# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 2 gennaio 1957 **N. 1**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI


**ORDINANZE:**

N. N.

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI LEGGE:**

DECRETO LEGGE 2 gennaio 1957, n. 1 rep.: *Istituzione del Bollettino Ufficiale della Somalia.* 5

**DECRETI:**

DECRETO 20 novembre 1956, n. 1 rep.: *Modifiche alle norme vigenti sulla esecuzione Opere Pubbliche.* 6

DECRETO 20 novembre 1956, n. 2 rep.: *Indennità di Direzione al personale direttivo delle Scuole della Somalia.* 7

DECRETO 20 novembre 1956, n. 3 rep.: *Nuovi programmi esami ammissione prima Media.* 8

DECRETO 6 novembre 1956, n. 4 rep.: *Modifiche alle norme in vigore per l'Istituto Magistrale della Somalia.* 11

DECRETO 7 novembre 1956, n. 5 rep.: *Corso accellerato per il conseguimento dell'abilitazione magistrale somala.* 12

## PARTE SECONDA

### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 19 giugno 1956, n. 1 rep.: *Prezzo d'acquisto del Bollettino Ufficiale del Governo della Somalia.* 13

DECRETO 15 giugno 1956, n. 2 rep.: *Nomina a funzionario delegato per il Ministero per gli Affari Economici.* 14

DECRETO 24 novembre 1956, n. 3 rep.: *Nomina consegnatario materiali mobili dell'Amministrazione.* 15

DECRETO 10 novembre 1956, n. 4 rep.: *Cessazione del Dr. Chiavalon Giuseppe dalla carica di Giudice Regionale del Basso Giuba e conferimento della supplenza di detto Ufficio all'Avv. Mario Tucci, Giudice Regionale dell'Alto Giuba* 16

DECRETO 9 agosto 1956, n. 5 rep.: *Concessione edilizia e libera disponibilità al Sig. Vincenzo Giunta.* 16

DECRETO 4 dicembre 1956, n. 6 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Vincenzo Giunta.* 18

DECRETO 26 dicembre 1956, n. 7 rep.: *Determinazione prezzo di vendita delle sigarette « Three Roses ».* 18

DECRETO 9 agosto 1956, n. 8 rep.: *Concessione area demaniale alla Khoja Shia Ithnasheri Union.* 19

DECRETO 4 dicembre 1956, n. 9 rep.: *Concessione area demaniale alla Khoja Shia Ithnasheri Union.* 20

DECRETO 31 agosto 1956, n. 10 rep.: *Revoca del D. G. 18 maggio 1940, n. 17071 — Concessione edilizia al Sig. Ali Abdalla Dubai - Arabo.* 21

DECRETO 4 dicembre 1956, n. 11 rep.: *Revoca del D. G. 18 maggio 1940, n. 17071 — Concessione edilizia al Sig. Ali Abdalla Dubai - Arabo.* 22

DECRETO 19 dicembre 1956, n. 12 rep.: *Concessione licenza di indagine per idrocarburi liquidi e gassosi al Sig. Merritt D. Orr.* 23

## PARTE TERZA

### VARIE

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Avviso di vendita all'incanto di immobile.* 25

S.I.S.I.A. - Società Italo-Somala Incremento Agricoltura - S.p.A.: *Estratto di Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria.* 26

Soc. S.A.I.F.A. in liquidazione: *Convocazione Assemblea Straordinaria.* 26

Società Romana in Somalia S.p.A.: *Estratto di bilancio al 30 giugno 1956.* 27

Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi: *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 27

S.C.I.A.M.S. - Società Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale - S.p.A.: *Bilancio al 30 settembre 1956.* 28

S.A.I.S. - Società Agricola Italo Somala - S.p.A.: *Rilascio di speciale procura.* 28

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Scek Sufi Mohamed.* 29

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Ali Muddei Safari.* 29

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Sig.ra Ibado Ismail Farah.* 29

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hussen Mahallim.* 30

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Farabolini Fulzio.* 30

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Abdullahi Nur Herzi.* 31

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Jusuf Ali.* 31

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Sufi Khuman.* 32

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Issa Mohamud Fahie.* 32

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Jusufali Rashed Mooraf.* 32

Ministero Affari Economici — Provvedimento 27 dicembre 1956, n. 254714/36: *Provvedimento relativo al Sig. Majè Osman Mohamed.* 33

Ministero Affari Economici — Autorizzazione 27 dicembre 1956, n. 254715/42: *Autorizza il Sig. Hagi Ali Herzi Ghedi a svolgere attività commerciale.* 33

Ministero Affari Economici — Autorizzazione 27 dicembre 1956, n. 254717/51: *Autorizza il Sig. Romano Arfelli a svolgere attività commerciale.* 34

Ministero Affari Economici — Autorizzazione 27 dicembre 1956, n. 254716/49: *Autorizza la Ditta « Tessilmoda » di Zanfrini & Livio a svolgere attività commerciale.* 34

Ministero Affari Economici — Autorizzazione 27 dicembre 1956, n. 254711/4: *Autorizza il Sig. Kassimalli Jaffer Parpia a svolgere attività commerciale.* 35

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO LEGGE** 2 gennaio 1957, n. 1 rep.
**Istituzione del Bollettino Ufficiale della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di apposito Bollettino Ufficiale della Somalia per la pubblicazione delle leggi, dei decreti ed altri provvedimenti del Governo della Somalia, o di atti di cui sia prescritta la pubblicazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un Bollettino Ufficiale della Somalia per la pubblicazione delle leggi, dei decreti e di altri provvedimenti del Governo della Somalia.

Art. 2.

I provvedimenti entrano in vigore nel 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia, salvo non sia altrimenti disposto.

Art. 3.

La direzione e la redazione del Bollettino Ufficiale sono presso il Ministero per gli Affari Generali — Dipartimento dei Servizi.

Art. 4.

Il prezzo di vendita viene fissato con decreto del

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 2 gennaio 1957 e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge non oltre l'inizio della sessione successiva alla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, lì 2 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO n. 3 del 12 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 - foglio n. 1.*
*Mogadiscio, lì 2 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 24 novembre 1956, n. 1 rep.**
**Modifiche alle norme vigenti sulla esecuzione Opere Pubbliche.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 « Ratifica ed Esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento Governo della Somalia »;

VISTO il R. D. n. 1397 del 21 maggio 1934 sulla « Esecuzione delle Opere Pubbliche »;

— il D. M. n. 231 dell'8 settembre 1934 che approva il « Capitolato Generale d'Appalto delle Opere Pubbliche »;

— il D. M. n. 232 dell'8 settembre 1934 che approva il « Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei Lavori »;

VISTO il decreto n. 141 rep. del 28 agosto 1953, relativo alle modifiche alle norme vigenti sulla esecuzione delle Opere Pubbliche;

RAVVISATA l'opportunità di regolare le formalità e modalità dei lavori di importo non superiore ai So. 2.500,—;

SENTITO il parere del Consiglio dei Ministri nella sua seduta

DECRETA:

Art. 1.

Per i lavori che non superino l'importo di So. 2.500,— (duemilacinquecento), i pagamenti saranno effettuati su semplice presentazione di fattura dettagliata.

Art. 2.

Per i lavori il cui importo superi i So. 2.500,— (duemilacinquecento) e fino a So. 10.000 (diecimila), valgono le norme di cui al Decreto n. 141 rep. del 28 agosto 1953.

Mogadiscio, lì 24 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO n. 692 del 26 novembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 231.*
*Mogadiscio, lì 6 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 17 dicembre 1956, n. 2 rep.**
**Indennità di Direzione.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza n. 8, in data 15 marzo 1954;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RAVVISATA l'opportunità di istituire una indennità di direzione a favore del personale direttivo dell'organizzazione scolastica e dei collegi della Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari Generali e di quello per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una indennità di direzione a favore del personale direttivo delle Scuole della Somalia, dei Collegi Governativi e degli

Ispettorati Scolastici, sia esso titolare o incaricato, nella misura mensile lorda sottonotata:

| | | |
|---|---|---|
| 1) — Direttori delle Scuole Secondarie di 2° grado | So. | 80,00 |
| 2) — Direttori delle Scuole Secondarie di 1° grado | » | 75,00 |
| 3) — Direttori dei Collegi Governativi . . . . | » | 80,00 |
| 4) — Ispettori dell'Istruzione Secondaria e della Istruzione Primaria . . . . . | » | 180,00 |
| 5) — Direttori Didattici . . . . . | » | 75,00 |

Art. 2.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di Direzione. Qualora l'interessato percepisca per altri titoli, e anche a carico di altri bilanci, una indennità di direzione di misura inferiore a quella che gli spetterebbe in base al presente Decreto, potrà essergli corrisposta soltanto la differenza.

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente Decreto farà carico agli stessi capitoli di bilancio sui quali gravano gli assegni principali degli interessati.

Art. 4.

Il presente Decreto ha vigore dal 1° luglio 1956.

Mogadiscio, lì 17 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE
MOHAMUD ABDI NUR
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO n. 773 del 24 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 122.*
*Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 20 novembre 1956, n. 3 rep.**
**Nuovi programmi esami ammissione prima media.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto n. 78 del 18 maggio 1956 relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 10 del 6 aprile 1954 che approva l'Ordinamento Generale delle Scuole Secondarie della Somalia;

VISTO il decreto n. 92 del 18 giugno 1954 relativo all'istituzione, ordinamento e programmi di insegnamento della Scuola Media Inferiore della Somalia;

RITENUTA la convenienza di sostituire la Tabella A annessa al decreto n. 92, al fine di adattare i programmi per l'esame di ammissione alla I classe della Scuola Media Inferiore della Somalia al nuovo stato degli studi del Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli AA. SS.;

DECRETA:

I programmi per l'esame di ammissione alla I classe della Scuola Media Inferiore della Somalia di cui alla Tabella A annessa al decreto n. 92 de 18 giugno 1954, sono sostituiti dai programmi allegati al presente decreto.

Mogadiscio, lì 20 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE

*VISTO n. 733 del 10 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 52.*
*Mogadiscio, lì 15 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI**
**Dipartimento Istruzione Pubblica**

## PROGRAMMI per l'esame di ammissione alla I classe della Scuola Media Inferiore della Somalia.

### ITALIANO

**Prova scritta:**

Dettato di almeno dieci righe a stampa, seguito da componimento su argomento che si riferisca alla diretta esperienza del candidato. (Durata della prova: 3 ore e mezza, di cui mezz'ora pel Dettato)

**Prova orale:**

Recitazione e spiegazione di una poesia o di un brano di prosa scelti fra quelli presentati dal candidato (almeno 3 poesie ed almeno 8 brani di prosa). Dopo la lettura ad alta voce e l'esposizione orale d'un brano di prosa scelto dalla Commissione, pratico riconoscimento delle seguenti nozioni grammaticali: nome, articolo, aggettivo, pronome e verbo. Del verbo dovranno conoscere le tre coniugazioni regolari e le più comuni forme irregolari, la forma attiva, passiva, intransitiva e riflessiva.

Il candidato dovrà anche conoscere la vita e le imprese di quattro esploratori o viaggiatori o navigatori e dovrà avere nozioni chiare di geografia fisica, politica ed economica della Somalia e dei Paesi confinanti.

## ARABO

**Prova scritta:**

Dettato di almeno dieci righe a stampa, seguito da componimento su argomento che si riferisca alla diretta esperienza del candidato. (Durata della prova: 3 ore e mezza, di cui mezz'ora pel Dettato).

**Prova orale:**

Recitazione e spiegazione di una poesia o di un brano di prosa scelti fra quelli presentati dal candidato (almeno 3 poesie ed almeno 8 brani di prosa).

Dopo la lettura ad alta voce e l'esposizione orale di un brano di prosa scelto dalla Commissione, pratico riconoscimento delle seguenti nozioni grammaticali: nome, singolare-duale-plurale; nomi declinabili ed indeclinabili; pronomi personali; soggetto e complemento; il verbo sano; il verbo marfù; mansub; magzum; al-nauasib; al-giauazim; particelle che reggono il genitivo; lo stato costrutto (alidah-fah). Nozioni di sintassi desinenziale (i-rab).

Il candidato dovrà anche conoscere la vita e l'opera del Profeta e dei Califfi ed almeno 2 Sure del Sacro Corano di sua scelta.

## ARITMETICA E GEOMETRIA

**Prova scritta:**

Risoluzione d'un problema di aritmetica con non più di tre operazioni che si riferisca alla viva esperienza del candidato (durata della prova: due ore).

**Prova orale:**

Pratici esercizi sulle 4 operazioni con numeri interi e decimali e sul sistema metrico decimale. Misurazione del perimetro e ricerca dell'area dei principali poligoni regolari.

IL MINISTRO
**Scek Ali Giumale**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 6 novembre 1956, n. 4 rep.**
**Modifiche alle norme in vigore per l'Istituto Magistrale della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 20 luglio 1953, n. 119 relativo all'istituzione dell'Istituto Magistrale della Somalia;

VISTO il decreto 18 giugno 1954, n. 94 relativo all'Ordinamento dell'Istituto Magistrale della Somalia;

RICONOSCIUTA l'opportunità di modificare temporaneamente alcune disposizioni contenute nei decreti n. 119 e 94, in relazione alla urgente necessità di disporre di maestri diplomati somali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

La norma transitoria di cui all'art. 4 del decreto n. 119 del 20 luglio 1953 è prorogata fino all'anno scolastico 1956-57 compreso.

Possono essere ammessi all'Istituto Magistrale della Somalia anche i candidati che siano in possesso di licenza di scuole secondarie di I grado riconosciuta di volta in volta equipollente dal Ministero per gli Affari Sociali.

Art. 2.

In deroga all'art. 2 del decreto n. 119 del 20 luglio 1953 e dell'art. 2 del decreto n. 94 del 18 giugno 1954, l'Istituto Magistrale della Somalia ha la durata di anni due.

Tale disposizione ha carattere provvisorio e si applica fino all'anno scolastico 1955-56 compreso.

Con l'anno scolastico 1956-57 è ripristinato il normale corso di studi della durata di anni tre.

Mogadiscio, lì 6 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE

*VISTO n. 735 del 10 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 53.*
*Mogadiscio, lì 15 dicembre 1956.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 7 novembre 1956, n. 5 rep.**

**Corso accelerato per il conseguimento dell'abilitazione magistrale somala.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto n. 78 del 18 maggio 1956, relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto n. 119 del 20 luglio 1953 relativo all'istituzione dell'Istituto Magistrale della Somalia;

VISTO il decreto n. 94 del 18 giugno 1954 relativo all'Ordinamento dell'Istituto Magistrale della Somalia;

VISTA l'autorizzazione concessa con foglio n. 320345 del 7 febbraio 1955 all'apertura in Mogadiscio d'un corso accelerato per il conseguimento del diploma d'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari della Somalia;

RITENUTA la necessità di dare riconoscimento giuridico al corso predetto in deroga a quanto disposto dai Decreti n. 119 e 94 citati, soprattutto al fine di dare al relativo diploma lo stesso valore legale di quelli rilasciati dall'Istituto Magistrale al termine dei corsi regolari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

In deroga all'art. 4 del decreto n. 119 del 20 luglio 1953 ed all'art. 2 del decreto n. 94 del 18 giugno 1954, è riconosciuta al Corso Accelerato, svolto in Mogadiscio dal 1° aprile al 18 giugno 1955 per il conseguimento del diploma d'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari della Somalia, equiparazione al normale corso di studi dell'Istituto Magistrale.

Art. 2.

I diplomi rilasciati al termine di detto corso accelerato hanno lo stesso valore legale di quelli conseguiti al termine del corto di studi di cui ai succitati Decreti n. 119 e 94 e successive modifiche.

Mogadiscio, lì 7 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE

*VISTO n. 734 del 10 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 51.*
*Mogadiscio, lì 15 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 2 gennaio 1957, n. 1.
**Prezzo d'acquisto del Bollettino Ufficiale del Governo della Somalia.**

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 2 gennaio 1957, n. 1: « Istituzione del Bollettino Ufficiale del Governo della Somalia »;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 4 del citato decreto 2 gennaio 1957, n. 3;

DECRETA:

*Articolo unico*

Il prezzo d'acquisto del Bollettino Ufficiale del Governo della Somalia e degli eventuali supplementi viene così stabilito per l'anno 1957: So. 3 per un numero; So. 6 per un numero arretrato; So. 75 abbonamento annuo per la Somalia e So. 100 per l'estero. Il prezzo di inserzione per ogni riga o spazio di riga è fissato in So. 1,50.

Mogadiscio, lì 2 gennaio 1957.

IL MINISTRO
**Mohamud Abdi Nur**

*VISTO n. 4 del 2 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 - foglio n. 4.*
*Mogadiscio, lì 2 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 15 giugno 1956, n. 2 rep.

**Nomina del Dr. Francesco Scimone a Funzionario Delegato per il Ministero per gli Affari Economici.**

IL MINISTRO

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e successivi provvedimenti;

VISTO il decreto n. 78 di rep. del 18 maggio 1956 che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il D. A. n. 337955 del 12 ottobre 1953, reg. dalla Ragioneria al n. 149 del Reg. Decreti in data 13 ottobre 1953, col quale il Dr. Francesco Scimone veniva nominato Funzionario Delegato per la Direzione Sviluppo Economico;

VISTO il D. A. n. 220037 del 28 dicembre 1953, reg. dal Magistrato ai Conti al foglio n. 156 Reg. n. 11, in data 29 settembre 1953, col quale il Dr. Francesco Scimone, rientrato in servizio, riprendeva le funzioni di Funzionario Delegato per la Direzione Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che con la soppressione della Direzione Sviluppo Economico il Dr. Francesco Scimone ha cessato dalle funzioni di cui sopra, a partire dal 27 maggio 1956;

RITENUTA necessaria la nomina di un Funzionario Delegato per il Ministero per gli Affari Economici;

Su PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dr. Francesco Scimone è nominato Funzionario Delegato per il Ministero per gli Affari Economici;

Art. 2.

Il provvedimento è in vigore con decorrenza 27 maggio 1956.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

*VISTO n. 359 del 23 giugno 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 15.*
*Mogadiscio, lì 8 novembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 24 novembre 1956, n. 3 rep.**
**Nomina Consegnatario materiali mobili dell'Amministrazione.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, « Ratifica ed Esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto n. 734010 del 15 dicembre 1954 col quale il Dr. Giuseppe Galli, veniva nominato Consegnatario Principale dei materiali mobili di proprietà dell'Amministrazione, in dotazione agli Ispettorati — ora Dipartimenti — dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Zootecnia;

CONSIDERATA l'opportunità di sostituire, nell'incarico, di cui sopra, il predetto Dr. Giuseppe Galli, attualmente in servizio presso l'Assemblea Legislativa, con il Dr. Francesco Scimone, Funzionario Delegato per il Ministero Affari Economici, con decorrenza dal 1° novembre 1956;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° novembre 1956, il Dr. Giuseppe Galli cessa dall'incarico di Consegnatario Principale dei materiali mobili di proprietà dell'Amministrazione, in dotazione ai Dipartimenti dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Zootecnia.

Art. 2.

Sotto la stesa data del 1° novembre 1956, il Dr. Francesco Scimone assume l'incarico di cui sopra, in sostituzione del Dr. Giuseppe Galli.

Mogadiscio, lì 24 novembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

*VISTO n. 712 del 3 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 233.*
*Mogadiscio, lì 6 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**A.F.I.S.**

**DECRETO** Amm.vo 10 novembre 1956, n. 4 rep.

**Cessazione del Dr. Giuseppe Chiavalon dalla carica di Giudice Regionale del Basso Giuba e conferimento della supplenza di detto Ufficio all'Avv. Mario Tucci, Giudice Regionale dell'Alto Giuba.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

CONSIDERATO che il Dr. Giuseppe Chiavalon, Giudice Regionale del Basso Giuba, è stato posto a disposizione dell'Ufficio Speciale per gli Affari Generali e che la sede di Chisimaio rimarrà vacante;

RITENUTA la necessità di provvedere alla relativa supplenza;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il Dr. Giuseppe Chiavalon cessa dalla carica di Giudice Regionale del Basso Giuba.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto all'Avv. Mario Tucci, Giudice Regionale dell'Alto Giuba, con sede a Baidoa, è conferita la supplenza dell'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba.

Art. 3.

Al predetto competono le indennità di missione previste dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, lì 10 novembre 1956.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

*VISTO n. 644 del 13 novembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 94.*
*Mogadiscio, lì 15 novembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 9 agosto 1956 n. 5 rep.

**Concessione edilizia e libera disponibilità al Sig. Vincenzo Giunta.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge dello Stato Italiano 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 del 7 maggio 1956;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda 5 novembre 1955 del Signor Vincenzo Giunta, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Roma;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è rimasto affisso a termini di legge all'Albo Municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5, supplemento n. 1 dell'8 maggio 1956, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso di rifornimento di benzina, è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella seduta 170ª del 1° febbraio 1952;

VISTO il foglio in data 12 giugno 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il signor Vincenzo Giunta ha pagato la somma di So. 780, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di 78 mq. è stata consegnata al Signor Vincenzo Giunta, come si rileva lal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 giugno 1956;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 31 luglio 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio ed alla conseguente libera disponibilità, l'area demaniale di m. 78 sita in Mogadiscio, Via Roma, di cui alla planimetria allegata, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e rende esecutivo, stipulato in data 31 luglio u. s. fra l'Amministrazione rappresentata dal Ministro per gli Affari Finanziari e il Signor Vincenzo Giunta.

Mogadiscio, lì 9 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO n. 489 del 13 agosto 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - foglio n. 249.*
*Mogadiscio, lì 14 agosto 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 6 rep.

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, « ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

VISTO il decreto 9 agosto 1956, n. 113160 di prot. relativo alla concessione edilizia Giunta Vincenzo registrato presso il Magistrato ai Conti il 14 agosto 1956, reg. n.17, foglio n. 249;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia integrandolo col parere a suo tempo emesso dal Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 113100 del 9 agosto 1956 viene perfezionato col presente provvedimento attestante che per la detta concessione è stato sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 agosto 1956.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 725 del 4 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 246.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 26 dicembre 1956, n. 7 rep.
**Determinazione prezzo di vendita delle sigarette « Three Roses »**

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955 concernente il monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Three Roses » e di fissare l'aggio di rivendita per le sigarette stesse;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Three Roses » viene fissato in So. 75,— il kg., cioè in Somali 0,075 per sigaretta.

Art. 2.

Ai rivenditori dei generi di monopolio, per la vendita delle sigarette « Three Roses » verrà corrisposto l'aggio del 6%.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 26 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 784 del 31 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 151.*
*Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 9 agosto 1956, n. 8 rep.**
**Concessione area demaniale alla Khoya Shia Ithnasheri Union.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge dello Stato Italiano 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 del 7 maggio 1956;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con R.D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938, numero 380;

VISTA la domanda in data 15 giugno 1955 della Khoja Shia Ithnasheri di Mogadiscio, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Locatelli;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo Municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale supplemento n. 2 al n. 3 del 16 marzo 1956, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di un campo sportivo è stato approvato dalla commissione edilizia di Mogadiscio nella 200ª seduta dell'11 maggio 1956;

VISTO il foglio dell'Ufficio Tasse sugli Affari in data 26 giugno 1956, attestante la Khoja Shia Ithnasheri Union ha pagato la somma di So. 720 quale prezzo di concessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di m. 1.313 è stata consegnata alla Khoja Shia Ithnasheri, come si rileva dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 30 giugno 1956;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 1° agosto 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa, a scopo di campo sportivo, alla Khoja Shia Ithnasheri Union, l'area demaniale di mq. 1313 sita in Mogadiscio, Via Locatelli di cui alla planimetria allegata, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 1° agosto 1956 fra l'Amministrazione rappresentata dal Ministro per gli Affari Finanziari e la Khoja Shia Ithnasheri Union, rappresentata dal Signor Hussen Jamal Virjee, presidente della predetta associazione.

Mogadiscio, lì 9 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO n. 490 del 13 agosto 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - foglio n. 248.*
*Mogadiscio, lì 14 agosto 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 9 rep.**
**Concessione area demaniale alla Khoja Shia Ithnasheri Union.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, « ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela del Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

VISTO il decreto 9 agosto 1956, n. 113101 di prot. relativo alla concessione edilizia Khoja Shia Ithnasheri Union, registrato presso il Magistrato ai Conti il 14 agosto 1956, reg. n. 17, foglio n. 248;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia integrandolo col parere a suo tempo emesso dal Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 113101 del 9 agosto 1956 viene perfezionato col presente provvedimento attestante che per la detta concessione è stato sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 agosto 1956.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 723 del 6 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 244.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 31 agosto 1956, n. 10 rep.**

**Revoca del D. G. 18 maggio 1940. n. 17071 — Concessione edilizia al Sig. Ali Abdalla Dubai - Arabo.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge dello Stato Italiano 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 del 7 maggio 1956;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto governatoriale n. 17071 in data 18 maggio 1940

con il quale veniva concesso, a titolo oneroso ed a scopo edilizio, al Signor Ali Abdalla Dubai - arabo - un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 550, sito in Mogadiscio lungo la strada di Balad (Via Ruggero Santini);

VISTO il disciplinare di concessione edilizia, approvato e reso esecutivo con il sopra citato decreto Governatoriale n. 17071 del 18 maggio 1940;

CONSIDERATO che il signor Ali Abdalla Dubai - arabo - non ha ottemperato agli ogglighi assunti con il disciplinare di concessione edilizia sopra citato e che pertanto l'Amministrazione intende avvalersi dell'articolo 12 del disciplinare medesimo che dispone la revoca della concessione per inadempienza;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' revocato, a tutti gli effetti di legge, il decreto Governatoriale numero 17071 in data 18 maggio 1940.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO n. 524 del 4 settembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 194.*
*Mogadiscio, lì 8 settembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 11 rep.**

**Revoca del D. G. 18 maggio 1940, n. 17071 - Concessione edilizia al Sig. Ali Abdalla Dubai - Arabo.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI FINANZIARI

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela del territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

VISTO il decreto 31 agosto 1956, n. 112681 di prot., relativo alla revoca della concessione edilizia Ali Abdalla Dubai registrato presso il Magistrato ai Conti l'8 settembre 1956, reg. n. 18 - foglio n. 194;

AVVALENDOSI dei poteri concessogli col citato decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep.;

CONSIDERATA la necessità di dovere perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia mancante del parere del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il Decreto n. 112681 di prot. in data 31 agosto 1956 viene perfezionato col presente provvedimento di conferma della revoca avvalendosi dei poteri di cui al decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO n. 718 del 6 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 239.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 19 dicembre 1956, n. 12 rep.**

**Concessione licenza d'indagine per idrocarburi liquidi e gassosi al Sig. Merritt D. Orr.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e successivi provvedimenti;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTI gli articoli 4, 5 e 57 dell'Ordinamento Minerario della Somalia approvato con l'Ordinanza del 15 agosto 1951, n. 13;

VISTE la domanda in data 1° maggio 1956 e la lettera di precisazione in data 29 luglio 1956 presentata dal Sig. Merritt D. Orr, domiciliato al 411 Boston Bullding — Denver 2 — (Colorado USA), intesa ad ottenere la licenza d'indagine per idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone del Territorio specificate nell'art. 1 del presente decreto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Tecnico preposto ai Servizi Minerari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Al Sig. Merritt D. Orr è accordata la licenza d'indagine per idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree denominate e descritte come segue:

a) - « Area di Tisgieh », cioè l'area della Migiurtinia settetrionale che trovasi a Nord e a Est della Concessione Sinclair Somal Corporation.

b) - « Area di Uegit », cioè l'area della Somalia meridionale che trovasi a Nord del 3° latitudine Nord, ad Est del 43° longitudine Est, ad Ovest della concessione Sinclair Somal Corporation e a Sud della frontiera provvisoria Somalo-Etiopica.

c) - « Area del Giuba », cioè l'area che è delimitata a Sud dal 1° parallelo; a Nord dal parallelo 2° 30' Nord; ad Est dal meridiano 44° 30' Est; e ad Ovest dal meridiano 41° Est.

Art. 2.

La licenza d'indagine, di cui al precedente articolo, ha la durata di anni uno a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Sig. Merritt D. Orr, dovrà trasmettere al Governo della Somalia, Ministero per gli Affari Economici — Servizio Geo-Minerario — ogni trimestre, un rapporto nel quale venga riportato il numero e la composizione delle squadre addette all'indagine con l'indicazione degli itinerari seguiti, l'ubicazione dei rilievi topografici e fotografici eseguiti e degli indizi eventualmente scoperti.

Art. 4.

Il Sig. Merritt D. Orr dovrà agevolare i sopraluoghi dei funzionari tecnici del Governo della Somalia e comunicare loro i dati e le notizie richieste.

Art. 5.

Per la licenza d'indagine di cui al presente decreto il Sig. Merritt D. Orr dovrà versare all'Ufficio Tasse sugli Affari del Governo della Somalia una tassa di So. 45, cioè di So. 15 per ognuna delle tre aree di cui all'art 1 del presente decreto.

Mogadiscio, lì 19 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO n. 760 del 22 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 126.*
*Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.*

# PARTE TERZA

## VARIE

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

## AVVISO

### di vendita all'incanto di immobile

Il Giudice Regionale del Benadir, con ordinanza in data 27 novembre 1956, ha disposto, su istanza del creditore pignorante Banco di Napoli la vendita ai pubblici incanti del seguente immobile di proprietà degli eredi di Hagi Mahad Ahmed in persona di Scek Abucar Mahad in nome proprio e quale procuratore degli altri quindici coeredi:

Fabbricato sito in Mogadiscio via Principe di Piemonte n. 137, Zona E, Gruppo I, confinante con detta via a nord, con stabile Razzavi H. Abdurasul, ad est con passaggio che lo divide dalla proprietà De Vita a sud, con passaggio che lo divide dalla proprietà Mohamedali Gianmohamed ad ovest.

Ha fissato per l'incanto l'udienza del 29 gennaio 1957, ore 11, innanzi a sè nel Palazzo di Giustizia.

Le condizioni per l'incanto sono le seguenti:

1) l'immobile sarà posto all'incanto in un solo lotto al prezzo base So. 17.900;
2) ogni offerente dovrà prestare cauzione in danaro determinata in So. 3.500 da depositarsi nella Cancelleria di quest'Ufficio entro le ore 12 del 28 gennaio 1957 e dovrà anche depositare le spese approssimative di aggiudicazione determinate in So. 1.500;
3) le offerte in aumento non potranno essere inferiori a So. 50;
4) l'aggiudicatario, entro il termine di giorni trenta dall'aggiudicazione dovrà depositare il prezzo, dedotta la cauzione già prestata, in un libretto di deposito giudiziario, vincolato al Giudice.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1956.

*Il Cancelliere Dirigente*

## S. I. S. I. A.

## SOCIETA' ITALO-SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA

**Società per Azioni - Con sede in Mogadiscio - Capitale Sociale So. 300.000**

### Avviso

Il giorno 15 novembre 1956, s'è riunita in Mogadiscio, presso la sede sociale, l'Assemblea Generale Straordinaria ed ordinaria dell'intestata Società che ha approvato le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il bilancio al 30 giugno 1956 con la situazione patrimoniale, la nomina del nuovo consigliere di amministrazione signor Hagi Mohamud Abdulle, in sostituzione del consigliere dimissionario Islao Mahadalle, la nomina di un Sindaco supplente nella persona del signor Ahmed Sadik, la riduzione del capitale sociale da So. 600.000 a So. 300.000, con la conseguente riduzione proporzionale del valore nominale delle azioni da So. 100 a So. 50 e la modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir con decreto 14 dicembre 1956, depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1956, e trascritto al n. 76 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 233 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

**(2)**

---

## Soc. S. A. I. F. A. in liquidazione

### Convocazione Assemblea Straordinaria

Gli azionisti della SAIFA sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 30 gennaio 1957, ore 10, in prima convocazione ed il 31 gennaio 1957, ore 10, in seconda convocazione presso l'Ufficio dell'Avv. Viganò in Mogadiscio per discutere il seguente ordine del giorno:

1) — Nomina di un nuovo liquidatore, proposto nella persona del rag. Carlo Morbidelli di Merca, in sostituzione del rag. G. Guarino.

2) — Varie ed eventuali.

*S.A.I.F.A. in liquidazione*

## SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA S.p.A.

### Sede in Chisimaio - Capitale Lit. 120.000.000

Il giorno 6 agosto 1956 si è riunita in Roma presso l'Ufficio di Presidenza della Società in Piazzale Belle Arti 6, l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Romana in Somalia S.p.A., che ha approvato il bilancio sociale chiuso al 30 giugno 1956, nei seguenti risultati:

| | | |
|---|---|---|
| ATTIVITA' E CONTI D'ORDINE . . . . | Lit. | 414.765.740 |
| PASSIVITA' E CONTI D'ORDINE . . . | » | 400.724.029 |
| *Utile d'esercizio* . . . . . | Lit. | 14.041.711 |

**Conto economico:**

| | | |
|---|---|---|
| PROVENTI . . . . . | Lit. | 73.684.892 |
| SPESE E ACCANTONAMENTI . . . . | » | 59.643.181 |
| *Utile d'esercizio* . . . . . | Lit. | 14.041.711 |

Il Consigliere Dott. Angelo Pogliani ha assunto le funzioni di Segretario del Consiglio.

*Il Presidente del Consiglio d'Amm.ne*
A. Rosica

(4)

## ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

### Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria indetta per il giorno 3 febbraio 1957, alle ore 9 in prima convocazione oppure per il giorno 4 febbraio 1957, alle ore 9 in seconda convocazione, nei locali sociali in Afgoi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

— Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione;
— Relazione annuale del Collegio Sindacale;
— Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1956 e relativo conto Perdite e Profitti;
— Elezioni cariche sociali;
— Elezioni del Collegio Sindacale;
— Emolumento al Collegio Sindacale;
— Varie.

*Il Presidente*
Giovanni Gilberti

(4)

## S. C. I. A. M. S.

## SOC. INDUSTRIALE AN. MIGIURTINIA SETTENTRIONALE

**Società per Azioni - Con sede in Mogadiscio - Capitale Sociale So. 60.000**

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del 20 dicembre 1956 ha approvato il Bilancio al 30 settembre 1956 con le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| *Attivo* . . . . . | So. 573.268,23 |
| *Passivo* . . . . . | So. 573.268,23 |
| *Utili d'esercizio* | — — — — |
| *Perdite d'esercizio* | — — — — |

L'Assemblea ha provveduto inoltre alla integrazione del Collegio Sindacale con le nomine dei signori Guglielmo Grosso di fu Leone e Cesare Rosselli del Turco di fu Giovanni Battista a sindaci effettivi e dei signori Vaninetti Carlo di fu Agostino e Bonaccorso Rosselli del Turco fu Giovanni Battista a sindaci supplenti.

Mogadiscio, lì 24 dicembre 1956.

*Il Consigliere Delegato*
**Domenico Gallotti**

**(6)**

## S. A. I. S. - SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA

**S.p.A. - Sede in Somalia Vill. Duca degli Abruzzi - Capitale versato So. 15000000**

### MANDATO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della « Società Agricola Italo Somala - S.A.I.S. - Società per Azioni » con sede in Somalia Villaggio Duca degli Abruzzi e con il capitale versato di So. 15.000.000, come tale investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società con facoltà espressa anche di rilasciare a nome della Società speciale procura, come da delibera consigliere dell'11 gennaio 1956, con il presente atto conferisce al Dott. Dino Gardini di Aleardo, l'incarico di consulente generale della « Società Agricola Italo Somala - S.A.I.S. » con il compito di seguire l'attività della direzione e dei servizi sociali in Italia ed in Somalia e di coordinare il collegamento con l'Ufficio di Presidenza.

Correlativamente nomina il Dott. Dino Gardini procuratore della « Società Agricola Italo Somala - S.A.I.S. », delegandogli tutti i poteri e le facoltà quali indicate al punto 2° della richiamata delibera Consigliare 11 gennaio 1956, la rappresentanza della Società anche presso le Autorità politiche od amministrative della Somalia, l'uso della firma sociale.

Milano, lì 23 novembre 1956.

**Luigi Bruno**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 7 giugno 1956, il Signor Scek Sufi Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vgienti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq 225 sito in Brava nei pressi del Villaggio nuovo, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Dipartimendo Fondiario e Demanio di Mogadiscio (stanza n. 62).

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(8)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 agosto 1955, il Signor Hagi Ali Muddei Safarò ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 684 sito in Mogadiscio, Via Vitali descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(9)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 20 novembre 1956, la Signora Ihado Ismail Farah ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti di-

sposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 700 sito in Mogadiscio, Via R. Onor descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni

IL MINISTRO

(10) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 20 novembre 1956 il Signor Hussen Mahallim ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 590,50 sito in Mogadiscio, via Prolungamento B. Franchetti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(11) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1 ottobre 1956, il Signor Fulvio Farabolini ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1251 sito in Mogadiscio, Via Romolo Gessi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del

Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(12)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 28 ottobre 1956, il Sig. Abdullahi Nur Herzi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1848 sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(16)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1 novembre 1956, il Signor Hagi Iusuf Ali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 600 sito in Mogadiscio, Via Bardera descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(17)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 ottobre 1956 il Sig. Hagi Sufi Kumane ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1192,80 sito in Mogadiscio, nei pressi di Via R. Santini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(23)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Issa Mohamud Fahie, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Piazza M. Rava.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(13)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Yusufali Rashid Mooraf - Pakistano - ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per

l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Quartiere Hamaruen E. I. 70/26.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(14))

---

Provvedimento N. 254714/36.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni**

## Provvedimento relativo al Sig. Maie Osman Mohamed

*Omissis:*

Respinge:

La domanda, presentata in data 20 giugno 1956, dal Sig. Maie Osman Mohamed intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Afgoi, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(18)

---

Autorizzazione N. 254715/42.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni**

## Autorizza il Sig. Hagi Ali Ghedi a svolgere attività commerciale

*Omissis:*

Autorizza:

La cessione a favore del Sig. Hagi Ali Herzi Ghedi dell'autorizzazione n. 9383/1 del 26 aprile 1952, per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, intestata al Sig. Hagi Mussa Bogor.

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO

Autorizzazione N. 254717/51.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni**

## Autorizza il Sig. Romano Arfelli a svolgere attività commerciale

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Romano Arfelli fu Giacomo ad esercitare, in Mogadiscio, il commercio d'import - export limitatamente all'esercizio d'importazione ed esportazione di trattori, motori, macchinari ed attrezzature per l'agricoltura.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(20)**

---

Autorizzazione N. 254716/49.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni**

## Autorizza la Ditta « Tessilmoda » di Zanfrini & Livio a svolgere attività commerciale

*Omissis:*

Autorizza:

La Ditta « Tessilmoda » di Zanfrini & Livio ad esercitare, in Mogadiscio il commercio d'import - export limitatamente all'esercizio d'importazione ed esportazione di generi di abbigliamento per uomo, donna e bambini e per articoli da bazar.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(21)**

Autorizzazione N. 254711/4.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni**

---

## Autorizza il Sig. Kassimalli Jaffer Parpia a svolgere attività commerciale

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Kassimalli Jaffer Parpia ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mo-

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(22)

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 10 gennaio 1957 **Suppl. n. 1 al n. 1**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI LEGGE:**

DECRETO LEGGE 10 gennaio 1957, n. 2 rep.: *Addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.* 40

**DECRETI:**

DECRETO 10 gennaio 1957, n. 6 rep.: *Delega a favore del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 41

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

### PARTE TERZA

#### VARIE

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO LEGGE 10 gennaio 1957, n. 2 rep.**

**Addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di reperire i fondi necessari per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del prezzo politico per la farina acquistata su diversi mercati in dipendenza della situazione internazionale;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una addizionale al dazio doganale di importazione per la farina di provenienza italiana nella misura di somali dieci per quintale.

Art. 2.

La farina della stessa provenienza esistente nei magazzini degli importatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve assolvere un analogo diritto nella identica misura.

Gli importatori debbono denunciare alla Dogana le giacenze esistenti nei loro magazzini alla data di entrata in vigore del presente decreto entro cinque giorni dalla data stessa, provvedendo al contemporaneo pagamento alla dogana del diritto di cui al precedente comma.

Art. 3.

Gli inadempienti all'obbligo di cui al precedente art. 2 sono passibili di una multa da due a dieci volte l'ammontare dei diritti dovuti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO n. 1 del 10 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 - foglio n. 5.*
*Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 10 gennaio 1957, n. 6 rep.**
**Delega a favore del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 31 ottobre 1956, n. 106: « Istituzione di un sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri »;

VISTO il decreto 31 ottobre 1956, n. 73: « Nomina del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri »;

RITENUTO necessario delegare alcune facoltà in materia di autorizzazioni di spesa e la firma di determinati atti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

*Articolo unico*

Il, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mohamud Ahmed Mohamed Addan, è delegato:

*a)* ad assumere impegni di spesa a carico del bilancio della Somalia per i capitoli in gestione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per il capitolo relativo alle spese riservate;

*b)* a firmare ordini di pagamento e decreti di discarico amministrativo nei limiti degli stanziamenti dei capitoli in gestione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

c) a firmare tutti gli atti e provvedimenti anche formali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuati quelli riguardanti le assunzioni di personale; a firmare, altresì, la corrispondenza ordinaria inerente al normale funzionamento della Presidenza stessa.

Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 2 del 12 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 foglio n. 2.*
*Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

# PARTE TERZA

**V A R I E**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 29 gennaio 1957 **Suppl. n. 2 al n. 1**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


**LEGGI:**

N. N.


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


DECRETO 26 gennaio 1957, n. 13 rep.: *Nomina del Dr. Luigi Gasbarri a Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».* 45


### PARTE TERZA

**VARIE**


N. N.

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** .Amm.vo 26 gennaio 1957, n. 13 rep.

**Nomina del Persidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10: « Estensione delle attività del « Credito Somalo »;

VISTO il decreto 30 settembre 1956, n. 95: « Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico "Credito Somalo" e successive modifiche »;

VISTO il decreto 23 ottobre 1956, n. 74, relativo alla nomina del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

RAVVISATA la necessità, in seguito al decesso del Presidente del predetto Istituto Gr. Uff. Giulio Pisano avvenuto il 31 dicembre 1956, di procedere alla nomina di altro Presidente;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 gennaio 1957;

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1957, il membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » Dr. Luigi Gasbarri è nominato Presidente dello stesso Istituto.

Mogadiscio, lì 26 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO n. 7 del 26 gennaio 1957.*
*Il Capo del Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 - foglio n. 34.*
*Mogadiscio, lì 29 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1° Febbraio 1957 **N. 2**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 2 gennaio 1957, n. 8 rep.: *Statuto dell'Ente di Diritto Pubblico « Istituto Superiore di Diritto ed Economia ».* 51

DECRETO 2 gennaio 1957, n. 9 rep.: *Istituzione dell'Avvocatura Erariale.* 61

DECRETO 3 dicembre 1957, n. 10 rep.: *Devoluzione al Ministro per gli Affari Generali ed al Consiglio dei Ministri di alcune attribuzioni e facoltà deferite all'Amministratore ed al Comitato Amministrativo dall'Ordinamento del Personale.* 62

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 2 gennaio 1957, n. 14 rep.: *Conferimento delle funzioni temporanee di Sostituto Procuratore Minitare al Cap. dr. Mario Pignatelli.* 63

DECRETO 3 gennaio 1957, n. 15 rep.: *Cessazione del dr. Mario Tucci dall'incarico di supplente dell'Ufficio di Giudice Regionale del Basso Giuba e nomina a Giudice Regionale del Basso Giuba del dr. Elberti Giuseppe.* 64

DECRETO 3 gennaio 1957, n. 16 rep.: *Nomina del dr. Carlo Chirico a Giudice Regionale Aggiunto del Benadir.* 64

DECRETO 3 gennaio 1957, n. 17 rep.: *Cessazione del dr. Mario Tucci dalla carica di Giudice Regionale dell'Alto Giuba e nomina in sua sostituzione del dr. Antonio Furino.* 65

DECRETO 12 gennaio 1957, n. 18 rep.: *Cessazione del dr. Giovanni Zeppa dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran e nomina a Giudice Regionale dell'Hiran del dr. Giuliano Belli dell'Isca.* 66

DECRETO 4 dicembre 1956, n. 19 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Antonio Calore.* 66

DECRETO 22 dicembre 1956, n. 20 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Giovanni Orlandini.* 67

DECRETO 18 dicembre 1956, n. 21 rep.: *Concessione edilizia alla Sig.ra Habiba Hussen Mohamed.* 68

DECRETO 3 luglio 1956, n. 22 rep.: *Nomina di Capi di Dipartimento.* 69

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 23 rep.: *Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Stamperia.* 70

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 24 rep.: *Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione della legge sulla cittadinanza Somala.* 72

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 25 rep.: *Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione della legge sulla Stampa in Somalia.* 73

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 26 rep.: *Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione dell'Ordinamento Sanitario della Somalia.* 74

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 27 rep.: *Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione dell'Ordinamento Scolastico della Somalia.* 75

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 28 rep.: *Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione dell'Ordinamento Tributario della Somalia.* 77

DECRETO 26 dicembre 1956, n. 29 rep.: *Concessione alla « A.G.I.P. » dell'esonero dalla prestazione della cauzione per l'esercizio del Deposito costiero dei carburanti costituito in Magazzino fiduciario doganale.* 78

DECRETO 3 gennaio 1957, n. 30 rep.: *Nomina di assessori per l'anno giudiziario 1957.* 79

DECRETO 12 gennaio 1957, n. 31 rep.: *Costituzione del Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1957.* 82

## PARTE TERZA

### VARIE

Società Romana in Somalia - S.p.A.: *Estratto verbale seduta Consiglio d'Amministrazione.* 83

Società Romana in Somalia - S.p.A.: *Estratto verbale di Assemblea Straordinaria.* 84

Cooperativa Agricola - a r.l. - « FIRSO »: *Atto di costituzione di Società.* 84

Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi - « ACCA »: *Estratto verbale Assemblea Straordinaria.* 85

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Eredità giacente.* 85

Saline Somale S.A.: *Estratto Assemblea Generale degli azionisti.* 85

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Eredità giacente del defunto Alessandro Lombardi.* 86

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Eredità giacente del defunto Ahmed Jooma Munara.* 86

Pescherie Alula « G. Caramelli » S.A.P.A. - S.p.A.: *Estratto verbale Assemblea.* 86

S.A.C.A.: *Avviso di convocazione d'Assemblea.* 87

Ministero Affari Economici — Autorizzazione 27 dicembre 1956, n. 254712/18: *Autorizza il Sig. Musadik Said Musadik a svolgere attività commerciale.* 87

Ministero Affari Economici — Autorizzazione 22 gennaio 1957, n. 801123: *Autorizza il Sig. Caputo Vincenzo a svolgere attività commerciale.* 88

Ministero Affari Economici — Autorizzazione 22 gennaio 1957, n. 801121: *Autorizza il Sig. Abdurahman Erzi a svolgere attività commerciale.* 88

Ministero Affari Economici — Autorizzazione 22 gennaio 1957, n. 801122: *Autorizza il Sig. Sardini Giorgio a svolgere attività commerciale.* 89

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Scerif Mohamed Nadri.* 89

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Ali Osman Mohamed.* 90

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Nasir Salim Faidi.* 90

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Sig.ra Leda Malagodi ved. Azan.* 90

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Abdi Asci.* 91

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Abdi Scek Aden Abdulle.* 91

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 2 gennaio 1957, n. 8 rep.**
**Statuto dell'Ente di Diritto Pubblico «Istituto Superiore di Diritto ed Economia».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 24 maggio 1956, n. 2, che provvede all'erezione dell'Istituto Superiore di Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali in Ente di Diritto Pubblico, ed alla aggregazione allo stesso Ente della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa;

RITENUTO di emanare lo Statuto dell'Istituto Superiore;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Statuto dell'Ente di Diritto Pubblico « Istituto Superiore di Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali », che assume il nome di « Istituto Superiore di Diritto ed Economia ».

Art. 2.

Sono abrogate tutte le norme precedenti in contrasto con quelle dello Statuto, qui unito.

Mogadiscio, lì 2 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 12 del 31 gennaio 1957.*
*Il Direttore della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 48.*
*Mogadiscio, lì 31 gennaio 1957.*

STATUTO DELL'ENTE

TITOLO I.

*Scopi, organi, amministrazioni.*

Art. 1.

L'Ente « Istituto superiore di diritto ed economia », istituito con la legge 24 maggio 1956, n. 2, è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Art. 2.

L'Ente comprende: a) l'Istituto superiore di diritto ed economia (che d'ora in avanti nel presente atto sarà denominato « Istituto ») che conferisce il diploma in diritto ed economia; b) la Scuola di preparazione politico-amministrativa (che d'ora in avanti nel presente atto sarà denominata « Scuola ») che conferisce il diploma di specializzazione nell'esercizio delle mansioni attinenti all'attività amministrativa pubblica e privata.

Art. 3.

Organi dell'Ente sono:

I - per la gestione amministrativa:
- a) - il Presidente;
- b) - il Consiglio di amministrazione;
- c) - il Direttore amministrativo;
- d) - il Collegio dei revisori;
- e) - l'Ufficio di segreteria ed economato.

II - per l'attività didattica:
- a) - il Preside e il Consiglio dei professori dell'Istituto;
- b) - il Preside e il Consiglio dei professori della Scuola.

Art. 4.

Il Presidente è nominato dall'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari sociali per la durata di due anni; ha la rappresentenza legale dell'Ente; dispone le spese nei limiti del bilancio preventivo e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano riservati specificatamente al Consiglio di amministrazione a norma del presente Statuto e delle altre disposizioni vigenti; convoca almeno due volte all'anno e presiede il Consiglio di amministrazione; vigila sull'andamento dell'Ente e ne risponde della regolarità all'Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere che sarà all'uopo delegato da esso all'inizio della propria attività.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto del Presidente, del Direttore amministrativo, di due membri nominati dal Ministro per gli Affari sociali, del Preside dell'Istituto, del Preside della Scuola, nonchè di altri due membri nominati uno da ciascuno dei Consigli dei professori dell'Istituto e della Scuola che li scelgono tra i propri componenti. I membri nominati dal Ministro per gli Affari sociali e dai Consigli dei professori durano in carica due anni.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale preventivo, da presentare al Ministro per gli Affari sociali con la richiesta di contributo governativo se necessario; approva il conto consuntivo annuale; delibera sugli oggetti di straordinaria amministrazione; approva le spese straordinarie non previste nel bilancio, autorizzando il Presidente a presentare al Ministro per gli Affari sociali la eventuale richiesta dei fondi necessari; fissa l'ammontare delle tasse scolastiche e di altri eventuali contributi per la frequenza dei corsi; assegna e revoca, su proposta dei rispettivi Consigli dei professori, le borse di studio e i premi agli allievi meritevoli dell'Istituto e della Scuola e decide nello stesso modo sull'esonero totale o parziale dei medesimi dal pagamento delle tasse scolastiche; assume e licenzia gli impiegati ed il personale di servizio dell'Ente, fissandone il trattamento in conformità alle norme in vigore per le corrispondenti categorie di personale dell'Amministrazione; nei riguardi dei medesimi provvede alla concessione dei congedi straordinari, e su proposta del Direttore amministrativo adotta i provvedimenti disciplinari necessari.

Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno cinque membri del Consiglio, compresi il Presidente o il suo delegato e il Direttore amministrativo, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali del Consiglio sono sottoscritti da tutti i membri intervenuti.

Art. 7.

Il Direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di amministrazione per la durata di 4 anni; egli provvede alla esecuzione delle disposizioni del Presidente e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed in genere sovraintende, sotto le direttive del Presidente e in conformità alle norme vigenti, alla amministrazione dell'Ente; esercita la vigilanza sul personale amministrativo e di servizio e fa al Presidente le proposte per i provvedimenti che lo concernono, salva la competenza del Consiglio di amministrazione a norma dell'art. 6 del presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni sono esercitate da un membro del Consiglio di amministrazione o da altro funzionario dell'Ente designato dal Presidente.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Uno dei membri effettivi è di diritto il Magistrato ai conti e ad esso spetta la presidenza del Collegio. Il Ministro per gli Affari sociali e il Ministro per gli Affari finanziari nominano ciascuno rispettivamente un membro effettivo ed un membro supplente da scegliere tra persone estranee all'Ente.

I membri effettivi e supplenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Collegio dei revisori deve essere sottoposto ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno di studi, il conto consuntivo dell'Ente.

La dichiarazione del Collegio dei revisori sul conto stesso deve essere comunicata in copia al Ministro per gli Affari sociali insieme al conto consuntivo.

Devono essere altresì comunicati al Collegio dei revisori, prima della fine delle lezioni di ogni anno di studi, il bilancio preventivo dell'anno di studi successivo e l'eventuale richiesta di contributo governativo.

Il Collegio dei revisori ha facoltà di controllare in qualsiasi momento la gestione amministrativa dell'Ente.

Art. 10.

L'Ufficio di segreteria ed economato esercita le sue mansioni sotto la direzione e vigilanza del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 11.

Il patrimonio e le entrate dell'Ente sono costituiti:

a) - dalle tasse e contributi scolastici;
b) - dai contributi governativi;
c) - dalle donazioni, legati e liberalità di ogni genere e da qualsiasi altro contributo che possa pervenire all'Ente da privati e da altre istituzioni.

TITOLO II.

*Istituto superiore di diritto ed economia.*

Art. 12.

Il corso degli studi nell'Istituto, della durata di due anni, comprende l'insegnamento delle seguenti materie annuali:

a) - Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto pubblico;
b) - Istituzioni di diritto privato;
c) - Istituzioni di diritto amministrativo;

d) - Diritto penale;
e) - Ordinamento costituzionale e amministrativo della Somalia;
f) - Diritto sciaraitico;
g) - Diritto giudiziario;
h) - Diritto internazionale;
i) - Diritto del lavoro e legislazione sociale;
l) - Economia politica;
m) - Politica economica e finanziaria;
n) - Scienza delle finanze;
o) - Statistica;
p) - Storia delle dottrine politiche;
q) - Geografia politica ed economica.

Le seguenti materie sono considerate propedeutiche: Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto pubblico, Istituzioni di diritto privato, Istituzioni di diritto amministrativo, Economia politica, Storia delle dottrine politiche.

Art. 13.

Potrà inoltre essere impartito l'insegnamento delle seguenti materie complementari facoltative: lingua araba, lingua francese, lingua inglese, letteratura italiana, storia della cultura e dell'arte italiana.

La durata e la modalità dei rispettivi corsi saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione d'intesa con il Consiglio dei professori.

Art. 14.

Modificazioni od aggiunte agli elenchi delle materie di insegnamento non propedeutiche, come pure eventuali ampliamenti del corso degli studi possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione d'intesa con il Consiglio dei professori.

Art. 15.

Il Preside ha la facoltà di indire od autorizzare lo svolgimento di corsi liberi e di conferenze singole o in gruppo, su temi attinenti o connessi con il piano di studi e con le finalità dell'Istituto, previa la approvazione del Consiglio di amministrazione per l'assunzione degli eventuali oneri relativi.

Art. 16.

Corsi di perfezionamento per singole discipline o gruppi di discipline affini, destinati a coloro che siano diplomati dall'Istituto o forniti di altro titolo di istruzione superiore, potranno essere istituiti dal Preside previa l'approvazione del Consiglio di amministrazione per l'assunzione degli eventuali oneri relativi.

Art. 17.

Sono ammessi all'Istituto senza esame i candidati forniti della

parazione politico-amministrativa o di altro titolo equipollente, da valutarsi dal Consiglio dei professori. I candidati forniti del diploma dell'Istituto magistrale o di altro titolo equipollente, da valutarsi dal Consiglio dei professori, possono essere ammessi all'Istituto a seguito di esame integrativo. Le modalità delle prove relative sono stabilite dal Consiglio dei professori.

Art. 18.

L'insegnamento è impartito da professori titolari ed incaricati. La loro posizione giuridica, il trattamento e le modalità per la nomina sono stabilite da norme apposite, deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Il Consiglio dei Professori è composto degli insegnanti ed è presieduto dal Preside. Esso ha il compito di regolare l'attività didattica dell'Istituto. In particolare all'inizio di ogni anno di studi il Consiglio dei professori coordina i programmi di insegnamento presentati dai singoli insegnanti. Il Consiglio inoltre delibera provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. Il Consiglio dei professori è convocato per iniziativa del Preside o a richiesta di un terzo dei professori.

Art. 20.

Il Preside dell'Istituto è eletto per la durata di due anni dal Consiglio dei professori tra gli insegnanti titolari ed è rieleggibile. Ad esso spetta la vigilanza sull'andamento didattico dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento il Preside è sostituito da altro professore da lui delegato.

Art. 21.

Ogni anno si svolgono due sessioni di esami per tutte le materie di insegnamento, la prima subito dopo la fine delle lezioni, la seconda dopo la fine del periodo annuale di vacanza.

Gli esami consistono in una prova orale per ciascuna materia. Le prove si svolgono davanti ad una commissione di tre membri nominati dal Preside, dei quali uno può essere un assistente.

Ogni prova viene giudicata in trentesimi; ogni commissario dispone di dieci punti. Per la promozione sono necessari almeno 18 trentesimi.

Nelle materie nelle quali non abbiano conseguito la promozione gli studenti sono ammessi a ripetere l'esame nelle sessioni successive.

Art. 22.

L'Istituto conferisce il diploma in diritto ed economia. Per ottenere il diploma ogni candidato deve aver superato gli esami nelle materie propedeutiche e in almeno altre sette materie di insegnamento scelte tra quelle indicate nell'articolo 12; deve poi svolgere una prova finale scritta su un tema concernente una delle materie nelle quali ab-

bia superato gli esami. Le modalità di tali prove sono stabilite dal Consiglio dei professori e lo svolgimento scritto del tema viene poi discusso oralmente dal candidato davanti ad apposita commissione per il diploma, composta dal Preside o da un suo delegato e da altri 4 membri nominati dal Preside.

La commissione per il diploma esprime il proprio giudizio complessivo in cinquantesimi, tenuto conto anche dei risultati degli esami nelle singole materie di insegnamento comprese quelle facoltative.

Ogni membro della commissione dispone di dieci punti.

Per il conseguimento del diploma sono necessari almeno 30 cinquantesimi.

Art. 23.

Gli studenti che al termine del biennio del corso degli studi non abbiano superato tutte le prove di esame possono continuare ad essere iscritti all'Istituto in qualità di fuori corso fino al superamento di tutti gli esami ed al conseguimento del diploma. Decade dal diritto all'iscrizione fuori corso lo studente che per due anni consecutivi dopo il termine del biennio del corso non abbia superato alcuna prova di esame.

Art. 24.

Per le esigenze didattiche dell'Istituto, su proposta dei singoli insegnanti, il Consiglio dei professori ha la facoltà di nominare, per il periodo di un anno di studi, rinnovabile fino a quattro anni, assistenti volontari o retribuiti, previa, per questi ultimi, l'approvazione del Consiglio di amministrazione per l'assunzione dei relativi oneri finanziari.

Art. 25.

L'anno di studi dell'Istituto incomincia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

TITOLO III

*Scuola di preparazione politico-amministrativa*

Art. 26.

Il corso degli studi nella Scuola ha la durata di tre anni; le materie di insegnamento sono le seguenti:

a) Elementi di diritto pubblico;
b) Elementi di diritto privato;
c) Elementi di diritto penale;
d) Istituzioni islamiche;
e) Elementi di diritto internazionale e ordinamento delle Nazioni Unite;
f) Elementi di economia politica e scienze delle finanze;
g) Elementi di ragioneria generale e contabilità di Stato;

h) Elementi di statistica applicata;
i) Computisteria;
l) Pratica amministrativa;
m) Storia e geografia;
n) Matematica;
o) Fisica e chimica;
p) Scienze naturali.

Art. 27.

Sono ammessi alla Scuola senza esame i candidati forniti di licenza della Scuola media inferiore o di altro titolo equipollente da valutarsi dal Consiglio dei professori.

Possono inoltre essere ammessi alla Scuola coloro che conseguano la idoneità all'ammissione in uno speciale esame indetto prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno di studi. L'esame di idoneità consiste nello svolgimento scritto, in lingua italiana o in lingua araba a scelta di ciascun candidato, di un tema di cultura generale ed in un colloquio tra il candidato e gli esaminatori su materie di studio della scuola media inferiore, la commissione di esame è composta dai professori della Scuola ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato.

L'età minima per l'ammissione alla Scuola è di 18 anni.

Art. 28.

Alla Scuola possono inoltre essere ammessi, per la frequenza di discipline o gruppi di discipline affini, impiegati pubblici che ne facciano la richiesta con il consenso ed il parere favorevole dei capi delle rispettive amministrazioni.

A coloro che avranno lodevolmente seguito i corsi di cui sopra sarà rilasciata dal Preside una attestazione di frequenza. Essi potranno anche, a loro domanda, sostenere gli esami nelle stesse materie, ottenendo un certificato dei risultati conseguiti.

Art. 29.

Le nomine degli insegnanti ed il loro trattamento sono regolati da norme apposite, deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Il Consiglio dei professori è composto dagli insegnanti della Scuola ed è presieduto dal Preside ed ha il compito di regolare l'attività didattica della Scuola. In particolare all'inizio di ogni anno di studi, il Consiglio coordina i programmi di insegnamento presentati dai singoli insegnanti. Esso delibera inoltre provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Il Consiglio dei professori è convocato per iniziativa del Preside o

Art. 31.

Il Preside della Scuola è eletto per un biennio dal Consiglio dei professori tra i suoi membri, scegliendolo tra coloro che siano abilitati all'insegnamento ed è rieleggibile. Ad esso spetta la vigilanza sull'andamento didattico della Scuola.

In caso di assenza o impedimento il Preside è sostituito da altro professore da lui delegato.

Art. 32.

Ogni anno si svolgono due sessioni di esami per tutte le materie di insegnamento, la prima subito dopo la fine delle lezioni, la seconda — di riparazione — dopo la fine del periodo annuale di vacanza.

Gli esami comprendono:

*a*) tre prove scritte e cioè lo svolgimento di: un tema su una materia del gruppo giuridico, un tema su una materia del gruppo di economia politica, ragioneria, computisteria e statistica, un tema su un'altra materia a scelta del Consiglio dei professori;

*b*) una prova orale in ogni materia di insegnamento.

Le prove sono giudicate da commissioni nominate dal Preside. Ogni commissione dispone di dieci punti per la valutazione della prova di ciascun candidato. I voti attribuiti nelle prove scritte fanno media con i voti attribuiti nelle prove orali rispetto alla stessa materia. Per la promozione in ogni materia sono necessari almeno sei decimi.

Gli studenti che non conseguano la promozione sono ammessi a riparare le prove nella sessione di riparazione in non più di quattro materie di insegnamento. Gli studenti che non conseguano la promozione in più di quattro materie sono ammessi a ripetere l'anno scolastico da cui provengono, per una volta sola.

Gli studenti che siano stati assenti da più di un terzo delle lezioni in una o in più materie non sono ammessi, per tali materie, alla prima sessione di esami, ma soltanto a quella di riparazione.

Art. 33.

La Scuola conferisce un diploma. Per ottenere il diploma ogni studente, oltre al superamento degli esami in tutte le materie di insegnamento della Scuola, deve sostenere alla fine del terzo anno l'esame di diploma. Tale esame consiste in una prova orale su tutte le materie di insegnamento della Scuola davanti ad una commissione di esame composta da tutti i professori. La prova dell'esame di diploma è giudicata con una valutazione collegiale complessiva di tutti i professori, tenendo conto dei risultati conseguiti da ogni candidato durante il corso degli studi, ed il giudizio è espresso nella dichiarazione di idoneità o in quella di non idoneità.

Gli studenti che non conseguano la idoneità sono ammessi a ripetere la prova di esame di diploma nella sessione di riparazione che si svolge dopo la fine del periodo annuale di vacanza. Gli studenti che non conseguano l'idoneità nella sessione di riparazione sono ammessi,

per una volta, a ripetere il terzo anno del corso degli studi della Scuola.

Art. 34.

L'anno di studi della Scuola incomincia il I agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

## TITOLO IV.

*Convenzioni con istituti stranieri e disposizioni finali.*

Art. 35.

Per quanto concerne l'Istituto, il Consiglio di amministrazione può concludere direttamente convenzioni con altre università o istituti di istruzione superiore, e relative autorità ed organi superiori competenti, allo scopo di assicurare da parte delle suddette università ed istituti il riconoscimento reciproco dei rispettivi titoli di studio, nonchè della frequenza e degli esami nelle singole materie di insegnamento per tutti gli effetti.

Art. 36.

Fino a quando non sia provveduto alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, come pure qualora per circostanze particolari il Consiglio di amministrazione in carica non possa esercitare le sue funzioni, con decreto dell'Amministratore può essere nominato un Commissario governativo con tutti i poteri e le facoltà spettanti al Consiglio stesso.

Il Commissario governativo interverrà alla prima riunione del Consiglio di amministrazione che dovrà provvedere alla nomina del primo Direttore amministrativo.

Art. 37.

Gli studenti che si sono iscritti al primo anno di corso dell'Istituto superiore di discipline giuridiche, economiche e sociali negli anni di studi 1954-55, 1955-56 saranno ammessi alla prova finale per il conseguimento del titolo dell'Istituto superiore di diritto ed economia dopo il superamento degli esami nelle materie di insegnamento impartite rispettivamente nel biennio 1954-1956, e nel biennio 1955-57.

Art. 38.

Le norme di esecuzione di questo Statuto vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, sentito il parere dei Consigli dei professori sulle norme relative rispettivamente all'Istituto e alla Scuola.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 26 gennaio 1957, n. 9 rep.**
**Istituzione dell'Avvocatura Erariale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 che delega l'Amministratore a provvedere all'organizzazione del Governo della Somalia;

VISTO l'art. 97 dell'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5; « Ordinamento Giudiziario del Governo della Somalia »;

RAVVISATA l'opportunità di istituire l'Avvocatura Erariale per il Governo della Somalia ed affidare alla stessa la delega prevista dall'art. 97 dell'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTO altresì opportuno di disciplinare la notifica degli atti giudiziari al Governo della Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura Erariale col compito di rappresentare, patrocinare ed assistere in giudizio il Governo della Somalia e gli Enti da esso dipendenti.

Art. 2.

A Capo dell'Avvocatura Erariale è posto un Avvocato Erariale nominato con Decreto dell'Amministratore, su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

L'Avvocato esercita le sue funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali sia richiesto un mandato speciale, bastando che consti della sua qualità.

Art. 4.

Le citazioni, i ricorsi, le sentenze, e qualsiasi altro atto giudiziale da notificarsi al Governo della Somalia ed agli Enti da esso dipendenti, devono essere notificati, a pena di nullità, da pronunciarsi d'ufficio, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Erariale.

Mogadiscio, lì 26 gennaio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMED

*VISTO n. 8 del 26 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.
*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 35.*
*Mogadiscio, lì 29 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 3 dicembre 1956, n. 10 rep.**

**Devoluzione al Ministro per gli AA.GG. ed al Consiglio dei Ministri di alcune attribuzioni e facoltà deferite all'Amministratore ed al Comitato Amministrativo dell'Ordinamento del Personale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile Somalo dell'A.F.I.S. »;

RITENUTO di dover deferire al Ministro per gli Affari Generali ed al Consiglio dei Ministri alcune attribuzioni e facoltà dell'Amministratore e del Comitato Amministrativo nella materia disciplinata dalla citata ordinanza;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro degli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Le attribuzioni e le facoltà devolute all'Amministratore dagli articoli 6, comma primo, 7; 14; 18; 23; 24; dell'Ordinanza 5 aprile 1954 n. 9 sono delegate al Ministro per gli Affari Generali.

Art. 2.

Per le promozioni ai gradi 2° e 1° deve essere sentito il Consiglio dei Ministri anzichè il Comitato Amministrativo, come prescritto dall'art. 8 della predetta Ordinanza.

Mogadiscio, lì 3 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMED
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO n. 740 del 12 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 47.*
*Mogadiscio, lì 13 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 12 gennaio 1957, n. 14 rep,

**Nomina del Capitano Dr. Mario Pignatelli a S. Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Giudice Relatore presso il predetto Tribunale;

VISTO il foglio n. 96/4-1 in data 7 giugno 1956 con il quale il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia ha designato il Capitano di Amm.ne s.p.e. Dr. Mario Pignatelli alla funzione giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 della citata Ordinanza n. 5;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal I gennaio 1957 il Capitano di Amm.ne s.p.e. Dr. Mario Pignatelli è nominato, temporaneamente, per la durata di due mesi, S. Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia;

Art. 2.

Con la stessa decorrenza, dal I gennaio 1957, al Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli sono conferite, per la medesima durata di mesi due, le funzioni di Giudice Relatore presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, lì 12 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO n. 8 del 12 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 7.*
*Mogadiscio, lì 12 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 3 gennaio 1957, n. 15 rep.**
**Cessazione del Dr. Mario Tucci dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba e nomina a Giudice Regionale del Basso Giuba del dr. Elberti Giuseppe.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento giudiziario approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

VISTO il decreto n. 185552 del 10 novembre 1956 con il quale veniva conferita al dr. Mario Tucci, Giudice Regionale dell'Alto Giuba. la supplenza dell'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba;

RITENUTO che il dr. Mario Tucci viene destinato ad altri incarichi; e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 10 gennaio 1957, il dr. Tucci Mario cessa dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il Magistrato di Tribunale dr. Elberti Giuseppe è nominato Giudice Regionale del Basso Giuba.

Mogadiscio, lì 3 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO n. 2 del 4 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 1.*
*Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 3 gennaio 1957, n. 16 rep.**
**Nomina del dr. Chirico Carlo a Giudice Regionale Aggiunto del Benadir.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTA la necessità di nominare un Giudice Regionale Aggiunto per l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir, in considerazione dell'aumentata mole di lavoro che è venuta a gravare su detto uf-

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 10 gennaio 1957 il Giudice Aggiunto dr. Carlo Chirico è nominato Giudice Regionale Aggiunto del Benadir.

Mogadiscio, lì 3 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO n.2 del 4 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 3.*
*Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 3 gennaio 1957, n. 17 rep.**
**Cessazione del dr. Tucci Mario dalla carica di Giudice Regionale dell'Alto Giuba e nomina in sua sostituzione del Magistrato di Tribunale dr. Furino Antonio.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

CONSIDERATO che con decreto 185140 del 24 settembre 1956, il dr. Mario Tucci fu nominato Giudice Regionale dell'Alto Giuba;

RITENUTO che il dr. Tucci viene destinato ad altri incarichi e pertanto occorre provvedere alla sua costituzione;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 10 gennaio 1957, il dr. Tucci Mario cessa dalla Carica di Giudice Regionale dell'Alto Giuba.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dr. Furino Antonio, Magistrato di Tribunale, è nominato Giudice Regionale dell'Alto Giuba.

Mogadiscio, lì 3 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO n. 1 del 4 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 2.*
*Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 12 gennaio 1957, n. 18 rep.**

**Cessazione del dr. Giovanni Zeppa dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran e nomina a Giudice Regionale dell'Hiran del dottor Belli dell'Isca Giuliano.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario della Somalia approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

VISTO il decreto n. 184313 in data 10 luglio 1956 col quale al dr. Giovanni Zeppa, Giudice Regionale del Mudugh, è stato affidato l'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran;

CONSIDERATA l'opportunità di dare una diversa sistemazione agli Uffici Giudiziari del Territorio;

RITENUTO che al dr. Giuliano Belli dell'Isca, Giudice Regionale Aggiunto del Benadir, pur continuando ad esplicare tali mansioni, può essere affidata la carica di Giudice Regionale dell'Hiran;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 15 gennaio 1957 il dr. Giovanni Zeppa, Giudice Regionale del Mudugh, cessa dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dr. Giuliano Belli dell'Isca, è nominato Giudice Regionale dell'Hiran, pur continuando nella carica di Giudice Regionale Aggiunto del Benadir.

Mogadiscio, lì 12 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO n. 9 del 17 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 71.*
*Mogadiscio, lì 23 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 19 rep.**

**Concessione edilizia al Sig. A. Calore.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie;

VISTO il decreto 31 agosto 1956, n. 113359 del prot. relativo alla concessione edilizia Antonio Calore reg.to presso il Magistrato ai Conti l'8 settembre 1956 reg. n. 18, foglio n. 198;

AVVALENDOSI dei poteri concessogli col citato decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep.;

CONSIDERATA la necessità di dovere perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia mancante del parere del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 113359 in data 31 agosto 1956 viene perfezionato col presente provvedimento di conferma della concessione avvalendosi dei poteri di cui al decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO n. 722 del 6 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 243.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 22 dicembre 1956, n. 20 rep.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956 n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizia »;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950 sono tuttora applicabili, in quanto compatibili, con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1956, n. 269 esteso alla Somalia con r.d. 17 Marzo 1938

VISTA la domanda in data 18 settembre 1950 del Sig. Giovanni Orlandini, intesa ad ottenere in concessione, a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Romolo Gessi;

VISTO il disciplinare di concessione edilizie in data 11 giugno 1955 e la planimetria che lo integra;

VISTO il decreto di concessione edilizia a favore del Sig. Giovanni Orlandini in data 21 giugno 1955, n. 103844 di prot. n. 128 di rep., pubblicato sul B.U. n. 8 dell'1 agosto 1955;

VISTO il nulla osta di servibilità dello stabile costruito dal Signor Giovanni Orlandini, rilasciata dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 5661 in data 18 agosto 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuto a favore del Sig. Giovanni Orlandini la libera disponibilità del terreno demaniale di forma trapezoidale di metri quadrati 134, sito in Mogadiscio Via Romolo Gessi confinante a Nord con terreno demaniale, ad Est e Sud con concessione ex Renditiso, ad Ovest con Via Romolo Gessi, come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, lì 22 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO n. 775 del 24 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 133.*
*Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 18 dicembre 1956, n. 21 rep.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956 n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accor-

do di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r.d. 7 febbraio 1926 n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 16 luglio 1956 presentata dalla Sig.ra Habiba Hussen Mohamud, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Via Antonelli a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 9 del I settembre 1956;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso di abitazione è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella 202ª seduta del 20 ottobre 1956;

VISTE le bollette nn. 453 e 457 rispettivamente in data 8 novembre 1956 e 10 novembre 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestanti che la Sig.ra Habiba Hussen Mohamud ha pagato la somma di somali 3.165,40 quale prezzo di cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 452,20 è stata consegnata all'interessata Sig.ra Habiba Hussen Mohamud, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 12 novembre 1956;

DECRETA:

E' concesso alla Sig.ra Habiba Hussen Mohamud a scopo edilizio l'area demaniale di mq. 452,20 sita in Via Antonelli di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 17 dicembre 1956 fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessata Sig.ra Habiba Hussen Mohamud.

Mogadiscio, lì 18 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO n. 763 del 22 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 131.*
*Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 3 luglio 1956, n. 22 rep.**
**Nomina Capi di Dipartimenti.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. 21 maggio 1956, n. 12 che nomina i Capi di Dipartimento;

RITENUTO di dover sostituire il Capo del I Dipartimento e di nominare il Capo del II Dipartimento del Ministero per gli Affari Generali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1956 il I Segretario Abdi Aden Mohamed cessa dalla carica di Capo del I Dipartimento e con la stessa data assume la carica di Capo del II Dipartimento.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il I Segretario Iahia Hagi Abdullahi assume la carica di Capo del I Dipartimento.

Mogadiscio, lì 3 luglio 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 380 del 10 luglio 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 17, foglio n. 104.*
*Mogadiscio, lì 10 luglio 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 30 gennaio 1957, n. 23 rep.**
**Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Stamperia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 relativa alla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il Regolamento dell'Azienda Speciale Stamperia dell'AFIS, approvato con decreto 5 agosto 1950, n. 52;

VISTO il decreto 3 marzo 1956, n. 414825 relativo alla composizione del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda in argomento;

CONSIDERATA la necessità di modificare l'art. 3 del predetto Regolamento ed il citato decreto n. 414825, per quanto concerne la composizione del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda suindicata e di dettare norme per il funzionamento del Consiglio medesimo, nonchè l'art. 1 del predetto Regolamento, riguardante la denominazione dell'Azienda;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

La Stamperia assume la denominazione di « Stamperia del Governo ».

Art. 2.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Stamperia del Governo è composto dal Ministro per gli Affari Generali, che lo presiede, dal Gestore dell'Azienda, quale membro-segretario, e da cinque membri, dei quali due tecnici, nominati dall'Amministratore su proposta del Ministro AA.GG. e scelti fra il personale dell'Amministrazione.

Art. 3.

Il Presidente può delegare l'esercizio delle attribuzioni di cui al paragrafo 6), comma secondo, del Regolamento dell'Azienda, ad un membro del Consiglio d'Amministrazione (escluso il Gestore ed i membri tecnici) che assume la qualifica di Consigliere Delegato.

Art. 4.

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

In caso di impedimento, il Presidente designa un apposito membro per presiedere il Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza di voti.

A parità di voti favorevoli e contrari prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Mogadiscio, lì 30 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 34 del 31 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 54.*
***Mogadiscio, lì 31 gennaio 1957.***

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 30 gennaio 1957, n. 24 rep.**

**Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione della legge sulla cittadinanza somala.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 agosto 1955, n. 145: « Istituzione di Comitati di studio per l'elaborazione di vari Ordinamenti e Regolamenti del Territorio »;

RITENUTO che, in seguito alla nuova organizzazione del Territorio con l'istituzione del Governo della Somalia, occorre provvedere al riordinamento del presente Comitato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato di cui al decreto 13 agosto 1955, n. 145, è riordinato, a partire dalla data del presente decreto, come segue:

In sostituzione del Comitato di cui all'art. 5 del citato decreto n. 145, è istituito un Comitato per l'elaborazione della legge sulla cittadinanza somala, così composto:

— Dep. Hagi Mussa Bogor, Ministro per gli AA.II. — *Presidente;*
— Dep. Abdi Nur Mohamed Hussen — *Componente;*
— Sig. Abdirascid Ali Scermarehe, I Segretario — *Componente;*
— Prof. Sergio Apollonio, Capo Dip. Studi — *Componente;*
— Avv. Gaetano Chapron, libero professionista — *Componente;*
— Dr. Vincenzo Mellana, Magistrato — *Componente;*
— Dep. Mohamud Ahmed Mohamed Addan — *Componente;*
— Dep. Mohamed Scek Osman Hailè — *Componente;*
— Dep. Mohamud Mohamed Farah — *Componente;*
— Avv. Carlo Quaglia — *Componente;*
— Dr. Antonio Zuccardi Merli — *Componente.*

Art. 2.

Il Comitato nominerà un segretario ed un mebro relatore.

A cura del segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 3.

Al Presidente del Comitato è riconosciuta la facoltà di aggregare al Comitato stesso altri componenti ove se ne ravvisi la necessità.

Mogadiscio, lì 30 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

*VISTO n. 35 del 31 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.
*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 55.*
*Mogadiscio, lì 31 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 30 gennaio 1957, n. 25 rep.**

**Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione della legge sulla Stampa in Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 1 maggio 1956, n. 7: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di un Comitato di studio per l'elaborazione della legge sulla Stampa in Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un Comitato di studio per l'elaborazione della legge sulla Stampa in Somalia, così composto:

— Dep. Scek Ali Giumale, Ministro AA.SS. — *Presidente;*
— Dott. Fulvio Rizzetto — *Componente;*
— Sig. Mohamed Farah Siad — *Componente;*
— Dep. Mohamed Scek Osman — *Componente;*
— Dep. Abdurahman Hagi Mumin — *Componente;*
— Dep. Nur Hasci Alas — *Componente;*
— Sig. Abdi Mohamed Namus — *Componente;*
— Prof. Sergio Apollonio, Capo Dip. Studi — *Componente;*
— Sig. Carlo Bartoloni, Ufficio Stampa — *Componente;*
— Avv. Gaetano Chapron, libero professionista — *Componente;*
— Sig. Luigi Massimini — *Componente.*

Art. 2.

Il Comitato nominerà un segretario ed un membro relatore.

A cura del segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 3.

Al Presidente del Comitato è riconosciuta la facoltà di aggregare al Comitato stesso altri componenti ove se ne ravvisi la necessità.

Mogadiscio, lì 30 gennaio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE

*VISTO n. 36 del 31 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.
*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 56.*
*Mogadiscio, lì 31 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 30 gennaio 1957, n. 26 rep.**
**Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione dell'Ordinamento Sanitario della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 1 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 agosto 1955, n. 145: « Istituzione di Comitati di studio per l'elaborazione di vari Ordinamenti e Regolamenti del Territorio »;

RITENUTO che, in seguito alla nuova organizzazione del Territorio con l'istituzione del Governo della Somalia, occorre provvedere al riordinamento del presente Comitato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato di cui al decreto 13 agosto 1955, n. 145, è riordinato, a

In sostituzione del Comitato di cui all'art. 9 del citato decreto numero 145, è istituito un Comitato per l'elaborazione dell'Ordinamento Sanitario della Somalia, così composto:

— Dep. Mohamud Ahmed Mohamed (Kutubaher), Sottosegretario — *Presidente;*
— Dep. Abdi Nur Mohamed Hassan, V. Pres. Ass. Leg. — *Componente;*
— Dr. Fulvio Rizzetto — *Componente;*
— Dr. Italo Gentilini, Capo Dip. Sanità Pubblica — *Componente;*
— Col. Dr. Vincenzo Sessa, Dirett. Ospedale G. De Martino — *Componente;*
— Dr. Roberto De Robertis — *Componente;*
— Dep. Ali Scek Gas — *Componente;*
— Dep. Mohamed Issak Salad — *Componente;*
— Dep. Scek Mohamud Mohamed Farah — *Componente;*
— Sig. Mohamud Uehelie — *Componente;*
— Sig. Hagi Uarsama Ahmed — *Componente.*

Art. 2.

Il Comitato nominerà un segretario ed un membro relatore.

A cura del segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 3.

Al Presidente del Comitato è riconosciuta la facoltà di aggregare al Comitato stesso altri componenti ove se ne ravvisi la necessità.

Mogadiscio, lì 30 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE

*VISTO n. 37 del 31 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.
*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 57.*
*Mogadiscio, lì 31 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 30 gennaio 1957, n. 27 rep.**

**Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione dell'Ordinamento Scolastico della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 agosto 1955, n. 145: « Istituzione di Comitati di studio per l'elaborazione di vari Ordinamenti e Regolamenti del Territorio »;

RITENUTO che, in seguito alla nuova organizzazione del Territorio con l'istituzione del Governo della Somalia, occorre provvedere al riordinamento del presente Comitato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato di cui al decreto 13 agosto 1955, n. 145, è riordinato, a partire dalla data del presente decreto, come segue:

In sostituzione del Comitato di cui all'art. 7 del citato decreto numero 145, è istituito un Comitato per l'elaborazione dell'Ordinamento Scolastico della Somalia, così composto:

— Dep. Scek Ali Giumale Barale, Ministro AA.SS. — *Presidente;*
— Dep. Mohamed Gianago Giumale — *Componente;*
— Dep. Hagi Abdi Giama — *Componente;*
— Sig. Mohamed Omar (Somogeste), Dirett. Scuole Disc. Islam. — *Componente;*
— Sig. Mohamed Issa Giama — *Componente;*
— Sig. Ali Mohamed Scilale — *Componente;*
— Dott. Ermete Buoso — *Componente;*
— Prof. Sergio Apollonio, Capo Dip. Studi — *Componente;*
— Prof. Raffaele Joppi, Ispett. Istr. Primaria — *Componente;*
— Prof. Mario Pittarelli, Ispett. Istruz. Secondaria — *Componente;*
— Dott. Fulvio Rizzetto — *Componente.*

Art. 2.

Il Comitato nominerà un segretario ed un membro relatore.

A cura del segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 3.

Al Presidente del Comitato è riconosciuta la facoltà di aggregare al Comitato stesso altri componenti ove se ne ravvisi la necessità.

Mogadiscio, lì 30 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
ALI GIUMALE BARALE

*VISTO n. 38 del 31 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 58.*
*Mogadiscio, lì 31 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 30 gennaio 1957, n. 28 rep.**

**Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione dell'Ordinamento Tributario della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 agosto 1955, n. 145, istitutivo di Comitati di studio per l'elaborazione di vari Ordinamenti e Regolamenti del Territorio;

RITENUTO che, in seguito alla nuova organizzazione del Territorio con l'istituzione del Governo della Somalia, occorre provvedere al riordinamento del presente Comitato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato di cui al decreto 13 agosto 1955, n. 145, è riordinato, a partire dalla data del presente decreto, come segue:

In sostituzione del Comitato di cui all'art. 2 del citato decreto numero 145 è istituito un Comitato per l'elaborazione dell'Ordinamento Tributario della Somalia, così composto:

— Dep. Salad Abdi Mohamud, Ministro per gli AA.FF. — *Presidente;*

— Dr. Giulio Ricoveri — *Componente;*

— Dep. Mohamed Scek Osman — *Componente;*

— Cav. Uff. Ahmed Fadel Hascim, in rapp. Camera Commercio — *Componente;*

— Rag. Adelmo Bizzarri, Capo Uff. Tasse Affari — *Componente;*

— Rag. Gino Capone, in rappr. Camera Commercio — *Componente;*

— Dr. Giovanni Caruso, Capo Dipart. Tributi — *Componente;*

— Dr. Armando Covatta, Capo Dipart. Ind. e Commercio — *Comp.te;*

— Ten. Guardia di Finanza, Donato Creti — *Componente;*

— Dep. Hagi Giama Mohamud Ahmed — *Componente;*

— Dr. Vincenzo Mellana, Giudice d'Appello — *Componente;*

— Dep. Hussen Omar Hassan — *Componente;*

— Dep. Abdurahman Scek Mumin — *Componente;*

— Dr. Salvatore Spadaro, Magistrato ai Conti — *Componente;*

— Dr. Antonio Tomaselli, Capo Uff. Imposte Dirette — *Componente;*

— Sig. Wrajilal Bechardes Shah, in rappr. Camera Commercio — *Componente*

Art. 2.

Il Comitato nominerà un segretario ed un membro relatore.

A cura del segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 3.

Al Presidente del Comitato è riconosciuta la facoltà di aggregare al Comitato stesso altri componenti ove ne ravvisi la necessità.

Mogadiscio, lì 30 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO n. 39 del 31 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 59.*
*Mogadiscio, lì 31 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 26 dicembre 1956, n. 29 rep.**

**Concessione all'AGIP dell'esonero dalla prestazione della cauzione per l'esercizio del Deposito costiero dei carburanti costituito in Magazzino fiduciario doganale.**

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 gennaio 1956, n. 1 sulla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA la istanza con cui l'A.G.I.P. S.p.A. con sede in Roma, esercente il deposito costiero di carburanti di Ras Sif, costituito il deposito doganale fiduciario con provvedimento emanato dalla Direzione dei Servizi Doganali, chiede l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per l'esercizio di detto deposito;

VISTO l'art. 53 dell'Ordinamento doganale approvato con R.D. 12 luglio 1938, n. 2049, tuttora vigente nel Territorio;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione dei Servizi doganali;

CONSIDERATA la opportunità di concedere detto esonero, sia per la notoria solidità della società richiedente, sia per essere l'Amministrazione sufficientemente garantita dal valore del complesso degli immobili ed attrezzature costituenti l'impianto di detto deposito costiero;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Per i motivi indicati nelle premesse, l'A.G.I.P. S. p. A. con sede in Roma, esercente in Somalia il deposito costiero di carburanti di Ras Sif costituito in deposito fiduciario di detta merce, è esonerata dall'obbligo della cauzione prevista dall'art. 53 dell'Ordinamento doganale approvato con R.D. 12 luglio 1938, numero 2049, a garanzia del pagamento dei diritti di confine, nonchè delle ammende delle multe e delle spese eventuali dovute.

Mogadiscio, 26 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 787 del 31 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.
*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 171.*
*Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 3 gennaio 1957, n. 30 rep.**
**Nomina di Assessori per l'anno giudiziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 94 dell'Ordinamento Giudiziario;
Su proposta del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Sono nominati Assessori presso la Corte di Assise di Appello per l'anno giudiziario 1957:

Abdi Aden Mohamed
Abdi Rascid Ali Scermarche
Aden Adde Osman
Accardo prof. Leonino
Africano dott. Antonio
Albani prof. Arnaldo
Alessandrello geom. Salvatore
Ali Hassan Giumale
Ali Said Uarsama
Amin Adde Osman
Amoroso prof. Fulvio
Angelo dott. Pietro
Anzaldi prof. Giuseppe
Apollonio dott. Sergio
Barbiconi rag. Alberto
Caccetta dott. Sebastiano
Capone rag. Gino
Caregnato rag. Silvano
Della Momma prof. Fausto
Di Cera geom. Giovanni
Di Fonzo dott. Nicolò
Donatelli prof. Dino
Floris dott. Michele
Garino dott. Giovanni
Gianfaldoni dott. Bixio
Giannini rag. Emilio
Hagi Aues Abdulcadir Mohamed
Cav. Hagi Hersi Gurei
Hagi Mohamed Mohamud Fodle
Cav. Hagi Mohamed Ghedi

Cav. Hagi Nassir Ali
Hassan Mohamed Giama
Hussen Mohamud Mohamed
Iaia Hagi Abdullahi
Islao Mahadalle Nur
Islao Omar Ali
Islao Tarambi Ugaz Mumin
La Brocca rag. Aurelio
Lanata prof. Andrea
Lucidi geom. Mario
Marini rag. Gaetano
Mengaroni geom. Umberto
Mohamed Hagi Abucar
Mohamed Nur Mohamed
Mohamed Bana Barrò
Moheddin Mahallim Mohamed
Mussa Farah Said
Mussa Herzi Bogor
Omar Mahallim Mohamed
Osman Hagi Iusuf (Alal Maune)
Pace prof Aurelio
Petti dott. Fulvio
Sagone dott. Mario
Scek Giama Bilal
Scek Mohamed Abucar Afrah
Scek Mohamed Scek Abucar Mahò
Scerif Abbas Abò
Scerif Omar Abò Imanchio
Valdemarin geom. Silvano

Sono nominati Assessori presso la Corte di Assise per l'anno giudiziario 1957:

**RESIDENTI NELLA REGIONE DEL BENADIR:**

Abdalla Salah bin Badulhag
Abdi Eno Mohamed
Abdi Mohamed Farah
Abdulcadir Mohamed Aden
Abdulcadir Nur Iusuf
Abdulcadir Scek Islam
Abdurahman Osman Said
Abucar Ascir Dinle
Abucar Hamud Socorò
Acquaviva Luigi
Agazzi geom. Umberto
Ahmed Abdurahman
Ahmed Aalui Gherbi
Ahmed Gure Mamum
Alessi Gaspare
Ali Mohamed Hirave
Angelucci Alberto
Ardau Enrico
Ardolino rag. Mario
Baldasso Egidio
Balzaretti Angelo
Barbieri Pietro
Bargellini Dino
Battistini Giovanni
Bellucci Nello
Bianchi Francesco
Bigi Luigi
Bolognani Francesco
Bonanni Luigi
Calcagno Bernardino
Caldarone ing. Antonio
Calò Ferdinando
Capano rag. Mario
Caputi Achille
Carama Hagi Nur Affi
Casciuolo Beethoven
Cavaglià rag. Gaetano
Cavalleti Francesco Saverio
Ceri Marcellino
Danesin Marco
Daud Mohamed Nasser
Farah Sugulle
Dahir Iusuf Mohamud
Geilani Malak Osman
Geilani Scek Alì
Gennaro Leonina
Giacomelli Gastone
Giovanardi Olao
Goti Icilio
Grassi Perea Ferruccio
Hagi Abdullahi Mursal
Hagi Said Abucar Mohamed
Hamud Mohamed Ali
Hassan Barre Tohou
Hassan Mohamed Garrara
Heidar Mohamed Nur
Cav. Herzi Farah Abdi
Hiloule Mahallim Mohamed
Ismail Ossoble Giumale
Issa Eimoi Ali

Iaia Sadick Omar
Iassin Hagi Ismail
Iusuf Mohamud Mohamed
Mohamud Mohamed Omar Afgirib
Osman Ahmed Ali
Osman Scek Ahmed
Ortensi Mario
Ortensi rag. Settimio
Paolini Alessandro
Parodi Santo
Passoni Ilino
Pallotta Aldo
Scek Abucar Scek Ahmed
Scek Ahmed Scek Ali Abicar
Scek Omar Mohamed Jahle
Scerif Hassan Said
Scerif Said bin Ali detto 'Boianchi'
Teruzzi Giacomo

**RESIDENTI NELLA REGIONE DELLO HIRAN:**

Abur Ahmed Omar
Auguadra dr. Pietro
Hagi Abdi Husser
Hagi Aden Scek Nur
Mohamed Faran Omar
Salad Uarsama Mumin
Salad Elmi Duruai
Scek Hussen bin Hussen
Scek Ibrahim Nur
Scek Mohamed Iman

**RESIDENTI NELLA REGIONE DEL MUDUGH:**

Abdi Kaire Omar
Abdurahman Hagi Gurhan
Ahmed Ugaz Faradde
Farah Gurei Hasasn
Farah Mohamed Islan
Hagi Farah Egal
Hagi Ismail Giama Gis
Hassan Adde Fighi
Scek Abdi Salam Scek Mohamed
Scek Mohamed Aden Egal

**RESIDENTI NELLA REGIONE DELLA MIGIURTINIA:**

Ahmed Hagi Abdurahman
Ahmed Iusuf Mohamed
Barre Samantar
Dirie Au Aden
Farah Ahmed Dirie
Farah Barre Mussa
Giama Mohamed Fahie
Hagi Farah Ghesod
Hassan Said Nahar
Mohamed Issa Farah

**RESIDENTI NELLA REGIONE DEL BASSO GIUBA:**

Ali Mohamed Meghen
Ali Osman Chero
Dahir Hagi Abdulle Herzi
Pogliani gem. Giovanni
Fontana dott. Carlo
Gandolfi dott. Celestino
Giumale Giama
Hagi Hussen Mohamed Bogò
Scek Ahmed Urrì
Sciafat Hussen Doale

**RESIDENTI NELLA REGIONE ALTO GIUBA:**

Abdi Nur Scek Ali
Arte Ali Abdi
Hagi Hassan Scek Ahmed
Scek Abucar Scek Mohamed
Scek Aden Mahallim Omar
Scek Aio Scek Abdalatif
Scek Iusuf Issak Mahallim
Scek Hussen Mahallim Aden
Scerif Hassan Scerif Mohamed
Scek Ibrahim Iusuf

Mogadiscio, lì 3 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
*F.to: Dr. Giuseppe Finocchiaro*

*VISTO n. 6 del 7 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.
*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 4.*
*Mogadiscio, lì 10 gennaio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 12 gennaio 1957. n. 31 rep.**

**Costituzione del Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952 n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Presidente e dei Giudici Militari di Arma per il Tribunale Militare della Somalia, per l'anno 1957:

DECRETA:

Sono chiamati a costituire il Tribunale Militare della Somalia, per l'anno 1957, a decorrere dal I gennaio 1957 e con le funzioni a fianco di ciascuno indicate, i seguenti Ufficiali:

| | | |
|---|---|---|
| Cap.no A.A. r.n. Pil. | s.p.e. — Rosati Girolamo | — *Presidente* |
| CORPO DI POLIZIA: | | |
| Cap.no CC. | s.p.e — Gibelli Manrico | — *Giudice* |
| Cap.no CC. | s.p.e. — Salvano Giovanni | — *Giudice* |
| Cap.no CC. | s.p.e. — Saliva Giovanni | — *Giudice* |
| Cap.no CC. | s.p.e. — Pizza Raffaello | — *Giudice* |
| Cap.no CC. | s.p.e. — Porta Giuseppe | — *Giudice* |
| Cap.no Aut. | s.p.e. — Ricci Michele | — *Giudice* |
| MARINA: | | |
| Ten. Vasc. | s.p.e. — Romano Salvatore | — *Giudice* |
| Cap.no Comm.to | s.p.e. — Grippa Scipione | — *Giudice* |
| Ten. Vasc. | s.p.e. — Geraci Antonio | — *Giudice* |
| AERONAUTICA: | | |
| Cap.no A.A. r.n. Pil. | s.p.e. — Morena Celso | — *Giudice* |
| Cap.no C.C. r.c. | s.p.e. — Gorelli Mario | — *Giudice* |
| Cap.no G.A. r.i. | s.p.e. — De Nardellis Elio | — *Giudice* |

Mogadiscio, lì 12 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
*F.to: Dr. Giuseppe Finocchiaro*

*VISTO n. 7 del 12 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 6.*
*Mogadiscio, lì 12 gennaio 1957:*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

## SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA

**Società per Azioni con Sede in Chisimaio**

### Estratto verbale seduta Consiglio di Amministrazione della Società Romana in Somalia, tenutasi in Roma il 27-11-1956.

Dal verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in Roma il giorno 27 novembre 1956, risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

1.) Nomina del Sig. Dott. Luigi Bruno a Presidente della Società.
2.) Conferimento al Presidente Cav. del Lavoro Dott. Luigi Bruno della rappresentanza della Società e della firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso.
3.) Conferimento al Consigliere Dott. Dino Gardini, nel caso di assenza od impedimento del Presidente, della rappresentanza della Società e della firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione.
4.) Nomina dei Sigg. Dott. Ferdinando Bigi, Dott. Vincenzo Calzia, Rag. Arturo Salvi e Dott. Aldo Funaioli a Procuratori della Società con firma abbinata di due di essi per gli affari di gestione ordinaria della Società.
5.) Conferimento al Dott. Ferdinando Bigi e al Dott. Vincenzo Calzia della rappresentanza attiva e passiva della Società in Somalia con firma congiunta tra loro od in caso di assenza o di impedimento di uno dei due con firma congiunta con uno dei due Procuratori Rag. Arturo Salvi e Dott. Aldo Funaioli.
6.) Revoca ed annullamento di ogni qualsiasi precedente procura generale o particolare rilasciata ad Amministratori, Funzionari della Società o a Terzi.
7.) Incarico al Sig. Dott. Ferdinando Bigi ed in sua assenza od impedimento al Dott. Vincenzo Calzia di curare in via provvisoria la gestione sociale.
8.) Autorizzazione all'annullamento dei vecchi certicati azionari ed emissione dei nuovi certificati in Somalia secondo quanto deliberato nell'Assemblea in pari data.

*Il Presidente*
**Luigi Bruno**

## SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA

**Società per Azioni con Sede in Chisimaio — Capitale Lit. 120.000.000**

### Estratto di verbale di Assemblea Straordinaria dei soci

Dal verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi in Roma, in Via del Tritone n. 210, il giorno 27 novembre 1956, risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

1.) Modifica degli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 23, 24, 26 e 27 dello Statuto Sociale.
2.) Conversione del Capitale Sociale da Lire in Somali e correlativa modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.
3.) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione che viene fissato in sei e nomina per il triennio 1956/57, 1957/58 e 1958/59 dei Signori:
    Cav. del Lavoro Dott. Luigi Bruno
    Comm. Armando Rosica
    Dott. Dino Gardini
    Comm. Gabriele Valvo
    Prof. Guido Mangano.
4.) Nomina per il triennio 1956/57, 1957/58 e 1958/59 del Collegio Sindacale nelle persone di:
    Dott. Carlo Galimberti - Presidente
    Agr. Alberto Balbo - Sindaco effettivo
    Rag. Angelo Balzaretti - Sindaco effettivo
    Dott. Carlo Maria Cartasegna - Sindaco supplente
    Rag. Amilcare Musso - Sindaco supplente.

Roma, 27 novembre 1956.

(25) **Avv. Luigi Bruno — Carlo Capo - Notaio**

---

### Società Cooperativa Agricola a r.l. fra agricoltori autoctoni del Villaggio di Bender Salama del Distreto di Gelib, sotto la denominazione sociale di « FIRSO »

Con atto, a mio rogito, 4 gennaio 1957, n. 4141 di repertorio, registrato il giorno successivo al n. 13 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la Società Cooperativa — a responsabilità limitata — fra agricoltori autoctoni, domiciliati nel Distretto di Gelib, nei pressi del Villaggio di Bender Salama, sotto la denominazione sociale di « FIRSO », con sede in Gelib, avente per scopo di provvedere, in cooperazione dei propri soci, al dissodamento, alla sistemazione irrigua e messa a cultura della zona di terreno, della superficie di circa Ha. 360, sita nell'agro di Bender Salama, nonchè alla raccolta ed esportazione dei prodotti della terra.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto in data 18 gennaio 1957, depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1957 e trascritto al n. 3 del Registro d'ordine ed al n. 339 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**M. Ciotola**

**(26)**

---

## ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI — A.C.C.A

**con Sede in Afgoi**

### Estratto del verbale di Assemblea Straordinaria

Il giorno 16 dicembre 1956, alle ore 9, si è riunita in Afgoi, presso la sede sociale, l'Assemblea Straordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato la modifica degli articoli 12 e 15 dello Statuto Sociae.

Il relativo verbale, a mio rogito, repertorio n. 4050, in data 16 dicembre 1956, registrato il 21 dicembre 1956 al n. 920 Atti Pubblici, vol. VIII, è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 18 gennaio 1957, ed, in data 19 gennaio 1957, depositato e trascritto presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir al n. 2 del Registro d'Ordine ed al n. 201 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**M. Ciotola**

**(27)**

---

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

### Eredità giacente

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 5 gennaio 1957 è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto connazionale Lombardi Alessandro, deceduto in Roma il 29 dicembre 1956.

Curatore è stato nominato il Sig. Morbidelli Carlo.

Mogadiscio, lì 7 gennaio 1957.

*Il Cancelliere dirigente*
**G. di Vito**

**(28)**

---

## SALINE SOMALE S. A.

### Estratto verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti

L'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti del 28 dicembre 1956 ha approvato il bilancio al 30 giugno 1956, chiuso con la perdita di Sc. 40.998,63 ed ha provveduto alla nomina per il triennio

1956/1959, del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg. Porcelli Rag. Gennaro, Presidente; D'Andria Dott. Ettore e Negrotto Cambiaso Dott. Agostino, Sindaci.

*Il Presidente*
**Dr. Paolo Gamberini**

**(29)**

---

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

### Eredità giacente

Il Giudice Regionale del Benadir con suo decreto in data 26 gennaio 1957 ha dichiarata chiusa l'eredità giacente del defunto Lombardi Alessandro.

Il Curatore signor Carlo Morbidelli ha cessato dall'incarico.

Mogadiscio, lì 26 gennaio 1957.

*Il Cancelliere dirigente*
**G. di Vito**

**(40)**

---

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

### Eredità giacente

Il Giudice Regionale del Benadir con suo decreto in data 26 gennaio 1957 ha dichiarata chiusa l'eredità giacente del defunto Ahmed Jooma Munara.

Il Curatore signor Damodar Tribhovan Shah ha cessato dall'incarico.

Mogadiscio, lì 26 gennaio 1957.

*Il Cancelliere dirigente*
**G. di Vito**

**(41)**

---

## Soc. p. Az. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI » - S.A.P.A.

**Sede Sociale Alula — Capitale So. 100.000 interamente versato**

### Estratto verbale Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, tenutasi in Mogadiscio il giorno 27 dicembre 1956 ha approvato il Bilancio ed il conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1956, con le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| Totale attività | So. 1.731.351,27 |
| Totale passività | » 1.792.588,25 |
| Perdita al 30 giugno 1956 depurata degli utili del corrente esercizio | So. 61.236,98 |

Ha reintegrato il Collegio Sindacale come segue:
Rag. Francesco La Porta - Presidente;
Sig. Colombarini Giorgio - Sindaco effettivo;
Sig. Vezzalini Emilio - Sindaco effettivo;
Sig. Roberto Camenzind - Sindaco supplente;
Sig. Achille Caputi - Sindaco supplente.

*Gli Amministratori*
(42) **G. Guarino — F. Caramelli**

---

## S. A. C. A.

### Avviso di convocazione d'Assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 febbraio 1957, alle ore 8, presso la sede sociale in Vittorio d'Africa, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 successivo, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.) Nomina del collegio sindacale;
2.) Nomina nuovi amministratori in sostituzione dei dimissionari;
3.) Aumento quota SACA per spese di amministrazione e servizi sociali;
4.) Proposte relative agli impegni di fornitura banane;
5.) Varie ed eventuali.

*Il Consiglio di Amministrazione*

(43)

---

AUTORIZZAZIONE N. 255712/18.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

### Autorizza il Sig. Musadik Said Musadik a svolgere attività commerciale

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Musadik Said Musadik ad esercitare a Brava il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Brava.

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO

AUTORIZZAZIONE N. 801123.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Autorizza il Sig. Caputo Vincenzo a svolgere attività commerciale

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Caputo Vincenzo fu Girolamo ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'import-export limitatamente all'esercizio d'importazione ed esportazione di generi alimentari.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 22 gennaio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(36)**

---

AUTORIZZAZIONE N. 801121.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Autorizza il Sig. Hagi Abdurrahman Erzi a svolgere attività commerciale

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Hagi Abdurrahman Mohamed Erzi ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 22 gennaio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(37)**

AUTORIZZAZIONE N. 801122.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

**Autorizza il Sig. Sardini Giorgio a svolgere attività commerciale**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Sardini Giorgio di Giorgio ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'import-export limitatamente all'esercizio d'importazione ed esportazione di apparecchi elettro radio, elettro domestici, fonografici ed affini.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 22 gennaio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(38)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 28 settembre 1956, il Sig. Scerif Mohamed Nadri ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 122,30 sito in Mogadiscio, Via Regina Elena, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mahamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 10 settebre 1956 il Sig. Ali Osman Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1794 sito in Mogadiscio, Via del Lazzaretto, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(34)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 3 gennaio 1957, il Sig. Hagi Nasir Selim Ferdi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 720 sito in Mogadiscio, Via Roma, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(35)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Voltura autorizzazione esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la Signora Leda Malagoli vedova Azan, rap-

ad ottenere la voltura a favore della Ditta Eredi Oggeri dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1957.

IL MINISTRO

(31) **Hagi Farah Ali Omar**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

## Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Abdi Hasci, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1957.

IL MINISTRO

(32) **Hagi Farah Ali Omar**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

## Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdi Scek Aden Abdulle, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in El Bur.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 18 gennaio 1957.

IL MINISTRO

(33) **Hagi Farah Ali Omar**

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 15 febbraio 1957 Suppl. n. 1 al n. 2

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**


N. N.


**DECRETI:**


DECRETO 6 febbraio 1957, n. 11 rep.: *Nomina dell'Avvocato Erariale.* 97

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 12 rep.: *Nomina del Capo Dipartimento Bilancio e Tesoro.* 98

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 13 rep.: *Comitato di Studio per la legge Bancaria del Territorio e per la legge sugli Investimenti stranieri in Somalia.* 98

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 14 rep.: *Attribuzioni di competenza in materia di stampa e radiodiffusione al Ministero per gli Affari Sociali.* 99

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 15 rep.: *Diritti e spese di giustizia.* 100

DECRETO 3 dicembre 1956, n. 16 rep.: *Diaria per indennità di missione fuori del Territorio.* 106



Stamperia AFIS - Mogadiscio

## PARTE SECONDA

### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 21 gennaio 1957, n. 32 rep.: *Immissione in ruolo di 15 ufficiali postali aggiunti.* 109

DECRETO 26 gennaio 1957, n. 33 rep.: *Nomina del Capo Dipartimento Aggiunto al Dipartimento Studi.* 110

DECRETO 3 dicembre 1956, n. 34 rep.: *Nomina del Segretario del Consiglio dei Ministri.* 111

DECRETO 21 dicembre 1956, n. 35 rep.: *Concessione edilizia al Cav. Sceik Hagi Abuker bin Sceik.* 111

DECRETO 17 dicembre 1956, n. 36 rep.: *Concessione edilizia alla Cooperativa Edilizia di Mogadiscio.* 113

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 37 rep.: *Concessione edilizia al Cav. Sceck Nur Hussein Hagi Hassan.* 114

DECRETO 26 gennaio 1957, n. 38 rep.: *Graduatoria concorso Allievi Ufficiali Doganali.* 115

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 39 rep.: *Nomina del Segretario della Commissione di Vigilanza dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » e misura dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione.* 116

## PARTE TERZA

### VARIE

Società Immobiliare Somalia - S.p.A. - « S.I.S. »: *Atto di costituzione di Società.* 117

Società Saccarifera Somala - S.p.A. - « S.S.S. »: *Estratto verbale Assemblea.* 117

S.A.F. - Chisimaio: *Estratto verbale Assemblea.* 118

Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum: *Estratto Assemblea generale ordinaria e straordinaria.* 119

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum della Società AGIP S.p.A.* 119

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum della Società AGIP - S.p.A.* 120

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Signor Farah Gure Ali.* 120

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Signor Scek Mohamed Iahia.* 120

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Hassan Barre Toho.* 121

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Hagi Ali Mohamed.* 121

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Mahadi Dinle Scerif.* 121

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Abdi Uelie Siad.* 122

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Islam Said Abdalla.* 122

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 11 rep.**
**Nomina dell'Avvocato Erariale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 1957, n. 9, relativo alla istituzione dell'Ufficio dell'Avvocatura Erariale;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro e del Ministro per gli AA.GG.;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale, il Dr. Fulvio RIZZETTO è nominato Avvocato Erariale del Governo della Somalia.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO n. 45 del 6 febbraio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 97.*
*Mogadiscio, lì 8 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 12 rep.**
**Nomina Capo del Dipartimento Bilancio e Tesoro.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTI gli artt. 44 e 45 del decreto 18 maggio 1956, n. 78, relativi all'Ordinamento del Governo della Somalia;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere alla nomina del Capo del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza 1° gennaio 1957, il Dott. Giacomo Di Iorio è nominato Capo del Dipartimento Bilancio e Tesoro del Governo della Somalia.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO n. 46 del 6 febbraio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato Reg. n. 1, foglio n. 98.*
*Mogadiscio, lì 8 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 13 rep.**
**Comitato di Studio per la Legge Bancaria del Territorio e per la Legge sugli Investimenti stranieri in Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 30 novembre 1956, n. 95: « Istituzione del Comitato di Studio per l'elaborazione della Legge Bancaria del Territorio e per la Legge sugli Investimenti stranieri in Somalia »;

VISTO il decreto 26 gennaio 1957, n. 13: « Nomina del Dr. Luigi Gasbarri a Presidente dell'Istituto di diritto pubblico « Credito Somalo »;
CONSIDERATA la necessità di dover coprire la vacanza creatasi nel Comitato all'oggetto, in seguito al decesso del Gr. Uff. Giulio Pisano;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1957, il Dr. Luigi Gasbarri assume le funzioni di Presidente del Comitato di Studio per l'elaborazione della Legge Bancaria del Territorio e per la Legge sugli Investimenti stranieri in Somalia.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale, il Dr. Antonio Carmi è nominato membro del Comitato di cui al precedente articolo, in sostituzione del Dr. Luigi Gasbarri.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO n. 47 del 6 febbraio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 99.*
*Mogadiscio, lì 8 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 6 febbraio 1957, n. 14 rep.**
**Attribuzioni di competenza in materia di Stampa e Radiodiffusione al Ministero per gli Affari Sociali.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1; « Istituzione del Governo della Somalia »;
VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;
VISTO l'art. 9 del decreto 16 novembre 1956, n. 108: « Soppressione degli Uffici Speciali dell'A.F.I.S. »;
RAVVISATA l'opportunità di attribuire alla competenza del Mini-

stero per gli Affari Sociali la trattazione della materia relativa alla Stampa e Radiodiffusione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro, di concerto col Ministro per gli AA.SS.;

DECRETA:

Art. 1.

Al Ministero per gli Affari Sociali — Dipartimento degli Studi — è affidata la trattazione della materia relativa alla Stampa e Radiodiffusione.

Art. 2.

All'art. 36 del decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Dipartimento degli Studi », sono aggiunte le seguenti voci:
— « Stampa »;
— « *Radiodiffusione* ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1957.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
ALI GIUMALE BARALE

*VISTO n. 19 del 12 febbraio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 114.*
*Mogadiscio, lì 12 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 30 gennaio 1957. n. 15 rep.**
**Diritti e spese di giustizia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con l'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

CONSIDERATA la necessità di emanare norme per l'attuazione e

integrazione del predetto Ordinamento per quanto riguarda la materia delle spese e dei diritti di giustizia;

VISTO l'art. 118 dello stesso Ordinamento giudiziario;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le norme relative ai diritti e spese di giustizia annesse al presente decreto.

Art. 2.

Sarà provveduto, ove necessario, alla variazione di bilancio per integrare lo stanziamento del capitolo 84, relativo alle spese di funzionamento dei servizi giudiziari e delle spese di giustizia.

Mogadiscio, lì 30 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO n. 13 del 31 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 74.*
*Mogadiscio, lì 4 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

NORME RELATIVE ALLE SPESE DI GIUSTIZIA

*Capo I.*

SPESE DI GIUSTIZIA

*Indennità di Testimoni.*

Art. 1.

Per ogni giorno di viaggio o di soggiorno nel luogo ove debbono essere esaminati, spetta ai testimoni, residenti in località distanti più di 5 Km., una indennità di So. 5.

Nel caso in cui il testimone sia un minore di anni 14 o persona affetta da grave infermità, l'indennità è corrisposta anche al parente o

Nel caso in cui il testimone provenga da località non collegata da mezzo di trasporto di uso pubblico, per ogni giorno di viaggio si computa ai fini della relativa indennità, un percorso di Km. 30, trascurando le frazioni inferiori ai 15 Km.

Nel caso di cui al comma precedente per le distanze inferiori a km. 30, ma superiori ai km. 15, si computa l'indennità per un solo giorno.

Art. 2.

A coloro che devono servirsi di piroscafi è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in terza classe compreso il vitto. In tale caso non è dovuta alcuna indennità per la durata del viaggio per via mare.

Qualora vengano usati altri mezzi di trasporto, al testimone spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base alle tariffe vigenti per mezzi più economici.

In ogni altro caso il testimone non potrà percepire più di So. 0,08 per ogni chilometro percorso.

Art. 3.

Per ogni operazione richiesta dall'autorità giudiziaria che non abbia la durata maggiore di due ore, compresa la relazione, è corrisposta una retribuzione di vacazione nella seguente misura:

1) ai medici-chirurghi, ingegneri, dottori in chimica ed altre scienze, l'indennità fissa di . . . . . So. 10;
2) ai ragionieri, geometri, ed altri tecnici diplomati . . . So. 8;
3) ai periti non compresi nelle categorie suddette . . . . So. 6.

Per le operazioni richiedenti un tempo maggiore di due ore, ciascun perito riceve, per ogni ora in eccedenza, la metà del compenso sopra stabilito.

Per ogni giornata ciascun perito non può ricevere più di quattro vacazioni.

Per le relazioni che abbiano richiesto studio particolare o per ogni altra perizia non specificatamente prevista, l'autorità giudiziaria stabilisce caso per caso il compenso dovuto.

Ai medici-chirurghi per le sezioni di cadaveri non inumati l'onorario è di So. 25; per le sezioni di cadaveri esumati l'onorario è di So. 50.

Per i periti dipendenti dall'Amministrazione i diritti stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà.

Art. 4.

Ai periti non dipendenti dalla Pubblica Amministrazione che debbono trasferirsi fuori dalla propria residenza compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute e salvo il disposto di cui al primo comma dell'art. 2, una indennità per ogni giornata di viaggio e di soggiorno, nella seguente misura:

— ai periti di cui al n. 1) del precedente art. 3 . . . . . So. 12;
— ai periti di cui al n. 2) del precedente art. 3 . . . . . So. 8;
— ai periti di cui al n. 3) del precedente art. 3 . . . . . So. 6.

Ai periti dipendenti dalla pubblica Amministrazione spettano soltanto le indennità di missione e trasferta secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.

Art. 5.

Oltre le indennità sopra indicate sono rimborsate, su domanda specificata dei periti, le spese sostenute per la esecuzione della perizia ritenute giustificate dall'autorità giudiziaria.

Art. 6.

I traduttori e gli interpreti che non siano in servizio con tale qualifica presso gli uffici giudiziari hanno lo stesso trattamento stabilito per i periti previsti al n. 2 dell'art. 3.

Art. 7.

*Autorità e funzionari giudiziari*

Alle autorità giudiziarie, ai cancellieri e agli ufficiali giudiziari, che per compiere atti del loro ufficio debbono trasferirsi fuori della sede dell'autorità giudiziaria è dovuto il rimborso delle spese sostenute nonchè l'indennità di missione e trasferta stabilite per il grado da essi rivestito, a norme delle vigenti disposizioni.

Art. 8.

*Assessori della Corte di Assise*

Gli Assessori delle Corte l'Assise hanno diritto, per ogni giorno di udienza, ad una indennità di So. 12.

Per gli Assessori che siano dipendenti dell'Amministrazione tale indennità è ridotta alla metà.

Qualora essi risiedano in località distante più di Km. 5 dal luogo dell'udienza, gli Assessori che non siano dipendenti dalla pubblica Amministrazione, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute e ad una indennità di So. 20, per ogni giorno di viaggio e di soggiorno, salvo il disposto di cui all'art. 2.

Gli Assessori che siano dipendenti dalla pubblica Amministrazione hanno diritto al trattamento di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Il rimborso delle spese ed il pagamento delle indennità stabilite nel precedente capo è effettuato in base ad ordini dell'Autorità Giudiziaria che presiede al giudizio e all'istruttoria.

Gli ordini emessi dalle Autorità Giudiziarie di Mogadiscio sono esigibili presso l'Ufficio Tasse Affari e quelli emessi dalle Autorità Giudiziarie periferiche, sono esigibili presso i relativi Commissariati Distrettuali.

*Capo II.*

## DIRITTI DI GIUSTIZIA

### Art. 10.

I diritti per atti degli ufficiali giudiziari e delle cancellerie sono quelli stabiliti negli art. 5 e 6 del D.L. n. 1 del 23 marzo 1956.

### Art. 11.

In materia civile le parti — salvo che non siano ammesse alla prenotazione a debito — debbono anticipare le spese e i diritti stabiliti dagli articoli precedenti.

In materia penale, le indennità e le altre spese stabilite dagli articoli precedenti sono anticipate dall'Amministrazione.

### Art. 12.

Il recupero delle spese e dei diritti di cui agli articoli precedenti e delle eventuali pene pecuniarie è affidato al cancelliere.

Qualora i debitori non addivengano al pagamento di quanto dovuto, il Cancelliere deve loro notificare un avviso di pagamento, il quale deve contenere l'elencazione delle somme anticipate e dei diritti dovuti, nonchè delle tasse stabilite dal D.L. n. 1 del 23 marzo 1956, secondo la liquidazione effettuata dal Giudice.

In detto avviso deve essere fissato il termine utile per il versamento della somma indicata, trascorso il quale si procede agli atti di esecuzione forzata.

Le somme recuperate, elencate in apposita distinta compilata dal Cancelliere, devono essere versate all'Ufficio Tasse Affari.

### Art. 13.

Le spese, tasse e diritti di giustizia non sono convertibili in pene detentive.

### Art. 14.

In caso di insolvibilità, da accertarsi mediante dichiarazione dell'Ufficiale giudiziario che procede all'esecuzione ed anche dalle autorità distrettuali e di polizia, il cancelliere che procede al recupero è tenuto a ripetere periodicamente gli accertamenti sullo stato di insolvenza dei debitori, onde evitare il verificarsi della prescrizione.

### Art. 15.

Alle cancellerie degli uffici giudiziari, che procedono al recupero delle pene pecuniarie e delle spese di diritti di giustizia, nonchè delle somme prenotate a debito del campione civile fallimentare, è dovuto il venti per cento delle somme recuperate per l'Amministrazione.

La detta percentuale è altresì dovuta su tutte le somme dichiarate confiscate e su quelle ricavate dalla vendita dei corpi di reato.

L'importo delle percentuali di cui ai precedenti commi e dei diritti di cui all'art. 10 costituisce provento di cancelleria.

Sui proventi riscossi nel bimestre verrà dapprima effettuato il prelevamento di una quota nella misura del dieci per cento che, su proposta del dirigente la cancelleria ed a giudizio insindacabile del Capo dell'Ufficio giudiziario, sarà ripartita a favore del personale impiegatizio d'ordine che presta servizio presso i rispettivi uffigi giudiziari.

Oltre al prelevamento della quota stabilita nel precedente comma, la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir effettuerà il prelevamento di una quota di proventi nella misura bimestrale di So. 300 a favore del Cancelliere Capo della Corte di Giustizia, il quale è di conseguenza, escluso dalla ripartizione dei proventi del suo ufficio.

Art. 16.

La ripartizione dei proventi risultanti dopo i prelevamenti di cui al precedente articolo sarà effettuata bimestralmente, a cura del Cancelliere dirigente con verbale vistato dal Capo dell'Ufficio giudiziario, in parti uguali a tutti i cancellieri che prestano servizio nel rispettivo ufficio giudiziario.

La quota spettante al cancelliere dirigente sarà calcolata in misura doppia rispetto a quella da liquidarsi agli altri aventi diritto.

I cancellieri dirigenti non possono percepire bimestralmente, come quota di proventi, una somma superiore a So. 300; gli altri cancellieri non possono superare bimestralmente, allo stesso titolo, una somma superiore a So. 200.

La eventuale eccedenza dovrà essere versata dalle Cancellerie all'Ufficio Tasse Affari di Mogadiscio.

I cancellieri addetti all'Ufficio del Pubblico Ministero partecipano alla ripartizione dei proventi della Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.

Art. 17.

Agli Ufficiali Giudiziari compete:

a) un decimo delle somme recuperate per spese di giustizia e pene pecuniarie;

b) un decimo dei diritti stabiliti dall'art. 10 per gli atti di loro competenza.

Non potrà essere percepita bimestralmente una quota superiore a So. 200.

L'eventuale eccedenza dovrà essere versata, secondo le norme di cui all'articolo precedente, a cura del cancelliere dirigente del rispettivo ufficio giudiziario.

I proventi spettanti agli ufficiali giudiziari non sono cumulabili con quelli spettanti ai cancellieri anche se entrambe le funzioni sono esplicate dalla stessa persona.

Art. 18.

Agli effetti della ripartizione dei proventi non si considerano presenti i cancellieri ed ufficiali giudiziari in congedo straordinario o collocati in aspettativa.

Art. 19.

I depositi eseguiti dalle parti agli effetti dell'art. 11 sono trattenuti presso le rispettive cancellerie sino al conteggio definitivo.

Gli eventuali depositi cauzionali o di altra natura e quelli previsti dall'Ordinamento Giudiziario per ricorsi alla Corte di Giustizia sono esclusivamente eseguiti, a mezzo delle cancellerie che li abbiano ricevuti, presso gli uffici postali.

*Capo III.*

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 20.

Nell'applicazione del presente decreto dovranno essere osservate le disposizioni in materia di tassa di bollo e di registro di cui al D.L. n. 1 del 23 marzo 1956, nonchè le altre vigenti disposizioni di carattere fiscale e tributario.

Art. 21.

Le presenti norme si osservano anche, in quanto applicabili, nei procedimenti innanzi al Tribunale Militare della Somalia.

Art. 22.

Il presente decreto non si applica nei giudizi dinnanzi ai Qadi ed ai Tribunali dei Qadi.

Art. 23.

Il decreto del 29 giugno 1951, n. 70 è abrogato.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 3 dicembre 1956, n. 16 rep.**
**Diaria per idennità di missione fuori del Territorio.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 22 dicembre 1955, n. 257 « Trattamento accessorio per il personale civile »;

RITENUTO di devolvere al Primo Ministro le attribuzioni affidate all'Amministratore dall'art. 4 del predetto decreto n. 257;

CONSIDERATO che la misura massima stabilita dal precedente articolo 4 per le missioni fuori del Territorio, si è addimostrata del tutto insufficiente;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 4 del decreto regolamentare 22 dicembre 1955, n. 257 è così modificato:

« Per le missioni di servizio fuori del Territorio, al personale di cui « all'art. I spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il « viaggio con i mezzi e per le classi stabiliti dal Governo, nonchè la Dia- « ria che sarà determinata di volta in volta dal Primo Ministro nel « provvedimento che dispone la missione ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal primo gennaio 1956.

Mogadiscio, lì 3 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO n. 730 del 6 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 1.*
*Mogadiscio, lì 11 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 21 gennaio 1957, n. 32 rep.**
**Immissione in ruolo di 15 ufficiali postali aggiunti.**

IL MINISTRO

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il decreto amministrativo 22 febbraio 1956, n. 373927 che, in virtù della facoltà prevista dal decreto 5 maggio 1956, n. 84, assume in prova 15 ufficiali postali aggiunti risultati idonei al concorso di cui al decreto 3 maggio 1955, n. 358051;

VISTO il Decreto Amministrativo 23 ottobre 1956, n. 389675 che abolisce il corso addestrativo e l'esame tecnico di cui all'art. 9 del bando di concorso allegato al decreto 22 febbraio 1955, n. 358051, e che rende definitiva la graduatoria dei vincitori del concorso;

RITENUTO di dover immettere nei ruoli dell'Amministrazione i candidati risultati idonei che hanno superato positivamente il periodo di prova;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza a fianco di ciascuno segnata, sono inscritti nel « Ruolo degli ufficiali postali aggiunti — Categoria C — Grado 11° » e con lo stipendio mensile di So. 250 — i Signori:

| | |
|---|---|
| — Hussen Mohamed Siad | 1° settembre 1956 |
| — Mohiddin Hassan Ieverò | *idem* |
| — Aden Farah Roble | *idem* |
| — Ahmed Abucar Mahò | *idem* |
| — Mohamed Abdullahi Barre | *idem* |
| — Abdullahi Mohamed Hired | *idem* |
| — Scerif Mudhir Alaui | *idem* |
| — Abucar Islao Omar Ali | *idem* |
| — Abdi Samah Aden | *idem* |
| — Scerif Hassan Abò Imanchio | *idem* |
| — Scek Mohamed Hussen Alessò | 1° ottobre 1956 |
| — Tahir Abubana Tahir | 1° dicembre 1956 |
| — Ali Hagi Hussen Hassan | *idem* |
| — Abubaker Ahmeddei Barrò | *idem* |
| — Mohamud Addò Eden | *idem* |

Art. 2.

La relativa maggiore spesa di So. 3.955,— farà carico sui fondi della Rubrica XIII — Capitolo 93 per l'esercizio finanziario 1956 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 3.

I predetti prenderanno posto dopo il pari grado Scire Auale.

Mogadiscio, lì 21 gennaio 1957.

IL MINISTRO
**Mohamud Abdi Nur**

*VISTO n. 33 del 31 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 53.*
*Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 26 gennaio 1957, n. 33 rep.**
**Nomina Capo Dipartimento Aggiunto al Dipartimento Studi.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 94 del decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina di un Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Studi del Ministero per gli Affari Sociali;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Con decorrenza 1 febbraio 1957, il I Segretario Mohamed Farah Siad (Kid) è nominato Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Studi del Ministero Affari Sociali.

Mogadiscio, lì 26 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR
ALI JUMALE BARALE

*VISTO n. 32 del 21 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.
*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 50.*
*Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 3 dicembre 1956, n. 34 rep.**
**Nomina Segretario Consiglio dei Ministri.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto amministrativo 21 maggio 1956, n. 23 che nomina il I Segretario Mohamed Scek Hassan Segretario del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto amministrativo 10 settembre 1956, n. 380591, col quale il Vice Segretario Mohamed Hassan Nur è nominato Segretario del Consiglio dei Ministri in temporanea sostituzione del Segretario Mohamed Scek Hassan;

RITENUTO necessario, a seguito della destinazione al Gabinetto dell'Amministratore del I Segretario Mohamed Scek Hassan, di provvedere alla nomina del Segretario Titolare del Consiglio dei Ministri;

**SENTITO il Consiglio dei Ministri;**

**SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;**

DECRETA:

Con decorrenza 19 ottobre 1956, il I Segretario Mohamed Scek Hassan cessa dalla carica di Segretario del Consiglio dei Ministri e con la stessa decorrenza il Vice Segretario Mohamed Hassan Nur è nominato Segretario del Consiglio medesimo.

Mogadiscio, lì 3 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO n. 728 del 6 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 2.*
*Mogadiscio, lì 11 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 21 dicembre 1956, n. 35 rep.**
**Concessione edilizia al Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1: « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dello Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 16-2-1926 del Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio Via Romolo Onor angolo Via Villani a scopo edilizio;

CONSIDERATO che il progetto della costruzione di edificio in muratura a due piani ad uso abitazione è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella 201.a seduta del 17 luglio 1956;

VISTA la bolletta n. 376 dell'Ufficio Tasse sugli Affari in data 19 settembre 1956 attestante che il Cav, Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi ha pagato la somma di So. 1575 quale prezzo di cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 525 è stata consegnata al Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 19 settembre 1956;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi l'area demaniale di mq. 525 sita in Mogadiscio Via Romolo Onor angolo Via Villani di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo stipulato in data 27 ottobre 1956 fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Cav. Sceik Hagi Abubaker bin Sceik Abdullahi.

Mogadiscio, lì 21 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO n. 771 del 24 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 135.*
*Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 17 dicembre 1956, n. 36 rep.**
**Concessione edilizia alla Cooperativa edilizia di Mogadiscio.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1: « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari della facoltà spettante all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario dell'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO l'atto costitutivo della società « Cooperativa edilizia di Mogadiscio » n. 4883 di rep., a rogito del Sig. Fulvio Amoroso f.f. notaio della Somalia, registrato a Mogadiscio il 6 marzo 1950 al n. 461, vol. IV atti pubblici, dal quale risulta che il dott. Mario Garino, è stato eletto presidente della società dall'Assemblea generale dei soci;

VISTO il decreto di concessione edilizia n. 102151 di prot. in data 15 aprile 1955 a favore della Cooperativa Edilizia di Mogadiscio;

VISTO il nulla osta di servibilità e di abitabilità dello stabile costruito dalla Cooperativa edilizia di Mogadiscio, rilasciata dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 8768 in data 5 marzo 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Cooperativa Edilizia Mogadiscio la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 1474 sito in Mogadiscio, corso Vittorio Emanuele.

Mogadiscio, lì 17 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO n. 756 del 19 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 120.*
*Mogadiscio, li 28 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 31 licembre 1956, n. 37 rep.**

**Concessione edilizia al Cav. Scek Nur Husein Hagi Hassan.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, che costituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. che delega al Ministro per gli Affari Finanziari le facoltà spettanti all'Amministratore in materie di concessioni edilizie;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 Marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 27 ottobre 1950 del Cav. Scech Nur Husein Hagi Hassan, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti, della superficie di mq. 2480, per costruirvi un fabbricato ad uso negozi;

VISTO il decreto in data 11 settembre 1954, n. 605875 di prot. e n. 116 di rep. che revoca il decreto governatoriale n. 16753 del 24 febbraio 1940 di concessione edilizia a favore di Giaquinta Paolo di Pasquale e che autorizza la concessione a scopo edilizio a favore del Cav. Sceck Nur Husein Hagi Hassan, dell'area demaniale di mq. 2480, sita in Mogadiscio, Via Barone Franchetti;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito dal Cav. Scech Nur Husein Hagi Hassan, rilasciata dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 7704 in data 8 settembre 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per il riconoscimento della libera disponibilità di terreno a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuto a favore del Cav. Scech Nur Husein Hagi Hassan la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 2480 sita in Mogadiscio Via Barone Franchetti come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO n. 788 del 21 dicembre 1956.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 172.*
*Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA**
**DECRETO Amm.vo 26 gennaio 1957, n. 38 rep.**
**Graduatoria concorso allievi ufficiali doganali.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9: « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153: « Istituzione dei ruoli del personale civile »;

VISTO il Decreto Amministrativo 28 luglio 1956, n. 57 che bandisce un concorso per 12 posti di allievo ufficiale doganale in prova, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 9 del I settembre 1956;

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice nominata con decreto amministrativo 11 settembre 1956, n. 386627, registrato dal Magistrato ai Conti il 15 settembre 1956, Reg. n. 19 - Foglio n. 13, dal quale risulta la graduatoria dei candidati idonei;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice dei candidati risultati idonei al concorso a 12 posti di allievo ufficiale doganale in prova indetto col bando di cui alle premesse:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — Hussen Mohamed Abicar | Media | riportata | punti | 70 |
| — Badavi Hagi Megne | » | » | » | 70 |
| — Abdi Islao Abucar | » | » | » | 66 |
| — Iusuf Scek Hassan Ghedi | » | » | » | 66 |
| — Scerif Ahmed Mohamed Abò | » | » | » | 64 |
| — Hassan Hagi Ibrahim | » | » | » | 64 |
| — Farah Omar Mohamed | » | » | » | 64 |
| — Mohamed Mahdi Abchei | » | » | » | 62 |
| — Osman Ghedi Roble | » | » | » | 62 |

Mogadiscio, lì 26 gennaio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO n. 29 del 29 gennaio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 85.*
*Mogadiscio, lì 6 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA**

**DECRETO** Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 39 rep.

**Nomina del segretario della Commissione di Vigilanza dell'istituto di credito di diritto pubblico « Credito Somalo ». — Misura dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10: « Estensione delle attività dell'Istituto di Credito di diritto pubblico « Credito Somalo »;

VISTO l'art. 3 di detta legge concernente la istituzione di un organo di vigilanza denominato « Commissione di Vigilanza »;

RAVVISATA la opportunità di nominare un segretario in seno alla Commissione e di stabilire la corresponsione di un gettone di presenza ai componenti della Commissione ogni qualvolta si riuniscono;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Ahmed Mohamed Darman, funzionario del Ministero per gli Affari Finanziari è nominato Segretario della Commissione di Vigilanza presso l'istituto di diritto pubblico « Credito Somalo ».

Art. 2.

Ai componenti della Commissione di Vigilanza spetta per ogni presenza alle riunioni della Commissione medesima un gettone nella misura prevista dall'art. 2 del decr. 10 settembre 1956, n. 94.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO n. 16 dell'8 febbraio 1957.*
*Il Capo della Ragioneria:* TURA.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 111.*
*Mogadiscio, lì 11 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

## UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

### AVVISO

Il 1° febbraio 1957, con atto a mio rogito n. 4329 di repertorio, registrato il 4 del detto mese al n. 95 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la Società per Azioni « S. I. S. » - « Società Immobiliare Somalia » - con sede in Mogadiscio, con il capitale sociale di So. 12.000, avente per scopo la costruzione d'immobili per civili abitazioni in Mogadiscio ed in tutto il territorio della Somalia.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 6 febbraio 1957, depositato nella Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice e trascritto al n. 11 del Registro d'Ordine ed al n. 341 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**M. Ciotola**

**(44)**

---

## SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA - « S. S. S. »

**Società per Azioni — Capitale versato So. 5.000.000**
**Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)**

### Estratto verbale Assemblea

Dal verbale dell'Assemblea Generale dei Soci tenutasi in Genova, Via Petrarca 2-12, l'11 gennaio 1957 risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni.

1.) Approvazione del Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1956 con le seguenti risultanze:

| | | |
|---|---|---|
| BILANCIO: | | |
| Totale attività | So. | 21.804.471,16 |
| Totale passività | » | 21.290.690,35 |
| Saldo Attivi dell'Esercizio | So. | 513.780,81 |

| | | |
|---|---|---|
| PERDITE E PROFITTI: | | |
| Spese | So. | 2.038.166,19 |
| Ricavi | » | 2.551.947,00 |
| Utile d'Esercizio c.s. | So. | 513.780,81 |
| 2.) Riparto dell'Utile netto: | | |
| Utile Netto dell'Esercizio c.s. | So. | 513.780,81 |
| — 5% alla Riserva legale | » | 25.689,04 |
| | So. | 488.091,77 |
| — 3% al Consiglio d'Amministrazione | » | 14.642,75 |
| | So. | 473.449,02 |
| — Agli Azionisti: dividendo di So. 80 per ciascuna delle 5000 azioni da nominali So. 1.000 cadauna | » | 400.000,00 |
| Residuo da riportarsi a nuovo | So. | 73.449,02 |

3.) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 1956/1959 con elezione a Sindaci effettivi dei Signori:

Dott. Stefano Panzani
Dott. Carlo Galimberti
Agr. Alberto Balbo

ed elezione a Sindaci supplenti dei Signori:

Dott. Carlo Maria Cartasegna
Sig. Carlo Angelo Risso

ed incarico della Presidenza del Collegio al Sig.:

Dott. Stefano Panzani.

4.) Elevazione da numero tre a numero quattro dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il periodo 1-7-1956 — 30-6-1958 e conseguente nomina del nuovo Amministratore nella persona del Sig. Dott. Dino Gardini per lo stesso periodo.

Genova, 11 gennaio 1957.

*Il Consiglio di Amministrazione*

(45)

---

## S. A. F. — Chisimaio

### Estratto verbale Assemblea

L'Assemblea dei soci della S.A.F. riunitasi il giorno 4 giugno 1956 nella sede sociale, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 1955 che ha dato le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| Attività | So. 239.498,61 |
| Passività | » 219.983,27 |
| Utili dell'esercizio | So. 19.515,34 |

*L'Amministratore Unico*
(55) **Fantoni**

---

## COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUM

### Estratto del verbale di Assemblea generale

L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria della intestata Società, riunitasi nel proprio ufficio di Roma il 31 dicembre 1956 con le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| Attivo | So. 3.613.716,85 |
| Passivo | » 3.604.630,10 |
| Utile netto dell'esercizio | So. 9.086,75 |

Ed ha approvato le proposte modifiche agli articoli 4, 5, 12 e 32 dello Statuto.

*Il Presidente*
(56) **Avv. Luciano Pertica**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

### Esercizio del commercio all'ingrosso

Si rende noto che la Società AGIP S.p.A. ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso, in Mogadiscio, Via XXIV maggio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

IL MINISTRO
(46) **Hagi Farah Ali Omar**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la società AGIP S.p.A. ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Magodiscio, Via XXIV maggio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(47)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Farah Gure Ali, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(48)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Seek Mohamed Iahia, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(49)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 20 ottobre 1956, il Sig. Hassan Barre Toho ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1200 sito in Mogadiscio, Villaggio Anzilotti, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(50) **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 2 gennaio 1957, il Sig. Hagi Ali Mohamed bin Quer ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2.925 sito in Mogadiscio, Via Bur Gao, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(51) **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 dicembre 1956, il Sig. Mahdi Dinle Scerif ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un

appezzamento di terreno della superficie di mq. 877,50 sito in Mogadiscio, Via Roma, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(52) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 agosto 1956, il Sig. Abdi Uelie Siad ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 480 sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(53) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 settembre 1956, il Sig. Islam Said Abdalla ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 84,24, sito inh Merca, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Distretto di Merca.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(54) **Salad Abdi Mohamud**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1° marzo 1957 **N. 3**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 3 febbraio 1957, n. 17 rep.:*Ripartizione Uffici del Ministero Affari Generali.* 131

DECRETO 25 febbraio 1957, n. 18 rep.: *Modifica al decreto 18 maggio 1956, n. 78.* 132

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 7 febbraio 1957, n. 40 rep.: *Tassi d'interesse per le operazioni passive dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».* 133

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 41 rep.: *Nomina dell'ottavo membro del Consiglio d'Amministrazione del « Credito Somalo ».* 134

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 42 rep.: *Nomina del Vice Direttore del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».* 135

DECRETO 5 febbraio 1957, n. 43 rep.: *Graduatoria vincitori del concorso a 20 posti di maestro coadiutore aggiunto in prova.* 136

DECRETO 31 agosto 1956, n. 44 rep.: *Concessione edilizia al Vicariato Apostolico.* 137

DECRETO 4 dicembre 1956, n. 45 rep.: *Concessione edilizia al Vicariato Apostolico.* 138

DECRETO 6 luglio 1956, n. 46 rep.: *Concessione edilizia alla Sig.ra Maccai Mohamed Siad.* 139

DECRETO 4 dicembre 1956, n. 47 rep.: *Concessione edilizia alla Sig.ra Maccai Mohamed Siad.* 140

DECRETO 25 febbraio 1957, n. 48 rep.: *Nomina del dr. Sergio Apollonio a Capo Dipartimento Studi del Governo della Somalia.* 140

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 49 rep.: *Concessione edilizia ai Sigg. Osman e Abdullahi Scek Maò.* 141

DECRETO 18 dicembre 1956, n. 50 rep.: *Concessione edilizia al Cav. Giuseppe Mario Vitali.* 142

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 51 rep.: *Assunzione di n. 5 Esperti Agrari.* 143

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Interni: Circolare n. 625038 dell'8 gennaio 1957: *Norme per il rilascio di visti d'ingresso e di transito per il Territorio.* 145

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — Avviso — « Società Rogers Explorations, S.A. »: *Inscrizione nel registro delle Imprese della Somalia.* 148

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — Avviso — Società « International Drilling Company »: *Inscrizione nel registro delle Imprese della Somalia.* 149

S.I.S. « Società immobiliare Somalia - S.p.A. »: *Avviso di convocazione di Assemblea generale straordinaria e ordinaria.* 149

Ufficio del Notaio della Somalia: *Avviso di costituzione della Società Industrie Elettriche Somale - S.p.A.* 149

« Società Agricola Italo-Somala » - S.p.A.: *Nomina cariche sociali e conferimento poteri.* 150

« Società Agricola Italo-Somala » - S.p.A.: *Estratto di verbale di Assemblea generale ordinaria e straordinaria.* 151

« Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi » - A.C.C.A.: *Estratto verbale Assemblea.* 152

« Industrie Fibre Africane S.A.I.F.A. » - S.p.A. - in liquidazione: *Estratto Assemblea Generale Straordinaria.* 153

Anonima Cooperativa Coltivatori - Afgoi - A.C.C.A.: *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 153

S.A.F. - Chisimaio: *Estratto verbale Assemblea.* 154

Ufficio Notaio della Somalia: *Costituzione della Società « MUDUGH » S. a r. l..* 154

Ufficio Notaio della Somalia: *Costituzione del Consorzio fra Produttori e Rivenditori di Carbone di legna in Somalia.* 155

FIAT Somalia - S.p.A.: *Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria.* 155

Seferian & Co. (Somalia) Ltd. S.p.A. - *Avviso di Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria.* 155

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Giangiacomo Cavalletti.* 156

Ministerò Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Maie Mallim Maie.* 156

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum della Società « SALGESIRA ».* 157

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Ghelle Uarsama Ahmed.* 157

Ministero Affari Finanziaria: *Avviso ad opponendum del Sig. Scek Mohamed Ali.* 157

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Bascir Ali Hagi.* 158

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del signor Aden Abdi Doale.* 158

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Ali Awale Herzi.* 158

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Abdulla Ascir Afrah.* 159

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Hagi Aves Osman.* 159

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Ali Nur Ahmed e Hagi Abdi Semed.* 160

Ministero Affari Economici: *Autorizzazione 14 novembre 1956, n. 254348: Autorizza il Sig. Scek Nureni Mio Mudo a svolgere attività commerciale.* 160

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801269: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 160

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801268: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 161

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801267: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 162

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801270: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 163

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801271: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 163

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801272: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 164

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801273: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 165

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801274: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 165

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801275: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 166

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801276: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 167

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801277: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 167

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801266: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 168

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801260: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 169

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801259: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 169

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801258: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 170

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801257: *Deposito marchio d'impresa della Società Consorzio Incenso Migiurtinia (Somalia) (CIMS).* 171

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801256: *Deposito marchio d'impresa della Ditta PHILIP MORRIS Incorporated.* 171

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801255: *Deposito marchio d'impresa della S.p.A. SMALTERIA e METALLURGICA VENETA.* 172

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801278: *Deposito marchio d'impresa del LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO E. GRANELLI - Milano.* 173

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801261: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 174

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801262: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 174

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801264: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 175

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801263: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 176

Ministero AA.EE. - Certificato 15 febbraio 1957, n. 801265: *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Ltd.* 177

Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del Signor Ierei Aden Ibrahim.* 177

Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del sig. Abdi Aden Mohamed.* 178

---

## Supplementi pubblicati durante il mese di febbraio 1957

**Supplemento N. 1 al N. 2 in data 15 febbraio 1957 contenente:**

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 11 rep.: *Nomina dell'Avvocato Erariale.* 97

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 12 rep.: *Nomina del Capo Dipartimento Bilancio e Tesoro.* 98

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 13 rep.: *Comitato di Studio per la legge Bancaria del Territorio e per la legge sugli Investimenti stranieri in Somalia.* 98

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 14 rep.: *Attribuzioni di competenza in materia di stampa e radiodiffusione al Ministero per gli Affari Sociali* 99

DECRETO 30 gennaio 1957, n. 15 rep.: *Diritti e spese di giustizia.* 100

DECRETO 3 dicembre 1956, n. 16 rep.: *Diaria per indennità di missione fuori del Territorio.* 106

DECRETO 21 gennaio 1957, n. 32 rep.: *Immissione in ruolo di 15 ufficiali postali aggiunti.* 109

DECRETO 26 gennaio 1957, n. 33 rep.:*Nomina del Capo Dipartimento Aggiunto al Dipartimento Studi.* 110

DECRETO 3 dicembre 1956, n. 34 rep.: *Nomina del Segretario del Consiglio dei Ministri.* 111

DECRETO 21 dicembre 1956, n. 35 rep.: *Concessione edilizia al Cav. Sceik Hagi Abuker bin Sceik.* 111

DECRETO 17 dicembre 1956, n. 36 rep.: *Concessione edilizia alla Cooperativa Edilizia di Mogadiscio.* 113

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 37 rep.: *Concessione edilizia al Cav. Scek Nur Hussein Hagi Hassan.* 114

DECRETO 26 gennaio 1957, n. 38 rep.: *Graduatoria concorso Allievi Ufficiali Doganali.* 115

DECRETO 6 febbraio 1957, n. 39 rep.: *Nomina del Segretario della Commissione di Vigilanza dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » e misura dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione.* 116

Società Immobiliare Somalia - S.p.A. - « S.I.S.: *Atto di costituzione di Società.* 117

Società Saccarifera Somala - S.p.A. - «S.S.S.»: *Estratto verbale Assemblea.* 117

S.A.F. - Chisimaio: *Estratto verbale Assemblea.* 118

Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum: *Estratto Assemblea generale ordinaria e straordinaria.* 119

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum della Società AGIP S.p.A.* 119

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum della Società AGIP - S.p.A.* 120

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Signor Farah Gure Ali.* 120

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Scek Mohamed Iahia.* 120

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Signor Hassan Barre Toho.* 121

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Hagi Ali Mohamed.* 121

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Mahadi Dinle Scerif.* 121

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Abdi Uelie Siad.* 122

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Signor Islam Said Abdalla.* 122

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 3 febbraio 1957, n. 17 rep.**
**Ripartizione uffici del Ministero Affari Generali.**

IL MINISTRO

VISTO l'art. 21 del Decreto Regolamentare 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RITENUTO di ripartire la trattazione degli affari di propria competenza fra i dipendenti Dipartimenti;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dipartimento del Personale è suddiviso in:
Sezione Affari Amministrativi;
Sezione del personale di ruolo;
Sezione del personale giornaliero;
Sezione concorsi;
Segreteria della Commissione del Personale;
Archivio.

Art. 2.

Il Dipartimento dei Servizi è suddiviso in:
Sezione Affari Amministrativi;
Sezione servizi;
Sezione coordinamento trasporti governativi;
Pubblicazione e diramazione del Bollettino Ufficiale;
Archivio delle Leggi e Decreti.

Mogadiscio, lì 3 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Mohamud Abdi Nur**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 109.*
*Mogadiscio, lì 11 febbraio 1957.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 25 febbraio 1957, n. 18 rep.**
**Modifica al decreto 18 maggio 1956, n. 78.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il foglio n. 69159 del 4 ottobre 1956 dell'Amministratore della Somalia, relativo al passaggio delle competenze in materia valutaria e di commercio;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 108: « Soppressione degli Uffici Speciali dell'AFIS »;

RAVVISATA l'opportunità di affidare al Ministero per gli Affari Economici la trattazione della materia relativa alle valute ed al commercio estero;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro e del Ministro per gli AA.EE.;

DECRETA:

Art. 1.

Al Ministero per gli Affari Economici è attribuita la trattazione della materia relativa al Commercio Estero e Valuta.

Art. 2.

A modifica dell'art. 38 del decreto 18 maggio 1956, n. 78, alle dipendenze del Ministero per gli Affari Economici viene creato un nuovo Dipartimento per la trattazione della materia relativa al Commercio Estero e Valuta.

Art. 3.

Con provvedimento dell'Amministratore sarà stabilito per ciascun anno il contributo valutario a favore del bilancio valutario del Governo della Somalia.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1957.

Mogadiscio, lì 25 febbraio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 197.*
*Mogadiscio, lì 28 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 7 febbraio 1957, n. 40 rep.
**Tassi d'interesse per le operazioni passive del « Credito Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956 n. 10, « Estensione delle attività del " Credito Somalo " »;

VISTO l'art. 4, lettera B, ultimo comma dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » approvato con decreto 30 settembre 1956, n. 95;

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del predetto Istituto in data 29 novembre 1956 relativa alla misura dei tassi d'interesse da corrispondersi sulle operazioni passive;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 31-1-1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza 2 gennaio 1957 vengono fissati i seguenti tassi di interesse passivi da applicare sulle operazioni di deposito da parte dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »:

DEPOSITI A RISPARMIO:

a) *Piccolo Risparmio* (soltanto « nominativo »)
Limitato a So. 5.000 . . . . . 1½% i.r.a.

b) *Risparmio Ordinario* (« nominativo » ed al portatore »)
Limitato a So. 150.000 . . . . . 1% i.r.a.

c) *Risparmio vincolato* (« nominativo » ed « al portatore »)
Senza limite di cifra

| | | |
|---|---|---|
| 6 mesi . . . . . | 1.3/4% | i.r.a. |
| 12 mesi . . . . . | 2 % | i.r.a. |
| 18 mesi . . . . . | 2.1/4% | i.r.a. |
| 24 mesi . . . . . | 2½ % | i.r.a. |

DEPOSITO IN CONTO CORRENTE LIBERO:
(a carico: spese conto, pp.ll.) . . . . . ½% i.r.a.

Mogadiscio, lì 7 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg n. 1, foglio n. 117.*
*Mogadiscio, lì 12 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 41 rep.**

**Nomina dell'ottavo membro del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956 n. 10, « Estensione delle attività del " Credito Somalo " »;

VISTO il decreto 30 settembre 1956 n. 95, « Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » e successive modifiche;

VISTO il decreto 23 ottobre 1956 n. 74, relativo alla nomina del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

VISTA la legge 14 dicembre 1956 n. 18, relativa alla modificazione degli articoli 7 e 8 della legge 30 settembre 1956 n. 10 o con la quale il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione del « Credito Somalo » è portato da sette a otto membri;

VISTO il decreto 26 gennaio 1957 n. 13, col quale il dott. Luigi Gasbarri viene nominato Presidente del predetto Istituto;

VISTO il decreto n. 810006 di prot. del 6 febbraio 1957, col quale il Sig. Abdirascid Ali Scirmarche viene nominato Vice Presidente del « Credito Somalo »;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un ottavo membro del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo »;

RITENUTO opportuno affidare tale incarico al Sig. Scek Abdullahi Scek Mohamed Beghedi con decorrenza 1° gennaio 1957;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 31 gennaio 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1957 il Sig. Scek Abdullahi Scek Mohamed Beghedi è nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 113.*
*Mogadiscio, lì 12 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 42 rep.**

**Nomina del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credto Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956 n. 10, « Estensione delle attività del " Credito Somalo " »;

VISTO il decreto 30 settembre 1956 n. 95, « Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico " Credito Somalo " » e successive modifiche;

VISTO il decreto 23 ottobre 1956 n. 74, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

VISTO il decreto del 26 gennaio 1957 n. 13, col quale il dott. Luigi Gasbarri viene nominato Presidente dell'Istituto predetto;

CONSIDERATA la necessità di nominare un nuovo Vice Presidente in sostituzione del dott. Luigi Gasbarri;

RITENUTO opportuno affidare tale incarico al Sig. Abdirascid Ali Scirmarche con decorrenza dal 1° gennaio 1957;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 31 gennaio 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli AA. Economici di concerto col Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1957 il Sig. Abdirascid Ali Scirmarche — Capo Dipartimento Fondiario e Demanio del Ministero AA. Finanziari — è nominato Vice Presidente dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».

Mogadiscoi, lì 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 116.*
*Mogadiscio, lì 12 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 5 febbraio 1957, n. 43 rep.**

**Graduatoria vincitori del concorso a 20 posti di maestro coadiutore aggiunto in prova.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « **Ordinamento del Personale** civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei Ruoli del personale civile »;

VISTO il decreto 21 maggio 1956, n. 30 di rep. — Registrato dal Magistrato ai Conti il 9 giugno 1956, — Reg. n. 16 — Foglio n. 183, col quale viene indetto un concorso per 20 posti di Maestro coadiutore aggiunto in prova — Categoria C - Grado XI, e nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

VISTO il verbale della citata Commissione esaminatrice dal quale risulta la graduatoria dei vincitori del concorso;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per 20 posti di « Maestro coadiutore aggiunto in prova » indetto col bando di cui alle premesse:

1.) Mohamed Tahir Herri;
2.) Ahmed Mohamed Abdullahi;
3.) Iusuf Mohamed Abucar;
4.) Fathma Ahmed Mohamed;
5.) Nur Elmi Osman;
6.) Cadigia Hagi Osman;
7.) Abucar Scek Mohamed;
8.) Abdullahi Ahmed Mahalim;
9.) Hussen Salim Ahmed;
10.) Mohamed Scek Abdisalam;
11.) Said Omar Osman;
12.) Abucar Mohamed Abdi;
13.) Abdullahi Mohamed Iusuf;
14.) Abdi Salam Ismail.

Mogadiscio, lì 5 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 108.*
*Mogadiscio, lì 11 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 31 agosto 1956, n. 44 rep.**
**Concessione edilizia al Vicariato Apostolico.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 in data 7 maggio 1956;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'ordinamento fondiario dell'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269. esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 13 marzo 1954 del Vicariato Apostolico, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale sito in Via Benadir;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'Albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficale dell'AFIS n. 5 del 3 maggio 1954, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di due fabbricati in muratura ad uso collegio, è stato approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 197ª seduta del 17 novembre 1955;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 6.990 è stata consegnata al Vicariato Apostolico, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 4 luglio 1956;

VISTA la nota in data 30 aprile 1956, n. 111409, con la quale la cessata Direzione Affari Finanziari ha disposto la cessione gratuita del terreno di cui trattasi che misura 6.990 mq.;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 1° agosto 1956, e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio al Vicariato Apostolico l'area demaniale di mq. 6.990 sita in Mogadiscio, Via Benadir, di cui alla planimetria allegata, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e si rende esecutivo, stipulato n data 1 agosto 1956 fra l'Amministrazione rappresentata dal Ministro per gli Affari Finanziari e il Vicariato Apostolico rappresentato dal Rev. Padre Gabrielangelo Rovizzi.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 18, foglio n. 197.*
*Mogadiscio, lì 8 settembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 45 rep.**
**Concessione edilizia al Vicariato Apostolico.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, « ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

VISTO il decreto 31 agosto 1956, n. 113320 di prot. relativo alla concessione edizia Vicariato Apostolico reg.to presso il Magistrato ai Conti l'8 settembre 1956 reg. n. 18, foglio n. 197;

AVVALENDOSI dei poteri concessogli col citato decreto 13 settembre 1956 n. 99 di rep.;

CONSIDERATA la necessità di dovere perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia mancante del parere del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 113320 in data 31 agosto 1956 viene perfezionato col presente provvedimento di conferma della concessione avvalendosi dei poteri di cui al decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 238.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 6 luglio 1956, n. 46 rep.

**Concessione edilizia alla Sig.ra Maccai Mohamed Siad.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge dello Stato Italiano 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica è dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 del 17 maggio 1956;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 19 dicembre 1955 della signora Maccai Mohamed Siad, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Talmone;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è rimasto affisso a termini di legge all'Albo Municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 2, del I febbraio 1956, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso di abitazione, è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella seduta 199ª del 19 aprile 1956;

VISTA la nota in data 29 maggio 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che la signora Maccai Mohamed Siad ha pagato la somma di So. 5.760, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 720 è stata consegnata alla signora Maccai Mohamed Siad, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 14 giugno 1956;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 22 giugno 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio, alla signora Maccai Mohamed Siad, l'area demaniale di mq. 720 sita in Mogadiscio, Via Talmone, di cui alla planimetria allegata, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e rende esecutivo, stipulato in data 22 giugno 1956 fra l'Amministrazione rappresentata dal Ministro per gli Affari Finanziari e la signora Maccai Mohamed Siad.

Mogadiscio, lì 6 luglio 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 17, foglio n. 135.*
*Mogadiscio, lì 23 luglio 1956*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 47 rep.**
**Concessione edilizia alla Sig.ra Maccai Mohamed Siad.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, « ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettatni all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

VISTO il decreto 6 luglio 1956, n. 112634 di prot. relativo alla Concessione edilizia Maccai Mohamed Siad reg.to presso il Magistrato ai Conti il 23 luglio 1956 reg. n. 17, foglio n. 135;

CONSIDERATA la necessità di provvedere e perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia integrandolo col parere a suo tempo emesso dal Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 112634 del 6 luglio 1956 viene perfezionato col presente provvedimento attestante che per la detta concessione è stato sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 agosto 1956.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 240.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 25 febbraio 1957, n. 48 rep.**
**Nomina del dr. Sergio Apollonio a Capo Dipartimento Studi del Governo della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 18 maggio 1956, n. 78, relativa all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto amministratoriale 21 maggio 1956, n. 12, con il quale il prof. Sergio Apollonio è stato nominato incaricato del Dipartimento degli Studi;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla nomina dello stesso a Capo del Dipartimento Studi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1957, il Prof. Sergio Apollonio è nominato Capo Dipartimento degli Studi del Governo della Somalia.

Art. 2.

Sotto la stessa data cessa dall'incarico di cui alle premesse.

Mogadiscio, lì 25 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 196.*
*Mogadiscio, lì 27 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 31 dicembre 1956. n. 49 rep.**
**Concessione edilizia ai Sigg. Osman e Abdullahi Sceh Maò.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 12 novembre 1955 dei Sigg. Osman e Abdullahi Scek Maò intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor a scopo

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1956;

CONSIDTRATO che il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso abitazione è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella 199ª seduta del 17 aprile 1956;

VISTO il foglio n. 126721 in data 30 agosto 1956 dell'Ufficio Tasse Affari attestante che i Sigg. Osman e Abdullahi Scek Maò hanno pagato la somma di So. 1.344 quale prezzo di cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 448 è stata consegnata ai Sigg. Osman e Abdullahi Scek Maò come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 12 settembre 1956;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio ai Sigg. Osman e Abdullahi Scek Maò l'area demaniale di mq. 448 sito in Mogadiscio Via Romolo Onor di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, sipulato in data 12 dicembre 1956 fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e gli interessati Sigg. Osman e Abdullahi Scek Maò.

Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio nâ 182.*
*Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 18 dicembre 1956, n. 50 rep.**
**Concessione edilizia al Cav. Giuseppe Mario Vitali.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dello Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie

contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Ertrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 9 luglio 1956 del Cav. Giuseppe Mario Vitali, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Benadir;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'Albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 10 dell'1 ottobre 1956;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costrozione di una villetta in muratura ad uso abitazione è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella 202.a seduta del 29 ottobre 1956;

VISTA la bolletta n. 465 in data 19 novembre 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Cav. Giuseppe Mario Vitali ha pagato la somma di So. 1.513,20, quale prezzo di cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 504,40 è stata consegnata al Sig. Cav. Giuseppe Mario Vitali, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 22 novembre 1956;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio al Sig. Cav. Giuseppe Mario Vitali, l'area demaniale di mq. 504,40 sita in Mogadiscio Via Benadir di cui alla planimetria allegata alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 11 dicembre 1956 fra il governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Cav. Giuseppe Mario Vitali.

Mogadiscio, lì 18 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 132.*
*Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 6 febbraio 1957, n. 51 rep.**
**Assunzione di n. 5 Esperti agrari.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del personale civile »;

conomici col quale richiede l'utilizzazione di cinque tecnici agricoli testè rientrati dall'Italia ed in possesso del diploma di « Esperto Agrario »;

CONSIDERATO che per le esigenze del Dipartimento dell'Agricoltura si rende necessario assumere personale tecnico per la progressiva somalizzazione di tali servizi;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta dell'inquadramento in ruolo di cinque esperti agricoli in virtù dell'art. 33 della citata Ordinanza 5 aprile 1954;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1957, i sottonotati Signori sono assunti in servizio governativo ed inscritti nel « Ruolo degli Esperti Agrari e Zootecnici » — Categoria B — grado IX, con lo stipendio mensile lordo di So. 350 (Trecentocinquanta) e con il seguente ordine di graduatoria:

1.) Mohamed Dahir Hagi Abdullahi;
2.) Ahmed Mohamed Hussen;
3.) Hassan Mohamed Mohamud;
4.) Hassan Mohamed Ali;
5.) Mohamed Aden Sebrie.

Art. 2.

La relativa maggiore spesa di So. 21.875,— (ventunomilaottocentosettantacinque) farà carico al Capitolo 69 dell'esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio 118.*
*Mogadiscio, lì 12 febraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## V A R I E

### MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

CIRCOLARE n. 625038 dell'8 gennaio 1957.

## NORME PER IL RILASCIO DEI VISTI D'INGRESSO E DI TRANSITO PER IL TERRITORIO

### 1) Visti di uscita.

Nessuna autorizzazione è necessaria per uscire dal Territorio.

Il controllo dei passaporti, anche in uscita, è effettuato allo scalo marittimo o aereo o al posto di polizia più vicino alla uscita via terra.

Per i militari e dipendenti civili dell'AFIS provvederà l'Ufficio Amministrativo Italiano a dare, ove lo creda, disposizioni particolari.

I dipendenti del Governo, civili e militari, per uscire dal Territorio, oltre al passaporto, devono essere in possesso di autorizzazione a recarsi all'estero rilasciata dal Ministero o dal Comando da cui dipendono.

### 2) Stampigliatura sui passaporti.

a) Sui passaporti degli stranieri e degli Italiani qui permanentemente residenti, sarà applicata una stampigliatura con la seguente dicitura: « AUTORIZZATO A RISIEDERE PERMANENTEMENTE NEL TERRITORIO. QUESTA AUTORIZZAZIONE DECADE IN CASO DI ASSENZA DAL TERRITORIO PER OLTRE UN ANNO ».

Eventualmente l'autorizzazione può essere rinnovata a domanda dell'interessato.

b) Nessuna stampigliatura dovrà essere apposta ai passaporti dei Somali e delle altre persone originarie del Territorio che non abbiano cittadinanza di altri Stati. Dette persone possono rientrare in qualsiasi tempo.

Qualora sui passaporti delle suddette persone già esistesse la stampigliatura « AUTORIZZATO A RISIEDERE IN SOMALIA » essa « dovrà essere cancellata o altrimenti annullata perchè inutile quando sui passaporti vi è « originario del Territorio ».

### 3) Visti alle famiglie dei residenti.

Sarà sempre concesso il visto d'ingresso alle persone a carico del capo famiglia quando questi è autorizzato a risiedere permanentemente nel Territorio e sia in condizioni di poter mantenere i familiari.

Quest'ultima circostanza sarà accertata dal Comando Forze di Polizia che nel trasmettere le informazioni esprimerà il proprio parere.

### 4) Visti per ragioni di lavoro.

I visti agli stranieri, compreso gli Italiani, richiesti per ragioni di lavoro da Ditte operanti nel Territorio saranno concessi soltanto se trattasi di specialisti non reperibili in loco.

La richiesta del visto, diretta al Ministero per gli Affari Interni, dovrà essere presentata al Ministero per gli Affari Economici che la tresmetterà al Ministero per gli Affari Interni con il suo parere.

Ove il visto venga concesso la permanenza dello straniero nel Territorio sarà limitata alla durata del contratto con la Ditta assuntrice. Scaduto il contratto (rinnovabile) o licenziati dalla Ditta gli stranieri dovranno rimpatriare.

In casi eccezionali, su parere del Ministero per gli Affari Economici, potrà essere consentito allo straniero di passare ad altra Ditta diversa da quella che lo ha richiesto, e sempre che sussista la indispensabilità della sua opera di specializzato.

La Ditta assuntrice dovrà depositare una somma, che sarà fissata a seconda della provenienza dell'immigrato, a garanzia delle spese di rimpatrio. Tale deposito potrà essere sostituito, a giudizio del Ministro per gli Affari Interni, da impegno della Ditta assuntrice.

### 5) Visti per ragioni turistiche.

I visti agli stranieri e agli italiani, che fossero richiesti per ragioni turistiche, saranno di durata limitata a 3 (tre) mesi, rinnovabili per altri 3 (tre) mesi a domanda. A giudizio del Ministro per gli Affari Interni potrà essere richiesto all'interessato una dichiarazione con la quale si impegna a non svolgere alcuna attività a scopo di lucro nel Territorio e potrà essere imposto il previo versamento di una somma a garanzia delle spese di rimpatrio in classe turistica.

### 6) Visti per ragioni di studi.

Potranno essere rilasciati con le stesse modalità e condizioni dei visti turistici per un periodo che sarà fissato in relazione ai corsi da seguire presso scuole del Territorio o alle indagini scentifiche da eseguire nel Territorio.

### 7) Visti per visite a parenti.

Potranno essere rilasciati alle condizioni di quelli per ragioni turistiche.

### 8) Navi ed aerei in transito - Sbarco passeggeri.

Le autorità di Polizia di frontiera sono autorizzate a consentire lo sbarco e la sosta nel Territorio dei passeggeri in transito per la Somalia, sia via mare che via aerea, per il tempo di sosta delle navi o degli

aerei o per il tempo necessario ad attendere coincidenze.

In tali casi sarà apposto sul passaporto o altro documento valido un visto di entrata in transito con le limitazioni suindicate.

Ugualmente sarà permesso lo sbarco dei passeggeri ed equipaggi dei sambuchi in sosta, restando a cura della Polizia di assicurarsi del loro reimbarco sullo stesso sambuco imponendo, se ritenuto necessario, il versamento di una cauzione per lo sbarco dei singoli passeggeri.

### 9) Identity and travel document.

Per i passeggeri di tale documento rilasciato dalle Autorità del British Somaliland non occorre il visto d'ingresso delle Autorità del Territorio. Essi possono entrare e soggiornare in Somalia per un periodo di mesi tre.

### 10) Carte di frontiera. (Road Pass).

I possessori di tale documento, che consente il libero transito fra i Distretti di Bosaso, Gardo e Gallacaio ed i Distretti di Erigavo e Las Anod, non hanno bisogno di richiedere il preventivo visto d'ingresso delle Autorità del Territorio nel quale intendono recarsi.

### 11) Permessi d'ingresso a sudditi inglesi del Kenya.

Con autorizzazione del Prefetto del Basso Giuba è consentito l'entrata ed il soggiorno temporaneo nel Basso Giuba a sudditi inglesi dei Distretti di Lamu e Garissa.

Con autorizzazione dei Commissari distrettuali di confine è consentito l'entrata ed il soggiorno temporaneo di commercianti del Kenya Orientale.

Questa autorizzazione deve essere concessa solo per ragioni commerciali (scambi in comprivata) ed è valida solo per il territorio del Distretto.

Di tali autorizzazioni i Prefetti ed i Commissari distrettuali ne daranno comunicazione ai Comandi di Polizia interessati.

### 12) Permesso d'ingresso ai Somali dell'Etiopia.

I Somali abitanti in territorio Etiopico possono entrare in Somalia senza alcuna autorizzazione preventiva. Le Stazioni di Polizia di Dolo, Uegit, Oddur, Belet Uen, Dusa Mareb e Galcaio possono concedere il soggiorno di giorni 10 (dieci), valido per il solo Distretto di giurisdizione.

Su parere del Prefetto della Regione il soggiorno può essere concesso per un mese e per altre località del Territorio.

### 13) Ingresso sudditi Costa Francese dei Somali.

Sarà concesso l'ingresso nel Territorio dei sudditi della Costa Francese dei Somali muniti di lettera rilasciata dalle Autorità di Gibuti, da presentarsi alle Autorità di Polizia della Somalia che la considereran-

no documento valido al breve soggiorno che non supererà la durata di un mese.

### 14) Rientro originari del Territorio.

Tutti gli originari del Territorio, purchè non abbiano acquistato cittadinanza di altro Stato, possono rientrare in Somalia. A carico di coloro espatriati clandestinamente dopo il 1 aprile 1950 si potrà procedere a denunzia all'Autorità Giudiziaria.

### 15) Domande di immigrazione.

Le domande di concessioni di visti d'ingresso per ragioni di lavoro debbono essere presentate dalle Ditte operanti nel Territorio tramite il Ministero per gli Affari Economici come detto più innanzi.

Tutte le altre richieste di visti d'ingresso (per visite a parenti, turismo, studi, etc.) dovranno essere normalmente presentate dagli interessati alle Questure italiane e alle Autorità consolari italiane all'estero che provvederanno ad inoltrarle a questo Ministero tramite l'Ufficio Amministrativo Italiano.

### 16) Visti d'ingresso a rimpatriati a spese del Governo.

I visti d'ingresso a stranieri ed Italiani rimpatriati a spese del Governo non verranno concessi se non dopo trascorso almeno 2 (due) anni dalla data di rimpatrio, e sempre dietro rimborso delle spese sopportate dal Governo.

### 17) Scadenza della validità dei permessi di soggiorno.

Alla scadenza del permesso di soggiorno, il Comando Forze di Polizia accerterà che lo straniero abbia lasciato il Territorio e provvederà, in caso contrario, al rintraccio ed al rimpatrio di esso.

Mogadiscio, lì 8 gennaio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Mussa Bogor**

---

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

## AVVISO

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 21 febbraio 1957 la Società « Rogers Explorations, S.A. », con sede in Mogadiscio è stata inscritta nel registro delle Imprese della Somalia.

Il rappresentante della Società in Somalia è il Signor Russel H. TALTY.

Mogadiscio, lì 25 febbraio 1957.

(57) **Russel H. Talty**

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

### AVVISO

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 19 gennaio 1957 la Società « International Drilling Company », con sede in Mogadiscio è stata inscritta nel registro delle Imprese della Somalia. Il rappresentante della Società ni Somalia è il Signor H.R. STEPHENS.

Mogadiscio, lì 25 febbraio 1957.

(58) **H. R. Stephens**

## S. I. S. - SOCIETA' IMMOBILIARE SOMALIA - S.p.A.

### Avviso di convocazione di Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria

Gli azionisti della Società Immobiliare Somalia — « S. I. S. » sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria in Mogadiscio, presso lo studio del Notaio della Somalia per il giorno 16 marzo 1957, alle ore 17, in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 18 marzo 1957, nello stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

— *Parte Straordinaria:*

1) Modifica dell'art. 3 dell'atto costitutivo e dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

2) Modifica dell'art. 19 dello Statuto Sociale.

— *Parte Ordinaria:*

1) Nomina di un consigliere d'Amministrazione.

2) Varie ed eventuali.

Mogadiscio, lì 16 febbraio 1957.

*Il Presidente*

(59) **Osman Ahmed Roble**

## UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

### AVVISO

Il 31 gennaio 1957, con atto, a mio rogito, n. 4321 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 14 febbraio 1957 al n. 119 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la « Società Industrie Elettriche Somale » — « S. I. E. S. » — S.p.A. — con sede in Mogadiscio, con capitale sociale di

So. 12.000 avente per scopo l'esercizio di un'azienda per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, per illuminazione e forza motrice, per i bisogni industriali e civili di Chisimaio e degli altri centri civili ed industriali della Somalia, per la durata di anni nove.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con decreto 15 febbraio 1957, depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1957, e trascritto al n. 15 del Registro d'ordine ed al n. 342 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**M. Ciotola**

(60)

---

## SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA - Società per Azioni

**Sede Sociale Villaggio Duca degli Abruzzi - Capitale Sociale So. 15.000.000**

### Nomina cariche sociali e conferimento poteri

Il Consiglio di Amministrazione della Società Agricola Italo Somala — S.A.I.S. — Soc. per Azioni con Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia) nella sua seduta del 14 gennaio 1957 ha preso le seguenti deliberazioni come risultanti dal verbale depositato in atti del Dott. Lovato Arturo, Notaio in Milano, il 30 gennaio 1957 n. 105567 di Rep.:

1) Riconferma nella carica di Presidente della Società del Signore Dott. Luigi Bruno con i poteri e facoltà conferitigli dall'art. 27 dello Statuto Sociale e dalla Deliberazione Consigliare del 26 ottobre 1948.

2) Riconferma nella carica di Vice Presidente della Società del Sig. Dott. Giuliano Cora con i poteri fissati dall'Art. 27 dello Statuto Sociale e la firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione in caso di assenza od impedimento del Presidente.

3) Riconferma dell'incarico al Sig. Ing. Eugenio Giavotto, Consigliere della Società, per l'assistenza tecnica e sopraintendenza all'Ufficio di Genova.

4) Nomina del Consigliere Sig. Dott. Dino Gardini alla carica di Amministratore Delegato della Società con l'attribuzione della firma sociale sia in Somalia che in Italia per la gestione dell'ordinaria amministrazione della Società.

5) Di dare atto che il Sig. Dott. Ferdinando Bigi ha cessato del suo ufficio di Direttore Generale della Società e conseguentemente dall'uso della firma a suo tempo conferitagli.

6) Riconferma del Sig. Avv. Giorgio Cappugi nella carica di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

7) Di dare atto che agli effetti della presente deliberazione il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

— Dott. Luigi Bruno - Presidente; Dott. Giuliano Cora - Vice Presidente; Dott. Dino Gardini - Amministratore Delegato; Ing. Eugenio Giavotto; Avv. Alfonso Lodolo D'Ora, Dott. Emanuele Lurani-Cernu-

schi, Prof. Armando Maugini, Sig. Carlo Angelo Risso, Dott. Massimo Risso - Amministratore. Salva la facoltà conferita dall'Assemblea al Consiglio di integrarsi con la nomina per cooptazione di un decimo Amministratore.

Milano, 30 gennaio 1957.

(61) Dr. A. Lovato - Notaio

---

## SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA - Società per Azioni

**Sede Sociale Villaggio Duca degli Abruzzi - Capitale Sociale So. 15.000.000**

### Estratto di verbale di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

Dal Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci della S.A.I.S. tenutasi in seconda convocazione il giorno 14 gennaio 1957 a Milano, Via Dante, 4, risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

a) IN SEDE DI ASSEMBLEA ORDINARIA:

1) *Approvazione del Bilancio e Cto. Perdite & Profitti al 30 giugno 1956* con le seguenti risultanze:

— BILANCIO:

| | | |
|---|---|---|
| *Attività* | So. | 56.050.867,20 |
| *Passività* | So. | 54.672.067,59 |
| *Saldo attivo dell'Esercizio* | So. | 1.378.799,61 |

— CONTO PERDITE & PROFITTI:

| | | |
|---|---|---|
| *Spese* | So. | 7.575.626,79 |
| *Ricavi* | So. | 8.954.426,40 |
| *Saldo attivo come sopra* | So. | 1.378.799,61 |

2) *Ripartizione dell'Utile d'Esercizio:*

| | | |
|---|---|---|
| *Utile netto dell'Esercizio* | So. | 1.378.799,61 |
| *— 5% alla Riserva Ordinaria* | So. | 68.939,98 |
| | So. | 1.309.859,63 |
| *— 5% al Consiglio d'Amminist.* | So. | 65.492,98 |
| *— Dividendo agli Azionisti in ragione di So. 10,50 a ciascuna delle n. 100.000 azioni da So. 150,— nominali* | So. | 1.050.000,— |
| *Residuato da riportare a nuovo* | So. | 194.366,65 |

3) *Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che viene fissato in dieci.*
Nomina del Sig. Dott. Dino Gardini per acclamazione a Consigliere di Amministrazione.
Facoltà al Consiglio di Amministrazione di integrarsi durante il corso dell'Esercizio con la nomina del decimo Consigliere.

4) *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 1956-1957-1958-'59*
— Prof. Francesco Zamara - *Sindaco effettivo;*
— Dott. Carlo Galimberti - *Sindaco effettivo;*
— Dott. Stefano Panzani - *Sindaco effettivo.*
— Avv. Giorgio Cappugi - *Sindaco supplente;*
— Dott. Giovanni Brunelli Bonetti - *Sindaco supplente;*
con la designazione del Prof. Francesco Zamara a Presidente del Collegio stesso.

b) IN SEDE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
1) *Aumento del Capitale Sociale* da So. 15.000.000 a So. 20.000.000, mediante utilizzo dei Saldi Attivi di Rivalutazione Monetaria e con elevazione del valore nominale delle n. 100.000 azioni costituenti il Capitale Sociale da So. 150,— a So. 200,— con conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

2) *Trasferimento* dal Saldo Attivo di Rivalutazione Monetaria alla Riserva Ordinaria dell'importo di So. 253.351,02.

3) *Modifica* dell'Art. 19 dello Statuto Sociale con cui si determina che il Consiglio di Amministrazione della Società è composto di non meno di cinque e non più di undici membri.

Milano, 14 gennaio 1957.

**(62)** **Luigi Bruno — Dr. Antonio Lovato - Notaio**

---

## ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI (A.C.C.A.)

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci tenutasi il 3 febbraio 1957 in Afgoi, ha approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1956 con le seguenti risultanze:

BILANCIO:

| | | |
|---|---|---|
| *Totale Passività* | So. | 1.126.152,05 |
| *Totale Attività* | So. | 933.751,55 |
| *Perdita* | So. | 192.400,50 |

CONTO PERDITE E PROFITTI:

| | | |
|---|---|---|
| *Spese e perdite* | So. | 323.628,91 |
| *Profitti e ricavi:* | So. | 131.228,41 |
| *Perdita* | So. | 192.400,50 |

A seguito regolare votazione sono stati eletti per il triennio 1957-1959 i Signori:

— Gilberti Giovanni — *Presidente;*
— Frigieri Attilio — *Vice Presidente;*
— Adorni Paolo, Folco Davide, Stoisa Modesto, Hagi Abucar Mohamed Aliò, Hassan Abucar Ahmed — *Consiglieri;*
— Garino Dott. Prof. Mario — *Presidente del Collegio Sindacale;*
— Bonotti Holmes e Cerruti Giuseppe — *Sindaci effettivi;*
— Bruno Bruno e Smaniotto Gino — *Sindaci supplenti.*

Come da art. 16 dello Statuto Sociale, il legale rappresentante della Società è il Sig. Giovanni Gilberti — Presidente ed in sua assenza il Signor Frigieri Attilio — Vice Presidente.

Afgoi, lì 22 febbraio 1957.

*Il Presidente*
**G. Gilberti**

**(63)**

---

## INDUSTRIE FIBRE AFRICANE - S.A.I.F.A.

**Sicietà per Azioni in liquidazione, con sede in Vittorio d'Africa**

### Estratto verbale Assemblea Generale Straordinaria

Il giorno 31 gennaio 1957, s'è riunita in Mogadiscio l'Assemblea Generale Straordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato la nomina del signor Carlo Morbidelli, residente a Merca, quale liquidatore della detta Società, in sostituzione del rag. Guido Guarino, dimissionario.

Il relativo verbale, a mio rogito, repertorio n. 4320, in data 31 gennaio 1957, registrato il 19 febbraio 1957 al n. 136 Atti Pubblici, omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 21 febbraio 1957, è stato depositato e trascritto presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir in data 22 febbraio 1957 al n. 18 del Registro d'Ordine ed al n. 244 del Registro delle Società.

Mogadiscio, lì 23 febbraio 1957.

*Il Notaio della Somalia*
**M. Ciotola**

**(64)**

---

## ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI (A.C.C.A.)

### Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

### Estratto verbale Assemblea

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria indetta per il giorno 24 marzo 1957 alle ore 9 in prima convocazione oppure per il giorno 25 marzo 1957 alle ore 9 in seconda con-

vocazione nei locali sociali in Afgoi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

— Bilancio di previsione anno 1957;
— trasferimento sul Giuba;
— Varie;

Afgoi, lì 26 febbraio 1957.

*Il Presidente*
**G. Gilberti**

(101)

---

## S. A. F. - Chisimaio

### Estratto verbale Assemblea

L'Assemblea dei Soci della Società Agricola Fantoni, riunitasi il giorno 23 febbraio 1957 in Chisimaio, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 1956, che ha dato le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| *Attività* | So. 273.128,28 |
| *Passività* | So. 254.805,39 |
| *Utili dell'Esercizio* | So. 18.322,89 |

*L'Amministratore Unico*
**A. Fantoni**

(102)

---

## UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

### AVVISO

Il 23 febbraio 1957, con atto a mio rogito n. 4485 di repertorio, registrato il 25 del detto mese al n. 157 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la Società a responsabilità limitata « MUDUGH » con sede in Mogadiscio, con il capitale sociale di So. 20.000, avente per scopo il commercio dello zucchero, dei generi alimentari e di merci, e dei relativi trasporti.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 28 febbraio 1957 depositato nella Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice e trascritto al n. 26 del Registro d'Ordine ed al n. 345 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**M. Ciotola**

(103)

## UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

### AVVISO

Il 31 gennaio 1957, con atto a mio rogito n. 4325 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 25 febbraio 1957 al n. 156 Atti Pubblici vol. VIII, è stato costituito il Consorzio fra i Produttori e Rivenditori di carbone di legna della Somalia, con sede in Mogadiscio, sotto la denominazione di « CONCARBO », avente per scopo di attuare una razionale disciplina della produzione e del collocamento dei prodotti delle aziende consorziate.

Il predetto atto è stato depositato presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir in data 26 febbraio 1957 e trascritto al n. 23 del Registro d'Ordine ed al n. 344 del Registro delle Imprese.

*Il Notaio della Somalia*
**M. Ciotola**

**(104)**

---

## FIAT SOMALIA Società per Azioni

**Capitale Sociale So. 200.000 int. vers. - Sede in Mogadiscio**

### Avviso di convocazione di Assemblea Generale ordinaria degli azionisti

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la Sede Sociale alle ore 9 del giorno 25 marzo 1957, oppure del giorno 28 marzo 1957 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 1956.

2) Approvazione del Bilancio Patrimoniale e del Conto Perdite e Profitti al 31 Dicembre 1956.

3) Rinnovo cariche sociali per scadenza di mandato.

4) Varie.

Mogadiscio, lì 27 febbraio 1957.

*Il Direttore*
**Dr. G. Chirighin**

**(106)**

---

## SEFERIAN & Co. (Somalia) Ltd. - Società per Azioni

**Sede in Mogadiscio - Capitale Sociale So. 400.000**

### Avviso di convocazione di Assemblea Generale ordinaria

I Signori azionisti della Seferian & Co. (Somalia) Ltd. sono convocati all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che si terrà in Moga-

marzo 1957, alle ore 10 in prima convocazione ed il giorno 15 aprile 1957, nello stesso luogo ed alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.
2) Bilancio e conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1956 e deliberazioni relative.
3) Varie ed eventuali.

Mogadiscio, lì 28 febbraio 1957.

*L'Amministratore Unico*
**Agop K. Seferian**

**(108)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Giangiacomo Cavalletti, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 25 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(65)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Maie Mallim Maie, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Quartiere Hamaruen, E. I. 70.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 19 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

## Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Società Cooperativa Somala Distribuzione Sale « SALGESIRA » ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, « Dagahtur ».

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso..

Mogadiscio, lì 19 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(67)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 21 settembre 1956 Ghelle Marconne Ahmed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq.2150 sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possnoo prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(68)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 dicembre 1956, il Sig. Scek Mohamed Ali Bafdal ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 144 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(69) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 23 gennaio 1957, il Sig. Bascir Ali Hagi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 652,50 sito in Mogadiscio, Via Zannoni descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(70) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 5 gennaio 1957, il Sig. Aden Abdi Duale, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 221,80 sito in Mogadiscio, Villaggio Hamaruen descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(71) **Salar Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 7 gennaio 1957, il Sig. Ali Awala Herzi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appez-

zamento di terreno della superficie di mq. 226,20 sito in Mogadiscio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(72) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 28 novembre 1956 il Signor Abdulle Assir Afrah ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 224,75 sito in Mogadiscio, Via Bur Carole descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla dati di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(73) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 ottobre 1956 il Signor Hagi Aves Osman ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 285 sito in Mogadiscio, Via a Nord di Piazza Badoglio, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(74) **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 12 dicembre 1956, i Sigg. Ali Nur Ahmed e Hagi Abdi Semed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 293,97 sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla dati di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(75)**

AUTORIZZAZIONE N. 254348.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

**Autorizza il Sig. Nureni Mio Mudo a svolgere attività commerciale**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Scek Nureni Mio Mudo ad esercitare in Brava il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Brava.

Mogadiscio, lì 14 novembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(76)**

CERTIFICATO N. 801269.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

**Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.**

*Omissis:*

Certifica:

La ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede legale a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « Marfak » ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della ditta «Caltex (Africa) Limited», Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

(77) **Hagi Farah Ali Omar**

---

CERTIFICATO N. 801268.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società Organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede legale a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " DEZOL " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di

ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(78)

---

CERTIFICATO N. 801267.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede legale a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " DELO " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(79)

CERTIFICATO N. 801270.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede legale a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territoroi della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " LYRA " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

**(80)** **Hagi Farah Ali Omar**

CERTIFICATO N. 801271.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha

Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " MEROPA " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

(81) **Hagi Farah Ali Omar**

---

CERTIFICATO N. 801272.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " NABOB " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

CERTIFICATO N. 801273.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " PROTEX " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

**Hagi Farah Ali Omar**

(83)

CERTIFICATO N. 801274.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha

Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " REGAL " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

(84) **Hagi Farah Ali Omar**

---

CERTIFICATO N. 801275.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " THUBAN " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

CERTIFICATO N. 801276.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " URSA " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(86)**

CERTIFICATO N. 801277.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici —

Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " VALOR " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

(87) **Hagi Farah Ali Omar**

---

CERTIFICATO N. 801266.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " ALTAIR " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

CERTIFICATO N. 801260.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio è costituito dalla parola " CETUS " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

**(89)** **Hagi Farah Ali Omar**

---

CERTIFICATO N. 801259.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha

Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " CALTEX " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

(90) **Hagi Farah Ali Omar**

---

CERTIFICATO N. 801258.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " ARIES " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

CERTIFICATO N. 801257.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Società Consorzio Incenso Migiurtinia Somalia (C.I.M.S.)

*Omissis:*

Certifica:

La Società Consorzio Incenso Migiurtinia Somalia (C.I.M.S.) con sede a Bosaso — Ufficio Commerciale in Mogadiscio — il giorno 7 dicembre 1956, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio dimpresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da due cerchi concentrici che racchiudono al centro un bruciatore sullo sfondo di una pianta d'incenso. All'esterno tra i due cerchi reca la scritta in Lingua Italiana: « CONSORZIO INCENSO MIGIURTINIA SOMALIA. SOMALIA PRODUCE ». Al centro, sopra e sotto il bruciatore la stessa dicitura in Lingua Araba ».

Esso viene generalmente impresso ed applicato sui prodotti esportati dal Consorzio. Potrà inoltre essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, involucri e su qualsiasi altra carta di commercio; nonchè mediante pubblicità figurata o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: i prodotti di qualsiasi tipo o qualità d'incenso di fabbricazione e commercio della Società Consorzio Incenso Migiurtinia Somalia.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(82)**

CERTIFICATO N. 801256.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta PHILIP MORRIS

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Philip Morris Incorporated con sede in New York (Stati

1956, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « SPUD » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Ditta Philip Morris Incorporated di New York (Stati Uniti d'America).

Esso, potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da siglia della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, involucri o su qualsiasi altra carta di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualsiasi altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: sigarette, prodotti similari ed affini di fabricazione e commercio della Ditta « Philip Morris Incorporated di New York (Stati Uniti d'America) ».

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

(93) **Hagi Farah Ali Omar**

---

CERTIFICATO N. 801255.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio S.p.A. Smalteria e Metallurgica Veneta

*Omissis:*

Certifica:

La S.p.A. Smalteria e Metallurgica Veneta con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza) Via Trozzetti n. 14 — il giorno 28 novembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da due leoni rampanti uno di fronte all'altro, con la coda ritta e la lingua fuori della bocca. Tra i due leoni vi è un recipiente sul quale i leoni poggiano le zampe anteriori. Sul recipiente vi è una sigla costituita dalle due lettere S.V. ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della S.p.A. Smalteria e Metallurgica Veneta.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della

ditta richiedente. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti suindicati, anche su stampati, carta commerciale, fatture e mediante pubblicità figurata di qualsiasi specie, nonchè a mezzo di pubblicità radiofonica.

Esso serve a contraddistinguere: stoviglie in ferro smaltato ed altri prodotti metallurgici affini di fabbricazione e commercio della S.p.A. Smalteria e Metallurgica Veneta.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(94)**

---

CERTIFICATO N. 801278.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio del Laboratorio Chimico Farmaceutico E. Granelli

*Omissis:*

Certifica:

Il Laboratorio Chimico Farmaceutico E. Granelli con sede in Milano — Via Castelvetro n. 17-23 — il giorno 13 dicembre 1956, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Governo della Somalia — Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare in un'impronta esagonale delineata da una doppia filettatura esterna in nero, con il filetto interno più sottile di quello esterno, in nero. Nell'interno della filettatura esagonale vi è la figura di un pellegrino con un bastone e le seguenti diciture in rosso: in alto, in lettere di stampa, la parola « MAGNESIA » allineata su un arco di cerchio, in batto, in lettere di stampa, la parola « S. PELLEGRINO », disposta anch'essa su di un arco di cerchio; al centro di traverso è scritta la parola « PRODEL » in carattere consirvi a foggia di firma ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato, oltrechè sui barattoli che contengono i prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simile, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: la magnesia medicinale di fabbricazione e commercio della ditta « Laboratorio Chimico Farmaceutico E. Granelli ».

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

CERTIFICATO N. 801261.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " CORVUS " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

**(96)** **Hagi Farah Ali Omar**

CERTIFICATO N. 801262.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma del-

validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " CRATER " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(97)

---

CERTIFICATO N. 801264.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " ALGOL " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hasi Farah Ali Omar**

**(98)**

---

CERTIFICATO N. 801263.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " CRYSTALITE " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Hasi Farah Ali Omar**

CERTIFICATO N. 801265.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta CALTEX (Africa) Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede a Cape Town, Via Georges Street numero 140 — il giorno 15 dicembre 1956, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " ALCAID " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti su indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e prodotti di asfalto di ogni genere, prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta Caltex (Africa) Limited, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1957.

IL MINISTRO

**(100)** **Hagi Farah Ali Omar**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento ii data 10 dicembre 1956 la Signora Ierei Aduc Ibrahim ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 484,50 sito in Mogadiscio, Ex Campo Locatelli, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla dati di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

---

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 10 luglio 1956 il Sig. Abdi Aden Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 900 sito in Mogadiscio, Via Benedetti, descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono renderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(107) **Hagi Farah Ali Omar**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 20 marzo 1957 **Suppl. N. 1 al N. 3**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI LEGGE:**

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1957, n. 3 rep.: *Modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.* 181

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 22 febbraio 1957, n. 52 rep.: *Discarico di carte valori postali dal Deposito dei Servizi PP.TT. del Governo della Somalia.* 183

DECRETO 28 febbraio 1957, n. 53 rep.: *Conferimento al Cap. dr. Mario Pignatelli delle funzioni temporanee di Sostituto Procuratore Militare e di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.* 184

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 54 rep.: *Assunzione di 10 aerologisti.* 185

DECRETO 15 marzo 1957, n. 4 rep. AFIS: *Comitato Direttivo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.)* 186

DECRETO 20 marzo 1957, n. 5 rep. (A.F.I.S.): *Nomina membri* Collegio Revisori dell'Agenzia Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.). 187

## PARTE TERZA

### V A R I E

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO-LEGGE 12 marzo 1957, n. 3 rep.**

**Modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di modificare il sistema di imposizione fiscale del carbone di legna onde commisurare la corrispondente voce della tariffa al peso della merce sottraendola all'aleatorietà del valore del mercato;

VISTA la voce n. 28 della tariffa B dei dazi doganali di esportazione allegata alle Disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi doganali e disposizioni concernenti i diritti accessori e le imposte di fabbricazione approvate con decreto 24 dicembre 1954, n. 158;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto col Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 6 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

L'aliquota del dazio doganale di esportazione dal Territorio del carbone di legna, di cui alla voce n. 28 della tariffa B allegata alle Disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi doganali e disposizioni concernenti i diritti accessori e le imposte di fabbricazione approvate con decreto 24 dicembre 1954, n. 158 viene commisurata al peso anzichè al va-

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, 12 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 231.*
*Mogadiscio, lì 15 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 22 febbraio 1957, n. 52 rep.**

**Discarico di carte valori postali dal Deposito dei Servizi PP.TT. del Governo della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, «Istituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la richiesta in data 10 gennaio 1957 della Cassa di Circolazione Monteria della Somalia per ottenere in omaggio gratuito n. 50 serie dei valori postali emessi dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, in corso di validità, per farne successivo omaggio a personalità del mondo finanziario-bancario;

RAVVISATA l'opportunità, per ragioni di carattere propagandistico in favore delle emissioni filateliche della Somalia, di accogliere la suddetta richiesta;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 21 febbraio 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

E' autorizzato il discarico a favore della Direzione Poste e Telegrafi per la sottoindicata serie di valori postali:

— 50 serie emissione 1950 posta ordinaria — valore facciale So. 3,64
— 50 serie emissione 1950 espressi — valore facciale So. 1,20
— 50 serie emissione 1950 posta aerea — valore facciale So. 24,35
— 50 serie emissione 1955 posta ordinaria

| | | | |
|---|---|---|---|
| — 50 serie emissione 1955 espressi «Fiori» | — valore facciale | So. | 1,50 |
| — 50 serie emissione 1955 posta aerea « Fauna » | — valore facciale | So. | 4,75 |
| — 50 serie emissione 1956 I Assemb. Leg. | — valore facciale | So. | 2,20 |
| — 50 serie emissione per pacchi | — valore facciale | So. | 6,89 |
| — 50 serie emissione per segna-tasse | — valore facciale | So. | 1,58 |
| | TOTALE | So. | 49,82 |

per un totale complessivo di So. 2.491 (duemilaquattrocentonovantuno). (So. 49,82 x 50).

Mogadiscio, lì 22 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 215.*
*Mogadiscio, lì 5 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 28 febbraio 1957, n. 53 rep.**

**Nomina del Capitano Dr. Mario Pignatelli a S. Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Giudice Relatore presso il predetto Tribunale;

VISTO il foglio n. 96/4-1 in data 7 giugno 1956, con il quale il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia ha designato il Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli alla funzione giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 della citata Ordinanza n. 5;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1957 il Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli è nominato, temporaneamente, per la durata di due mesi, S. Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della So-

Art. 2.

Con la stessa decorrenza, dal 1° marzo 1957, al Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli sono conferite per la medesima durata di mesi due, le funzioni di Giudice Relatore presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, lì 28 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**G. Benardelli**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 184.*
*Mogadiscio, lì 11 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 31 dicembre 1956, n. 54 rep.**
**Assunzione di 10 aerologisti.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 33 dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del personale civile »;

RITENUTO necessario, di assumere, per le esigenze del servizio metereologico, 10 aerologisti attualmente in servizio militare, con decorrenza 31 dicembre 1955;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

I sottonotati militari in servizio in qualità di aerologisti presso il Comando Forze di Polizia della Somalia, sono assunti, con decorrenza 31 dcembre 1955, in servizio civile ed inscritti nel « Ruolo del personale d'ordine » con la qualifica di Vice Applicati - Categoria C - grado XI e con lo stipendio mensile lordo di So. 250:

1.) Aden Iusuf Ahmed
2.) Abdullahi Guled Ossoble
3.) Hussen Ali Osman
4.) Uarsama Mohamed Muctar
5) Iloule Ulusso' Uled
6.) Omar Afrah Uehelie
7.) Mohamed Osman Mohamud
8.) Mohamed Mohamud Osman
9.) Mohamed Ierò Hassan
10.) Said Ahmed Aden

Art. 2.

I predetti prenderanno posto nel Ruolo del personale d'ordine dopo il pari grado Uarsama Dorre Farah, seguendo l'ordine di graduatoria sopraripertato.

1956, farà carico alla Rubrica XV - Capitolo 120 del bilancio dell'esercizio finanziario 1956 e sul capitolo 69 del bilancio finanziario 1957.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal 31 dicembre 1955.

Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 213.*
*Mogadiscio, lì 5 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**
**DECRETO Amm.vo 15 marzo 1957, n. 4 rep. (AFIS).**
**Comitato Direttivo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.)**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia e disposizioni successive;

VISTO l'art. 2 del Regolamento dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.) approvato con Decreto 16 novembre 1956, n. 109;

RAVVISATA la opportunità di elevare il numero degli esperti membri del Comitato Direttivo dell'A.S.E.S.;

DECRETA:

Art. 1.

Il numero degli esperti componenti il Comitato Direttivo dell'A.S.E.S. è elevato da tre a sette.

Art. 2.

Il Comitato Direttivo dell'A.S.E.S., come sopra ampliato, entra in funzione dalla data del presente Decreto.

Mogadiscio, lì 18 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 186.*
*Mogadiscio, lì 18 marzo 1957.*

**A. F. I. S.**

**DECRETO Amm.vo 20 marzo 1957, n. 5 rep**

**Nomina dei Membri del Collegio Revisori dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.).**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia e disposizioni successive;

VISTO l'art. 2 del Regolamento dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.) approvato con Decreto 16 novembre 1956, n. 109;

DECRETA:

Art. 1.

Il Collegio dei Revisori dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.) è composto, con effetto dal 20 marzo 1957, come segue:

— Dr. Salvatore Spadaro - Magistrato ai Conti — *Presidente;*
— Dr. Salvatore Finocchiaro — *Membro;*
— Dr. Giacomo di Iorio — *Membro.*

Art. 2.

Il Collegio dei Revisori, come sopra composto, dura in carica due anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Mogadiscio, lì 20 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 188.*
*Mogadiscio, lì 20 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE TERZA

**VARIE**

**N. N.**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 27 marzo 1957 **Suppl. N. 2 al N. 3**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi
L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

N. N.

**DECRETI LEGGE:**


DECRETO LEGGE 26 marzo 1957, n. 4 rep.: *Modifica dell'art. 64 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia.* 191

DECRETO LEGGE 25 marzo 1957, n. 5 rep.: *Modifiche all'ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4.* 192


**DECRETI:**


DECRETO 25 marzo 1957, n. 19 rep.: *Obbligo di distruzione dei residui delle coltivazioni cotoniere e stagioni di semina.* 194

DECRETO 25 marzo 1957, n. 20 rep.: *Aree di coltivazione del cotone per l'anno 1957.* 195


### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI


DECRETO 20 marzo 1957, n. 6 rep. (AFIS): *Nomina dei Membri del Comitato Direttivo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.).* 197


### PARTE TERZA

#### VARIE

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO LEGGE 26 marzo 1957, n. 4 rep.**
**Modifica dell'art. 64 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2, relativa alle attribuzioni dell'Assemblea Legislativa e alla procedura per la formazione delle leggi del Territorio;

VISTA l'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5, sull'Ordinamento Giudiziario della Somalia;

RITENUTA la necessità e l'urgenza — ai fini di giustizia — di provvedere alla modifica dell'art. 64 dell'Ordinamento giudiziario della Somalia, relativamente al limite minimo per l'appellabilità delle sentenze civili, che per errore materiale è stato fissato in So. 250 anzichè in So. 25;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

L'art. 64 dell'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5, relativa all'Ordinamento giudiziario della Somalia, è così modificato:

« Non sono appellabili le sentenze pronunciate dal Giudice Regionale e dal Qadi quando il valore delle cause non eccede somali 25, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza ».

Art. 2.

Il presente Decreto-Legge verrà presentato all'Assemblea Legislativa, a norma dell'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2, per la conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 99.*
*Mogadiscio, lì 26 marzo 1957*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO LEGGE 25 marzo 1957, n. 5 rep.**
**Modifiche all'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere ad una rapida organizzazione della produzione cotoniera nel Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministero per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

All'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4, sono apportate le modifiche precisate nei seguenti articoli.

Art. 2.

L'Amministratore, con proprio decreto, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, stabilisce ogni anno le aree di coltivazione del cotone secondo un criterio ecologico-agrario.

Art. 3.

La Commissione Prezzi è composta da:

1) *Presidente*: il Capo del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia o chi ne fa le veci, coadiuvato da Esperti tecnici del Ministero per gli Affari Economici e di altri Ministeri con funzioni consultive;

2) *Membri*:

a) — l'Esperto del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia;
— l'Esperto per il cotone del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia;
— il Capo del Dipartimento per l'Industria;
— il Capo Dipartimento per il Commercio;

b) sei rappresentanti dei coltivatori designati annualmente come segue:
— due dal Prefetto del Benadir;
— due dal Prefetto del Basso Giuba;
— uno dal Prefetto dell'Alto Giuba;
— uno dal Prefetto dell'Hiran;

c) sei rappresentanti dei commercianti e degli industriali designati annualmente dalla Camera di Commercio.

La predetta Commissione fisserà ogni anno:
— i prezzi minimi del bioccolo di cotone secondo le qualità del prodotto;
— il prezzo di sgranatura;

Art. 4.

Viene istituito presso il Ministero per gli Affari Economici un « Albo selettori di cotone ». I selettori, per ottenere l'iscrizione all'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale secondo le norme che saranno emanate con apposito regolamento del Ministro per gli Affari Economici.

Art. 5.

Le operazioni di sgranatura dovranno iniziare il 1° ottobre di ogni anno e terminare il 1° gennaio successivo. Tutto il bioccolo giacente negli sgranatoi oltre il termine previsto per la fine delle operazioni di sgranatura sarà confiscato e posto a disposizione del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia.

I gestori di sgranatoio devono comunicare al predetto Dipartimento, con 15 giorni di anticipo, la data di inizio della lavorazione.

Art. 6.

Tutto il seme proveniente dalle operazioni di sgranatura di cui all'art. 5, deve essere denunciato al Ministero per gli Affari Economici. La cessione del seme sotto qualsiasi forma è subordinata al preventivo benestare del Ministero per gli Affari Economici che accerterà qualità e requisiti del seme.

E' fatto obbligo agli sgranatoi di cedere seme da semina a coloro la cui richiesta sia stata approvata dal Ministero per gli Affari Economici.

Il Ministero per gli Affari Economici provvederà a regolare le operazioni di cessione del seme con proprie istruzioni.

Art. 7.

Le facoltà dell'E.Co.S., previste dall'art. 5 dell'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4, sono devolute al Ministero per gli Affari Economici.

Art. 8.

Sono abrogate le norme contenute negli articoli 2, 5, 6 secondo comma, 17, 22 dell'Ordinanza n. 4 del 3 febbraio 1956 e le disposizioni in essa contenute ed in contrasto con le modifiche di cui al presente Decreto.

Art. 9.

Il presente Decreto-Legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 100.*
*Mogadiscio, lì 26 marzo 1957*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 25 marzo 1957, n. 19 rep.**

**Obbligo di distruzione dei residui delle coltivazioni cotoniere e stagioni di semina.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78;

VISTA l'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4;

RICONOSCIUTA la necessità di determinare la stagione di semina nonchè i limiti massimi di tempo per la distruzione dei residui colturali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Tutte le colture cotoniere, tranne quelle poliennali, seminate nel 1956 o prima, siano esse produttive od improduttive, devono essere sradicate e distrutte col fuoco entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

Art. 2.

In tutte le aree di coltivazione del cotone, sono consentite le semine per la sola stagione di Gu.

Art. 3.

Deve intendersi abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme.

Gli inadempienti alle disposizioni del precedente art. 1 saranno puniti con un'ammenda di So. 20 per ettaro o frazione di ettaro e per settimana o frazione di settimana di ritardo.

In caso di inadempienza alla prescrizione di cui all'art. 2, il Ministero per gli Affari Economici ordinerà all'agricoltore la distruzione della coltura da effettuarsi in termine da prescriversi. Trascorso il termine, il Ministero per gli Affari Economici provvederà immediatamente alla distruzione della coltura a spese dell'agricoltore.

Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 101.*
*Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 25 marzo 1957, n. 20 rep.**
**Aree di coltivazione del cotone per l'anno 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto legge 25 marzo 1957, n. 5 rep.;

VISTA l'Ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4;

RICONOSCIUTA la necessità di suddividere il Territorio in aree di coltivazione del cotone secondo un criterio ecologico-agrario;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministero per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Nel corso dell'anno agrario 1957-58, il Territorio della Somalia è suddiviso nelle seguenti aree di coltivazione del cotone:

1.ª AREA: adibita esclusivamente alla coltivazione del cotone di tipo egiziano, varietà Sakellaridis. Essa è costituita dalla fascia fluviale del fiume Uebi Scebeli, da Belet Uen a Borama, secondo i confini della Regione dell'Hiran e del Benadir, con eccezione, per quest'ultima, del Distretto di Itala e della duna costiera di Villabruzzi, Balad ed Afgoi fino a Gesira.

2.ª AREA: adibita esclusivamente alla coltivazione del cotone di tipo egiziano, varietà Karnak. Essa è costituita dalla fascia fluviale del fiume Giuba, limitatamente ai Distretti di Lugh Ferrandi, Bardera, Gelib, Margherita e Chisimaio.

3.ª AREA: adibita esclusivamente alla coltivazione del cotone di tipo americano. Essa è compresa nei confini amministrativi dei Distretti di Oddur, Baidoa, Bur Acaba, Uanle Uen e Dinsor.

4.ª AREA: Adibita esclusivamente alla coltivazione del cotone di tipo poliennale. Essa comprende il Distretto di Itala e la duna costiera di Villabruzzi, Balad, Afgoi fino a Gesira.

Art. 2.

Il Ministero per gli Affari Economici ha facoltà di apportare modifiche alle aree di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

E' abrogato il decreto 16 aprile 1956, n. 35 di rep.

Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 102.*
*Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**A. F. I. S.**

**DECRETO Amm.vo 20 marzo 1957, n. 6 rep.**

**Nomina dei Membri Comitato Direttivo dell'Agenzia Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.).**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia e disposizioni successive;

VISTO l'art. 2 del Regolamento dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.) approvato con Decreto 16 novembre 1956, n. 109;

VISTO il Decreto 16 novembre 1956, n. 80, che nomina il Dr. Luigi Gasbarri a Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico (A.S.E.S.);

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 4, che eleva il numero degli esperti componenti il Comitato Direttivo dell'A.S.E.S., da tre a sette;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato Direttivo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia è costituito, con effetto dal 15 marzo 1957, come segue:

— Dr. Luigi Gasbarri — *Presidente;*
— Deputato Hagi Farah Ali Omar — *Membro;*
— Deputato Salad Abdi Mohamud — *Membro;*
— Sig. Edgard Reeves — *Membro;*
— Dr. Ugo Niti — *Membro;*
— Dr. Vittorio Fois — *Membro;*
— Avv. Gaetano Chapron — *Membro.*

Con decreto successivo si provvederà alla nomina dell'ottavo

Art. 2.

Il Comitato di cui sopra resta in carica due anni dalla data del presente decreto.

Mogadiscio, lì 18 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22, foglio n. 187.*
*Mogadiscio, lì 20 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE TERZA

## VARIE

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1° aprile 1957 **N. 4**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - D.p. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


N. N.

ERRATA CORRIGE: al Supplemento N. 4 al Bollettino Ufficiale N. 12 del 31 dicembre 1956 203


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


DECRETO del 21 dicembre 1956, n. 55 di rep.: *Concessione edilizia al Sig. Iman Mohamed Abdi* 203

DECRETO del 22 dicembre 1956, n. 56 di rep.: *Concessione edilizia al Sig. Scerif Scelilla Hussen* 204

DECRETO del 4 dicembre 1956, n. 57 di rep.: *Concessione edilizia ai Sigg. Abucar e Mohamed Ali Maò* 205

DECRETO del 4 dicembre 1956, n. 58 di rep.: *Concessione edilizia alla Sig.ra Maccai Mudei Mohamed* 206

DECRETO dell'8 febbraio 1957, n. 59 di rep.: *Concessione alla libera disponibilità di terreno demaniale al Sig. Bobo Mohamed* 207

# PARTE TERZA

## V A R I E

Società Saccarifera Somala - S.p.A.: *Estratto del verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione* 209

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Inserzione della Società « Sinclair Somal Corporation » nel registro delle Imprese della Somalia* 210

Società Agricola Fantoni (S.A.F.) - S. a r. l.: *Estratto del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria* 210

Mineraria Somala - S.p.A.: *Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 1956 che istituisce una sede della Società in Mogadiscio e conferimento di specifiche facoltà al dott. Vittorio Fois* 210

Società Immobiliare Somala (S.I.S.) - S.p.A.: *Estratto del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria* 212

Soc. Anon. Industriale Commerciale Etiopica Sud (S.A.I.C.E.S.): *Avviso convocazione Assemblea Generale Ordinaria* 213

FIAT Somalia - S.p.A.: *Verbale estratto Assemblea* 213

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Hagi Ahmed* 214

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Lega Giovani Somali - Merca* 214

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Dero Hagi Alì* 215

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Scerif Abibi Ardò* 215

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Sig.ra Halima Mohamud* 216

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Sido Omar Isman* 216

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Mazzoni Giuseppe* 216

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Valent Gregorio* 217

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Sanrie Samantar* 217

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Omar Hagi Giama* 218

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Ahmed Aschir Samantar* 218

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Soc. Consorzio Incenso Migiurtinia Somalia (C.I.M.S.)* 218

Ministero Affari Economici - Autorizzazione 25 ottobre 1956, n. 254122: *Autorizza il Sig. Ali Salhan Said a svolgere attività commerciale* 219

Ministero Affari Economici - Autorizzazione 27 dicembre 1956, n. 254713: *Autorizza il Sig. Salah Ahmed Mohamed a svolgere attività commerciale* 219

Ministero Affari Economici - Autorizzazione 14 novembre 1956, n. 254346: *Autorizza il Sig. Ali Bihi Hanaf a svolgere attività commerciale* 220

---

## Supplementi pubblicati durante il mese di marzo 1957

**Supplemento N. 1 al N. 3 in data 20 marzo 1957 contenente:**

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1957, n. 3 rep.: *Modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.* 181

DECRETO 22 febbraio 1957, n. 52 rep.: *Discarico di carte valori postali dal Deposito dei Servizi PP.TT. del Governo della Somalia.* 183

DECRETO 28 febbraio 1957, n. 53 rep.: *Conferimento al Cap. dr. Mario Pignatelli delle funzioni temporanee di Sostituto Procuratore Militare e di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.* 184

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 54 rep.: *Assunzione di 10 aerologisti.* 185

**Supplemento N. 2 al N. 3 in data 27 marzo 1957 contenente:**

DECRETO LEGGE 26 marzo 1957, n. 4 rep.: *Modifica dell'art. 64 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia.* 191

DECRETO LEGGE 25 marzo 1957, n. 5 rep.: *Modifiche all'ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4.* 192

DECRETO 25 marzo 1957, n. 19 rep.: *Obbligo di distruzione dei residui delle coltivazioni cotoniere e stagioni di semina.* 194

DECRETO 25 marzo 1957, n. 20 rep.: *Aree di coltivazione del cotone per l'anno 1957.* 195

DECRETO 20 marzo 1957, n. 6 rep. (AFIS): *Nomina dei Membri del Comitato Direttivo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.).* 197

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

## ERRATA CORRIGE

**al Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale n. 12 del 31-12-1956:**

A pagina n. 1063, Capitoli, prima colonna, ultimo rigo: errata « 52 », corrige « 54 e 54/bis »;

A pagina n. 1071, Capitoli, prima colonna, quinto rigo: errata « 43 », corrige « 48 ».

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 21 dicembre 1956, n. 55 rep.**
**Concessione edilizia al Sig. Iman Mohamed Abdi.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956 n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nellOrdinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926 n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 22 giugno 1955 del Sig. Iman Mohamed Abdi, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 9 del 1 settembre 1956;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso di abitazione è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella 197ª seduta del 12 gennaio 1956;

VISTA la bolletta n. 151 in data 3 maggio 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il Sig. Iman Mohamed Abdi ha pagato la somma di So. 2.640 quale prezzo di cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 440 è stata consegnata al Sig. Iman Mohamed Abdi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 30 maggio 1956;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Iman Mohamed Abdi, l'area demaniale di mq. 440 sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 12 dicembre 1956 fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Iman Mohamed Abdi.

Mogadiscio, lì 21 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 136.*
*Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 22 dicembre 1956, n. 56 rep.**
**Concessione edilizia al Sig. Scerif Scelilla Hussen.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministero per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessione edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950 sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febraio 1926, n. 269; esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 330;

VISTA la domanda in data 12 giugno 1955 del Sig. Scerif Scelilla Hussen intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno sito in Corso Regina Elena a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termine di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, n. 8 del 1° agosto 1955;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di una casa in muratura ad uso di abitazione è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella 168ª seduta del 19 novembre 1956;

VISTA la bolletta n. 14-R in data 7 gennaio 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Scerif Scelilla Hussen ha pagato la somma di So. 279,50 quale prezzo di cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 27,95 è stata consegnata al Sig. Scerif Scelilla Hussen, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 20 aprile 1956;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 18 agosto 1956 e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concesso a scopo edilizio al Sig. Scerif Scelilla Hussen l'area demaniale di mq. 27,95 sita in Mogadiscio Via Regina Elena di cui alla planimetria allegata e alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e che si rende esecutivo, stipulato in data 18 agosto 1956 fra il Governo rappresentato dal Ministero per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Scerif Scelilla Hussen.

Mogadiscio, lì 22 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 134.*
*Mogadiscio, lì 29 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 57 rep.**
**Concessione edilizia ai Sigg. Abucar e Mohamed Ali Maò.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, « ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela del Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956 n. 99 di rep. « Delega al Ministero per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessione edilizie »;

VISTO il decreto 31 agosto 1956, n. 111913 di prot. relativo alla concessione edilizia Abucar e Mohamed Ali Maò, reg.to presso il Magistrato ai Conti l'8 settembre 1956 Reg. n. 18, foglio n. 199;

AVVALENDOSI dei potesi concessogli col citato decreto 13 settembre 1956 n. 99 di rep.;

CONSIDERATA la necessità di dovere perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia mancante del parere del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 111913 in data 31 agosto 1956 viene perfezionato col presente provvedimento di conferma della concessione avvalendosi dei poteri di cui al decreto 13 settembre 1956 n. 99, di rep.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 248.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 4 dcembre 1956, n. 58 rep.**
**Concessione edilizia alla Signora Maccai Mudei Mohamed.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301.. « ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela del Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministero per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessione edilizie;

VISTO il decreto 27 giugno 1956, n. 112926 di prot. relativo alla concessione edilizia Maccai Mudei Mohamed reg.to presso il Magistrato ai Conti il 26 luglio 1956 reg. n. 17, foglio n. 147;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia integrandolo col parere a suo tempo emesso dal Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 112926 del 27 giugno 1956 viene perfezionato col presente provvedimento attestante che per la detta concessione è stato sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 agosto 1956.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 245.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 8 febbraio 1957, n. 59 rep.**
**Concessione della libera disponibilità di terreno demaniale al Sig. Bobo Mohamed.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materie di concessioni edilizie;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950 sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto Amministratoriale n. 101273 di prot. in data 10 marzo 1955, con il quale veniva concesso al Sig. Bobo Mohamed —rer Faghi — l'area demaniale di mq. 273, sita in Mogadiscio, nei pressi di Piazza Badoglio, a scopo edilizio;

VISTO il foglio n. 840081 in data 25 gennaio 1957 del Servizio Tecnico Erariale dal quale risulta che il Sig. Bobo Mohamed ha eretto sul terreno richiesto le costruzioni corrispondenti al progetto approvato dalla Commissione Edilizia nella sua 189ª seduta del 19 novembre 1954;

VISTO il nulla osta di abitabilità degli edifici costruiti dal Sig. Bobo Mohamed, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 9631 in data 5 novembre 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera di-

DECRETA:

E' riconosciuto a favore del Sig. Bobo Mohamed — rer Faghi — la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 273, avuto in concessione con d. A. n. 101273 del 10 marzo 1955, sito in Mogadiscio, nei pressi di Piazza Badoglio.

Mogadiscio, lì 8 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrati - Reg. n. 1, foglio n. 127.*
*Mogadiscio, lì 19 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## V A R I E

### SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

**Società per Azioni - Sede Villaggio Duca degli Abruzzi**
**Capitale Sociale So. 5.000.000**

**Estratto del verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione**

Dal Verbale di Adunanza del Consiglio di Amministrazione dell'11 gennaio 1957 risulta che:

1.) Il Sig. Avv. Alfonso Lodolo d'Oria è stato confermato nella carica di Presidente del Consiglio il Sig. Dott. Luigino Piva in quella di Segretario dello stesso.

2.) La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte a terzi è demandata al Presidente Avv. Alfonso Lodolo d'Oria. La firma sociale sia per le pratiche di ordinaria amministrazione che di straordinaria è demandata pure agli altri tre Amministratori che firmeranno congiuntamente a due a due.

3.) La rappresentanza della Società in Somalia di fronte alle Autorità politiche, amministrative e finanziarie è delegata al Sig. Dottor Vincenzo Calzia.

4.) Il Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica è composto dai Signori:

— Avv. Alfonso Lodolo d'Oria — *Presidente;*
— Avv. Luigi Bruno — *Consigliere;*
— Dott. Dino Gardini — *Consigliere;*
— Ing. Eugenio Giavotto — *Consigliere.*

Genova, lì 11 gennaio 1957.

*Il Segretario*
**Luigino Piva**

*Il Presidente*
**Avv. Alfonso Lodolo d'Oria**

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

### AVVISO

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 28 febbraio 1957 la Società « Sinclair Somal Corporation » con sede in Mogadiscio è stata iscritta nel registro delle Imprese della Somalia.

Il rappresentante della Società in Somalia è il Signor William Orrin Clift.

Mogadiscio, lì 5 marzo 1957.

*p. Sinclair Somal Corporation*
**William Orrin Clift**

**(110)**

---

## « SOCIETA' AGRICOLA FANTONI - S. A. F. »

**Società a responsabilità limitata - Con sede in Chisimaio**

Il giorno 11 marzo 1957, s'è riunita in Mogadiscio l'Assemblea generale straordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato la proroga della durata della stessa Società fino a tutto il 31 dicembre 1961 e la riconferma del Signor Fantoni Antonio nella carica d'amministratore per tutta la durata della Società.

Il relativo verbale, a mio rogito, repertorio n. 4591, in data 11 marzo 1957, registrato a Mogadiscio il 12 marzo 1957, al n. 187 Atti Pubblici - Vol. VIII, omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 16 marzo 1957, è stato depositato e trascritto presso la Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice in data 20 marzo 1957 e trascritto al n. 31 del Registro d'Ordine ed al n. 263 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

**(111)**

---

## MINERARIA SOMALA

**Società per Azioni**

### Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 28 dicembre 1956, come da verbale depositato in atti per Notaro Enrico Castellini di Roma del 24 gennaio 1957 rogito n. 8328 ha deliberato la istituzione di una sede della Società in Mogadiscio ed ha conferito al dottor Vittorio Foisfu Amico nato a Bologna le seguenti facoltà che egli potrà esercitare spendendo la propria firma isolatamente:

1) concludere con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, contratti di compravendita e di fornitura di materie prime, di merci e cose mobili in genere contratti di noleggio, di trasporto, di appalto, di assicurazione, di mediazione, di locazione, per durata non superiore a due anni, di permuta, di commissione, di somministrazione, di deposito e qualsiasi altro contratto connesso con la attività della Società, e in relazione, determinare e pagare e riscuotere prezzi, canoni corrispettivi in genere, stabilire ed accettare clausole e condizioni, risolvere detti contratti limitatamente ad operazioni effettuate nel territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS, nel protettorato del Kenya e nel protettorato di Aden;

2) concludere, risolvere contratti, di lavoro con personale, somalo, limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS;

3) concludere e risolvere contratti di lavoro con personale europeo assunto a tempo determinato, con contratto non superiore a 90 girni, non rinnovabili, limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS;

4) firmare e quietanzare fatture, limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS, al protettorato del Kenya e al protettorato di Aden;

5) emettere, girare, incassare cheques; girare e incassare assegni circolari limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS;

6) compiere operazioni bancarie ad eccezione delle richieste di finanziamento di qualsiasi genere; esigere, cedere e transigere crediti; riscuotere somme, mandati, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali, sia delle banche ed altri Istituti, degli Uffici postali e telegrafici, sia di qualunque altro Ufficio pubblico o privato in genere, rilasciando valida quietanza e discarica, limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS;

7) rappresentare la Società presso gli Uffici doganali, presso le imprese di navigazione, di trasporto in genere, gli Uffici Postali e telegrafici in tutte le operazioni di spedizione, svincolo e ritiro di merci, valori, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate nel solo territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS;

8) proporre istanze, ricorsi, reclami, promuovere, contestare ed abbandonare giudizi; rappresentare la Società mandante innanzi alle Autorità Giudiziaria e Amministrativa in qualsiasi grado, nominando avvocati e procuratori, alle liti, anche nei giudizi di revoca e cassazione; transigere qualsiasi controversia giudiziale e stragiudiziale, connessa con l'esercizio dei poteri conferitigli, nel solo territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS;

9) elevare protesti, intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, curarne occorrendo la revoca, intervenire nelle procedure di fallimento, insinuare crediti nei fallimenti, limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS.

Il Consiglio ha inoltre conferito al Rag. Luigi Mastropietro, di Nicola, nato a Roma, le seguenti facoltà che egli potrà esercitare, spendendo la propria firma, isolatamente, in caso di assenza o impedimento del Dr. Vittorio Fois:

1) concludere con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, contratti di compravendita e di fornitura di materie prime, di merci e cose mobili in genere, contratti di noleggio, di trasporto, di appalto, di assicurazione, di mediazione, di locazione per durata non superiore a due anni, di permuta di commissione, di somministrazione, di deposito e qualsiasi altro contratto connesso con l'attività della società e, in relazione, determinare e pagare o riscuotere prezzi, canoni, corrispettivi in genere, stabilire ed accettare clausole e condizioni, risolvere detti contratti, limitatamente ad operazioni effettuate nel territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS, nel protettorato del Kenya e nel protettorato di Aden;

2) firmare e quietanzare fatture, limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS, al protettorato del Kenya e al protettorato di Aden;

3) emettere, girare, incassare, chequés; girare e incassare assegni circolari, limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS;

4) compiere operazioni bancarie ad eccezione delle richieste di finanziamento di qualsiasi genere; esigere, cedere e transigere crediti; riscuotere somme, mandati, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali sia delle banche ed altri Istituti, degli Uffici postali e telegrafici sia di qualunque altro Ufficio pubblico o privato in genere, rilasciando valida quietanza e discarica, limitatamente al territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS;

5) rappresentare la società presso gli Uffici doganali, presso le imprese, di navigazione, di trasporto in genere, gli Uffici postali e telegrafici in tutte le operazioni di spedizione, svincolo e ritiro di merci, valori, pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate, nel solo territorio sotto la giurisdizione dell'AFIS.

(112) **Enrico Castellini** - Notaio

---

## S.I.S. - SOCIETA' IMMOBILIARE SOMALIA - S.p.A.

**Con sede in Mogadiscio**

Il giorno 16 marzo 1957, s'è riunita in Mogadiscio, presso lo studio del Notaio della Somalia, l'Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria della Società Immobiliare Somalia (S. I. S.) la quale ha deliberato l'aumento del capitale da So. 12.000 a So. 150.000, l'aumento dei componenti del Consiglio d'amministrazione, con la conseguente relativa modifica degli articoli 5ª e 19º dello Statuto Sociale, e la nomina del rag. Luigi Massimini a componente del Consiglio di Amministrazione.

Il relativo verbale, a rogito dell'avv. Mario Ciotola, Notaio della Somalia, n. 4626 di repertorio, registrato il 22 marzo 1957 al n. 210 Atti Pubblici vol. VIII, omologato dal Giudice Regionale del Benadir

con suo decreto 23 marzo 1957, è stato depositato, in pari data, presso la Cancelleria del predetto Giudice e trascritto al n. 32 del Registro d'Ordine ed al n. 341 del Registro delle Società.

*Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione*
**Osman Ahmed Roble**

**(113)**

---

## S. A. I. C. E. S.
## SOCIETA' ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPICA-SUD

**Sede in Merca - Capitale So. 20.000**

### Avviso Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

I Signori Azionisti della Società An. Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 29 aprile 1957, in prima convocazione, alle ore 10, presso la sede Sociale in Merca e per il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2) Relazione del Collegio Sindacale;
3) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre e relative deliberazioni;
4) Nomina del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale;
5) Varie ed eventuali.

Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno depositare presso la sede sociale le loro azioni almeno cinque giorni interi prima del giorno fissato per l'adunanza stessa.

Merca, 26 marzo 1957.

*Il Consiglio d'Amministrazione*

**(129)**

---

## FIAT SOMALIA Soc. per Az.

**Capitale Sociale So. 200.000 - Sede in Mogadiscio**

### Estratto verbale Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della Fiat Somalia S.p.A., tenutasi a Mogadiscio il 25 marzo 1957 ha approvato il Bilancio

ed il Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1956, chiusi con le seguenti risultanze:

*Bilancio Patrimoniale al 31 dicembre 1956*

| | |
|---|---|
| — Attivo | So. 2.603.934,84 |
| — Passivo | So. 2.603.934,84 |

*Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1956*

| | |
|---|---|
| — Spese e perdite | So. 754.465,71 |
| — Proventi e ricavi | So. 754.465,71 |

E' stato inoltre proceduto al rinnovo delle cariche sociali.

Mogadiscio, 28 marzo 1957.

*Il Direttore*
**Dr. G. Chirighin**

**(130)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 23 ottobre 1956 Ahmed Hagi Ahmed - Mena ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 165,80 sito in Merca descritta nella planimetria della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(114)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 28 agosto 1956 Lega Giovani Somali - Merca ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 285,90 sito in Merca,

descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(115)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 ottobre 1956 Iero Hagi Ali - Merca ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 160 sito in Merca, descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(116)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 novembre 1956 Scerif Habili Abdò - Merca - ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 165,80 sito in Merca, descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(117)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 12 febbraio 1957 la Signora Halima Mohamud Nuir ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 510 sito in Mogadiscio, Via Quirichetti descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(118)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 6 dicembre 1956, il Sig. Sido Omar Osman ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 250, sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(119)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 6 gennaio 1957, il Sig. Mazzoni Giuseppe ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezza-

mento di terreno della superficie di mq. 5075 sito in Mogadiscio, Via Bur Gao descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(120) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 4 febbraio 1957 il Sig. Valent Gregorio ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 961,50 sito in Mogadiscio, Campo Locatelli, descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(121) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Ahmed Samrie Samantar ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 6 marzo 1957.

IL MINISTRO

(122) **Hagi Farah Ali Omar**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Omar Hagi Giama ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 6 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(123)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Hagi Aden Asckir Samantar, ha presentato, domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Margherita.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 6 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(124)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la Società Consorzio Incenso Migiurtinia Somalia (C.I.M.S.) ha presentata domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in

Mogadiscio, Via Tommaso Duca di Genova.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 14 marzo 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(125)

---

AUTORIZZAZIONE N. 254122.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Autorizza il Sig. Ali Salhan Said a svolgere attività commerciale

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Ali Salhan Said ad esercitare in Galcaio il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscoi, lì 25 ottobre 1956.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(126)

---

AUTORIZZAZIONE N. 254713-27.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Autrizza il Sig. Salah Ahmed Mohamed a svolgere attività commerciale

*Omissis*

Autorizza:

Il Sig. Salah Ahmed Mohamed ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, lì 27 dicembre 1956.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(127)

AUTORIZZAZIONE N. 254346.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Autorizza il Sig. Ali Bihi Hanaf a svolgere attività commerciale

*Omissis*

Autorizza:

Il Sig. Ali Bihi Hanaf ad esercitare in Galcaio il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, lì 14 novembre 1956.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(128)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 2 aprile 1957 **Suppl. N. 1 al N. 4**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


*Pag.*

DECRETO 15 marzo 1957, n. 60 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Civile della Somalia* 223

DECRETO 15 marzo 1957, n. 61 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Penale della Somalia* 224

DECRETO 15 marzo 1957, n. 62 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Procedura Penale della Somalia* 225

DECRETO 15 marzo 1957, n. 63 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Procedura Civile della Somalia* 227

DECRETO 15 marzo 1957, n. 64 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Penale Militare della Somalia* 228

DECRETO 15 marzo 1957, n. 65 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice del Lavoro della Somalia* 229

## PARTE TERZA

### V A R I E

Ufficio Giudice Regionale del Benadir: *Avviso di vendita all'incanto di immobile* 231

Italia Società per Azioni - « I.S.A. »: *Avviso di costituzione* 232

Società Elettro Industriale della Somalia - S.p.A.: *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria* 232

Ministero AA.EE.: *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Abdò Hassan* 233

Ministero AA.EE. Certificato 25 marzo 1957, n. 801585: *Deposito marchio d'impresa della Ditta United States Time Corporation* 233

Ministero AA.EE. Certificato 25 marzo 1957, n. 801584: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 234

Ministero AA.EE. Certificato 25 marzo 1957, n. 801581: *Deposito marchio d'impresa della Società Italiana Rodeo Meridionale S.p.A.* 234

Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801487: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 235

Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801488: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 236

Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801489: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 237

Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801490: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 238

Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801491: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 238

Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801492: *Deposito marchio d'impresa della Società Ortho Pharmaceutical Corporation* 239

Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801493: *Deposito marchio d'impresa della Società Ortho Pharmaceutical Corporation* 240

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 15 marzo 1957, n. 60 rep.
**Commissione per l'elaborazione del Codice Civile della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia l'emanazione del Codice Civile;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di studio ed elaborazione del progetto relativo al detto Codice;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione del Codice Civile della Somalia, così composta:

Presidente: Ministro per gli AA. GG. Mohamud Abdi Nur
Membro: Deputato Scek Abdi Faghi Abdò
» Deputato Scek Omar Scek Hassan
» Deputato Abscir Farah Samantar
» Deputato Abdurahman Hagi Mumin Mohamed
» Deputato Abdulcadir Aden Hussen
» Deputato Osman Ahmed Roble
» Deputato Hagi Abdulcadir Bin Abubaker
» Esperto Iahia Hagi Abdullahi
» Esperto Spadaro Dr. Salvatore
» Esperto Rizzetto Dr. Fulvio
» Esperto Benvenuto Francesco Issak
» Qadi Scek Abubaker Hagi Abdullahi
» Segretario: Tucci Dr. Mario.

Art. 2.

Membro di diritto della suddetta Commissione è il Presidente della Corte di Giustizia o Magistrato da lui designato.

Art. 3.

La Commissione avrà sede presso l'Avvocatura Erariale cui viene affidato il compito di coordinamento dei lavori con le altre Commissioni.

Art. 4.

A cura del Segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 2 del decreto 10 settembre 1956, n. 94.

La spesa relativa farà carico al Cap. 76 - Esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 15 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 109.*
*Mogadiscio, lì 30 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 15 marzo 1957, n. 61 rep.**
**Commissione per l'elaborazione del Codice Penale della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia l'emanazione del Codice Penale della Somalia;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di studio ed elaborazione del progetto relativo al detto Codice;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita la Commissione per lo studio e l'emanazione del Codice Penale della Somalia, così composta:

Presidente: Ministro per gli AA. II. Hagi Mussa Bogor
Membro: Deputato Scek Aden Ahmed Musse
» Deputato Scek Jussuf Ahmed Nur
» Deputato Ali Maiub Ali

» Deputato Jassin Abdurahman Hassan
» Deputato Scek Aues Scek Hagi Mohamed Ali
» Deputato Scek Mohamed Abdalla Islam
» Deputato Quaglia Avv. Carlo
» Esperto Rizzetto Dr. Fulvio
» Esperto Chapron Avv. Gaetano
» Esperto Abdi Scek Aden Mohamed
» Esperto Mohamed Auale Liban
» Qadi Scek Abubaker Hagi Abdullahi
» Segretario: Tucci Dr. Mario.

Art. 2.

Membro di diritto della suddetta Commissione è il Presidente della Corte di Giustizia o Magistrato da lui designato.

Art. 3.

La Commissione avrà sede presso l'Avvocatura Erariale cui viene affidato il compito di coordinamento dei lavori con le altre Commissioni.

Art. 4.

A cura del Segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 2 del decreto 10 settembre 1956, n. 94.

La spesa relativa farà carico al Cap. 76 - Esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 15 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 110.*
*Mogadiscio, lì 30 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 15 marzo 1957, n. 62 rep.**
**Commissione per l'elaborazione del Codice Procedura Penale della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia l'emanazione del Codice di Procedura Penale della Somalia;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commis-

sione di studio ed elaborazione del progetto relativo al detto Codice;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione del Codice di Procedura Penale della Somalia, così composta:

Presidente: Ministro per gli AA. II. Hagi Mussa Bogor
Membro: Deputato Abdi Scek Aden Abdulla
» Deputato Hagi Ahmed Aden Hagi Amin
» Deputato Osman Hagi Mohamed Afrah
» Deputato Said Mohamed Salim
» Deputato Hagi Abdurahman Mohamed Herzi
» Deputato Nur Mohamed Hussen
» Deputato Ahmed Fadel Ascim
» Esperto Rizzetto Dr. Fulvio
» Esperto Zuccardi-Merli Dr. Antonio
» Esperto Hassan Nur Elmi
» Esperto Scek Abdalla Mohamud
» Qadi Scek Hussen Hagi Abubaker
» Segretario: Tucci Dr. Mario.

Art. 2.

Membro di diritto della suddetta Commissione è il Presidente della Corte di Giustizia o Magistrato da lui designato.

Art. 3.

La Commissione avrà sede presso l'Avvocatura Erariale cui viene affidato il compito di coordinamento dei lavori con le altre Commissioni.

Art. 4.

A cura del Segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 2 del decreto 10 settembre 1956, n. 94.
La spesa relativa farà carico al Cap. 76 - Esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 15 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 111.*
*Mogadiscio, lì 30 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 15 marzo 1957, n. 63 rep.**

**Commissione per l'elaborazione del Codice di Procedura Civile della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia l'emanazione del Codice di Procedura Civile;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di studio ed elaborazione del progetto relativo al detto Codice;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione del Codice di Procedura Civile della Somalia, così composta:

Presidente: Ministro per gli AA. GG. Mohamud Abdi Nur
Membro: Deputato Scek Hassan Calif Ali
» Deputato Hagi Muktar Malak
» Deputato Ali Jusuf Ali
» Deputato Hagi Abdullahi Ismail Mohamed
» Deputato Damodar Tribovar Shah
» Deputato Ico Hassan Baharo
» Deputato Hagi Abdio Ebrau Talasso
» Esperto Rizzetto Dr. Fulvio
» Esperto Rossaro Avv. Michele
» Esperto Abdi Rascid Ali
» Esperto Ali Mohamed Hirabe
» Qadi Scek Hussen Hagi Abubaker
» Segretario: Tucci Dr. Mario.

Art. 2.

Membro di diritto della suddetta Commissione è il Presidente della Corte di Giustizia o Magistrato da lui designato.

Art. 3.

La Commissione avrà sede presso l'Avvocatura Erariale cui viene affidato il compito di coordinamento dei lavori con le altre Commissioni.

Art. 4.

A cura del Segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 2 del decreto 10 settembre 1956, n. 94.

La spesa relativa farà carico al Cap. 76 - Esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 15 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 112.*
*Mogadiscio, lì 30 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 15 marzo 1957, n. 64 rep.**
**Commissione per l'elaborazione del Codice Penale Militare della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia l'emanazione del Codice Penale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di studio ed elaborazione del progetto relativo al detto Codice;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione del Codice Penale Militare della Somalia, così composta:

Presidente: Ministro per gli AA. FF. Salad Abdi Mohamud
Membro: Deputato Scek Mohamed Mohamud Faghi
» Deputato Mohamed Omar Abdi
» Deputato Calif Jusuf Bogor
» Deputato Giorio Col. Camillo
» Deputato Nur Mohamed Abdò
» Deputato Ahmed Mohamed Mohamud
» Deputato Hagi Abdi Giama Abdulle
» Esperto Rizzetto Dr. Fulvio
» Esperto Arnera Col. Alfredo
» Esperto Hagi Osman Mohamed
» Esperto Ten. Mohamed Siad
» Qadi Scek Mohamed Ali Ierè
» Segretario: Tucci Dr. Mario.

Art. 2.

Membro di diritto della suddetta Commissione è il Presidente della Corte di Giustizia o Magistrato da lui designato.

Art. 3.

La Commissione avrà sede presso l'Avvocatura Erariale cui viene affidato il compito di coordinamento dei lavori con le altre Commissioni.

Art. 4.

A cura del Segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 2 del decreto 10 settembre 1956, n. 94.

La spesa relativa farà carico al Cap. 76 - Esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 15 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 113.*
*Mogadiscio, lì 30 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 15 marzo 1957, n. 65 rep.**
**Commissione per l'elaborazione del Codice del Lavoro della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia l'emanazione del Codice del Lavoro;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di studio ed elaborazione del progetto relativo al detto Codice;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita la Commissione per lo studio e l'elaborazione del Codice del Lavoro della Somalia, così composta:

Presidente: Ministro per gli AA. SS. Scek Ali Giumale Barale
Membro: Deputato Mohamed Ahmed Ghedi
» Deputato Hagi Abdullahi Mursal Mohamed
» Deputato Calzia Dr. Vincenzo
» Deputato Nur Magaza M'Coma
» Deputato Mohamud Gianacò Giumale
» Deputato Mohamed Abdi Kero Abdulle

» Esperto Rizzetto Dr. Fulvio
» Esperto Franza Avv. Giovanni
» Esperto Osman Omar Scegò
» Esperto Giama Ganni Ahmed
» Qadi Scek Mohamed Ali Ierè
» Segretario: Tucci Dr. Mario.

Art. 2.

Membro di diritto della suddetta Commissione è il Presidente della Corte di Giustizia o Magistrato da lui designato.

Art. 3.

La Commissione avrà sede presso l'Avvocatura Erariale cui viene affidato il compito di coordinamento dei lavori con le altre Commissioni.

Art. 4.

A cura del Segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta, che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 2 del decreto 10 settembre 1956, n. 94.

La spesa relativa farà carico al Cap. 76 - Esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 15 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 114.*
*Mogadiscio, lì 30 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

### Avviso di vendita all'incanto di immobile

Il Giudice Regionale del Benadir, con ordinanza in data 27 marzo 1957, ha disposto su istanza del Baneo di Napoli e dei creditori intervenuti la vendita ai pubblici incanti del seguente immobile di proprietà degli eredi di Hagi Mahad Ahmed in persona di Scek Abucar Mahad in proprio e quale procuratore degli altri 15 eredi:

— fabbricato sito in Mogadiscio, via Principe di Piemonte numero 137, Zona E, Gruppo I, confinante con detta via a nord, con stabile Ravazzi-H. Abdurasul ad est, col passaggio che lo divide dalla proprietà De Vita a sud, col passaggio che lo divide dalla proprietà Mohamedali Gianmohamed ad ovest.

Ha fissato per l'incanto l'udienza del 23 maggio 1957, h. 9, nel Palazzo di Giustizia di Mogadiscio.

Le condizioni per l'incanto sono le seguenti:

1) L'immobile sarà posto all'incanto in un sol lotto al prezzo base di So. 17.900.

2) Ogni offerente all'incanto dovrà prestare cauzione in denaro che si determina nella somma di So. 3.500, da depositarsi nella Cancelleria di quest'Ufficio entro le ore 12 del 22 maggio 1957 e dovrà anche depositare nello stesso termine l'ammontare delle spese di aggiudicazione che si determinano in So. 1.500.

3) Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a So. 50.

4) L'aggiudicatario nel termine di gg. 30 dall'aggiudicazione, dovrà depositare il prezzo, dedotta la cauzione già prestata, in un libretto di deposito giudiziario vincolato al Giudice dell'Esecuzione.

Mogadiscio, lì 28 marzo 1957.

*Il Cancelliere*
N. Sanasari

## UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

### AVVISO

Il 24 marzo 1957, con atto a mio rogito n. 4681 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 28 marzo 1957 al n. 222 Atti Pubblici vol. VIII è stata costituita in Merca la « I.S.A. » - « Italia Società per Azioni » — con sede in Merca, con il capitale sociale di So. 21.200, per la durata di anni trenta, avente per scopo l'investimento di denaro in beni immobili, in costruzioni edilizie e la gestione del Circolo Italiano in Merca.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con decreto 30 marzo 1957, depositato in Cancelleria in pari data, e trascritto al n. 39 del Registro d'Ordine ed al n. 348 del Registro delle Società.

Mogadiscio, lì 24 marzo 1957.

*Il Notaio della Somalia*
**M. Ciotola**

(143)

## SOCIETA' ELETTRO INDUSTRIALE DELLA SOMALIA S.p.A.
## S. E. I. S.

**Sede in Mogadiscio - Capitale inter. vers. So. 5.700.000**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria per il giorno 5 maggio 1957 alle ore 11 presso il Notaio Piccini Francesco in Napoli, Via Sanfelice 33 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1.) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
2.) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1956.
3.) Nomine delle cariche sociali.
4.) Varie.

PARTE STRAORDINARIA:

1.) Modificazione dello Statuto Sociale.
2.) Emissione di obbligazioni.

I Signori Azionisti, per partecipare all'Assemblea dovranno depositare le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa presso la Sede della Società oppure presso il Banco di Roma, in Napoli, Piazza Santa Caterina da Siena a Chiaia.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona mediante delega scritta sul biglietto di ammissione.

Mogadiscio, 27 marzo 1957.

*Il Consiglio di Amministrazione*

(144)

GOVERNO DELLA SOMALIA

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Ahmed Abdò Hassan ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Gelib.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL MINISTRO

(132) **Hagi Farah Ali Omar**

CERTIFICATO n. 801585.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

**Deposito marchio della Ditta United States Time Corporation**

*Omissis*

Certifica:

La ditta United States Time Coroporation, di Middlebury, nello Stato del Connecticut, U.S.A., Società costituita ed esistente secondo leggi dello Stato del Connecticut, con domicilio legale in Middlebury, Connecticut — il giorno 8 marzo 1957 alle ore 11 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio dimpresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola " TIMEX " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti suindicati, anche su stampati, carta commerciale, fatture e mediante pubblicità figurata o radiofonica di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: orologi da muro, da tavolo e tutti quelli che vanno sotto la denominazione inglese di « clocks » nonchè orologi da tasca e da polso e cioè tutti quelli che vanno sotto la denominazione inglese « watches » nonchè parti di orologi di fabbricazione e commercio della Ditta United States Time Corporation di Middlebpry, nello Stato di Connecticut, U.S.A., Società costituita ed esistente secondo le leggi dello Stato di Connecticut.

Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.

IL MINISTRO

(133) **Hagi Farah Ali Omar**

CERTIFICATO N. 801584.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 16 marzo 1957 alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio dimpresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « FARMISERINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione dirette o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici; medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(134)

---

CERTIFICATO N. 801581.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Società Italiana Rodeo Meridionale S.p.A.

*Omissis:*

Certifica:

La Spett. Rodeo Meridionale S.p.A., Società Italiana con sede a Napoli — Corso Umberto I n. 191 — il giorno 16 marzo 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta a colori, composta di un triangolo capovolto di colore rosso e di una cartella sottostante in colore bleu scuro, il tutto su fondo giallo, cn stampato in alto, in caratteri neri le parole « MANZO LESSATO » e, in basso, inserita a caratteri bianchi stampatello, nella cartella bleu scuro la parola « RODEO ». Al centro dell'etichetta campeggia una testa di manzo in colori naturali ».

Esso viene generalmente applicato sotto forma di etichetta sulle scatole contenenti manzo lessato prodotto dalla Spett. Rodeo Meridionale S.p.A., Società Italiana.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica e di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sulle scatole contenenti il prodotto, sugli involucri, sugli imballaggi e comunque, mediante stampa o rilievo, o qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: il manzo lessato di fabbricazione e commercio della Spett. Rodeo Meridionale S.p.A., Società Italiana.

Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(135)**

---

CEDTIFICATO N. 801487.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio della Ditta Sinclair Refining, Company

*Omissis:*

Certifica:

La ditta Sinclair Refining Companè con sede in New York, N. Y., 600 Fifth Avenue (Stati Uniti d'America) — il giorno 16 febbraio 1957 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e

Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « SINCO » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della ditta Sinclair Refining Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà inoltre essere in qualsiasi carattere, dimensione, colore o combinazioni di colori, ed essere comunque applicato o riprodotto, in qualsiasi maniera, sui recipienti contenenti i prodotti contraddistinti, stampati, etichette, mezzi di trasporto, pubblicità, ecc.

Esso serve a contraddistinguere: olii raffinati, semi raffinati e non raffinati, cere e grassi, tutti derivati da petrolio, miscelati o non ad olio animale, vegetale o minerale od olii per illuminazione per bruciatori, motori, carburanti e lubrificanti di fabbricazione e commercio della ditta Sinclair Refining Company.

Mogadiscio, lì 14 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(136)

---

CERTIFICATO N. 801488.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Ditta Sinclair Refining Company

*Omissis:*

Certifica:

La ditta Sinclair Refining Company con sede in New York, N.Y., 600 Fifth Avenue (Stati Uniti d'America) — il giorno 16 febbraio 1957 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporto e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalle parole « SINCLAIR REFINING COMPANY » comunque scritte ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta Sinclair Refining Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà, inoltre, esse-

re in qualsiasi carattere, dimensione, colore o combinazioni di colori, essere comunque applicato o riprodotto, in qualsiasi maniera, sui recipienti contenenti i prodotti contraddistinti, stampati, etichette, mezzi di trasporto, pubblicità, ecc.

Esso serve a contraddistinguere: olii raffinati, semi raffinati e non raffinati derivati dal petrolio, miscelati o non ad olii animali, vegetali o minerali, per illuminazione, per bruciatori, per motori, per carburanti e lubrificanti di fabbricazione e commercio della ditta Sinclair Refining Company.

Mogadiscio, lì 14 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(137)

---

CERTIFICATO N. 801489.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Ditta Sinclair Refining Company

*Omissis:*

Certifica:

La ditta Sinclair Refining Company con sede in New York, N.Y., 600 Fifth Avenue (Stati Uniti d'America) — il giorno 16 febbraio 1957 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporto e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « TENOL » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui recipienti contenenti gli olii lubrificanti.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà inoltre essere in qualsiasi carattere, dimensione, colore o combinazioni di colori, ed essere comunque applicato o riprodotto, in qualsiasi maniera, sui recipienti contenenti i prodotti contraddistinti, stampati, etichette, mezzi di trasporto, pubblicità, ecc.

Esso serve a contraddistinguere: olii lubrificanti di fabbricazione e commercio della ditta Sinclair Refining Company.

Mogadiscio, lì 14 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(138)

CERTIFICATO N. 801990.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio della Ditta Sinclair Refining Company

*Omissis:*

Certifica:

La ditta Sinclair Refining Company con sede in New York, N.Y., 600 Fifth Avenue (Stati Uniti d'America) — il giorno 16 febbraio 1957 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporto e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « GASCON » comunque scritta».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui recipienti contenenti gli olii lubrificanti.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà inoltre essere comunque applicato o riprodotto, in qualsiasi maniera, sui recipienti contenenti i prodotti contraddistinti, stampati, etichette, mezzi di trasporto, pubblicità, ecc.

Esso serve a contraddistinguere: olii lubrificanti di fabbricazione e commercio della ditta Sinclair Refining Company.

Mogadiscio, lì 14 marzo 1957.

IL MINISTRO

**(139)** **Hagi Farah Ali Omar**

---

CERTIFICATO N. 801491.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio della Ditta Sinclair Refining Company

*Omissis:*

Certifica:

La ditta Sinclair Refining Company con sede in New York, N.Y., 600 Fifth Avenue (Stati Uniti d'America) — il giorno 16 febbraio 1957 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola «OPALINE» comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui recipienti contenenti i prodotti della ditta Sinclair Refining Company.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà inoltre essere in qualsiasi carattere, dimensione, colore o combinazioni di colori, ed essere comunque applicato o riprodotto, in qualsiasi maniera, sui recipienti contenenti i prodotti contraddistinti, stampati, etichette, mezzi di trasporto, pubblicità, ecc.

Esso serve a contraddistinguere: olii carburanti minerali, vegetali, animali e artificiali; olii lubrificanti minerali, vegetali, animali e artificiali e grassi minerali, vegetali, animali e artificiali di fabbricazione e commercio della ditta Sinclair Refining Company.

Mogadiscio, lì 14 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(140)**

---

CERTIFICATO N. 801492.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Società Ortho Pharmaceutical Corporation

*Omissis:*

Certifica:

La Società Ortho Pharmaceutical Corporation (Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey) con sede in Raritan, Stato di New Jersey (Stati Uniti d'America) — il giorno 8 gennaio 1957 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottode-

« Il marchio è costituito da un'etichetta di un'impronta a forma di scudo al centro della quale è raffigurato un caduceo cui è parzialmente sovrapposta nella parte centrale della scudo — una fascia orizzontale a sfondo chiaro recante la parola « ORTHO » in caratteri scuri minuscoli con l'iniziale maiuscola, riprodotto in qualsiasi dimensione, colore o combinazioni di colori.

Esso viene generalmente stampato o applicato direttamente sui prodotti o suoi loro involucri, o sui recipienti che li contengono.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sui prodotti, mediante stampa, impressione o rilievo, o in qualsiasi altro modo convenienti, come pure su involucri, recipienti, etichette, stampati, pubblicazioni di qualsiasi genere.

Esso serve a contraddistinguere i prodotti farmaceutici e dispositivi medici e specialità medicinali da usarsi per la diagnosi e come sostanze preventive e terapeutiche nella medicina umana, e come agenti medicinali per uso interno per animali, preparati ginecologici per uso umano, comprendenti preparati per l'igiene femminile sotto forma di gelatine e creme, creme e gelatine vaginali, preparati per irrigazioni, preparati da usarsi nel trattamento di menopausa, preparati per il trattamento di vaginati specifiche e aspecifiche, enzimi e soluzioni enzimiche, preparati per il trattamento della nausea e del vomito, tamponi nutrienti, frazione di sangue, creme di massaggio, creme antisettiche, creme per capezzoli, mezzi di contrasto per raggi X, prodotti diagnostici, mordenti per le cellule, materiale di prova per gli anticorpi, preparati per la conservazione e la diluizione del seme animale, soluzioni esterogeniche, agenti di penetrazione per iniezioni medicinali; supplementi dietetici per animali, forniture chirurgiche, e pubblicazioni stampate riguardanti ciascuno o tutti i suddetti prodotti di fabbricazione e commercio della Società Ortho Pharmaceutical Corporation (Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey).

Mogadiscio, lì 14 marzo 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(141)

---

CERTIFICATO N. 801493.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

**Deposito marchio della Società Ortho Pharmaceutical Corporation**

Certifica:

La Società Ortho Pharmaceutical Corporation (Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey) con sede in Raritan, Stato di New Jersey (Stati Uniti d'America) — il giorno 8 gennaio 1957 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «ORTHO», riprodotto in qualsiasi dimensione, colore o combinazioni di colori ».

Esso viene generalmente stampato o applicato direttamente sui prodotti, o sui loro involucri, o sui recipienti che li contengono.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sui prodotti, mediante stampa, impressione o rilievo, o in qualsiasi altro modo conveniente; come pure su involucri, recipienti, etichette, stampati, pubblicazioni di qualsiasi genere.

Esso serve a contraddistinguere: i prodotti farmaceutici e dispositivi medici e specialità medicinali da usarsi per la diagnosi e come sostanze preventive e terapeutiche nella medicina umana, e come agenti medicinali per uso interno per animali, preparati ginecologici per uso umano, comprendenti preparati per l'igiene femminile sotto forma di gelatine e creme, creme e gelatine vaginali, preparati per irrigazioni, preparati da usarsi nel trattamento di menopausa, preparati per il trattamento di vaginiti specifiche e aspecifiche, enzimi e soluzioni enzimiche, preparati per il trattamento della nausea e del vomito, tamponi nutrienti, frazione di sangue, creme di massaggio, creme antisettiche, creme per capezzoli, mezzi di contrasto per raggi X, prodotti diagnostici, mordenti per le cellule, materiale di prova per gli anticorpi, preparati per la conservazione e la diluizione del seme animale, soluzioni esterogeniche, agenti di penetrazione per iniezioni medicinali; supplementi dietetici per animali, forniture chirurgiche, e pubblicazioni stampate riguardanti ciascuno o tutti suddetti prodotti di fabbricazione e commercio della Società Ortho Pharmaceutical Corporation (Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey).

Mogadiscio, lì 14 marzo 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(142)

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 10 aprile 1957 **Suppl. N. 2 al N. 4**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**


N. N.


**DECRETI:**


DECRETO 27 marzo 1957 n. 21 di rep.: *Ordinamento carcerario della Somalia* 245

DECRETO 12 febbraio 1957 n. 22 rep.: *Norme per il conferimento incarichi e supplenze Scuole Primarie della Somalia* 262


### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI


DECRETO del 28 febbraio 1957 n. 66 rep.: *Destinazione del Sig. Franchina Sebastiano alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia* 273

DECRETO 20 febbraio 1957 n. 67 rep.: *Libera disponibilità terreno demaniale alla Signora Medina Mohamed Culmie* 273

DECRETO 23 febbraio 1957 n. 68 rep.: *Libera disponibilità terreno demaniale alla S.p.A. AGIP* 274

DECRETO 30 agosto 1956 n. 69 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Marano Sante* 275

DECRETO 4 dicembre 1956 n. 70 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Marano Sante* 276

# PARTE TERZA

## VARIE

Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801681: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 279

Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801682: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 280

Ministero AA. EE. Certicato 6 aprile 1957 n. 801683: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 280

Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801684: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 281

Ministero Affari Finanziari: « *Avviso ad opponendum* » *della Signora Medina Uehelié Roble* 282

Ministero Affari Finanziari: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Kennedit Ahmed Iusuf* 282

F.lli Mortara S. A.: *Estratto verbale di assemblea* 283

Manifattura Cotoniere d'Africa: *Convocazione di Assemblea Ordinaria* 283

Cooperativa Edilizia di Mogadiscio: *Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria* 284

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 27 marzo 1957, n. 21 rep.**
**Ordinamento Carcerario.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'ordinanza 26 novembre 1954 n. 22 « Organizzazione e funzionamento degli stabilimenti carcerari »;

CONSIDERATA la necessità di emanare le norme regolamentari ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza predetta;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni, di concerto con il Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Ordinamento carcerario.

Art. 2.

L'Ordinamento di cui all'articolo precedente entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 27 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

*VISTO n. 174 del 2 aprile 1957.*
*p. Carc.:* FINOCCHIARO.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 140.*
*Mogadiscio, lì 8 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

## MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

## ORDINAMENTO CARCERARIO

### CAPO I.

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

In ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo di lavoro.

Nei riguardi dei minori degli anni 16 il lavoro ha carattere prevalentemente educativo.

Art. 2.

Per ogni detenuto è compilata dal Direttore dello Stabilimento la cartella biografica, in cui sono riassunte le annotazioni concernenti il detenuto risultanti dai principali registri dello Stabilimento.

La cartella è conservata nel fascicolo del detenuto ed è trasmessa agli Stabilimenti in cui il detenuto è trasferito.

### CAPO II.

*Vigilanza sugli Stabilimenti Carcerari e sull'esecuzione delle pene.*

Art. 3.

Tutti gli stabilimenti carcerari del Territorio sono amministrati dai Commissari Distrettuali territorialmente competenti.

Le Carceri Centrali di Mogadiscio sono amministrate da un Direttore nominato dal Ministro per gli Affari Interni su proposta del Pubblico Ministero.

L'attività dei Commissari Distrettuali è sottoposta al controllo amministrativo dei Prefetti.

Art. 4.

Il Pubblico Ministero esercita la vigilanza su tutti gli stabilimenti carcerari del Territorio, direttamente o per mezzo dei Giudici Regionali, per assicurare in ogni campo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Egli adotta anche d'ufficio i provvedimenti relativi alla esecuzione delle pene detentive che si rendano necessari a garanzia dei diritti dei condannati; e propone in ogni altra materia, ai competenti organi amministrativi, i provvedimenti che ritiene opportuni.

Art. 5.

Il Giudice Regionale, nell'ambito della sua competenza Territoriale, vigila sull'esecuzione delle pene detentive, visitando almeno ogni due mesi gli Stabilimenti carcerari e riferendo sui risultati delle sue ispezioni al Pubblico Ministero.

In caso di urgenza, egli può adottare provvedimenti provvisori, riferendone subito al Pubblico Ministero, che può revocarli o modificarli.

## CAPO III.

*Classificazione degli Stabilimenti Carcerari.*

Art. 6.

Gli Stabilimenti Carcerari si distinguono:

— Stabilimenti di custodia preventiva;
— Stabilimenti di pena ordinaria;
— Stabilimenti di pena speciali.

Art. 7.

Sono stabilimenti di custodia preventiva:

— Le Carceri Giudiziarie Centrali;
— Le Carceri Giudiziarie Regionali;
— Le Carceri Giudiziarie Distrettuali.

Art. 8.

Sono stabilimenti di pena ordinaria le case di reclusione e di arresto.

Art. 9.

Sono stabilimenti di pena speciali:

— gli stabilimenti per i minori di anni 18;
— le case per minorati fisici e psichici;
— i sanatori giudiziari.

## CAPO IV.

*Assegnazione agli Stabilimenti Carcerari.*

Art. 10.

Alle carceri giudiziarie sono assegnati:

a) gli imputati;
b) i detenuti a disposizione dell'Autorità P.S.;
c) i detenuti per ragioni di estradizione;
d) i condannati in attesa di assegnazione a stabilimenti di pena.

Nelle carceri giudiziarie regionali possono avere esecuzione le con-

Art. 11.

Agli Stabilimenti di pena ordinaria sono assegnati i condannati all'ergastolo, alla reclusione e all'arresto.

Art. 12.

I minori degli anni 18 sono assegnati a stabilimenti distinti da quelli degli adulti ovvero a sezioni distinte di tali stabilimenti.

Art. 13,

Sono assegnati alle case per minorati fisici o psichici i condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossificazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; gli ubriachi abituali e le persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e i condannati invalidi o affetti da malattie croniche.

Se la condanna da scontare è l'arresto, i condannati predetti sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti destinati all'esecuzione di tale pena.

Art. 14.

Sono assegnati ai sanatori giudiziari i condannati affetti da tubercolosi o predisposti a questa malattia.

Art. 15.

Le donne sono assegnate a sezioni distinte.

Art. 16.

Sono assegnati a sezioni speciali degli stabilimenti per l'esecuzione della pena della reclusione, purchè non trattasi di recidivi nello stesso delitto:

1) i condannati per delitti colposi;
2) i condannati ai quali fu concesso l'attenuante dei particolari motivi morali o sociali o della provocazione o della suggestione di folla in tumulto;
3) i condannati alla sola pena della multa, i quali scontano, nel caso di conversione, la pena della reclusione.

Art. 17.

All'assegnazione dei condannati agli stabilimenti provvede il Ministero per gli Affari Interni su proposta del Pubblico Ministero.

CAPO V.

*Organizzazione degli Stabilimenti Carcerari.*

Art. 18.

In ogni stabilimento di pena, ordinario o speciale, si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del rea-

Le donne di facili costumi sono separate dalle altre.

Speciali locali con opportuno arredamento sono destinati alle donne autorizzate dalla Direzione a tenere con sè i loro figliuoli che non hanno raggiunto l'età di due anni.

Art. 19.

Negli stabilimenti carcerari si attua l'isolamento notturno.

Sono sottoposti all'isolamento continuo:

a) gli imputati durante l'istruzione, salva disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
b) i detenuti a disposizione della Polizia Giudiziaria o di altra Autorità, in caso che ne sia fatta richiesta.

Art. 20.

Sono custoditi in separati locali i detenuti di transito e quelli a disposizione della Polizia Giudiziaria, in modo che sia impedita ogni comunicazione con gli altri detenuti.

Lo stesso criterio si applica per gli imputati appartenenti alle forze Armate dello Stato ed ai Corpi assimilati.

Art. 21.

I condannati, appena ammessi nello stabilimento, sono isolati in celle di osservazione.

La durata del periodo d'isolamento è stabilito dal Direttore, ma non può oltrepassare un mese.

Questa disposizione non si applica ai condannati all'arresto ed ai condannati indicati nell'Art. 16 salvo casi eccezionali.

Art. 22.

Durante il periodo di isolamento il condannato è visitato giornalmente dal Direttore e dal Medico, i quali prendono nota su apposito registro delle osservazioni fatte. In base ad esse si provvede alla ripartizione dei condannati nelle sezioni speciali degli Stabilimenti.

## CAPO VI.

### *Apertura e chiusura degli Stabilimenti e visite.*

Art. 23.

L'ora dell'apertura e della chiusura degli Stabilimenti Carcerari è determinata dal regolamento interno.

Subito dopo la chiusura dello stabilimento le chiavi dell'ingresso principale vengono dal portinaio consegnate al Comandante che le consegnerà a lui nel mattino successivo e nell'ora fissata per l'apertura.

All'infuori del Direttore, del Comandante, o per gravi motivi di servizio, dalle persone che ne hanno diritto per ragioni del loro ufficio, nessuno, durante la notte, può entrare in uno stabilimento carcerario ed uscirne.

Art. 24.

Le singole sezioni di uno stabilimento devono avere un campanello di allarme in comunicazione col Corpo di Guardia Centrale e possibilmente anche con l'alloggio del Comandante, affinchè l'agente di custodia addetto alla sorveglianza dei detenuti possa dare avviso immediato di ogni avvenimento che interessi la sicurezza e la disciplina.

Art. 25.

Per visitare uno stabilimento carcerario occorre il permesso del Ministero per gli Affari Interni.

Tale permesso non occorre:

a) al Presidente dell'Assemblea Legislativa;
b) ai Membri del Governo;
c) al Presidente della Corte di Giustizia ed al Giudice di Appello;
d) ad ogni Magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;
e) ai Prefetti nelle loro Regioni.

Di ogni visita è presa nota dalla Direzione dello Stabilimento.

## CAPO VII.

*Ingresso dei detenuti negli Stabilimenti Carcerari.*

Art. 26.

Negli stabilimenti carcerari può essere ammesso:

1) chi vi è tradotto dalla Forza Pubblica in stato di arresto;
2) chi si costituisce esibendo un'ordine dell'Autorità Giudiziaria competente;
3) chi dichiara di aver poco prima commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza o per il quale è obbligatorio il mandato di cattura, ovvero che è latitante od evaso.

Di ogni ammissione in uno stabilimento è dato immediatamente avviso all'Autorità Giudiziaria che ha emeso il mandato o l'ordine e negli altri casi al Giudice Regionale.

Art. 27.

In ogni stabilimento vi è un registro di matricola, le cui pagine sono numerate e visitate dal Pubblico Ministero o Giudice Regionale; il registro reca in fine l'indicazione del numero delle pagine che lo compongono.

Nel registro si iscrivono, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'età, lo stato, il nome dei genitori, i contrassegni personali delle persone che sono ammesse nello stabilimento, il giorno e l'ora di entrata, il tempo ed il luogo dell'arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'Autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna.

Nello stesso registro sono altresì iscritti la data dell'uscita dallo

Art. 28.

Il Comandante procede alla perquisizione, all'annotazione sul registro di matricola di tutti i contrassegni ed al rilievo delle impronte digitali della persona ammessa nello stabilimento.

Se si tratta di condannato, il Comandante lo fa tradurre alla presenza dell'Autorità dirigente per le ulteriori disposizioni.

Art. 29.

Delle carte, del denaro e degli oggetti di valore depositati dal detenuto o trovati a lui nascosti indosso si prende nota in uno speciale registro, e, se si tratta di imputato, ne è data comunicazione alla Autorità Giudiziaria competente.

Le carte e gli altri oggetti di valore sopra indicati, qualora l'Autorità Giudiziaria non disponga diversamente, sono dati in consegna al contabile od al Comandante. Il consegnatario ne fa un involto al quale unisce un cartellino indicante le generalità ed il numero di matricola del detenuto.

Il denaro è versato nella cassa dello stabilimento a favore del detenuto.

Art. 30.

Eseguita la registrazione e la perquisizione indicate negli articoli precedenti, il detenuto è condotto in una cella di osservazione in attesa della visita medica che ha luogo, al più tardi, il giorno successivo.

Il medico accerta le condizioni di salute del detenuto, controlla i contrassegni personali indicati nel registro matricola (riprodotti nella cartella biografica) e delibera se il detenuto è idoneo a lavori organizzati nello stabilimento o ad altri lavori.

Quando dalla visita medica risultano circostanze che possono interessare la Giustizia, la direzione ne dà avviso alla Autorità Giudiziaria competente.

Se una detenuta dichiara di essere incinta o di avere partorito da meno di sei mesi, il medico procede ai necessari accertamenti, riferendone, se del caso, alla Direzione, perchè possa provocarsi dal Magistrato che ha disposto la carcerazione, l'ordine del rinvio dell'esecuzione.

Art. 31.

Ai condannati sprovvisti di corredo proprio sono distribuiti gli oggetti di vestiario dei quali abbiano bisogno.

L'uso del vestiario uniforme è obbligatorio per i condannati a pena maggiore di sei mesi.

I detenuti adibiti ai servizi domestici ed ai lavori esterni indossano il vestiario uniforme.

Art. 32.

Dopo la visita medica, il Comandante dispone che il condannato sia sottoposto ad un bagno ed al taglio della barba. Ai condannati a pene superiori a tre mesi sono tagliati i capelli, e così pure ai condannati a

Gli imputati di sesso maschile sono sottoposti al bagno, al taglio della barba e dei capelli sempre che l'Autorità Giudiziaria competente non abbia disposto altrimenti.

Art. 33.

A tutti i detenuti ammessi negli stabilimenti di custodia preventiva e di pena, il Comandante comunica oralmente le disposizioni regolamentari concernenti le norme di condotta del detenuto.

## CAPO VIII.

*Norme di condotta dei detenuti.*

Art. 34.

L'orario della sveglia e del riposo è fissato dalle singole Direzioni; al segnale della sveglia i detenuti debbono alzarsi, curare la pulizia personale, l'assetto dei posti e la nettezza della cella.

La pulizia degli altri locali è fatta dai detenuti adibiti dalla Direzione a tale servizio.

Art. 35.

Il regolamento interno stabilisce l'ora in cui i detenuti, che durante il giorno siano stati riuniti in locali comuni, ritornano nelle loro celle o nei dormitori, e l'ora in cui ha inizio il riposo notturno.

Da questa ora sino a quella della sveglia il silenzio è obbligatorio.

Anche durante le ore del riposo notturno, il detenuto può adempiere a pratiche religiose individuali purchè non arrechi disturbo agli altri.

Art. 36.

I detenuti delle singole categorie sono condotti giornalmente per turno a passeggio sotto continua sorveglianza del personale di custodia.

La durata del passeggio è stabilita in modo che ciascuno detenuto possa godere almeno di un'ora di passeggio al giorno.

I detenuti devono passeggiare in buon ordine, ovvero star seduti e devono parlare a bassa voce.

Art. 37.

I detenuti devono obbedire prontamente e rispettosamente senza alcuna osservazione agli agenti di custodia ed alle persone addette allo stabilimento.

Non possono comunicare con detenuti di altri reparti o in stato di isolamento continuo.

Quando non sono obbligati al silenzio, devono parlare a bassa voce.

Devono tenere contegno corretto verso i compagni.

Sono vietati i canti, le grida, le parole scorrette, le domande e i reclami collettivi, ed ogni discorso in linguaggio convenzionale o comunque non intelligibile.

Art. 38.

Il detenuto che reca danno allo stabilimento ed agli oggetti che sono in esso, o che gli sono stati consegnati, deve risarcirli senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale o disciplinare.

Il prelevamento delle somme occorrenti viene fatto sul danaro di cui si trova o si troverà provvisto l'autore del danno.

Quando il danno è prodotto in un locale in cui sono più detenuti, e l'autore ne è sconosciuto, al risarcimento sono obbligati solidamente tutti i detenuti presenti nel momento in cui il danno stesso fu cagionato, o, se tale momento non è stato possibile accertare, tutti quelli che sono detenuti nel locale al momento in cui il danno viene constatato.

Art. 39.

Nessun detenuto può tenere presso di sè denaro, oggetti di valore, rasoi, temperini, coltelli, forbici o altri strumenti ed oggetti atti ad offendere.

L'Autorità dirigente può, per ragioni di lavoro o per necessità personali del detenuto, consentire il possesso di utensili e di oggetti non facenti parte del corredo del detenuto.

Art. 40.

I detenuti possono far pervenire istanze all'Amministratore, al Ministro per gli Affari Interni, alla Autorità dirigente, al Pubblico Ministero, al Giudice Regionale, e, se si tratta di imputato, anche alla Autorità a disposizione della quale si trovano.

Ogni reclamo è trasmesso all'Autorità alla quale è diretto, unito all'estratto della cartella biografica.

Per le istanze, per le impugnazioni e per ogni altra dichiarazione di carattere giuridico è tenuto un registro in ordine cronologico progressivo.

Art. 41.

I detenuti possono sempre rivolgersi al Direttore, direttamente o per mezzo delle persone preposte alla vigilanza dello stabilimento, qualora ritengano averne motivi plausibili.

Possono anche chiedere la visita del medico, del comandante e capoguardia, rivolgendosi all'agente di servizio.

## CAPO IX.

## *Colloqui.*

Art. 42.

Nessuna persona estranea all'amministrazione dello Stabilimento od alla sorveglianza dei detenuti può essere ammessa a colloquio con [illegible] permesso scritto dall'Autorità giudiziaria competente

se si tratta di imputato o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, se si tratta di detenuti a sua disposizione, ovvero dell'Autorità dirigente se si tratta di condannato.

Il colloquio non deve eccedere la durata di mezz'ora.

In casi eccezionali l'Autorità dirigente può far protrarre il colloquio fino ad un'ora.

I permessi di colloquio valgono per una sola volta e per il giorno in essi indicato e sono annotati in apposito registro e conservati negli Uffici della Direzione.

I giorni e le ore fissati ai colloqui saranno stabiliti dal Direttore dello Stabilimento con suo provvedimento da esporre nell'albo del Carcere e da comunicare alle Autorità competenti al rilascio dei permessi.

Art. 43.

I colloqui si tengono in appositi locali con l'assistenza degli agenti di custodia o delle guardiane.

L'Autorità che concede il colloquio può disporre, per ragioni eccezionali, che questo sia tenuto in un locale distinto.

Per i detenuti infermi, i colloqui possono avere luogo nella infermeria.

E' vietato alle persone ammesse al colloquio di parlare a bassa voce al detenuto, di servirsi di un linguaggio sconosciuto o convenzionale o comunque non intellegibile, di dar notizie che possano in modo qualsiasi turbare il corso regolare della giustizia e la disciplina interna dello Stabilimento.

Gli addetti alla custodia dello stabilimento che sono ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizione personale su chi si presenta per il colloquio, quando abbiano fondato motivo di sospetto.

Art. 44.

Quando il personale di custodia che assiste al colloquio ha motivo di sospettare che la persona ammessa a colloquio e il detenuto tengono intelligenze pericolose e comunque illecite, sospende immediatamente il colloquio riferendone, per mezzo del comandante, all'Autorità dirigente.

Art. 45.

I detenuti non possono ricevere o inviare lettere ed altri scritti senza che prima siano stati letti e vistati dall'Autorità dirigente o da persona di sua fiducia.

Se si tratta di imputati, l'Autorità giudiziaria può disporre che la corrispondenza non abbia corso senza il suo visto.

Allorchè l'Autorità dirigente ritiene di non dare corso ad una corrispondenza procede al sequestro di essa.

Se la corrispondenza sequestrata riguarda un fatto per cui è in corso o può essere iniziato procedimento penale, è trasmessa al Pubblico Ministero.

## CAPO X.

*Infermità — Nascite o morti.*

### Art. 46.

Se un detenuto dà segni di alienazione mentale, il medico dispone che sia posto in osservazione e prescrive le cautele ed i provvedimenti che ritiene opportuni per accertare se l'alienazione effettivamente sussiste e per garantire la sicurezza dell'infermo e l'ordine dello Stabilimento.

Delle osservazioni fatte e dei provvedimenti dati il medico informa per iscritto la Direzione, la quale riferisce al Pubblico Ministero e, se si tratta di imputato, anche all'Autorità Giudiziaria che precede.

### Art. 47.

I detenuti infermi vengono curati nella loro cella, camera o cunicolo; ma il medico, avuto riguardo all'indole ed alla gravità della malattia, può proporre che il detenuto sia ricoverato nella infermeria dello stabilimento.

Può proporre anche, nel caso di malattia grave che non possa essere curata senza pericolo per lo stabilimento, il ricovero in luogo esterno di cura.

Il passaggio all'infermeria è disposto dal Direttore.

Il ricovero in un pubblico ospedale dev'essere autorizzato dal Ministro degli Affari Interni o dal Pubblico Ministero se si tratta di imputato, tranne nei casi di urgenza, nei quali provvede l'Autorità dirigente che informa immediatamente le altre predette Autorità.

### Art. 48.

Quando una detenuta partorisce in carcere, l'Autorità dirigente trasmette entro le 24 ore, la dichiarazione della nascita all'ufficiale dello Stato Civile, e, se si tratta di una imputata, ne dà immediato avviso alle competenti autorità giudiziarie.

### Art. 49.

Nel caso di morte di un detenuto, il medico, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione, che trasmette dichiarazione al competente Ufficio di Stato Civile; l'autorità dirigente dispone che ne sia fatta annotazione nei registri dello stabilimento, informando la Autorità Giudiziaria competente per il procedimento e per l'esecuzione ed il Pubblico Ministero.

Si procede subito all'inventerio degli oggetti lasciati dal defunto, al regolamento e alla chiusura del suo conto corrente.

Copia dell'inventario, con l'indicazione di quanto ha lasciato il detenuto, è fatta pervenire al Commissario Distrettuale della località di origine unitamente all'avviso del decesso per la notifica alla famiglia ed agli eredi.

Art. 50.

Nel caso di morte, i cadaveri dei detenuti sono messi a disposizione delle famiglie.

Se queste non provvedono alla sepoltura, vi provvede l'Amministrazione sostenendo la relativa spesa.

## CAPO XI.

## *Lavoro.*

Art. 51.

Il Ministero per gli Affari Interni determina i lavori che debbono essere organizzati negli stabilimenti carcerari.

Il lavoro dei detenuti può essere eseguito nell'interno degli stabilimenti ed all'aperto.

Il lavoro all'aperto è quello che si esegue fuori della cinta muraria dello stabilimento.

Tutti i lavori a carattere artigiano devono essere remunerati nella misura prevista dall'Autorità dirigente ed approvata dal Ministero per gli Affari Interni.

Art. 52.

Nell'interno degli stabilimenti sono organizzate lavorazioni che consentono di dar lavoro ai detenuti in esecuzione di pena.

Può altresì essere consentito che i detenuti rimangano durante la notte fuori dallo stabilimento, purchè sul posto del lavoro e nelle immediate vicinanze possono sistemarsi, anche con carattere di provvisorietà, alloggi che presentino sufficiente garanzia di sicurezza e di disciplina.

Art. 53.

L'assegnazione dei detenuti ai diversi lavori organizzati nello stabilimento è fatta dal Direttore.

Nell'assegnazione dei detenuti al lavoro si deve avere riguardo, nei limiti consentiti dalla organizzazione del lavoro, alle precedenti occupazioni di ciascun detenuto od a quelle a cui probabilmente potrà attendere dopo la pena che viene scontata.

Ai servizi domestici dello stabilimento possono essere adibiti solamente detenuti di condotta esemplare.

Art. 54.

I detenuti possono essere occupati a lavori diversi da quelli organizzati ai sensi dell'art. 52 purchè l'Amministrazione ne riconosca la possibilità e l'opportunità.

Art. 55.

La durata del lavoro è di otto ore per ogni giorno.

L'Autorità dirigente può derogare eccezionalmente alle disposizioni concernenti il riposo festivo e la durata del lavoro.

Art. 56.

Prima di essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito i detenuti fanno un tirocinio gratuito non superiore a tre mesi.

L'ammissione al lavoro retribuito è deliberata dal Direttore.

L'Autorità dirigente determina la misura delle mercedi stabilendo categorie di lavoratori avuto riguardo alla specie del lavoro, alla capacità ed al rendimento del detenuto.

Per lavoro retribuito si intende quello delle officine artigianato esistente nello stabilimento.

Art. 57.

Tutti gli oggetti dati ai detenuti in uso o che si ritengono pericolosi debbono essere, al termine del lavoro, ritirati dalle celle.

In ogni laboratorio ed in ogni cella per detenuti lavoranti deve essere sempre affissa una nota esatta degli arnesi, utensili o macchine che vi si trovano con la indicazione di quelli che alla sera devono essere ritirati.

Art. 58.

Per i danni cagionati alle materie, ai manufatti, agli utensili, alle macchine, si applicano le disposizioni dell'art. 38.

## CAPO XII.

*Peculio dei detenuti.*

Art. 59.

Il fondo del detenuto è unico ed è costituito dal denaro che egli possedeva all'ingresso nello stabilimento, quello inviatogli dalla famiglia o da altri e dai premi e dalla remunerazione che gli spetta per il lavoro prestato.

Art. 60.

Ogni atto di disposizione del peculio deve essere autorizzato dal Direttore secondo le norme di questo regolamento.

Il detenuto non può disporre di alcuna somma in favore di altro detenuto che non sia suo ascendente, discendente, coniuge o fratello.

Le spese di sopravitto non possono eccedere i 4/5 della somma disponibile.

## CAPO XIII.

*Servizio religioso.*

Art. 61.

All'assistenza spirituale e religiosa dei detenuti musulmani provvede un Santone nominato dal Ministero per gli Affari Interni sentito il Capo dei Qadi.

Tale incarico è retribuito dal Ministero per gli Affari Interni.

I detenuti appartenenti a religione diversa dalla musulmana sono ammessi, ove lo richiedano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei Ministri del loro Culto.

## CAPO XIV.

### *Disciplina.*

Art. 62.

La disciplina nello stabilimento è affidata alla Autorità del Direttore.

Questo, per premiare i detenuti che sono meritevoli e per correggere quelli che tengono cattiva condotta, concede ricompense ed infligge punizioni disciplinari.

Nessuna punizione può essere inflitta senza che prima sia stato sentito il detenuto.

Art. 63.

Quando il giudizio disciplinare deve essere sospeso per la denuncia dell'Autorità Giudiziaria di un detenuto colpevole di reato, il Direttore ha facoltà di applicare i provvedimenti cautelativi che ritiene necessari.

I definiti provvedimenti disciplinari sono emessi all'esito del procedimento penale.

Art. 64.

Le ricompense che possono essere concesse ai detenuti sono:

1) il permesso di inviare parte del proprio fondo alla famiglia bisognosa;
2) la proposta di remissione del quarto della pena;
3) la proposta per la concessione della grazia.

Art. 65.

Le punizioni che possono essere inflitte ai detenuti sono:

1) la privazione del passeggio in comune da uno a dieci giorni;
2) la cella ordinaria da uno a venti giorni;
3) la cella con trattamento alimentare ridotto da tre a 15 giorni;
4) la cella con trattamento alimentare ridotto per i giorni di martedì, giovedì e sabato da uno a tre mesi.

Art. 66.

Nei casi di urgenza il Comandante può far mettere provvisoriamente in cella i detenuti colpevoli di gravi infrazioni, ma deve informare, senza indugio, l'Autorità dirigente.

Art. 67.

L'uso del giubetto di sicurezza e del lettino di contenzione può

essere disposto dal Direttore, sentito il parere del medico, nei casi di assoluta necessità per i detenuti pericolosi a se stessi e agli altri.

Il medico deve visitare almeno una volta al giorno tali detenuti.

Art. 68.

E' inflitta la punizione indicata nel n. 1 dell'art. 65 per le seguenti infrazioni:

1) abbandono del posto senza permesso;
2) uso di beffe verso i compagni;
3) guasti prodotti per semplice negligenza al materiale dello stabilimento;
4) esecuzione di lavori diversi da quelli ordinati;
5) infrazione all'obbligo del silenzio.

Art. 69.

E' inflitta la punizione indicata nel n. 2 dell'art. 65 per le infrazioni seguenti:

1) possesso clandestino di oggetti vietati;
2) esecuzione di lavori clandestini;
3) sciupio, cambio, cessione di oggetti e di alimenti;
4) negligenza abituale nel lavoro;
5) violazione all'obbligo di eseguire prontamente e rispettosamente gli ordini ricevuti;
6) contegno poco rispettoso od osservazioni sconvenienti;
7) uso di parole oscene o bestemmie;
8) trascesa a diverbio con compagni;
9) imbrattamento di muri o di oggetti di casermaggio;
10) lacerazione di libretto di conto corrente.

Art. 70.

E' inflitta la punizione indicata nel n. 3 dell'art. 65 per le seguenti infrazioni;

1) grida, canti, tentativi di comunicazione con altri detenuti o con estranei;
2) giuochi non consentiti;
3) guasti volontari al materiale dello stabilimento;
4) traffico di vitto o di altri oggetti;
5) simulazione di malattia;
6) contegno arrogante verso gli agenti di custodia;
7) alterazione dei libretti di conto corrente a scopo di indebito profitto;
8) rifiuto di obbedienza agli agenti di custodia;
9) possesso di denaro o di oggetti atti ad offendere;
10) maltrattamenti verso i compagni o trascesa ad alterchi violenti od a rissa;
11) sottrazione di generi, materie ed altri oggetti;
12) tentativo qualsiasi di evasione;

13) atti osceni contrari al buon costume;
14) incitamento ai compagni a commettere disordini.

Art. 71.

E' inflitta la punizione indicata al n. 4 dell'art. 65 per le seguenti infrazioni:

1) evasione;
2) tumulto, ammutinamento, ribellione in modo aperto o violento, grida sediziose per incitare i compagni alla ribellione, rifiuto di sottomettersi alle punizioni inflitte;
3) ingiurie o minacce o tentativi di violenza contro funzionari;
4) percosse o lesioni in danno dei compagni;
5) rifiuto di obbedienza agli ordini del personale dello stabilimento;
6) violenza contro il personale di custodia, percosse o lesioni in danno di agenti;
7) disordini gravi.

Art. 72.

Il detenuto che turba l'ordine e la disciplina senza che l'infrazione sia preveduta espressamente dal regolamento, o commetta più infrazioni, è punito secondo l'indole e la gravità del fatto.

Art. 73.

Il Direttore può, in occasione di straordinarie ricorrenze, condonare o sospendere le punizioni che non sono state già scontate o di cui è stata iniziata l'esecuzione.

Art. 74.

Il detenuto che si ammala mentre sconta la punizione della cella è ricoverato nell'infermeria. Appena guarito è ricondotto in cella.

Art. 75.

Delle punizioni inflitte agli imputati si da comunicazione all'Autorità Giudiziaria a disposizione della quale si trovano.

## CAPO XV.

## *Trasferimenti.*

Art. 76.

Quando si deve trasferire un detenuto, il Comandante, nel consegnarlo al Capo della scorta incaricato alla traduzione, gli rimette la cartella biografica e la nota degli effetti carcerari e può anche rimettergli il danaro ed ogni altro oggetto di spettanza del detenuto stesso.

Di tutti gli oggetti ed atti affidati, il Comandante ritira ricevuta dal Capo scorta, che ne è responsabile sino alla consegna del detenuto nel luogo a cui è destinato.

Art. 77.

Il detenuto prima di essere posto in traduzione, deve essere visitato dal medico che rilascia dichiarazione scritta.

Se il medico riconosce che il detenuto è in condizioni di salute da non poter sopportare, senza pericolo, il viaggio, il Direttore sospende la partenza, informando a seconda dei casi, l'Autorità giudiziaria o il Ministero.

## CAPO XVI.

## *Evasioni.*

Art. 78.

Avvenuta l'evasione di un detenuto, l'Autorità dirigente immediatamente provvede, per mezzo dei suoi dipendenti, alle prima ricerche ed in pari tempo ne dà notizia alle Forze di Polizia ed al Pubblico Ministero.

Trasmette, poi sollecitamente, all'Autorità giudiziaria dettagliato rapporto, a cui allega una copia della cartella biografica dell'evaso.

Agli effetti disciplinari si ritiene avvenuta l'evasione, quando il detenuto è uscito da un luogo chiuso o quando è stato lontano per oltre due ore dal posto assegnatogli nel lavoro all'aperto.

I militari e gli agenti addetti alla traduzione od alla sorveglianza esterna dello stabilimento od alla custodia dei detenuti che lavorano all'aperto, sono autorizzati a fare uso delle armi quando vi sono costretti dalla necessità d'impedire l'evasione.

## CAPO XVII.

## *Liberazioni.*

Art. 79.

Il detenuto è liberato per ordine scritto, sottoscritto e munito del sigillo di Ufficio, emesso dall'Autorità giudiziaria o dalle altre Autorità a disposizione delle quali si trova per il procedimento, per l'esecuzione delle pene o per altro motivo.

La Direzione trasmette mensilmente al Pubblico Ministero ed al Ministero per gli Affari Interni i dati statistici concernenti il movimento dei detenuti dello stabilimento.

Art. 80.

Un mese prima della scadenza della pena, la direzione invia il foglio informativo del liberando all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

All'Autorità di Pubblica Sicurezza è dato immediato avviso della liberazione dell'imputato.

Art. 81.

All'atto della liberazione si ritirano tutti gli oggetti consegnati al detenuto dall'Amministrazione e gli si restituiscono quelli di sua proprietà.

Se il vestiario di proprietà del condannato liberando viene dalla Direzione riconosciuto insufficiente o inadatto, è permesso al liberando di richiedere in tempo utile altro vestiario dalla famiglia.

Se la famiglia non corrisponde alla richiesta, si provvede il liberando dell'occorrente e si pone la spesa a carico dell'Amministrazione sempre che il detenuto non disponga di fondi al momento della liberazione.

Art. 82

Al liberando si consegna, se lo richiede, un attestato della condotta tenuta e della capacità lavorativa dimostrata durante la detenzione.

## CAPO XVIII.

*Liberazione condizionale e proposta di grazia.*

Art. 83.

Il condannato a pena detentiva per un tempo non inferiore a 9 anni e che abbia scontato almeno 1/3 della pena, che abbia dato prova costante di ravvedimento può presentare domanda per ottenere la liberazione condizionale al Direttore, che la trasmette al Pubblico Ministero con le informazioni sulla condotta del condannato e con il proprio parere.

Art. 84.

Il condannato all'ergastolo, che ha scontato almeno 15 anni di pena, ed il condannato ad altra pena detentiva, che ne ha scontato almeno la metà, può essere proposto per la grazia quando, per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro, sia giudicato meritevole di speciale considerazione.

Il Direttore trasmette le proposte al Ministero per gli Affari Interni tramite il Pubblico Ministero con le informazioni sulla condotta del condannato.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 12 febbraio 1957, n. 22 rep.**

**Norme per il conferimento incarichi e supplenze Scuole Primarie della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTO di dover provvedere alla regolamentazione dell'intera materia degli incarichi e supplenze nelle Scuole Primarie della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia » che delega l'Amministratore a provvedere ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

VISTI i Decreti: 7 settembre 1951, n. 100; 10 marzo 1954, n. 22; 24 maggio 1954, n. 61; 20 ottobre 1954, n. 144;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali, di concerto col Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme relative al conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze nelle Scuole Primarie.

Mogadiscio, lì 12 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE
MOHAMED ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 65.*
*Mogadiscio, lì 23 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

## NORME PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ANNUALI E DELLE SUPPLENZE NELLE SCUOLE PRIMARIE

Art. 1.

*Organico annuale delle Scuole Primarie e dei relativi insegnanti.*

Entro il mese di aprile di ogni anno, viene stabilito, con Decreto del Ministro per gli Affari Sociali di concerto col Ministro per gli Affari Generali, l'organico delle Scuole Primarie e dei relativi insegnanti per l'anno scolastico successivo.

Su proposta dell'Ispettorato Istruzione Primaria, sentite le competenti Autorità scolastiche regionali, il Ministro per gli Affari Sociali può disporre, durante l'anno scolastico, variazioni nell'organico, purchè queste non comportino alcun aumento di insegnanti.

Art. 2.

*Categorie degli insegnanti.*

Oltre al personale insegnante stabile, regolato da apposite disposizioni, possono essere addetti alle scuole primarie:

a) insegnanti incaricati;
b) insegnanti supplenti.

Art. 3.

*Incarichi annuali.*

In mancanza di personale stabile, l'insegnamento nelle scuole primarie può essere affidato, con decreto del Ministro per gli Affari Sociali di concerto col Ministro per gli Affari Generali e fino a copertura dei posti previsti in organico, ad insegnanti incaricati annuali.

Art. 4.

*Conferimento degli incarichi.*

Il conferimento degli incarichi annuali di insegnamento nelle scuole primarie è disposto, entro il mese precedente l'inizio dell'anno scolastico, secondo le apposite graduatorie di cui al successivo art. 5.

L'incarico s'intende conferito per tutta la durata dell'anno scolastico, fermo restando il disposto dell'art. 11.

L'insegnante incaricato deve, sotto pena di decadenza, comunicare l'accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione e presentarsi all'autorità scolastica indicatagli, fin dall'inizio dell'anno scolastico, qualunque sia il giorno di effettivo inizio delle lezioni.

Al termine di ogni anno scolastico, tutti gli incarichi si intendono, comunque, decaduti.

Qualora, però, la seconda sessione di esami, a cui l'insegnante incaricato debba partecipare, si protragga oltre la fine dell'anno scolastico, l'insegnante stesso è tenuto a parteciparvi senza diritto alla corresponsione di assegni.

Art. 5.

*Graduatorie.*

Per il conferimento degli incarichi annuali d'insegnamento e delle supplenze, sono compilate distinte graduatorie degli aspiranti a seconda dei titoli di studio presentati dai candidati.

Le predette gratuatorie sono, in ordine di precedenza, le seguenti:

a) gradutoria degli aspiranti in possesso del diploma magistrale;
b) graduatoria degli aspiranti in possesso di diploma di metodo o titolo equipollente;
c) graduatoria degli aspiranti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado;
d) graduatoria degli aspiranti che, avendo partecipato al concorso per maestri coadiutori, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 60/100 in ciascuna materia classificata;
e) graduatoria degli aspiranti in possesso di licenza di scuola secondaria di I grado o comunque forniti di corrispondente cultura e ritenuti idonei all'insegnamento.

L'accertamento dell'idoneità all'insegnamento per gli aspiranti di cui alla lettera e) è compiuto dalla stessa Commissione di cui al se-

Le graduatorie di cui sopra non sono vincolanti per il conferimento di incarichi o supplenze presso gli asili infantili.

Art. 6.

*Commissione per la formazione delle graduatorie.*

La formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi annuali d'insegnamento o supplenze nelle scuole primarie, è affidata ad una Commissione nominata dal Ministro per gli Affari Sociali, presieduta dall'Ispettore Istruzione Primaria e composta come segue:

— un funzionario del Ministero per gli Affari Sociali;
— un funzionario del Ministero per gli Affari Generali;
— un funzionario dell'Ufficio per gli Affari Italiani;
— un Direttore Didattico;
— due maestri di ruolo.

Uno dei Commissari assume le funzioni di Segretario.

Art. 7.

*Criteri per la formazione delle graduatorie.*

I criteri per la formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 5, la tabella per la valutazione dei titoli di studio, di servizio e di benemerenze, nonchè la determinazione della data per la presentazione delle domande, vengono fissati dal Ministero per gli Affari Sociali di concerto col Ministero per gli Affari Generali, entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione da pubblicarsi nell'albo degli organi predetti ed in quello dell'Ispettorato Istruzione Primaria.

Art. 8.

*Pubblicazione delle graduatorie.*

Le graduatorie vengono affisse contemporaneamente agli albi di cui al precedente art. 7 per almeno otto giorni; avverso ad esse è ammesso ricorso al Ministro Affari Sociali entro dieci giorni dalla data di affissione agli albi predetti.

Trascorso tale termine e comunque non oltre il 15 del mese di maggio, le graduatorie sono rese esecutive con provvedimento del Ministro Affari Sociali di concerto col Ministro Affari Generali.

Art. 9.

*Assegnazioni di sede.*

L'incarico di insegnamento annuale viene conferito per una determinata sede e scuola, tenendo conto — compatibilmente con le esigenze didattiche e soprattutto con la opportunità di assicurare la continuità dell'insegnamento nelle singole scuole — delle graduatorie e delle preferenze indicate dall'aspirante nella sua domanda.

Art. 10.

*Conferimento d'incarichi dopo esaurite le graduatorie*

Quando le graduatorie di cui al precedente art. 5 siano esaurite, gli incarichi annuali d'insegnamento possono essere conferiti, su proposta dell'Ispettorato Istruzione Primaria e sempre entro i limiti di organico di cui all'art. 1, a persone che diano affidamento di poter assolvere il loro compito di insegnamento. In nessun caso possono essere affidati incarichi annuali d'insegnamento a personale dell'Amministrazione.

Art. 11.

*Disciplina e revoca degli incarichi.*

Per gli insegnanti incaricati valgono le stesse norme disciplinari vigenti per il personale insegnante di ruolo, in quanto applicabili.

L'incarico può essere revocato in qualunque momento, senza corresponsione di speciali indennizzi o compensi, a giudizio insindacabile dell'Autorità che lo ha conferito:

1) per soppressione del posto;
2) per assegnazione di un insegnante di ruolo;
3) per incapacità didattica;
4) per ragioni disciplinari o morali.

Art. 12.

*Trattamento economico per gli insegnanti incaricati.*

Agli insegnanti incaricati annuali spetta il seguente assegno mensile lordo:

— insegnanti di cui alle graduatorie a), b) e c) del precedente art. 5, So. 300;
— insegnanti di cui alle graduatorie a), b), e c) del precedente art. 5, So. 200;

Ai medesimi spettano inoltre le stesse indennità e gratifiche cui hanno diritto, rispettivamente, i maestri diplomati di ruolo ed i coadiutori del grado iniziale.

Il trattamento di cui sopra può essere maggiorato, in conformità dell'art. 18, paragrafo 3, della Convenzione n. 82, adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in data 11 luglio 1947, fino al limite massimo previsto per la categoria B grado iniziale di cui alla Tabella I annessa al D.A. 24 dicembre 1955, numero 246.

Nel caso di cui al precedente comma, l'incarico è conferito, sentito l'Ufficio per gli Affari Italiani, con Decreto del Ministro Affari Sociali di concerto col Ministro Affari Generali. Nel Decreto stesso sarà anche stabilita la maggiorazione del trattamento economico, tenuto conto del titolo di studio, della situazione di famiglia, della provenienza e di ogni altro utile elemento di valutazione.

Art. 13,

*Pagamento retribuzioni agli insegnanti incaricati.*

Il pagamento delle retribuzioni agli insegnanti incaricati viene effettuato mediante ruolo di spesa fissa a carico dei competenti capitoli di bilancio.

Art. 14.

*Spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.*

L'insegnante incaricato annuale che debba raggiungere una sede di servizio diversa da quella di presentazione di cui all'art. 4 comma 3°, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, compiuto con i mezzi più economici, compreso il trasporto del bagaglio fino al limite massimo di q.li uno.

Art. 15.

*P e r m e s s i .*

Agli insegnanti incaricati possono essere concessi dai Direttori Didattici, compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi per motivi privati, senza assegni, che complessivamente nello stesso anno scolastico non superino il massimo di dieci giorni.

Art. 16.

*Assenze per malattia.*

Nei casi di assenza per malattia, da accertarsi entro i cinque giorni dall'inizio dell'assenza stessa, all'insegnante incaricato che abbia almeno sei mesi di servizio continuativo nell'anno scolastico o che abbia già insegnato come incaricato nell'anno scolastico precedente con diritto al pagamento degli assegni durante le vacanze annuali, è mantenuto l'incarico per un periodo di 60 giorni, dei quali però solo i primi 20 sono retribuiti.

Qualora la malattia e l'inabilità al lavoro risultino derivanti direttamente e sicuramente da causa di servizio, il periodo di retribuzione sopra indicato è esteso a tutto il periodo dell'assenza fino al massimo di giorni 60.

In tutti i casi, trascorso il periodo di 60 giorni senza che l'insegnante abbia ripreso servizio, esso s'intende decaduto dall'incarico.

Il limite massimo dell'assenza sopra indicata s'intende per anno scolastico.

Se l'assenza non risulta giustificata si fa luogo alla revoca dell'incarico.

Art. 17.

*Assenze per gravidanza e puerperio.*

In caso di assenza per gravidanza e puerperio, alle insegnanti incaricate che abbiano almeno sei mesi di servizio continuativo nell'anno scolastico o che abbiano già insegnato come incaricate nell'anno

scolastico precedente con diritto al pagamento degli assegni durante le vacanze annuali, è conservato l'incarico per 75 giorni con diritto all'intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza ed a metà di essa per i successivi 45 giorni.

Trascorso il periodo di 75 giorni senza che l'insegnante abbia ripreso servizio, essa s'intende decaduta dall'incarico.

Le assenze per gravidanza e puerperio non sono considerate come assenze per motivi di salute.

Art. 18.

*Orario normale e straordinario di lavoro.*

Gli insegnanti incaricati sono tenuti ad impartire fino a 20 ore complessive di lezioni settimanali, nelle Scuole Elementari e nelle Scuole Primarie per Adulti.

Su richiesta dell'Ispettorato per l'Istruzione Primaria i predetti insegnanti sono inoltre tenuti ad impartire fino a 10 ore settimanali di lezioni straordinarie, in eccedenza alle 20 di cui al precedente comma.

Le ore di lezione impartite in eccedenza al limite indicato nel primo comma del presente articolo sono retribuite come segue:

a) insegnanti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 5, So. 5 all'ora;
b) insegnanti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 5, se provvisti di diploma di scuola secondaria di I grado, So. 3,50 all'ora;
c) insegnanti di cui alla lettera e) non provvisti del diploma di scuola secondaria di I grado, So. 2,50 all'ora.

Il pagamento sarà effettuato trimestralmente a carico del competente articolo di bilancio amministrato dal Ministero Affari Sociali.

Art. 19.

*Attività parascolastiche.*

Gli insegnanti incaricati sono tenuti a prestare gratuitamente la propria opera per le attività parascolastiche (biblioteca — riunioni culturali — comitati scolastici — refezioni — saggi ginnici — consigli di insegnanti ed altre attività e manifestazioni connesse con la vita della Scuola).

Art. 20.

*Corsi di aggiornamento.*

Gli insegnanti incaricati sono tenuti a frequentare, durante le vacanze annuali, i corsi di aggiornamento cui fossero chiamati; la mancata frequenza equivale a rinuncia all'incarico, salvo che essa non sia giustificata da gravi motivi, da valutarsi a giudizio dell'Ispettore Istruzione Primaria.

Gli insegnanti che frequentano i corsi di aggiornamento hanno diritto, oltre al normale trattamento economico, soltanto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per trasferirsi, coi mezzi più economici, dalla sede di servizio a quella stabilita per i corsi suddetti.

Art. 21.

*Supplenze.*

Alle necessità di insegnamento che dovessero verificarsi in corso di anno scolastico, per qualunque causa e per periodi di tempo superiori a 7 giorni, può essere provveduto mediante conferimento di supplenze.

Art. 22.

*Conferimento supplenze.*

Le supplenze vengono conferite agli aspiranti seguendo, con i criteri di cui all'art. 9, le graduatorie di cui al precedente art. 5.

Al conferimento delle supplenze si provvede con disposizione del Ministero Affari Sociali di concerto col Ministero Affari Generali.

Il pagamento sarà effettuato coi fondi messi a disposizione dal Ministero Affari Generali.

Nel caso di supplenza che comporti il trattamento di cui al 3° comma dell'art. 12, richiamato dall'art. 25, essa viene conferita sentito l'Ufficio per gli Affari Italiani.

Art. 23.

*Conferimento di supplenze dopo esaurite le graduatorie.*

Esaurite le graduatorie per sede, od in caso di somma urgenza, e qualora si tratti di sedi periferiche, potranno essere conferite supplenze a persone del posto, previo accertamento di cultura effettuato dal Direttore Didattico Regionale.

Per la sede di Mogadiscio provvede l'Ispettorato Istruzione Primaria.

In nessun caso possono essere conferite supplenze a personale dell'Amministrazione.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 24.

*Decadenza dalla supplenza.*

L'insegnante supplente che non assume servizio nel giorno o nella sede comunicategli, s'intende decaduto dalla supplenza, a meno che l'eventuale ritardo sia ritenuto giustificato ed insindacabile giudizio dell'autorità che ha conferito la supplenza.

Art. 25.

*Retribuzione agli insegnanti supplenti.*

La retribuzione mensile spettante agli insegnanti supplenti è stabilita in ragione di un trentesimo delle competenze mensili di cui all'art. 12, per ogni giorno di effettivo servizio. A tale fine, tutti i mesi interi di servizio si considerano di 30 giorni e le festività previste nel Calendario scolastico od in circolari ministeriali sono considerate gior-

Art. 26.

*Retribuzione durante le vacanze annuali.*

All'insegnante supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° ottobre (o del 1° dicembre se assegnato alle Scuole della Migiurtinia) e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o di esame di I sessione, sono corrisposti gli assegni mensili fino al termine dell'anno scolastico. In questo caso si applica l'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 27.

*Termine delle retribuzioni.*

Agli insegnanti supplenti che abbiano iniziato il servizio dopo il 1° ottobre (od il 1° dicembre se assegnati alle Scuole della Migiurtinia) non spetta alcuna retribuzione dopo il termine delle operazioni di scrutinio finale o degli esami di I sessione.

Il servizio s'intende in ogni caso terminato al 15 od al 30 del mese in cui si sono svolte le operazioni di esame o di scrutinio, a seconda che le stesse abbiano avuto termine entro la prima od entro la seconda quindicina.

Per la eventuale partecipazione agli esami di II sessione, agli insegnanti di cui al comma precedente spetta una retribuzione pari ad un'intera mensilità, qualunque sia la durata della sessione di esami.

Art. 28.

*Corsi di aggiornamento.*

Gli insegnanti supplenti di cui all'art. 27 possono frequentare i corsi di aggiornamento di cui all'art. 20.

In tal caso essi sono considerati in servizio e retribuiti per la durata del Corso.

Art. 29.

*Applicazione di norme agli insegnanti supplenti.*

A tutti gli insegnanti supplenti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 e 19.

Agli insegnanti supplenti di cui all'art. 26 si applicano anche le disposizioni contenute nell'art. 20.

Art. 30.

*Anno scolastico.*

La durata dell'anno scolastico nelle Scuole Primarie è la seguente:

a) per tutte le scuole del Territorio, escluse quelle della Regione della Migiurtinia: dal 1° luglio al 30 giugno;
b) per le scuole della Regione della Migiurtinia: dal 1° settembre al 31 agosto.

Art. 31.

*Abrogazione di disposizioni.*

Sono abrogati: il Decreto 7-9-1951 n. 100 — il Decreto 10-3-1954 n. 22 — il Decreto 24-5-1954 n. 61 — il Decreto 20-10-1954 n. 144 ed ogni altra contraria disposizione.

Art. 32.

*Decorrenza.*

Le presenti norme entrano in vigore il 1° gennaio 1957, salvo per le norme riguardanti il trattamento economico, che entreranno in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1957-58.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 28 febbraio 1957, n. 66 rep.

**Destinazione del sig. Franchina Sebastiano alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustiza.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di nominare un cancelliere per la Corte di Giustizia;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 1° marzo 1957 il sig. Franchina Sebastiano (C.-R. S. T.) è destinato alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.

Mogadiscio, lì 28 febbraio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**G. Benardelli**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 104.*
*Mogadiscio, lì 29 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 20 febbraio 1957, n. 67 rep.

**Libera disponibilità terreno demaniale alla Signora Medina Mohamed Culmie.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto Ministeriale n. 112637 di prot. in data 15 giugno 1956, con il quale veniva concesso alla Sig.ra Medina Mohamed Culmie, il terreno di mq. 451,20 sito in Mogadiscio, Via Roma a scopo edilizio;

VISTO il foglio n. 840076 in data 25 gennaio 1957 del Servizio Tecnico Erariale dal quale risulta che la Sig.ra Medina Mohamed Culmie ha eretto sul terreno richiesto le costruzioni corrispondenti al progetto approvato dalla Commissione Edilizia nella sua 199ª seduta del 17 aprile 1956;

VISTO il nulla osta di abitabilità degli edifici costruiti dalla Sig.ra Medina Mohamed Culmie, rilasciato dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 5661 in data 18 agosto 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Sig.ra Medina Mohamed Culmie, la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 451,20, avuto in concessione con D.M. n. 112637 del 15 giugno 1956, sito in Mogadiscio, Via Roma.

Mogadiscio, lì 20 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 195.*
*Mogadiscio, lì 25 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 23 febbraio 1957, n. 68 rep.**
**Libera disponibilità terreno demaniale alla S.p.A. AGIP.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1301, che ratifica e dà esecuzione all'accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Mi-

nistro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessione edilizie »;

VISTO il D.A. n. 109933 di prot., registrato presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti Reg. n. 14, foglio n. 214 del 12 marzo 1956, con il quale è concessa a scopo industriale, a favore della S.p.A. AGIP l'area demaniale di mq. 116967 sita in Mogadiscio, località Ras-Sif;

VISTO il nulla osta di abitabilità e servibilità delle costruzioni erette dall'AGIP sul terreno avuto in concessione, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, con foglio n. 10620 in data 26 novembre 1956;

VISTO il foglio n. 840024 in data 12 gennaio 1957, del Servizio Técnico Erariale, con il quale si accerta che le costruzioni erette dalla S.p.A. AGIP sul terreno avuto in concessione siano conformi al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio, nella sua 194ª seduta del 24 giugno 1955;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione di terreni demaniali e il successivo riconoscimento di libera disponibilità;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della S.p.A. AGIP la libera disponibilità del terreno di mq. 116967 avuto in concessione con D.A. n. 109933 di prot. sita in Mogadiscio, località Ras-Sif, a scopo industriale.

Mogadiscio, lì 23 febbraio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 195.*
*Mogadiscio, lì 28 febbraio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 30 agosto 1956, n. 69 rep.**
**Concessione edilizia al Signor Marano Sante.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 in data 7 maggio 1956;

RITENUTO che, per efetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dello Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 10 marzo 1951 del signor Marano Sante, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno de-

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 dell'1 ottobre 1951 e Bollettino Ufficiale Supplemento n. 2 al n. 3 del 16 marzo 1956, senza che siano state avanzate opposizioni valide da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso di uffici e abitazione, è stato approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 198ª seduta del 2 marzo 1956;

VISTE le note dell'Ufficio Tasse sugli Affari rispettivamente in data 5 gennaio e 14 maggio 1956, attestanti che il Signor Marano Sante ha pagato la somma di So. 4.380, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

VISTA che l'area richiesta di mq. 438 è stata consegnata al signor Marano Sante, come si rileva dai verbali redatti dal Servizio Tecnico Erariale rispettivamente in data 18 gennaio e 11 maggio 1956;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 11 luglio 1956 e la planimetria che lo integrano;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio, al signor Marano Sante, l'area demaniale di mq. 438 sita in Mogadiscio, Corso Regina Elena, di cui alle planimetrie allegate, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 11 luglio 1956, fra l'Amministrazione rappresentata dal Ministro per gli Affari Finanziari ed il predetto signor Marano Sante.

Mogadiscio, lì 30 agosto 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 18, foglio n. 195.*
*Mogadiscio, lì 8 settembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 70 rep.**
**Concessione edilizia al Signor Marano Sante.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, numero 1301, « ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep., « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà, spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

VISTO il decreto 30 agosto 1956, n. 114427 di prot. relativo alla concessione edilizia Marano Sante reg.to presso il Magistrato ai Conti l'8 settembre 1956 reg. 18, foglio n. 195;

Avvalendosi dei poteri concessegli col citato decreto 13 settembre 1956 n. 99 di rep.;

CONSIDERATA la necessità di dovere perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia mancante del parere del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 114427 di prot. in data 30 agosto 1956 viene perfezionato col presente provvedimento di conferma della concessione avvalendosi dei poteri di cui al decreto 13 settembre 1956 n. 99 di rep.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 242.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## V A R I E

CERTIFICATO N. 801681.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

### Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

CERTIFICA:

La Società « Farmaceutici Italia » con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 23 marzo 1957, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « GABBROCILLINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 6 aprile 1957.

IL MINISTRO
**HAGI FARAH ALI OMAR**

**(149)**

CERTIFICATO N. 801682.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

*Omissis*

CERTIFICA:

La Società « Farmaceutici Italia » con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 23 marzo 1957, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « STREPTONICIZZINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 6 aprile 1957.

IL MINISTRO
**HAGI FARAH ALI OMAR**

**(150)**

CERTIFICATO N. 801683.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

CERTIFICA:

La Società « Farmaceutici Italia » con sede in Milano (Italia) —

Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 23 marzo 1957, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « PERTOSSIVACCINO » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 6 aprile 1957.

IL MINISTRO
**HAGI FARAH ALI OMAR**

(152)

---

CERTIFICATO N. 801684.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

CERTIFICA:

La Società « Farmaceutici Italia » con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 23 marzo 1957, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « GABROXINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della

riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 6 aprile 1957.

IL MINISTRO
**HAGI FARAH ALI OMAR**

**(151)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 gennaio 1957 la sig.ra Medina Uehelie Roble ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 600 sito in Mogadiscio, a nord di R. Cautieri descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(147)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 ottobre 1956 il sig. Kennedit Ahmed Iusuf ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1200 sito in Mogadiscio,

possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(148)

---

## F.LLI MORTARA S.A. — Sede Sociale Mogadiscio

**Capitale Sociale So. 100.000 inter. versato.**

### Estratto Verbale Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, tenutasi in Mogadiscio il 28 marzo 1957, ha approvato il Bilancio ed il relativo Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1956, con le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| *Totale attività* | So. 353.689,72 |
| *Totale passività* | So. 284.445,93 |
| *Utili di Esercizio* | So. 69.243,79 |

Ha reintegrato il Collegio Sindacale come segue: Massimini Rag. Gino: *Presidente* — Sig. Capone Enrico e Sig. Camenzid Roberto: *Sindaci Effettivi* — Boero Comm. Francesco e Sig. Carniglia Omero: *Sindaci Supplenti.*

Mogadiscio, li 2 aprile 1957.

*L'Amministratore Unico*
**Ing. Anteo Mortara**

---

## MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA

**Società per azioni - Sede in Mogadiscio — Cap. Sociale So. 580.000 int. versato**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 1957, alle ore 11, presso la sede della S.p.A. S.A.N.E., in Roma, Via Marche n. 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 1957, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*Parte ordinaria:*

— Deliberazioni in ordine all'art. 2364 del C.C. e adozione dei provve-

*Parte straordinaria:*

— Relazione sulla situazione patrimoniale, applicazione dell'art. 2446 C.C. ed adempimenti conseguenziali.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare le azioni di loro proprietà presso la sede sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Napoli o di Mogadiscio, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Roma, lì 27 marzo 1957.

*Il Consiglio d'Amministrazione*
*Il Presidente*
**Giuliano Cora**

---

## COOPERATIVA EDILIZIA DI MOGADISCIO

### Assemblea Generale Straordinaria

I Sigg.ri Soci sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 12 maggio 1957 in 1ª convocazione, e per il giorno 13 maggio 1957 in 2ª convocazione, nei soliti locali alle ore 9, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

— Assegnazione definitiva dei lotti;
— Bilancio Generale di chiusura;
— Scioglimento della Cooperativa e misure conseguenti.

Mogadiscio, 10 aprile 1957.

*Il Presidente*
*del Consiglio di Amministrazione*
**Dott. Mario Garino**

**(153)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 15 aprile 1957 **Suppl. N. 3 al N. 4**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - D.p. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


# SOMMARIO

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI


N. N.


## PARTE SECONDA

### DECRETI AMMINISTRATIVI


DECRETO 26 marzo 1957, n. 71 rep.: *Concorso a 15 posti nel ruolo amministrativo — Cat. B - Grado IX.* 287

DECRETO 12 aprile 1957, n. 72 rep.: *Inquadramento personale tecnico.* 291

DECRETO 12 aprile 1957, n. 73 rep.: *Graduatoria per l'immissione in ruolo di n. 76 maestri diplomati.* 292

DECRETO 12 aprile 1957, n. 74 rep.: *Nomina di un Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Lavoro del Ministero Affari Sociali.* 295

DECRETO 12 aprile 1957, n. 75 rep.: *Bando di concorso a 30 posti di Vice Applicato e nomina Commissione esaminatrice.* 295


## PARTE TERZA

### VARIE


Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del signor Herzi Giama Scirua.* 300

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del signor Mohamed Salim Auleghi.* 300

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 26 marzo 1957, n. 71 rep.
**Concorso a 15 posti nel ruolo amministrativo — Cat. B - Grado IX.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del personale civile »;

VISTO il decreto 22 dicembre 1955, n. 247 « Regolamento del personale civile »;

RAVVISATA la necessità di indire un concorso interno per esami a 15 posti nel Ruolo per i servizi amministrativi, personale Ausiliario — Categoria B - Grado IX — riservato agli impiegati della Categoria C, personale d'ordine del medesimo ruolo;

RITENUTO di dover prescindere dal titolo di studio prescritto, date le particolari condizioni delle popolazioni della Somalia, in virtù dell'art. 33 della citata ordinanza n. 9;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a 15 posti nel ruolo per i servizi amministrativi, personale ausiliario Categoria B — Grado IX.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è composta come segue:

— Dottor Vincenzo Mellana — *Presidente;*
— Dottor Piero Bormioli — *Membro;*
— Dottor Ermete Buoso — *Membro;*
— 1° Segretario Iahia Hagi Abdullahi — *Membro;*
— Rag. Aurelio La Brocca — *Membro con funzioni di Segretario.*

Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMED ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 25, foglio n. 142.*
*Mogadiscio, lì 8 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

## GOVERNO DELLA SOMALIA
## MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
### Dipartimento del Personale

**Bando di Concorso a 15 posti nel ruolo per i servizi amministrativi Categoria «B» - Grado IX.**

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per esami a 15 posti nel ruolo per i servizi amministrativi, personale ausiliario — Categoria B - Grado IX — riservato agli impiegati di categoria C del medesimo ruolo, personale d'ordine.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, domanda in carsa da bollo di So. 0,80 diretta al Ministero per gli Affari Generali.

Le domande potranno essere presentate anche ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo al predetto Ministero.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato degli studi compiuti.

Art. 3.

L'esame dei documenti esibiti e dei requisiti per la partecipazione al concorso è devoluto alla Commissione esaminatrice di cui all'articolo successivo.

Art. 4.

Gli esami sono regolati e diretti da una Commissione composta di un Presidente e quattro membri.

Art. 5.

L'esame consisterà nelle seguenti prove scritte obbligatorie:

a) un componimento di lingua italiana vertente sugli aspetti della vita reale e del lavoro;

b) una prova di aritmetica pratica consistente nello svolgimento di un problema comprendente le quattro operazioni e i calcoli frazionari, sui costi, ricavi e percentuali;

c) un componimento di tecnica amministrativa riguardante le nozioni pratiche relative alla compilazione dei fabbisogni, rendiconti, giornali di cassa, libri partitari, conti giudiziali e bilanci di previsione;

PROVE ORALI:

a) conversazione della durata di 30 minuti su argomenti di grammatica, cultura generale, elementi di storia e di geografia con particolare riguardo all'Africa;

b) conversazione di 20 minuti su elementi di aritmetica e geografia con particolare riguardo ai calcoli frazionari;

c) conversazione della durata di 20 minuti su nozioni di computisteria e ragioneria elementare con particolare riguardo ai concetti del dare e dell'avere, entrate ed uscite, addebitamenti e accreditamenti, preventivi e rendiconti;

d) contabilità dei Distretti e nozioni sull'impianto e tenuta degli archivi;

e) conversazione della durata di 20 minuti sulle norme generali che regolano i servizi delle entrate e delle spese.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conoscenza di lingue sono, a loro richiesta, ammessi agli esami facoltativi di lingue.

L'esame di lingua consiste in due traduzioni scritte, una nella lingua prescelta ed una dalla lingua prescelta.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media corrispondente ad almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi di ciascuna di esse; la prova orale che è unica non s'intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione corrispondente a sei decimi.

Art. 8.

E' fissato un coefficiente di altri dieci punti da determinarsi dalla Commissione esaminatrice per meriti di servizio.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale e per meriti di servizio.

Per ogni esame facoltativo sarà attribuito dalla Commissione un punteggio aggiuntivo fino a tre punti, ragguagliato in centesimi, che sarà valevole soltanto agli effetti della graduatoria.

Art. 9.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi quindici in graduatoria.

La graduatoria dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 10.

Per le modalità di attuazione degli esami si applicano le disposizioni contenute negli articoli dal 2 al 6 compreso del Regolamento del personale civile approvato con decreto 22 dicembre 1955, n. 247.

Il Presidente della Commissione farà esaminare i temi delle prove facoltative da insegnanti appositamente da lui incaricati purchè in servizio presso le Scuole Pubbliche.

Art. 11.

E' data facoltà alla Commissione di ripartire gli esami in due o più sessioni a seconda del numero dei concorrenti.

Art. 12.

La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e contro di essa è ammesso ricorso al Ministro per gli Affari Generali, il quale decide in via definitiva, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 13.

Gli esami avranno luogo in Mogadiscio nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

IL MINISTRO

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo. 12 aprile 1957, n. 72 rep.
**Inquadramento personale tecnico.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del personale civile »;

VISTA la domanda del Sig. Abdullahi Ali Ahmed con la quale chiede di essere assunto in qualità di Odontotecnico;

VISTO il foglio 10 novembre 1956, n. 290494 del Ministero per gli Affari Sociali col quale viene richiesto l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione del Sig. Abdullahi Ali Ahmed siccome in possesso del titolo di Odontotecnico conseguito presso l'Istituto Superiore di Odontoiatria «G. Eastman» in Roma;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del predetto Ministero in virtù dell'art. 33 della citata ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1957, il Sig. Abdullahi Ali Ahmed è assunto nei ruoli dell'Amministrazione ed inscritto nel « Ruolo degli Aiuto-Sanitari » — Categoria B — grado IX — e con lo stipendio mensile lordo di So. 350.

Art. 2.

La relativa spesa di So. 4.935 farà carico al Capitolo 68 del bilancio per lesercizio finanziario 1957 e capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Mogadiscio, lì 12 aprile 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BAROLE
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 153.*
*Mogadiscio, lì 15 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 12 aprile 1957, n. 73 rep.

**Graduatoria per l'immissione in ruolo di n. 76 maestri diplomati.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247 « Regolamento del Personale Civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del Personale Civile »;

VISTO il decreto 21 febbraio 1956, n. 903159 che nomina la Commissione per la valutazione dei titoli e la determinazione della graduatoria dei maestri diplomati;

RITENUTO di dover soprassedere alle prove di esami a termini dell'art. 33 della citata Ordinanza n. 9;

VISTO il verbale della Commissione predetta in data 2 aprile 1957 con la relativa graduatoria;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria dei maestri diplomati compilata dalla Commissione di cui sopra:

| N. | Nome e patronimico | Media riportata | N O T E |
|---|---|---|---|
| 1. | - Abdullahi Scek Ali | 54.75 | |
| 2. | - Mohamed Nur Mohamed | 51.00 | |
| 3. | - Mohamed Abdulle Mohamud | 48.65 | |
| 4. | - Mohamed Abucar Scek | 47.80 | |
| 5. | - Mohamed Giama Elmi | 47.75 | |
| 6. | - Mohamed Islam Salah | 47.20 | |
| 7. | - Scek Mohamed Scek Addò | 46.00 | |
| 8. | - Abdisamad Hagi Iassin | 44.55 | *Precede per il maggior servizio scolastico.* |
| 9 | - Scek Mohamed Sufi Scek Gassim | 44.55 | |
| 10. | - Abucar Erzi Mohamed | 43.55 | |
| 11. | - Ahmed Mohamed Hassan | 43.00 | |
| 12. | - Mushin Tabit Mushin | 42.60 | |
| 13. | - Ahmed Amin Mohamed | 42.20 | |
| 14. | - Abdulcadir Farag Salim | 42.15 | |
| 15. | - Mohamed Hagi Abdullahi Ibrahim | 42.10 | |
| 16. | - Tahir Nur Egal | 41.20 | |
| 17. | - Mohamed Mohallim Hussen | 41.00 | |
| 18. | - Mohamed Ali Nasser | 40.85 | |

| N. | Nome e patronimico | Media riportata | NOTE |
|---|---|---|---|
| 19. | - Salah Mohamed Ali | 40.65 | |
| 20. | - Abdullahi Issa Iusuf | 40.50 | |
| 21. | - Abud Mussad Abudi | 40.25 | |
| 22. | - Said Ibrahim Hagi | 40.00 | |
| 23. | - Abdulhabib Salim Abdulhabib | 39.55 | |
| 24. | - Mohamed Hagi Ahmed | 39.10 | |
| 25. | - Abdi Nur Iusuf | 38.65 | |
| 26. | - Osman Scek Islam | 38.50 | *Precede per la durata in servizio.* |
| 27. | - Salim Islam Salim Ahmed | 38.50 | |
| 28. | - Hassan Hagi Hussen Mohamed | 38.10 | *Precede per la maggior durata di servizio scolastico.* |
| 29. | - Abdi Nur Ahmed Mohamud | 38.10 | |
| 30. | - Hassan Adde Culmie | 38.00 | |
| 31. | - Hussen Mohamed Said | 37.70 | *Precede per il servizio amministrativo.* |
| 32. | - Ghedi Mohamed Mahallim | 37.70 | |
| 32.*bis* | - Omar Mohamud Osman | 37.70 | |
| 34. | - Mohamed Omar Mohamud | 37.65 | |
| 35. | - Scek Ali Abubaker | 37.60 | |
| 36. | - Abdi Aden Mohamed | 37.15 | |
| 37. | - Iahia Ali Mohamed | 37.15 | *Precede per la maggiore età.* |
| 38. | - Mohamed Mussa Giama | 37.15 | |
| 39. | - Mohamed Ahmed Naclani | 37.10 | |
| 40. | - Abdullahi Bogor Mussa | 36.80 | |
| 41. | - Ahmed Calif Mohamud | 36.70 | |
| 42. | - Omar Scekei Mohamed | 36.25 | |
| 43. | - Abdi Mohamed Elmi | 36.15 | *Precede per la maggiore età.* |
| 44. | - Mohamed Giama Egal | 36.15 | |
| 45. | - Osman Hassan Calib | 36.00 | |
| 46. | - Scerif Abubaker Mohamed | 35.90 | *Precedono per la maggiore età.* |
| 46.*bis* | - Scerif Ahmed Mohamed Abdalla | 35.90 | |
| 48. | - Abduraman Elmi Egal | 35.90 | |
| 49. | - Mohamud Giama Mohamud | 35.80 | |
| 50. | - Ahmed Abdalla Mohamed | 35.75 | |
| 51. | - Mohamed Farah Ansciur | 35.70 | *Precede per la maggiore età.* |
| 52. | - Buran Scek Nur | 35.70 | |
| 53. | - Osman Abdulcadir Scek | 35.00 | *Precede per la maggiore* |

| N. | Nome e patronimico | Media riportata | NOTE |
|---|---|---|---|
| 54. | Abdullahi Hassan Addò | 35.00 | |
| 55. | Abdullahi Scek Osman | 34.80 | *Precede per la sessione d'esami.* |
| 56. | Abduraman Giama Barre | 34.80 | |
| 57. | Mohamed Ahmed Scek | 34.70 | |
| 58. | Ali Hagi Asci Dirie | 34.50 | *Precede per la maggiore età.* |
| 59. | Mohamed Giama Salah | 34.50 | |
| 59.*bis* | Mohamed Scek Hussen | 34.50 | |
| 59.*ter* | Mussa Hassan Mohamed | 34.50 | |
| 62. | Abucar Ali Abucar (1) | 34.05 | *Precedono per la sessione d'esami.* |
| 63. | Aden Mohiddin Mohamed | 34.05 | |
| 64. | Abdullahi Farah Mohamed | 34.05 | |
| 64.*bis* | Ahmed Osman Iusuf | 34.05 | |
| 66. | Omar Mohamud Ali | 33.50 | *Precede per la sessione d'esami.* |
| 67. | Ahmed Scek Gabiou | 33.50 | |
| 68. | Abdulcadir Hussen Auale | 33.25 | *Precede per la maggiore età.* |
| 69. | Mohamud Ali Dahir | 33.25 | |
| 70. | Abdirazak Hagi Abdulaziz | 33.00 | *Precede per il maggior servizio scolastico.* |
| 71. | Aden Bile Giama | 33.00 | |
| 72. | Mohamed Mohamud Elmi | 32.25 | |
| 73. | Abdulcadir Mao' Omar (2) | 32.00 | *Precedono per la sessione d'esami.* |
| 74 | Alima Culmie Uarsama | 32.00 | |
| 75. | Fathma Ahmed Alim | 32.00 | |
| 76 | Mohamed Said Samantar | 30.50 | |

(1) Precede per l'età nei confronti di Aden Mohiddin Mohamed.
(2) Precede per il servizio amministrativo nei confronti di Alima Culmie Uarsama.

Mogadiscio, lì 12 aprile 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 154.*
*Mogadiscio, lì 15 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 12 aprile 1957, n. 74 rep.**

**Nomina di un Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Lavoro del Ministero Affari Sociali.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 94 del decreto 18 maggio 1956, n. 78 «Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina di un Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Lavoro del Ministero per gli Affari Sociali;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° aprile 1957 il Segretario Benvenuto Francesco Issak è nominato Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Lavoro del Ministero Affari Sociali.

Mogadiscio, lì 12 aprile 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BAROLE
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 155.*
*Mogadiscio, lì 15 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 12 aprile 1957, n. 75 rep.**

**Bando di concorso a 30 posti di Vice Applicato e nomina Commissione esaminatrice.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del Personale civile »;

VISTO il decreto 22 dicembre 1955, n. 247 « Regolamento del personale civile »;

sti di Vice Applicato Categoria C - Grado XI di cui 20 posti riservati agli impiegati comunque in servizio;

RITENUTO di dover prescindere dal titolo di studio prescritto, a termini dell'articolo 33 della citata Ordinanza;

CONSIDERATO di dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso per esami a 30 posti di Vice Applicato — Categoria C - Grado XI — citato nelle premesse.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è composto da un presidente e 4 membri:

— Prof. Andrea Romano — *Presidente;*
— Sig. Iahia Hagi Abdullahi — *Membro;*
— Sig. Mohamed Iusuf Aden — *Membro;*
— Sig. Mahadre Maconnen — *Membro;*
— Sig. Aurelio La Brocca — *Membro con funzioni di Segretario.*

Mogadiscio, lì 12 aprile 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 156.*
*Mogadiscio, lì 15 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

## MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI

### Dipartimento del Personale

### Bando di Concorso a 30 posti di Vice Applicato — Cat. C. - Gr. XI.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di Vice Applicato — Cat. C - Grado XI — dei quali 20 riservati agli impiegati comunque in servizio presso il Governo.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, abbiano compiuto i 18 anni di età e non superato gli anni 35;

— che abbiano sempre tenuto regolare condotta morale civile;

— che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

— che siano in possesso della licenza della quinta classe elementare o titolo equipollente.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale domanda in carta da bollo da So. 0,50 al Ministero per gli Affari Generali — Dipartimento del Personale.

Nella domanda devono essere indicate le generalità complete dello aspirante, nonchè il luogo di sua residenza abituale con lo specifico recapito al quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Le domande possono essere presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo al Ministero per gli Affari Generali — Dipartimento del Personale.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita o atto notorio dal quale risultino il luogo di nascita e l'età dell'aspirante debitamente legalizzato;

b) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante;

c) certificato medico, rilasciato da un sanitario dell'Amministrazione, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'art. 2;

d) titolo di studio;

e) fotografia del candidato, debitamente autenticato dal Commissario Distrettuale o dal Qadi, o altro legale documento idoneo alla identificazione del candidato stesso.

Gli impiegati di ruolo sono dispensati dal presentare i documenti indicati nelle lette a), b), c) e e).

Art. 5.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluto all'apposita Commissione esaminatrice prevista dall'art. 2 del Decreto 22 dicembre 1955, n. 247, la quale decide sulle ammissioni al concorso e provvede alle relative comunicazioni agli interessati mediante lettera o telegramma.

Art. 6.

Le prove di esami sono le seguenti:

OBBLIGATORIE:

*Prove scritte:*

a) un componimento in lingua italiana da servire anche per la calligrafia;
b) una prova di aritmetica limitata al calcolo delle quattro operazioni;
c) una prova di dattilografia, (dettato e copiatura).

*Prove orali:*

a) una prova orale in lingua italiana (lettura di un brano e sua esposizione);
b) una prova di storia e geografia con particolare riguardo all'Africa;
c) nozioni sulla tenuta degli archivi.

Art. 7.

Per ogni prova di esame a ciascun candidato sarà attribuito dalla Commissione un voto complessivo in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media corrispondente ad almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; la prova orale, che è unica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione corrispondente a sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria che sarà suddivisa fra i candidati già in servizio e quelli che non lo sono ancora, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e sarà definitiva solo dopo l'approvazione del Ministro per gli Affari Generali.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministro per gli Affari Generali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi venti in graduatoria per i candidati interni e i primi dieci per i canditati esterni.

Essi saranno assunti in servizio con la qualifica « Vice Applicato in prova » e con lo stipendio di So. 165 mensili per il periodo di prova che avrà la durata di mesi sei.

I candidati dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Coloro che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova assumeranno la qualifica di « Vice Applicato » e saranno inquadrati alla Categoria C Grado XI con lo stipendio mensile lordo di So. 250, mentre coloro che non saranno confermati in servizio cesseranno di far parte del Personale del Governo senza diritto ad alcuno compenso od indennizzo.

Per questi ultimi il Governo può, tuttavia; consentire che il periodo di prova sia prorogato per un altro periodo non superiore a quattro mesi; nel qual caso essi prenderanno posto dopo l'ultimo in graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso appartenenti al personale del Governo conserveranno a titolo di assegno personale la differenza eventualmente esistente fra gli assegni goduti e quelli sopra specificati, fino al riassorbimento della diferrenza stessa.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando di concorso si applicano le disposizioni contenute nell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 e nei Decreti 27 novembre 1954, n. 153 e 22 dicembre 1955, n. 247.

# PARTE TERZA

## V A R I E

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 15 novembre 1956, il Signor Herzi Giama Scirua ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 494 sito in Mogadiscio, Via R. Onor o V. Citerni descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 11 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(154)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 ottobre 1951, il Signor Mohamed Salim Auleghi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1109,07 sito in Mogadiscio, Via R. Santini descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bolletino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 dicembre 1956.

IL MINISTRO

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 2 Maggio 1957 **N. 5**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


DECRETO del 9 aprile 1957, n. 76 rep.: *Destinazione alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia del Sig. Brunamonti Domenico in sostituzione del Brigadiere dei CC. Sirianni Carmine* 305

DECRETO del 9 aprile 1957, n. 77 rep.: *Destinazione alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Mudugh del Sig. Pellerito Faro in sostituzione del Brig. CC. Bruni Nicola.* 306

DECRETO del 15 aprile 1957, n. 78 rep.: *Cessazione dalle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba del Sig. Lucano Emilio.* 306

DECRETO del 9 aprile 1957, n. 79 rep.: *Destinazione alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba del Sig. Iacona Ettore in sostituzione del Brig. CC. Corrias Ermete.* 307

DECRETO 26 marzo 1957, n. 80 rep.: *Assunzione di 9 allievi Ufficiali Doganali in prova.* 308

DECRETO 28 marzo 1957, n. 81 rep.: *Nomina Capo di Dipartimento.* 309

DECRETO 15 aprile 1957, n. 82 rep.: *Nomina sostituto Avvocato Erariale.* 310

## PARTE TERZA

### VARIE

S.C.I.S. Società Commerciale Italo-Somala: *Avviso di convocazione di Assemblea.* 311

COMUNICAZIONE *del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Nairobi* 312

Ufficio del Notaio della Somalia: *Costituzione « Cinematografica Italo-Somala ». S. a r.l.* 312

U.S.C.A. - Unione Sviluppo Commercio Africa S.p.A. *Avviso di convocazione di Assemblea.* 312

Ufficio Giudice Regionale del Benadir: *Avviso di vendita immobiliare.* 313

Ministero AA. EE.: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Hansaraj Thakerdas.* 313

Ministero AA. EE.: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Fareg Bin Islam Abdalla bin Azum Nahdi.* 314

Ministero AA. EE.: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Hussen Ismail Sorenthia.* 314

Ministero AA. EE.: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Hussen Ismail Sorenthia.* 315

Ministero AA. EE.: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Mohamed Ossoble Adde.* 315

Ministero AA. EE.: *Provvedimento nei riguardi del Sig. Maoie Osman Ibrahim.* 316

Ministero AA. FF.: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Osman Abucar.* 316

Ministero AA. FF.: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Maho Assan Mohamed.* 317

Ministero AA. FF.: « *Avviso ad opponendum* » *dell'A.G.I.P.* 317

## Supplementi pubblicati durante il mese di aprile 1957:

**Supplemento N. 1 al N. 4 in data 2 aprile 1957 contenente:**

DECRETO 15 marzo 1957, n. 60 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Civile della Somalia* 223
DECRETO 15 marzo 1957, n. 61 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Penale della Somalia* 224
DECRETO 15 marzo 1957, n. 62 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Procedura Penale della Somalia* 225
DECRETO 15 marzo 1957, n. 63 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Procedura Civile della Somalia* 227
DECRETO 15 marzo 1957, n. 64 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice Penale Militare della Somalia* 228
DECRETO 15 marzo 1957, n. 65 rep.: *Commissione per l'elaborazione Codice del Lavoro della Somalia* 229
Ufficio Giudice Regionale del Benadir: *Avviso di vendita all'incanto di immobile* 231
Italia Società per Azioni - « I.S.A. »: *Avviso di costituzione* 232
Società Elettro Industriale della Somalia - S.p.A.: *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria* 232
Ministero AA.EE.: *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Abdò Hassan* 233
Ministero AA.EE. Certificato 25 marzo 1957, n. 801585: *Deposito marchio d'impresa della Ditta United States Time Corporation* 233
Ministero AA.EE. Certificato 25 marzo 1957, n. 801584: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 234
Ministero AA.EE. Certificato 25 marzo 1957, n. 801581: *Deposito marchio d'impresa della Società Italiana Rodeo Meridionale S.p.A.* 234
Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801487: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 235
Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801488: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 236
Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801489: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 237
Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801490: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 238
Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801491: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Sinclair Refening Company* 238
Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801492: *Deposito marchio d'impresa della Società Ortho Pharmaceutical Corporation* 239
Ministero AA.EE. Certificato 14 marzo 1957, n. 801493: *Deposito marchio d'impresa della Società Ortho Pharmaceutical Corporation* 240

**Supplemento N. 2 al N. 4 in data 10 aprile 1957 contenente**

DECRETO 27 marzo 1957 n. 21 di rep.: *Ordinamento carcerario*

DECRETO 12 febbraio 1957 n. 22 rep.: *Norme per il conferimento incarichi e supplenze Scuole Primarie della Somalia* 262
DECRETO del 28 febbraio 1957 n. 66 rep.: *Destinazione del Sig. Franchina Sebastiano alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia* 273
DECRETO 20 febbraio 1957 n. 67 rep.: *Libera disponibilità terreno demaniale alla Signora Medina Mohamed Culmie* 273
DECRETO 23 febbraio 1957 n. 68 rep.: *Libera disponibilità terreno demaniale alla S.p.A. AGIP* 274
DECRETO 10 agosto 1956 n. 69 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Marano Sante* 275
DECRETO 4 dicembre 1956 n. 70 rep.: *Concessione edilizia al Sig. Marano Sante* 276
Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801681: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 279
Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801682: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 280
Ministero AA. EE. Certicato 6 aprile 1957 n. 801683: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 280
Ministero AA. EE. Certificato 6 aprile 1957 n. 801684: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia* 281
Ministero Affari Finanziari: « *Avviso ad opponendum* » *della Signora Medina Uehelié Roble* 282
Ministero Affari Finanziari: « *Avviso ad opponendum* » *del Sig. Kennedit Ahmed Iusuf* 282
F.lli Mortara S. A.: *Estratto verbale di assemblea* 283
Manifattura Cotoniere d'Africa: *Convocazione di Assemblea Ordinaria* 283
Cooperativa Edilizia di Mogadiscio: *Convocazione di Assemblea Generale Straordinaria* 284

**Supplemento N. 3 al N. 4 in data 15 aprile 1957 contenente**

DECRETO 26 marzo 1957, n. 71 rep.: *Concorso a 15 posti nel ruolo amministrativo — Cat. B - Grado IX.* 287
DECRETO 12 aprile 1957, n. 72 rep.: *Inquadramento personale tecnico.* 291
DECRETO 12 aprile 1957, n. 73 rep.: *Graduatoria per l'immissione in ruolo di n. 76 maestri diplomati.* 292
DECRETO 12 aprile 1957, n. 74 rep.: *Nomina di un Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Lavoro del Ministero Affari Sociali.* 295
DECRETO 12 aprile 1957, n. 75 rep.: *Bando di concorso a 30 posti di Vice Applicato e nomina Commissione esaminatrice.* 295
Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del signor Herzi Giama Scirua.* 300
Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del signor Mohamed Salim Auleghi.* 300

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 9 aprile 1957, n. 76 rep.**

**Destinazione aile funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia del Sig. Brunamonti Domenico in sostituzione del Brigadiere dei CC. Sirianni Carmine.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario per la Somalia, approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

VISTO il decreto 180934 del 17 dicembre 1955 con il quale il Brigadiere dei CC. Sirianni Carmine veniva destinato alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia;

CONSIDERATO che il predetto Sirianni rientra al proprio Reparto e che, pertanto, si rende necessaria la di lui sostituzione;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data del presente decreto il Brigadiere dei CC. Sirianni Carmine cessa dalle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia;

Art. 2.

Sotto la stessa data, al Sig. Brunamonti Domenico sono affidate le funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia con sede in Bosaso.

Mogadiscio, lì 9 aprile 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 199.*
*Mogadiscio, lì 23 aprile 1957*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 9 aprile 1957, n. 77 rep.

**Destinazione alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Mudugh del Sig. Pelerito Faro in sostituzione del Brigadiere dei CC. Bruni Nicola.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario per la Somalia, approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

VISTO il decreto n. 180159 del 12 novembre 1955 con il quale il Brigadiere dei CC. Bruni Nicola veniva destinato alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Mudugh;

CONSIDERATO che il predetto Bruni rientra al proprio Reparto e che, pertanto, si rende necessaria la di lui sostituzione;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data del presente decreto il Brigadiere dei CC. Bruni Nicola cessa dalle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Mudugh;

Art. 2.

Sotto la stessa data, al sig. Pellerito Faro sono affidate le funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Mudugh con sede in Galcaio.

Mogadiscio, lì 9 aprile 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 197.*
*Mogadiscio, lì 23 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 15 aprile 1957, n. 78 rep.

**Cessazione dalle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba del Sig. Lucano Emilio.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario per la Somalia, approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

VISTO il decreto n. 185521 del 15 novembre 1956 con il quale il Signor Lucano Emilio veniva destinato alle funzioni di Cancelliere pres-

CONSIDERATO che il predetto Lucano viene restituito all'Ufficio per gli Affari Italiani per altri incarichi;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Con decorrenza dalla data del presente decreto il sig. Lucano Emilio cessa dalle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba.

Mogadiscio, lì 15 aprile 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 207.*
*Mogadiscio, lì 23 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo del 9 aprile 1957, n. 79 rep.

**Destinazione alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba del Sig. Iacona Ettore in sostituzione del Brigadiere dei CC. Corrias Ermete.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario per la Somalia, approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

VISTO il decreto n. 183876 del 26 maggio 1956 con il quale il Brigadiere dei CC. Corrias Ermete veniva destinato alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba;

CONSIDERATO che il predetto Corrias rientra al proprio reparto e che, pertanto, si rende necessaria la di lui sostituzione;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data del presente decreto il Brigadiere dei CC. Corrias Ermete cessa dalle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba;

Art. 2.

Sotto la stessa data, al Sig. Iacona Ettore sono affidate le funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba con sede in Baidoa.

Mogadiscio, lì 9 aprile 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato -Reg. n. 2, foglio n. 205.*
*Mogadiscio, lì 23 aprile 1957.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo del 26 marzo 1957, n. 80 rep.**

**Assunzione di 9 allievi Ufficiali Doganali in prova.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei Ruoli del Personale civile »;

VISTO il decreto Ministeriale 28 luglio 1956, n. 57 che bandisce un concorso a 12 posti di Allievo Ufficiale Doganale in prova, registrato dal Magistrato ai Conti il 14 agosto 1956 reg. n. 17, foglio n. 238;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, n. 38 che approva la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso predetto, registrato dal Magistrato ai Conti il 6 febbraio 1957, reg. n. 1 foglio n. 85;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 16 marzo 1957, i seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono assunti in servizio ed inscritti nel Ruolo degli Ufficiali doganali con la qualifica di « Ufficale doganale aggunto in prova » - Cat. C grado XI:

1° — Hussen Mohamed Abicar;
2° — Badavi Hagi Megne;
3° — Abdi Islao Abucar;
4° — Iusuf Scek Hassan Ghedi;
5° — Scerif Ahmed Mohamed Abò;
6° — Hassan Hagi Ibrahim;
7° — Farah Omar Mohamed;
8° — Mohamed Mahadi Abchei;
9° — Osman Ghedi Roble.

Art. 2.

Ai predetti, per tutto il periodo di prova della durata di mesi 6 compete lo stipendio mensile lordo di So. 165.

Art. 3.

I candidati Farah Omar Mohamed e Abdi Islao Abucar, inquadrati rispettivamente nel Ruolo del personale subalterno e nel ruolo degli infermieri al grado XIII con lo stipendio mensile lordo di So. 175, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale per tutto il periodo di prova.

Art. 4.

La spesa di So. 15.055, derivante dal presente decreto farà carico ai fondi del Cap. 70 per l'esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 139.*
*Mogadiscio, lì 8 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 26 marzo 1957, n. 81 rep.**
**Nomina Capo di Dipartimento.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RAVVISATA l'opportunità di nominare un Capo di Dipartimento per il Dipartimento del Lavoro presso il Ministero per gli Affari Sociali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Con decorrenza 1° aprile 1957, il Primo Segretario Osman Omar Scegò viene nominato Capo del Dipartimento del Lavoro presso il Ministero per gli Affari Sociali.

Mogadiscio, lì 26 marzo 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR
SCEK ALI GIUMALE BARALE

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 138.*
*Mogadiscio, lì 8 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 15 aprile 1957, n. 82 rep.
**Nomina Sostituto Avvocato Erariale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 1957, n. 9, relativo alla istituzione dell'Ufficio dell'Avvocatura Erariale;

VISTO il decreto Amministrativo 6 febbraio 1957, n. 11 che nomina il Dott. Fulvio Rizzetto Avvocato Erariale del Governo della Somalia;

CONSIDERATO che l'Avvocato Erariale, Dott. Fulvio Rizzetto, deve assentarsi dal Territorio, e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua temporanea sostituzione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro e del Ministro per gli AA.GG.;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Il Dott. Mario Tucci, con decorrenza dal 15 aprile 1957, è nominato Sostituto Avvocato Erariale del Governo della Somalia.

Mogadiscio, lì 15 aprile 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 206.*
*Mogadiscio, lì 23 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## V A R I E

### S. C. I. S. — SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA

**S.p.A. Sede a Mogadiscio — Capitale versato So. 500.000**

#### Avviso di convocazione d'Assemblea

Gli Azionisti della Società Commerciale Italo Somala « S.C.I.S. » sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso la Società « La Centrale » per il giorno 29 Maggio 1957 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 Giugno 1957 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e rapporto del Collegio Sindacale;
2) — Approvazione del Bilancio Sociale e Conto Perdite e Profitti al 31 Dicembre 1956, e deliberazioni relative;
3) — Determinazione del numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei Consiglieri.

PARTE STRAORDINARIA

1) — Autorizzazione al Consiglio per aumento del Capitale Sociale;
2) — Modifiche all'Art. 5 dello Statuto Sociale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società in Mogadiscio (Somalia) o presso gli Uffici di recapito della Società in Italia, a Genova via Petrarca n. 2/12 ed a Milano, Via Dante n. 4.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Azionista che sia anch'esso in grado di intervenire mediante delegazione anche per semplice lettera.

Milano, li 30 aprile 1957.

(159) Il Consiglio di Amministrazione

## COMUNICAZIONE DEL CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A NAIROBI

Il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Nairobi rende noto che con legge federale promulgata il 29 giugno 1956 è stata emendata la legislazione speciale riguardante il risarcimento alle vittime di persecuzione per motivi politici, di razza e di religione.

Il termine di presentazione delle domande degli aventi diritto scade il 1° ottobre 1957.

Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni al predetto Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Nairobi.

---

## UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Il 13 aprile 1957, con atto a mio rogito n. 4804, registrato il 15 aprile 1957 al n. 259 Atti Pubblici Vol. VIII, è stata costituita la Società a responsabilità limitata « Cinematografica Italo Somala », con sede in Mogadiscio, con il capitale sociale di somali quattromila, avente per scopo l'esercizio diretto ed indiretto di qualsiasi attività industriale e commerciale, ed in particolare l'esercizio di produzione, noleggio, distribuzione di pellicole a lungo ed a corto metraggio, gestione di sale cinematografiche sia in Somalia che all'Estero, ed il commercio in Somalia ed all'Estero di beni e servizi, nonchè la partecipazione azionaria e sociale in altre imprese industriali e commerciali di qualsiasi genere.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 17 aprile 1957, depositato nella Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice e trascritto, in data 19 aprile 1957 al n. 42 del Registro d'Ordine ed al n. 349 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

(157)

---

## U.S.C.A. — UNIONE SVILUPPO COMMERCIO AFRICA S.p.A.

**Sede in Mogadiscio — Capitale versato So. 100.000**

### Avviso di convocazione d'Assemblea

Gli Azionisti della S.p.A. Unione Sviluppi Commercio Africa « U.S.C.A. » sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso la Società « La Centrale », per il giorno 29 maggio 1957 alle ore 11 in prima convocazione, ed occorrendo in se-

conda convocazione per il giorno 12 giugno 1957, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare in sede ordinaria sugli oggetti di cui all'Articolo 2364 C.C., ed in sede straordinaria per deliberare sull'aumento del capitale ai sensi dell'Articolo 2443 e conseguenti modifiche all'Art. 5 dello Statuto sociale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Milano, li 23 Aprile 1957.

(158) **Il Consiglio di Amministrazione**

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

### Avviso di vendita immobiliare

Il sottoscritto Cancelliere dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir

RENDE NOTO

che il Giudice Regionale Aggiunto del Benadir Dott. Carlo Chirico con suo provvedimento in data odierna

HA FISSATO

l'udienza del 21 Maggio 1957, ore 9, innanzi a sè per provvedere in ordine alla fissazione della vendita dell'Azienda Agricola sita in agro di Genale della estensione di a, 75, a richiesta di Bassani Antonietta in danno di Castelli Giovanni.

Mogadiscio, 24 aprile 1957.

*Il Cancelliere*
**N. Sanacori**

(159)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

### Voltura autorizzazione esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hansaraj Thakerdas, ha avanzato domanda tendente ad ottenere la voltura a favore del Sig. Giagmodas Giamadas — dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 18 aprile 1957.

p. IL MINISTRO
**Abdullahi Issa Mohamud**

**(160)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Fareg Bin Islam Abdalla Bin Azum Nahdi, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via Principe di Piemonte e. III. 7/16.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 18 aprile 1957.

p. IL MINISTRO
**Abdullahi Issa Mohamud**

**(161)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Voltura autorizzazione esercizio commercio all'ingrosso**

Si rende noto che il Sig. Hussen Ismail Sorethia, Indostano, procuratore Eredi Hagi Ahmed Giuma Munara, titolare della licenza numero 296/1 — ha avanzato domanda tendente ad ottenere la voltura a favore del Sig. Farag Auad Salim — dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 18 aprile 1957.

p. IL MINISTRO
**Abdullahi Issa Mohamud**

**(162)**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

## Voltura autorizzazione esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hussen Ismail Sorethia, Indostano, procuratore Eredi Hagi Ahmed Giuma Munara, titolare della licenza n. 296/1 — ha avanzato domanda tendente ad ottenere la voltura a favore del Sig. Farag Auad Salim — dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 18 aprile 1957.

p. IL MINISTRO

**(163)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

## Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Ossoble Adde, Presidente del Consorzio fra i produttori e rivenditori di carbone di legna della Somalia « CONCARBO », ha presentato domanda tendente ad ottenere a nome del Consorzio l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione limitatamente all'esercizio import-export per il carbone di legna in Mogadiscio, Ufficio Piazza Maurizio Rava.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 18 aprile 1957.

p. IL MINISTRO

**Abdullahi Issa Mohamud**

**(164)**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTA la domanda, presentata in data 20 giugno 1956, del Sig. Maoie Osman Ibrahim intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Balad;

CONSIDERATO che il Sig. Maoie Osman Ibrahim non ha prodotto documenti atti a comprovare la sua idoneità finanziaria e che inoltre con l'attività richiesta non apporterebbe alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio;

SENTITO il parere della Commissione consultiva per le attività economiche;

RESPINGE:

La domanda, presentata in data 20 giugno 1956, dal Sig. Maoie Osman Ibrahim intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Balad, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finaziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, li 20 aprile 1957.

p. IL MINISTRO

(165) **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 gennaio 1957, il Sig. Ali Osman Abucar ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1508 sito in Mogadiscio, Via Quirichetti, descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 27 aprile 1957.

IL MINISTRO

(166) **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 13 marzo 1956, il Sig. Mahò Hassan Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di tereno della superficie di mq. 72 sito in Mogadiscio, Via R. Elena, descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 27 aprile 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(167)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 18 dicembre 1956, l'A.G.I.P. ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 17.853 sito in Mogadiscio, Ras-Sif descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Moagdiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, li 27 aprile 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(168)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 13 maggio 1957 **Suppl. N. 1 al N. 5**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - D.p. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


DECRETO 4 aprile 1957, n. 84 rep.: *Nomina a Capo Dipartimento Affari Amministrativi presso il Ministero per gli Affari Interni.* 321

DECRETO 4 aprile 1957, n. 85 rep.: *Nomina incaricato a Capo del II Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero per gli Affari Interni.* 322


### PARTE TERZA

**VARIE**


Società Agricoltori Giuba (S.A.G.): *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 323

S. r. l. «Tiro a Volo»: *Estratto bilancio finale liquidazione.* 323

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Fissazione della data di udienza per la vendita immobiliare promossa dal Banco di Napoli in odio di Omar Abdalla Banafunzi.* 324

Ministero AA. FF.: *Avviso ad opponendum Sig.ra Cadigia Hassan Mohamed* 324

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amministrativo 4 aprile 1957, n. 84 rep.**
**Nomina Capo Dipartimento.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto in data 28 agosto 1956, n. 96911 con il quale il Rag. Santasilla Nicola è stato nominato incaricato del III Dipartimento Affari Amministrativi del Ministero per gli Affari Interni;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla nomina dello stesso, quale Capo del III Dipartimento Affari Amministrativi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministero per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1956, il Rag. SANTASILLA Nicola — Uff. p. t. di 1ª cl. — è nominato Capo del III Dipartimento Affari Am-

Art. 2.

In pari data cessa dalla carica di cui alle premesse.

Mogadiscio, li 4 aprile 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 136.*
*Mogadiscio, 5 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amministrativo 4 aprile 1957, n. 85 rep.**
**Nomina incaricato II Dipartimento.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATO che il Commissario tecnico per l'Oriente — dott. D'ALOJA Giovanni — Capo del II Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero per gli Affari Interni — trovasi assente per congedo ordinario in Italia;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere alla nomina di un incaricato che assolva i compiti per il funzionamento del predetto Dipartimento;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Con decorrenza 14 marzo 1957, il Rag. GENNARO Edmondo — 1° Segretario Commerciale — è incaricato di assumere le funzioni di Capo del II Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero per gli Affari Interni, in temporanea sostituzione del Dr. D'Aloja Giovanni, assente dal Territorio per congedo ordinario.

Mogadiscio, li 4 aprile 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2 foglio n. 137.*
*Mogadiscio, li 5 aprile 1957.*

# PARTE TERZA

## VARIE

## SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA (S.A.G.) — CHISIMAIO

I Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la Sede Sociale in Chisimaio alle ore 9 del giorno 30 maggio 1957 in prima convocazione ed alle ore 9 del giorno 31 maggio 1857 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 1956;
2. — Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1956 e deliberazioni relative;
3. — Rinnovazioni Cariche Sociali;
4. — Varie

Posono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti sul Libro dei Soci almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, li 10 maggio 1957.

SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA

(169)

---

## S. r. l. «TIRO A VOLO»

**Sede in Mogadiscio — Capitale So. 10.000 — In Liquidazione**

### Bilancio Finale di Liquidazione

| | | |
|---|---|---|
| Attivo | So. | 14.980.— |
| Passivo | » | 8.149.65 |
| Netto da ripartire | So. | 6.830.35 |

A ciascuna delle 100 azioni già costituenti il capitale sociale spettano So. 68.30.

*Il Liquidatore*

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il sottoscritto Cancelliere dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir

RENDE NOTO

che il Giudice dell'Esecuzione dr. Carlo Chirico ha

FISSATO

l'udienza dell'11 giugno 1957, ore 9, per la comparizione delle parti ai fini di provvedere in ordine alla fissazione della vendita nella procedura esecutiva immobiliare promossa dal Banco di Napoli — Filiale di Mogadiscio in odio di Omar Abdalla Banafunzi.

Mogadiscio, li 7 maggio 1957.

*Il Cancelliere*
**Nicolò Sanacori**

(171)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Diparitmento in data 16 gennaio 1957, la Sig.ra Cadigia Hassan Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 437 sito in Mogadiscio, Villag. Scuraran descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(172)

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 16 maggio 1957 **Suppl. N. 2 al N. 5**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGI:**


N. N.


**DECRETI:**


DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 6 rep: *Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.* 327

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 23 rep.: *Variazioni compensative al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.* 332


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


N. N.


### PARTE TERZA

**VARIE**


N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 6 rep.**
**Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere a variazioni in aumento della previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1956, in relazione alle maggiori somme effettivamente riscosse ed a variazioni in aumento dello stanziamento di alcuni capitoli della spesa dello stesso bilancio richieste dalle maggiori imprenscindibili esigenze accertate nel corso dell'esercizio;

VISTA l'ordinanza 15 dicembre 1955, n. 22, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

IN VIRTU' delle facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

*Articolo unico*

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

### ENTRATA

### Aumenti

TITOLO I — **Entrate ordinarie**

CATEGORIA I — **Entrate effettive**

RUBRICA I — **Redditi patrimoniali**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 1 | - Canoni di affitto delle aree edilizie in centri abitati e dei fabbricati . . . | + | So. | 19.400 |
| | **a Riportare** | + | So. | 19.400 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Riporto | + So. | 19.400 |
| Cap. | 2 - | Proventi derivanti dalla cessione di beni demaniali . . . . . | + So. | 71.300 |
| Cap. | 3 - | Diritti sui permessi di ricerca e di concessioni minerarie e sulla concessione di cave; proventi delle concessioni di pesca, di spiagge e pertinenze marittime . . . . . | + So. | 3.400 |
| Cap. | 4 - | Proventi delle concessioni di taglio di boschi ed altri proventi vari . . . | + So. | 66.500 |
| | | RUBRICA II — **Imposte dirette** | | |
| Cap. | 5 - | Contribuzione sul reddito . . . . | + So. | 710.000 |
| Cap. | 6 - | Ritenute sugli assegni del Personale dello Stato Italiano per imposta di R.M. complementare e bollo (D.P.R. 9 dicembre 1956, n. 2359) . . . . . | + So. | 375.900 |
| Cap. | 7 - | Imposta sulle abitazioni . . . . | + So. | 11.600 |
| | | RUBRICA III — **Tasse ed imposte indirette sugli affari.** | | |
| Cap. | 14 - | Tasse sulle assicurazioni . . . . . | + So. | 11.000 |
| Cap. | 15 - | Tasse sulla circolazione automezzi . . | + So. | 47.000 |
| Cap. | 17 - | Diritti erariali sui pubblici spettacoli . | + So. | 31.500 |
| | | RUBRICA IV — **Dogane ed imposte di fabbricazione.** | | |
| Cap. | 20 - | Dazio d'importazione e diritti conglobati . . . . . | + So. | 2.462.500 |
| Cap. | 21 - | Dazio d'esportazione e diritti conglobati . . . . . | + So. | 317.400 |
| Cap. | 23 - | Imposta sulla fabbricazione degli spiriti e sovraimposta di confine . . . | + So. | 21.000 |
| Cap. | 24 - | Imposta sulla fabbricazione dello zucchero e sovraimposta di confine . . | + So. | 1.278.000 |
| Cap. | 24bis | Imposta di consumo sui carburanti . | + So. | 79.500 |
| | | RUBRICA V — **Monopolio sui tabacchi e fiammiferi.** | | |
| Cap. | 25 - | Proventi dalla vendita dei tabacchi e derivati e dei fiammiferi . . . . | + So. | 322.000 |
| Cap. | 26 - | Proventi vari . . . . . | + So. | 12.000 |
| | | RUBRICA VI — **Proventi dei servizi postali, radiotelegrafici e telefonici.** | | |
| Cap. | 27 - | Vendita carte valori postali, tassa vaglia, canoni caselle postali e varie . . | + So. | 236.000 |
| | | a Riportare | + So. | 6.076.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Riporto | + | So. | 6.076.000 |
| Cap. 28 - | Proventi delle radiocomunicazioni . . | + | So. | 547.000 |
| Cap. 29 - | Proventi telefonici . . . . . | + | So. | 140.000 |
| | RUBRICA VII — **Proventi marittimi, portuali e aereoportuali.** | | | |
| Cap. 31 - | Diritti per i servizi degli aeroporti . . | + | So. | 17.000 |
| | RUBRICA VIII — **Proventi servizi vari.** | | | |
| Cap. 39 - | Proventi vari dell'Istituto Siero-Vaccinogeno; proventi derivanti dalla vendita di preparati e dalle prestazioni veterinarie . . . . . | + | So. | 378.000 |
| | RUBRICA IX — **Entrate diverse.** | | | |
| Cap. 40 - | Proventi derivanti dalla vendita degli oggetti fuori uso e dei quadrupedi riformati; ritenute sugli assegni del personale militarmente ordinato responsabile di guasti al materiali e per altri motivi . . . . . | + | So. | 92.000 |
| Cap. 41 - | Entrate varie ed eventuali non altrimenti precisate . . . . . | + | So. | 493.000 |
| Cap. 42 - | Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa . . . . . | + | So. | 605.000 |
| Cap. 43 - | Somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati da non reintegrare . . . . . | + | So. | 222.000 |
| | TOTALE | + | So. | 8.570.000 |

## SPESA

### Aumenti

TITOLO I — **Spese ordinarie**

CATEGORIA I — **Spese effettive**

RUBRICA I — **Spese per l'applicazione della convenzione fiduciaria.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 3 - | Spese per il funzionamento del Consiglio Territoriale . . . . . | + | So. | 880.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Riporto | + | So. | 880.000 |
| | RUBRICA II — **Spese per il personale della Amministrazione Centrale e Regionale.** | | | |
| Cap. 6 - | Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello mlitarmente ordinato addetto agli Uffici centrali e regionali . . . | + | So. | 1.094.500 |
| Cap. 7 - | Assegni a capi e notabili . . . . | + | So. | 240.000 |
| | RUBRICA III — **Spese per indtnnità varie al personale non facilmenmente ripartibili fra i servizi.** | | | |
| Cap. 9 - | Compensi per lavoro straordinario . | + | So. | 9.500 |
| Cap. 12 - | Spese di viaggio per il personale che si reca in congedo ordinario. Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti e rimpatri . . . . . | + | So. | 380.000 |
| | RUBRICA IV — **Spese per funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi.** | | | |
| Cap. 20 - | Spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni ufficiali per tutti gli uffici del Territorio. Minute spese d'ufficio e varie di funzionamento per gli uffici centrali e periferici e spese di illuminazione. Fitto locali . . . . . | + | So. | 146.000 |
| Cap. 22 - | Spese per l'Autoparco Civile . . . . | + | So. | 260.000 |
| Cap. 26 - | Spese per la pubblica assistenza; sovvenzioni ad enti ed istituti assistenziali | + | So. | 415.000 |
| | RUBRICA VI — **Spese per il Servizio della Polizia.** | | | |
| Cap. 32 - | Stipendi, assegni e indennità di carattere fisso e continuativo al personale dello Stato italiano appartenenti al Gr. C. . . . . | + | So. | 450.000 |
| Cap. 33 - | Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dell'Arma dei CC. per il servizio in Somalia presso il Corpo di Polizia . | + | So. | 670.000 |
| | a Riportare | + | So. | 4.545.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Riporto | + So. | 4.545.000 |
| Cap. 34 - Assegni ed indennità varie spettanti al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto alla Polizia . . . . . | + | So. | 40.000 |
| Cap. 35 - Competenze ed indennità varie spettanti al personale somalo della Polizia . | + | So. | 1.300.000 |
| Cap. 36 - Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio per trasferimenti, missioni, congedi ed indennità relative al personale dello Stato italiano . . . . | + | So. | 100.000 |
| Cap. 37 - Spese per vestiario, casermaggio, equipaggiamento. armamento e munizioni; spese per gli automezzi; spese per il servizio investigativo, spese generali di ufficio e varie di funzionamento . . | + | So. | 718.000 |
| RUBRICA VII — **Spese per i servizi finanziari.** | | | |
| Cap. 43 - Spese per l'esercizio dei monopoli sui tabacchi e derivati e sui fiammiferi . | + | So. | 333.000 |
| RUBRICA IX — **Spese per i servizi della Pubblica Istruzione.** | | | |
| Cpa. 62 - Spese per il mantenimento dei somali inviati in Italia per speciali corsi di studio . . . . . | + | So. | 300.000 |
| RUBRICA XII — **Spese per i serivizi dei Lavori Pubblici.** | | | |
| Cap. 80 - Manutenzione ordinaria delle piste e delle strade, nonchè delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio . . . . . | + | So. | 42.000 |
| RUBRICA XIV — **Spese per i servizi Giudiziari e Carcerari.** | | | |
| Cap. 107 - Spese per il mantenimento dei detenuti, viveri e vestiario, materiali di casermaggio e di consumo e spese per gli stabilimenti di pena . . . . . | + | So. | 240.000 |
| RUBRICA XV — **Spese per i Reparti e servizi militari.** | | | |
| Cap. 122 - Spese per il funzionamento dei servizi dell'Aeronautica della Somalia . . . | + | So. | 652.000 |
| a Riportare | + | So. | 8.270.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Riporto | + So. | 8.270.000 |
| TITOLO II — **Spese traordinarie** | | | |
| CATEGORIA I — **Spese effettive** | | | |
| RUBRICA XVII — **Spese per la valorizzazione Economica. per lo Sviluppo Sociale e per esigenze straordinarie dei servizi.** | | | |
| Cap. 133 - Sovvenzioni all'Ente di diritto pubblico « Credito Somalo » (ord. n. 3 del 22 febbraio 1954) . . . . . | + | So. | 300.000 |
| | TOTALE | + So. | 8.570.000 |

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21 foglio n. 206.*
*Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 31 dicembre 1956, n. 23 rep.**
**DECRETO 31 dicembre 1956, n. 122 rep.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge n. 1, in data 7 maggio 1956, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto n. 78, in data 18 maggio 1956, concernente l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 22, in data 15 dicembre 1955, che approva bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli della spesa, che non presentano disponibilità sufficienti per far fronte alle spese da sostenere, mediante trasporto di fondi da altri capitoli che presentano eccedenze di disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Interni, con il Ministro per gli Affari Sociali, con il Ministro per gli Affari Economici e con il Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

## SPESA

TITOLO I — **Spese ordinarie**
CATEGORIA I — **Spese effettive**

### Diminuzione

RUBRICA IV — **Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 23 | - Spese per la vestizione del personale somalo . . . . . | — | So. | 67.000 |
| Cap. 24 | - Contributi al bilancio dei Municipi, sovvenzioni integrative per le spese delle amministrazioni dei servizi municipali nei centri non costituiti in Municipio e spese di carattere municipale nelle località non facenti parte delle amministrazioni dei servizi municipali . . | — | So. | 100.000 |
| Cap. 25 | - Spese per i corpi consultivi locali | — | So. | 35.000 |
| Cap. 27 | - Spese per le elezioni delle consulte Municipali e del Consiglio Territoriale | — | So. | 20.000 |

RUBRICA VII — **Spese per i servizi finanziari.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 41 | - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto alle Dogane, al Monopolio, all'Ufficio Tasse Affari, all'Ufficio Imposte Dirette ed alla Guardia di Finanza . . . | — | So. | 18.500 |

RUBRICA VIII — **Spese per i servizi Sanitari e Veterinari.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 54 | - Spese per l'igiene e la profilassi e la medicina sociale comprese le spese per missioni di carattere internazionale . . | — | So. | 200.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Riporto | — So. | 440.500 |
| | RUBRICA IX — **Spese per i servizi della Pubblica Istruzione.** | | |
| Cap. 59 - | Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo addetto ai servizi della Pubblica Istruzione . . . | — So. | 34.800 |
| Cap. 61 - | Spese di ogni genere per i collegi, orfanotrofi, borse di studio e sovvenzioni a scuole private . . . . . | — So. | 77.215 |
| Cap. 66 - | Spese per la stampa e l'acquisto di libri di testo, l'acquisto di pubblicazioni per le biblioteche scolastiche; spese per la distribuzione gratuita di oggetti scolastici agli alunni poveri, sovvenzioni agli enti di assistenza scolastica, studi ed esperimenti in materia di educazione di base e di educazione dei nomadi; spese per missioni di carattere internazionale . . . . . | — So. | 15.000 |
| | RUBRICA X — **Spese per i servizi: Agrario, Zootecnico, Antiacridico, Meteorologico.** | | |
| Cap. 69 - | Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato addetto ai servizi agrario, zootecnico, meteorologico . . . . . | — So. | 23.000 |
| | RUBRICA XI — **Spese per i servizi: Minerario, Industriale e Commerciale, del Lavoro e della Previdenza Sociale.** | | |
| Cap. 74 - | Spese per il servizio geologico e per lo sviluppo minerario del Territorio . . | — So. | 10.000 |
| Cap. 75 - | Spese per favorire lo sviluppo industriale e commerciale del Territorio. Contributi e sovvenzioni alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia, all'Ente Fiera della Somalia, ad altri enti che comunque si occupino dello sviluppo commerciale, industriale ed agricolo della Somalia . | — So. | 6.600 |
| | a Riportare | — So. | 607.115 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Riporto | — | So. | 607.115 |
| Cap. 76 - Spese per il funzionamento del Consiglio Economico. Spese per i servizi di controllo e di disciplina dei commerci e delle industrie. Spese per i servizi del lavoro e della Previdenza Sociale . . | — | So. | 26.070 |
| RUBRICA XII — **Spese per i servizi dei Lavori Pubblici.** | | | |
| Cap. 89 - Spese per gli automezzi dell'Ispettorato Lavori Pubblici e delle sezioni presso le Regioni . . . . . | — | So. | 10.650 |
| RUBRICA XIV — **Spese per i servizi Giudiziari e Carcerari.** | | | |
| Cap. 104 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi Giudiziari e Carcerari . . | — | So. | 25.000 |
| TOTALE | — | So. | 668.835 |

TITOLO I — **Spese ordinarie**
CATEGORIA I — **Spese effettive**

## Aumenti

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUBRICA II — **Spese per il personale della Amministrazione Centrale e Regionale.** | | | |
| Cap. 7bis - Indennità ai membri del Governo e gettoni di presenza ai componenti il Consiglio dei Ministri . . . . . | + | So. | 30.000 |
| RUBRICA IV — **Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi.** | | | |
| Cap. 21 - Spese postali, telegrafiche e telefoniche | + | So. | 90.000 |
| RUBRICA V — **Spese per studi e statistica.** | | | |
| Cap. 28 - Spese per il funzionamento della biblioteca, fototeca e Museo della Garesa (acquisto di libri e pubblicazioni, rilegatura, lavori cartografici) . . . | + | So. | 3.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Riporto | + | So. | 123.000 |
| RUBRICA VII — **Spese per i servizi finanziari.** | | | |
| Cap. 42 - Spese per i servizi finanziari: Dogane, Imposte Dirette, Tasse Affari ed Ufficio Tecnico Erariale . . . . . | + | So. | 2.175 |
| Cap. 45 - Restituzione di tasse, imposte ed altre somme indebitamente percette . . . | + | So. | 15.500 |
| RUBRICA VIII — **Spese per i servizi Sanitari e Veterinari.** | | | |
| Cap. 51 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi Sanitari e Veterinari . . | + | So. | 57.000 |
| Cap. 52 - Spese di funzionamento ospedali, infermerie, ambulatori; spese per il vitto ai ricoverati . . . . . | + | So. | 90.000 |
| RUBRICA IX — **Spese per i servizi della Pubblica Istruzione.** | | | |
| Cap. 60 - Spese per l'arredamento, per il materiale didattico e per il funzionamento delle pubbliche scuole . . . . . | + | So. | 115.000 |
| Cap. 65 - Compensi per incarichi temporanei di direzione e di insegnamento presso scuole per adulti e presso corsi speciali . | + | So. | 100.000 |
| RUBRICA X — **Spese per i servizi: Agrario, Zootecnico, Antiacridico, Meteorologico.** | | | |
| Cap. 70 - Spese per il servizio: agrario-forestale e venatorio. Impiego di mezzi meccanici a favore dell'agricoltura somala . . | + | So. | 40.000 |
| RUBRICA XII — **Spese per i servizi dei Lavori Pubblici.** | | | |
| Cap. 79 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi dei lavori pubblici . . . | + | So. | 6.000 |
| Cap. 81 - Manutenzione ordinaria degli edifici compresi quelli degli aeroporti adibiti a servizi civili . . . . . | + | So. | 15.700 |
| Riportare | + | So. | 551.375 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Riporto | + So. | 564.375 |
| Cap. 82 - | Manutenzione ordinaria delle opere fluviali, dei porti, traghetti e natanti, spese relative alla disciplina delle acque dei fiumi e loro derivazioni . . | + So. | 4.500 |
| Cap. 83 - | Manutenzione ordinaria delle opere marittime e delle attrezzature portuali e spese per la conservazione della efficienza dei porti e delle rade di approdo | + So. | 1.200 |
| Cap. 84 - | Spese per l'esercizio di centrali elettriche . . . . . | + So. | 1.500 |
| Cap. 85 - | Spese per l'esercizio di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi . . | + So. | 5,260 |
| Cap. 86 - | Spese per il funzionamento delle officine dei Lavori Pubblici comprese quelle presso le Regioni . . . . . | + So. | 25.000 |
| Cap. 88 - | Spese di sorveglianza dei cantieri, dell'officina e degli stabili demaniali . . | + So. | 52.000 |
| | RUBRICA XIII — **Spese per i servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni.** | | |
| Cap. 93 - | Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi delle comunicazioni (servizi Postali, Capitaneria di Porto e Telecomunicazioni) . . . . . | + So. | 6.000 |
| Cap. 95 - | Spese per il funzionamento dei servizi marittimi e portuali . . . . . | + So. | 1.800 |
| Cap. 100 - | Spese per l'esercizio delle Telecomunicazioni . . . . . | + So. | 7.200 |
| | TOTALE | + So. | 668.835 |

Mogadiscio, lì 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR
HAGI FARAH ALI OMAR
SCEK ALI GIUMALE BARALE
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 21 foglio n. 209.*
*Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

# PARTE TERZA

**V A R I E**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 24 maggio 1957 **Suppl. N. 3 al N. 5**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorrre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**


DECRETO 23 maggio 1957, n. 1 rep.: *Conversione in legge, con modifica, del decreto-legge del 10 gennaio 1957, n. 2, relativo alla imposizione di una addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.* 343


**DECRETI:**

N. N.

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

### PARTE TERZA

#### VARIE

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 23 maggio 1957, n. 1.**

**Conversione in legge, con modifica, del decreto legge del 10 gennaio 1957, n. 2 relativo alla imposizione di una addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa:

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto legge 10 gennaio 1957, n. 2, relativo all'addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana, con le modifiche risultanti dall'unito testo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi pubblicate sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 23 maggio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

ALLEGATO

## TESTO DEL DECRETO LEGGE 10 GENNAIO 1957, N. 2 APPROVATO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 1.

E' istituita una addizionale al dazio doganale di importazione per la farina di qualsiasi provenienza nella misura di somali dieci per quintale.

Art. 2.

La farina della stessa provenienza esistente nei magazzini degli importatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve assolvere un analogo diritto nella identica misura.

Gli importatori debbono denunciare alla dogana le giacenze esistenti nei loro magazzini alla data di entrata in vigore del presente decreto entro cinque giorni dalla data stessa, provvedendo al contemporaneo pagamento alla dogana del diritto di cui al presente comma.

Art. 3.

Gli inadempienti all'obbligo di cui al precedente art. 2 sono passibili di una multa da due a dieci volte l'ammontare dei diritti dovuti.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

# PARTE TERZA

**V A R I E**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogodiscio, 28 maggio 1957 **Suppl. N. 4 al N. 5**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

LEGGE 27 maggio 1957, n. 2: *Organizzazione e attrezzature dei mezzi navali per la pesca, per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.* 347

LEGGE 23 maggio 1957, n. 3: *Conversione in legge, del Decreto legge in data 31 dicembre 1956, n. 5, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale, e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato.* 351

LEGGE 23 maggio 1957, n. 4: *Conversione in legge, del decreto legge del 12 marzo 1957, n. 3, concernente modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.* 352

LEGGE 23 maggio 1957, n. 5: *Conversione in legge con modifica, del decreto legge del 31 dicembre 1956, n. 6, concernente l'imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.* 353

**DECRETI:**

N. N.

## PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

## PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE** 27 maggio 1957, n. 2.

**Organizzazione e attrezzature dei mezzi navali per la pesca, per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con l'entrata in vigore della seguente Legge saranno iniziati, a cura della Scuola Professionale Marittima di Pesca ed a mezzo dei Cantieri Navali dipendenti, lavori di riparazioni di natanti appartenenti a pescatori Somali e destinati alla pesca in Somalia, per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.

Art. 2.

Possono essere ammesse alla riparazione presso i Cantieri suddetti le imbarcazioni destinate alla pesca ed al trasporto del pescato nelle acque della Somalia la cui portata non superi i trenta quintali e le cui riparazioni importino una spesa non superiore al 50% del valore in atto della imbarcazione.

Art. 3.

La richiesta delle riparazioni previste nel precedente articolo deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

*a)* domanda in carta legale da So. 0,80 diretta al Ministero AA. EE. con la specifica delle riparazioni ritenute necessarie;

*b)* dichiarazione in carta semplice dalla quale risulti che il pro-

una percentuale del costo dei lavori variabili da un minimo del 20% ad un massimo del 50%, a giudizio del Ministero Affari Economici.

Coloro che intendono ottenere la massima sovvenzione da parte del Governo prevista in ragione dell'80% delle spese, dovranno allegare alla dichiarazione di cui sopra, il certificato di povertà rilasciato dal Distretto di residenza.

Art. 4.

Limitatamente all'anno 1957 e fino a quando non entreranno in funzione altri cantieri nel Territorio, le riparazioni verranno effettuate nei cantieri di Mogadiscio e di Abo (Alula) ove le imbarcazioni ammesse alla riparazione dovranno pervenire entro la prima quindicina di ogni mese allo scopo di consentire alla Direzione dei Cantieri stessi di approntare in tempo utile i materiali ritenuti necessari per le operazioni.

Art. 5.

Le riparazioni saranno effettuate in base alla data di accettazione delle domande.

Art. 6.

Fino a quando non sarà istituito l'ufficio tecnico navale previsto dal Codice Marittimo, lo studio, la progettazione e l'attuazione da parte del cantiere navale di Mogadiscio della motorizzazione dei mezzi navali destinati al piccolo cabotaggio, alla pesca ed al trasporto del pescato sarà affidata al Direttore della Scuola Professionale Marittima di Pesca.

Le spese di studio e di progettazione di cui sopra graveranno sulle perizie relative agli stessi lavori di motorizzazione.

Art. 7.

Il contributo governativo per la motorizzazione può raggiungere un massimo del 50% del costo complessivo della motorizzazione stessa. Nella stessa sovvenzione sono comprese le spese per la mano d'opera relativa ai lavori di motorizzazione.

Art. 8.

Possono avanzare richiesta di contributo i proprietari i cui mezzi navali siano regolarmente iscritti presso la Capitaneria di Porto del Territorio.

Non verranno prese in considerazione le richieste di contributo per quei mezzi navali i cui lavori necessari, a giudizio di una Commissione nominata dal Ministro per gli Affari Economci, dovessero risultare l'importo superiore al 40% del valore dello stesso mezzo navale, non considerando il costo del motore da installare. La predetta Commissione sarà composta dal Capo dell'Ufficio Tecnico Navale, da un Perito na-

vale, dal Capo cantiere di Mogadiscio e da due tecnici qualificati scelti dal Ministro per gli Affari Economici.

L'esecuzione dei lavori di motorizzazione è peraltro subordinato alla approvazione delle singole perizie redatte dall'Ufficio Tecnico Navale sulla base delle disponibilità dei fondi annualmente a disposizione del Ministero per gli Affari Economici.

Art. 9.

Le richieste di contributo e di assistenza da parte dell'Ufficio Tecnico Navale debbono essere corredate dai seguenti documenti:

*a)* domanda in carta legale da So. 0,80 diretta al Ministero per gli Affari Economici con la specifica delle generalità del natante, del suo valore d'acquisto e dell'anno e del luogo di costruzione;

*b)* dichiarazione della Capitaneria di porto dalla quale risulta che il natante è libero da privilegi od ipoteche; a meno che il proprietario del natante non possa dimostrare che eventuali privilegi o ipoteche sul natante stesso siano stati accesi proprio per affrontare le spese per la riparazione o la motorizzazione del natante presso i cantieri navali del Territorio con la richiesta del contributo previsto dalla legge da parte del Ministero per gli Affari Economici, per le riparazioni o la motorizzazione dei natanti;

*c)* dichiarazione dalla quale risulti l'impegno al pagamento della spesa per la motorizzazione al netto della sovvenzione governativa. Detto pagamento dovrà avvenire prima della messa a mare del natante per le prove di macchina. Ove trattasi di operazioni di credito navale presso una Banca del Territorio, la data del pagamento delle spese per la motorizzazione verrà stabilita dal Ministero per gli Affari Economici sulla base dei documenti di concessione del credito ottenuta dal proprietario da parte dell'Istituto finanziario.

Art. 10.

Entro i limiti di spesa d'anno in anno stabiliti per il triennio 1957-1958-1959 dal Comitato Interministeriale Sviluppo Economico, i contributi vengono concessi con decreto del Ministero per gli Affari Economici.

Art. 11.

I proprietari che abbiano ottenuto un contributo governativo per la motorizzazione non potranno vendere a stranieri il proprio natante motorizzato prima di cinque anni a partire dalla data del verbale di callaudo del natante motorizzato.

Art. 12.

I natanti ammessi alla motorizzazione di tonnellaggio non inferiore alle dieci tonnellate eseguiranno i lavori presso il cantiere navale di Mogadiscio.

I natanti ammessi alla motorizzazione con motore fuori bordo eseguiranno i lavori presso tutti i cantieri navali del Territorio.

Art. 13.

Il trasferimento del natante ammesso alla motorizzazione dal porto di provenienza al porto sede del cantiere navale avverrà a completo carico del proprietario.

Allo stesso modo sarà a totale carico del proprietario il costo dei lavori di alaggio sullo scalo.

Art. 14.

Il natante ammesso alla motorizzazione deve essere consegnato al cantiere navale sullo scalo e nel luogo comunicato dall'Ufficio Tecnico per la motorizzazione navale.

Trascorsi sessanta giorni dalla data comunicata al proprietario per la consegna del natante al cantiere, il proprietario decade dal diritto al contributo governativo accordatogli, salvo eventuali proroghe accordate dal Ministro per gli Affari Economici per comprovati motivi di forza maggiore.

Art. 15.

Durante i lavori di motorizzazione il proprietario terrà a bordo un equipaggio ridotto a suo completo carico.

Tale equipaggio dovrà comprendere almeno il secondo nacuda e tre marinai per natanti di tonnellaggio superiore alle venticinque tonnellate.

Durante i lavori di motorizzazione il suddetto equipaggio sarà impiegato dal capo cantiere secondo il regolamento interno del cantiere navale, la cui accettazione sarà firmata dal proprietario all'atto della entrata in cantiere del natante.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 27 maggio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 23 maggio 1957, n. 3.**

**Conversione in legge, del Decreto-legge in data 31 dicembre 1956, n. 5, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale, e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1956, n. 5, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato, come risulta dall'unito testo composto di un unico articolo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 23 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

---

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1956, N. 5 APPROVATO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ARTICOLO UNICO

La misura dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero prodotto nel Territorio e dell'analoga sovrimposta di confine sullo zucchero importato è modificata in So. 58,50 per quintale netto.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 23 maggio 1957, n. 4.**

**Conversione in legge del decreto-legge del 12 marzo 1957, n. 3. concernente modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge del 12 marzo 1957, n. 3, concernente la modifica dell'imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone, come risulta dall'unito testo composto di un articolo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 23 maggio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

---

## TESTO DEL DECRETO LEGGE 12 MARZO 1957, N. 3 APPROVATO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ARTICOLO UNICO

L'aliquota del dazio doganale di esportazione dal Territorio del carbone di legna, di cui alla voce n. 28 della tariffa B allegata alle disposizioni preliminari alle tariffe dei dazi doganali e disposizioni concernenti i diritti accessori e le imposte di fabbricazione approvate con decreto 24 dicembre 1954, n. 158, viene commisurata al peso anzichè al valore di detta merce, e stabilita in So. 3 (tre) al quintale.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 23 maggio 1957, n. 5.**

**Conversione in legge, con modifica, del decreto-legge del 31 dicembre 1956 n. 6, concernente l'imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge del 31 dicembre 1956, n. 6, concernente l'imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso, con le modifiche risultanti dall'unito testo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 23 maggio 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

---

## TESTO DEL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 1956, n. 6 APPROVATO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Art. 1.

E' istituita a favore delle municipalità della Migiurtinia una addizionale nella misura del 3% del valore dell'incenso alla data della sua esportazione attraverso gli Uffici doganali della Migiurtinia. Detta addizionale verrà riscossa in aggiunta al dazio doganale di esportazione del prodotto e versata al capitolo del bilancio che sarà appositamente istituito nella categoria « CONTABILITA' SPECIALE ».

Art. 2.

La ripartizione delle somme introitate ai sensi dell'art. 1. a favore delle singole municipalità interessate, in proporzione al quantitivo di prodotto esportato da ogni circoscrizione distrettuale, sarà effettuata trimestralmente con provvedimento del Ministro per gli Affari Interni su proposta del Prefetto della Migiurtinia.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

# PARTE TERZA

**V A R I E**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1° giugno 1957 **N. 6**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**


N. N.


**DECRETI:**


DECRETO 19 aprile 1957, n. 24 di rep.: *Variazioni alla tabella « A » delle merci importabili a dogana allegata alla Legge 8 dicembre 1956, n. 15.* 359


### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI


DECRETO 24 aprile 1957, n. 86 rep.: *Emissione di francobolli celebrativi, istituzione Emblema della Somalia.* 361

DECRETO 24 aprile 1957, n. 87 rep.: *Nomina del Rag. Stefano Ricci a sindaco effettivo e del Sig. Guglielmo Grosso a sindaco supplente dell'Istituto « Credito Somalo ».* 362

DECRETO 24 aprile 1957, n. 88 rep.: *Incarico provvisorio al Consigliere Gen. Alberto Mazzi delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo ».* 363

DECRETO 8 maggio 1957, n. 89 rep.: *Nomina a Sottotenenti di Ispettori Capi delle Forze di Polizia della Somalia.* 365

DECRETO 7 maggio 1957, n. 90 rep.: *Proroga termini per presentazione domande di partecipazione a concorsi.* 366

DECRETO 20 marzo 1957, n. 91 rep.: *Targhe automobilistiche.* 366

DECRETO 5 aprile 1957, n. 92 rep.: *Designazione della lista dei periti chiamati a far parte della Commissione per la definizione delle controversie doganali.* 367

DECRETO 7 aprile 1957, n. 93 rep.: *Nomina del Primo Ministro Deputato Issa Mohamud a Ministro per gli Affari Economici, ad interim, durante il periodo di assenza dal Territorio del titolare Deputato Hagi Farah Ali.* 369

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Scerif Abubaker Salim.* 371

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Said Hamza Abduluahab.* 371

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Soheil Samandari — Iraniano.* 372

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Aden Guled.* 372

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum della Società Cinematografica Italo-Somala.* 372

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Scek Abdullahi.* 373

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Ferruccio Paleari.* 373

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum della Società Cooperativa Commerciale Somala « Hiran ».* 374

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Mussa Bogor.* 374

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della « Società Aeronautica Italiana ».* 374

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Scek Giamal Abdullahi.* 375

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Signora Hagia Fatma Ali Hassan.* 375

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Signora Aua Osman Farah.* 376

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Iusuf Mohamed.* 376

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Ciciriello Carmelo.* 376

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Società S. E. I. S.* 377

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Scek Mohamed.* 377

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum dei Sigg. Scerif Omar Imanchio e Scerif Abucar Imanchio.* 378

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Abu Scek bin Scek.* 378

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum Eredi Camogli Giovanni.* 378

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Geilani Hagi Ali.* 379

Ministero Affari Economici — Certificato 22 maggio 1957 n. 802038 — *Deposito marchio d'impresa della Pragoexport Co. Via Jangmannova 34 Praha II (Czechoslovakia).* 379

Ministero Affari Economici — Certificato 22 maggio 1957 n. 802039 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Marchesi Ines in Zini, Via Armando Diaz Mogadiscio.* 380

Ministero Affari Economici — Certificato 8 aprile 1957 n. 802079 *Deposito marchio d'impresa della Reynolds Tobacco Company Main & Fourth Streets Winston - Salem (U.S.A.).* 381

S.A.I.C.E.S. - Società An. Industriale Commerciale Etiopia Sud: *Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1956.* 382

S.A.C.A. — *Convocazione d'Assemblea.* 383

L.I.P.A.S. — *Convocazione d'Assemblea.* 383

Società Agricola Commerciale Somala per Azioni - Sede in Afgoi: *Delibera di aumento del capitale sociale.* 383

## Supplementi pubblicati durante il mese di maggio 1957:

**Supplemento N. 1 al N. 5 in data 13 maggio 1957, contenente:**

DECRETO 4 aprile 1957, n. 84 rep.: *Nomina a Capo Dipartimento Affari Amministrativi presso il Ministero per gli Affari Interni.* 321

DECRETO 4 aprile 1957, n. 85 rep.: *Nomina incaricato a Capo del II Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero per gli Affari Interni.* 322

Società Agricoltori Giuba (S.A.G.): *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 323

S. r. l. «Tiro a Volo»: *Estratto bilancio finale liquidazione.* 323

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Fissazione della data di udienza per la vendita immobiliare promossa dal Banco di Napoli in odio di Omar Abdalla Banafunzi.* 324

Ministero AA. FF.: *Avviso ad opponendum Sig.ra Cadigia Hassan Mohamed.* 324

**Supplemento N. 2 al N. 5 in data 16 maggio 1957, contenente:**

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 6 rep: *Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.* 327

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 23 rep.: *Variazioni compensative al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.* 332

**Supplemento N. 3 al N. 5 in data 24 maggio 1957, contenente:**

DECRETO 23 maggio 1957, n. 1 rep.: *Conversione in legge, con modifica, del decreto-legge del 10 gennaio 1957, n. 2, relativo alla imposizione di una addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.* 343

**Supplemento N. 4 al N. 5 in data 28 maggio 1957, contenente:**

LEGGE 27 maggio 1957, n. 2: *Organizzazione e attrezzature dei mezzi navali per la pesca, per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.* 347

LEGGE 23 maggio 1957, n. 3: *Conversione in legge, del Decreto legge in data 31 dicembre 1956, n. 5, concernente l'aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale, e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato.* 351

LEGGE 23 maggio 1957, n. 4: *Conversione in legge, del decreto legge del 12 marzo 1957, n. 3, concernente modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.* 352

LEGGE 23 maggio 1957, n. 5: *Conversione in legge con modifica, del decreto legge del 31 dicembre 1956, n. 6, concernente l'imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.* 353

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 19 aprile 1957, n. 24 rep.**

**Variazioni alla Tabella «A» delle merci importabili a dogana allegata alla Legge 8 dicembre 1956, n. 15.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 «Costituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 «Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO l'articolo 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 15 che dà facoltà di apportare variazioni alle voci contemplate nelle Tabelle A-B-C-D-E allegate alla stessa legge 8 dicembre 1956, n, 15;

RAVVISATA la necessità di trasferire dalla Voce « merci a dogana » alla Voce « merci a licenza» i mezzi da trasporto (autocarri) di merci e di cose;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 aprile 1957;

Su PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Il «materiale da trasporto» di cui alla Sezione 7 Div. 73 della Tabella «A» allegata alla Legge 8 dicembre 1956, n. 15 è trasferito dalla Voce «merci a dogana» alla Voce «merci a licenza» per quanto si attiene ai mezzi da trasporto (autocarri) di merci e di cose.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore il 20 aprile 1957.

Mogadiscio, li 19 aprile 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 224.*
*Mogadiscio, li 29 aprile 1957.*

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 24 aprile 1957, n. 86 rep.**

**Emissione francobolli celebrativi istituzione Emblema della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 «Ratifica ed Esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia»;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, «Costituzione Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento Governo della Somalia »;

VISTA la legge 10 ottobre 1956 n. 11, « Emblema della Somalia »;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'emissione di una serie di francobolli per celebrare l'istituzione dell'Emblema della Somalia »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 15 aprile 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli AA. Economici, di concerto con il Ministero per gli AA. Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata, per celebrare l'istituzione dell'Emblema della Somalia, l'emissione di una serie di francobolli costituita dai seguenti valori:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | 120.000 | francobolli | per | posta | ordinaria | da | So. | 0,05 |
| » | 70.000 | » | » | » | » | » | » | 0,25 |
| » | 70.000 | » | » | » | » | » | » | 0,60 |
| » | 70.000 | » | » | » | aerea | » | » | 0,45 |
| » | 70.000 | » | » | » | » | » | » | 1,20 |

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente articolo saranno stampati a cura del Poligrafico dello Stato — Roma, in rotocalco su carta bianca liscia filigranata, nel formato di mm. 31 per mm. 26 e con 14 dentelli di per-

La vignetta è unica per i cinque valori e rappresenta, su fondo sfumato, uno scudo merlato che racchiude al centro su campo azzurro, una stella bianca a cinque punte; ai lati dello scudo vi sono due leopardi rampanti; in basso sotto lo scudo vi sono due lance e due foglie di palma intrecciate con un nastro svolazzante; in alto, sopra l'emblema vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno in italiano ed in arabo « Posta » per i tre valori di posta ordinaria, e « Posta Aerea » per i due valori di posta aerea; in basso sotto l'emblema vi è in carattere bastoncino pieno in italiano ed arabo l'annuale « 1956 » e negli angoli, in basso del francobollo vi sono in carattere chiaro in italiano ed arabo i rispettivi valori dei francobolli che racchiudono al centro la leggenda in chiaro « Somalia » ripetuta nelle due lingue.

Art. 3.

I francobolli di cui ai precedenti articoli saranno validi per l'affrancatura di corrispondenze dal giorno 6 maggio 1957 al giorno 5 novembre 1957 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, fino al giorno 31 gennaio 1958.

Art. 4.

Il finanziamento della spesa relativa alla presente emissione graverà sul Cap. 37 il quale — attraverso il Cap. 44 delle entrate — sarà reintegrato dell'onere relativo.

Il ricavato netto della vendita dei francobolli della serie stessa sarà versato sul Cap. 28 delle entrate del bilancio del Governo della Somalia.

Mogadiscio, li 24 aprile 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 223.*
*Mogadiscio, li 29 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 24 aprile 1957, n. 87 rep.**

**Nomina Rag. Stefano Ricci a sindaco effettivo e Sig. Guglielmo Grosso a sindaco supplente dell'Istituto «Credito Somalo».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10 « Estensione delle attività del Credito Somalo »;

VISTO il decreto 30 settembre 1956, n. 95 « Approvazione testo modificato dallo Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

VISTO il decreto 23 ottobre 1956, n. 75 « Nomina del Collegio dei Sindaci dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

VISTA la lettera di dimissioni presentata dal sindaco effettivo del « Credito Somalo » Dr. Piero Bormioli;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo sindaco effettivo in sostituzione del Dr. Piero Bormioli dimissionario e di un sindaco supplente in sostituzione del Rag. Stefano Ricci, nominato sindaco effettivo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 aprile 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Il Rag. Stefano Ricci — sindaco supplente — è nominato sindaco effettivo del « Credito Somalo » in sostituzione del Dr. Piero Bormioli.

Art. 2.

Il Sig. Guglielmo Grosso è nominato sindaco supplente in sostituzione del Rag. Stefano Ricci, nominato sindaco effettivo.

Art. 3.

Le nomine suddette decorrono dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

Mogadiscio, li 24 aprile 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 225.*
*Mogadiscio, li 29 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 24 aprile 1957, n. 88 rep.**

**Incarico provvisorio al Consigliere Gen. Alberto Mazzi delle funzioni di Presidente del Consiglio di Ammnistrazione del «Credito Somalo».**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10 « Estensione delle attività del Credito Somalo »;

VISTO il decreto 30 settembre 1956, n. 95 « Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » e successive modifiche;

VISTO il decreto 23 ottobre 1956, n. 74 relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

VISTA la legge 14 dicembre 1956, n. 18 relativa alla modificazione degli articoli 7 e 8 della legge 30 settembre 1956, n. 10 con la quale il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo » è portato da sette a otto membri;

VISTO il decreto 26 gennaio 1957, n. 13 col quale il Dr. Luigi Gasbarri viene nominato Presidente del predetto Istituto;

VISTO il decreto n. 810006 di prot. col quale il Sig. Abdirascid Ali Scirmarche viene nominato Vice Presidente del « Credito Somalo »;

CONSIDERATA la contemporanea assenza dal Territorio del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo »;

RAVVISATA la necessità di affidare provvisoriamente l'incarico di Presidente del predetto Istituto ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 aprile 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza 26 aprile 1957 — e per la durata dell'assenza dal Territorio del Presidente e del Vice Presidente — le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo » sono affidate al Consigliere Gen. Alberto Mazzi.

Mogadiscio, li 24 aprile 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 226.*
*Mogadiscio, li 29 aprile 1957.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 8 maggio 1957, n. 89 rep.

**Nomina a Sottotenenti di Ispettori Capi delle Forze di Polizia della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'accordo di tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'ordinamento del Governo della Somalia;

RITENUTO necessario, su proposta del Comandante le Forze di Polizia, di provvedere alla nomina di nuovi ufficiali per completare i quadri in relazione alle esigenze delle Forze di Polizia della Somalia;

VISTO il D. A. n. 101604 del 3 dicembre 1956 che istituisce un corso integrativo ai fini dell'avanzamento per ispettori capi c. s. ed ispettori capi;

VISTI i risultati degli esami sostenuti al termine del citato corso integrativo ai fini dell'avanzamento;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1956 relativa al trattamento economico del personale somalo militare e militarmente ordinato;

IN ATTESA che siano emanate le norme sullo stato degli ufficiali delle Forze di Polizia;

DECRETA:

Art. 1.

I sottonotati ispettori capi delle Forze di Polizia della Somalia sono nominati sottotenenti con anzianità 1° maggio 1957 nel seguente ordine di graduatoria:

| | | |
|---|---|---|
| 1) Aden Herzi Uarsama | punti | 14,204 |
| 2) Mohamed Ali Abdul | » | 13,926 |
| 3) Abdulcadir Sanura Salim | » | 13,849 |
| 4) Aden Abdi Duale | » | 13,622 |
| 5) Ismail Ali Iusuf | » | 12,806 |
| 6) Mohamud Mire Mussa | » | 12,637 |
| 7) Tauat Dallim Fido | » | 10,347 |

Art. 2.

Ai predetti spettano, dalla stessa data, lo stipendio e le indennità

Art. 3.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto trova Capienza nella normale assegnazione di bilancio.

Mogadiscio, li 8 maggio 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 236.*
*Mogadiscio, li 10 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 7 maggio 1957, n. 90 rep.**
**Proroga termini per presentazione domande di partecipazione a concorsi.**

IL MINISTRO

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il Decreto 26 marzo 1957, n. 71 « Concorso a 15 posti nel Ruolo Amministrativo — Cat. B — Grado IX » pubblicato sul Supplemento n. 3 al Bollettino n. 4 del 15 aprile 1957;

VISTO il Decreto 12 aprire 1957, n. 75 « Concorso a 30 posti di Vice Applicato Cat. C — Grado XI, pubblicato sul Supplemento n. 3 al n. 4 del 15 aprire 1957;

RITENUTO necessario prorogare i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi di cui sopra;

DECRETA:

Il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi di cui alle premesse, è prorogato al 30 giugno 1957.

Mogadiscio, lì 7 maggio 1957.

IL MINISTRO
**Mohamud Abdi Nur**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2. foglio n. 240.*
*Mogadiscio, lì 7 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 20 marzo 1957, n. 91 rep.**
**Targhe automobilistiche.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'accordo di tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa all'istituzione del Go-

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione delle targhe automobilistiche e motociclistiche attualmente in uso in Somalia;

RITENUTO di dover provvedere alla suddetta sostituzione nel periodo di tempo dal 1° maggio al 31 luglio 1957;

RITENUTO di dover stabilire i prezzi di cessione delle targhe agli utenti nella seguente misura;

*a)* targhe per automobili — anteriore e posteriore — la coppia So. 30
*b)* targhe per rimorchio — ciascuna » 20
*c)* targhe per motocicli — ciascuna » 20

RITENUTO di dover affidare al Pubblico Registro Automobilistico la cessione contro pagamento delle targhe di cui sopra;

SENTITO il parere del Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 31 gennaio 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici, di concerto col Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

1) Il Pubblico Registro Automobilistico procederà alla vendita delle nuove targhe per automobili, rimorchi e motocicli, ai prezzi e nel periodo di tempo indicati nelle premesse.

2) — Le somme riscosse saranno settimanalmente versate alle entrate del Governo della Somalia, sul Capitolo dell'esercizio 1957 che verrà istituito con apposito provvedimento di prossimo emanazione.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 69.*
*Mogadiscio, li 25 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 5 aprile 1057, n. 92 rep.**

**Designazione della lista dei periti chiamati a far parte della Commissione per la definizione delle controversie doganali.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI FINANZIARI

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 rep. che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto n. 158 del 24 dicembre 1954 col quale sono state approvate le tariffe dei dazi doganali e le disposizioni preliminari per l'attuazione delle stesse;

VISTO il decreto n. 49 del 9 aprile 1955 che approva la lista dei periti doganali attualmente vigore;

RITENUTO necessario provvedere alla rinnovazione della lista di esperti per il funzionamento della Commissione per la definizione delle controversie relative alla classificazione delle merci ed alla definizione del loro valore, a causa dell'allontanamento dal Territorio, di gran parte dei nominativi ricompresi nella precedente lista;

DECRETA:

Le sottoelencate persone sono nominate periti per la qualificazione e per la determinazione del valore delle merci; esse, a richiesta della Dogana e dei contribuenti, potranno essere chiamati a far parte della Commissione per controversie doganali a termine dell'art. 7 del decreto 24 dicembre 1954, n. 158, citato nelle premesse:

1) Sig. Abubaker Ahmed Socorò;
2) » Ahmed Alawi Gassim Gherbi;
3) » Barbarossa Amedeo;
4) » Bussuri Scek Abdullaziz;
5) Rag. Capone Gino;
6) Dott. Carusillo Giuseppe;
7) Geom. Ciccotti Genesio;
8) Sig. Colombarini Giorgio;
9) Rag. Corà Mario;
10) Dott. Corno Cesare;
11) Dott. Dell'Isola in Mortara Lucia;
12) Sig. Domodar Tribovan Shah;
13) Ing. Forlani Ariberto;
14) Dott. Garino Gianmarco;
15) Sig. Copalji Binji;
16) Sig. Hagi Abdullahi Sciruà;
17) Sig. Hassan Barre Toho;
18) Sig. Hussenbhoy H. J. Ivraj;
19) Sig. Ibrahim Osman Abukar;
20) Dott. Kauten Giovanni;
21) Rag. Lago Giacomo;
22) Dott. Lancioni Cesare;
23) Sig. Lipari Salvatore;
24) Sig. Mohamed Hussen Grama;
25) Sig. Mohiddin Abu Abascek;
26) Dott. Monti Francesco;
27) Per. Agr. Mortara Ugo;
28) Sig. Osman Mohamed Roble;
29) Sig. Passoni Lino;
30) Dott.sa Rossi Antonietta;
31) Sig. Tundo Francesco.

Mogadiscio, 5 aprile 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 247.*
*Mogadiscio, li 15 maggio 1957*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 7 aprile 1957, n. 93 rep.

L'AMMINISTRATORE

IN VIRTU' delle facoltà conferitigli dalla legge 7 maggio 1956, n. 1;

DECRETA:

Il Primo Ministro, Deputato Abdullahi Issa Mohamud è nominato Ministro per gli Affari Economici, ad interim, durante il periodo di assenza dal Territorio del titolare Deputato Hagi Farah Ali.

Mogadiscio, li 7 aprile 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 61.*
*Mogadiscio, li 29 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

# PARTE TERZA

## VARIE

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

### Esercizio commercio di Ducan senza alimentari all'ingrosso

Si rende noto che il Sig. Scerif Abubakar Salim ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di ducan senza alimentari, all'ingrosso in Mogadiscio, Quartiere Hamaruin Z.E.G.I. 83.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 13 maggio 1957.

**(173)** **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

### Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Said Hamza Abduluaham ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Brava.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 27 maggio 1957.

**(174)** **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Soheil Samandari — Iraniano — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via Principe di Piemonte (angolo Via Carletti).

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 13 maggio 1957.

(175) **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Hagi Aden Guled ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 13 maggio 1957.

(176) **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la Società Cinematografica Italo-Somala a r. l. ha presentato domanda tendente ad ottenede l'autorizzazione per l'e-

sercizio del commercio d'importazione ed esportazione limitatamente a materiale cinematografico e di pubblicità, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 11 maggio 1957.

(195) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Mohamed Scek Abdullahi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Afmedò.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 27 maggio 1957.

(196) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Ferruccio Paleari a nome e per conto della S.p.A. Rodeo Meridionale di Napoli, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 27 maggio 1957.

(197) **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio Commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la Società Cooperativa Commerciale Somala « HIRAN » ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Belet Uen.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 27 maggio 1957.

**(198)** **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTEEO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 18 maggio 1957, il Signor Hagi Mussa Bogor ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1221 sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti descritta nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

**(177)** **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTEEO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 14 gennaio 1057, la Società Aeronautica Italiana ha chiesto in

pezamento di terreno della superficie di mq. 30.000 sito in Vittorio d'Africa descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(178)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 gennaio 1957, il Sig. Mohamed Scek Giamal Abdullahi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 377 sito in Merca descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Distretto di Merca e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(179)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTEEO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 2 ottobre 1956, la Signora Hagia Fatma Ali Hassan ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 543 sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(180)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 24 aprile 1957, la Signora Aua Osman Farah ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 880 sito in Mogadiscio, Forte Cecchi descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(181)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 10 ottobre 1956, il Sig. Hagi Iusuf Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1224 sito in Mogadiscio, Via Villani descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(182)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 25 gennaio 1957, il Sig. Cicirello Carmelo ha chiesto in conces-

mento di terreno della superificie di mq. 300 sito in Mogadiscio, Via R. Santini descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(183)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 15 marzo 1957, la Società S.E.I.S. ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 140 sito in Mogadiscio, Via 4° Km. descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(184)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 gennaio 1957, il Sig. Ahmed Scek Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 450 sito in Mogadiscio, Via Quirichetti descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(185)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 20 febbraio 1957, i Sigg. Scerif Omar Imanchio e Scerif Abucar Imanchio hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezamento di terreno della superficie di mq. 672 sito in Mogadiscio, Via Talmone descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(186) **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 settembre 1956, il Sig. Abu Scek Bin Scek, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3300 sito in Brava descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
(187( **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 13 settembre 1954, gli Eredi Camogli Giovanni hanno chiesto in

concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 4200 sito in Brava descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(188) **Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 27 settembre 1956, il Sig. Geilani Hagi Ali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1800 sito in Brava descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(189) **Salad Abdi Mohamud**

---

Certificato N. 802038.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio Ditta Pragoexsport Co.

*Omissis:*

Certifica:

La Spett.le Pragoexport Co. con sede in Praga II — Via Jangmannova 34, (Czechoslovakia) — il giorno 16 aprile 1957 alle ore 11.00 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da due circonferenze concentriche di colore

rosa su campo a strisce alternate di mm. 3 e mm 2,50. La circonferenza più piccola racchiude un area circolare bianca nella quale è raffigurato un cervo (testa, collo garrese) le cui ramificate fuoriescono dall'area e in basso inserito a caratteri nero stampatello con parole « DAINO » e poi « Extra » ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o comunque applicato sui prodotti della Spett.le PRAGOEXPORT Co.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: lamette per rasoio di sicurezza — (Razor-Blades) di fabbricazione e commercio della Spett.le PRAGOEXPORT Co.

Mogadiscio, li 22 maggio 1957.

**(190)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 802039.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio Ditta Marchesi Ines in Zini - Mogadiscio

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Marchesi Ines in Zini domiciliata in Mogadiscio Via Diaz — il giorno 21 marzo 1957 alle ore 12.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta a colori formato rettangolare aventi le seguenti dimensioni cm. 7,3 × cm. 5,5. Essa è composta da un piccolo bordo verede ed in alto a sinistra su fondo rosso ed a caratteri neri c'è scritto MAO-MAO « oranges ». Nel centro invece su fondo verde ed a caratteri gialli c'è scritto: « Neronja » seguito dalla raffigurazione di un'arancio. Sotto invece su fondo rosso ed a caretteri neri si legge « FABBRICA ACQUE GASSATE "ALBA" I. ZINI MOGADISCIO Lic. 2398 ».

Esso viene generalmente applicato sotto forma di etichetta da ap-

oppure riprodotto sui tappi a corona che chiudono ermeticamente le bottiglie, oppure su carte da lettere, buste, fatture, sugli imballi ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima.

Esso verra usato ed applicato sulle bottiglie, sui tappi, sugli imballi ed in qualsiasi altra confezione commerciale e pubblicitaria.

Esso serve a contraddistinguere: l'aranciata di fabbricazione e commercio della Ditta Marchesi Ines in Zini.

Mogadiscio, li 22 maggio 1957.

(191) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 802073.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Ditta R. J. Reynolds Tobacco Company Main & Fourth Streets Winston - Salem (U.S.A.)

*Omissis:*

Certifica:

La Società R. J. Reynolds Tobacco Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey, domiciliata a Main & Fourth Streets Winston - Salem, Stato di North Carolina (U.S.A.) - il giorno 8 aprile 1957 alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste nella parola « SALEM ». Essa appare usualmente sullo sfondo di una etichetta composta di cinque bande: la banda centrale bianca fiancheggiata da due bande relativamente strette in oro che la dividono da due bande esterne colorate in verde.

Sulle bande verdi in alto e in basso sta scritto « SALEM » in caratteri bianchi e « MENTHOL FRESH » in caratteri verdi sul fondo bianco.

Sulla banda bianca è posta in vari sensi, in caratteri verdi, la parola « SALEM » e le frasi « Menthol Fresh », « Mild and Smooth » e « Pack after pack », « Day after day ».

Esso potrà essere applicato dalla Spettle R. J. Reynolds Tobacco Company sui prodotti di propria fabbricazione e di proprio commer-

dotto mediante pubblicità fonica, figurata e di qualunque altro tipo.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, busta, fattura, o su altra carta di commercio o anche riprodotto mediante pubblità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti di tabacco incluse le sigarette di fabbricazione e commercio della Società R. J. Reynolds Tobacco Company, società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey (Stati Uniti d'America).

Mogadiscio, lì 31 maggio 1957.

**(199)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

## S. A. I. C. E. S.

### Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia Sud

**Sede in Merca — Capitale sociale So. 20.000**

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del giorno 29 aprile 1957 ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 1956 con le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| Attivo | So. 97.140,75 |
| Passivo | » 84.516,89 |
| Utile di esercizio | So. 12.623,86 |

L'Assemblea ha proceduto inoltre: alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg: 1) Duca Dr. Marcello Diaz della Vittoria, 2) Gr. Uff. Omero Carniglia, 3) Dr. Cesare Michele Regis, 4) Gr. Uff. Dr. Alberto Garelli, 5) Avv. Mario Rivabella; alla nomina del nuovo Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: Presidente: Dr. Francesco Monti; Sindaci effettivi: Rag. Giovanni Valle e Perito Industriale Plinio Quattrin; Sindaci supplenti: Ing. Anteo Mortara e Sig. Roberto Camenzid.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 13 maggio 1957 ha proceduto alla ripartizione delle cariche così risultanti: Presidente Duca Dr. Marcello Diaz della Vittoria; Vice Presidente Gr. Uff. Omero Carniglia; Amministratore Delegato Dr. Cesare Michele Regis; Consiglieri: Gr. Uff. Dr. Alberto Garelli e Avv. Mario Rivabella. Le funzioni di Segretario del Consiglio stesso sono state demandate all'Avv. Mario Rivabella.

Merca, lì 18 maggio 1957.

*L'AMMINISTRATORE DELEGATO*
**Dr. Cesare Michele Regis**

## S. A. C. A.

### Convocazione d'Assemblea

Il giorno 16 giugno 1957 alle ore 8,30 in prima convocazione, ed il giorno 23 giugno 1957 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Vittorio d'Africa, è indetta l'assmblea ordinaria della S.A.C.A. — Società Azionaria Concessionari Agricoli — per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) — Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
2) — Relazione del Collegio dei Sindaci;
3) — Approvazione del bilancio esercizio 1955-1956 chiuso al 31 dicembre 1956.

*IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE*

---

## L. I. P. A. S.

### Convocazione d'Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Merca per il giorno 29 giugno 1957 alle ore 9 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 successivo stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1) — Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci al bilancio 31 dicmebre 1956 e delibere relative;
2) — Rinnovo cariche sociali per scadenza di mandato;
3) — Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1) — Esposizione della situazione della Società ed eventuali provvedimenti relativi.

*IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE*

---

## SOCIETA' AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA S.p.A.
### Sede in Afgoi

Il Sig. Raffaele Basile Giannini, in qualità di Amministratore

in Afgoi, in esecuzione di apposita delega contenuta nell'articolo 7 dell'atto costitutivo e nell'articolo 5 dello statuto della Società, ha deliberato l'aumento del capitale sociale da So. 15.000 a So. 500.000. Le nuove azioni sono state interamente sottoscritte in conformità delle norme sociali e del codice civile.

*L'Amministratore Unico*
**Raffaele Basile Giannini**

**(200)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 6 giugno 1957 **Suppl. n. 1 al n. 6**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 31 maggio 1957, n. 25 rep.: *Modifica dell'art. 5 del Decreto n. 153 del 27 novembre 1954.* 387

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

### PARTE TERZA

**V A R I E**

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 31 maggio 1957, n. 25 rep.**
**Modifica art. 5 del Decreto n. 153 del 27 novembre 1954.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del personale civile somalo »;

VISTO il Decreto 4 maggio 1956, n. 81 che modifica l'art. 5 del precedente Decreto n. 153;

RAVVISATA la necessità di ridurre ad un anno il periodo d'insegnamento nelle Scuole Primarie da parte dei maestri incaricati o supplenti senza titolo di studio per essere ammessi ai concorsi per maestri coadiutori;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali, di concerto con quello per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Il periodo di cinque anni stabilito dall'art. 5 del Decreto 27 novembre 1954, n. 153 è ridotto ad un anno per coloro che abbiano avuto l'incarico o la supplenza dell'insegnamento nelle Scuole Primarie e che intendono partecipare ai concorsi di ammissione nel ruolo dei

maestri coadiutori, purchè abbiano riportato note di qualifica non inferiori a « buono » ed abbiano frequentato almeno un corso d'aggiornamento.

Mogadiscio, lì 31 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE BARALE
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 93.*
*Mogadiscio, lì 5 giugno 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

# PARTE TERZA

**V A R I E**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 11 Giugno 1957 **Suppl. n. 2 al n. 6**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**


LEGGE 20 maggio 1957, n. 6: *Conversione in Legge, del Decreto-legge 31 dicembre 1956, n. 7 concernente la istituzione del capitolo di spesa 136 bis nel Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.* 391

LEGGE 20 maggio 1957, n. 7: *Conversione in Legge del Decreto-legge 31 dicembre 1956, n. 8 concernente l'istituzione del capitolo 24 bis di entrata, nel bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.* 391

LEGGE 29 maggio 1957, n. 8: *Variazioni al Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'Esercizio Finanziario 1957.* 392

LEGGE 29 maggio 1957, n. 9: *Variazioni al Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'Esercizio Finanziario 1957.* 393


**DECRETI:**


N. N.

## PARTE SECONDA

### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 10 febbraio 1957, n. 91 rep.: *Delega al Ministro per gli Affari Finanziari del visto di approvazione ed esecutorietà per le locazioni degli immobili del Governo della Somalia.* 395

DECRETO 10 febbraio 1957. n. 92 rep.: *Delega al Sig. Abdi Rascid Sharmarke a rappresentare il Governo Somalo nei contratti da stipulare per conto del Governo stesso.* 396

DECRETO 22 maggio 1957, n. 93 rep.: *Destinazione del Sig. Sutera Santo alle funzioni di Cancelliere presso il Giudice Regionale del Benadir.* 397

DECRETO 25 maggio 1957, n. 94 rep.: *Nomina del Dr. Belli dell'Isca Giuliano a Giudice Regionale della Migiurtinia e del Dr. Nello Riccio a Giudice Regionale dell'Hiran e Giudice Regionale Aggiunto del Benadir.* 398

## PARTE TERZA

### V A R I E

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Nur Mohamed.* 399

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Gargiulo Giovanni.* 399

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Salim Said.* 400

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Mohamud Mohamed.* 400

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Sig.ra Rughia Mohamed Scerif.* 400

Autorizzazione del Giudice Regionale del Benadir. 401

S.E.I.S. — Società Elettro Industriale della Somalia S.p.A.: *Convocazione in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.* 401

Manifatture Cotoniere d'Africa: *Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria.* 402

Cooperativa Edilizia di Mogadiscio: *Verbale di Assemblea Generale. Straordinaria.* 403

S.A.C.S.O. — Società Agricola Commerciale Somala: *Verbale di Assemblea Generale Straordinaria.* 404

Azienda Agricola Fratelli Urbinati — Soc. a r.l.: *Verbale di Assemblea Generale Straordinaria.* 404

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**LEGGE 20 maggio 1957, n. 6.**
**Conversione in Legge del Decreto Legge 31 dicembre 1956, n. 7.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in Legge il Decreto legge 31 dicembre 1956, n. 7, concernente la istituzione del capitolo di spesa 136 bis nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956, con la denominazione: « Fondo per prezzi politici connessi a situazioni di emergenza ».

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 20 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**LEGGE 20 maggio 1957, n. 7.**
**Conversione in Legge del Decreto Legge 31 dicembre 1956, n. 8.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

E' convertito in Legge il Decreto-legge 31 dicembre 1956, n. 8, concernente l'istituzione del capitolo 24 bis di entrata nel bilancio

di previsione per l'esercizio finanziario 1956 con la denominazione: « Imposta di consumo sui carburanti ».

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 20 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 29 maggio 1957, n. 8.**

**Variazioni al Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'Esercizio Finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1957:

## Diminuzioni

TITOLO I — **SPESE ORDINARIE**
CATEGORIA I — **SPESE EFFETTIVE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 65 - | Fondo di riserva per le eventuali integrazioni di altri capitoli di spesa . . . . | — | So. 42.330 |

## Aumenti

TITOLO I — **SPESE ORDINARIE**
CATEGORIA I — **SPESE EFFETTIVE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 28 - | Spese per contributi a missioni di studio per la pubblicazione di opere interessanti la Somalia e per la Statistica . . . . | + | So. 35.200 |
| Cap. 67 - | Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Interni e presso gli Uffici e servizi da esso dipendenti . . . | + | So. 7.130 |
| | Totale . . | + | So. 42.330 |

Art. 2.

La presente Legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 29 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 29 maggio 1957, n. 9.**

**Variazioni al Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'Esercizio Finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti nel bilancio di previsione del Governo per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1957 - 31 dicembre 1957 — parte I — Entrate ordinarie — i seguenti capitoli con la denominazione e lo stanziamento a fianco indicati:

Cap. 20*bis* - Addizionale al dazio doganale d'importazione della farina . . . . . + So. 375.000
Cap. 41*bis* - Proventi derivanti dalla vendita di targhe automobilistiche . . . . . + So. 100.000

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti variazioni al predetto bilancio di previsione del Governo:

## SPESA

TITOLO I — **SPESE ORDINARIE**
CAEGORIA I — **SPESE EFFETTIVE**

Cap. 36 - Spese per il funzionamento del pubblico registro automobilistico . . . . . + So. 100.000

TITOLO II — **SPESE STAORDINARIE**
CAEGORIA I — **SPESE EFFETTIVE**

Cap. 89 - Fondo per prezzi politici connessi a situazioni di emergenza . . . . . + So. 375.000

Art. 3.

La presente Legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 29 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 10 febbraio 1957, n. 91 rep.**

**Delega al Ministro per gli Affari Finanziari del visto di approvazione ed esecutorietà per le locazioni degli immobili del Governo della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 111372 del 24 aprile 1956, registrato presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti, registro n. 15 foglio n. 244 del 27 aprile 1956, con cui il Dr. Giulio Ricoveri è stato delegato ad apporre il visto di approvazione e di esecutorietà sui contratti di locazione dei beni immobili di pertinenza dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Deputato Salad Abdi Mohamud, Ministro per gli Affari Finanziari, è delegato ad apporre il visto di approvazione e di esecutorietà sui contratti di locazione dei beni immobili di pertinenza del Governo della Somalia a decorrere dal 1° gennaio 1957.

Art. 2.

Sotto la stessa data (1° gennaio 1957), il Dr. Giulio Ricoveri cessa dall'incarico di apporre il visto di approvazione e di esecutorietà sui contratti di locazione dei beni immobili in parola.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1957.

Mogadiscio, lì 10 febbraio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 9.*
*Mogadiscio, lì 18 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 10 febbraio 1957, n. 92 rep.**

**Delega al Sig. Abdi Rascid a rappresentare il Governo Somalo nei contratti da stipulare per conto del Governo stesso.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 111372 del 24 aprile 1956, registrato presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti, registro n. 15, foglio n. 244 del 27 aprile 1956, con cui il Dr. Giulio Ricoveri è stato implicitamente delegato a rappresentare l'A.F.I.S. nei contratti da stipulare per conto dell'Amministrazione stessa;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Abdi Rashid Ali Sharmarche, Capo del Dipartimento Fondiario e del Demanio, è delegato, a rappresentare il Governo Somalo nei contratti da stipularsi per conto del Governo stesso.

Art. 2.

Sotto la stessa data (1° gennaio 1957), il Dr. Giulio Ricoveri cessa dall'incarico di rappresentare l'A.F.I.S. nei contratti di locazione per conto dell'Amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1957.

Mogadiscio, lì 10 febbraio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 5.*
*Mogadiscio, lì 18 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 22 maggio 1957, n. 93 rep.**

**Destinazione del Sig. Sutera Santi alle funzioni di Cancelliere presso il Giudice Regionale del Benadir.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario della Somalia approvato con Ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di nominare un Cancelliere per l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dalla data del presente decreto, il Sig. Sutera Santi è destinato alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.

Mogadiscio, lì 22 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 64.*
*Mogadiscio, lì 29 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 25 maggio 1957, n. 94 rep.**

**Nomina del Dr. Belli dell'Isca Giuliano a Giudice Regionale della Migiurtinia e del Dr. Nello Riccio a Giudice Regionale dell'Hiran e Giudice Regionale Aggiunto del Benadir.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario della Somalia approvato con Ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

VISTI i decreti nn. 184835 del 25 agosto 1956 e 210079 del 12 gennaio 1957 con i quali al Dr. Belli dell'Isca Giuliano oltre ad essere affidate le funzioni di Giudice Regionale Aggiunto del Benadir veniva nominato anche Giudice Regionale dell'Hiran;

VISTI il D. A. 184836 del 25 agosto 1956 con il quale il Dr. Nello Riccio veniva nominato Giudice Regionale della Migiurtinia;

RITENUTO che gli interessati hanno presentato domanda per ottenere lo scambio delle rispettive sedi;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente Decreto il Dr. Belli dell'Isca Giuliano cessa dalle funzioni di Giudice Regionale dell'Hiran e di Giudice Regionale Aggiunto del Benadir e viene nominato Giudice Regionale della Migiurtinia.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il Dr. Nello Riccio cessa dalle funzioni di Giudice Regionale della Migiurtinia e viene nominato Giudice Regionale dell'Hiran e Giudice Regionale Aggiunto del Benadir.

Mogadiscio, lì 25 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 82.*
*Mogadiscio, lì 1 giugno 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## V A R I E

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 28 settembre 1956, il Signor Hagi Nur Mohamed, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2.400 sito in Brava descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 10 giugno 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(201)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 6 aprile 1957, il Sig. Gargiulo Giovanni ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 900 sito in Mogadiscio, Via Villani descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 10 giugno 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 21 gennaio 1957 il Sig. Salim Said ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 143 sito in Merca, Via Beit-El-Ras descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 10 giugno 1957.

IL MINISTRO

**(203)** **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 27 ottobre 1956 il Sig. Ahmed Mohamud Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 144 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 10 giugno 1957.

IL MINISTRO

**(204)** **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

*AVVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartì-

chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 400 sito in Mogadiscio, Via Merca descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 10 giugno 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(205)**

---

## IL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

LETTA l'istanza che precede;

RITENUTA l'attendibilità dei fatti esposti, anche in relazione alle dichiarazioni rese dal Mohamed Auale Liban sotto vincolo del presente giuramento;

VISTO l'art. 9 — II comma — della Legge 30-7-1951, n. 948;
VISTA la nota del Banco di Napoli in data 3 giugno 1957;

DECRETA:

l'inefficacia del libretto P. R. P. del Banco di Napoli, al portatore, con l'indicazione del nominativo Mohamed Auale Liban.

Autorizza:

il Banco di Napoli — filiale di Mogadiscio — ad emettere e rilasciare il duplicato del detto libretto dopo trascorso un termine non inferiore ai novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, 8 giugno 1957.

IL GIUDICE REGIONALE AGGIUNTO
*Dr. C. Chirico*

IL CANCELLIERE
*Sanacori*

---

## S. E. I. S.

## SOCIETA' ELETTRO INDUSTRIALE DELLA SOMALIA - S.p.A.

**Sede in Mogadiscio — Capitale interamente versato So. 5.700.000**

### Convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e Straordinaria ai sensi dell'art.

2365 stesso codice per il giorno 11 luglio 1957, alle ore 10, presso la sede sociale in Mogadiscio per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

*Parte Ordinaria:*

1) Decadenza di diritto del Consiglio di Amministrazione a seguito della morte del Presidente On. Avv. Vincenzo Selvaggi e delle dimissioni dei Consiglieri Dr. Michele Anesi ed Ecc. Gen. Quirino Armellini (art. 17, ultimo comma, dello Statuto Sociale);
2) Rinnovazione delle cariche sociali;
3) Varie ed eventuali.

*Parte Straordinaria:*

Modificazione dello Statuto Sociale.

I Signori Azionisti, per partecipare all'Assemblea, dovranno depositare le proprie azioni almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa presso la sede della Società oppure presso il Banco di Roma, Piazza S. Caterina da Siena a Chiaia in Napoli.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nell'assemblea da altre persone, mediante delega scritta sul biglietto di ammissione.

Mogadiscio, lì 10 giugno 1957.

*Il Consiglio di Amministrazione*

**(206)**

---

## MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA

**S.p.A. — Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 29.000 interamente versato**

### Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

In attuazione del deliberato assembleare del 28 maggio corrente anno, i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede della S.p.A. S.A.N.E., in Roma, Via Marche 1, alle ore 11 del giorno 28 Giugno 1957 (e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 1957, alla stessa ora e nello stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) — Riesame della situazione aziendale in atto;

2) — Adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti opportuni, ai fini di un'ulteriore attività aziendale o di una sua cessazione, quale i seguenti:
   a) aumento del capitale sociale; preventivo eventuale raggruppamento delle azioni; inerenti modificazioni statutarie;

b) deliberazioni ai sensi dei capi 2 e 3 dell'art. 2364 c. c.;

c) eventuali modifiche dell'art. 16 dello Statuto ed altre conseguenziali;

*oppure*

d) messa in liquidazione della società; nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri ed emolumenti; nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.

3) — Conferimento dei poteri necessari alla attuazione delle deliberazioni adottate.

Per intervenire alla Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare le azioni di loro proprietà presso la sede sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Napoli o di Mogadiscio, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Napoli, lì 31 maggio 1957.

*Il Consiglio di Amministrazione*

(207)

---

## COOPERATIVA EDILIZIA DI MOGADISCIO
### Sede in Mogadiscio - Capitale Sociale So. 2.400

---

### Verbale di Assemblea Generale Straordinaria

## AVVISO

Il 12 maggio 1957, alle ore 9, s'è riunita in Mogadiscio, presso lo studio del Notaio della Somalia, l'Assemblea Generale Straordinaria dell'intestata Società Cooperativa, la quale ha deliberato l'assegnazione definitiva immobiliare dei singoli lotti ai vari soci, la approvazione del bilancio generale di chiusura, lo scioglimento della Cooperativa, e la nomina del liquidatore nella persona del Dott. Mario Garino.

Il relativo verbale, a mio rogito, n. 5021 di repertorio in data 12 maggio 1957, registrato a Mogadiscio il 28 maggio 1957 al n. 336 Atti Pubblici vol. VIII, omologato dal Signor Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 6 giugno 1957, è stato depositato in data 7 giugno 1957 presso la Cancelleria del predetto Giudice e trascritto al n. 52 del Registro d'Ordine ed al n. 208 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

(208)

## S.A.C.SO. — SOCIETA' AGRICOLA COMMERCIALE SOMALIA

**Società a responsabilità limitata — Capitale Sociale So. 9.000**

### Verbale di Assemblea Generale Straordinaria

### A V V I S O

Il 24 maggio 1957 s'è riunita in Mogadiscio, presso lo studio del Notaio della Somalia, l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dell'intestata Società, che ha approvato il bilancio dell'anno finanziario 1956 e la proroga della Società al 31 dicembre 1962.

Il relativo verbale a mio rogito, in detta data, n. 5096 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 28 maggio 1957 al n. 342 Atti Pubblici vol. VIII, è stato omologato dal Signor Giudice Regionale del Benadir con decreto 6 giugno 1957, depositato in Cancelleria il 6 giugno 1957 e trascritto al n. 53 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 257 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

**(209)**

---

## AZIENDA AGRICOLA FRATELLI URBINATI

**Società a r. l. — Sede sociale in Mogadiscio — Capitale sociale So. 651,51**

### Verbale di Assemblea Generale Straordinaria

### A V V I S O

Il 25 maggio 1957 s'è riunita in Mogadiscio, presso lo Studio del Notaio della Somalia, l'Assemblea Generale Straordinaria dell'intestata Società, che ha approvato la modifica degli articoli 20 e 21 dello Statuto Sociale.

Il relativo verbale, a mio rogito, n. 5102 di repertorio, in detta data, registrato a Mogadiscio, il 28 maggio 1957 al n. 343 Atti Pubblici vol. VIII, è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 6 giugno 1957, depositato in Cancelleria il 6 giugno 1957 e trascritto al n. 54 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 303 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

**(210)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1° luglio 1957 **N. 7**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

LEGGE 12 giugno 1957, n. 10: *Esonero pagamento imposta di consumo sui carburanti e rimborso del costo del trasporto.* 409

LEGGE 31 maggio 1957, n. 11: *Conversione in Legge del Decreto-legge del 31 dicembre 1956, n. 6, relativo alle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.* 410

LEGGE 30 giugno 1957, n. 12: *Norme sulla coltivazione e sgranatura del cotone in Somalia.* 410

**DECRETI:**

N. N.

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

DECRETO 9 giugno 1957, n. 95 rep.: *Autorizzazione alla sovrastampa per avvaloramento di carta bollata.* 415

DECRETO 10 marzo 1957, n. 96 rep.: *Commissione per l'elaborazione del Codice Marittimo della Somalia.* 416

DECRETO 16 maggio 1957, n. 97 rep.: *Nomina dell'allievo Ufficiale Ali Mattan Asci a Sottotenente delle Forze di Polizia della Somalia — Servizio Aeronautica.* 417

DECRETO 17 dicembre 1956, n. 98 rep.: *Concessione libera disponibilità terreno demaniale a favore della Società Fratelli Feltrinelli.* 418

Stamperia del Governo - 1957

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Ditta Mitchell Cotts & Co. Mogadiscio.* 420

Ministero Affari Finanziari: *Errata corrige nell'interesse del Sig. Costante Renato.* 420

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum della Signora Leda Malagodi vedova Azan.* 420

Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Goggi Carlo fu Alessandro.* 421

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804011 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia, Milano.* 421

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804012 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia, Milano.* 422

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804013 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia, Milano.* 423

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804014 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia, Milano.* 423

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804015 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia, Milano.* 424

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804016 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia, Milano.* 425

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804017 — *Deposito marchio d'impresa della Roux Distributing Co. Inc. con sede in New York (U.S.A.)* 426

Ministero Affari Economici — Certificato 8 aprile 1957, N. 804018 — *Deposito marchio d'impresa della N. V. Philips Gloeilampenfabriecken — Eindhoven — Olanda.* 426

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804019 — *Deposito marchio d'impresa della Pye Limited & Pye Telecomunications Ltd. Ditton Works Cambridge (Gran Bretagna).* 429

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804020 — *Deposito marchio d'impresa della N. V. Philips*

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804021 — *Deposito marchio d'impresa della N. V. Philips Gloeilampenfabriecken — Eindhoven — Olanda.* 432

Ministero Affari Economici — Certificato 15 giugno 1957, N. 804022 — *Deposito marchio d'impresa della Telefunken G. M. B. H. — Hannover — Germania.* 435

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804091 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 436

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804092 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 437

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804093 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 437

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804094 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 438

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804095 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 439

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804096 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 440

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804097 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 440

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804098 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 441

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 804099 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 442

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 805000 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 443

Ministero Affari Economici — Certificato 25 giugno 1957, N. 805001 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia — Milano.* 443

Ministero AfAfari Economici — *Autorizzazione 15 giugno 1957, N. 804024 alla Soc. AGIP ad esercitare il commercio d'im-*

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione 15 giugno 1957, N. 804026 alla Soc. AGIP ad esercitare in Mogadiscio il commercio all'ingrosso.* 444

Ministero Affari Economici — *Rigetto della istanza del Signor Amin Hagi Omar Mohamed.* 445

Ministero Affari Economici — *Rigetto della istanza del Signor Jusufali Raschid Mooraji.* 445

Ministero Affari Economici — *Rigetto della istanza del Signor Issa Mohamed Fahie.* 445

Ministero Affari Economici — *Rigetto della istanza del Signor Ahmed Said Ambar.* 446

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione 27 gennaio 1957 N. 805041 rilasciata al Sig. Giangiacomo Cavalletti ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione nei limiti stabiliti dall'autorizzazione.* 446

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione 27 giugno 1957, N. 805042 rilasciata al Sig. Maiò Mallim Maiò ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione.* 447

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione 27 giugno 1957, N. 508043 rilasciata al Consorzio Incenso Migiurtinia Somalia (C.I.M.S.) ad esercitare in Mogadiscio il commercio di importazione ed esportazione nei limiti stabiliti dall'autorizzazione.* 447

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione 28 giugno 1957, N. 805055 rilasciata al Consorzio « Concarbo » ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione nei limiti stabiliti dall'autorizzazione.* 447

Saline Somale S.A. — *Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria.* 448

L.I.P.A.S. - Lavorazione Industriale Prodotti Alimentari della Somalia — *Estratto di verbale di Assemblea Ordinaria.* 348

## PARTE QUARTA

Governo della Somalia: *Conferimento per meriti eccezionali, della Stella di 1ª classe dell'Ordine della Solidarietà Somala alla memoria del defunto Ministro Egiziano Mohamed Kamal Eddin Salah.* 450

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 12 giugno 1957, n. 10.**

**Concessione di esonero dal pagamento della imposta di consumo sui carburanti ed estensione del beneficio del rimborso del costo del trasporto per il rifornimento di carburanti ai centri costieri del Territorio.**

L'AMMINISTRATORE

PRESO atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il beneficio del rimborso del prezzo del trasporto del deposito costiero di Mgadiscio è esteso a decorrere dalla data di attuazione del decreto legge 31 ottobre 1956, convertito nella legge 8 dicembre 1956, n. 14, ai rifornimenti di carburanti destinati ai centri costieri del Territorio, effettuati per via mare.

Art. 2.

E' concesso esonero dal pagamento della imposta di consumo per i carburanti specificatamente indicati nell'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1956, n. 3, importati in fusti od in latte nel Territorio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 12 giugno 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**LEGGE 31 maggio 1957, n. 11.**

**Conversione in legge del Decreto-Legge 31 dicembre 1956, n. 6 relativo alle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.**

L'AMMINISTRATORE

PRESO atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in Legge il Decreto-Legge 31 dicembre 1956, n. 6, relativo alle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

Art. 2.

La presente Legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 31 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

---

**LEGGE 30 giugno 1957, n. 12.**
**Norme sulla coltivazione e sgranatura del cotone in Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

PRESO atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per gli Affari Economici stabilisce ogni anno, con proprio Decreto, le aree di coltivazione del cotone.

Art. 2.

Il seme di cotone è importato nel Territorio dal Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Agricoltura.

Il seme proveniente dalle operazioni di sgranatura deve essere denunciato al Ministero per gli Affari Economici e la sua cessione agli agricoltori è subordinata al preventivo benestare dello stesso Ministero per l'accertamento della qualità e dei requisiti.

E' fatto obbligo agli sgranatoi di cedere a pagamento seme da semina a coloro la cui domanda sia stata approvata dal Ministero per gli Affari Economici, secondo un quantitativo richiesto dal Ministero all'inizio della sgranatura e scelto nel corso della medesima.

Art. 3.

La detenzione di semi di cotone ed il loro trasferimento da una area ad un'altra sono vietati senza esplicita autorizzazione del Ministero per gli Affari Economici.

Chiunque detiene e trasferire semi di cotone senza la prescritta autorizzazione del Ministero per gli Affari Economici, è punito con la multa fino a So. 2.000. Il Giudice in caso di condanna ordina la confisca del seme.

Qualora siano state iniziate colture con semi abusivamente importati, detenuti o trasportati, si applicano le sanzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 4.

Il Ministero per gli Affari Economici si riserva di provvedere direttamente alla disinfestazione del seme da semina presso ogni sgranatoio in apposito locale. Sarà inoltre provveduto a cura degli sgranatoi e a carico dell'acquirente, alla tempestiva insaccatura del seme non oltre quindici giorni dalla sgranatura. I sacchi saranno sigillati a cura del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Agricoltura.

Il seme non ritenuto idoneo alla semina è destinato a usi industriali.

L'utilizzo industriale del seme da semina comporta una multa di So. 100 al q.le.

Art. 5.

Il Ministro per gli Affari Economici fissa annualmente la stagione di semina, i tipi e le varietà di cotone da semina per ogni singola area, i limiti minimi di tempo per la semina e quelli massimi per la estirpazione e la distruzione col fuoco dei residui colturali.

Chiunque antcipi la semina oppure ritardi l'estirpazione e la distruzione col fuoco dei residui colturali, non osservando i limiti fissati è punito con l'ammenda da So. 100 a So. 500.

Per i casi di inadempienza di cui al secondo comma il Ministro per gli Affari Economici ordinerà la distruzione della coltura a carico dell'agricoltore.

Art. 6.

Il bioccolo dovrà essere lavorato presso uno degli sgranatoi dell'area di coltivazione.

E' fatto obbligo allo sgranatoio di procedere alla lavorazione del bioccolo di diversa varietà o provenienza da aree diverse in tempi successivi e previa accurata pulitura degli impianti tra una lavorazione e l'altra.

Il Ministro per gli Affari Economici può autorizzare gli agricoltori, ove è necessario, a trasportare il bioccolo ad uno sgranatoio operante fuori dell'area di coltivazione.

Gli inadempienti saranno punti con una ammenda da So. 100 a So. 500.

Art. 7.

Chiunque intende porre in attività uno sgranatoio dovrà presentare istanza al Ministro per gli Affari Economici allegando un progetto indicante l'ubicazione, la potenzialità di lavorazione, la disposizione e le dimensioni dei locali, l'ubicazione e le caratteristiche delle istallazioni meccaniche.

Il Ministro per gli Affari Economici rilascerà la licenza di esercizio.

Art. 8.

Le operazioni di sgranatura dovranno essere compiute entro i limiti fissati dal Ministro per gli Affari Economici. Tutto il bioccolo giacente negli sgranatoi oltre il termine predetto per la fine delle operazioni di sgranatura sarà confiscato e posto a disposizione del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia.

I gestori di sgranatoio devono comunicare al predetto Dipartimento, con 15 giorni di anticipo, la data di inizio della lavorazione.

Art. 9.

La fibra di cotone viene divisa in classi di scelta secondo una « scala di campionatura ufficiale » di cui un esemplare è depositato presso il Ministero per gli Affari Economici e uno presso la Camera di Commercio.

La scala di « campionatura ufficiale » viene preparata da una Commissione di tre selettori nominati dal Ministro per gli Affari Economici.

Essa sarà formulata distintamente per ogni tipo di cotone coltivato nel Territorio.

Art. 10.

Viene istituito, presso il Ministero per gli Affari Economici, un « Albo selettori cotone ». I selettori, per ottenere l'iscrizione all'Albo debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale secondo le norme che saranno emanate con apposito regolamento del Ministro per gli Affari Economici.

Art. 11.

Gli interessati possono, in contradditorio con la classificazione dei selettori, avanzare al Ministero per gli Affari Economici richiesta motivata da perizia privata, per provocare una classificazione definitiva da parte del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Agricoltura.

I selettori sono responsabili della classificazione del bioccolo e della rispondenza della fibra alla scala di campionatura ufficiale delle classi di scelta da loro assegnate.

Ogni balla deve portare chiaramente impresso il nome della varietà, il numero o la sigla della categoria, il nome o la sigla dello sgranatoio che l'ha prodotta, e una lettera o sigla corrispondente al nome del selettore che ha classificato la fibra.

Gli sgranatoi dovranno tenere apposito registro dal quale risultino, per ogni singola partita sgranata, il numero delle balle confezionate, il loro peso e le sigle relative, ai sensi del comma precedente, nonchè il nome del proprietario e l'indicazione della località di provenienza.

I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la multa da So. 1.000 a So. 10.000.

Art. 12.

E' istituita una Commissione prezzi composta da:

1) *Presidente:* Il Capo Dipartimento Agricoltura e Zootecnia o chi ne fa le veci, coadiuvato da esperti tecnici del Ministero Affari Economici e di altri Ministri con funzioni consultive;

2) *Membri:*
   a) - l'Esperto del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia;
      - l'Esperto per il cotone del Dipartimento Agricoltura e Zootecnia;
      - il Capo del Dipartimento per l'Industria;
      - il Capo del Dipartimento per il Commercio;
   b) - Otto rappresentanti dei coltivatori: essi devono essere Somali e saper leggere e scrivere. Saranno annualmente designati come segue:
      due dal Prefetto del Benadir
      due dal Prefetto del Basso Giuba
      uno dal Prefetto dell'Alto Guba
      uno dal Prefetto del Hiran
      uno dal Prefetto del Mudugh
      uno dal Prefetto della Migiurtinia
   c) - otto rappresentanti dei commercianti e degli industriali designati annualmente dalla Camera di Commercio.

La predetta Commissione fisserà ogni anno:

— il prezzo di sgranatura;
— il prezzo del seme per semina;
— il prezzo del seme uso industriale.

Art. 13.

Sono abrogati: l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952, n. 14 del 10 luglio 1953, n. 4 del 3 febbraio 1956, i decreti n. 51 del 26 aprile 1951, n. 155 dell'8 ottobre 1953, n. 189 del 17 dicembre 1953, n. 76 del 7 agosto 1954, il Decreto legge n. 5 del 25 marzo 1957.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Uffciale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 giugno 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 8 giugno 1957, n. 95.

**Autorizzazione alla sovrastampa per avvaloramento di carta bollata.**

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA la dispsizione n. 7119 AA.FF. in data 1° aprile 1950, relativa alla istituzione dei valori bollati e l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 38, in data 14 luglio 1950 relativo al ragguaglio del valore della carta bollata per gli atti per i quali è prescritto l'uso di essa; nonchè il decreto legislativo n. 1, in data 23 marzo 1956, relativo alla modifica del valore della carta bollata per gli atti da prodursi innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio;

VISTO il foglio 4 giugno 1957, n. 851796, dell'Ufficio Tasse sugli Affari con cui viene segnalata la deficienza dei tipi di carta bollata a seguito indicata e la necessità di dovere provvedere al rifornimento mediante sovrastampa di carta bollata di valore inferiore di cui vi è esuberante scorta;

RITENUTA che, in conseguenza si debba dare corso alla richiesta di cui sopra;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa dei seguenti quantitativi di carta da bollo da So. 0,20 con l'avvaloramento che segue:

— n. 20.000 (ventimila) fogli da So. 0,20 a So. 0,80;

— n. 20.000 (ventimila) fogli da So. 0,20 a So. 2,—.

Art. 2.

L'Ufficio Tasse sugli Affari assumerà in carico detti fogli di car-

ta da bollo per il maggior valore ad essi attribuito, a mano a mano che sarà proceduto alla predetta sovrastampa.

Mogadiscio, lì 8 giugno 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 147.*

*Mogadiscio, lì 17 giugno 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 10 marzo 1957, n. 96.**

**Commissione per l'elaborazione del Codice Marittimo della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956 n. 19, che delega al Governo della Somalia l'emanazione del Codice Marittimo;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione di studio e di elaborazione del progetto relativo al detto codice;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita la Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice Marittimo della Somalia, così composta:
— Ministro per gli AA.EE. Hagi Farah Ali Omar — *Presidente;*
— Deputato Scek Ali Salad Scek Abdi Elmi — *Membro;*
— Deputato Hagi Mohamed Nur Scek Hassan — *Membro;*
— Deputato Osman Mohamed Ibrahim Ahmed — *Membro;*
— Deputato Mohamed Ugaz Aden Asci — *Membro;*
— Deputato Nur Asci Alas Jusuf — *Membro;*
— Deputato Abdi Bulle Aden Bircan — *Membro;*
— Deputato Hagi Nasser Ali — *Membro;*
— Gasbarri Dr. Luigi — *Esperto;*
— Grippa Cap. Commissario Dr. Scipione — *Esperto;*
— Rizzetto Dr. Fulvio — *Esperto;*
— Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mohamed Ahmed Mohamud — *Esperto;*
— Osman Scek Maho, Coman. Capitaneria di Porto — *Esperto;*
— Qadi Scek Muktar Mohamed Hussen — *Esperto;*
— Segretario Tucci Dr. Mario — *Membro.*

Art. 2.

Art. 3.

La Commissione avrà sede presso l'Avvocatura Erariale cui viene affidato il compito di coordinamento dei lavori con le altre Commissioni.

Art. 4.

A cura del Segretario dovrà essere compilato il verbale di ogni seduta che verrà incluso nella relazione finale.

Art. 5.

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 2 del decreto 10 settembre 1956, n. 94.

La spesa relativa farà carico al Cap. 76 — Esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 10 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 68.*

*Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 16 maggio 1957, n. 97.**
**Nomina dell'allievo Ufficiale Ali Mattan Asci a Sottotenente delle Forze di Polizia della Somalia — Servizio Aeronautica.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'accordo di tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

RITENUTO necessario, su proposta del Comandante l'Aeronautica della Somalia di provvedere alla nomina di un Ufficiale somalo per completare i quadri in relazione alle esigenze dell'Aeronautica della Somalia;

VISTO il decreto Amministratoriale n. 101604 del 3 dicembre 1956 che istituisce un Corso integrativo ai fini dell'avanzamento per Ispettori Capi c.s. ed Ispettori Capi;

VISTA l'autorizzazione del Segretario Generale dell'A.F.I.S. per la quale l'Aerologista Ali Mattan Asci è stato ammesso a frequen-

tare presso la Scuola di Polizia il succitato Corso per conseguire la nomina ad Ufficiale;

VISTO il risultato degli esami sostenuti al termine di tale Corso integrativo dal suddetto Aerologista;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955 relativa al trattamento economico del personale somalo militare e militarmente ordinato;

IN ATTESA che siano emanate le norme sullo stato degli Ufficiali delle Forze di Polizia e dell'Aeronautica;

DECRETA:

Art. 1.

L'allievo ufficiale Ali Mattan Asci è nominato Sottotenente delle Forze di Polizia della Somalia — servizio Aeronautica — con anzianità 1° maggio 1957.

Art. 2.

Al predetto spettano, dalla stessa data, lo stipendio e le indennità stabilite dall'Ordinanza n. 23 citata nelle premesse.

Art. 3.

La maggior spesa derivante dall'applicazione del presente Decreto trova capienza nella normale assegnazione di bilancio.

Mogadiscio, lì 16 maggio 1957.

IL SEGRETARIO GENERALE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 11.*

*Mogadiscio, lì 20 maggio 1957.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

**DECRETO Amm.vo 17 dicembre 1956, n. 98.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al [illegible] Finanziari delle facoltà spettanti all'Ammini-

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 20 gennaio 1955 della Società Fratelli Feltrinelli, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via del Lazzaretto;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS supplemento n. 2 al n. 3 del 16 marzo 1956;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso di uffici e magazzini è stato approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 199ª seduta del 17 aprile 1956;

VISTA la ricevuta n. 2504 della Tesoreria Provinciale di Mogadiscio in data 16 gennaio 1940, attestante che la Società p. Azioni Fratelli Feltrinelli pagò l'importo di Lit. 19.860, quale prezzo di cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 6620 è stata consegnata alla Società p. Azioni Fratelli Feltrinelli, come si rileva dal verbale redatto dall'Ufficio delle Opere Pubbiche in data 16 maggio 1938;

VISTO il foglio n. 120163 del Servizio Tecnico Erariale in data 19 maggio 1956 dal quale risulta che la Coc. p. Azioni Fratelli Feltrinelli ha eretto sul terreno richiesto le costruzioni corrispondenti al progetto approvato dalla Commissione edilizia nella sua 199ª seduta del 17 aprile 1956;

VISTO il nulla osta di servibilità degli edifici costruiti dalla Soc. p. Azioni Fratelli Feltrinelli, rilasciata dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 4898, in data 28 giugno 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

Sono riconosciute a favore della Società p. Azioni Fratelli Feltrinelli la concessione edilizia e la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 6620 sito in Mogadiscio Via del Lazzaretto di cui alla planimetria allegata.

Mogadiscio, lì 17 dicembre 1956.

# PARTE TERZA

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 6 aprile 1956, la Ditta Mitchell Cotts & Co. di Mogadiscio ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 225 sito a Margherita descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(212)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e Demanio III**

## ERRATA CORRIGE

Nell'avviso ad opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 1° dcembre 1956 nell'interesse del Sig. Costante Renato Questa a pagina 977 riga n. 3 dell'avviso leggasi « mq. 1666 » in luogo di « mq. 658 ».

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio Commercio d'Importazione ed Esportazione**

Si rende noto che la Sig.ra Leda Malagoli vedova Azan, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'eserci-

zio del commercio d'importazione ed esportazione; in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

(213) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

## Esercizio Commercio d'Importazione ed Esportazione

Si rende noto che il Sig. Goggi Carlo fu Alessandro ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Quartiere Amaruini E.G.I. 141-M.44-2.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

(214) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804011.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « NEO-GERIFARMA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della

sere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(215)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804012.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « OTORINOMICINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(216)** **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 804013.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « TETRASEPTALE » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(217)** **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 804014.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha va-

lidamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « OFTALMICETINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

(218) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804015.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « ACNEVACCINO » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su

altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(219)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804016.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « FORMOSEPTALE » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

Certificato N. 804017.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Roux Distributing Co.- Inc.

*Omissis:*

Certifica:

Che l'uso dei marchi Roux Laboratories registrati al 121, n. 132 e n. 133 del Registro dei marchi rilasciati in Somalia, viene esteso alla Roux Distributing Co., Inc. con le modalità ed entro i limiti previsti nei decreti n. 253574 in data 21 agosto 1956 e n. 254340 - n. 254339 in data 14 novembre 1956 del Ministro per gli Affari Economici.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(221)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804018.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken

*Omissis:*

Certifica:

La N. V. Philips' Gloeinlampenfabrieken con sede in Emmasingel 29, Eindhoven (Olanda) — il giorno 8 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un' etichetta portante la parola "PHILIPS" ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità fi-

Esso serve a contraddistinguere: A) apparecchi, sistemazioni, strumenti ed articoli: scientifici, metereologici, chimici, fisici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di misurazione, di peso, di segnalazione, di controllo, di regolazione, di ricerca, di salvataggio, di insegnamento; Apparecchi, sistemazioni, impianti, strumenti, articoli e materiali elettrotecnici, materiali isolanti, conduttori elettrici, per lavoro d'ingegneria ad alta o bassa tensione, cavi, cordoni, cavi d'avvolgimento, cavi da resistenza, fili metallici, non usati quali conduttori elettrici; apparecchi, sistemazioni e strumenti per radio, telegrafia, telefonia, telefotografia, televisione, telescriventi, radar, trasmissione di facsimili, nonchè altri apparecchi, sistemazioni e strumenti per telecomunicazioni e particolarmente apparecchi di trasmissione e ricezione, impianti fissi, apparecchi ausiliari per il traffico in terra, in aria ed in mare, impianti e strumenti di bordo per aerei, impianti per aeroporti; apparecchi, sistemazioni e strumenti per il controllo a distanza, per la regolazione, l'aggiustamento ed il controllo; centralini telefonici automatici, apparecchi telefonici, radiogrammofoni, antenne, condensatori, avvolgimenti, trasformatori, resistenze, potenziometri, circuiti di oscillazione, filtri, cellule di bloccaggio, e particolarmente cellule al selenio, interruttori, soccoritori, compensatori, sintonizzatori, monopole e quadri di sintonia, autoparlanti, rettificatori, rivelatori, amplificatori, batterie, microfoni; apparecchi, sistemazioni, strumenti, materiali nel campo della ingegneria acustica e particolarmente apparecchi, sistemazioni strumenti e materiali per la trasmissione, la ricezione, la registrazione, la riproduzione, la riproduzione e l'amplificazione del suono, e per la moltiplicazione di registrazioni sonore; grammofoni e macchine parlanti, fonorivelatori per grammofoni, puntine da grammofono, motori da grammofono, cambia dischi, zaffiri, colonne sonore, microfoni, apparecchi per sordi, strumenti musicali elettrici; apparecchi, sistemazioni e strumenti per produrre ed applicare oscillazioni ultracustiche; apparecchi, sistemazioni e strumenti per l'elettronica e particolarmente valvole di scarico, valvole radio, valvole per televisione, valvole rettificatrici, valvole amplificatrici, valvole per fasci di elettroni, microscopi elettronici, cellule fotoelettriche, apparecchi fotocellule, luminoscopi; apparecchi, impianti e strumenti per l'alta frequenza e particolarmente per il riscaldamento con alta frequenza; apparecchi, sistemazioni e strumenti elettrici, per produrre, regolare, misurare, invertire, erogare e sospendere, tracciare, indicare, rettificare e mantenere costante la corrente ed il voltaggio elettrico; apparecchi, articoli, impianti, strumenti di illuminazione e particolarmente lampade elettriche ad incandescenti, lampade e flash, lampade di scarico, lampade fluorescenti, lampade a vapori di mercurio, lampade al sodio, lampade al neon, impianti pubblicitari al neon; lampade ad arco e carboni, dinamo a mano, dinamo da biciclette, riflettori elettrici da biciclette, fanalini da coda elettrici, accumulatori portatili, lampade da tasca, apparecchi ausiliari, impianti di illuminazione e per l'illuminazione degli alberi di Natale, supporti per lampade elettri-

parecchi, macchine, sistemazione e strumenti per riscaldamento, refrigerazione, essiccazione, ventilazione, umidificazione e deumidificazione; apparecchi, applicazioni e strumenti per il condizionamento dell'aria ed il controllo della temperatura; apparecchi per raggi X, valvole per raggi X, impianti per raggi X, strumenti per raggi X, per scopo medico, scientifico o altri; valvole per raggi X e cavi per raggi X, supporti e apparecchi ausiliari per raggi X, apparecchi ed attrezzature per camera oscura, valvole per raggi ioni, rivelatori Geiger, schermi fluorescenti, cassette per film per raggi X, macchine fotografiche per raggi X (fotografia a schermo fluorescente), schermi Bucky, spettroscopi a raggi X; apparecchi elettromedicali ed elettroterapeutici nonchè relativi strumenti ed adattamenti; apparecchi, adattazioni, strumenti elettrici per la irradiazione di raggi di qualsiasi lunghezza d'onda e più particolarmente apparecchi per l'irradazione ultravioletta ed infrarossa nonchè relativi adattamenti e strumenti, generatori ad altra frequenza per la micro-onde terapia; apparecchi, adattamenti ed impianti per collaudi nucleari, fisici, e di impulso di voltaggio, attrezzature ospedaliere, attrezzatura da laboratorio, strumenti chirurgici e medici, materiali radioattivi; apparecchi per la saldatura elettrica, saldatrici, strumenti ed adattamenti per la saldatura, elettrodi per la saldatura elettrica, polveri per la saldatura, rivestimenti per elettrodi, schermi da saldatori, molle da saldatori; apparecchi, adattamenti ed articoli elettrici per uso domestico e di toeletta e particolarmente lavatrici, aspiratori, lavapiatti, ferri da stiro, abbrustolitori, termos, caffettiere, recipienti per acqua calda, spazzolini da denti, spazzole per abiti, rasoi elettrici; macchine e particolarmente macchine elettriche e a gas riscaldati nonchè recuperatori di calore, apparecchi di avviamento, regolazione, controllo, misura, riscaldatori, refrigeratori, atomizzatori, vaporizzatori, compressori, pompe per carburante, bruciatori, cambi di velocità; dinamo, ventilatori, impianti di allarme elettrici, orologi elettrici, macchine e arnesi, utensili, macchine, apparecchi e strumenti per l'industria, e la lavorazione del metallo, diamanti industriali grezzi e lavorati, stampi oggetti di metallo per usi domestici e per l'industria elettrica e radio, metalli duri, materiali magnetici e particolarmente magneti ed interni di magneti, metallo e leghe metalliche e particolarmente acciaio magnetico, polvere di metallo, foglia di metallo, filtri magnetici e non magnetici, cristalli piezoelettrici; vetro e vetrerie, vetri speciali, vetrerie per medici, vetrerie per elettricità, vetrerie da laboratorio, quarzo, smalto, filo di smalto, materiale e prodotti di ceramica, carta ed articoli di carta, cartone ed articoli di cartone; gas e gas rari; materiali plastici, resine sintetiche e loro composizioni, miscugli e composizioni contenenti resine sintetiche allo stato solido e liquido, polveri da getto ed articoli fabbricati con tutti questi materiali per uso tecnico, industriale, medico, scientifico, fotografico, elettrotecnico, domestico, igienico, pubblicitario per imballo, nonchè articoli da costruzione e per mobilio, sa-

fantasia, articoli da scrittoio, articoli di ornamento, materiale da illustrazioni; prodotti di asfalto, e più particolarmente composti, mezzi assorbenti e per chiusure, cementi, lubrificanti, articoli per lucidare, abrasivi ed articoli per pulire; pellicole e carte cinematografiche e fotografiche, materiale sensibilizzato, pellicole e carta; prodotti chimici per uso sanitario, domestico, fotografico, scientifico, elettrotecnico, elettrochimico o industriale o per uso di manutenzione; materiali luminescenti (fluorescenti o fosforescenti), lacche e vernici; applicazioni per ufficio, cancellerie, ricambi per matite e penne stilografiche, blocchi per memorandum, tagliacarte, accenditori, aprilettere, materiale ed articoli di pubblicità, parti ed accessori di tutti i suddetti articoli.

B) Periodici, libri, stampati, cataloghi, opuscoli, affissi, materiale da imballo, materiale ed articoli pubblicitari; materiale e articoli da vetrine, da esibizione.

C) Macchine, particolarmente macchine per cucire, per maglieria, per ricambi, pieghettatrici, per lavoro aperto, per tessere, per riscaldamento, per cucire, frigoriferi, macchine essicatrici, ventilatori, macchine umidificatrici, deumidificatrici, lavatrici, pulitrici, mescolatrici, molitrici, presse, macchine sagomatrici, pulitrici, apparecchi per uso domestico o altro; macchine da ufficio, saldatrici, per la lavorazione del legno, del metallo, macchine per l'industria elettrotecnica, chimica, farmaceutica, cartaria, degli imballi, tessile, vetreria, e dei fili metallici, macchine per la fabbricazione di fibre e materiali artificiali di fabbricazione e commercio della Spett. N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN.

Mogadiscio, lì 8 aprile 1957.

**(222)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804019.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della PYE Telecomunications Ltd.

*Omissis:*

Certifica:

Che l'uso del marchio Pye Ltd. registrato al n. 90 del Registro dei marchi rilasciati in Somalia, viene esteso alla Pye Telecomunications Ltd. con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto n. 248316, in data 10 giugno 1955 della Direzione per lo Sviluppo Economico dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

Certificato N. 804020.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken

*Omissis:*

Certifica:

La N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken con sede in Emmasingel 29, Eindhoven (Olanda) — il giorno 8 aprile 1957 alle ore 11,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un cerchio attraversato da tre linee ondulate orizzontali e rinchiudente due stelle a quattro punte poste sopra le linee ondulate e due stelle a quattro punte poste sopra le linee ondulate e due stelle a quattro punte poste sotto le stesse linee ondulate ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contradistinguere: Apparecchi e strumenti elettrici, per scopi cinematografici, ottici e fotografici.

Conduttori elettrici per lavori su corrente ad alta e bassa tensione, cavi per montaggio, cavi da avvolgimento e da resistenza.

Apparecchi e strumenti per radio, telegrafia, telefonia, telefotografia, telescriventi, radar, trasmissione di copie ed altri apparecchi e strumenti per telecomunicazioni, particolarmente apparecchi trasmittenti e riceventi, impianti fissi, apparecchi ausiliari per il traffico su terra, in aria o sull'acqua; impianti e strumenti di bordo per aerei, impianti per aeroporti, apparecchi e strumenti per il controllo a distanza, l'aggiustamento e la verifica di centralini telefonici automatici; apparecchi telefonici, radiogrammofoni, circuiti oscillanti, antenne, condensatori, avvolgimenti, trasformatori, resistenze, potenziometri, filtri, cellule di bloccaggio, e particolarmente cellule al selenio, commutatori, soccorritori, compensatori, sintonizza-

ficatori, rivelatori, amplificatori, batterie, microfoni.

Apparecchi e strumenti elettrici nel campo della ingegneria acustica e particolarmente apparecchi e strumenti per trasmettere e ricevere, registrare, riprodurre e amplificare il suono e per moltiplicare registrazioni sonore; grammofoni e macchine parlanti, fonorivelatori per grammofoni, puntine per grammofono, motori per grammofono, dischi da grammofono, cambia dischi, zaffiri, colonne sonore, microfoni, apparecchi per sordi, strumenti musicali elettrici. Apparecchi e strumenti per l'elettronica e particolarmente valvole di scarico, valvole radio, valvole per televisione, valvole rettificatrici, valvole amplificatrici, valvole per fasci di elettroni, microscopi elettronici, cellule fotoelettriche ed apparecchi a fotocellula. Apparecchi e strumenti per produrre ed amplificare oscillazioni ultra acustiche. Apparecchi e strumenti per produrre, regolare, misurare, invertire, erogare, sospendere, tracciare, indicare, rettificare, mantenere costante corrente elettrica e voltaggio. Articoli, apparecchi ed impianti di illuminazione elettrica e più particolarmente lampade elettriche ad incandescenza, lampade portatili, lampade di scarico, lampade fluorescenti, lampade a vapori di mercurio, lampade al radio, lampade al neon, impianti pubblicitari al neon, lampade elettriche ad arco e carbone, dinamo a mano, dinamo per bicicli, riflettori per bicicli, fanalini di coda, accumulatori portatili, lampade da tasca, apparecchi ausiliari, impianti di illuminzione per alberi di Natale, supporti per lampade elettriche, accessori, lampadine, riflettori, lampade portatili, paralumi; apparecchi e strumenti per riscaldamento, cucine, refrigerazione, essicazione e ventilazione elettriche; apparecchi per raggi X, valvole per raggi X, impianti e strumenti raggi X per scopi medici, scientifici, industriali ed altri; valvole per raggi X e cavi per raggi X, supporti per raggi X ed apparecchi ausiliari, rivelatori Geiger, schermi fluorescenti, cassette per films per raggi X, macchine fotografiche per raggi X (fotografia a schermo fuorescente), schermi Bueky, spettroscopi per raggi X. Apparecchi e strumenti elettromedicali ed elettroterapeutici; apparecchi elettrici e strumenti per la produzione ed irradiazione di raggi in tutte le lunghezze d'onda e in modo particolare apparecchi e strumenti per irradiazioni ultraviolette e infrarosse. Generatori ad alta frequenza per terapia a microndе. Apparecchi ed impianti per collaudi fisico-nucleari ed impulsi di voltaggio. Apparecchi per la saldatura elettrica, macchine saldatrici, strumenti saldatori, elettrodi per saldatura elettrica. Apparecchi ed applicazioni elettriche per uso domestico ed in modo particolare lavatrici, aspiratori, lucidatori per pavimenti, apparecchi lavapiatti, ferri da stiro, abbrustitori, apparecchi da caffè, recipienti per acqua calda, cucine e forni, riscaldatori, bollitori, scalda acqua veloci. Apparecchi per la rasatura elettrica, motori elettrici, ventilatori elettrici, orologi elettrici, impianti elettrici di allarme, dinamo, magneti e impianti di magneti e interni di ma-

articoli di fabbricazione e commercio della Spett.le N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(224)** **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 804021.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Certifica:

Certifica:

La N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken con sede in Emmasingel 29, Eindhoven (Olanda) — il giorno 8 aprile 1957 alle ore 11,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un cerchio attraversato da tre linee ondulate e rinchiudente due stelle a quattro punte poste sopra le linee ondulate e due stelle a quattro punte poste sotto le linee ondulate: il tutto sormontato dalla parola "PHILIPS" e circondato da un rettangolo il cui lato inferiore consiste in un semicerchio ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imbaollaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: A) Apparecchi, sistemazioni, strumenti ed articoli scientifici, metereologici, chimici, fisici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di misurazione, di peso, di segnalazione, di controllo, di insegnamento;

Apparecchi, sistemazioni, impianti, strumenti, articoli e materiali elettrotecnici; materiali isolanti, conduttori elettrici, per lavori di ingegneria ad altra e bassa tensione, cavi, cordoni, cavi da avvolgimento, cavi da resistenza, fili metallici, non usati quali conduttori elettrici; apparecchi, sistemazioni, strumenti per radio, telegrafia, telefonia, telefotografia, televisione, telescriventi, radar, tra-

menti per telecomunicazioni e particolarmente apparecchi di trasmissione e ricezione, impianti fissi, apparecchi ausiliari per il traffico in terra, in aria ed in mare; impianti e strumenti di bordo per aerei, impianti per aereoporti, apparecchi, sistemazione e strumenti per il controllo a distanza, per la regolazione, l'aggiustamento ed il controllo; centralini telefonici automatici, apparecchi telefonici, radiogrammofoni, antenne, condensatori, avvolgimenti, trasformatori, resistenze, potenziometri, circuiti di oscillazione, filtri, cellule di bloccaggio, e particolarmente cellule al selenio, interruttori, soccorritori, compensatori, sintonizzatori, manopole, e quadri di sintonia, altoparlanti, rettificatori, rivelatori, amplificatori, batterie, microfoni; apparecchi, sistemazioni, strumenti e materiali nel campo dell'ingegneria acustica, e particolarmente apparecchi, sistemazioni, strumenti e materiali per la trasmissione, la ricezione, la registrazione, la riproduzione e l'amplificazione del suono, e per la moltiplicazione di registrazioni sonore; grammofoni e macchine parlanti, fonirivelatori per grammofono, cambia dischi, zaffiri, colonne sonore, microfoni, apparecchi per sordi, strumenti musicali elettrici, apparecchi, sistemazioni e strumenti per produrre ed applicare oscillazioni ultra-acustiche; apparecchi, sistemazioni e strumenti per l'elettronica e particolarmente valvole di scarico, valvole radio, valvole per televisione, valvole rettificatrici, valvole amplifficatrici, valvole per fasci di elettroni, microscopi elettronici, cellule fotoelettriche, apparecchi fotocellule, luminoscopi; apparecchi, impianti e strumenti per l'alta frequenza e particolarmente elettrici per produrre, regolare, misurare, invertire, erogare e sospendere, tracciare, indicare, rettificare e mantenere costante la corrente ed il voltaggio lettrici; apparecchi, articoli, impianti e strumenti di illuminazione e particolarmente lampade elettriche ad incandescenza, lampade a flash, lampade di scarico, lampade, fluorescenti, lampade a vapori di mercurio, lampade al sodio, lampade al neon; impianti pubblicitari al neon, lampade ad arco e carboni, dinamo a mano, dinamo da biciclette, riflettori elettrici da biciclette, fanalini di coda elettrici, accumulatori portatili, lampide da tasca, apparecchi ausiliari, impianti di illuminazione e per l'illuminazione degli alberi di Natale, supporti per lampade elettriche, accessori, lampadine, riflettori, lampade portatili, paralumi, apparecchi, macchine, sistemazioni e strumenti per riscaldamento, refrigerazione, essicazione, ventilazione, umidificazione e deumidificazione. Apparecchi, applicazioni e strumenti per il condizionamento dell'aria ed il controllo della temperatura; apparecchi per raggi X, valvole per raggi X, impianti per raggi X, e strumenti a raggi X per scopi medici, scientifici, o altri; valvole per raggi X e cavi per raggi X, supporti e apparecchi ausiliari per raggi X, apparecchi ed attrezzature per camere oscure; valvole per raggi ioni, rivelatori Geiger, schermi fluorescenti, cassette per films per raggi X, macchine fotografiche per raggi X (fotografie a schermo fluorescente), schermi Bucky, spettroscopi a raggi X; apparecchi elettromedicali ed elettroterapeutici nonchè relativi strumenti ed adattamenti; apparecchi,

siasi lunghezza d'onda e più particolarmente apparecchi per l'irradiazioni ultravioletta ed infrarossa nonchè relativi adattamenti e strumenti, generatori ad alta frequenza per la micro-onde terapia; apparecchi, adattamenti ed impianti per collaudi nucleari, fisici e di impulso di voltaggio; attrezzature ospedaliere, attrezzature da laboratorio, strumenti chirurgici e medici, materiali radioattivi; apparecchi per la saldatura elettrica, saldatrici, strumenti ed adattamenti per la saldatura, elettrodi per la saldatura elettrica, polveri per la saldatura, rivestimenti per elettrodi, schermi da saldatori, molle da saldatori; apparecchi, adattamenti ed articoli elettrici per uso domestico e di toeletta e particolarmente lavatrici, aspiratori, lavapiatti, ferri da stiro, abbrustolitori elettrici, termos, canottiere, recipienti per acqua calda, spazzolini da denti, spazzole per abiti, rasoi e particolarmente rasoi elettrici; macchine e particolarmente macchine elettriche, ed a gas riscaldati, nonchè recuperatori di calore, apparecchi di avviamento, regolazione, controllo, misura, riscaldatori, refrigeratori, atomizzatori, vaporizzatori, compressori, pompe per carburante, bruciatori, cambi di velocità; dinamo, ventilatori, impianti di allarme elettrici, orologi elettrici, macchine ed arnesi, utensili, macchine, apparecchi e strumenti per l'industria e la lavorazione del metallo, diamanti industriali grezzi e lavorati, stampi, oggetti di metallo per usi domestici e per l'industria elettrica e radio, metalli duri, materiali magnetici, e particolarmente magneti ed interni di magnete, metallo e leghe metalliche, e particolarmente acciaio magnetico, polvere di metallo, foglie di metallo, filtri magnetici e non magnetici, cristalli piezoelettrici; vetro e vetrerie, vetri speciali, vetrerie per medici, vetrerie per elettricità, vetrerie da laboratorio, quarzo, smalto, filo di smalto, materiale e prodotti di ceramica, carta ed articoli di carta, cartone ed articoli di cartone; Gas e gas rari, materiali plastici, resine sintetiche e loro composizióni, miscugli e composizioni contenenti resine sintetiche allo stato solido o liquido, polveri da getto ed articoli fabbricati con tutti questi materiali per uso tecnico, industriale, medico, scientifico, fotografico, elettrotecnico, domestico, igienico, pubblicitario o per imballo, nonchè articoli da costruzione e per mobilio, sanitari, lavori di sospensione e di chiusura, articoli pubblicitari e di fantasia, articoli da scrittoio, articoli di ornamento, materiali da illuminazione; prodotti di asfalto e più particolarmente composti, mezzi assorbenti e per chiusure, cementi, lubrificanti, articoli per lucidare, abrasivi ed articoli per pulire; pellicole e carte cinematografiche e fotografiche, materiale sensibilizzato, pellicole e carte, prodotti chimici per uso sanitario, domestico, fotografico, scientifico, elettrotecnico, elettrochimico o industriale o per uso di manutenzione; materiali luminescenti (fluorescenti e fosforescenti), lacche e vernici, applicazioni per ufficio, cancelleria, ricambi per matite e penne stilografiche, blocchi per memorandum, tagliacarte, accenditori, aprilettere, materiali ed articoli di pubblicità, parti ed accessori di tutti i suddetti articoli.

riale da imballo, materiale pubblicitario, articoli pubblicitari, materiale ed articoli da vetrina e da esposizione.

C) Macchine, particolarmente macchine per cucire, per maglieria, per ricamare, per pieghettare, per lavoro aperto, per tessere; per riscaldamento, per cucina, frigoriferi, macchine essicatrici, ventilatori, macchine umidificatrici e deumidificatrici, lavatrici, lucidatrici, mescolatrici, mollitrici; presse, macchine sagomatrici e pulitrici ed apparecchi per uso domestico o altro; macchine da ufficio, saldatrici, macchine per la lavorazione del metallo, macchine per l'industria elettrotecnica, chimica, farmaceutica, cartaria, degli imballi, tessile, vetraria e dei fili metallici, macchine per la fabbricazione di fibre e materiali artificiali di fabbricazione e commercio della N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(225)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804022.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Telefunken G.M.B.H.

*Omissis:*

Certifica:

La Società TELEFUNKEN G. M. B. H. domiciliata in Hannover Via Gottinger Chaussee 76 (Germania) — il giorno 11 maggio 1957, alle ore 9,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottoscritto:

« Il marchio è costituito da un quadrato (lato mm. 17,5) con la scritta « TELEFUNKEN » contenente dentro un'altro quadrato (lato mm. 25,75) interamente bordeggiato da una linea a zig-zag, e girato, rispetto al primo, di un angolo retto ».

Esso è riprodotto in bianco e nero, ma può essere riprodotto anche in altri colori, ed in ogni dimensione e forma.

Esso potrà essere applicato direttamente sui prodotti, su confezioni, imballaggi, materiale pubblicitario, carte commerciali, in qualsiasi modo.

Esso serve a contraddistinguere: apparecchi producenti suoni, grammofoni, grammofoni elettrici, dischi grammofoni, apparecchi elettrici e trasmittenti, apparecchi radio e televisivi di recezione, ge-

plificatori a bassa frequenza, microfoni, altoparlanti, catodi valvole elettriche ad alta frequenza trasmittenti, valvole a mercurio con filtro trasmittenti, cristalli, diodi, ed altri apparecchi rettificatori e trasmettitoti di fabbricazione e commercio della Società TELEFUNKEN G. M. B.H.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(226)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804091.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « FARMICETINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

**(227)** **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 804092.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « FARMIDONE » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

(228) **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 804093.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici

— Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « FENOSPEN » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

**(229)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804094.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « CATACETINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su

altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

(230) Abdullahi Issa Mohamud

---

Certificato N. 804095.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « COLISEPTALE » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

(231) Abdullahi Issa Mohamud

Certificato N. 804096.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « TETRACETINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(232)** **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 804097.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha va-

lidamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « ATOSTREPT » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potra essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

(233) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804098.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « IPERMICINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità fi-

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

(234) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 804099.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « ADISOLE » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

(235) **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 805000.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « MEFEDINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

**(236)** **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 805001.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) - Via Filippo Turati n. 18 il giorno 27 aprile 1957, alle ore 10,30 — ha va-

lidamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « APACIZINA » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 25 giugno 1957.

**(237)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Autorizzazione N. 804024.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

La Società AGIP S.p.A. ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(238)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Autorizzazione N. 804026.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

La Società AGIP S.p.A. ad esercitare in Mogadiscio il commercio

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(239)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Rigetto N. 804028.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Respinge:

La domanda, presentata in data 28 gennaio 1956, dal Sig. Amin Hagi Omar Mohamed intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Baidoa, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(241)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Rigetto N. 804029.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Respinge:

La domanda, presentata in data 18 dicembre 1956, dal Sig. Iusufali Rashid Mooraj intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Mogadiscio, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(240)** **Abdullahi Issa Mohamud**

Rigetto N. 804030.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Respinge:

La domanda, presentata in data 20 dicembre 1956, dal Sig. Issa

del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

**(242)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Rigetto N. 805060.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Respinge:

La domanda, presentata in data 20 aprile 1956, dal Sig. Ahmed Said Ambar intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Itala, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, lì 28 giugno 1957.

**(249)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Autorizzazione N. 805041.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Giangiacomo Cavalletti ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'import-export limitatamente all'esercizio d'importazione ed esportazione di orologi, cinturini, pezzi di ricambio per orologi, oreficeria e bigiotteria.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

**(245)** **Abdullahi Issa Mohamud**

Autorizzazione N. 805042.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Maie Mallim Maie ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

**(246)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Autorizzazione N. 805043.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Consorzio Incenso Migiurtinia Somalia (C.I.M.S.) ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'import-export limitatamente allo esercizio d'esportazione d'incenso e d'importazione per materiale di imballaggio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

**(247)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Autorizzazione N. 805055.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Consorzio fra i produttori e rivenditori di carbone di legna della Somalia « CONCARBO » ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'import-export limitatamente all'esercizio d'importazione ed

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esservizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 28 giugno 1957.

(248) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

## SALINE SOMALE S. A.

### Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Gli azionisti della S. A. Saline Somale, sede Mogadiscio, capitale 11.000.000, sono convocati per il giorno 10 agosto 1957, ed eventualmente in seconda convocazione il 10 settembre 1957, alle ore 11 in Roma, Via Nazionale N. 172.

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA:

— Bilancio al 30 giugno 1957 e relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA:

— Messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore;
— Varie ed eventuali.

Le azioni dovranno essere depositate presso la sede di Roma e Milano del Banco di Roma, e presso la Società in Roma, Via Nazionale N. 172, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

*Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione*

(243) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

## L. I. P. A. S.

### Lavorazione Industriale Prodotti Alimentari della Somalia

S.p.A. con sede in MERCA

Capitale sociale So. 206.640 interamente versato

### Estratto di verbale di Assemblea Ordinaria

Il giorno 29 giugno 1957, alle ore 9,30, si è riunita in Merca, presso la sede sociale, l'Assemblea Generale degli azionisti, la quale ha deliberato l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1956, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci

Il relativo verbale, registrato a Mogadiscio il 1° luglio 1957 al n. 2944 Atti privati, Vol. 24, è stato depositato in Cancelleria il 2 luglio 1957 e trascritto al n. 57 del Registro d'ordine e al n. 285 del Registro delle Società.

*L.I.P.A.S - MERCA - S.p.A.*
IL PRESIDENTE
*Alberto Mazzi*

**(250)**

# PARTE QUARTA

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**Conferimento per meriti eccezionali della Stella di 1ª classe dell'Ordine della Solidarietà Somala del defunto Ministro egiziano Mohamed Kamal Eddin Salah.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 7 « Ordine della Solidarietà Somala »;

VISTO il decreto 17 novembre 1956, n. 116 che detta le norme per l'attuazione della legge relativa alla istituzione dell'Ordine della Solidarietà Somala;

VISTA la proposta in data 18 giugno, n. 001 di prot., del Ministro degli Affari Interni, Cancelliere dell'Ordine della Solidarietà Somala, per il conferimento della Stella di 1ª classe dell'Ordine della Solidarietà Somala alla memoria del defunto Ministro egiziano Mohamed Kamal Eddin Salah;

SENTITO il Consiglio dell'Ordine, nominato con Decreto 26 novembre 1956, n. 93;

DECRETA:

Art. 1.

E' conferita, per meriti eccezionali, la Stella di 1ª classe dell'Ordine della Solidarietà Somala alla memoria del defunto Ministro egiziano Mohamed Kamal Eddin Salah.

Art. 2.

La consegna dell'onorificienza verrà fatta al figlio primogenito del defunto Ministro.

Mogadiscio, lì 21 giugno 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

HAGI MUSSA BOGOR

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 15 luglio 1957 Suppl. N. 1 al N. 7

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**REPUBBLICA ITALIANA**


LEGGE 7 marzo 1957, n. 298: *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954.* 455

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 121 in data 13 maggio 1957)


**DECRETI:**

**N. N.**

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

### PARTE TERZA

**VARIE**


S.E.I.S. — Società Elettro Industriale della Somalia — S. p. A.: *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.* 484



Stamperia del Governo - 1957

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

### REPUBBLICA ITALIANA

**LEGGE 7 marzo 1957, n. 298.**
**Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma, fra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1957.

**Gronchi**

SEGNI — MARTINO — MORO — TAMBRONI — ANDREOTTI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO.

# CONVENZIONE CONSOLARE TRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dei suoi altri Regni e Territori, Capo del Commonwealth;

Desiderando regolare la posizione dei funzionari consolari di ciascuna delle Parti nei territori dell'altra;

Hanno deciso di concludere una Convenzione consolare ed a tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER LA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. l'on. avv. ATTILIO PICCIONI, Ministro degli affari Esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD E DEI SUOI ALTRI REGNI E TERRITORI, CAPO DEL COMMONWEALTH (qui appresso designata come « Sua Maestà »):

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E DELL' IRLANDA DEL NORD:

S. E. Sir HENRY ASHLER CLARKE, K. C. M. G., Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maestà a Roma.

I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

## PARTE I

### Sfera d'applicazione e definizioni

Articolo 1.

La presente Convenzione si applica:

1 - Per quanto concerne la Repubblica Italiana, al territorio della Repubblica ed a tutti i territori di cui l'Italia si assume la responsabilità delle relazioni internazionali.

2 - Per quanto concerne Sua Maestà, al Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, ed a tutti i territori di cui il Governo del Regno Unito di Sua Maestà si assume la responsabilità delle relazioni internazionali.

Articolo 2.

Agli effetti della presente Convenzione:

1 - Il termine « Stato inviante » indica, a seconda dei casi, l'Alta Parte Contraente che nomina il funzionario consolare, o tutti i territori di detta Alta Parte ai quali la Convenzione si applica.

2 - Il termine « Stato di residenza » indica, a seconda dei casi, l'Alta Parte Contraente nei territori della quale il funzionario consolare esercita le funzioni inerenti al proprio ufficio, o tutti i territori di detta Parte ai quali la Convenzione si applica.

3 - Il termine « territorio » indica qualsiasi parte dei territori dello Stato di residenza nel quale è situata in tutto o in parte la circoscrizione di un funzionario consolare e che è stato notificato come costituente un'unità territoriale ai fini dell'applicazione di tutti od alcuni degli articoli della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 della Convenzione stessa.

4 - Il termine « cittadini » indica:

*a)* per quanto concerne la Repubblica Italiana, tutti i cittadini italiani e tutte le persone appartenenti ai territori di cui l'Italia si assume la responsabilità nelle relazioni internazionali, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create in conformità delle leggi di uno qualsiasi dei territori a cui la Convenzione si applica;

*b)* per quanto concerne Sua Maestà, tutti i cittadini del Regno Unito e delle Colonie, tutti i cittadini della Rhodesia del Sud e tutti i protetti britannici, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create conformemente alle leggi di uno qualsiasi dei territori ai quali la Convenzione si applica.

5 - Il termine « nave » indica, agli effetti della Parte VII della Convenzione:

*a)* per quanto concerne le navi della Repubblica Italiana, qualsiasi nave o natante (che non sia una nave da guerra) battente bandiera italiana;

*b)* per quanto concerne le navi di Sua Maestà, qualsiasi nave o natante registrato in un porto di uno qualsiasi dei territori di Sua Maestà ai quali la Convenzione si applica.

6 - Il termine « funzionario consolare » indica qualsiasi persona alla quale sia stato rilasciato un *exequatur* od un'altra autorizzazione (compresa una autorizzazione provvisoria) ad agire in tale veste dalle competenti Autorità del territorio, i funzionari consolari possono essere di carriera od onorari.

7 - Il termine « impiegato consolare » indica qualsiasi persona, la quale, pur non essendo un funzionario consolare, è impiegata nell'ufficio consolare per mansioni attinenti al servizio consolare, a condizione che il suo nome sia stato debitamente comunicato — conformemente all'articolo 6 della Convenzione — alle competenti autorità del territorio; il detto termine non comprende tuttavia gli autisti o le persone incaricate esclusivamente della manutenzione dei locali o di altri servizi domestici.

8 - Il termine « ufficio consolare » indica qualsiasi edificio o parte di edificio occupato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni ufficiali di un funzionario consolare.

## PARTE II

## Personale e circoscrizioni consolari

Articolo 3.

1 - Lo Stato inviante può istituire e mantenere uffici consolari nei territori dello Stato di residenza in qualsiasi località ove esista un ufficio consolare di un terzo Stato, ed in qualsiasi altra località dove lo Stato di residenza consente l'istituzione di un ufficio consolare. Spetta allo Stato inviante di stabilire se un suo ufficio consolare debba essere un consolato generale, un consolato, un vice consolato od una agenzia consolare.

2 - Lo Stato inviante tiene informato lo Stato di residenza della circoscrizione di ciascuno dei propri uffici consolari, e, sotto riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, può liberamente stabilirne i limiti.

3 - Lo Stato di residenza ha il diritto di opporsi all'inclusione, in una circoscrizione consolare:

*a)* di qualsiasi zona non compresa in una circoscrizione consolare, e non aperta ai rappresentanti commerciali ufficiali di un terzo Stato;

*b)* di un territorio di un terzo Stato.

4 - Un funzionario consolare può, previa notifica allo Stato di residenza, svolgere funzioni consolari fuori della propria circoscrizione, salvo che lo Stato di residenza vi si opponga.

Articolo 4.

1 - Lo Stato inviante può assegnare ad uno qualsiasi dei suoi uffici consolari funzionari consolari di qualsiasi grado e nel numero che ritiene necessario. Lo Stato inviante notifica per iscritto allo Stato d residenza la nomina di ogni funzionario consolare in un ufficio consolare. Nel caso i funzionari consolari onorari che siano cittadini dello Stato di residenza, quest'ultimo può chiedere che il proprio consenso alla nomina di tali funzionari venga preliminarmente ottenuto per le vie diplomatiche.

2 - L'*exequatur* ad altra autorizzazione viene concesso al più presto e gratuitamente dallo Stato di residenza su presentazione delle patenti del funzionario consolare o in base a qualsiasi altra notifica della nomina. Qualora sia necessario, viene accordata un'autorizzazione provvisoria, in attesa della concessione dell'*exequatur* o di altra autorizzazione.

3 - L'*exequatur* od altra autorizzazione non può essere negato senza giusta causa.

4 - Non può ritenersi che lo Stato di residenza abbia consentito a che il funzionario consolare eserciti le proprie funzioni, o gli abbia

accordato i benefici previsti dalla Convenzione, fino a che detto Stato non gli abbia concesso l'*exequatur* od altra autorizzazione.

Articolo 5.

1 - Lo Stato di residenza fa conoscere senza indugio alle proprie autorità competenti il nome di un funzionario consolare autorizzato a svolgere le proprie funzioni in conformità della presente Convenzione.

2 - Nella sua qualità di agente ufficiale dello Stato inviante, il funzionario consolare ha diritto ad una speciale protezione ed all'alta considerazione di tutti i funzionari dello Stato di residenza con i quali ha rapporti ufficiali.

3 - Lo Stato di residenza può revocare l'*exequatur* od altra autorizzazione di un funzionario consolare la cui condotta ha dato luogo a seri motivi di lagnanza. I motivi di tale revoca devono essere comunicati, qualora lo richieda, allo Stato inviante per le vie diplomatiche.

Articolo 6.

Lo Stato inviante ha la facoltà di assumere il necessario numero di impiegati nei propri uffici consolari, sia che essi abbiano la cittadinanza di detto Stato o quella dello Stato di residenza o di un terzo Stato. I funzionari consolari devono tenere informato il Governo del territorio dei nomi e degli indirizzi di detti impiegati. Il Governo del territorio indica l'autorità competente alla quale tali informazioni devono esere comunicate.

Articolo 7.

1 - Un funzionario od impiegato consolare può essere incaricato temporaneamente di svolgere le funzioni di un funzionario consolare deceduto o che è impossibilitato a svolgere la sua attività per ragioni di malattia, assenza o per altra causa. Su notifica al Governo del territorio, il funzionario facente funzioni può esercitare la sua attività e godere dei privilegi previsti dalla presente Convenzione, in attesa del ritorno in ufficio di detto funzionario o della nomina di un nuovo funzionario consolare.

2 - Se il facente funzioni è un impiegato consolare, esso non può godere, a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali o di dazi doganali, di privilegi più ampi di quelli ai quali abbia già diritto in base alla presente Convenzione.

Articolo 8.

Lo Stato nviante può, con l'autorizzazione dello Stato di residenza, assegnare ad un ufficio consolare, sito nella città in cui si trova la sede del Governo centrale dello Stato di residenza, uno o più membri della propria rappresentanza diplomatica accreditata presso quest'ultimo Stato. Tali assegnazioni devono essere fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione. I funzionari

di cui trattasi continuano a godere tutti i privilegi e le immunità ad essi spettanti nella loro qualità di diplomatici, mentre per quanto concerne l'esercizio delle funzioni consolari sono sottoposti alle disposizioni della presente Convenzione.

## PARTE III

### Prerogative ed immunità

Articolo 9.

1 - Lo Stato inviante può, con l'osservanza delle condizioni prescritte dalle leggi del territorio, acquistare, possedere ed occupare in virtù di uno qualsiasi dei titoli previsti dalle leggi del territorio, sia a nome proprio che in nome di una o più persone fisiche o giuridiche, che agiscono in suo nome, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, siti nel territorio e che gli sono necessari per stabilirvi la sede di un suo ufficio consolare, o la residenza di un funzionario consolare di carriera, a condizione, in quest'ultimo caso, che la detta residenza sia situata nello stesso edificio in cui si trova la sede dell'ufficio consolare. Qualora, secondo la legge del territorio, sia necessaria l'autorizzazione delle autorità del territorio come condizione per un acquisto del genere, tale autorizzazione deve essere accordata, purchè siano state compiute le necessarie formalità e salvo che vi ostino speciali motivi.

2 - Lo Stato inviante ha il diritto di costruire, per gli scopi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, immobili e dipendenze sul terreno da esso così acquistato.

3 - Resta inteso che lo Stato inviante deve osservare le norme e le limitazioni in materia di edilizia ed i piani regolatori che si applicano nel luogo in cui sono siti i terreni, gli edifici, le parti di edifici e le dipendenze di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10.

1 - *a)* Sulla recinzione e sulle mura esterne dell'edificio in cui ha sede un ufficio consolare possono essere posti lo stemma o l'emblema dello Stato inviante con un'iscrizione appropriata indicante l'ufficio consolare nella lingua ufficiale di tale Stato. Tale stemma o emblema nazionale e iscrizione possono anche essere posti sulla porta d'entrata dell'ufficio consolare o accanto ad essa.

*b)* La bandiera dello Stato inviante e la sua bandiera consolare possono essere inalberate sulla sede dell'ufficio consolare e, nelle occasioni appropriate, sulla residenza del funzionario consolare. Inoltre, il funzionario consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, può porre lo stemma o l'emblema dello Stato inviante ed inalberare la bandiera di detto Stato o la sua bandiera consolare sui veicoli, navi e aeromobili a lui destinati.

*c)* Le autorità dello Stato di residenza devono prendere adeguate misure per assicurare alla bandiera dello Stato inviante, al suo stemma ed alla sua bandiera consolare, usati in conformità delle disposizioni dei sottoparagrafi *a)* e *b)*, del presente paragrafo, il dovuto rispetto e la necessaria protezione.

2 - La polizia o altre autorità del territorio non possono entrare nella sede dell'ufficio consolare se non col consenso del funzionario consolare che regge l'ufficio, o, se tale consenso non può essere ottenuto, in esecuzione di un regolare mandato e col consenso del Ministro per gli affari esteri nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, o del Segretario di Stato per gli affari esteri nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Tuttavia il consenso di detto funzionario consolare si presume nel caso di incendio o altro sinistro o nel caso in cui sia stato commesso, stia commettendosi o stia per essere commesso nella sede del Consolato un delitto mediante violenza, rimanendo inteso che, in tali circostanze, sarà al più presto fornita allo Stato inviante per le vie diplomatiche una spiegazione per iscritto dei motivi di tale intervento. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il funzionario consolare che regge l'ufficio sia cittadino dello Stato di residenza o non sia cittadino dello Stato inviante.

3 - La sede di un ufficio consolare non può essere usata per concedere asilo a persone ricercate dall'autorità giudiziaria. Nel caso in cui un funzionario consolare rifiuti di consegnare una persona ricercata dall'autorità giudiziaria, su legittima richiesta delle autorità del territorio, le dette autorità possono, qualora lo ritengano necessario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla sede dell'ufficio consolare, entrare per procedere al fermo del ricercato.

4 - L'entrata nella sede dell'ufficio consolare o la perquisizione di esso in conformità ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono essere compiuti col dovuto riguardo per l'inviolabilità degli archivi consolari, come stabilito nel paragrafo 1 dell'articolo 12.

5 - Il funzionario consolare non può valersi dei privilegi che sono concessi all'ufficio consolare dalla presente Convenzione per scopi non connessi con l'esercizio delle sue funzioni consolari.

Articolo 11.

1 - I terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, inclusi il mobilio e le suppellettili, occupati o posseduti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9, come pure i veicoli, navi ed aeromobili di un Consolato non possono essere assoggettati a requisizioni o ad acquartieramenti militari. Detti terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze non sono esenti da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità conformemente alle leggi del territorio; tuttavia, qualora sia necessario adottare una misura del genere nei riguardi di uno dei suddetti beni, deve essere usata ogni cura per evitare interferenze nell'esercizio delle funzioni consolari

2 - In aggiunta, il funzionario o l'impiegato consolare, purchè, in ambedue i casi, soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 6 del presente articolo, la sua residenza, il suo mobilio e le altre suppellettili, come pure tutti i veicoli, navi ed aeromobili di sua proprietà o in suo possesso, sono esenti da qualsiasi requisizione, contribuzione od acquartieramento militare. Questo privilegio non viene esteso agli altri beni che gli appartengono. La residenza del funzionario o impiegato consolare non è esente da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità conformemente alle leggi del territorio.

3 - Nel caso di espropriazione o requisizione di un Consolato o della residenza di un funzionario o impiegato consolare, in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato di residenza prenderà secondo le leggi del territorio tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare altri alloggi adatti.

4 - Inoltre, deve essere corrisposto un adeguato indennizzo per la espropriazione o il sequestro, pagabile al tasso ufficiale di cambio più favorevole per lo Stato inviante al momento in cui la suddetto proprietà è stata espropriata o sequestrata, in una forma liberamente convertibile nella valuta dello Stato inviante e trasferibile nello stesso, per tutti i diritti di proprietà sull'immobile sede di un ufficio consolare (compresi tutti i terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze in proprietà o in possesso esclusivamente per gli scopi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 di cui è titolare lo Stato inviante, o un funzionario od impiegato consolare od altre persone fisiche o giuridiche in nome e per conto dello Stato inviante. Detto indennizzo deve essere corrisposto entro un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui l'ufficio consolare o il funzionario od impiegato consolare è privato del possesso dei beni di cui trattasi.

5 - Il funzionario consolare, che non è cittadino dello Stato di residenza, e anche l'impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, sono esonerati dal servizio militare, navale, aereo, di polizia, amministrativo e di giuria popolare di qualsiasi specie.

6 - Le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono le seguenti:

*a)* che l'interessato sia un cittadino dello Stato inviante e che non abbia la cittadinanza dello Stato di residenza; e

*b)* che l'interessato non abbia un'attività privata lucrativa nel territorio; e

*c)* che l'interessato non abbia avuto la propria residenza nel territorio al momento della sua assegnazione presso l'ufficio consolare.

Articolo 12.

1 - Gli archivi e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono in ogni tempo inviolabili e le autorità del territorio non possono sotto alcun pretesto esaminare o trattenere uno di essi.

2 - Detti archivi, documenti e carte ufficiali devono essere tenuti separati dagli incartamenti, libri e corrispondenza dei funzionari o impiegati consolari relativi a questioni diverse. La presente disposizione non importa l'obbligo di tenere separati gli archivi e i documenti diplomatici da quelli consolari quando l'ufficio consolare ha la sua sede nei locali di una missione diplomatica.

3 - Il funzionario consolare ha il diritto di comunicare col proprio Governo, colla missione diplomatica dalla quale dipende o con altri Consolati dello Stato inviante che sono situati nello stesso territorio a mezzo della posta, del telegrafo, del telefono e degli altri servizi pubblici; egli ha altresì il diritto di inviare o ricevere corrispondenza ufficiale per mezzo di valigie e di colli consolari sigillati che dovranno contenere sola la detta corrispondenza ufficiale; in ambedue i casi può fare uso di cifrari. Tuttavia, qualora una delle Alte Parti Contraenti sia in guerra, tale diritto di comunicare e corrispondere con la missione diplomatica, da cui l'ufficio consolare dipende, può, se la detta missione diplomatica è situata fuori dai territori dello Stato di residenza, essere sottoposto a restrizioni. Il funzionario consolare può, inoltre, comunicare e corrispondere nello stesso modo con altre missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante, o con le autorità di altri territori di detto Stato, restando inteso che, nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti sia in guerra, questi ulteriori diritti possono essere sottoposti a restrizioni.

4 - La corrispondenza consolare ufficiale di cui al paragrafo 3 del presente articolo è inviolabile e le autorità del territorio non possono esaminarla o trattenerla. Alle valigie ed ai colli di cui al citato paragrafo deve essere riservato lo stesso trattamento accordato dallo Stato di residenza alle valigie diplomatiche dello Stato inviante.

5 - Il funzionario od impiegato consolare ha il diritto di opporre un rifiuto alla richiesta della autorità giudiziaria o di altre autorità del territorio di esibire qualsiasi documento che si trovi nei suoi archivi o altri documenti ufficiali come pure di deporre su questioni relative alle sue funzioni d'ufficio. Tuttavia, una richiesta del genere deve essere soddisfatta, nell'interesse della giustizia, se, a giudizio del funzionario che regge l'ufficio consolare, sia possibile farlo senza pregiudizio per gli interessi dello Stato inviante.

Articolo 13.

1 - Il funzionario od impiegato consolare non può essere assoggettato alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti da esso compiuti nella sua veste ufficiale, che rientrino nelle funzioni di un funzionario consolare in base al diritto internazionale come riconosciuto nel territorio, a meno che lo Stato inviante lo richieda o acconsenta al procedimento per il tramite del suo rappresentante diplomatico.

2 - Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si oppongono a che il funzionario od impiegato consolare sia tenuto responsabile nei procedimenti civili nascenti da contratti da lui

conclusi e che egli non abbia espressamente stipulati come rappresentante del proprio Governo ed alla cui esecuzione l'altra parte lo considerava personalmente tenuto. Resta inteso inoltre che le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 12 non autorizzano un funzionario od impiegato consolare a rifiutarsi di esibire documenti relativi a un contratto del genere suindicato o di testimoniale in ordine allo stesso.

3 - *a)* Il funzionario od impiegato consolare può essere richiesto di deporre tanto in procedimenti civili che penali, od in procedimenti in corso avanti a qualsiasi giurisdizione amministrativa od altro Tribunale, salvo che nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 12.

*b)* L'autorità o la corte che richieda la testimonianza di un funzionario consolare di carriera deve prendere tutte le misure ragionevoli per evitare interferenze nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali e deve, conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel territorio, raccogliere tale testimonianza, oralmente o per iscritto, presso il suo ufficio o la sua residenza.

4 - Tutti gli autoveicoli, navi e aeromobili, registrati in nome del funzionario od impiegato consolare, devono essere adeguatamente assicurati contro danni a terzi. Qualsiasi azione di un terzo in ordine a tali danni sarà considerata come un'azione di responsabilità conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo, e le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 12 non danno al funzionario od impiegato consolare il diritto di rifiutarsi di esibire documenti concernenti tale azione o di testimoniare in ordine alla stessa.

5 - Il funzionario consolare di carriera, per tutto il periodo durante il quale è in possesso dell'*exequatur* valido o di altra autorizzazione, come pure la sua consorte ed i suoi figli minori conviventi con lui, non può essere assoggettato alle formalità prescritte dalle leggi del territorio in ordine alla registrazione degli stranieri ed al permesso di soggiorno.

6 - L'impiegato consolare che non faccia funzione di funzionario consolare può essere assoggettato, purchè non sia cittadino dello Stato di residenza, alle leggi ed ai regolamenti del territorio relativi all'entrata al soggiorno, al controllo ed all'espulsione degli stranieri.

Articolo 14.

Il funzionario consolare di carriera non può, salvo che a richiesta o col consenso dello Stato inviante, essere assoggettato in uno dei territori dello Stato di residenza alla detenzione preventiva, riguardo ad atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, salvo che sia accusato:

*a)* nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, di un reato per il quale può essere inflitta una condanna di almeno tre anni di pena detentiva;

*b)* nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, di un reato per il quale può essere inflitta una condanna di cinque o più anni di pena detentiva.

## PARTE IV

### Privilegi finanziari

Articolo 15.

Lo Stato inviante o le persone fisiche e giuridiche che agiscano per suo conto sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo di qualsiasi genere (statale, regionale, provinciale, comunale ed altro) relativi:

*a)* alla proprietà ed al possesso a qualsiasi titolo di terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, adibiti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente Convenzione, ad eccezione delle tasse od altri tributi esatti quale corrispettivo di servizi pubblici o a titolo di migliorie, nella misura in cui detti immobili se ne avvantaggino;

*b)* ai contratti od agli atti relativi all'acquisto dei beni immobili per gli scopi suindicati;

*c)* alla proprietà, al possesso od all'uso di beni mobili utilizzati per scopi consolari.

Articolo 16.

1 - *a)* Nessuna imposta, tassa od altro tributo può essere applicato od esatto nel territorio dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, sui diritti percepiti dallo Stato inviante quale corrispettivo per prestazioni consolari, o sulle ricevute rilasciate per il pagamento di tali diritti.

*b)* Lo Stato inviante od il funzionario od impiegato consolare è esente nel territorio da tutte le imposte, tasse od altri tributi, applicati od esatti dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni dal funzionario o impiegato consolare. Tale esenzione non si applicherà a quelle imposte, tasse o altri simili tributi ai quali fossero legalmente sottoposte terze persone nonostante che il gravame possa ricadere sullo Stato inviante o sul funzionario od impiegato consolare.

2 - Nessuna tassa, imposta o tributo può essere applicato od esatto nel territorio dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, sugli emolumenti, stipendi, salari o indennità ufficiali, corrisposti al funzionario od impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni specificate nei sottoparagrafi *a)* e *b)* del paragrafo 3 del presente articolo, per servizi consolari da lui prestati.

3 - Il funzionario od impiegato consolare è, inoltre, salvo quanto stabilito nel paragrafo 4 del presente articolo, esente nel territorio da tutte le imposte, tasse ed altri tributi che siano o possano essere applicati od esatti dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione,

Provincia, Comune od altro Ente locale, ad eccezione dei dazi od altri diritti dovuti all'importazione nel territorio, esenzione regolata esclusivamente dall'art. 17, semprechè tale funzionario od impiegato:

*a)* non sia cittadino dello Stato di residenza; e

*b)* non abbia un'attività privata lucratica nel territorio; e

*c)* abbia un rapporto d'impiego permanente, o qualora non abbia tale rapporto permanente, non abbia avuto la propria residenza nel territorio al momento della sua assunzione presso il Consolato.

4 - *a)* Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano solo alle imposte, tasse od altri tributi ai quali il funzionario od impiegato consolare sarebbe stato legalmente sottoposto, in assenza dell'esenzione prevista dal presente articolo, e non si applicano alle imposte, tasse od altri simili tributi ai quali fossero legalmente sottoposte terze persone, nonostante che il gravame possa ricadere sul funzionario od impiegato consolare. Qualora, tuttavia, il funzionario od impiegato consolare abbia un reddito prodotto da una fonte posta fuori del territorio, ma tale reddito sia a lui pagabile, o riscosso per suo conto, da un banchiere o da un altro agente nel territorio, il quale è tenuto a dedurre l'imposta sul reddito al momento del pagamento e sia tenuto al versamento dell'imposta in tal modo trattenuta, il funzionario od impiegato consolare ha diritto al rimborso dell'imposta trattenuta nel modo sopraindicato.

*b)* Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano:

i) ai tributi applicati o esatti sulla proprietà od il possesso di beni immobili siti nel territorio;

ii) alle imposte sul reddito prodotto da altre fonti site nel territorio;

iii) alle imposte, tasse o contributi applicati od esatti nel territorio per il trasferimento di proprietà per causa di morte, ciò tanto nel caso in cui il funzionario od impiegato consolare sia l'ereditando quanto nel caso in cui esso sia l'erede;

iv) ai tributi sui contratti o sugli atti relativi (quali, ad esempio, i tributi sulla vendita o trasferimento di denaro o di beni) o tasse di bollo, imposte od esatte su di essi;

v) alle imposte di consumo o altri tributi similari, fra i quali però non devono essere incluse le imposte o tasse applicate od esatte per la proprietà, l'uso di autoveicoli, navi, od aeromobili, o di impianti radiofonici o di televisione o di oggetti importati nel territorio in base alle disposizioni dell'articolo 17.

Articolo 17.

1 - Lo Stato inviante è autorizzato ad importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto all'importazione od a causa di essa, mobilio, suppellettili, forniture ed altri oggetti, compresi gli autoveicoli, imbarcazioni e aeromobili, destinati esclusivamente ad uso ufficiale relativo a scopi consolari.

2 - *a)* Il funzionario consolare, purchè soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 3 dell'articolo 16, ha diritto di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto all'importazione od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali e gli altri oggetti compresi gli autoveicoli, navi, aeromobili, se tali beni sono destinati a suo uso personale o per quello dei membri della sua famiglia con lui conviventi. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano il funzionario consolare al suo primo arrivo per prendere possesso del suo ufficio sia ai suoi successivi arrivi e si estende alle importazioni da lui fatte durante il periodo in cui è assegnato all'Ufficio consolare.

*b)* L'impiegato consolare, purchè soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 3 dell'art. 16, ha diritto, solo in occasione del suo primo stabilimento, ed entro tre mesi dalla data d'inizio delle sue funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto alla importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti e gli altri oggetti d'uso domestico se tali beni sono destinati esclusivamente per il suo uso personale o per l'uso dei membri della sua famiglia con lui conviventi.

3 - Resta, comunque, inteso che:

*a)* lo Stato di residenza può esigere quale condizione per la concessione delle esenzioni previste nel precedente articolo, che una notifica per ogni importazione o riesportazione sia presentata nel modo da esso prescritto;

*b)* l'esenzione di cui al presente articolo, essendo prevista solo per gli oggetti importati per uso ufficiale o personale del funzionario od impiegato consolare, non si estende, fra l'altro, agli oggetti importati nell'interesse di terzi o per essere venduti o per altri scopi commerciali;

*c)* lo Stato di residenza può stabilire che l'esenzione di cui al presente articolo non si applichi, per quanto concerne le cose cresciute, coltivate, prodotte o manufatte nel suo territorio e che ne siano state esportate senza pagamento o col rimborso delle imposte o dei tributi a cui sarebbero state assoggettate se detta esportazione non fosse avvenuta;

*d)* nessuna delle disposizioni contenute nel presente articolo deve essere interpretata in modo da permettere l'entrata nel territorio di un qualsiasi articolo la cui importazione sia espressamente vietata per legge.

## PARTE V

### Attribuzioni generali dei consoli

#### Articolo 18.

1 - Il funzionario consolare ha diritto di proteggere i cittadini dello Stato di residenza e le loro proprietà ed interessi. A tal fine egli può nella propria circoscrizione:

*a)* avere dei colloqui, comunicare e consigliare qualsiasi cittadino dello Stato inviante;

*b)* assumere informazioni su qualsiasi incidente che riguardi gli interessi di uno dei suddetti cittadini;

*c)* assistere qualsiasi dei detti cittadini nei procedimenti avanti le autorità del territorio o nei rapporti con le dette autorità, provvedere, ove necessario, all'assistenza legale del medesimo ed agire come interprete per suo conto avanti le dette autorità, a loro richiesta e con il loro consenso, o nominare un interprete a tale scopo;

*d)* rivolgersi alle competenti autorità locali della propria circoscrizione e corrispondere con le stesse come pure con competenti uffici del governo centrale del territorio. Egli non può, tuttavia, corrispondere o presentare reclami diplomatici al Ministero degli affari esteri o al Foreign Office, a seconda dei casi, salvo che in assenza di rappresentanti diplomatici dello Stato inviante. Quando reclami del genere suindicato sono presentati per iscritto, il funzionario consolare può essere richiesto dall'autorità o ufficio interessato di allegare una traduzione nella lingua ufficiale del territorio.

2 - Un cittadino dello Stato inviante ha il diritto di comunicare in qualsiasi momento col competente funzionario consolare, e, salvo nel caso in cui sia detenuto, di visitarlo nel suo Consolato.

Articolo 19.

1 - Il funzionario consolare deve essere informato senza indugio dalle competenti autorità del territorio quando un cittadino dello Stato inviante sia detenuto in prigione in attesa di giudizio o comunque detenuto in custodia nella sua circoscrizione.

2 - Il funzionario consolare deve essere autorizzato a visitare senza indugio, a conversare privatamente ed a provvedere alla difesa legale di qualsiasi cittadino dello Stato inviante che sia detenuto in attesa di giudizio o di interrogatorio o che abbia il diritto di appellarsi in base alle vigenti norme di procedura penale, entro il termine nel quale l'appello può essere proposto. Qualsiasi comunicazione di tale cittadino al funzionario consolare deve essere inoltrata senza indugio dalle autorità del territorio.

3 - Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando un cittadino dello Stato inviante sia detenuto in espiazione di una sentenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione detto cittadino è detenuto ha, previa notifica all'autorità competente, il diritto di visitarlo. Tale visita avrà luogo in conformità con i regolamenti in vigore nello stabilimento di pena in cui il cittadino sia detenuto, restando inteso, tuttavia, che detti regolamenti devono permettere una possibilità di accesso di visitare tale cittadino e di conversare col medesimo.

Articolo 20.

Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione:

1) *a)* ricevere le dichiarazioni previste dalle leggi sulla cittadinanza nello Stato inviante;

*b)* registrare per i servizi nazionali obbligatori i cittadini dello Stato inviante che si sottopongano volontariamente a tali formalità. emanare comunicati e ricevere dichiarazioni da quei cittadini, in conformità con le leggi dello Stato inviante relative ai serviz nazionali obbligatori;

*c)* i) registrare la nascita od il decesso di un cittadino dello Stato inviante;

ii) trascrivere i matrimoni celebrati in base alle leggi del territorio, purchè almeno una delle parti abbia la cittadinanza dello Stato inviante;

iii) celebrare matrimoni, purchè ambedue le parti abbiano la cittadinanza dello Stato inviante ed a condizione che tale celebrazione sia permessa dalle leggi del territorio

restando, comunque, inteso che la registrazione di tale nascita o decesso di un cittadino o la trascrizione o celebrazione dei suddetti matrimoni non esenta in alcun modo le persone interessate dall'osservanza delle disposizioni della legge del territorio relative alla notifica e registrazione di nascite, decessi o matrimoni presso le autorità del territorio;

*d)* ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figli naturali fatte dal cittadino dello Stato inviante, purchè tali dichiarazioni siano conformi alle leggi di questo Stato;

*e)* rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato inviante e concedere visti od altri documenti del genere alle persone che desiderino recarsi nello Stato inviante;

*f)* rilasciare certificati di origine e di interessi, relativi a merci, da usarsi nel territorio dello Stato inviante;

*g)* notificare atti giudiziari o raccogliere testimonianze per conto delle autorità giudiziarie dello Stato inviante, nei modi previsti dagli accordi speciali che regolano la materia fra le Alte Parti Contraenti o comunque in modo non incompatibile con le leggi del territorio;

2) rogare atti notarili, redigere e ricevere dichiarazioni, e legalizzare, autenticare o certificare firme o documenti, o tradurre documenti, in tutti i casi nei quali tali prestazioni siano richieste da una persona quale che ne sia la cittadinanza per uso nello Stato inviante od in base alla legislazione in vigore di detto Stato. Se in base alle disposizioni della detta legislazione sia richiesta la prestazione di un giuramento o di una dichiarazione, il giuramento può essere prestato e la dichiarazione può essere resa. Il funzionario consolare può, altresì, svolgere le suelencate funzioni in relazione a documenti richiesti da un cittadino dello Stato inviante e per essere usati fuori di detto Stato; resta, tuttavia, inteso che tale disposizioni non importa l'obbligo per le autorità dello Stato di residenza di riconoscere la validità di detti atti notarili o altri atti.

Articolo 21.

1 - Il funzionario consolare ha diritto, nella propria circoscrizione,

cerne i diritti loro spettanti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali dello Stato di residenza. A tale scopo egli può, se necessario:

*a)* assistere detti cittadini presso le competenti autorità del territorio;

*b)* ricevere per conto di detti cittadini, non residenti nel territorio, i pagamenti loro dovuti in base alla detta legislazione.

2 - Nel caso di conflitto fra le disposizioni di un accordo speciale relativo alle assicurazioni sociali in vigore fra le Alte Parti Contraenti e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, vengono applicate le prime disposizioni dell'accordo suddetto.

Articolo 22.

Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione, curare e favorire gli interessi dello Stat inviante per quanto concerne:

*a)* il commercio;

*b)* le attività artistiche, scientifiche, professionali e culturali;

*c)* l'emigrazione e l'immigrazione.

## PARTE VI

### Successione e trasferimenti di beni

Articolo 23.

1 - Quando un defunto ha lasciato dei beni in un territorio ed un diritto di qualsiasi natura su tali beni (ad esempio quale esecutore testamentario o beneficiario in una successione legittima o testamentaria) spetta a o è reclamato da un cittadino dello Stato inviante che non sia residente in questo territorio o che non vi sia legalmente rappresentato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione la successione del defunto è amministrata o, se non sia stata istituita alcuna amministrazione, i beni sono situati, ha il diritto di rappresentare tale cittadino per quanto concerne i suoi diritti ed interessi nella successione o sui beni come se una regolare procura fosse stata rilasciata al funzionario consolare dall'interessato. Qualora successivamente detto cittadino diventi legalmente rappresentato nel territorio, la posizione del funzionario consolare è quella di un procuratore del cittadino la cui procura abbia cessato di essere efficace dalla data in cui il funzionario consolare è stato informato che tale cittadino è altrimenti legalmente rappresentato, o, se un'autorizzazione ad amministrare è stata conferita al funzionario consolare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, dalla data in cui una successiva autorizzazione ad amministrare è stata rilasciata al detto cittadino o a sua richiesta od a richiesta del suo rappresentante legale.

2 - Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano qualunque sia la cittadinanza del defunto ed il luogo del decesso.

3 - Quando il funzionario consolare sia investito di rappresentanza

prendere le misure necessarie per la protezione e la conservazione dei diritti ed interessi della persona di cui ha la rappresentanza. Gli deve essere inoltre riconosciuto il diritto di prendere possesso della successione o dei beni come se egli sia stato debitamente nominato procuratore della persona i cui diritti e interessi egli rappresenta, salvo nel caso che un'altra persona, avente uguali o precedenti diritti, abbia preso le necessarie misure per entrare in possesso di essi. Se in base alle leggi del territorio è necessaria un' autorizzazione ad amministrare od un provvedimento dell'autorità giudiziaria per abilitare il funzionario consolare a tutelare od a prendere possesso dei beni, l'eventuale autorizzazione ad amministrare o il provvedimento che sarebbero stati emessi in favore del rappresentante debitamente designato dalla persona i cui interessi sono tutelati dal funzionario consolare, l'autorizzazione od il provvedimento che si sarebbero dovuti emettere a favore del rappresentante debitamente nominato della persona i cui diritti sono rappresentati dal funzionario consolare, saranno emessi a favore del suddetto funzionario a sua richiesta. Su elementi di prova della necessità di un'immediata tutela o conservazione della successione e dell'esistenza di persone interessate che il funzionario consolare abbia il diritto di rappresentare, l'autorità giudiziaria emetterà, provvisoriamente qualora riconosca tale necessità, un'autorizzazione od un provvedimento in favore del funzionario consolare limitati alla protezione e alla conservazione della successione, fino al momento in cui venga emessa una nuova autorizzazione ad amministrare.

4 - *a)* Salvo quanto disposto nei sottoparagrafi *b)* e *c)* del presente paragrafo, il funzionario consolare ha la piena amministrazione della successione allo stesso modo che se fosse stato debitamente nominato procuratore della persona i cui interessi egli tutela. Se in base alle leggi del territorio è necessaria un'autorizzazione ad amministrare rilasciata dall'autorità giudiziaria, il funzionario consolare avrà il diritto di chiedere tale autorizzazione e di ottenere la detta autorizzazione ad amministrare come se fosse procuratore debitamente nominato dalla persona di cui tutela diritti ed interessi.

*b)* L'autorità giudiziaria può, qualora lo ritenga opportuno, soprassedere a conferire l'autorizzazione di amministrare al funzionario consolare per tutto il tempo che ritiene necessario al fine di permettere alla persona rappresentata dal funzionario consolare di essere informata e di decidere se preferisca essere sappresentata altrimenti che dal detto funzionario.

*c)* L'autorità giudiziaria può, qualora lo ritenga opportuno, ordinare al funzionario consolare di fornire una prova attendibile che gli interessati abbiano ricevuto l'attivo della successione cui hanno diritto per legge o nel caso in cui non sia in grado di fornire tale prova, di restituire tale attivo all'autorità competente od alla persona che avrebbe avuto diritto su di esso. La detta autorità può altresì ordinare, se il funzionario consolare ha avuto la piena amministrazione della successione, che la trasmissione dell'attivo della successione alle suindicate persone abbia luogo nei modi da essa indicati.

mentre viaggiava o transitava nel territorio senza avervi nè il proprio domicilio nè la propria residenza, il funzionario consolare nella cui circosrizione tale cittadino sia deceduto ha il diritto, allo scopo di salvaguardare il denaro e gli effetti posseduti dal defunto, di prenderli in custodia immediatamente. Ciò, salvo il diritto delle autorità giudiziarie od amministrative del territorio di prendere possesso dei detti danari ed effetti nei casi in cui l'interesse della giustizia o l'indagine per l'accertamento di un reato lo richiedano. Il diritto di conservare il possesso e di disporre dei suddetti danaro ed effetti deve essere esercitato conformemente alle norme vigenti nel territorio ed alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo.

6 - Se il funzionario consolare esercita i diritti di cui ai paragrafi precedenti in ordine ad una successione, egli è soggetto al riguardo alla regislazione ed alla giurisdizione dei tribunali del territorio nello stesso modo di un cittadino dello Stato di residenza.

7 - Qualora ne vengano a conoscenza, le autorità locali del territorio, sia amministrative, sia giudiziarie, informeranno il funzionario consolare:

*a)* dell'apertura di una successione nel territorio in ordine alla quale il funzionario consolare può avere il diritto di tutelare degli interessi in base alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo; o

*b)* del decesso di un cittadino dello Stato inviante nel territorio quando risulti che non sia presente o legalmente rappresentata sul territorio alcuna persona, diversa da un amministratore pubblico od altro funzionario avente analoghi poteri, che abbia il diritto di chiedere l'amministrazione di un qualsiasi bene che il defunto possa avervi lasciato.

## Articolo 24.

Il funzionario consolare può ricevere dall'autorità giudiziaria, da una persona fisica o giuridica, allo scopo di trasmetterli ad un cittadino dello Stato inviante che non risieda nel territorio, il danaro od i beni ai quali detto cittadino abbia diritto in seguito al decesso di una persona. Tale denaro o beni possono comprendere, ma non esclusivamente, quote ereditarie, pagamenti effettuati in virtù di leggi sugli infortuni sul lavoro o altre leggi analoghe come pure il ricavato di polizze di assicurazioni sulla vita. Il tribunale, la persona fisica o giuridica che procede alla ripartizione non è obbligato di trasmettere tale denaro o beni per tramite di un funzionario consolare, e quest'ultimo non ha l'obbligo di riceverli per eseguire la trasmissione. Qualora detto funzionario riceva effettivamente i suddetti denaro o beni, egli deve conformarsi alle condizioni poste dal tribunale, dalla persona fisica o giuridica, per quanto concerne la prova della consegna agli interessati del denaro o dei beni di cui trattasi e la restituzione degli stessi nel

Articolo 25.

Il denaro od altri beni possono essere pagati, consegnati o trasferiti al funzionario consolare in base alle disposizioni degli articoli 23 e 24 solo nella misura, ed alle condizioni, in cui detti pagamenti, consegna o trasferimento alle persone che il funzionario consolare rappresenta o per conto delle quali riceve sono autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore nello Stato di residenza. Il funzionario consolare non ha per quanto concerne i suddetti danaro e beni diritti maggiori di quelli che avrebbe avuto la persona che rappresenta o per conto della quale riceve, se detti danaro o beni fossero stati pagati, consegnati o trasferiti alla persona stessa.

## PARTE VII

## Navigazione

Articolo 26.

1 - Quando una nave dello Stato inviante si reca in un porto (col quale termine sono indicati tutti i luoghi in cui una nave può recarsi) dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto è situato, è autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell'articolo 27, senza interferenze da parte delle autorità del territorio. Il funzionario consolare può chiedere l'assistenza delle autorità del territorio per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorità gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo il caso in cui abbiano speciali ragioni che giustifichino pienamente il rifiuto di prestare assistenza in un caso particolare.

2 - A tal fine, il funzionario consolare, accompagnato, se lo desidera, da membri del suo personale, può recarsi personalmente a bordo del piroscafo dopo che esso sarà stata ammesso alla libera pratica. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed anche a recarsi all'Ufficio consolare, a meno che le autorità del territorio, di propria iniziativa, facciano opposizione in casi implicanti eccessiva perdita di tempo o grandi distanze. In tal caso le suddette autorità informeranno immediatamente il funzionario competente.

Articolo 27.

1 - Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.

2 - Il funzionario o l'impiegato consolare può accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorità giudiziaria e altre autorità locali, può prestare loro assistenza (compreso, qua-

gere da interprete nei rapporti fra loro e le dette autorità. Tali diritti non possono essere in alcun modo limitati salvo che sia diversamente disposto dalle leggi del territorio nei casi che interessino la sicurezza dello Stato.

3 - Senza pregiudizio dei diritti che hanno le autorità giudiziarie del territorio di esercitare la loro giurisdizione in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 29, il funzionario consolare può decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli può inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.

4 - Il funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio.

5 - Il funzionario consolare può ricevere, redigere od eseguire qualsiasi dichiarazione, atto di trasferimento od altro documento prescritto dalla legge dello Stato inviante e relativo:

*a)* al trasferimento od alla cancellazione dal registro dello Stato inviante di qualsiasi nave; o

*b)* al trasferimento di proprietà di una nave in detto registro; o

*c)* alla registrazione di qualsiasi ipoteca o garanzia su una nave di detto Stato.

6 - Inoltre, il funzionario consolare può prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato inviante in materia di navigazione.

Articolo 28.

1 - Se un marittimo diserta da una nave dello Stato inviante in un porto dello Stato di residenza, le autorità giudiziarie e amministrative del territorio devono a richiesta del competente funzionario consolare dello Stato inviante, collaborare alla cattura del disertore e, su prova della diserzione, detenerlo ed ordinare che sia inviato a bordo della nave o consegnato al comandante o al proprietario della nave od all'agente di questi perchè sia inviato a bordo. Resta inteso, tuttavia, che in ogni caso le dette autorità non possono essere obbligate a detenere un disertore per un periodo superiore a due mesi e che devono mettersi in rapporto col funzionario consolare per quanto concerne le disposizioni da prendersi nei suoi riguardi, prima della scadenza di tale periodo di detenzione.

2 - Le autorità del territorio, non sono, tuttavia, obbligate a prendere le misure previste nel paragrafo precedente:

*a)* quando si tratti di un marittimo che sia cittadino dello Stato di residenza; o

*b)* quando vi siano fondate ragioni per ritenere che la vita o la libertà del marittimo siano in pericolo per motivi razziali, di nazio-

nalità di opinioni politiche o religiose, in uno qualsiasi degli Stati in cui è probabile che la nave debba recarsi.

3 - Se il disertore è accusato di un reato (diverso dalla diserzione) perseguibile in base alla legislazione del territorio, o se è stato condannato per un fatto del genere, le autorità del territorio non hanno l'obbligo di ordinare che il medesimo sia condotto a bordo della nave o consegnato al capitano od al proprietario od all'armatore della nave od all'agente di questi, fino a quando non sia stato giudicato e non abbia scontato la pena che gli sia stata inflitta.

Articolo 29.

1 - Salvo che a richiesta o col consenso del funzionario consolare, le autorità amministrative del territorio non devono interferire in alcuna materia concernente l'amministrazione interna della nave. L'autorità giudiziaria del territorio non può intraprendere nessun procedimento relativo a vertenze salariali e contrattuali fra il capitano e i membri dell'equipaggio senza darne notizia al funzionario consolare competente e non intraprenderà tali procedimenti se il detto funzionario consolare farà obiezioni. Le autorità amministrative e giudiziarie non devono intervenire nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purchè tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato inviante e le condizioni della detenzione non siano ingiustificatamente severe o tali da causare indebite sofferenze al detenuto.

2 - Le autorità del territorio, salvo che su richiesta o col consenso del funzionario consolare:

*a)* non devono intervenire nelle questioni che sorgano a bordo salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica;

*b)* non devono iniziare procedimenti penali per reati commessi a bordo della nave, salvo che tali reati

i) turbino la tranquillità o la sicurezza del porto o le leggi del territorio relative alla sanità, all'immigrazione, alla sicurezza della vita in mare, alla materia doganale od altre materie analoghe; oppure

ii) siano commessi da o contro persone diverse del comandante o dei membri dell'equipaggio, o da persone che abbiano la cittadinanza dello Stato di residenza o contro di esse; oppure

iii) 1° nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, quando il reato è punibile con almeno due anni di pena detentiva;

2° nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, quando il reato è punibile con cinque o più anni di pena detentiva.

3 - Qualora, nell'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità del territorio intendano arrestare od interrogare una persona o sequestrare beni o svolgere un'inchiesta a bordo della nave, deve essere data la possibilità al comandante od a un altro ufficiale che agisce per suo conto di avvertire il funzionario consolare, e, salvo il caso in cui ciò sia impossibile in considerazione dell'urgenza

di informare il medesimo in modo da permettere a lui od al suo rappresentante di essere presente, se lo desidera. Se il funzionario consolare non è stato presente o rappresentato egli ha il diritto, a sua richiesta, di ricevere dalle autorità del territorio tutte le informazioni sui fatti che si sono svolti. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle ordinarie richieste per quanto concerne le dogane, la sanità e l'ammissione degli stranieri o al sequestro del piroscafo o di una qualsiasi parte del suo carico a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano avanti alle autorità giudiziarie del territorio.

Articolo 30.

1 - Il funzionario consolare ha diritto, purchè il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato inviante, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possono essere richiesti dalla legge dello Stato inviante come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti, e allo scopo di fornire alle autorità competenti dello Stato inviante tutte le informazioni in materia di sanità od altre che le dette autorità possano richiedere.

2 - Il funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente articolo.

Articolo 31.

1 - Se una nave dello Stato inviante naufraga nel territorio dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il naufragio deve essere informato al più presto del fatto dalle competenti autorità del territorio.

2 - Le autorità competenti del territorio devono prendere tutte le misure possibili per il salvataggio della nave, delle persone. del carico e degli altri beni che si trovino a bordo, come pure per prevenire o reprimere il saccheggio o disordini a bordo. Le suddette misure devono essere adottate anche nei riguardi di quelli oggetti appartenti alla nave o che formavano parte del suo carico e che siano stati allontanati dalla nave.

3 - Nel caso in cui la nave abbia fatto naufragio entro un porto o costituisca un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorità del territorio possono ordinare che vengano prese quelle misure che ritengano necessarie per evitare quei danni che potrebbere essere altrimenti causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi.

4 - Nel caso in cui nè il proprietario nè i suoi agenti (o gli assicuratori interessati), nè il comandante sia in grado di concludere gli accordi necessari, il funzionario consolare sarà considerato come autorizzato a prendere, per conto del proprietario, quelle misure che questi avrebbe potuto prendere, se fosse stato presente, per disporre della nave in conformità con le norme della legislazione del territorio che

5 - Non devono essere applicati dazi doganali (come pure altri tributi applicati all'importazione nel territorio od a causa di essa) dalle autorità del territorio sul carico, sulle provviste, sull'equipaggiamento, sugli oggetti trasportati o facenti parte del relitto, a meno che non siano trasportati a terra per essere usati o consumati nel territorio. Le autorità del territorio, tuttavia, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere delle garanzie al fine di salvaguardare i proventi tributari per quanto concerne detti beni.

6 - Nessun tributo (salvo i dazi doganali, qualora siano applicabili in conformità del paragrafo 5 del recente articolo) può essere riscosso dalle autorità del territorio per quanto concerne il relitto, il suo carico od altri oggetti di bordo, salvo quelli dello stesso genere e per lo stesso ammontare che verrebbero riscossi in simili circostanze in relazione alle navi dello Stato di residenza.

Articolo 32.

Se oggetti appartenenti ad una nave naufragata o che siano parte della nave stessa, quale che si la bandiera di essa (purchè non sia una nave dello Stato di residenza) od oggetti appartenenti al carico di tale nave o che ne facciano parte sono rinvenute sulla costa dello Stato di residenza o in prossimità di essa o vengono portati in un porto di detto Stato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione gli oggetti sono stati trovati o portati sarà considerato come autorizzato a prendere, per conto del proprietario di detti articoli, quelle misure relative alla custodia ed alla disponibilità degli oggetti, che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere, purchè:

*a)* nel caso di oggetti appartenenti o facenti parte di una nave la stessa sia una nave dello Stato inviante, o, nel caso del carico, se esso sia di proprietà di cittadini dello Stato inviante; e

*b)* nel caso in cui il proprietario dei suddetti oggetti, il suo agente, gli assicuratori od il comandante della nave non siano in grado di prendere le misure di cui trattasi.

Articolo 33.

1 - La competente amministrazione dello Stato di residenza deve, nel caso in cui il comandante od un membro dell'equipaggio di una nave di detto Stato, cittadino dello Stato inviante, è deceduto in navigazione o in uno Stato qualsiasi, consegnare al più presto al competente funzionario consolare dello Stato inviante copia dei conti che ha ricevuto, relativi ai salari e agli effetti di proprietà del comandante o marittimo deceduto comunicandogli anche tutte le informazioni note all'amministrazione stessa che possano agevolare la ricerca delle persone che hanno diritto alla successione del defunto.

2 - In tutti i casi nei quali il valore delle paghe e degli effetti di proprietà del comandante o marittimo deceduto assieme a qualsiasi bene di sua proprietà che sia sotto il controllo della competente amministrazione dello Stato di residenza non eccede il valore di 100 sterline (o quella somma che può essere stabilita di volta in volta da accordi fra le Alte Parti Contraenti) qualora l'amministrazione compe-

lente in lire quando l'amministrazione competente è un organo della Repubblica Italiana, e l'amministrazione competente riconosce che vi è una persona avente diritto a succedere ai beni del defunto, altrimenti che a titolo di creditore, e che tale persona ha la propria residenza nello Stato inviante, l'amministrazione competente consegna al funzionario consolare l'ammontare delle paghe, gli effetti ed i beni da essa custoditi, di proprietà del comandante o marittimo deceduto. Tuttavia, la stessa amministrazione ha il diritto, prima di procedere alla consegna, di soddisfare con i beni della successione del comandante o del marittimo che siano sotto il suo controllo, qualsiasi credito verso la successione fatto valere da qualsiasi persona residente altrove che nello Stato inviante quando la detta amministrazione riconosce la validità di tali crediti. Qualsiasi credito contro la successione del comandante o marittimo deceduto presentato alla suddetta amministrazione dopo tale trasferimento viene notificato alla competente amministrazione dello Stato inviante. Salvo notifica in contrario di una delle Alte Parti Contraenti all'altra, le amministrazioni competenti sono rispettivamente, per quanto concerne la Repubblica Italiana, il Ministero della Marina Mercantile e, per quanto concerne Sua Maestà, il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile nel Regno Unito.

3 - In tutti i casi nei quali l'amministrazione competente non consegnerà al funzionario consolare le paghe, gli effetti e gli altri beni di un comandante o marittimo defunto, che sono sotto il suo controllo, quando si sono verificate le condizioni stabilite al paragrafo 2 del presente articolo, l'amministrazione competente deve, prima di consegnare i beni della successione alla persona che essa ritiene avere diritto alla successione del defunto, portare a conoscenza del funzionario consolare tale sua intenzione, indicando la persona alla quale si propone di consegnare i suddetti beni allo scopi di dare al funzionario stesso una ragionevole possibilità di fornire quelle informazioni che possono essere utili per la decisione finale che deve essere adottata in ordine alla persona che ha diritto a ricevere i beni di cui trattasi o all'esistenza di altri crediti contro la successione non conosciuti dalla competente amministrazione.

4 - Le disposizioni dei paragrafi 2) e 3) del presente articolo non si applicano nel caso in cui, essendo necessario che da parte dell'autorità giudiziaria si conferisca un'autorizzazione ad amministrare, l'amministrazione competente consegni i beni posti sotto il suo controllo ad una persona a cui è stata conferita tale autorizzazione informandone in tal caso al più presto il funzionario consolare.

## PARTE VIII

### Disposizioni generali

Articolo 34.

Le disposizioni degli articoli 18 e 33, relative alle funzioni che un funzionario consolare può svolgere non sono tassative. Il funzionario consolare è autorizzato a svolgere anche altre funzioni, purchè:

*a)* siano conformi al diritto ed alla prassi internazionali relativi ai funzionari consolari come sono riconosciuti nel territorio; oppure

*b)* non siano in conflitto con la legislazione del territorio e le autorità del territorio non si oppongano all'esercizio di esse.

Articolo 35.

Resta inteso che in tutti i casi nei quali un articolo della presente Convenzione accorda ad un funzionario consolare il diritto di esercitare delle funzioni spetta allo Stato inviante di determinare in quale misura i suoi funzionari consolari possono esercitare tale diritto.

Articolo 36.

Il funzionario consolare può, nella sua circoscrizione, percepire i diritti e le tasse previsti dello Stato inviante per le prestazioni consolari.

## PARTE IX

## **Disposizioni finali**

Articolo 37.

Qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Alte Parti Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Convenzione sarà, a richiesta di una di esse, deferita alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un caso particolare le parti non convengano di sottoporre la controversia ad un altro tribunale o di risolverla mediante una diversa procedura.

Articolo 38.

1 - Ciascuna delle Alte Parti Contraenti dovrà, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, notificare per iscritto all'altra Parte tramite le vie diplomatiche quali parti dei suoi territori debbano essere considerate come unità territoriali per l'applicazione di uno o più articoli della Convenzione stessa, e, in quest'ultimo caso, per l'applicazione di quali articoli le dette unità territoriali debbano essere considerate tali.

2 - Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà, con ulteriori notifiche o con notifiche per iscritto, informare l'altra della sua decisione di modificare gli accordi previamente notificati ed ognuna di tali notifiche avrà effetto sei mesi dopo la data della sua recezione da parte dell'Alta Parte Contraente.

Articolo 39.

A datare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, devono considerarsi abrogate per quanto concerne i territori ai quali la

Unito e l'Italia relativa al recupero delle proprietà di marinai defunti di uno dei due Stati, firmata a Londra il 17 aprile 1877, nonchè le disposizioni dello Scambio di Note del 31 marzo 1951 tra il Regno Unito l'Italia per la reciproca estensione ai funzionari consolari dei rispettivi Paesi di alcune franchigie doganali.

Articolo 40.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle parti Contraenti avrà dato all'altra avviso di denuncia.

In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

*Per Sua Maestà*
ASHLEY CLARKE

*Per il Presidente della Repubblica Italiana*
PICCIONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
MARTINO

---

## PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di firmare la Convenzione consolare in data di oggi fra il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e la Repubblica Italiana, i sottoscritti, debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:

Le Alte Parti Contraenti desiderano affermare che, in caso di guerra o di rottura delle relazioni diplomatiche, considerano che i seguenti principi sono applicabili agli uffici ed ai funzionari consolari secondo il diritto internazionale generale:

1) nel caso di guerra o di rottura di relazioni diplomatiche fra due Stati, ciascuno di essi ha il diritto dichiedere la chiusura di alcuni o tutti gli uffici consolari dell'altro Stato, sul proprio territorio. Esso ha inoltre il diritto di chiudere tutti o alcuni degli uffici consolari dell'altro Stato situati in altri Paesi sottoposti alla sua occupazione militare;

2) nel caso di chiusura di alcuni o tutti gli uffici consolari di uno Stato sul territorio di un altro Stato o in un territorio che sia sottoposto all'occupazione militare di quest'ultimo Stato ai funzionari consolari (ivi compresi quegli onorari) e agli impiegati consolari del primo

l'altro Stato, purchè i loro nomi siano stati debitamente notificati per il tramite appropriato, come a tutti i membri delle loro famiglie, deve essere fissato un termine ragionevole e concesse le facilitazioni del caso perchè possano lasciare il territorio per il proprio Stato. Ad essi devono essere accordati un trattamento ed una protezione adeguati fino al momento della loro partenza, che deve avere luogo entro un termine ragionevole, essi devono essere autorizzati a portare con loro gli archivi ed i documenti ufficiali come pure i loro effetti personali e mobilio o, se lo preferiscono, a depositarli in custodia nel territorio. In ambedue i casi i detti archivi e documenti ufficiali sono inviolabili e devono essere prese tutte le misure necessarie per salvaguardare i loro effetti personali ed il mobilio.

In fede di che, i soprandicati Plenipotenziario hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

*Per Sua Maestà*
ASHLEY CLARKE

*Per il Presidente della Repubblica Italiana*
PICCIONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*
MARTINO

---

## SECONDO PROTOCOLLO DI FIRMA

Al momento di procedere alla firma della Convenzione consolare in data di oggi tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, dichiarano quanto segue:

Le Alte Parti Contraenti hanno concordato che alle disposizioni dell'articolo 14 e del paragrafo 2) dell'articolo 29 della Convenzione non verrà data applicazione fino al momento in cui ciascuna delle Alte Parti Contraenti non avrà data notifica all'altra e a tale effetto.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

*Per Sua Maestà*
ASHLEY CLARKE

*Per il Presidente della Repubblica Italiana*
PICCIONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*

BRITISH EMBASSY
ROMA

June 1, 1954.

Your Excellency,

I have the honour to make the following communication to Your Excellency, in order to place on record the understanding of Her Majesty's Government in the United Kingdom regarding the application and interpretation of Articles 9 (1), 11 and 28 of the Consular Convention of this day's date.

With regard to Article 9, it is understood that the provisions of paragraph (1) shall not apply to:

*(a)* the Island of Jersey;

*(b)* any territory of Her Maijesty where under the law at present in force the acquisition of land in full ownership is restricted to the indigenous inhabitants of the territory in question,

unless and until Her Majesty in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall have caused The President of the Italian Republic to be notified that the law of the Island of Jersey or of any such territory, as the case may be, has been amended to permit of effect being given to the said provisions.

With regard to Article 11, it is understood that

*(a)* the High Contracting Parties, while fully reserving their position in this regard will give favourable consideration to applying the provisions of paragraphs (2) and (5) in favour of consular officers and employees who fulfil the conditions specified in subparagraphs *(a)* and *(b)* of paragraph (6) but do not fulfil the conditions specified in sub-paragraph *(c)*;

*(b)* if it is necessary to require such a consular officer or employee to perform military, naval, air, police or administrative service of any kind, adequate notice will be given in order that the officer or employee concerned may be replaced; and

*(c)* in respect of paragraph (4) the expression « official rate of evchange » will be interpreted as denoting the official sterling rate quoted by the Exchange Control authority, unless and until the High Contracting Parties shall have agreed upon the adoption of same other basis for determining the said rate of exchange.

With regard to Article 28, it is understood that the expression « political opinion » will be deemed to cover the case of any person acccused of committing an offence of a political nature.

I shall be grateful if Your Excellency will confirm that the contents of the second, third and fourth paragraphs above are in conformity with the understanding of the Italian Government.

I avail myself of this opportunity to renew to Yaur Excellency the assurance of my highest consideration.

ASHLEY CLARKE

His Excellency
Signor Attilio PICCIONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro per gli affari esteri*

Roma, 1° giugno 1954.

Signor Ambasciatore,

con nota in data odierna l'E. V. mi ha comunicato quanto segue:

« I have the honour to make the following communication to Your Excellency, in order to place on record the undestanding of Her Majesty's Government in the United Kingdom regarding the application and interpretation of Articles 9 (1), 11 and 28 of the Consular Convention of this day's date.

With regard to Article 9, it is understood that the provisions of paragraph (1) shall not apply to:

*(a)* the Island of Jersey;

*(b)* any territory of Her Majesty where under the law at present in force the acquisition of land in full ownership is restricted to the indigenous inhabitants of the territory in question,

unless and until Her Majesty in respect of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall have caused The President of the Italian Republic to be notified that the law of the Island of Jersey or of any such territory, as the case may be, has been amended to permit of effect being given to the said provisions.

With regard to Article 11, it is understood that

*(a)* the High Contracting Parties, while fully reserving their position in this regard will give favourable consideration to applying the provisions of paragraphs (2) and (5) in favour of consular officers and employees who fulfil the conditions specified in sub-paragraphs *(a)* and *(b)* of paragraph (6) but to not fulfil the conditions specified in sub-paragraph *(c);*

*(b)* if it is necessary to require such a consular officer or employee to perfor military, naval, air, police or administrative service of any kind, adequate notice will be given in order that the officer or employee concerned may be replaced; and

*(c)* in respect of paragraph (4) the expression « official rate of exchange » will be interpreted as denoting the official sterling rate quoted by the Exchange Control authority, unless and until the High Contracting Partis shall have agreed upon the adoption of same other basis for determining the said rate of exchange.

With regard to Article 28, it is undetrstood that the expression « political opinion » will be deemed to cover the case of any person accused of committing an offence of a political nature.

I shall be grateful if Your Excellency will confirm that the contents of the second, third and fourth paragraphs above are in conformity with the understanding of the Italian Government ».

Nel prendere atto di tale comunicazione, ho l'onore di informare V. E. che il Governo Italiano è d'accordo sul contenuto di detta Nota.

Voglia accogliere, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

PICCIONI

A Sua Eccellenza

Sir Henry ASHLEY CLARKE, K. C. M. G.

*Ambasciatore di Gran Bretagna* — ROMA.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

# PARTE TERZA

**VARIE**

## S. E. I. S.
## SOCIETA' ELETTRO INDUSTRIALE DELLA SOMALIA — S.p.A.
## SEDE IN MOGADISCIO

Capitale interamente versato So. 5.700.000

### Convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e Straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 stesso codice, per il giorno 1 agosto 1957, alle ore 10, in seconda convocazione in Mogadiscio, presso lo studio del Notaio della Somalia, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*Parte Ordinaria:*

1) — Decadenza di diritto del Consiglio di Amministrazione a seguito della morte del Presidente On. Avv. Vincenzo Selvaggi e delle dimissioni dei Consiglieri Dr. Michele Anesi ed Ecc. Gen. Quirino Armellini (art. 17, ultimo comma, dello Statuto Sociale);
2) — Rinnovazione delle cariche sociali;
3) — Varie ed eventuali.

*Parte Straordinaria:*

— Modificazione dello Statuto Sociale.

I Signori Azionisti, per partecipare all'Assemblea, dovranno depositare le proprie azioni almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa presso la sede della Società oppure presso il Banco di Roma, Piazza S. Caterina da Siena a Chiaia in Napoli.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare nella assemblea da altre persone, mediante delega scritta sul biglietto di ammissione.

Mogadiscio, lì 11 luglio 1957.

*Il Consiglio di Amministrazione*

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1° agosto 1957 **N. 8**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

LEGGE 11 giugno 1957, n. 13: *Sistemazione in ruolo del personale giornaliero Somalo.* 489

**DECRETI:**

N. N.

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 13 marzo 1957, n. 99 rep.: *Composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi demaniali.* 491

DECRETO 22 maggio 1957, n. 100 rep.: *Destinazione del Sig. Piccione Carmelo alle funzioni di Concelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.* 492

DECRETO 22 maggio 1957, n. 101 rep.: *Trasferimento temporaneo della sede dell'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia.* 493

DECRETO 3 giugno 1957, n. 102 rep.: *Istituzione di capitoli di contabilità speciale.* 494

DECRETO 27 giugno 1957, n. 103 rep.: *Bando di concorso per l'arruolamento di n. 32 Allievi Finanzieri.* 495

DECRETO 3 giugno 1957, n. 104 rep.: *Revoca a tutti gli effetti di legge, il Decreto n. 604412 in data 10 giugno 1954 referentesi ad un appezzamento di terreno a scopo edile concesso al Sig. Salim Auod Salim.* 498

DECRETO 6 maggio 1957, n. 105 rep.: *Libera disponibilità riconosciuta a favore del Sig. Scerif Muhsin Ben Salem El Ginedi di un'area demaniale a scopo edile.* 499

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806038 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 501

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806039 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 502

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806040 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 502

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806041 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 503

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806042 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 504

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806043 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 505

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806044 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 506

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806045 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 506

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806046 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia (Milano).* 507

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806047 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Azienda Industriale Commerciale Hassanaly Gulamhussein (Mogadiscio).* 508

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806048 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Azienda Industriale Commerciale Hassanaly Gulamhussein (Mogadiscio).* 509

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806049 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Limited - (Cape Town).* 509

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806050 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Limited - (Cape Town).* 510

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806051 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta CALTEX (Africa) Limited - (Cape Town).* 511

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806052 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Whitehall Pharmacal Company - New York (U.S.A.).* 512

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806053 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Whitehall Pharmacal Company - New York (U.S.A.).* 513

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806054 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farceutici Italia (Milano).* 514

Ministero Affari Economici — Certificato in data 12 luglio 1957 n. 806055 — *Deposito marchio d'impresa della Società Farceutici Italia (Milano).* 515

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 15-6-1957 n. 804027 rilasciata al Sig. Abdi Scek 9den Abdulle ad serecitare in El Bur il commercio d'importazione ed esportazione.* 515

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 27 giugno 1957 n. 805046 rilasciata al Sig. Ahmed Abdo Hassan ad esercitare in Gelib il commercio d'importazione ed esportazione.* 516

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 1 luglio 1957 n. 805075 rilasciata alla Società Unione Sviluppo Commercio Africa (U.S.C.A.) ad esercitare in Mogadiscio il commercio all'ingrosso.* 516

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 1 luglio 1957 n. 805076 rilasciata alla Società Unione Sviluppo Commercio Africa (U.S.C.A.) ad esercitare in Somalia il commercio d'importazione ed esportazione.* 516

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 28 giugno 1957 n. 805059 rilasciata al Sig. Salah Giama Carsce ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.* 517

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 27 giugno 1957 n. 805044 rilasciata al Sig. Ahmed Samriè Samantar ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.* 517

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 27 giugno 1957 n. 805045 rilasciata al Sig. Omar Hagi Giama ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione in Galcaio* 518

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 20 aprile 1957 n. 801812 rilasciata al Sig. Scek Mohamed Iscia ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.* 518

Ministero Affari Economici — *Autorizzazione in data 15 giugno 1957 n. 804025 rilasciata al Sig. Mohamed Abdi Asci ad e-*

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Osman Iusuf Mussa.* 519
Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Uggettti Pietro.* 519
Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Aliotta Alberta in Lo Sardo.* 519
Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Ali Giama Auad.* 520
Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Mohamud Ali.* 520
Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Idris Ahmed Idris.* 521
Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Gennaro Filippo di Leonida.* 521
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Scek Elmi Abdulla Dirir e comitato.* 521
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Hassan Giast.* 522
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Sadick Abdurahman.* 522
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Signora Cannutti Ridolfi.* 523
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Giorgio Zatti.* 523
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Signora Macai Mohamed Ali.* 524
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Hussen Behani.* 524
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Mohamed Salim.* 524
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Marano Sante.* 525
Soc. Commerciale Italo-Somala (S.C.I.S.) S.p.A. — *Estratto del verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria.* 525
Unione Sviluppo Commercio Africa (U.S.C.A.) S.p.A. — *Aumento del Capitale Sociale.* 526
C.I.N.T.I.A. S.p.A. - sede in Roma — *Estratto del Bilancio.* 527
Seferian & Co. - Somalia Limited - S.p.A. — *Bilancio al 31 dicembre 1956.* 527
Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Eredità del defunto Moscatelli Giuseppe.* 528

---

**Supplementi pubblicati durante il mese di maggio 1957:**

**Supplemento N. 1 al N. 7 in data 15 luglio 1957, contenente:**

LEGGE 7 marzo 1957, n. 298: *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954.* 455

S.E.I.S. — Società Elettro Industriale della Somalia — S. p. A.:

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 11 luglio 1957, n. 13.**

**Sistemazione in ruolo del personale giornaliero somalo.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale giornaliero in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Somalia presso gli Uffici e servizi governativi a paga fissa mensile che non abbia superato i 60 anni di età e che risulti idoneo per salute e capacità e immune da precedenti penali per reati comuni, è inquadrato con effetto 1 Gennaio 1958 nei ruoli governativi di cui ai Decreti n. 153 del 27 novembre 1954; n. 52 del 4 aprile 1955 e n. 164 del 10 agosto 1955.

Art. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente potrà chiedere la cessazione dal servizio con diritto ad una liquidazione pari a quarantacinque giornate di paga per ogni anno intero od equivalente frazione mensile di effettivo servizio dal 1° aprile 1950.

Coloro che non avanzeranno domanda di licenziamento e che non rientrano nelle condizioni dell'articolo precedente, potranno restare in servizio in qualità di avventizi secondo il contigentamento che verrà fissato con apposita legge per ogni Ministero.

Art. 3.

Il Governo è delegato a compiere gli atti relativi al predetto inquadramento, sulla base dei seguenti criteri:

— l'inquadramento avrà luogo al grado iniziale dei ruoli di cui all'articolo 1 della presente legge, senza obbligo del periodo di prova prescritto dall'art. 3 dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

— l'assegnazione della categoria sarà effettuato sulla base del lavoro cui è addetto il personale e della paga che gode, nonchè dell'anzianità di servizio, a prescindere dal titolo di studio prescritto dall'articolo 1 della citata Ordinanza n. 9;

— l'eventuale differenza tra la paga goduta all'atto dell'inquadramento e quella di inquadramento sarà conservata a titolo di assegno personale, non utile ai fini del trattamento di previdenza, fino al riassorbimento per successivi aumenti di stipendio e per promozioni.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità è data facoltà al personale di cui all'articolo 1, che lo richieda espressamente, di ottenere il riconoscimento della metà del servizio precedente all'inquadramento, purchè continuo e non interrotto per qualsiasi causa e comunque non anteriore al 1 aprile 1950. Detto riconoscimento è esteso anche agli effetti degli aumenti periodici di stipendio con le limitazioni di cui all'articolo 9 della predetta Ordinanza n. 9. In tal caso esso sarà assoggettato alla ritenuta di cui al Decreto 13 settembre 1955, n. 118.

Art. 5.

Il personale inquadrato per effetto della presente legge è obbligato a frequentare gli eventuali corsi di qualificazione o di perfezionamento che l'Amministrazione riterrà di disporre.

Art. 6.

L'assunzione e il trattamento degli avventizi saranno regolati con apposite norme dal Ministro per gli Affari Generali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

La presente legge entrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 11 giugno 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 13 marzo 1957, n. 99 rep.**
**Composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi demaniali.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 8 agosto 1955, n. 161, che disciplina l'assegnazione degli alloggi demaniali;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 79: « Istituzione degli Uffici speciali »;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 118: « Sospessione degli Uffici Speciali ed istituzione dell'Ufficio per gli Affari Italiani e dell'Ufficio di Pianificazione »;

RITENUTA la necessità di modificare la composizione della commissione cui è stata demandata la assegnazione degli alloggi demaniali, in relazione alla nuova organizzazione amministrativa del territorio;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

L'assegnatzione degli alloggi demaniali al personale dipendente dell'Amministrazione Italiana e del Governo della Somalia, esclusi gli alloggi di rappresentanza e di servizio è demandata ad una Commissione composta:

— dal Magistrato ai Conti, che la presiede;

— da un rappresentante designato dalla Presidenza dell'Assemblea Legislativa;

— da un funzionario designato da ciascun Ministero;

— da un Magistrato designato dalla Presidenza della Corte di Giustizia;

— da un funzionario designato dall'Ufficio per gli Affari Italiani.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente designerà il proprio sostituto scegliendolo fra gli altri membri della Commissione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero per gli Affari Finanziari.

Art. 2.

Le domande per l'assegnazione degli alloggi debbono essere indirizzate alla Commissione di cui al precedente articolo che ha la sua segreteria presso il Ministero per gli Affari Finanziari.

Art. 3.

Le determinazioni della Commissione, riguardo all'assegnazione degli alloggi, debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono definitive.

Le determinazioni sono adottate a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Ministro per gli Affari Finanziari provvederà, nella sua competenza a dare esecuzione alla determinazione della Commissione.

Art. 4.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Mogadiscio, lì 13 marzo 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 71.*
*Mogadiscio, lì 25 marzo 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 22 maggio 1957, n. 100 rep.**

**Destinazione del Sig. Piccione Carmelo alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario della Somalia approvato con Ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di nominare un Cancelliere per l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dalla data del presente decreto, il Sig. PICCIONE Carmelo è destinato alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.

Mogadiscio, lì 22 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 63.*
*Mogadiscio, lì 29 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 22 maggio 1957, n. 101 rep.
**Trasferimento temporaneo della sede dell'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 81 dell'Ordinamento Giudiziario;

RITENUTA l'opportunità che durante la stagione calda del Qarif la sede dell'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia sia trasferita da Bosaso ad altra località, e ciò in considerazione delle difficili condizioni in cui la zona di Bosaso si trova in tale stagione e del fatto che in detto periodo parte della popolazione si sposta verso luoghi meno disagiati;

SENTITO il Consiglio Giudiziario;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre la sede dell'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia è trasferita a Gardo.

Mogadiscio, lì 22 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 65.*
*Mogadiscio, lì 29 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 3 giugno 1957, n. 102 rep.

**Istituzione di capitoli di contabilità speciale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 1301 del 4 novembre 1951 che ratifica e dà esecuzione all'accordo di tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 2358 del 9 dicembre 1952;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 concernente l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA la legge 31 dicembre 1956, n. 20 che approva il bilancio di previsione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 1956, n. 6 convertito in legge l'8 maggio 1957;

RITENUTA la necessità di dovere provvedere all'istituzione di appositi capitoli sia in entrata che nella spesa della categoria III « Contabilità Speciale »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono istituiti nel bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1957 alla categoria III « Contabilità Speciale » i seguenti capitoli con le denominazioni e gli stanziamenti a fianco segnati:

## ENTRATA

CATEGORIA III — **Contabilità speciale**

*Partite che si compensano con la spesa*

Cap. 54 - Addizionale sulla tassa di esportazione dell'incenso a favore delle Municipalità della Migiurtinia . . . . . So. 12.000

## SPESA

CATEGORIA III — **Contabilità speciale**

Cap. 95 - Versamento alle Municipalità della Migiurtinia nell'addizionale sulla tassa di esportazione dell'incenso . . . . . So. 12.000

Mogadiscio, 9 giugno 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 166.*
*Mogadiscio, lì 26 giugno 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 27 giugno 1957, n. 103 rep.**

**Bando di concorso per l'arruolamento di N. 32 Allievi Finanzieri.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 23 dicembre 1955, n. 23 che disciplina il trattamento economico del personale militare e militarmente ordinato;

RITENUTO di dover provvedere all'assunzione di 32 allievi finanzieri mediante pubblico concorso per esami;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' indetto un concorso per esami per l'arruolamento di 32 allievi finanzieri di cui all'unito bando di concorso che, con il presente Decreto, si intende approvato.

La Commissione esaminatrice è così composta:

— Tenente G. di F. DONATO CRETI — Presidente

— Sottotenente ABDULLAHI AHMED ADDO' — Membro

— Sig. IAHIA HAGI ABDULLAHI — Membro

— Sig. GIAMA BILAL — Membro

— Maresciallo GAETANO MARE — Membro-Segretario.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 211.*
*Mogadiscio, lì 15 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI**

## BANDO di CONCORSO per l'arruolamento di 32 Allievi Finanzieri.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per l'arruolamento di 32 allievi finanzieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che posseggono i seguenti requisiti:

a) - non abbiano superato l'età di anni 25 alla data del presente bando; per gli ex appartenenti alla Guardia di Finanza tale limite è elevato ad anni 35;
b) - siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti sanitari disposti dal Comando Guardia di Finanza;
c) - abbiano conseguito la licenza delle scuole elementari;
d) - abbiano sempre tenuto buona condotta.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Somalia, domanda, redatta interamente di proprio pugno, in carta bollata da So. 0,80 indirizzata al Comando della Guardia di Finanza specificando:

— l'identità personale con il proprio nome, quello del padre e quello del nonno e con gli altri eventuali soprannomi atti ad individuare in modo inequivocabile la propria persona;
— il luogo di residenza abituale, con il preciso recapito dove il candidato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso;
— l'eventuale condizione di ex appartenente alla Guardia di Finanza o al Corpo di Sicurezza della Somalia, con le indicazioni del reparto di provenienza e della data del congedo;
— l'attuale occupazione;
— l'indicazione delle prove facoltative che il candidato intende sostenere;
— l'espressa volontà di essere arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in qualità di Allievo Finanziere.

Le domande potranno essere presentate, entro lo stesso termine; anche ai Distretti, che le trasmetteranno col primo mezzo al Comando della Guardia di Finanza.

Le domande giacenti al Comando della Guardia di Finanza alla data del presente bando non sono valide.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita o atto notorio legalizzato dal quale risulti il luogo di nascita e l'età del candidato;
b) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante;
c) diploma di licenza elementare o titolo equipollente;
d) fotografie del candidato, con la firma autenticata e legalizzata dal Commissario Distrettuale.

I candidati già inquadrati nei ruoli governativi sono esenti dal presentare i documenti di cui alle lettere a) e b).

Art. 5.

L'esame sulla regolarità dei documenti esibiti e sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso è devoluto ad apposita Commissione esaminatrice.

Il Governo si riserva la facoltà di escludere dall'arruolamento coloro che a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di immettere nel Corpo della Guardia di Finanza.

Art. 6.

Le prove di esame da sostenere sono le seguenti:

*Obbligatorie:*

— a) una prova scritta di italiano (dettato);
— b) una prova scritta di aritmetica (problema limitato alle 4 operazioni);
— c) una prova orale di cultura generale in lingua italiana;
— d) una prova orale di aritmetica (limitata alle 4 operazioni).

*Facoltative:*

— a) prova scritta ed orale di lingua araba;
— b) prova scritta ed orale di lingua inglese;
— c) prova di dattilografia (dettato o copiatura);
— d) prova di nuoto.

Le modalità da osservarsi per ciascuna prova di esame saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice di cui all'art. 5.

Il luogo, la data e l'orario delle prove di esame saranno resi noti a tempo debito dalla Commissione stessa mediante comunicazione diretta agli interessati.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70/100 nelle prove scritte e non meno di 60/100 in ciascuna di esse; le prove orali si intenderanno superate soltanto se il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 60/100.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l'avere appartenuto al Corpo della Guardia di Finanza.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà approvata con decreto del Ministro per gli Affari Generali e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di giorni trenta dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il predetto Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

I primi trentadue compresi nella graduatoria degli idonei saranno dichiarati vincitori del concorso e arruolati Allievi Finanzieri.

Coloro che non si presenteranno entro 5 giorni dalla data della partecipazione saranno considerati rinunciatari.

Gli idonei non acquisteranno alcun diritto all'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.

Art. 10.

Gli Allievi Finanzieri dovranno frequentare un corso di istruzione della durata di mesi quattro, al termine del quale, e dopo avere superato apposito esame, conseguiranno la nomina a Finanziere.

Per gli ex appartenenti alla Guardia di Finanza, la nomina a Finanziere potrà essere disposta, previo accertamento della relativa idoneità, prescindendo della frequenza del Corso o di parte di esso.

Le materie di insegnamento e le modalità dell'esame finale saranno stabilite dal Comando della Guardia di Finanza.

Art. 11.

Durante il periodo di permanenza nello stato di Allievo Finanziere, e per i tre mesi successivi alla nomina a Finanziere, gli arruolati saranno considerati in prova e potranno essere licenziati in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Governo su proposta del Comando della Guardia di Finanza, senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

Al termine del periodo di prova a coloro che saranno riconosciuti idonei a prestare servizio nella Guardia di Finanza sarà concessa una ferma annuale rinovabile con decorrenza dal giorno di inizio del servizio di Allievo Finanziere.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO** Amm.vo 3 giugno 1957, n. 104 rep.
**Revoca del Decreto 10 luglio 1954, n. 604412.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materie di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili, con l'articolo 14 dello

Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, numero 380;

VISTO il decreto n. 604412 in data 10 luglio 1954, con il quale veniva concesso, a titolo oneroso ed a scopo edilizio, al Signor Salim Auod Salim — arabo — un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 850, sito in Mogadiscio, Via Chiarini;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia, approvato e reso esecutivo con il sopra citato decreto N. 604412 del 10 luglio 1954;

CONSIDERATO che il Signor Salim Auod Salim — arabo — non ha ottemperato agli obblighi assunti con il disciplinare di concessione edilizia sopra citato e che pertanto il Governo intende avvalersi dell'articolo 12 del disciplinare medesimo che dispone la revoca della concessione per inadempienza;

DECRETA:

E' revocata, a tutti gli effetti di legge, il decreto numero 604412 in data 10 luglio 1954.

Mogadiscio, lì 3 giugno 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 123.*
*Mogadiscio, lì 11 giugno 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 6 maggio 1957, n. 105 rep.**
**Riconoscimento di libera disponibilità a favore del Sig. Scerif Muhsin Ben Salim.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dello Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d.

7 febbraio 1926, n. 290, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto Governatoriale n. 9265 in data 2 agosto 1932, con il quale veniva concesso al Sig. Scerif Muhsin Bin Salem El Ginedi, un appezzamento di terreno demaniale di mq. 279 sito in Mogadiscio, a scopo edilizio.

VISTA la nota n. 721811 in data 27 gennaio 1954 della cessata Direzione per lo Sviluppo Economico attestante che le costruzioni erette dal Sig. Scerif Muhsin Bin Salem El Ginedi, sono conformi al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia nel 1932;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito dal Scerif Muhsin Bin Salem, rilasciata dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, con foglio n. 1077 in data 29 gennaio 1957;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e successivo riconoscimento della libera disponibilità di aree demaniali;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Scerif Muhsin Salem El Ginedi, la libera disponibilità dell'area di mq. 279 sita in Mogadiscio, Via 12 Ottobre avuta in concessione nel 1932 con Decreto Governatoriale numero 9265 in data 2 agosto 1932.

Mogadiscio, lì 6 maggio 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 69.*
*Mogadiscio, lì 31 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

Certificato N. 806038.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 1° giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « GERIFARMA » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(252) **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 806039.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 1° giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « TRIMICINA » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

**(253)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806040.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 8 giugno 1957, alle ore 11,15 — ha va-

lidamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola «VENEMA» comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(254) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806041.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 1° giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « GABBROPAS » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(255) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806042.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 1° giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « ITAMIDONE » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(256) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806043.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 1° giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « CRISEOVIT » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(257) **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 806044.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 8 giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituto dalla parola «RUSTIN» comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

**(258)** **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806045.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Fi-

lidamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « VINILONE » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(259) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806046.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 8 giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituto dalla parola «VIREMA» comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della

riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(260) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806047.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Azienda Industria Commerciale di Hassanaly Gulamhusein

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Azienda Industria Commerciale di Hassanaly Gulamhusein con sede in Mogadiscio in Viale del Lido — il giorno 26 giugno 1957, alle ore 11,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio di impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituto dalla parola « CICI - COLA » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso o applicato sottoforma di etichetta sui recipienti e bottiglie che contengono il prodotto della ditta Azienda Industria Commerciale di Hassanaly Gulamhusein.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio, nonchè mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: il prodotto di bevande non alcooliche di fabbricazione e commercio della ditta Azienda Industria Commerciale di Hassanaly Gulamhusein.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(261) **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 806048.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Azienda Industria Commerciale di Hassanaly Gulamhusein

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Azienda Industria Commerciale di Hassanaly Gulamhusein con sede a Mogadiscio in Viale del Lido — il giorno 26 giugno 1957, alle ore 11,30 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio di impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituto dalla parola «AZINGO» comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso o applicato sottoforma di etichetta sui recipienti e bottiglie che contengono il prodotto della ditta Azienda Industria Commerciale di Hassanaly Gulamhusein.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio, nonchè mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: il prodotto di bevande non alcooliche di fabbricazione e commercio della ditta Azienda Industria Commerciale di Hassanaly Gulamhusein.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(962) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806049.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Caltex (Africa) Limited

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, società costituita secondo le leggi dell'Unione del Sud Africa con sede legale in Cape Town (Sud

Africa), Via St. Georges n. 140 — il giorno 10 giugno 1957, alle ore 12,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da una stella a cinque punte attraversata dalla parola « CALTEX » il tutto rinchiuso in un circolo ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti derivanti dal petrolio di ogni sorta; asfalto e prodotti derivanti dall'asfalto nonchè materiali da costruzione di ogni sorta; prodotti chimici e loro derivati di ogni specie; di fabbricazione e commercio della ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED; Società costituita secondo le leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(263) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806050.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Caltex (Africa) Limited

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, società costituita secondo le leggi dell'Unione del Sud Africa con sede legale in Cape Town (Sud Africa), Via St. Georges n. 140 — il giorno 10 giugno 1957, alle ore 12,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comuni-

cazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un segnale metallico di richiamo a forma di bancio ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED.

Esso potrà essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato in qualsiasi modo verrà ritenuto conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti derivanti dal petrolio; asfalto e prodotti derivati dall'asfalto, nonchè materiale da costruzione di ogni sorta; prodotti chimici e loro derivati di ogni specie; di fabbricazione e commercio della Ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, Società costituita secondo le leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(263) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806051.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Caltex (Africa) Limited

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, società costituita secondo le leggi dell'Unione del Sud Africa con sede legale in Cape Town (Sud Africa), Via St. Georges n. 140 — il giorno 10 giugno 1957, alle ore 12,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalle lettere "R P M" ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della

riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: petrolio e prodotti derivanti dal petrolio di ogni sorta; asfalto e prodotti derivanti dall'asfalto nonchè materiali da costruzione di ogni sorta; prodotti chimici e loro derivati di ogni specie; di fabbricazione e commercio della ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED; Società costituita secondo le leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(264) Abdullahi Issa Mohamud

---

Certificato N. 806052.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Whitehall Pharmacal Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta WHITEHALL PHARMACAL COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Illinois con sede in New York, N. Y. (U.S.A.) 22 East 40th Street — il giorno 10 giugno 1957, alle ore 12,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « KOLYNOS » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Ditta WHITEHALL PHARMACAL COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: pasta dentifricia, polvere dentifricia, spazzolini per denti, saponi, sapone da barba, lozioni per dopo la rasatura e una lozione antisettica e un germicida disinfettante di fabbricazione e commercio della Ditta WHITEHALL PHARMACAL COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Illinois.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(266) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 806053.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Whitehall Pharmacal Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta WHITEHALL PHARMACAL COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Illinois con sede in New York, N. Y. (U.S.A.) 22 East 40th Street — il giorno 10 giugno 1957, alle ore 12,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola «ANACIN» comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della Ditta WHITEHALL PHARMACAL COMPANY.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: una preparazione medicinale per

uso interno che agisce come analgetico per calmare i dolori; di fabbricazione e commercio della Ditta WHITEHALL PHARMACAL COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Illinois.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(267) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Certificato N. 306054.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 8 giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola «NEAZINA» comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(268) **Abdullahi Issa Mohamud**

Certificato N. 806055.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia), Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 8 giugno 1957, alle ore 11,15 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituto dalla parola «NICIZINA» comunque scritta».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato [illegible] della ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(269) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Autorizzazione N. 804027.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Abdi Scek Aden Abdulle ad esercitare in El Bur il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di El Bur.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

(270) **Abdullahi Issa Mohamud**

Autorizzazione N. 805046.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis.*

Autorizza:

Il Sig. Ahmed Abdò Hassan ad esercitare in Gelib il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Gelib.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

(271) **Abdullahi Issa Mohamud**

Autorizzazione N. 805075.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

La Società Unione Sviluppo Commerciale Affrica (U.S.C.A.) ad esercitare in Mogadiscio il commercio all'ingrosso.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 1° luglio 1957.

(279) **Abdullahi Issa Mohamud**

Autorizzazione N. 805076.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

La Società Unione Sviluppo Commercio Affrica (U.S.C.A.) ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 1° luglio 1957.

(286) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Autorizzazione N. 805059.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Salah Giama Carsce ad esercitare in Galcaio il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, lì 28 giugno 1957.

(292) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

Autorizzazione N. 805044.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Ahmed Samrie Samantar ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

Autorizzazione N. 805045.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Omar Hagi Giama ad esercitare in Galcaio il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

(293) **Abdullahi Issa Mohamud**

Autorizzazione N. 801812.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Scek Mohamed Iahia ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, lì 20 aprile 1957.

(295) **Abdullahi Issa Mohamud**

Autorizzazione N. 804025.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, lì 15 giugno 1957.

(?96) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Osman Iusuf Mussa ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Ghessalei (Alula).

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(?7?) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Uggetti Pietro ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Merca.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(?73) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la Sig.ra Aliotta Alberta in Lo Sardo ha presen-

tato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio Via Roma.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(274) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Ali Giama Auad ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Alula.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(275) **Abdullahi Issa Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Mohamed Mohamud Ali ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Bereda (Alula).

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(276) **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Idris Ahmed Idris ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Alula.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(277) **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Gennaro Filippo di Leonida ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Piazza F. Caroselli.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

(278) **Abdullahi Issa Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 23 maggio 1957, il Sig. Scek Elmi Abdulla Dirir e Comitato ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti di-

sposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.300 sito in Mogadiscio, Villaggio Scuraran descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Saiad Abdi Mohamud**

(281)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 3 giugno 1957, il Sig. Mohamed Hassan Giast ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 595 sito in Mogadiscio, Via Mongiardini descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(282)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 marzo 1957, il Sig. Saddik Abdurahman ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 476 sito in Mogadiscio,

Via Balad descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(283)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 dicembre 1956 la Sig.ra Lannutti Ridolfi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 4900 sito in Coriole (Merca) descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(284)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 12 aprile 1957, il Sig. Giorgio Zatti ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3260 sito in Mogadiscio, Via Forte Cecchi descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 aprile 1957, la Sig.ra Macai Mohamed Ali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 627 sito in Mogadiscio, Via Merca descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 10 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(291)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 10 maggio 1957, il Sig. Ahmed Hussen Behani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 688 sito in Mogadiscio, Via R. Santini descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 23 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(298)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento

appezzamento di terreno della superficie di mq. 144 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiaro e del Demanio III.

Si accrdano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(297)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta á questo Dipartimento in data 1 aprile 1957, il Sig. Marano Santo ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3937 sito in Mogadiscio, Viale del Lido descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio o presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accrdano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 23 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(299)**

---

## SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA

**Società per Azioni — Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 500.000**

### Estratto verbale di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

Dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci della « S.C.I.S. » tenutasi in seconda convocazione il giorno 5 giugno 1957 in Milano, Via Dante 4, risulta che sono state prese le se-

*a) In sede di Assemblea Ordinaria:*

1) - Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1956 con le seguenti risultanze:

*Bilancio:*

| | | |
|---|---|---|
| Attività | So. | 1.090.281,07 |
| Passività | So. | 1.032.546,33 |
| Saldo Attivo dell'Esercizio | So. | 57.734,74 |

*Conto Perdite e Profitti:*

| | | |
|---|---|---|
| Spese | So. | 229.606,77 |
| Ricavi | So. | 287.341,51 |
| Saldo Attivo come sopra | So. | 57.734,74 |

2) - Riparto dell'Utile Netto con assegnazione del Dividendo di So. 10 (dieci) a ciascuna delle N. 5.000 azioni costituenti il Capitale Sociale.

3) - Determinazione del numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione che viene fissato in sette e nomina per acclamazione a Consiglieri dei Signori: Dottor Dino Gardini e Dottor Vincenzo Calzia per il biennio 1957 e 1958.

*b) In sede di Assemblea Straordinaria:*

Aumento del Capitale da So. 500.000 a So. 1.000.000 mediante emissione di n. 5.000 nuove azioni da riservarsi in opzione agli Azionisti in ragione di una azione per ogni azione vecchia posseduta con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Milano, 5 giugno 1957.

*Dott. Gian Paolo Rocco*
*Dott. Gaetano Pignatti - Notaio*

(286)

---

## U. S. C. A.

## UNIONE SVILUPPO COMMERCIO AFRICA — S.p.A.

**Sede in Mogadiscio — Capitale Sociale So. 100.000 interamente versato**

---

### Aumento del Capitale Sociale da So. 100.000 a So. 250.000

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenuta in Milano il 12 giugno 1957 ha deliberato di aumentare il Capitale Sociale da 100.000 So. a 125.000 So. mediante emissione di N. 250 azioni, godimento 1 luglio 1957, riservate in opzione agli azionisti in ragione di «una» azione nuova per ogni gruppo di «quattro» vecchie azioni possedute e da liberarsi con versamento di So. 100 per ciascuna azione nel periodo dal 1° al 15 luglio 1957.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 giugno 1957 ha inoltre deliberato un ulteriore aumento del capitale sociale da So. 125.000 a So. 250.000 mediante emissione di N. 1250 azioni del valore nominale di So. 100, godimento 1 luglio 1957, riservato in opzione agli Azionisti in ragione di « una » azione nuova per ogni azione vecchia posseduta, ivi comprese le su richiamate N. 250 azioni, e da liberarsi per 3/10 all'atto della sottoscrizione nel periodo dal 1° al 25 luglio 1957.

Il relativo verbale N. 6567 di repertorio, in data 12 giugno 1957, a rogito dott. Arturo Lovato notaio in Milano, registrato a Mogadiscio il 12 luglio 1957 al N. 456 Atti Pubblici vol. VIII, omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 17 luglio 1957, è stato depositato e trascritto presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir, in data 18 luglio 1957 al N. 61 del Registro d'Ordine ed al N. 323 del Registro delle Società.

*p. Il Consiglio di Amministrazione*
**Gino Capone**

(287)

---

## C. I. N . T. I. A. — Società per Azioni

**Sede in Roma — Capitale Sociale Lit. 72.400.000 interamente versato**

### Estratto Bilancio

Il 29 aprile 1957 si è tenuta in Roma nella sede Sociale della Compagnia piazza Barberini 52, l'Assemblea Generale ordinaria degli Azionisti. E' stato approvato il bilancio al 31 dicembre 1956 nelle risultanze seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| — Attivo . . . . . | Lit. | 579.223,556 |
| — Passivo (compreso il Capitale Sociale) . . | Lit. | 570.074,340 |
| — Utile Netto . . . . . | Lit. | 9.149,216 |

*Il Reggente la Delegazione di Mogadiscio*
**Rocco Cilurzo**

(288)

---

## SEFERIAN & Co. (SOMALIA) Ltd. S.p.A.

**Sede di Mogadiscio — Capitale Sociale So. 400.000,00**

### Bilancio al 31 dicembre 1956

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1956

| | | |
|---|---|---|
| Attivo . . . . . | So. | 176.962,55 |
| Passivo . . . . . | So. | 164.041,42 |
| *Utile Netto* . . . . . | So. | 12.921,13 |

*L'Amministratore Unico*

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

### Il Giudice Regionale Aggiunto

*Omissis:*

DICHIARA

aperta l'eredità giacente del defunto Moscatelli Giuseppe fu Liberale;

N O M I N A

curatore della stessa il Dr. Giafranco Cenci;

*Omissis:*

Mogadiscio, lì 14 luglio 1957.

*Il Cancelliere*
**N. Sanacori**

*Il Giudice Regionale Aggiunto*
**Dr. Carlo Chirico**

**(290)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 13 agosto 1957 **Suppl. N. 1 al N. 8**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto. decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 12 agosto 1957, n. 26 rep.: *Determinazione di nuovo prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette.* 531

DECRETO 12 agosto 1957, n. 27 rep.: *Determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Peter Stuyvesant lunghe con filtro ».* 532

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

### PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

Stamperia del Governo - 1957

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 12 agosto 1957, n. 26 rep.**

**Determinazione di nuovo prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955 concernente il Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di apportare una variazione al prezzo di alcuni tipi di sigarette già in vendita al pubblico per potere provvedere alle maggiori esigenze del bilancio del Territorio;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sigarette è modificato come segue:

— *Nazionali Esportazioni* — So. 60 al Kg., pari a cent. 6 al pezzo;

— *Player's Medium Navy Cut Medium* — So. 120 al Kg., pari a a cent. 12 al pezzo;

— *Turf* — So. 120 al Kg., pari a cent. 12 al pezzo;

— *Pall Mall* normali — So. 120 al Kg., pari a cent. 12 al pezzo;

— *Churchman's* — So. 130 al Kg., pari a cent. 13 al pezzo.

Art. 2.

Nessun accertamento sarà effettuato presso le rivendite di generi di monopolio in relazione al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra i vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, lì 12 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SALAD ABDI MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 60.*
*Mogadiscio, 12 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 12 agosto 1957, n. 27 rep.**

**Determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Peter Stuyvesant lunghe con filtro ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955 concernente il Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Peter Stuyvesant lunghe con filtro » e di fissare l'aggio di rivendita per le sigarette stesse;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Peter Stuyvesant lunghe con filtro » viene fissato a So. 140 il Kg., cioè a So. 0,14 per ogni sigaretta.

Art. 2.

Ai rivenditori dei generi di Monopolio, per la vendita delle sigarette di cui all'articolo precedente verrà corrisposta l'aggio del 6%

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 12 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SALAD ABDI MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 61.*
*Mogadiscio, lì 12 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

# PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio 17 agosto 1957 Suppl. N. 2 al N. 8

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo, per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO LEGGE 16 agosto 1957, n. 7 rep.: *Istituzione della imposta erariale sul bestiame macellato.* 537

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

### PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO LEGGE 16 agosto 1957, n. 7 rep.**
**Istituzione dell'imposta erariale sul bestiame macellato.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di una imposta sul bestiame macellato;

SENTITO il Consiglio dei Mnistri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita un'imposta erariale sul bestiame macellato. L'imposta colpisce i bovini, gli equini, i cammelidi, i suini, i caprini e gli ovini macellati per il consumo immediato o per qualsiasi altro utilizzo delle carni.

Art. 2.

La misura della imposta é stabilita per ogni capo di bestiame macellato in:

— So. 2,00 per i bovini ed equini;
— So. 5,00 per i cammellidi ed i suini;
— So. 0,50 per i caprini e gli ovini.

Art. 3.

L'imposta, nella misura di cui al precedente articolo 2 grava anche sul bestiame macellato per scopi industriali.

Art. 4.

Il pagamento della imposta deve essere effettuato all'atto della macellazione unitamente al diritto Municipale di Macellazione.

Sono tenuti solidamente al pagamento di essa sia i proprietari, che i detentori del bestiame macellato.

Art. 5.

Il Ministero per gli Affari Finanziari è autorizzato ad emanare norme per l'attuazione del presente Decreto Legge.

Art. 6.

Il presente Decreto Legge entrerà in vigore alla data del 1° settembre 1957 e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge non oltre l'inizio della sessione dell'Assemblea Legislativa immediatamente successiva alla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, lì 16 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SALAD ABDI MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 92.*
*Mogadiscio, lì 16 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

# PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 19 agosto 1957 **Suppl. N. 3 al N. 8**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto. decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

N. N.


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


DECRETO 3 dicembre 1956, n. 106 rep.: *Sostituzione di membri della Commissione di prima istanza per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione di beni immobili e diritti reali e per l'applicazione delle leggi sulle tasse sugli affari.* 543

DECRETO 18 luglio 1957, n. 107 rep.: *Concessione e libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore del Sig. Scerif Ascim bin Scerif Abubaker.* 544

DECRETO 18 luglio 1957, n. 108 rep.: *Libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore della Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo.* 545

DECRETO 12 luglio 1957, n. 109 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.* 547

DECRETO 10 maggio 1957, n. 110 rep.: *Libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Salad Obed.* 548

DECRETO 17 luglio 1957, n. 111 rep.: *Nomina del Sig. De Simone Luigi ad incaricato delle funzioni di Capo Dipartimento.* 549

DECRETO 11 giugno 1957, n. 112 rep.: *Nomina del Sig. Voce Pasquale a consegnatario del materiale mobile in dotazione alle Carceri Centrali di Mogadiscio.* 550

DECRETO 13 aprile 1957, n. 113 rep.: *Concessione di un appezzamento di terreno demaniale a scopo edilizio ai Sigg. Aronica Calogero e Zittei Muddei Safarò.* 551

DECRETO 13 luglio 1957, n. 114 rep.: *Nomina del Cap. Salvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare con funzioni di Giudice Relatore.* 552

## PARTE TERZA

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hussen Hagi Hassan.* 555

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Abud Bahasciuan.* 555

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Salem Said bin Azuma.* 556

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Hussein Behani.* 556

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum della Signora Marchesi Ines in Zini.* 557

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum della Signora Serra Teresa Genny ved. Lombardi Alessandro.* 557

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807091: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Caltex (Africa) Limited - Sud Africa - Cape Town.* 558

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807092: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Fratelli Ramazzotti S.p.A. - Milano.* 559

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807093: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Columbia Pictures Corporation N.Y. (U.S.A.)* 560

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807094: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 561

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957. n. 807095: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 561

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807096: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 562

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807097: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 563

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807098: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 564

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807099: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 565

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 808000: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 566

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 808001: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 566

Ministero Affari Economici — Autorizzazione in data 27 giugno 1957, n. 805047: *rilasciata al Sig. Hagi Aden Aschir Samantar per esercitare in Margherita il commercio di importazione ed esportazione.* 567

Ministero Affari Economici — Autorizzazione in data 30 lugno 1957, n. 808017: *rilasciata alla Soc. a.r.l. Cinematografica Italo-Somala ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione in Somalia.* 568

Ministero Affari Economici — Autorizzazione in data 30 luglio 1957, n. 808020: *rilasciata a favore del Sig. Farag Auod Salim per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione già intestata al defunto Sig. Hagi Ahmed Giama Munara.* 568

Ministero Affari Economici — Autorizzazione in data 30 luglio 1957, n. 808023: *rilasciata a favore del Sig. Farag Auod Salim della licenza di commercio all'ingrosso intestata al defunto Sig. Hagi Ahmed Giuma Munara.* 568

Ministero Affari Economici — *Provvedimento in data 30 luglio 1957 Decreto 808026 col quale si respinge la domanda presentata dal Sig. Hanaraji Thakerdas intesa ad ottenere la voltura di una licenza d'importazione ed esportazione.* 569

Società Elettro Industriale Italo-Somala S.p.A.: *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 569

Credito Somalo: *Pubblicazione Bilancio di esercizio del 1956* 571

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

N. N.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 3 dicembre 1956, n. 106, rep.**

**Sostituzione di membri della Commissione di prima istanza per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione di beni immobili e diritti reali e per l'applicazione delle leggi sulle tasse sugli affari.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto n. 78 rep. in data 18 maggio 1956;

VISTO il decreto n. 17 rep. in data 20 aprile 1956 relativo alla nomina, per l'anno 1956, dei componenti della Commissione di prima istanza per la definizione delle controversie per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali, nonchè per l'applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari;

CONSIDERATA la necessità di dovere provvedere alla sostituzione dei due componenti Sigg. Hagi Mussa Bogor Osman e Mohamud Abdi Nur, perchè nominati Ministri del Governo Somalo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

*Articolo unico*

I Sigg. Abdirisak Hagi Hussen ed Hassan Barre Toho sono nominati in sostituzione dei Sigg. Hagi Mussa Bogor Osman e Moha-

mud Abdi Nur, rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione di prima istanza per l'esame delle controversie insorte per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali, nonchè per l'applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari, di cui al decreto n. 17 del 20 aprile 1956.

Mogadiscio, li 3 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 40.*
*Mogadiscio, li 27 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 18 luglio 1957, n. 107 rep.**

**Concessione a scopo edilizio di area demaniale a favore del Sig. Scerif Ascim Bin Scerif Abubacar.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956. n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, e le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1929, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 16 maggio 1955, del Sig. Scerif Ascim Bin Scerif Abubacar, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, via Trevis, a scopo edilizio;

VISTO l'atto di compravendita n. 688 di rep. registrato il 13 luglio 1948, al n. 38 mod. I Vol. 3 Atti Privati, con cui la Signora Aurelia Amoni in Michelletti cedeva al Signor Scerif Ascim Bin Scerif Abubacar tre villette su tale appezzamento di terreno, derivantele dal contratto di compravendita del 26 giugno 1943, registrato a Mogadiscio il 2 luglio 1943 al n. 409 Mod. II Atti Privati;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di tre villette è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadi-

scio nella sua 61ª seduta del 27 giugno 1941;

VISTO il foglio n. 1107 del 9 febbraio 1943 dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con cui si rilascia il certificato di abitabilità degli immobili in parola;

VISTO il foglio n. 124957 in data 24 aprile 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Signor Scerif Ascim Bin Scerif Abubacar ha pagato la somma di So. 4.092 quale prezzo stabilito dal Governo per la cessione dell'area richiesta;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq 1352 è stata consegnata al Sig. Scerif Ascim Bin Scerif Abubacar come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 maggio 1956;

VISTO il foglio n. 212057 in data 5 luglio 1955 del Servizio Tecnico Erariale attestante che la costruzione è stata portata a termine conformemente al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e successivo riconoscimento della libera disponibilità di area demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

Sono riconosciute a favore del Sig. Scerif Ascim Bin Scerif Abubacar la concessione a scopo edilizio con la conseguente libera disponibilità dell'area demaniale di mq. 1352 sita in Mogadiscio - Via Trevis.

Mogadiscio, lì 18 luglio 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 231.*
*Mogadiscio, lì 23 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 18 luglio 1957, n. 108 rep.**
**Concessione a scopo edilizio di area demaniale a favore della Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministrazione in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, numero 380;

VISTO il decreto Governatoriale n. 14310 del 23 agosto 1938, con il quale veniva concesso alla Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo un appezzamento di terreno demaniale di mq. 15.000 sito in Mogadiscio, Via del Lazzaretto, a scopo, edilizio;

VISTO il decreto Governatoriale dell'11 settembre 1940 n. 17435 con il quale veniva modificato il sopra citato decreto Governatoriale n. 14310 del 23 agosto 1938, portando l'area concessa alla Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo da mq. 15.000 a mq. 17.577,60;

VISTO il foglio n. 840488 in data 8 luglio 1957, del Sercizio Tecnico Erariale dal quale si rileva che la Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo ha ultimato la costruzione sull'area avuta in concessione secondo il progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio;

VISTO il nulla-osta di abitabilità e di servibilità degli edifici costruiti dalla Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo, rilasciata dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio nn. 8855 del 31 ottobre 1939 e n. 20549 del 16 dicembre 1938;

CONSIDERATO che la Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo ha adempiuto tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il successivo riconoscimento della libera disponibilità di aree demaniali a scopo edilizie;

DECRETA:

Art. 1.

E' riconosciuta a favore della Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo la libera disponibilità dell'area demaniale di mq. 17.577,60 concessa con D.G. n. 17435 dell'11 settembre 1940.

Art. 2.

La Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo è obbligata di erigere una decorosa recinzione quando la strada antistante alla sua proprietà verrà sistemata.

Mogadiscio, lì 18 luglio 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Regi. n. 3 - foglio n. 233.*

*Mogadiscio, lì 23 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

**A. F. I. S.**

**DECRETO Amm.vo 12 luglio 1957, n. 109 rep.**

**Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Republica Italiana 4 novembre 1951, numero 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357 e n. 2358;

VISTA l'Ordinanza 31 dicembre 1956, n. 8, che approva il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1957;

VISTE le lettere n. 284 e n. 328 rispettivamente in data 16 aprile e 2 maggio 1957, con le quali l'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia A.S.E.S., dà comunicazione delle opere approvate dal C.I.S.E. nelle sedute del 10 e 20 aprile 1957 per l'importo complessivo di So. 2.306.000;

VISTO il decreto in data 5 marzo 1957, n. 110144 di prot. concernente la dotazione dello stanziamento al Cap. 42 mediante storno di fondi per poter versare al Fondo Valorizzazione Somalia, a titolo di contropartita, il controvalore di $ U.S.A. 329.000 che in un primo tempo l'U.S.O.M. aveva fatto conoscere di assegnare al predetto Fondo per l'anno 1957;

VISTA la lettera 2 aprile 1957, n. 222, con la quale l'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia comunica che, a seguito di ulteriori accord perfezionati in data 29 marzo 1957, l'U.S.O.M. verserà al Fondo Valorizzazione Somalia per l'anno 1957 $ 298.000 anzichè $ 329.000;

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all'aumento dello stanziamento del Cap. 41 di parte passiva del predetto bilancio mediante storno di fondi da altri capitoli per il finanziamento delle opere programmate ed approvate di cui alle note citate;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1957.

**Diminuzioni**

Titolo II — Spese straordinarie

Categoria I — Spese effettive

Cap. 40 - Spese per la valorizzazione economica del Territorio ... So. 2.313.000

Cap. 42 - Versamento al Fondo Valorizzazione Somalia a titolo di contropartita in esecuzione alla convenzione del 28 giugno 1954 — Stati Uniti A - Italia . . . . — So. 287.000

TOTALE — So. 2.306.000

**Aumenti**

Cap. 41 - Contributi all'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (D. 16 dicembre 1956, n. 109) . . . . . + So. 2.306.000

TOTALE + So. 2.306.000

Mogadiscio, lì 12 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franco**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 30.*
*Mogadiscio, lì 24 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 10 maggio 1957, n. 110 rep.**
**Concessione di area demaniale a favore del Sig. Ahmed Salah Obed.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territoria della Somalia;

VISTA la legge in data 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà espettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto n. 112018 di prot. in data 26 maggio 1956, con il quale veniva concessa, a scopo edilizio, al Sig. Ahmed Salah Obed, l'area demaniale di mq. 1035 sita in Mogadiscio, Via A. Locatelli;

VISTO il foglio n. 840093 in data 31 gennaio 1957 del Servi-

zio Tecnico Erariale, dal quale risulta che il Sig. Ahmed Salah Obed, ha portato a termine la costruzione che dovrebbe sorgere sul terreno avuto in concessione conforme al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dell'edificio eretto dal Sig. Ahmed Salah Obed sul terreno concessogli, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, con foglio n. 6838 del 30 agosto 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per il riconoscimento della libera disponibilità di aree demaniali a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ahmed Salah Obed la libera disponibilità dell'area di mq. 1035 sita in Mogadiscio, Via A. Locatelli avuta in concessione col decreto n. 122018 del 26 maggio 1956.

Mogadiscio, lì 10 maggio 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 68.*
*Mogadiscio, lì 31 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 17 luglio 1957, n. 111 rep.**
**Nomina ad incaricato delle funzioni di Capo Dipartimento.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 di rep. « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto n. 22 di rep. in data 3 luglio 1956, registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 10 luglio - registro n. 17 - foglio n. 104 - col quale il 1° Segretario Signor Abdi Aden Mohamed veniva nominato Capo Dipartimento dei Servizi del Ministero per gli Affari Generali;

CONSIDERATO che il Signor Abdi Aden Mohamed si assenta dal Territorio per ragioni di studio;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla nomina di un incaricato che possa assolvere i compiti per il funzionamento del predetto Dipartimento;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Con decorrenza 4 maggio 1957, l'Archivista Capo del Ministero per gli Affari Esteri Signor Luigi De Simoni è incaricato di assumere le funzioni di Capo per il Dipartimento Servizi del Ministero per gli Affari Generali, in temporanea sostituzione del Signor Abdi Aden Mohamed, assente dal Territorio per ragioni di studio.

Mogadiscio, lì 17 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
MOHAMUD ABDI NUR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 235.*
*Mogadiscio, lì 23 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 11 giugno 1957, n. 112 rep.**
**Nomina del Sig. Pasquale Voce a consegnatario del materiale mobile in dotazione delle Carceri Centrali di Mogadiscio.**

IL MINISTRO

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RAVVISATA la necessità di nominare un consegnatario responsabile del materiale mobile di proprietà del Governo della Somalia;

DECRETA:

Il Sig. Pasquale Voce, direttore delle Carceri Centrali di Mogadiscio, con decorrenza dal 1° gennaio 1957, è nominato consegnatario responsabile del materiale mobile in dotazione delle Carceri Centrali di Mogadiscio, secondo le vigenti norme Amministrativo-Contabili.

Mogadiscio, lì 11 giugno 1957.

IL MINISTRO
**HAGI MUSSA BOGOR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 149.*
*Mogadiscio, lì 17 giugno 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 13 aprile 1957, n. 113 rep.

**Concessione a scopo edilizio di area demaniale al Sig. Aronica Calogero e Sig.ra Zittei Muddei Safarò.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep., « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 8 agosto 1955, presentata dalla Signora Zittei Muddei Safarò e Sig. Hagi Ali Muddei, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Via G. Vitali, a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area in parola è stato affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 1 in data 2 gennaio 1957, senza opposizioni da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di uno stabile in muratura ad uso di abitazione, è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 20ª seduta del 13 marzo 1957;

VISTA la domanda in data 8 febbraio 1957, presentata dai Sigg. Aronica Calogero e Zittei Muddei Safarò, con cui chiedevano di intestare la pratica di concessione edilizia di cui trattasi ai loro nomi, dichiarando di esserne comproprietari;

VISTA la bolletta n. 93 del 27 febbraio 1957, dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che i Sigg. Zittei Muddei Safarò e Aronica Calogero hanno provveduto al pagamento della somma di So. 2.052, quale prezzo di cessione dell'area demaniale chiesta in concessione;

CONSIDERATO che l'area di mq. 684 è stata consegnata ai Sigg. Zittei Muddei Safarò e Aronica Calogero, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 1° marzo 1957;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 13 aprile

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio, al Signor Aronica Calogero e Signora Zittei Muddei Safarò, l'area demaniale di mq. 684 sita in Via Vitali, come dalla planimetria allegata, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare di concessione che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 13 aprile 1957 fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari ed i predetti Sigg. Aronica Calogero e Zittei Muddei Safarò.

Mogadiscio, lì 13 aprile 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 196.*
*Mogadiscio, lì 23 aprile 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**
**DECRETO Amm.vo 13 luglio 1957, n. 114 rep.**
**Nomina del Capitano CC. s.p.e. Salvano Giovanni a sostituto Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Giudice Relatore presso il predetto Tribunale;

VISTO il foglio n. 96/12-2 in data 23 aprile 1957, con il quale il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia, presso cui è costituito il Tribunale medesimo, ha designato il Capitano s.p.e. Salvano Giovanni alla funzione giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 della surrichiamata Ordinanza n. 5;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1957 il Capitano s.p.e. Salvano Giovanni è nominato temporaneamente, per la durata di due mesi, Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza, dal 1° luglio 1957, al Capitano Salvano Giovanni sono conferite, per la medesima durata di mesi due, le funzioni di Giudice Relatore, presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, lì 13 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 35.*
*Mogadiscio, lì 25 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 giugno 1957, il Sig. Hussen Hagi Hassan ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1512 sito in Mogadiscio, Via Forte Cecchi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 26 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(300)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 10 maggio 1957, il Sig. Ahmed Abud Bahsciuan ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1200

sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 26 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(301)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 13 maggio 1957, il Sig. Ahmed Solein Said Bin Azuna ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 515,50 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 26 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(302)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 aprile 1957, il Sig. Ahmed Hussen Behani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 623,60 sito in Mogadiscio, Via R. Santini descritto nella planimetria, della

quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 26 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(303)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la Sig.ra Marchesi Ines in Zini, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via A. Diaz.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(304)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Voltura autorizzazione esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la Signora Serra Teresa Gennj vedova del Sig. Lombardi Alessandro ha avanzato domanda intesa ad ottenere la voltura a favore di lei medesima dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui era intestatario il defunto Lombardi Alessandro.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(385)

---

Certificato N. 867091.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della ditta Caltex (Africa) Limited

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Caltex (Africa) Limited, Società costituita secondo le leggi dell'Unione del Sud Africa con sede legale in Cape Town (Sud Africa) 140 St. Georges Street — il giorno 15 giugno 1957 alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un' etichetta portante la parola "LUBRITECTION" comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato mediante etichetta sui prodotti della ditta Caltex (Africa) Limited.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sui prodotti mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: articoli, congegni, parti e accessori usati in motori di automobile o in altri motori di veicoli e quanto serve al servizio e alle loro riparazioni inclusi combustibili, gasolio, benzina, petrolio, lubrificanti, grassi e prodotti di petrolio in generale, prodotti chimici a base di petrolio, preparati anticongellanti, catene per pneumatici, materiale per riparare i pneumatici, camere d'aria, batterie, bulbi e accessori illuminanti, acqua distillata, sostanze e prodotti per smacchiare e per pulire, articoli di carta,

stampe, copri sedili e copri cuscini, preparati igienici e sanitari, di fabbricazione e commercio della ditta Caltex (Africa) Limited, Società costituita secondo le leggi dell'Unione del Sud Africa.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(306)**

---

Certificato N. 807092.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta F'lli Ramazzotti

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta F.lli Ramazzotti S.p.A., Società Italiana con sede in Milano, Piazza Stuparich n. 2 — il giorno 22 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un' etichetta portante la parola "AMARO FELSINA RAMAZZOTTI" ».

Detta etichetta di colore azzurro nella parte superiore, contenente la parola « RAMAZZOTTI » e rossa nella parte inferiore, attraversata dalla firma « Fratelli Ramazzotti » scritta per esteso, contenente tutte le altre indicazioni del prodotto « AMARO FELSINA RAMAZZOTTI — Amaro aggradevole di gusto squisito — Specialità della Ditta — F'LLI RAMAZZOTTI — MILANO ».

Esso viene generalmente applicato sui prodotti della ditta F.lli Ramazzotti S.p.A., Società Italiana.

Esso potrà essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sui prodotti mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: un amaro di fabbricazione e commercio della ditta F.lli Ramazzotti S.p.A., Società Italiana.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO

Certificato N. 807093.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Columbia Pictures Corporation

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta Columbia Pictures Corporation, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New York, (Stati Uniti d'America) con sede legale in New York, N. Y 729 Seventh Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituto da un' etichetta portante la parola "COLUMBIA" sormontata dalla figura di una donna che tiene una fiaccola irradiante luce ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o comunque applicato sui prodotti della Ditta Columbia Pictures Corporation.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sui prodotti, mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: pellicole cinematografiche impressionate con o senza sonorizzazione, parole e musica di fabbricazione e commercio della ditta Columbia Pictures Corporation, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New York.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO

Certificato N. 807094.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey con sede legale in New York, N.Y. (U.S.A.) 350 Madison Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituto da un'emblema « Aquila ad ali spiegate che stringe un ramo, avvolta da un nastro recante la scritta: in alto "GAIL BORDEN", in basso, più grande "EAGLE BRAND" ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: latte e prodotti del latte di propria produzione, fabbricazione e commercio della Ditta THE BORDEN COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(309)**

Certificato N. 807095.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta The Borden Company, Società costituita secondo le

leggi dello Stato di New Jersey con sede legale in New York, N.Y. (U.S.A.) 350 Madison Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituto da un'emblema "Acquila ad ali spiegate che stringe un ramo" ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: latte e prodotti del latte di propria produzione, fabbricazione e commercio della Ditta THE BORDEN COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(310)**

---

Certificato N. 807096.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

## Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey con sede legale in New York, N.Y. (U.S.A.) 350 Madison Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'im-

« Il marchio è costituito da un'emblema "Testa di mucca sorridente con colare di fiori" e sotto tale emblema la parola ELSIE ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: latte e prodotti del latte di propria produzione, fabbricazione e commercio della Ditta THE BORDEN COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(311)**

---

Certificato N. 807097.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey con sede legale in New York, N.Y. (U.S.A.) 350 Madison Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un' etichetta portante la parola "BORDEN'S" scritta in caratteri corsivi a guisa di firma, in qualsiasi colore ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta The Borden Company,

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: latte e prodotti del latte di propria produzione, fabbricazione e commercio della Ditta THE BORDEN COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(312)

---

Certificato N. 807098.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey con sede legale in New York, N.Y. (U.S.A.) 350 Madison Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un' etichetta portante la parola "KLIM" comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione, rilievo o in

Esso serve a contraddistinguere: latte e prodotti del latte di propria produzione, fabbricazione e commercio della Ditta THE BORDEN COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(316)**

---

Certificato N. 807099.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey con sede legale in New York, N.Y. (U.S.A.) 350 Madison Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un' etichetta portante la parola "HEMO" comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: latte e prodotti del latte di propria produzione, fabbricazione e commercio della Ditta THE BORDEN COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO

Certificato N. 808000.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey con sede legale in New York, N.Y. (U.S.A.) 350 Madison Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un' etichetta portante la parola "BIOLAC" comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: latte e prodotti del latte di propria produzione, fabbricazione e commercio della Ditta THE BORDEN COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO

**(314)** **Hagi Farah Ali Omar**

---

Certificato N. 808001.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

## Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company

*Omissis:*

Certifica:

La Ditta The Borden Company, Società costituita secondo le

(U.S.A.) 350 Madison Avenue — il giorno 15 giugno 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un' etichetta portante la parola "DRYCO" comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta The Borden Company, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato sui prodotti per impressione diretta o sotto forma di etichetta, mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: latte e prodotti del latte di propria produzione, fabbricazione e commercio della Ditta THE BORDEN COMPANY, Società costituita secondo le leggi dello Stato di New Jersey.

Mogadiscio, lì 29 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(313)**

---

Autorizzazione N. 805047.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Hagi Aden Asckir Samantar ad esercitare in Margherita il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Margherita.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

IL MINISTRO
**Abdullahi Issa Mohamud**

**(317)**

Autorizzazione N. 808017.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis.*

Autorizza:

La Società Cinematografica Italo Somala a.r.l. ad esercitare il commercio d'import-export limitatamente all'esercizio d'importazione ed esportazione di materiale cinematografico e di pubblicità cinematografica.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 30 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(318)**

---

Autorizzazione N. 808020.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Autorizza.

La cessione a favore del Sig. Farag Auad Salim dell'autorizzazione n. 296/1, per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, intestata al defunto Sig. Hagi Ahmed Giuma Munara.

Mogadiscio, lì 30 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(319)**

---

Autorizzazione N. 808023.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Autorizza:

La cessione a favore del Sig. Farag Auad Salim dell'autoriz-

zazione n. 296/2, per l'esercizio del commercio all'ingrosso, intestata al defunto Sig. Hagi Ahmed Giuma Munara.

Mogadiscio, lì 30 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(320)

---

Provvedimento N. 808026.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Respinge

La domanda, presentata in data 15 gennaio 1957 dal Sig. Hansraj Thakerdas, intesa ad ottenere la voltura a suo favore dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui l'intestatario è Giagmandas Giamanadas, non avendo il Sig. Hansraj Thakerdas rilevato l'attività commerciale del suddetto intestatario.

Mogadiscio, lì 30 luglio 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(321)

---

## S. E. I. S.

## SOCIETA' ELETTRO INDUSTRIALE ITALO-SOMALA S. p. A.

**Sede in Mogadiscio — Capitale interamente versato So. 5.700.000**

### Convocazione Assemblea Generale Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria, presso la Sede sociale, per il giorno 20 settembre 1957, alle ore 10, in prima convocazione e, se necessario, in seconda convocazione, per il giorno 27 settembre 1957 alle ore 10, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1.) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

2.) — Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 1956;

3.) — Varie ed eventuali

I signori Azionisti, per partecipare all'Assemblea, dovranno depositare le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, presso la sede della Società oppure presso una qualunque sede od agenzia del Banco di Roma, in Somalia, in Italia od altrove.

I signori Azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altre persone, mediante delega scritta.

Mogadiscio, lì 3 agosto 1957.

*Il Consiglio d'Amministrazione*

(322)

# CREDITO SOMALO

## ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

---

**Bilancio esercizio 1956 approvato con delibere consiliari del 21 marzo e del 4 aprile 1957**

| ATTIVITA' | | Somali |
|---|---|---|
| IMPIANTI ED ATTREZZATURE . . . | | 366.874,11 |
| CASSA . . . . . | | 217.923,07 |
| BANCHE . . . . . | | 1.773.006,39 |
| PORTAFOGLIO: | | |
| — Agrario (conduzione e macchinario) | 760.669,15 | |
| — Incenso . . . . . | 176.887,80 | |
| — Armamento e Pesca . . . . . | 102.406,30 | |
| — Artigianato . . . . . | 122.279,05 | |
| — Industriale . . . . . | 82.650,-- | |
| — Vario . . . . . | 24.430,-- | 1.269.322,30 |
| CORRENTISTI: | | |
| — C/ti C/ti debitori . . . . . | 591.167,-- | |
| — anticipazioni su prodotti . . . . | 2.909.307,20 | |
| — C/ti C/ti Servizi Speciali . . . . | 764.151,84 | 4.264.626,04 |
| CONTI DIVERSI - (Debitori diversi) . . | | 678.345,35 |
| GESTIONE AUTONOMA AMMASSI CEREALI - C/to Patrimonio . . . . . | | 1.000.000,-- |
| | | 9.570.097,26 |
| *CONTI D'ORDINE* | | |
| Valori di terzi in deposito: | | |
| Garanzia . . . . . | 4.452.016,-- | |
| Custodia ed amministrazione . . . . | 1.454.498,50 | |
| Garanzia lavori motoaratura e credito | 30.000,-- | |
| Portafoglio di terzi per l'incasso . . . . | 15.050,-- | 5.951.564,50 |
| TOTALE ATTIVITA' . . . . . | | 15.521.661,76 |

## CONTO PERDITE

| ONERI | |
|---|---|
| Spese generali . . . . . | 705.527,62 |
| Quota ammortamento 1956 impianti ed attrezzature . . . . . | 45.430,90 |
| Risultanza motoaratura al 31-12-1956 . . | 23.780,-- |
| TOTALE . . . . . | 774.738,52 |

**IL PRESIDENTE**
**G. Pisano**

**IL DIRETTORE**
**A. Carmi**

| PASSIVITA' | | Somali |
|---|---|---|
| PATRIMONIO - Fondi di dotazione . . | | 5.700.000,-- |
| CORRENTISTI: | | |
| — C/ti C/ti creditori . . . . . | 1.768.628,27 | |
| — C/ti C/ti Servizi Speciali . . . . | 1.471.281,90 | 3.239.910,17 |
| CONTI DIVERSI - (Creditori diversi) . . | | 519.279,44 |
| FONDO AMMORTAMENTO - C/to impianti ed attrezzatura . . . . . | | 90.299,30 |
| FONDO QUIESCENZA PERSONALE CREDITO SOMALO . . . . . | | 20.608,35 |
| | | 9.570.097,26 |
| *CONTI D'ORDINE* | | |
| Depositanti di valori: | | |
| Garanzia . . . . . | 4.452.016,-- | |
| Custodia ed amministrazione . . . . | 1.454.498,50 | |
| Garanzia lavori motoaratura a credito | 30.000,-- | |
| Cedenti di effetti all'incasso . . . . . | 15.050,-- | 5.951.564,50 |
| TOTALE PASSIVITA' . . . . . | | 15.521.661,76 |

## E PROFITTI

| RENDITE | | |
|---|---|---|
| Proventi Servizi d'Istituto . . . . . | | 253.725,99 |
| Giro risultanza a pareggio al Conto Diversi « Contributo Statale » . . . . | | 521.012,53 |
| TOTALE . . . . . | | 774.738,52 |

**I SINDACI**

**S. Spadaro**

**S. Ricci** **P. Bormioli**

**G. Parmeggiani** **M. Vivona**

**IL CAPO CONTABILE**

**A. Rossi**

## SERVIZIO

**Bilancio al 31**

(Gestione autonoma ammassi cereali -

**Bilancio al 31**

| ATTIVITA' | Somali |
|---|---|
| MONTE CEREALI . . . . . | 4.660.383,38 |
| MONTE SCORTE . . . . . | 280.900,78 |
| MOBILIO ED ATTREZZATURA . . . | 150.691,35 |
| DEBITORI E CREDITORI . . . . . | 776.543,83 |
| TOTALE ATTIVITA' . . . . | 5.868.519,34 |

## CONTO

| ONERI | | |
|---|---|---|
| Ammortamento *(mobilio ed attrezzature)* | | 17.450,40 |
| Spese generali: | | |
| — Spese ed oneri fluttuanti . . . . | 192.306,69 | |
| — Spese fisse di gestione . . . . . | 288.318,15 | |
| — Spese finanziarie *(rimborso quota spese al Credito Somalo)* . . . | 30.137,-- | 510.761,84 |
| TOTALE . . . . | | 528.212,24 |

**IL PRESIDENTE**
**G. Pisano**

**IL DIRETTORE**
**A. Carmi**

## AMMASSI

**Dicembre 1956**

Decreto n. 96 rep. 21 ottobre 1954)

**Dicembre 1956**

| PASSIVITA' | Somali |
|---|---|
| CREDITO SOMALO - C/to Patrimonio . . | 1.000.000,-- |
| DEBITORI E CREDITORI . . . . . | 4.212.285,20 |
| CREDITO SOMALO - C/to C/te . . . . | 370.037,52 |
| FONDO AMMORTAMENTO (mobilio ed attrezzatura) . . . . . | 22.603,70 |
| FONDO RISERVA GESTIONE . . . . | 263.592,92 |
| TOTALE PASSIVITA' . . . . | 5.868.519,34 |

## ECONOMICO

| PROVENTI | |
|---|---|
| Eccedenze e cali . . . . . | 33.604,19 |
| Risultanze monte cereali (valutazione al prezzo Comitato ammassi) . . . . . | 277.075,02 |
| Gestione sgranatrice (risultanza al 31 dicembre 1956) . . . . . | 14.356,56 |
| Giro da FONDO RISERVA GESTIONE . | 203.176,47 |
| TOTALE . . . . . | 528.212,24 |

**I SINDACI**

**S. Spadaro**

**S. Ricci** — **P. Bormioli**

**G. Parmeggiani** (fino al 30-IX-56) — **M. Vivona** (dal 23-X-56)

**IL CAPO CONTABILE**

**A. Rossi**

## SERVIZIO

**Bilancio al 31**

| ATTIVITA' | Somali |
|---|---|
| CONTI DIVERSI - (Debitori diversi) . . | 4.161,-- |
| IMPIANTI ED ATTREZZATURE . . | 497.263,48 |
| TOTALE ATTIVITA' . . . . | 501.424,48 |

## CONTO

| ONERI | |
|---|---|
| Spese fluttuanti di esercizio . . . . . | 281.960,87 |
| Spese fisse di gestione . . . . . | 133.676,98 |
| Spese finanziarie e Servizi bancari (rimborso quota spese al Credito Somalo) . | 8.625,-- |
| Quota ammortamento parco trattori ed attrezzatura varia . . . . . | 103.780,-- |
| TOTALE . . . . . | 528.042,85 |

**IL PRESIDENTE**
**G. Pisano**

**IL DIRETTORE**
**A. Carmi**

## MOTOARATURA

**Dicembre 1956**

| PASSIVITA' | Somali |
|---|---|
| CONTI DIVERSI - (Creditori diversi) . . | 3.530,16 |
| CREDITO SOMALO - C/to C/te . . . . | 394.114,32 |
| FONDO AMMORTAMENTI - Parco trattori ed attrezzatura varia . . . . . | 103.780,-- |
| TOTALE PASSIVITA' . . . . . | 501.424,48 |

## ECONOMICO

| PROVENTI | |
|---|---|
| Utenze . . . . . | 504.262,85 |
| Giro risultanza al 31 dicembre 1956 C/to C/te Credito Somalo . . . . . | 23.780,-- |
| TOTALE . . . . | 528.042,85 |

**I SINDACI**

**S. Spadaro**

**S. Ricci** — **P. Bormioli**

**G. Parmeggiani** (fino al 30-IX-56) — **M. Vivona** (dal 23-X-56)

**IL CAPO CONTABILE**

**A Rossi**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 30 agosto 1957 **Suppl. N. 4 al N. 8**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1o gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 29 agosto 1957, n. 28 rep.: *Istituzione di una Sezione Autonoma per il credito edilizio presso il « Credito Somalo ».* 581

DECRETO 29 agosto 1957, n. 29 rep.: *Autorizzazione al Credito Somalo a concedere mutui elilizi al personale governativo per la costruzione di case civili per uso abitazione.* 584

DECRETO 29 agosto 1957, n. 30 rep.: *Tasso d'interesse per le operazioni passive del « Credito Somalo ».* 585

DECRETO 29 agosto 1957, n. 31 rep.: *Approvazione dello Statuto della Sezione Autonoma per il Credito Edilizio presso il « Credito Somalo ».* 586


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


N. N.


### PARTE TERZA

**VARIE**


N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 29 agosto 1957, n. 28 rep.**

**Istituzione di una Sezione Autonoma per il credito edilizio presso il «Credito Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10 « Estensione delle attività del Credito Somalo »;

RAVVISATA l'opportunità di costituire presso il Credito Somalo una Sezione autonoma per il credito edilizio con il compito di provvedere all'esercizio del credito edilizio;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza nella sua seduta del 26 agosto 1956;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la costituzione presso l'Istituto di credito di diritto pubblico « Credito Somalo » di una Sezione autonoma per il credito edilizio.

La Sezione autonoma per il credito edilizio ha personalità giuridica propria ed ha un patrimonio, una gestione ed un bilancio distinti da quelli del Credito Somalo.

Art. 2.

Scopo della Sezione autonoma per il credito edilizio è quello di promuovere, con la concessione del credito edilizio, la costruzione di case di civile abitazione.

Art. 3.

I mutui saranno concessi per ogni operazione di finanziamento per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento o la sopraelevazione di case di civile abitazione in base alle modalità stabilite nello Statuto della Sezione ed il loro ammortamento sarà regolato da apposito costrutto.

Art. 4.

A garanzia del capitale mutuato e degli interessi maturati, la Sezione acquista, con la registrazione del contratto di mutuo, un privilegio legale sulle costruzioni oggetto del mutuo che segue immediatamente quello spettante alla pubblica Amministrazione in base alle vigenti disposizioni.

Tale privilegio si aggiunge alle normali garanzie ipotecarie e d'altra natura previste dallo Statuto della Sezione e dal contratto di mutuo.

Art. 5.

L'attività operativa della Sezione autonoma per il credito edilizio è soggetta alla vigilanza dell'apposita Commissione di Vigilanza, costituita presso il Ministero per gli Affari Finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 30 settembre 1956, n. 10, con l'osservanza delle norme stabilite dallo stesso articolo 3 e di quelle fissate nello Statuto della Sezione.

Art. 6.

Il patrimonio della Sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione di So. 500.000;
b) da eventuali ulteriori contributi concessi dal Governo della Somalia;
c) da contributi a fondo perduto, donazioni, legati e liberalità di ogni genere;
d) da conferimenti o partecipazioni di altri enti interessati allo sviluppo edilizio;
e) dal fondo di riserva.

I conferimenti e le partecipazioni di altri enti debbono essere approvati con provvedimenti del Ministro per gli Affari Economici, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, sentito il Consiglio dei Ministri e non possono eccedere il 49% del patrimonio complessivo della Sezione.

Il 40% del fondo suddetto di prima dotazione è riservato ad operazioni riguardanti pubblici dipendenti, sulla base delle apposite norme regolanti la concessione di credito edilizio a favore di pubblici dipendenti

Per il caso di aumento del capitale di dotazione, sarà stabilito, con provvedimento aggiunto, la quota da riservare ai pubblici dipendenti.

Art. 7.

La Sezione ha in comune col Credito Somalo i seguenti organi:

a) Consiglio di Amministrazione con l'aggiunta di un funzionario del Ministero per gli Affari Generali quando si tratti di deliberare sui crediti richiesti da pubblici dipendenti in base alle speciali disposi-

zioni che regolano la materia del credito edilizio a favore dei dipendenti pubblici;

b) Comitato esecutivo;
c) Collegio dei Sindaci;
d) Direttore;

con le facoltà previste e regolate dalla legge istitutiva del Credito Somalo e dal relativo Statuto.

Art. 8.

Il Presidente e il Direttore del Credito Somalo sono rispettivamente il Presidente e il Direttore della Sezione.

Art. 9.

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio inizia sotto la data del 1° settembre 1957 e chiude al 31 dicembre 1957.

Le modalità ed i termini per la formazione e la presentazione del bilancio sono fissati dallo Statuto.

Gli utili complessivi della Sezione al netto delle spese e delle perdite verificatesi nell'esercizio vengono ripartiti con le modalità fissate dallo Statuto.

Art. 10.

Su proposta della Commissione di Vigilanza e previo parere del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, l'Amministratore può disporre lo scioglimento e la messa a liquidazione della Sezione, da effettuarsi ad opera di un commissario liquidatore da lui nominato nei seguenti casi:

a) quando fossero accertate gravi irregolarità e violazioni di legge, di regolamenti o di altre disposizioni regolanti la gestione della Sezione;
b) quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre al fondo di riserva eventualmente costituito, più della metà del patrimonio della Sezione;
c) quando fosse accertata la inidoneità della Sezione a conseguire le proprie finalità.

In caso di scioglimento della Sezione, l'Amministratore della Somalia, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, disporrà con suo decreto la devoluzione del patrimonio netto della Sezione a scopo di pubblico interesse.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
AGI FARAH ALI

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 163.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 23 agosto 1957, n. 29 rep.**

**Autorizzazione al Credito Somalo a concedere mutui edilizi al personale governativo per la costruzione di case civili per uso abitazione.**

IL MINISTRO

VISTA la legge 18 maggio 1956, n. 78 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 22 febbraio 1954, n. 3 « Istituzione dell'Ente di Diritto Pubblico " Credito Somalo " »;

VISTO il decreto n. 28 rep. in data 29 agosto 1957 che autorizza la costituzione di una Sezione Autonoma per il Credito Edilizio presso l'Istituto di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

RITENUTO opportuno di autorizzare il predetto « Credito Somalo » a concedere mutui edilizi a favore del personale governativo per la costruzione di case civili per uso abitazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

La Sezione Autonoma per il credito edilizio presso il Credito Somalo è autorizzata a concedere mutui edilizi ai pubblici impiegati alle condizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Gli impiegati pubblici che intendono ottenere la concessione di mutuo edilizio per la costruzione di un alloggio, debbono presentare apposita domanda al Ministero per gli Affari Generali contenente la indicazione dell'area sulla quale dovrà sorgere la costruzione. La domanda dovrà essere corredata dal progetto tecnico comprendente la pianta, il prospetto ed il preventivo di spesa.

Art. 3.

L'ammontare del mutuo concesso non dovrà superare in ogni caso 30.000 So. L'erogazione avverrà con il sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stato di avanzamento debitamente controllati dagli organi tecnici della Sezione di credito edilizio.

Art. 4.

Sui mutui come sopra concessi il Governo della Somalia si assume l'onere del 50% degli interessi gravanti sui mutui stessi.

Art. 5.

Le domande presentate ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, sono esaminate da apposita Commissione istituita presso il Mini-

stero per gli AA.GG. e composta dal Ministro che la presiede e da un rappresentante di tutti i Ministeri che costituiscono il Governo. La Commissione si pronuncia sulla accettazione delle domande e determina l'ordine di precedenza nella erogazione dei mutui. Le decisioni della Commissione sono insindacabili.

Art. 6.

I mutui di cui al presente Decreto non possono essere concessi ai pubblici impiegati che siano proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della loro famiglia. E' vietata altresì la concessione di tali mutui per la costruzione di più di un alloggio, alla stessa persona od anche ai membri della sua famiglia con lui conviventi.

I proprietari degli alloggi devono occuparli personalmente od a mezzo di parenti per non meno di un quinquennio dalla data dell'ultimazione della costruzione.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo quinquennio o l'inosservanza dei divieti stabiliti nei primi due comma porta alla risoluzione dei diritti del contratto di mutuo e la decadenza dal beneficio del tasso di interesse ridotto.

Art. 7.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Decreto, la concessione dei mutui edilizi ai pubblici impiegati è soggetta alle norme che regolano la Sezione Autonoma pre il credito edilizio del Credito Somalo ed a quelle particolari contenute nei relativi contratti di mutuo e annessi capitolati.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Mohamud Abdi Nur**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 164.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 29 agosto 1957, n. 30 rep.**
**Tasso d'interesse per le operazioni passive del « Credito Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956 n. 10 « Estensione delle attività del Credito Somalo »;

VISTO il decreto n. 28 rep. in data 29 agosto 1957 che istituisce la

« Sezione Autonoma di Credito Edilizio » presso l'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto in data 24 agosto 1956 relativa alla misura del tasso di interesse da corrispondersi sulle operazioni della istituenda « Sezione Autonoma di Credito Edilizio »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 agosto 1956;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO:

Con decorrenza dal 1° settembre 1957, il tasso di interesse sulle operazioni di mutuo effettuate dalla « Sezione Autonoma di Credito Edilizio » dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » è fissato nella misura del 5% (cinque per cento) in ragione d'anno.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. l'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
AGI FARAH ALI

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 165.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 29 agosto 1957, n. 31 rep.**
**Approvazione dello Statuto della Sezione Autonoma per il Credito edilizio presso il « Credito Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10 « Estensione delle attività del "Credito Somalo" »;

VISTO il decreto 29 agosto 1957, n. 28, che istituisce la Sezione Autonoma per il Credito Edilizio presso il « Credito Somalo »;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla approvazione dello Statuto della Sezione Autonoma per il Credito Edilizio;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

E' approvato l'unito Statuto della Sezione Autonoma per il Credito Edilizio presso il « Credito Somalo » secondo l'unito testo firmato dal Ministro per gli Affari Economici.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 168.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

## STATUTO della Sezione Autonoma per il Credito Edilizio costituita presso l'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».

Art. 1.

La Sezione Autonoma per il Credito Edilizio, istituita con Decreto n. 28 del 29 agosto 1957 presso l'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo », ha personalità giuridica propria, un proprio patrimonio ed una distinta gestione ed è soggetta alle norme del Decreto istitutivo e del presente Statuto.

Art. 2.

La durata della Sezione è illimitata.

Art. 3.

Scopo della Sezione è quello di promuovere, con la concessione del credito edilizio, la costruzione di case di civile abitazione.

Art. 4.

La Sezione provvede all'esercizio della propria attività creditizia mediante:

a) - il proprio patrimonio;
b) - il risconto del proprio portafoglio.

Art. 5.

I mutui protranno avere una durata massima di venticinque anni e saranno concessi per ogni operazione di finanziamento relativa, a costruzioni, trasformazioni, ampliamenti e sopraelevazioni di case di civile abitazione in misura proporzionale al valore di perizia delle costruzioni, delle trasformazioni, degli ampliamenti o delle sopraele-

vazioni, effettuata da tecnici di fiducia della Sezione. La somma da concedersi per ogni singolo mutuo non potrà superare il 75% del valore di perizia.

I mutui saranno assistiti da iscrizione ipotecaria di primo grado sulle opere e sugli impianti, a condizione che su di essi non gravino altre agaranzie per obbligazioni e saranno concessi gradualmente sulla base dei singoli stati di avanzamento delle opere, previo accertamento da parte dei tecnici di fiducia della Sezione.

L'estinzione del mutuo concesso avverrà sulla base di un piano di ammortamento facente parte integrante del contratto di mutuo che dovrà contenere ogni altra modalità esecutiva riguardante il mutuo stesso.

Oltre alle normali garanzie ipotecarie, è concesso, ai sensi del Decreto istitutivo della Sezione, a garanzia del capitale mutuato e degli interessi dovuti in virtù dei contratti di mutuo stipulati con la Sezione, un privilegio legale sulle costruzioni oggetto del mutuo, in secondo grado dopo quello spettante alla pubblica amministrazione in base alle disposizioni vigenti. La costituzione di questo privilegio avviene « ope legis » in base al decreto surrichiamato, senza bisogno di particolari formalità, tranne quella della registrazione del contratto di mutuo da farsi a cura della sezione.

Art. 6.

Il patrimonio della Sezione è formato:

a) - dal fondo di dotazione di So. 500.000,—;
b) - da eventuali ulteriori contributi concessi dal Governo della Somalia;
c) - da contributi a fondo perduto, donazioni, legati e liberalità di ogni genere;
d) - da conferimenti o partecipazioni di altri enti interessati allo sviluppo edilizio del settore considerato;
e) - dal fondo di riserva.

Il 40% del fondo suddetto di prima dotazione è riservato ad operazioni riguardanti pubblici dipendenti, sulla base delle apposite norme regolanti la concessione di credito edilizio a favore di pubblici dipendenti.

Per il caso di aumento del capitale di dotazione, sarà stabilita con provvedimento aggiunto la quota da riservare ai pubblici dipendenti.

I conferimenti e le partecipazioni di altri enti debbono essere approvati con provvedimento del Ministro per gli Affari Economici, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, sentito il Consiglio dei Ministri e non possono eccedere il 49% del patrimonio complessivo della Sezione.

Art. 7.

La Sezione ha in comune col Credito Somalo i seguenti organi:

a) - Consiglio di Amministrazione con aggiunta di un funzionario del

Ministero per gli Affari Generali quando si tratti di deliberare sui crediti richiesti da pubblici dipendenti in base alle speciali disposizioni che regolano la materia del credito edilizio a favore di dipendenti pubblici;

b) - Comitato esecutivo;
c) - Collegio dei Sindaci;
d) - Direttore;

con le facoltà previste e regolate dalla Legge istitutiva del Credito Somalo e dal relativo Statuto.

Per quanto specificatamente previsto nel Decreto istitutivo della Sezione e nel presente Statuto, valgono per gli organi medesimi le disposizioni contenute nella legge 30 settembre 1956 n. 10 e nel Decreto 30 settembre 1956, n. 95 rep.

Art. 8.

Il Presidente e il Direttore del Credito Somalo sono rispettivamente il Presidente ed il Direttore della Sezione.

La rappresentanza legale della Sezione spetta al Presidente.

Art. 9.

La Sezione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dei servizi del Credito Somalo e corrisponderà all'Istituto stesso, quale corrispettivo delle prestazioni, una quota annua forfettaria soggetta alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10.

La facoltà di firma in nome della Sezione spetta:

— singolarmente al Presidente per tutti gli atti e scritti riguardanti argomenti ed impegni di particolare rilievo, emananti dal Consiglio d'Amministrazione;

— al Presidente congiuntamente al Direttore per gli atti e scritti che comportano impegni della Sezione verso terzi e per il rilascio di quietanze per somme superiori a So. 30.000,—;

— singolarmente al Direttore per il rilascio di quietanze, per somme fino a So. 30.000,—, e per la corrispondenza ordinaria.

Art. 11.

L'esercizio annuale della Sezione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il primo esercizio inizia sotto la data del 1° settembre 1957 e si chiude al 31 dicembre 1957.

Il Bilancio della Sezione, approvato dal Consiglio d'Amministrazione, viene allegato al Bilancio del Credito Somalo.

Gli utili netti annuali sono così ripartiti:

a) - tre decimi al fondo di riserva;

b) - il rimanente quale dividendo alle eventuali partecipazioni con un massimo del 5%;

c) - l'eventuale eccedenza a fondo di riserva straordinario.

I fondi di riserva saranno investiti in titoli pubblici od in mutui ipotecari di primo grado.

L'ammontare di questa ultima forma di investimenti non dovrà superare la metà dei fondi di riserva.

Art. 12.

La Sezione è sottoposta al controllo della Commissione di Vigilanza costituita presso il Ministero per gli Affari Finanziari in forza della Legge n. 10 del 30 settembre 1956.

A detta Commissione spetta il compito di vigilare sulla attività operativa della Sezione ai fini dell'osservanza e della applicazione delle norme istituzionali e statutarie. Essa ha ampie facoltà ispettive e di controllo sulle operazioni attive e passive della Sezione.

Art. 13.

La Sezione è tenuta ad inviare alla Commissione di Vigilanza — ed in copia al Ministro per gli Affari Economici — i seguenti documenti:

a) - trimestralmente, entro il mese successivo, la situazione dei conti a fine trimestre;

b) - trimestralmente, entro il mese successivo, l'elenco dei mutui in essere ed erogati con l'indicazione dei beni che formano oggetto di garanzia;

c) - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed il bilancio consuntivo annuale con i relativi allegati.

La relazione del Consiglio di Amministrazione deve illustrare, fra l'altro, il programma di attività della Sezione.

d) - almeno tre giorni prima di quello fissato per le adunanze, l'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo con il relativo ordine del giorno;

e) - entro sei giorni feriali dell'avvenuta riunione copia del verbale relativo.

Le prime segnalazioni di cui ai paragrafi a) e b) del presente articolo dovranno effettuarsi per la scadenza del 31 dicembre 1957.

Art. 14.

La Commissione di Vigilanza può disporre ispezioni periodiche e straordinarie alla Sezione la quale è tenuta a fornire all'incaricato dell'ispezione ogni informazione e ad esibire tutti i registri, atti e documenti che le vengono richiesti.

Art. 15.

Su proposta della Commissione di Vigilanza e previo parere del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, l'Amministratore può disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione della Sezione, da effettuarsi ad opera di un Commissario liquidatore da lui nominato nei seguenti casi:

a) - quando fossero accertate gravi irregolarità e violazioni di legge, di regolamenti o di altre disposizioni regolanti la gestione della Sezione;

b) - quando fossero accertate perdite che assorbissero oltre al fondo di riserva eventualmente costituito, più della metà del restante patrimonio della Sezione;

c) - quando fosse accertata la inidoneità della Sezione a conseguire le proprie finalità.

In caso di scioglimento della Sezione, l'Amministratore della Somalia, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, disporrà con suo decreto la devoluzione del patrimonio netto della Sezione a scopo di pubblico interesse.

---

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

# PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1° settembre 1957 **N. 9**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 29 agosto 1957, n. 32 rep.: *Devoluzione al Ministero per gli Affari Sociali delle competenze già attribuite all'Ispettorato del Lavoro.* 599

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 17 dicembre 1956, n. 115 rep.: *Concessione a scopo edilizio e libera disponibilità a favore del Sig. Ali Sadik Abdalla.* 601

DECRETO 4 dicembre 1956, n. 116 rep.: *Concessione di un terreno demaniale a scopo edilizio al Sig. Abdalla bin Said Mucashin.* 602

DECRETO 24 aprile 1957, n. 117 rep.: *Concessione a scopo edilizio di un appezzamento di terreno demaniale al Sig. Hassan Abdalla Hagi Salimin.* 603

DECRETO 27 maggio 1957, n. 118 rep.: *Concessione e libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio a favore del Sig. Ahmed Hussen Behani.* 604

Stamperia del Governo - 1957

DECRETO 1 agosto 1957, n. 119 rep.: *Nomina del Dott. Gasbarri Luigi a reggente l'Ufficio Pianificazione.* 605

DECRETO 24 luglio 1957, n. 120 rep.: *Cessazione dalla carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore del Dott. Zadotti Vittorio e nomina in sostituzione dello stesso del Dott. Fettarappa-Sandri Carlo.* 606

DECRETO 29 agosto 1957, n. 121 rep.: *Nomina del Dott. Angeloni Renato a membro della Commissione del Codice Civile.* 607

DECRETO 29 agosto 1957, n. 122 rep.: *Nomina del Dott. Chirico Carlo a mebro della Commissione del Codice del Lavoro.* 607

DECRETO 29 agosto 1957, n. 123 rep.: *Nomina del Sig. Hassan Elmi e del Dott. Rella Vito a membri della Commissione del Codice del Lavoro.* 608

DECRETO 29 agosto 1957, n. 124 rep.: *Nomina del Dott. Mellana Vincenzo a membro della Commissione del Codice Penale.* 609

DECRETO 29 agosto 1957, n. 125 rep.: *Nomina del Dott. Gentilucci Carlo a membro della Commissione del Codice di Procedura Civile.* 610

DECRETO 29 agosto 1957, n. 126 rep.: *Nomina del Dott. Prisco Carlo a membro della Commissione per il Codice di Procedura Penale.* 610

DECRETO 29 agosto 1957, n. 127 rep.: *Nomina del Dott. Lauro Ugo a membro della Commissione del Codice Penale Militare.* 611

DECRETO 29 agosto 1957, n. 128 rep.: *Nomina del Sig. Hassan Nur Elmi a Presidente dell'« Istituto Superiore di Diritto ed Economia ».* 612

DECRETO 31 agosto 1957, n. 129 rep.: *Richiesta licenza d'indagine per minerali, idrocarburi liquidi e gassosi, da parte della Società Frobisher Ltd.* 613

DECRETO 31 agosto 1957, n. 130 rep.: *Distruzione francobolli celebratici « I^a Assemblea Legislativa ».* 614

DECRETO 31 agosto 1957, n. 131 rep.: *Nomina del Sig. Grosso Guglielmo a membro del Comitato Coordinamento Incenso.* 615

DECRETO 31 agosto 1957, n. 132 rep.: *Nomina Commissione esperti per esame istanze relative alla concessione di permessi per ricerche minerarie.* 616

DECRETO 31 agosto 1957, n. 133 rep.: *Nomina del Sig. Abirazak Hagi Hussen a Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione del « Credito Somalo ».* 617

DECRETO 31 agosto 1957, n. 134 rep.: *Nomina Commissione per il biennio 1957-1958 «Ricorsi per brevetti d'invenzione».* 618

Decreto 31 agosto 1957, n. 135 rep.: *Bando di concorso per l'assunzione di n. 9 unità per il servizio Fari e Segnalamenti Marittimi.* 619

DECRETO 31 agosto 1957, n. 136,: *Dimissioni volontarie.* 628

DECRETO 31 agosto 1957, n. 137 rep.: *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 629

DECRETO 24 agosto 1957, n. 138 rep.: *Riduzione prezzo vendita al pubblico del tabacco da mastica in polvere di produzione locale.* 630

DECRETO 31 agosto 1957, n. 139 rep.: *Nomina Commissione tecnica per l'esame delle richieste di motorizzazione di sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.* 631

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ibrahim Mohallim Ali.* 633

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del « Fronte Nazionale Somalo - Congresso Islamico ».* 633

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Abscir Ali Ueirah.* 634

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Società Immobiliare Italiana.* 634

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Osman Ali Mohamed.* 635

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della « Camera di Commercio Italiana ».* 635

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Giuseppe Zini.* 636

A.F.I.S. — *Sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato della vertenza De Vincenzi Cosmo contro Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.* 636

Azienda Agricola « Carso » S.r.l. con sede in Merca — *Avviso.* 637

Soc. Elettro Industriale Italo-Somala - S.p.A. — *Avviso.* 637

Azienda agricola « Montenero » S.r.l. - Merca — *Avviso.* 638

Soc. Commerciale Italo Somala - Mogadiscio — *Estratto di verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione.* 638

« Credito Somalo » — *Errata Corrige Bollettino Suppl. 3 al n. 8 in data 19 agosto 1957.* 639

S.I.C.I.S. di Afgoi — *Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria della Società.* 639

## Supplementi pubblicati durante il mese di agosto 1957:

**Supplemento N. 1 al 8 in data 13 agosto 1957 contenente:**

DECRETO 12 agosto 1957, n. 26 rep.: *Determinazione di nuovo prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette.* 531
DECRETO 12 agosto 1957, n. 27 rep.: *Determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette « Peter Stuyvesant lunghe con filtro ».* 532

**Supplemento N. 2 al N. 8 in data 17 agosto 1957 contenente:**

DECRETO LEGGE 16 agosto 1957, n. 7 rep.: *Istituzione della imposta erariale sul bestiame macellato.* 537

**Supplemento N. 3 al N. 8 in data 19 agosto 1957 contenente:**

DECRETO 3 dicembre 1956, n. 106 rep.: *Sostituzione di membri della Commissione di prima istanza per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione di beni immobili e diritti reali e per l'applicazione delle leggi sulle tasse sugli affari.* 543
DECRETO 18 luglio 1957, n. 107 rep.: *Concessione e libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore del Sig. Scerif Ascim bin Scerif Abubaker.* 544
DECRETO 18 luglio 1957, n. 108 rep.: *Libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore della Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo.* 545
DECRETO 12 luglio 1957, n. 109 rep.: *Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.* 547
DECRETO 10 maggio 1957, n. 110 rep.: *Libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Salad Obed.* 548
DECRETO 17 luglio 1957, n. 111 rep.: *Nomina del Sig. De Simone Luigi ad incaricato delle funzioni di Capo Dipartimento.* 549
DECRETO 11 giugno 1957, n. 112 rep.: *Nomina del Sig. Voce Pasquale a consegnatario del materiale mobile in dotazione alle Carceri Centrali di Mogadiscio.* 550
DECRETO 13 aprile 1957, n. 113 rep.: *Concessione di un appezzamento di terreno demaniale a scopo edilizio ai Sigg. Aronica Calogero e Zittei Muddei Safarò.* 551
DECRETO 13 luglio 1957, n. 114 rep.: *Nomina del Cap. Salvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare con funzioni di Giudice Relatore.* 552
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hussen Hagi Hassan.* 555
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Abud Bahasciuan.* 555
Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Salem Said bin Azuma.* 556

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Hussein Behani.* 556

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum della Signora Marchesi Ines in Zini.* 557

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum della Signora Serra Teresa Genny ved. Lombardi Alessandro.* 557

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807091: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Caltex (Africa) Limited - Sud Africa - Cape Town.* 558

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807092: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Fratelli Ramazzotti S.p.A. - Milano.* 559

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807093: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Columbia Pictures Corporation N.Y. (U.S.A.)* 560

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807094: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 561

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807095: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 561

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807096: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 562

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807097: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 563

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807098: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 564

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 807099: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 565

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 808000: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 566

Ministero Affari Economici — Certificato in data 29 luglio 1957, n. 808001: *Deposito marchio d'impresa della Ditta The Borden Company N.Y. (U.S.A.)* 566

Ministero Affari Economici — Autorizzazione in data 27 giugno 1957, n. 805047: *rilasciata al Sig. Hagi Aden Aschir Samantar per esercitare in Margherita il commercio di importazione ed esportazione.* 567

Ministero Affari Economici — Autorizzazione in data 30 lugno 1957, n. 808017: *rilasciata alla Soc. a.r.l. Cinematografica Italo-Somala ad esercitare il commercio d'importazione ed esportazione in Somalia.* 568

Ministero Affari Economici — Autorizzazione in data 30 luglio 1957, n. 808020: *rilasciata a favore del Sig. Farag Auod Salim per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione già intestata al defunto Sig. Hagi Ahmed Giama Munara.* 568

Ministero Affari Economici — Autorizzazione in data 30 luglio 1957, n. 808023: *rilasciata a favore del Sig. Farag Auod Salim della licenza di commercio all'ingrosso intestata al defunto Sig. Hagi Ahmed Giuma Munara.* 568

Ministero Affari Economici — *Provvedimento in data 30 luglio 1957 Decreto 808026 col quale si respinge la domanda presentata dal Sig. Hanaraji Thakerdas intesa ad ottenere la voltura di una licenza d'importazione ed esportazione.* 569

Società Elettro Industriale Italo-Somala S.p.A.: *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 569

Credito Somalo: *Pubblicazione Bilancio di esercizio del 1956.* 571

**Supplemento N. 4 al N. 8 in data 30 agosto 1957 contenente:**

DECRETO 29 agosto 1957, n. 28 rep.: *Istituzione di una Sezione Autonoma per il credito edilizio presso il « Credito Somalo ».* 581

DECRETO 29 agosto 1957, n. 29 rep.: *Autorizzazione al Credito Somalo a concedere mutui elilizi al personale governativo per la costruzione di case civili per uso abitazione.* 584

DECRETO 29 agosto 1957, n. 30 rep.: *Tasso d'interesse per le operazioni passive del « Credito Somalo ».* 585

DECRETO 29 agosto 1957, n. 31 rep.: *Approvazione dello Statuto della Sezione Autonoma per il Credito Edilizio presso il « Credito Somalo ».* 586

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 29 agosto 1957, n. 32.**

**Devoluzione al Ministero degli Affari Sociali delle competenze già attribuite all'Ispettorato del Lavoro.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTE le Ordinanze n. 21 del 23 novembre 1951, Istituzione dell'Ispettorato del Lavoro e n. 22 del 23 novembre 1951, Istituzione degli Uffici del Lavoro;

VISTO il Decreto n. 145 del 1° dicembre 1951, Istituzione Uffici del Lavoro;

RAVVISATA la necessità, in attesa della emanazione del Codice del Lavoro di affidare, con norma provvisoria, al Ministero per gli Affari Sociali, alcune competenze già devolute all'Ispettorato del Lavoro;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Sono devolute al Ministero per gli Affari Sociali — Dipartimento del Lavoro — tutte le materie già attribuite alla competenza dell'Ispettorato del Lavoro.

Art. 2.

L'Ufficio del Lavoro presso il Distretto di Mogadiscio passa alle dipendenze del Ministero per gli Affari Sociali — Dipartimento del Lavoro — ferma restando la competenza prevista dall'art. 2 della «Ordinanza 23 novembre 1951, n. 22.

Art. 3.

L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 dell'Ordinanza 23 novembre 1951, n. 21 viene provvisoriamente delegato ai Prefetti delle Regioni nell'ambito della propria competenza territoriale.

Art. 4.

Ogni disposizione in contrasto con le norme del presente decreto è abrogata.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE:
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
ALI GIUMALE BARALE.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 162.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 17 dicembre 1956, n. 115 rep.**

**Concessione a scopo edilizio e libera disponibilità a favore del Sig. Ali Sadik Abdalla.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, numero 380;

VISTA la domanda in data 21 ottobre 1955 del Sig. Ali Sadik Abdalla, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via A. Locatelli;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 5 supplemento n. 1 dell'8 maggio 1956;

VISTA la bolletta n. 79 in data 20 marzo 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ali Sadik Abdalla ha pagato la somma di So. 2.916,60 (duemilanovecentosedici e 60/100) quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 970,20 è stata consegnata al Sig. Ali Sadik Abdalla, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 29 marzo 1956;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito dal Sig. Ali Sadik Abdalla, rilasciato dall'Amministrazione Municipale con foglio n. 6839 in data 30 agosto 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

Sono riconosciute a favore del Sig. Ali Sadik Abdalla la concessione a scopo edilizio e la libera disponibilità del terreno demaniale di mq. 970, 20 sito in Mogadiscio Via A. Locatelli di cui alla planimetria allegata.

Mogadiscio, lì 17 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 22 - foglio n. 200.*
*Mogadiscio, lì 10 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 4 dicembre 1956, n. 116 rep.**
**Concessione di un terreno a scopo edilizio al Sig. Abdalla Bin Said Mucashin.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

VISTO il decreto 30 agosto 1956, n. 114426 di prot. relativo alla concessione edilizia Abdalla bin Said Mucashin registrato presso il Magistrato ai Conti l'8 settembre 1956, registro n. 18 foglio n. 196;

AVVALENDOSI dei poteri concessogli col citato decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep;

CONSIDERATA la necessità di dovere perfezionare il citato provvedimento di concessione edilizia mancante del parere del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il decreto n. 114426 in data 30 agosto 1956, viene perfezionato con il presente provvedimento di conferma della concessione avvalendosi dei poteri di cui al decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep.

Mogadiscio, lì 4 dicembre 1956.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 247.*
*Mogadiscio, lì 7 dicembre 1956.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 24 aprile 1957, n. 117 rep.**

**Concessione a scopo edilizio di un appezzamento di terreno demaniale al Sig. Hassan Abdalla Hagi Salimin.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 30 novembre 1950, presentata dal Sig. Hassan Abdalla Hagi Salimin, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno sito in Via Benadir a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 1° ottobre 1956, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di uno stabile in muratura ad uso di abitazione e ad un garage per ricovero automezzi, è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio, nella sua 204ª seduta del 25 gennaio 1957;

VISTA la bolletta n. 42 in data 17 gennaio 1957, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Hassan Abdalla Hagi Salimin ha pagato la somma di So. 3.550 quale prezzo di cessione dell'area richiesta dal medesimo a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq 1420 è stata consegnata all'interessato, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 19 febbraio 1957;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 22 marzo 1957;

DECRETA:

E' concessa, a scopo edilizio, al Sig. Hassan Abdalla Hagi Salimin, l'area demaniale di mq. 1420, sita in Via Benadir, chiesta dal medesimo in concessione, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato fra il Governo rappre-

sentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Hassan Abdalla Hagi Salimin.

Mogadiscio, lì 24 aprile 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 2 - foglio n. 237.*
*Mogadiscio, lì 5 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 27 maggio 1957, n. 118 rep.**

**Concessione e libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio a favore del Sig. Ahmed Hussen Behani.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 31 ottobre 1955 presentata dal Sig. Ahmed Hussen Behani, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Ruggero Santini, a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è stato affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia, Supplemento n. 2 al n. 2 del 25 febbraio 1956, senza opposizioni da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di uno stabile in muratura, ad uso di abitazione civile, è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 200ª seduta del 15 giugno 1956;

VISTO il foglio n. 128306 in data 2 novembre 1956, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ahmed Hussen Behani ha pagato la somma di So. 1.152 quale prezzo stabilito dal Governo per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 576 è stata consegnata al Sig. Ahmed Hussen Behani, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 11 maggio 1957;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito sull'area avuta in concessione, rilasciato dall'Ammnistrazione Municipale con foglio n. 5955 del 24 maggio 1957;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il conseguente riconoscimento della libera disponibilità di aree demaniali;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ahmed Hussen Behani la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area demaniale di mq. 576 sita in Mogadiscio, Via Ruggero Santini, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 25 maggio 1957, fra il Governo della Somalia rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Ahmed Hussen Behani.

Mogadiscio, lì 27 maggio 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 60.*
*Mogadiscio, lì 28 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**
**DECRETO Amm.vo 1 agosto 1957, n. 119 rep.**
**Nomina del Dr. Gasbarri Luigi a Reggente l'Ufficio Pianificazione.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge della Republica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il Decreto 16 novembre 1956, n. 108, che istituisce l'Ufficio Pianificazione;

VISTO il Decreto 16 novembre 1956, n. 81, col quale il Dr. Giulio Ricoveri è nominato Capo dell'Ufficio Pianificazione;

CONSIDERATO che il Dr. Ricoveri Giulio dal 26 luglio 1957 è assente dalla sede per ragioni di servizio;

RITENUTO necessario, durante l'assenza del predetto, affidare la reggenza dell'Ufficio Pianificazione al Dr. Luigi Gasbarri;

DECRETA:

Con decorrenza 26 luglio 1957 al Dr. Gasbarri Luigi è affidata la reggenza dell'Ufficio Pianificazione, in sostituzione del titolare Dr. Ricoveri Giulio assente per servizio.

Mogadiscio, lì 1° agosto 1957.

**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 58.*

*Mogadiscio, lì 5 agosto 1957.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**

**DECRETO Amm.vo 24 luglio 1957, n. 120 rep.**

**Cessazione dalla carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore del Dott. Vittorio Zadotti e nomina in sostituzione dello stesso del Dott. Carlo Fettarappa - Sandri.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto amministratoriale 18 maggio 1956, n. 79, relativo alla organizzazione degli uffici dell' A.F.I.S.;

VISTO il decreto amministratoriale 7 febbraio 1955, n. 352498 col quale al Dott. Vittorio Zadotti veniva conferita la carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore;

DECRETA:

Con decorrenza 15 maggio 1957 il Dott. Vittorio Zadotti — Consigliere per l'Oriente di II Classe — cessa dalla carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore e, dalla stessa data, il Dott. Fettarappa - Sandri Carlo — I Segretario per l'Oriente — è nominato Capo di Gabinetto.

Mogadiscio, lì 24 luglio 1957.

**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 45.*

*Mogadiscio, lì 31 luglio 1957.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 29 agosto 1957, n. 121 rep.**

**Nomina del Dott. Renato Angeloni a membro della Commissione del Codice Civile.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 19 che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare il Codice Civile;

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 60 che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;

RITENUTA la convenienza di aggiungere ai membri di detta Commissione un quinto esperto in persona di un Magistrato;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dott. Renato Angeloni, Consigliere della Corte di Giustizia è nominato membro della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice Civile della Somalia nella qualità di « esperto ».

Art. 2.

Al predetto spetta il gettone di presenza di cui all'art. 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 155.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 29 agosto 1957, n. 122 rep.**

**Nomina del Dott. Carlo Chirico a membro della Commissione del Codice del Lavoro.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 19 che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare il Codice del Lavoro;

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 65 che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;

RITENUTA la convenienza di aggiungere ai membri di detta Commissione un quinto esperto in persona di un Magistrato;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dott. Carlo Chirico, Giudice Regionale Aggiunto del Benadir, è nominato membro della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice del Lavoro della Somalia nella qualità di « esperto ».

Art. 2.

Al predetto spetta il gettone di presenza di cui all'art. 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 156.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DERETO Amm.vo 29 agosto 1957, n. 123 rep.**
**Nomina del Sig. Hassan Nur Elmi e Dott. Vito Rella a membri della Commissione del Codice del Lavoro.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia alla emanazione del Codice del Lavoro;

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 65, che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;

RITENUTA l'opportunità di aggiungere due esperti ai membri di detta Commissione;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Signor Hassan Nur Elmi, Prefetto della Regione del Benadir e il Dr. Vito Rella, Vice Direttore dell'INAIL, sono nominati membri della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice del Lavoro della Somalia nella qualità di esperti.

Art. 2.

Ai predetti spetta il gettone di presenza di cui all'art. 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 157.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 29 agosto 1957, n. 124 rep.**

**Nomina del Dott. Vincenzo Mellana a membro della Commissione del Codice Penale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare il Codice Penale;

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 61 che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;

RITENUTA la convenienza di aggiungere ai membri di detta Commissione un quinto esperto in persona di un Magistrato;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dott. Vincenzo Mellana, Giudice d'Appello della Somalia, è nominato membro della Commissione per lo studio ed eleborazione del Codice Penale della Somalia nella qualità di « esperto »;

Art. 2.

Al predetto spetta il gettone di presenza di cui all'art. 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 158;*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 29 agosto 1957, n. 125 rep.**

**Nomina del Dott. Carlo Gentilucci a membro della Commissione per il Codice di Procedura Civile.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare il Codice di Procedura Civile;

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 63, che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;

RITENUTA la convenienza di aggiungere ai membri di detta Commissione un quinto esperto in persona di un Magistrato;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dott. Carlo Gentilucci, Consigliere della Corte di Giustizia, è nominato membro della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice di Procedura Civile della Somalia nella qualità di « esperto ».

Art. 2.

Al predetto spetta il gettone di presenza di cui all'art. 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 159.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 29 agosto 1957, n. 126, rep.**

**Nomina del Dott. Carlo Prisco a membro della Commissione per il Codice di Procedura Penale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare il Codice di Procedura Penale;

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 62, che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;

RITENUTA la convenienza di aggiungere ai membri di detta

Commissione un quinto esperto in persona di un Magistrato;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dott. Carlo Prisco, Pubblico Ministero della Somalia, è nominato membro della Commissione per lo Studio ed elaborazione del Codice di Procedura Penale della Somalia nella qualità di « esperto ».

Art. 2.

Al predetto spetta il gettone di presenza di cui all'art. 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 160.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 29 agosto 1957, n. 127 rep.**

**Nomina del Dott. Ugo Lauro a membro della Commissione del Codice Peneale Militare.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare il Codice Penale Militare;
VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 64, che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;
RITENUTA la convenienza di aggiungere ai membri di detta Commissione un quinto esperto in persona di un Magistrato;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dott. Ugo Lauro, Pubblico Ministero Militare, è nominato membro della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice Penale Militare della Somalia nella qualità di « esperto ».

Art. 2.

Al predetto spetta il gettone di presenza di cui all'art. 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 161.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 29 agosto 1957, n. 128 rep.**
**Nomina del Presidente dell'« Istituto Superiore di Diritto ed Economia ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 24 maggio 1956, n. 2 relativa all'erezione in Ente di Diritto Pubblico dell'Istituto Superiore per le Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali, e aggregazione allo stesso Ente della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa;

VISTO il Decreto 2 gennaio 1957, n. 8 che approva lo Statuto dell'Ente che assume la denominazione di Istituto Superiore di Diritto ed Economia;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina del Presidente secondo le norme previste all'art. 4 dello Statuto predetto;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Il Sig. Hassan Nur Elmi, Prefetto della Regione del Benadir, è nominato Presidente dell'« Istituto Superiore di Diritto ed Economia ».

Mogadiscio, lì 29 agosto .1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
ALI GIUMALE BARALE.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 166.*
*Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 31 agosto 1957, n. 129 rep.**

**Richiesta licenza d'indagine per minerali metallici, idrocarburi liquidi e gassosi da parte della Soc. Fobrisher Ltd.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Costituzione Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento Governo della Somalia »;

VISTI gli articoli 4, 5 e 57 dell'Ordinamento Minerario della Somalia approvato con decreto del 15 agosto 1951, n. 13;

VISTA la domanda in data 9 maggio 1957 presentata dal sig. F. B. Derwent Moger, in qualità di procuratore della Società canadese Frobisher Ltd, con sede in Bulawayo (Rodesia del Sud) e domiciliato elettivamente in Mogadiscio presso l'avv. Chapron Gaetano, intesa ad ottenere la licenza d'indagine per minerali metallici e idrocarburi liquidi e gassosi nella zona del Territorio specificata nell'art. 1, del presente decreto;

SENTITO il parere dell'Ufficio Tecnico preposto ai Servizi Minerari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 10 agosto 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Frobisher Ltd. è accordata una licenza d'indagine per minerali metallici, per idrocarburi liquidi e gassosi nell'area della Somalia meridionale così delimitata:
inizio al punto nel quale il confine tra il Chenia e la Somalia incontra la costa e di là in direzione prima Nord-Ovest, poi Nord e poi Nord-Est, seguendo il confine tra il Chenia e la Somalia e successivamente ad Est lungo il confine dell'Etiopia sino all'incontro del meridiano 44° 30' Est, e seguendo il predetto meridiano sino alla costa e quindi lungo la costa fino al punto d'inizio.

Art. 2.

La licenza d'indagine, di cui al precedente articolo, ha la durata di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Frobisher Ltd., dovrà trasmettere al Governo della Somalia, Ministero per gli Affari Economici — Servizio Geo-minerario — ogni trimestre, un rapporto nel quale venga riportato il numero e la com-

nerari seguiti, l'ubicazione dei rilievi topografici e fotografici eseguiti e degli indizi eventualmente scoperti.

Art. 4.

La Frobisher Ltd. dovrà agevolare i sopraluoghi dei funzionari tecnici del Governo della Somalia e comunicare loro i dati e le notizie richieste.

Per le licenze d'indagine di cui al presente decreto la Frobisher Ltd. dovrà versare all'Ufficio Tasse sugli Affari del Governo della Somalia una tassa di So. 15.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 186.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 31 agosto 1957, n. 130 rep.**
**Distruzione francobolli celebrativi « 1ª Assemblea Legislativa ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Costituzione Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 1, « Istituzione e Funzionamento Assemblea Legislativa »;

VISTO il decreto 9 aprile 1956 n. 74, « Emissione francobolli celebrativi 1ª Assemblea Legislativa »;

CONSIDERATA l'opportunità di distruggere le rimanenze dei francobolli celebrativi fuori corso di cui all'emissione predetta;

RITENUTO di dover delegare ad una apposita Commissione le operazioni di accertamento, verifica e distruzione dei valori di cui trattasi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 10 agosto 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento dal Deposito Carte Valori della Direzione Poste e Telegrafi, dei sottodescritti valori, per la loro distruzio-

« EMISSIONE 1ª ASSEMBLEA LEGISLATIVA »:

— da So. 0,05 n. 315.524 So. 15.776,20
— da So. 0,10 n. 173.104 So. 17.310,40
— da So. 0,25 n. 66.359 So. 16.589,75
— da So. 0,60 n. 1.853 So. 1.111,80
— da So. 1,20 n. 790 So. 948,00

So. 51.736,16

Art. 2.

E' nominata la seguente Commissione per le operazioni di cui all'art. 1, previa verifica:
— dr. Luigi Santaniello, Giudice Regionale Benadir — *Presidente;*
— dr. Armando Covatta, Regg. I Dip. Ministero AA.EE. — *Membro;*
— dr. Piero Bormioli, Rappresentante Ragioneria — *Membro;*
— rag. Matteo Vivona, Rappresentante Ministero AA.FF. — *Membro;*
— sig. Benigno Baldi, cassiere poste — *Membro-segretario.*

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 187.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 31 agosto 1957, n. 131 rep.**
**Nomina del sig. Grosso Guglielmo a membro del Comitato Coordinamento Incenso.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Costituzione Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 febbraio 1956, n. 7, che stabilisce le modalità per l'esportazione dell'incenso;

VISTO il decreto 20 agosto 1956 n. 58, che costituisce il Comitato di Coordinamento per il settore incenso;

VISTO il verbale del predetto Comitato in data 13 maggio 1957 relativo alla nomina del sig. Grosso Guglielmo a Capo dell'Ufficio Commerciale del CIMS di Mogadiscio in sostituzione del sig. Amedeo Barbarossa, dimissionario;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del membro del Comitato Coordinamento Incenso sig. Amedeo Barbarossa nella

persona del sig. Guglielmo Grosso;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 10 agosto 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza 5 giugno 1957 il sig. Grosso Guglielmo è nominato membro del Comitato Coordinamento Incenso in sostituzione del signor Amedeo Barbarossa dimissionario.

Mogadiscio lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 188.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 31 agosto 1957, n. 132 rep.**

**Nomina commissione esperti per esame istanze relative alla concessione di permessi per ricerche minerarie.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 15 agosto 1951, n. 13, « Approvazione Ordinamento Minerario per la Somalia »;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina per l'anno 1957 della Commissione di esperti prevista dall'art. 7 del predetto Ordinamento;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 23 agosto 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO:

La Commissione di esperti prevista dall'art. 7 dell'Ordinamento Minerario per il territorio della Somalia, approvato con l'Ordinanza 15

agosto 1951, n. 13, per l'anno 1957, è costituita come segue:

1) Ministro per gli Affari Economici — *Presidente;*
2) Capo I Dipartimento Ministero Affari Economici — *Membro-segret.;*
3) Capo del Servizio Geo-Minerario — *Membro;*
4) Capo del II Dipartimento Ministero Affari Economici — *Membro;*
5) Geom. Genesio Ciccotti — *Membro;*
6) Sig. Mohamed Iusuf Aden — *Membro.*

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO E Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 189.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 31 agosto 1957, n. 133 rep.**

**Sig. Abdirakaz Hagi Hussen — Nomina a Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione del « Credito Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956 n. 10, « Estensione delle attività del Credito Somalo »;

VISTO il decreto 30 settembre 1956, n. 95, « Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Diritto Pubblico " Credito Somalo " e successive modifiche »;

VISTO il decreto 23 ottobre 1956 n. 74, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

VISTO il decreto 6 febbraio 1957 n. 42, relativo alla nomina del sig. Abdirashid Ali Scirmarche a Vice Presidente del « Credito Somalo »;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Vice Presidente nella persona del Sig. Abdirazak Hagi Hussen, in sostituzione del Sig. Abdirashid Ali Scirmarche dimissionario per ragioni di studio che lo costringono a prolungate assenze dal Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 23 agosto 1957;

DECRETA:

Con decorrenza 1° agosto 1957 il sig. Abdirazak Hagi Hussen è nominato Vice Presidente del Credito Somalo in sostituzione del Signor Abdirashid Ali Scermache dimissionario.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 190.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 31 agosto 1957, n. 134 rep.**

**Nomina Commissione per il biennio 1957-1958 « Ricorsi per brevetti d'invenzione ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 22 gennaio 1955 n. 1, recante norme organiche in materia di brevetti per invenzioni industriali;

RITENUTA la necessità di procedere, per il biennio 1957-1958, alla nomina della Commissione dei ricorsi previsti dall'art. 66 dell'Ordinanza 22 gennaio 1955 n. 1 precitata;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 23 agosto 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO:

La Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni industriali, prevista dall'art. 66 dell'Ordinanza 22 gennaio 1955, n. 1, è costituita, per il biennio 1957-1958, come segue:

— dott. Carlo Prisco - Magistrato — *Presidente;*
— Ing. Federico Po — *Membro effettivo;*
— Ing. Alberto Forlani — *Membro effettivo;*
— Geom. Genesio Ciccotti — *Membro supplente;*
— Sig. Amin Adde Osman — *Membro supplente.*

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 191.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 31 agosto 1957, n. 135 rep.**

**Bando di concorso per l'assunzione di n. 9 unità per il Servizio Fari e Segnalamenti Marittimi.**

IL MINISTRO

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954 n. 9, relativa all'« Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il Decreto 10 agosto 1955 n. 164, relativo alla « Istituzione dei ruoli tecnici »;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all'assunzione di 9 unità per il Servizio Fari e Segnalamenti Marittimi mediante pubblico concorso per titoli ed esami;

SENTITO il Consiglio dei Ministri:

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per l'assunzione, secondo i bandi allegati ed approvati col presente Decreto, del personale appresso indicato:

— n. 3 V. Capi-Squadra (Servizio Fari) — Cat. «C» - XI;
— n. 2 V. Capi-Squadra (Servizio Idrografico) — Cat. «C» - XI;
— n. 4 Allievi-Operai (Fanalisti) — Cat. «D» - XV;

Art. 2.

All'uopo è stata istituita una Commissione esaminatrice della quale sono chiamati a far parte i seguenti funzionari:

— T.V. Antonio Geraci — *Presidente;*
— C.te Osman Scek Mahò — *Membro;*
— Sig. Iahia Hagi Abdullahi — *Membro;*
— P.M. Issa Bana Amsò — *Membro;*
— Sig. Maconnen Mahdere — *Membro-Segretario.*

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.
MOHAMUD ABDI NUR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 194.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

## GOVERNO DELLA SOMALIA
## MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
### — Dipartimento del Personale —
### — Sezione Concorsi —

OGGETTO: **Bando di Concorso.**

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 3 posti a Vice Capi-Squadra (Servizio fari) — Cat. «C» - grado XI.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale abbiano compiuto il 18° anno di età e non hanno superato gli anni 35; che abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio; che siano in possesso:

— della licenza della Scuola Marittima e del relativo diploma di Padrone Marittimo.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Bando, domanda in carta da bollo da So. 0,80 al Ministero per gli Affari Generali — Dipartimento del Personale - Sezione Concorsi - stanza n. 11.

Nella domanda debbono essere indicate le generalità complete del concorrente, nonchè il luogo di sua residenza abituale con il relativo recapito presso il quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, ed accompagnata della dichiarazione del concorrente medesimo di accettare qualsiasi destinazione nel Territorio della Somalia.

Le domande possono essere anche presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo al predetto Ministero per gli Affari Generali.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) Certificato di nascita o atto notorio dal quale risultino il luogo di nascita e l'età dell'aspirante, debitamente legalizzato.
b) Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante.
c) Certificato medico rilasciato da un medico dell'Amministrazione dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'articolo 2.
d) Titolo di studio richiesto all'art. 2 del presente bando.

e) Fotografia del concorrente con la firma del medesimo, debitamente autenticata dal Commissario Distrettuale o altro legale documento idoneo all'identificazione del concorrente stesso.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali, di studio e di servizio che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione sono dispensati dal presentare i documenti indicati nelle lettere a), b), c) ed e), del presente articolo.

Art. 4.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluto alla Commissione di cui al successivo art. 7, la quale decide sulle ammissioni al concorso, stabilisce le date degli esami e provvede alle relative comunicazioni da farsi agli interessati mediante lettera raccomandata o telegramma.

Il Governo si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenga idonei ad essere immessi nei ruoli.

Art. 5.

Le prove da sostenere sono le seguenti:

a) una prova scritta di italiano consistente in un componimento su argomenti di carattere nautico;
b) una prova scritta di algebra;
c) una prova scritta di nautica consistente: in operazioni Fari, settori di visibilità dei Fari, portate geografiche e luminose dei Fari, caratteristiche dei Fari, allineamenti, sensibilità di un allineamento, segnali diurni secondo le convenzioni internazionali;
d) una prova orale di italiano e cultura generale;
e) una prova orale di matematica consistente su problemi di algebra applicata alla geometria;
f) una prova orale di attrezzature marinaresche con esercitazioni pratiche.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna prova di esame.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

I risultati di ogni singola prova orale faranno media con il corrispondente risultato della prova scritta per le materie d'esame per le quali sono previste una prova scritta e una prova orale.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma delle medie dei singoli risultati riportati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta di un Presidente e di 4 membri.

Art. 8.

La graduatoria finale degli idonei è formata secondo l'ordine del punteggio della valutazione complessiva di cui al precedente articolo 6.

A parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente che ha maggiori titoli ed a parità di questi ultimi il concorrente più giovane.

Art. 9.

La graduatoria finale sarà approvata dal Ministro per gli Affari Generali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Contro di essa è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Somalia al predetto Ministro, il quale decide in via definitiva.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori i primi tre classificati i quali saranno assunti in servizio con la qualifica di Vice Capi-Squadra (Servizio fari) in prova e con lo stipendio di So. 165, per il periodo di prova che avrà la durata di mesi sei.

Art. 11.

Coloro che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova assumeranno la qualifica di Vice Capi-Squadra (Servizio fari) e saranno inquadrati alla categoria «C» grado XI con lo stipendio mensile lordo di So. 250, mentre coloro che non saranno confermati in servizio cesseranno di par parte del personale del Governo senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

Art. 12.

Per quanto non previsto nel presente bando di concorso si applicano le disposizioni dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 e dei decreti 22 dicembre 1955, n. 247 e 10 agosto 1955, n. 164.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA**
**MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI**
**— Dipartimento del Personale —**
**— Sezione Concorsi —**

OGETTO: **Bando di Concorso.**

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 2 posti a Vice Capi Squadra (Servizio Idrografico) — Categoria « C » grado XI.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale abbiano compiuto il 18° anno di età e non hanno superato gli anni 35, che abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio; che siano in possesso:

— della licenza della Scuola Marittima e del relativo diploma di Padrone Marittimo.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Bando, domanda in carta da bollo da So. 0,80 al Ministero per gli Affari Generali — Dipartimento del Personale — Sezione Concorsi — Stanza n. 11.

Nella domanda debbono essere indicate le generalità complete del concorrente, nonchè il luogo di sua residenza abituale con il relativo recapito presso il quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, ed accompagnata dalla dichiarazione del concorrente di accettare qualsiasi destinazione nel Territorio della Somalia.

Le domande possono essere anche presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo al predetto Ministero per gli Affari Generali.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) - Certificato di nascita o atto notorio dal quale risultino il luogo di nascita e l'età dell'aspirante, debitamente legalizzato;
b) - Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante;
c) - Certificato medico rilasciato da un medico dell'Amministrazione dal quale risulta che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'articolo 2;
d) - Titolo di studio richiesto nell'art. 2 del presente Bando;
e) - Fotografia del concorrente con la firma del medesimo, debitamente autenticata dal Commissario Distrettuale o altro documento idoneo all'identificazione del concorrente stesso.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali, di studio e di servizio che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione sono dispensati dal presentare i documenti indicati nelle lettere a), b), c) ed e), del presente articolo.

Art. 4.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluta alla Commissione di cui al successivo art. 7, la quale decide sulle eammis-

sioni al concorso e stabilisce le date degli esami e provvede alla relativa comunicazione da farsi agli interessati mediante lettera raccomandata o telegramma.

Il Governo si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenga idonei ad essere immessi nei ruoli.

Art. 5.

Le prove da sostenere sono le seguenti:

a) - una prova scritta di italiano consistente in un componimento su argomenti di carattere nautico;
b) - una prova scritta di algebra;
c) - una prova scritta di nautica consistente: in operazioni di carteggio con uso di riga, compasso, rapportatore, parallelo a rulli e tabelle delle deviazioni, settori di visibilità dei Fari, portate geografiche e luminose dei Fari, caratteristiche dei Fari, allineamenti, sensibilità di un allineamento, uso del sestante per misura di angoli orizzontali per la determinazione dei punti di ormeggio dei segnalamenti marittimi, atterraggi in una rada normalmente segnalata, segnali diurni secondo le convenzioni internazionali;
d) - una prova orale di italiano e cultura generale;
e) - una prova orale di matematica consistente su problemi di algebra applicata alla geometria;
f) - una prova orale di nautica;
g) - una prova orale di attrezzatura marinaresca con esercitazioni pratiche;
h) - una prova orale di lingua inglese.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna prova di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

I risultati di ogni singola prova orale faranno media con il corrispondente risultato della prova scritta per le materie d'esame per le quali sono previste una prova scritta e una prova orale.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma delle medie dei singoli risultati riportati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta di un Presidente e di 4 membri.

Art. 8.

La graduatoria finale degli idonei è formata secondo l'ordine del punteggio della valutazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente che ha maggiori titoli ed a parità di quest'ultimi, il concorrente più giovane.

Art. 9.

La graduatoria finale sarà approvata dal Ministro per gli Affari Generali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Contro di essa è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Somalia al predetto Ministro, il quale decide in via definitiva.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori i primi due classificati i quali saranno assunti in servizio con la qualifica di Vice Capi-squadra (Servizio Idrografico) in prova e con lo stipendio di So. 165,—, per il periodo di prova che avrà la durata di mesi sei.

Art. 11.

Coloro che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova assumeranno la qualifica di Vice Capi-squadra (Servizio Idrografico) e saranno inquadrati alla categoria « C » grado XI con lo stipendio mensile lordo di So. 250,—, mentre coloro che non saranno confermati in servizio cesseranno di far parte del personale del Governo senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

Art. 12.

Per quanto non previsto nel presente Bando di Concorso si applicano le disposizioni dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 e dei decreti 22 dicembre 1955, n. 247 e 10 agosto 1955, n. 164.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA**
**MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI**
**— Dipartimento del Personale —**
**— Sezione Concorsi —**

OGGETTO: **Bando di Concorso.**

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a n. 4 posti ad allievi operai (fanalisti) - Categoria « D » grado 15°.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale abbiano compiuto il 18° anno di età e non hanno superato gli anni 35, che abbiano sempre tenuto regolare condota morale e civile che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio; che siano in possesso:

— della pagella di quarta classe elementare con promozione alla V classe elementare.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Bando, domanda in carta da bollo da So. 0,80 al Ministero per gli Affari Generali — Dipartimento del Personale — Sezione Concorsi — stanza n. 11.

Nella domanda debbono essere indicate le generalità complete del concorrente, nonchè il luogo di sua residenza abituale con relativo recapito presso il quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, ed accompagnata dalla dichiarazione del concorrente medesimo di accettare qualsiasi destinazione nel Territorio della Somalia.

Le domande possono essere anche presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo al predetto Ministero per gli Affari Generali.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) - Certificato di nascita o atto notorio dal quale risultino il luogo di nascita e l'età dell'aspirante, debitamente legalizzato.

b) - Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante.

c) - Certificato medico rilasciato da un medico dell'Amministrazione dal quale risulta che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'articolo 2.

d) - Titolo di studio richiesto all'art. 2 del presente Bando.

e) - Fotografia del concorrente con la firma del medesimo, debitamente autenticata dal Commissario Distrettuale o altro legale documento idoneo all'identificazione del concorrente stesso.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali, di studio e di lavoro che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione sono dispensati dal presentare i documenti indicati nelle lettere a), b), c), ed e), del presente articolo.

Art. 4.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluto alla Commissione di cui al successivo art. 7, la quale decide sulle ammissioni al concorso e stabilisce le date degli esami e provvede alle relative comunicazioni da farsi agli interessati mediante lettera raccomandata o telegramma.

Il Governo si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenga idonei ad essere immessi nei ruoli.

Art. 5.

Le prove da sostenere sono le seguenti:

a) - una prova scritta sotto dettatura di un brano di lingua italiana;

b) - una prova scritta di italiano consistente di un componimento su argomenti di vita reale e di cultura generale;

c) - una prova scritta di aritmetica consistente nella risoluzione di un problema basato sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

d) - una prova orale di lingua italiana (lettura di un brano ed esposizione di esso); di elementi di cultura generale (con particolare riferimento ad elementari nozioni: Geografia, Storia, Fisica) e di aritmetica (calcoli sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali).

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna prova di esame.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di essa.

I risultati di ogni singola prova orale faranno media con il corrispondente risultato della prova scritta per le materie d'esame per le quali sono previste una prova scritta e una prova orale. La votazione complessiva è stabilita dalla somma delle medie dei singoli risultati riportati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta di un Presidente e di 4 membri.

Art. 8.

La graduatoria finale degli idonei è formata secondo l'ordine del punteggio della valutazione complessiva di cui al precedente articolo 6.

A parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente che ha maggiori titoli ed a parità di quest'ultimi il concorrente più giovane.

Art. 9.

La graduatoria finale sarà approvata dal Ministro per gli Affari Generali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Contro di essa è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Somalia al predetto Ministro, il quale decide in via definitiva.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori i primi quattro classificati, i quali saranno assunti in servizio con la qualifica di Allievi-operai (fanalisti) in prova e con lo stipendio di So. 83,—, per il periodo di prova che avrà la durata di mesi sei.

Art. 11.

Coloro che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova assumeranno la qualifica di Allievi-operai (fanalisti) e saranno inquadrati alla categoria « D » grado 15° con lo stipendio mensile lordo di So. 125,—, mentre coloro che non saranno confermati in servizio cesseranno di far parte del personale del Governo senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

Art. 12.

Per quanto non previsto nel presente Bando di Concorso si applicano le disposizioni dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 e dei decreti 22 dicembre 1955, n. 247 e 10 agosto 1955, n. 164.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 31 agosto 1957, n. 136 rep.**
**Dimissioni volontarie.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 26, lettera a) dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTA la domanda in data 23 luglio 1957 con la quale il Vice applicato Hassan Uarsama Ali - F.N. 2642 - c/c. 4010, in servizio presso il Ministero per gli Affari Sociali — Dipartimento del Lavoro, chiede che siano accettate le dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 31 luglio 1957;

VISTO il foglio 29 luglio 1957, n. 703152, col quale il Ministero per gli Affari Sociali esprime parere favorevole alla richiesta dell'interessato;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 31 luglio 1957, sono accettate le dimissioni volontarie del Vice applicato Hassan Uarsama Ali;

Art. 2.

Il predetto Vice applicato, dalla data di cui sopra, cessa di far parte del personale governativo.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 195.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 31 agosto 1957, n. 137 rep.**
**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge, 7 maggio 1956, n. 6, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, concernente l'« Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957, approvato con la legge n. 20 in data 31 dicembre 1956;

RAVVISATA la necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo 51 dell'entrata « depositi e cauzioni » e del capitolo 92 della spesa «Restituzione di depositi e cauzioni » della categoria III - contabilità speciale — del bilancio predetto alla situazione di fatto e di diritto determinatasi in relazione alle operazioni intervenute alla data del 30 maggio 1957;

VISTO l'allegato prospetto dimostrativo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni nella categoria III — Contabilità Speciale — del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957:

## AUMENTI

### Entrata

CATEGORIA III — **Contabilità Speciale**
RUBRICA IX — **Partite che si compensano con la spesa**

Cap. 51. - Depositi e cauzioni . . . . . + So. 106.719,10

### Spesa

CATEGORIA III — **Contabilità Speciale**
RUBRICA IX — **Partite che si compensano con l'entrata**

Cap. 92. - Restituzione di depositi e cauzioni . . + So. 106.719,10

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SALAD ABDI MOHAMUD.

*VISTO E Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 196.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI.**
**DECRETO Amm.vo 24 agosto 1957, n. 138 rep.**
**Riduzione prezzo vendita al pubblico del tabacco da mastica in polvere di produzione locale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 gennaio 1956, n. 1 sulla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'« Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 30 novembre 1953, n. 177 che determina, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica in polvere;

VISTA l'Ordinanza 30 luglio 1955, n. 18 sulle norme disciplinanti la coltivazione, lavorazione e vendita del tabacco, dei fiammiferi e degli altri generi di monopolio;

CONSIDERATO che, a seguito della liberalizzazione della lavorazione e della vendita al pubblico del tabacco di produzione locale, si rende necessario adeguare i prezzi di vendita al pubblico del tabacco in polvere di produzione del Servizio Monopoli a quello del mercato, anche ai fini di utilizzare le scorte predisposte per tale lavorazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica in polvere, approntato dal Servizio Monopoli, è fissato come segue:

— tabacco in polvere di 1ª qualità: So. 6 al Kg.;
— tabacco in polvere di 2ª qualità: So. 4,50 al Kg.

Art. 2.

L'aggio da corrispondersi ai rivenditori di generi di Monopolio per la vendita del tabacco in polvere di cui al precedente articolo, viene stabilito nella misura dell'8%.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 24 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 197.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 31 agosto 1957, n. 139 rep.**

**Nomina Commissione tecnica per l'esame delle richieste di motorizzazione di sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 27 maggio 1957, n. 2, relativa all'organizzazione e attrezzature dei mezzi navali per la pesca, per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane;

VISTO l'art. 6 della predetta legge che affida al Direttore della Scuola Professionale Marittima e di Pesca le funzioni di Capo dell'Ufficio Tecnico Navale, fino a quando quest'ultimo non sarà costituito;

VISTO l'art. 8 della stessa legge che prevede la costituzione di un'apposita Commissione tecnica per l'esame delle richieste di contributo per la motorizzazione dei sambuchi;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di detta Commissione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 26 agosto 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

Con decorrenza 1° settembre 1957 è costituita la seguente Commissione per l'esame delle richieste di contributo per la motorizzazione dei sambuchi adibiti al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane:

— Ten. Vasc. Antonio Geraci — *Presidente*
— Comm. di Porto Osman Scek Mahò — *Vice Presidente*
— Ing. Nav. Domenico Bonacore — *Membro*
— Capo Remo Tromboni — *Membro*
— Carp. Nav. Emilio Del Duca — *Membro*
— Capo Tec. Scerif Ahmed Abbas — *Membro*
— Signor Amir Tarumun — *Membro*

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 198.*
*Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 giugno 1957, il Sig. Ibrahim Moallim Ali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 578,75 sito in Mogadiscio, Via Romolo Gessi descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipo di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per ventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 8 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(324)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 aprile 1956, il Fronte Nazionale Somalo - Congresso Islamico, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 29.000 sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti descritto nella plani-

metria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per ventuali opposizioni.

Mogadscio, lì 16 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(325)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 19 luglio 1957, il Sig. Abscir Ali Ueirah, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 12.401 sito in Mogadiscio, Viale del Lido, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per ventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 16 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(326)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 25 aprile 1957, la Società Immobiliare Somala, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 12.000 sito in Mogadiscio, Via Villani descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per ventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(327)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 maggio 1957, il Sig. Osman Ali Mohamed, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 278 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per ventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(328)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 25 maggio 1957, la Camera di Commercio della Somalia, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1448 sito in Mogadiscio, Via Forte Cecchi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per ventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 agosto 1957.

IL MINISTRO

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

## Esercizio commercio all'ingrosso

Si rende noto che il Sig. Giuseppe Zini, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso in Mogadiscio, Via A. Diaz.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di publicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 12 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(330)**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

---

**Sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato nella vertenza De Vincenzi Cosmo contro Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia**

---

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) accoglie il ricorso come in epigrafe proposto dal Dott. De Vincenzi Cosmo e per l'effetto annulla il decreto n. 379416 in data 31 ottobre 1951 dell'AFIS salvi gli ulteriori provvedimenti della stessa Amministrazione.

Condanna l'Amministrazione stessa al pagamento a favore della ricorrente delle spese ed onorari del giudizio che liquida complessivamente in lire duecentomila. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 16 novembre 1956.

*(seguono le firme)*

Pubblicata il 21 dicembre 1956.

---

In conseguenza della infrascritta decisione del Consiglio di Stato italiano, il decreto dell'Amministratore 31 ottobre 1951, n. 379416, deve intendersi nullo a tutti gli effetti.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella parte terza del Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 11 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

**(331)**

**AZIENDA AGRICOLA CARSO - Società a responsabilità limitata**
con sede in Merca - Capitale Sociale So. 8.820

## AVVISO

Il 23 luglio 1957 s'è riunita in Mogadiscio, presso lo studio del Notaio della Somalia, l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dell'intestata Società, che ha approvato il bilancio sociale al 30 giugno 1957, ed ha deliberato la riduzione del capitale sociale da So. 29.400 a So. 8.820 e del valore delle quote da So. 20 a So. 6 e l'abolizione del Collegio Sindacale.

Il relativo verbale a mio rogito, in detta data n. 5525 di repertorio, registrato il 27 luglio 1957 al n. 492 Atti Pubblici vol. VIII, è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 9 agosto 1957, depositato in Cancelleria il 9 agosto 1957 e trascritto al n. 64 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 119 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

(332)

**S. E. I. S.**
**SOCIETA' ELETTRO INDUSTRIALE ITALO-SOMALA — S.p.A.**
Sede in Mogadiscio - Capitale interamente versato So. 5.700.000

## AVVISO

Il 1° agosto 1957 s'è riunita in Mogadiscio, presso lo studio del Notaio della Somalia, l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dell'intestata Società, che ha provveduto per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, per il cambiamento della denominazione della Società in « *Società Elettro Industriale Italo-Somala* », restando immutata la sigla « S.E.I.S. », per la rappresentanza degli azionisti nelle assemblee, per l'ammontare della somma dovuta dagli amministratori a titolo di cauzione, per la firma sociale e per la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il relativo verbale, 1° agosto 1957, n. 5586 di repertorio, a mio rogito, registrato a Mogadiscio, in pari data, al n. 510 Atti Pubblici vol. VIII, è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 9 agosto 1957, depositato in Cancelleria il 9 agosto 1957, e trascritto al n. 63 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 314 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*

## « AZIENDA AGRICOLA MONTENERO » s.r.l.

con sede in Merca - Capitale Sociale So. 7.500

### AVVISO

Il 23 luglio 1957 s'è riunita in Mogadiscio, presso lo studio del Notaio della Somalia, l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dell'intestata Società, che ha approvato il bilancio sociale al 30 giugno 1957 ed ha deliberato la riduzione del Capitale Sociale da So. 25.000 a So. 7.500 e del valore delle quote da So. 20 a So. 6 e l'abolizione del Collegio Sindacale.

Il relativo verbale, a mio rogito, in detta data, n. 5526 di repertorio, registrato il 27 luglio 1957 al n. 493 Atti Pubblici vol. VIII, è stato omologato dal Giudice Regionale del Benalir con suo decreto 9 agosto 1957, depositato in Cancelleria il 9 agosto 1957 e trascritto al n. 65 del Registro Generale l'Ordine ed al n. 120 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

**(334)**

---

## SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA

**Anonima per Azioni - Sede in Mogadiscio - Capitale Sociale So. 1.000.000**

### Estrato di verbale dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione

Dal Verbale dell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione della S.C.I.S., tenutosi il giorno 12 giugno 1957 in Milano, Via Dante n. 4, risulta che sono state prese le seguente deliberazioni:

a) — nomina del Dott. Dino Gardini ad Amministratore Delegato della Società con firma individuale sia in Somalia che all'estero;
b) — nomina a Procuratori i Sigg. Ing. Guido Villani, Dott. Aldo Funaioli e Salvatore Lipari;
c) — conferimento delle firme Sociali in Somalia al Consigliere Dott. Vincenzo Calzia unitamente ad uno dei procuratori sopra nominati nei limiti dei poteri di cui all'atto a rogito del Notaio Dr. Arturo Lovati n. 99588 rep. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio al n. 200 Reg. Società, ed in caso di assenza del Dott. Vincenzo Calzia dalla Somalia, la firma Sociale per gli atti di ordinaria amministrazione è conferita ai predetti Procuratori Sigg. Ing. Guido Villani, Dr. Aldo Funaioli e Salvatore Lipari, congiuntamente a due a due fra di loro.

Milano, lì 12 giugno 1957.

f.to:
*Dr. Massimo Risso* - V. Presidente
*Dr. Arturo Lovato* - Notaio

**(335)**

## ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale Supplemento n. 3 al n. 8 in data 19 agosto 1957. *Bilancio Credito Somalo:* alle pagine 572 — 574 — 576 in calce a sinistra: *Errata.* Il Presidente G. Pisano
*Corrige:* Il Presidente L. Gasbarri

(336)

---

## SOCIETA' S.I.C.I.S. DI AFGOI

### Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

I signori azionisti sono invitati all'Assemblea Generale Ordinaria della Società, indetta per il giorno 15 settembre 1957, ore 10 in prima convocazione e necessitando in seconda convocazione per il giorno 22 stesso mese, nell'Ufficio dei Signori Monti & Loche per la stessa ora.

ORDINE DEL GIORNO

1) - Bilancio esercizio 1956.
2) - Elezione Consiglio di Amministrazione.
3) - Elezione Collegio Sindacale.
4) - Varie.

Le azioni dovranno essere depositate presso la Sede sociale in Afgoi o presso lo spett.le Banco di Napoli Sede di Mogadiscio, entro il 10 settembre 1957 per essere ammessi all'Assemblea.

Afgoi, lì 28 agosto 1957.

*Il Presidente*
**Elena Patrucco**

(337)

---

## UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

### Avviso

Il 14 aprile 1957, con atto a mio rogito n. 4811 di repertorio, registrato il 20 agosto 1957 al n. 562 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la Società per Azioni « I.S.H. » — HADRAMIA — con sede in Mogadiscio, con capitale sociale di So. 100.000, avente per scopo l'industria ed il commercio del sapone.

Il predetto atto, omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 23 agosto 1957, è stato depositato, in data 27 agosto 1957, nella Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice ed iscritto al n. 69 del Registro d'Ordine ed al n. 350 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

(338)

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 12 settembre 1957 **Suppl. n. 1 al n. 9**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI


**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 2 settembre 1957, n. 8 rep. (AFIS): *Disciplina del personale militare distaccato in Somalia.* 647

DECRETO 3 agosto 1957, n. 9 rep. (AFIS): *Liceo Scientifico.* 648


### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI


DECRETO 6 settembre 1957, n. 140 rep.: *Istituzione di un Comitato Politico e di un Comitato Tecnico per la elaborazione di studi preparatori per la Costituzione della Somalia.* 649

DECRETO 25 luglio 1957, n. 141 rep.: *Destinazione del Sig. Hagi Elmi Osman, Applicato di 1ª classe alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran.* 651

DECRETO 24 luglio 1957, n. 18 rep. (AFIS): *Nomina del Sig. Omar Mohallim Mohamed a Vice Capo di Gabinetto.* 651

DECRETO 22 giugno 1957, n. 142 rep.: *Libera disponibilità di un terreno demaniale a scopo edilizio, concesso al Sig. Marano Sante.* 652

DECRETO 22 luglio 1957, n. 20 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 653

DECRETO 22 luglio 1957, n. 21 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 654

DECRETO 22 luglio 1957, n. 22 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 655

DECRETO 22 luglio 1957, n. 23 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 656

DECRETO 22 luglio 1957, n. 24 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 657

DECRETO 26 luglio 1957, n. 143 rep.: *Nomina a sottotenente della Polizia del Sig. Mohamed Ragis Mohamed.* 658

DECRETO 11 maggio 1957, n. 144 rep.: *Nomina maestri coadiutori aggiunti in prova.* 659

DECRETO 17 maggio 1957, n. 145 rep.: *Assunzione di n. 76 maestri diplomati.* 661

DECRETO 4 giugno 1957, n. 146 rep.: *Immissione in ruolo di n. 8 allievi assistenti veterinari.* 665

DECRETO 27 giugno 1957, n. 147 rep.: *Nomina « Guardie Veterinarie ».* 666

DECRETO 18 giugno 1957, n. 148 rep.: *Nomina a sottotenente di n. 6 allievi ufficiali della Guardia di Finanza.* 667

## PARTE TERZA

### VARIE

Regione del Benadir — *Dichiarazione di pubblica utilità di opera da eseguire in zona Scuraran facenti parte del piano di risanamento del Villaggio Amaruen in Mogadiscio.* 669

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Halima Barre Ossoble.* 671

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Heider Mohamed Nur.* 671

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Mohiedin Mohallim.* 672

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Scerif Muhsin Salim.* 672

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Amina Waes Calaf.* 673

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Ahmed Elmi.* 673

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Capasso Massimo fu Giovanni.* 674

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Mathurandas Danji procuratore del Sig. Hansray Thakerdas.* 674

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809142 in data 30 agosto 1957, *per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione rilasciata al Sig. Fareg Bin Islam Abdalla Bin Azum Nahdi.* 674

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809075 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Radio Corporation of America N. Y. - U.S.A.* 675

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809076 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Radio Corporation of America N. Y. - U.S.A.* 678

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809077 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Radio Corporation of America N. Y. - U.S.A.* 682

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809078 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Benger Laboratories Limited - Holmes - Chapel Cheshire England.* 683

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809079 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 684

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809080 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 685

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809081 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 686

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809082 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 686

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809083 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 687

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809084 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 688

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809085 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 689

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809086 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 689

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809087 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 690

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809088 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 691

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809089 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 692

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809090 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 692

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809091 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 693

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809092 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 694

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809093 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 695

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809094 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 695

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809095 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 696

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809096 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 697

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809097 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 698

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809098 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 698

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809099 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 699

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809100 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 700

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809101 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 701

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809102 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 701

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809103 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 702

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809104 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen —*

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809105 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 704

Impresa Costruzioni Ing. Ferrara S. A. - Sede di Mogadiscio — *Convocazione in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 settembre 1957.* 704

« Basso Mudugh » s.r.l. - Sede di Mogadiscio — *Costituzione della s.r.l. « Basso Modugh ».* 705

Notaio della Somalia — *Atto costitutivo della S.p.A. Immobiliare Somala - Sede in Mogadiscio - (I.S.S.A.)* 705

Manifatture Cotoniere d'Africa S.p.A. - Sede di Mogadiscio — *Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 settembre 1957.* 706

Conservatoria delle ipoteche - Mogadiscio — *Nota di trascrizione a favore del Sig. Bonavolta Vittorio fu Francesco contro Governo della Somalia.* 707

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Avviso.* 709

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**A.F.I.S**

**DECRETO 2 settembre 1957, n. 8 rep.**

**Disciplina del personale militare distaccato in Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2359;

VISTO il proprio Decreto 1 gennaio 1956, n. 16;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad una nuova disciplina del personale militare italiano in servizio in Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

Il Decreto Amministrativo n. 72 del 31 ottobre 1956 è abrogato.

Art. 2.

I Comandanti di Corpo esercitano le funzioni disciplinari loro spettanti dai regolamenti nei riguardi dei propri dipendenti.

Art. 3.

I militari comandati in servizio civile dipendono, agli effetti disciplinari, dall'Amministratore.

Mogadiscio, lì 2 settembre 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 124.*
*Mogadiscio, lì 2 settembre 1957.*

**A.F.I.S.**
**DECRETO 3 agosto 1957, n. 9 rep.**
**Liceo Scientifico.**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Decreto dell'Amministratore 29 luglio 1953, n. 118, che fissa in cinque anni la durata dei corsi del Liceo Scientifico Italiano di Mogadiscio e stabilisce per il medesimo i programmi e le modalità di funzionamento dei corrispondenti Licei metropolitani;

RAVVISATA l'opportunità di ridurre ad anni quattro la durata dei corsi del predetto Liceo Scientifico, secondo l'ordinamento stabilito per i Licei Scientifici Italiani all'Estero, adottandone conseguentemente la ripartizione dei programmi di studio;

VISTA l'Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, in virtù della quale resta in vigore nel Territorio l'Ordinamento scolastico per le colonie approvato con regio decreto legge 24 luglio 1936, n. 1737;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza dall'anno scolastico 1957-58, la durata degli studi del Liceo Scientifico Italiano di Mogadiscio viene ridotta da cinque a quattro anni.

Con la stessa decorrenza nel predetto Liceo Scientifico vengono applicati i programmi e le modalità di funzionamento delle corrispondenti Scuole Italiane all'estero, nonchè le norme transitorie contenute nell'articolo seguente per la prima attuazione del presente provvedimento.

Art. 2.

Il corso quadriennale inizia nell'anno scolastico 1957-58 per gli alunni ammessi con regolare titolo, in detto anno scolastico, alle classi prima e seconda. Per gli alunni ammessi, nel medesimo anno scolastico, alle classi terza, quarta e quinta, il corso rimane quinquennale ad esaurimento, anche per i ripetenti. Peraltro gli alunni che si trovino a ripetere la classe nell'anno in cui questa entra nell'ordinamento quadriennale, seguono tale ordinamento.

Mogadiscio, lì 3 agosto 1957.

**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 99.*
*Mogadiscio, lì 30 agosto 1957.*

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 6 settembre 1957, n. 140 rep.**

**Istituzione di un Comitato Politico e di un Comitato Tecnico per l'elaborazione di studi e lavori preparatori per la Costituzione della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 « Ratifica per l'esecuzione dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

RAVVISATA l'opportunità di istituire un Comitato Politico ed un Comitato Tecnico per la elaborazione di studi preparatori per la Costituzione della Somalia;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un Comitato Politico per la elaborazione di studi preparatori per la Costituzione della Somalia.

Art. 2.

Alla Presidenza del detto Comitato è nominato il Deputato Aden Abdulla Osman, Presidente dell'Assemblea Legislativa.

Il Deputato Abdullahi Issa Mohamud, Primo Ministro, è chiamato a far parte di questo Comitato e ne assume la Presidenza in caso di assenza od impedimento del Presidente.

Sono nominati membri di questo Comitato:

— I Ministri e il Sottosegretario alla Presidenza.
— I Vice Presidenti dell'Assemblea Legislativa ed i Capi dei Gruppi Parlamentari ed i due Deputati Segretari.
— Tre funzionari, residenti a Mogadiscio, designati dal Primo Ministro.
— Un Rappresentante di ogni Partito Politico riconosciuto e rappresentato in Assemblea Legislativa e designato dai Partiti

Art. 3.

E' altresì, istituito un Comitato Tecnico di esperti cui è affidato l'incarico di predisporre studi e lavori preparatori richiesti per la ulteriore elaborazione da parte del Comitato Politico.

Art. 4.

Sono chiamati a far parte del Comitato Tecnico:

— il Prof. Giuseppe Costanzo dell'Università di Roma;
— il Prof. Dino Fiorot dell'Università di Padova;
— il Dott. Giuseppe Finocchiaro, Presidente della Corte di Giustizia;
— Il Dott. Salvatore Spadaro, Magistrato ai Conti;
— il Dott. Carlo Fettarappa-Sandri, Capo di Gabinetto dell'Amministratore;
— il Dott. Carlo Prisco, Pubblico Ministero;
— il Dott. Renato Angeloni, Consigliere della Corte di Giustizia;
— il Dott. Vincenzo Mellana, Giudice d'Appello della Somalia;
— il Dott. Mario Tucci, Sostituto Avvocato Erariale.

L'incarico di presiedere il Comitato Tecnico è affidato al Prof. G. Costanzo ed in caso di assenza ad altro membro secondo l'ordine di cui sopra.

Art. 5.

E' chiamato a far parte del Comitato Tecnico di cui all'articolo 4 un esperto in materia costituzionale designato dal Consiglio Consultivo dell'O.N.U.

Art. 6.

I Comitato potranno inoltre nominare dei membri aggiunti scelti con proprio criterio discrezionale la cui partecipazione al Comitato stesso possa essere considerata di giovamento agli studi in corso.

Art. 7.

I due Comitati si riuniranno in seduta plenaria sotto la Presidenza del Segretario Generale.

Art. 8.

Per ogni seduta dei Comitati spetta ai partecipanti il gettone di presenza previsto dall'art. 2 del Decreto 10 settembre 1956, n. 94.

Mogadiscio, lì 6 settembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 199.*
*Mogadiscio, lì 6 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 25 luglio 1957, n. 141 rep.**

**Destinazione del Sig. Hagi Elmi Osman — Appl. di 1ª Classe — alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTA la necessità di nominare un Cancelliere per l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dalla data del presente Decreto il Sig. Hagi Elmi Osman — Appl. di 1ª Classe — è destinato alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran.

Mogadiscio, lì 25 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 128.*
*Mogadiscio, lì 23 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A.F.I.S.**

**DECRETO Amm.vo 24 luglio 1957, n. 18 rep.**

**Nomina del funzionario ausiliario di III classe — B VII — Sig. Omar Mohallim Mohamed a Vice Capo di Gabinetto.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Decreto Amministratoriale 18 maggio 1956, n. 79, relativo alla organizzazione degli Uffici dell'A.F.I.S.;

RITENUTO necessario nominare un funzionario somalo alla carica di Vice Capo di Gabinetto nella persona del Sig. Omar Mohallim Mohamed, funzionario ausiliario di III classe — B VII;

DECRETA:

Con decorrenza 16 luglio 1957 il funzionario ausiliario di III classe — B. VII — Sig. Omar Mohallim Mohamed è nominato Vice Capo di Gabinetto.

Mogadiscio, lì 24 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 126.*
*Mogadiscio, lì 23 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI.**
**DECRETO** Amm.vo 22 giugno 1957, n. 142 rep.
**Riconoscimento di libera disponibilità di terreno al Sig. Marano Sante.**

IL MINISTRO

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 del 7 maggio 1956, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto n. 114427 di prot. in data 30 agosto 1956, con il quale veniva dato in concessione a scopo edilizio al Signor Marano Sante l'area demaniale di mq. 438 sita in Mogadiscio, Via Regina Elena;

VISTO il foglio n. 840364 in data 6 giugno 1957 del Servizio Tecnico Erariale attestante che il Signor Marano Sante ha costruito sull'area avuta in concessione con il suddetto decreto n. 114427 del 30 agosto 1956 uno stabile conforme al progetto approvato a suo tempo dalla Commissione Edilizia del Municipio di Mgadiscio;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito dal Sig. Marano Sante in Via Regina Elena, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, con il foglio n. 2864 del 20 marzo 1957;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e successivo riconoscimento della libera disponibilità di aree demaniali a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Signor Marano Sante la libera disponibilità dell'area di mq. 438 sita in Mogadiscio, Via Regina Elena avuta in concessione a scopo edilizio con decreto n. 114427 in data 30 agosto 1956.

Mogadiscio, li 22 giugno 1957.

**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 172.*
*Mogadiscio, li 2 luglio 1957.*

...va 22 luglio ... 20 rep.
...bilancio per ...ercizio finanziario 1957.

...MINISTRATORE

...TA la legge della ...blica Italiana 4 novembre 1951 n. ... che ratifica e de... zione all'Acc... di Tutela per il Ter...rio della Soma...

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 952, n. 2358;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957, approvato con l'Ordinanza n. 8 in data 31 dicembre 1956;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli della spesa che non presentano disponibilità sufficienti per far fronte a spese emerse nel corso della ... mediante ... fondi dal capitolo 38 « Fondo di riserva ... integrazione degli altri capitoli della spesa »;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Pianificazione; di concerto con il Capo di Gabinetto e del Capo dell'Ufficio Affari Italiani;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.

## DIMINUZIONI

### Spesa

Titolo I - Spese ordinarie

Categoria I - Spese effettive

Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa — ...

Totale . . —

## AUMENTI

### Spesa

Titolo I - Spese or...

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 15 - Spese per l'acquisto e [illegible]anutenzione di mobili, degli arredi e [illegible]acchine d'ufficio concernenti gli [illegible]ici dell'Amm.ne italiana e per gli alloggi di rappresentanza [illegible]ersonale italiano | + | So. 25.0 |
| Totale . . | + | So. 70.000,-- |

Mogadiscio, li 22 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 83.*
*Mogadiscio, li 17 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

---

**A. F. I. S.**
**DECRETO Amm.vo 22 luglio 1957, n. 21 rep.**
**Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951 n. 01, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Terorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dibre 1952, n. 2358;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957, ovato con l'Ordinanza n. 8 in data 31 dicembre 1956;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere a dare il necesstanziamento al capitolo 23 di parte passiva del bilancio, me-storno di fondi dal capitolo 38 « Fondo di riserva per l'evenntegrazione degli altri capitoli di spesa », per provvedere al nto di spese afferenti agli esercizi 1953-1954 e precedenti, llegato elenco, i cui impegni vennero eliminati dai residui er perenzione amministrativa;

TITO il Comitato Amministrativo;

PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Pianificazione;

## DIMINUZIONI

### Spesa

Titolo I - Spese ordinarie

Categoria I - Spese effettive

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli [illegible] esa | — | So. 277.652,69 |
| | — | So. 277.652,69 |

[illegible] inarie

[illegible] ffettive

[illegible] peren-

[illegible] . . . + So. 277.652,69

[illegible] e . . + So. 277.652,69

[illegible] L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

[illegible] l'Ordina[illegible] [illegible]sidente dell[illegible]
[illegible]ZIAMENTO del capitolo 36 di pa[illegible] [illegible]sione p[illegible]
non presenta disponibilità sufficien[illegible] in data [illegible]

[illegible] 1951 n. [illegible]

[illegible] anziario 1957.

[illegible] ella [illegible]
[illegible] ese[illegible] ovembre 19[illegible]

[illegible] el P[illegible]

sostenere a tutto il 31 dicembre 1957, mediante trasporto di fondi dal capitolo 38 « Fondi di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa »;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.

## DIMINUZIONI

Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli di spesa — So. 125.000,--

## AUMENTI

Cap. 36 - Spese per la provvigione alla Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia e spese di trasferimento dell'assegnazione dello Stato italiano . . . . + So. 125.000,--

Mogadiscio, lì 22 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 85.*
*Mogadiscio, lì 17 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**
**DECRETO Amm.vo 22 luglio 1957, n. 23 rep.**
**Assegni e soprassoldi di medaglia a valor**
**veterani.**

VISTA la legge
he ratifica e d
la Somalia;

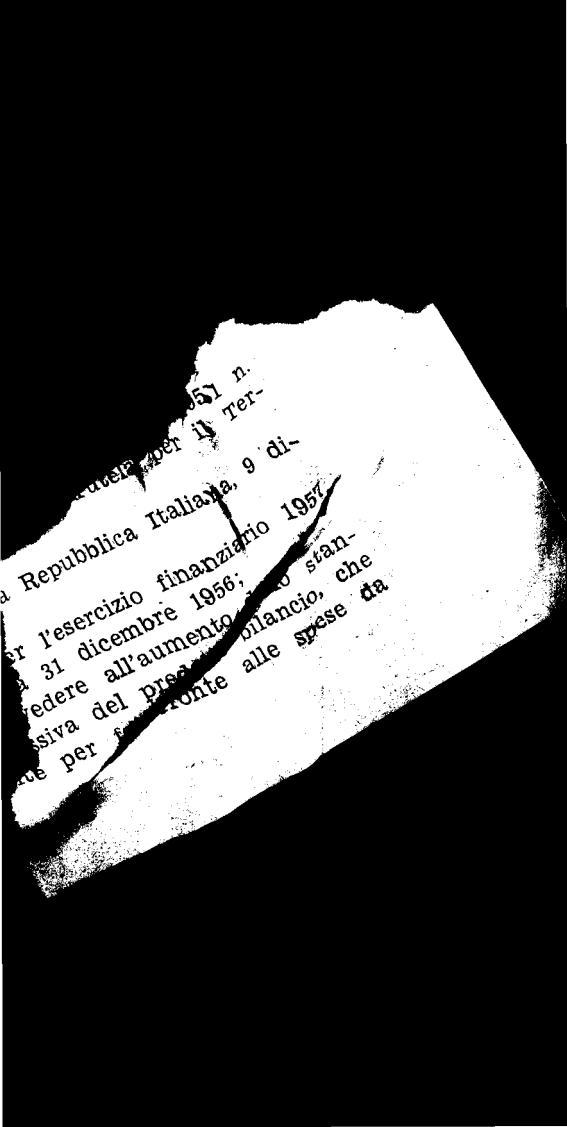

1301, c
ritorio
VISTO il decreto
cembre 1952, n. 2358;
VISTO il bilancio di pr
approvato con l'Ordinanza n.
RITENUTO necessario dov
pitolo dell'entrata « Recupero
ti allo Stato effettuate
spese « Spese per

in relazione alle operazioni intervenute alla data del 30 giugno 1957, giusta elenco allegato;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.

## AUMENTI

### Entrata

Categoria III - Contabilità speciale

Partite che si compensano con la spesa

Cap. 11 - Ricupero di anticipazioni per spese pertinenti allo Stato italiano effettuate dall' AFIS . . . . . + So. 522.220,04

### Spesa

Categoria III - Contabilità speciale

Partite che si compensano con l'entrata

Cap. 47 - Spese pertinenti allo Stato Italiano da effettuarsi dall' AFIS . . . . . + So. 522.220,04

Mogadiscio, lì 22 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 86.*
*Mogadiscio, lì 17 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**
**DECRETO Amm.vo 22 luglio 1957, n. 24 rep.**
**Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951 n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957, approvato con l'Ordinanza n. 8 in data 31 dicembre 1956;

RITENUTO necessario dover adeguare lo stanziamento del capitolo 10 dell'entrata « Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi » e lo stanziamento del capitolo 46 « Spese per conto di terzi » in relazione alle operazioni intervenute durante il periodo 1 gennaio-30 giugno 1957, giusta elenco allegato;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.

## AUMENTI

### Entrata

Categoria III - Contabilità speciale

Partite che si compensano con la spesa

Cap. 10 - Anticipazioni e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi + So. 219.125,21

### Spesa

Categoria III - Contabilità speciale

Partite che si compensano con l'entrata

Cap. 46 - Spese per conto di terzi . . . . . + So. 219.125,21

Mogadiscio, lì 22 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 87.*
*Mogadiscio, lì 17 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 26 luglio 1957, n. 143 rep.**
**Nomina Sottotenente della Polizia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina a Sottotenente delle Forze di Polizia del Sig. Mohamed Ragis Mohamed che ha superato con successo il 18° corso A. U. presso la Scuola Truppe Corazzate di Caserta con la media di punti 14,856;

RITENUTO che tale nomina rientra nelle esigenze delle Forze di Polizia della Somalia;

CONSIDERATO che ai frequentatori del corso suddetto è stata attribuita anzianità di grado 8 giugno 1957;

VISTA l'Ordinanza 23 dicembre 1955, n. 23, relativa al trattamento economico del personale somalo militare e militarmente ordinato;

IN ATTESA che siano emanate le norme relative all'ordinamento delle Forze di Polizia ed allo stato giuridico degli Ufficiali;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

Il Sig. Mohamed Ragis Mohamed è nominato Sottotenente delle Forze di Polizia della Somalia con anzianità di grado 8 giugno 1957 e decorrenza assegni dalla medesima data.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto trova capienza nella normale assegnazione di bilancio.

Mogadiscio, lì 26 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 120.*
*Mogadiscio, lì 16 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 11 maggio 1957, n. 144 rep.**
**Nomina maestro coadiutore aggiunto in prova.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il Decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei Ruoli del personale civile »;

VISTO il Decreto 21 maggio 1956, n. 30 di rep. che bandisce un concorso per 20 posti di maestro coadiutore aggiunto in prova;

VISTO il Decreto 5 febbraio 1957, n. 902161 registrato dal Magistrato ai Conti l'11 febbraio 1957 — Reg. n. 1 - foglio n. 105 — col quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso predetto;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° settembre 1956, i seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono assunti in servizio ed inscritti nel Ruolo dei maestri coadiutori aggiunti con la qualifica di « Maestro coadiutore aggiunto » — Categoria «C» - grado XI — e con lo stipendio mensile lordo di So. 250:

1.) Mohamed Tahir Horri;
2.) Ahmed Mohamed Abdullahi;
3.) Iusuf Mohamed Abucar;
4.) Fatma Ahmed Mohamed;
5.) Nur Elmi Osman;
6.) Cadigia Hagi Osman;
7.) Abucar Scek Mohamed;
8.) Abdullahi Ahmed Mohallim;
9.) Hussen Salim Ahmed;
10.) Mohamed Scek Abdisalam;
11.) Said Omar Osman;
12.) Abucar Mohamed Ali;
13.) Abdullahi Mohamed Iusuf;
14.) Abdi Salam Ismail.

Art. 2.

I sopradetti, ad eccezione di Mohamed Tahir Horri il quale è tenuto a compiere il periodo di prova di sei mesi con lo stipendio mensile lordo di So. 165, sono dispensati dal periodo di prova prescritto dall'art. 10 del bando di concorso, avendo già prestato servizio in qualità di maestri supplenti per due anni scolastici.

Art. 3.

I predetti prenderanno posto dopo il pari grado Ali Irad Fahie.

Art. 4.

La relativa spesa di So. 40.740 farà carico ai fondi del Capitolo 68 del bilancio del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1957 e corrispondente capitolo per l'esercizio futuro.

Mogadiscio, lì 11 maggio 1957.

L'AMMINISTRATORE
**Anzilotti**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3, foglio n. 13.*
*Mogadiscio, li 22 maggio 1957.*

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 17 maggio 1957, n. 145 rep.
Assunzione n. 76 maestri diplomati.

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247 « Regolamento del Personale civile »;

VISTO il Decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del Personale civile »;

VISTO il Decreto 12 aprile 1957, n. 73 di rep. registrato dal Magistrato ai Conti il 15 aprile 1957 Reg. n. 2 - foglio n. 154, che approva la graduatoria dei maestri diplomati;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto col Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

I sottonotati maestri diplomati sono assunti in servizio con la qualifica di « Maestro Aggiunto » Cat. «B» grado IX con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi segnata:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.) - 2083 | Abdullahi Scek Ali | — 1° | giugno | 1956 |
| 2.) - 1166 | Mohamed Nur Mohamed | — 1° | » | » |
| 3.) - 1067 | Mohamed Abdulla Mohamud | — 1° | » | » |
| 4.) - 2346 | Mohamed Abucher Scek | — 1° | » | » |
| 5.) - 1069 | Mohamed Giama Elmi | — 1° | » | » |
| 6.) - 2324 | Mohamed Islam Salah | — 1° | » | » |
| 7.) - 2322 | Scek Mohamed Scek Addo | — 1° | » | » |
| 8.) - 1108 | Abdissamad Hagi Iassin | — 1° | » | » |
| 9.) - 2325 | Scek Mohamed Sufi Scek | — 1° | » | » |
| 10.) - 2332 | Abucar Herzi Mohamed | — 1° | » | » |
| 11.) - 1224 | Ahmed Mohamed Hassan | — 1ª | luglio | 1956 |
| 12.) - 3066 | Muhsin Tabit Muhsin | — 1° | giugno | 1956 |
| 13.) - 2262 | Ahmed Amin Mohamed | — 1° | » | » |
| 14.) - 3067 | Abdulcadir Fareg Salim | — 1° | » | » |
| 15.) - 2251 | Mohamed Hagi Abdullahi | — 1° | » | » |
| 16.) - 2331 | Tahir Nur Egal | — 1° | » | » |
| 17.) - 2670 | Mohamed Mohallim Hussen | — 1° | » | » |
| 18.) - 2381 | Mohamed Ali Nassir | — 1° | » | » |
| 19.) - 2382 | Salah Mohamed Ali | — 1° | » | » |
| 20.) - 2390 | - Abdullahi Issa Iusuf | — 1° | » | » |
| 21.) - 3068 | Abud Mussad Abudi | — 1° | » | » |
| 22.) - 3069 | Said Ibrahim Hagi | — 1° | » | » |
| 23.) - 2335 | Abdulhabib Salim Abdulhan | — 1° | » | » |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.) | - 2320 | Mohamed Hagi Ahmed | — 1° | » | » |
| 25.) | - 2387 | Abdi Nur Iusuf | — 1° | » | » |
| 26.) | - 3070 | Osman Scek Islam | — 1° | » | » |
| 27.) | - 3071 | Salim Islam Salim Ahmed | — 1° | » | » |
| 28.) | - 1313 | Hassan Hagi Hussen Mohamed | — 1° | » | » |
| 29.) | - 1059 | Abdi Nur Ahmed Mohamud | — 1° | » | » |
| 30.) | - 856 | Hassan Adde Culmie | — 1° | » | » |
| 31.) | - 3003 | Hussen Mohamed Said | — 1° | giugno | 1956 |
| 32.) | - 3072 | Ghedi Mohamed Mohallim | — 1° | » | » |
| 33.) | - 3073 | Omar Mohamud Osman | — 1° | » | » |
| 34.) | - 1391 | Mohamed Omar Mohamud | — 1° | » | » |
| 35.) | - 3074 | Scek Ali Abubacar | — 1° | » | » |
| 36.) | - 2482 | Abdi Aden Mohamed | — 1° | » | » |
| 37.) | - 3075 | Iahia Ali Mohamed | — 1° | » | » |
| 38.) | - 3076 | Mohamed Musse Giama | — 1° | » | » |
| 39.) | - 2481 | Mohamed Ahmed Naclani | — 1° | » | » |
| 40.) | - 3077 | Abdullahi Bogor Mussa | — 1° | » | » |
| 41.) | - 3078 | Ahmed Calif Mohamud | — 1° | » | » |
| 42.) | - 3079 | Omar Scekei Mohamed | — 1° | » | » |
| 43.) | - 3080 | Abdi Mohamed Elmi | — 1° | » | » |
| 44.) | - 3081 | Mohamed Giama Egal | — 1° | » | » |
| 45.) | - 2091 | Osman Hassan Galib | — 1° | » | » |
| 46.) | - 3082 | Scerif Abubacher Mohamed | — 1° | » | » |
| 47.) | - 3083 | Scerif Ahmed Mohamed | — 1° | » | » |
| 48.) | - 3084 | Abdurahman Elmi Egal | — 1° | » | » |
| 49.) | - 3085 | Mohamud Giama Mohamud | — 1° | » | » |
| 50.) | - 862 | Ahmed Abdalla Mohamed | — 1° | » | » |
| 51.) | - 3086 | Mohamed Farah Ansciur | — 1° | » | » |
| 52.) | - 3087 | Buran Scek Nur | — 1° | » | » |
| 53.) | - 3088 | Osman Abdulcadir Scek | — 1° | » | » |
| 54.) | - 3089 | Abdullahi Hassan Addo | — 1° | » | » |
| 55.) | - 3090 | Abdullahi Scek Osman | — 1° | » | » |
| 56.) | - 2091 | Abdurahman Giama Barre | — 1ª | luglio | 1956 |
| 57.) | - 27 | Mohamed Ahmed Scek Ali | — 1° | giugno | 1956 |
| 58.) | - 3092 | Ali Hagi Asci Dirie | — 1° | » | » |
| 59.) | - 3093 | Mohamed Giama Salah | — 1° | » | » |
| 60.) | - 3094 | Mohamed Scek Hussen | — 1° | » | » |
| 61.) | - 3095 | Mussa Hassan Mohamed | — 1° | » | » |
| 62.) | - 3096 | Abucar Ali Abucar | — 1° | » | » |
| 63.) | - 3097 | Aden Mohiddin Mohamed | — 1° | » | » |
| 64.) | - 3098 | Abdullahi Farah Mohamed | — 1ª | luglio | 1956 |
| 65.) | - 3099 | Ahmed Osman Iusuf | — 1° | » | » |
| 66.) | - 2676 | Osman Mohamud Ali | — 1° | giugno | 1956 |
| 67.) | - 3100 | Ahmed Scek Gabiou | — 1ª | luglio | 1956 |
| 68.) | - 3101 | Abdulcadir Hussen Auale | — 1° | giugno | 1956 |
| 69.) | - 3102 | Mohamed Ali Dahir | — 1° | » | » |
| 70.) | - 316 | Abdurizak Hagi Abdullaziz | — 1° | » | » |
| 71.) | - 2959 | Aden Bile Giama | — 1° | » | » |
| 72.) | - 3103 | Mohamed Mohamud Elmi | — 1ª | luglio | 1956 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73.) - 2645 Abdulcadir Maò Omar | — 1° | giugno | 1956 |
| 74.) - 3104 Alima Culmie Uarsama | — 1° | » | » |
| 75.) - 3105 Fatuma Ahmed Alim | — 1° | ottobre | 1956 |
| 76.) - 1911 Mohamed Said Samantar | — 1ª | luglio | 1956 |

Art. 2.

I predetti prenderanno posto dopo il pari grado Mohamed Uabari Ali.

Art. 3.

I seguenti maestri diplomati sono esentati dal periodo di prova di mesi 6 avendo già prestato servizio in qualità di dipendenti del Governo della Somalia eppertanto il loro stipendio sarà di So. 350 lordi mensili:

1.) - Abdullahi Scek Ali;
2.) - Mohamed Nur Mohamed;
3.) - Mohamed Abdulla Mohamud;
4.) - Mohamed Abucar Scek;
5.) - Mohamed Giama Elmi;
6.) - Mohamed Islam Salah;
7.) - Scek Mohamed Scek Addo;
8.) - Abdissamad Hagi Iassin;
9.) - Scek Mohamed Sufi Scek Gassim;
10.) - Abucar Herzi Mohamed;
11.) - Ahmed Mohamed Hassan;
12.) - Ahmed Amin Mohamed;
13.) - Mohamed Hagi Abdullahi Ibrahim;
14.) - Tahir Nur Egal;
15.) - Mohamed Mohallim Hussen;
16.) - Mohamed Ali Nassir;
17.) - Salah Mohamed Ali;
18.) - Abdullahi Issa Iusuf;
19.) - Abdullahi Salim Abdulhabib;
20.) - Mohamed Hagi Hamed;
21.) - Abdi Nur Iusuf;
22.) - Hassan Hagi Hussen;
23.) - Abdi Nur Ahmed Mohamud;
24.) - Hassan Adde Culmie;
25.) - Mohamed Omar Mohamud;
26.) - Abdi Aden Mohamed;
27.) - Mohamed Ahmed Naglani;
28.) - Ahmed Abdalla Mohamed;
29.) - Hussen Mohamed Said;
30.) - Omar Hassan Galib;
31.) - Omar Mohamud Ali;
32.) - Abdirizzak Hagi;
33.) - Aden Bile Giama;
34.) - Abdulcadir Mao Omar;

Art. 4.

I sottonotati maestri diplomati, non avendo avuto incarico di insegnamento dalla data della loro assunzione sono tenuti a prestare servizio per un periodo di prova di mesi sei con lo stipendio mensile lordo di So. 233,35 pari a due terzi dello stipendio:

1 ) - Muhsin Tabit Muhsin;
2.) - Abdulcadir Fareg Salim;
3.) - Abud Mussad Abudi;
4.) - Osman Scek Islao;
5.) - Salim Islam Salim Ahmed;
6.) - Scek Ali Abucar;
7.) - Iahia Ali Mohamed;
8.) - Mohamed Musse Giama;
9.) - Ahmed Calif Mohamud;
10.) - Omar Scekei Mohamed;
11.) - Abdi Mohamed Elmi;
12.) - Mohamed Giama Egal;
13.) - Mohamed Giama Mohamud;
14.) - Mohamed Farah Ansciur;
15.) - Buran Scek Nur;
16.) - Abdullahi Scek Osman;
17.) - Abdurahman Giama Barre;
18.) - Mohamed Ahmed Scek;
19.) - Abdullahi Farah Mohamed;
20.) - Ahmed Osman Iusuf;
21.) - Ahmed Scek Gabiou;
22.) - Abdulcadir Hussen Auale;
23.) - Mohamed Ali Dahir;
24.) - Mohamed Mohamud Elmi;
25.) - Said Ibrahim Hagi;
26.) - Ghedi Mohamed Mohallim;
27.) - Omar Mohamud Osman;
28.) - Abdullahi Bogor Musse;
29.) - Scerif Abubacher Mohamed;
30.) - Scerif Ahmed Mohamed Abdalla;
31.) - Abdurahman Elmi Egal;
32.) - Osmar Abdulcadir Scek;
33.) - Abdullahi Hassan Addò;
34.) - Ali Hagi Asci Dirie;
35.) - Mohamed Giama Salah;
36.) - Mohamed Scek Hussen;
37.) - Mussa Hassan Mohamed;
38.) - Abucar Ali Abucar;
39.) - Aden Mohiddin Mohamed;
40.) - Halima Culmie Uarsama;
41.) - Fatuma Ahmed Alim.

Art. 5.

La maggiore spesa di So. 243.850 derivante dal presente Decreto farà carico ai fondi del Cap. 68 per l'esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 17 maggio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SCEK ALI GIUMALE.
MOHAMUD ABDI NUR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 16.*
*Mogadiscio, lì 22 maggio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**MINISTERO AFFARI GENERALI.**
**DECRETO** Amm.vo 4 giugno 1957, n. 146 rep.
**Immissione in ruolo di n. 8 allievi assistenti veterinari.**

IL MINISTRO

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9, «Ordinamento del Personale Civile»;

VISTO il Decreto 6 febbraio 1956, n. 12 rep., registrato all'Ufficio del Magistrato ai Conti - registro n. 14 - foglio n. 73 del 13 febbraio 1956, che approva il bando di concorso a 15 posti di allievi assistenti veterinari in prova;

VISTO il Decreto 17 agosto 1956, n. 384857 registrato all'Ufficio del Magistrato ai Conti - registro n. 18 - foglio n 246 del 12 settembre 1956, che approva la graduatoria dei suddetti allievi assistenti veterinari;

VISTO il foglio 1° ottobre 1956, n. 388231 del Ministero per gli Affari Generali, col quale i predetti allievi assistenti veterinari in prova venivano destinati a prestare servizio presso l'Istituto Siero-vaccinogeno di Merca per un periodo di addestramento di mesi sei;

VISTO il foglio 20 maggio 1957, n. 735218 del Ministero per gli Affari Sociali — Dipartimento Veterinario — col quale viene comunicato che i suddetti hanno ultimato il periodo di prova prescritto e superato gli esami del 1° anno di corso;

RITENUTO di dover immettere nei ruoli del personale del Governo della Somalia i candidati risultanti idonei che hanno supe-

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1957, i seguenti allievi assistenti veterinari in prova » sono nominati « allievi assistenti veterinari » — Cat. C. grado 11° con lo stipendio mensile lordo di So. 250.

1.) Abdurahman Hagi Murscid
2.) Ossoble Ali Giumale
3.) Ali Hagi Hasci
4.) Nur Ibrahim Farah
5.) Abicar Ulussò Erzi
6.) Omar Mahò Hagi
7.) Geilani Scek Nur
8.) Mohamed Abdullahi

Art. 2.

La maggiore spesa di So. 7.140, derivante dal presente Decreto farà carico sul Capitolo 68 dell'esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 4 giugno 1957.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

*VISTO e Registrfato - Reg. n. 3 - foglio n. 98.*
*Mogadiscio, lì 8 giugno 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**MINISTERO AFFARI GENERALI.**
**DECRETO** Amm.vo 27 giugno 1957, n. 147 rep.
**Nomina « Guardie Veterinarie ».**

IL MINISTRO

VISTO il Decreto 16 settembre 1956, n. 97 rep., « Nomina Allievi Guardie Veterinarie in prova » registrato all'Ufficio del Magistrato ai Conti, Reg. n. 20, foglio n. 155 del 24 gennaio 1956, col quale Iusuf Mohamed Ahmed e Osman Gure Mohallim, risultati idonei al concorso, venivano con decorrenza 1° ottobre 1956 nominati « Allievi Guardie Veterinarie in prova »;

VISTO l'art. 4 del bando di concorso;

VISTO il foglio 14 giugno 1957, n. 735262, del Ministero per gli Affari Sociali — Dipartimento Veterinario — che trasmette i rapporti informativi dei due allievi Guardie Veterinarie Iusuf Mohamed Ahmed e Osman Gure Mohallim;

RITENUTO che i predetti hanno superato i sei mesi di prova di cui al menzionato art. 4 del bando di concorso;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° aprile 1957 gli allievi Guardie Veterinarie Iusuf Mohamed Ahmed e Osman Gure Mohallim sono nominati « Guardie Veterinarie » con l'assegno mensile lordo di So. 135.

Art. 2.

La relativa maggiore spesa derivante dal presente Decreto farà carico sul Capitolo 68 per l'esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, lì 27 giugno 1957.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 - foglio n. 225.*
*Mogadiscio, lì 23 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 18 luglio 1957. n. 148 rep.**
**Nomina a sottotenente di n. 6 allievi ufficiali della Guardia di Finanza.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il D. A. 17 febbraio 1955, n. 17 di rep., registrato dal Magistrato ai Conti il 22 febbraio 1955 al foglio n. 88 del registro n. 7, con il quale viene ravvisata la necessità di indire un concorso per il reclutamento di 6 allievi ufficiali nel Corpo della Guardia di Finanza della Somalia;

CONSIDERATO che i sei allievi ufficiali somali del 1° Corso Integrativo in Italia presso l'Accademia e Scuola di Applicazione della Guardia di Finanza di Roma sono stati dichiarati idonei alla propozione al grado di sottotenente;

TENUTO CONTO della graduatoria riportata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva;

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955 che stabilisce il trattamento economico al personale somalo militare e militarmente ordinato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto

DECRETA:

Con decorrenza 20 marzo 1957, data di chiusura del Corso, i sottonotati allievi ufficiali del 1° Corso integrativo in Italia presso l'Accademia e Scuola di Applicazione della Guardia di Finanza di Roma, sono nominati sottotenenti con il trattamento economico stabilito dall'Ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955, secondo l'ordine di graduatoria e con il punteggio in ventesimi a fianco indicato:

| | | |
|---|---|---|
| — Abdullahi Farah Ali . . . . | p. | 16,181 |
| — Abdullahi Ahmed Addò . . . | » | 15,121 |
| — Hussen Farah Uarsama . . . | » | 14,326 |
| — Mohamud Ghedi Mohamud . . . | » | 13,633 |
| — Ahmed Ibrahim Ali . . . . | » | 13,303 |
| — Nur Ahmed Mallim . . . . | » | 13,301 |

Mogadiscio, lì 18 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
MOHAMUD ABDI NUR.
SALAD ABDI MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 121.*
*Mogadiscio, lì 16 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

## REGIONE DEL BENADIR

### Avviso N. 18

**DECRETO 23 agosto 1957 n. 2/57 del Prefetto della Regione del Benadir. Dichiarazione di pubblica utilità di opere da eseguire in zona Scuraran facenti parte del piano di risanamento del Villaggio Amaruen in Mogadiscio.**

IL PREFETTO

VISTA l'Ordinanza del Segretario Generale in data 28 maggio 1955, n. 12;

VISTO il provvedimento del Comitato interministeriale per lo Sviluppo Economico in data 20 aprile 1957 che approva il progetto n. 59 riguardante « Risanamenti Urbani della città di Mogadiscio »;

VISTA la deliberazione dell'A.S.E.S. in data 18 aprile con la quale è stato approvato il finanziamento per la esecuzione immediata dei lavori relativi al progetto n. 59;

VISTO il progetto n. 59 approvato dal C.I.S.E. il 20 aprile 1957, che contempla, fra l'altro, la demolizione di un adeguato numero di costruzioni, arisc, zeribe, baracche, o baracche in muratura, per far posto alla strada che sul prolungamento di Via S. Francesco d'Assisi congiungerà Via Cardinal Massaia a Via 12 Ottobre;

VISTO il piano di indennizzo, redatto dall'Ufficio Tecnico Municipale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 26 del 12 agosto 1957 del Municipio di Mogadiscio, che approva il piano di indennizzo e di sgombero della zona di Scuraran relativa alle opere di pubblica utilità previste dal progetto n. 59 approvato dal C.I.S.E. il 20 aprile 1957;

CONSIDERATO che il Municipio di Mogadiscio, cui incombe l'onere della esecuzione dei lavori di cui al citato progetto n. 59, nelle operazioni di rilevamento e stima ha adottato gli stessi provvedimenti già accolti con la piena collaborazione della popolazione interessata, non essendo possibile riservare agli abitanti di Scuraran

DECRETA:

Art. 1.

Per motivi illustrati nelle premesse l'area di Scuraran investita dal tracciato stradale sul prolungamento di Via S. Francesco d'Assisi viene, con il presente decreto, dichiarata area di pubblica utilità.

Art. 2.

Ai proprietari di costruzioni, baracche, arisc, zeribe o baracche in muratura, siti nella suddetta area, incombe l'obbligo di rendere libero il terreno. Agli stessi verrà concesso un compenso per la demolizione ed il trasporto dei materiali, è sarà loro dato in uso un appezzamento di terreno per potervi reinstallare le loro costruzioni.

L'elenco dei proprietari, con il compenso per ognuno fissato, e la planimetria generale della zona, redatti a cura dell'Ufficio Tecnico Municipale di Mogadiscio, vengono uniti al presente decreto del quale devono essere considerati parte integrante.

Art. 3.

Al Sindaco di Mogadiscio è demandata l'esecuzione dei vari adempimenti previsti dall'art. 4 della citata Ordinanza n. 12 circa la pubblicazione del presente decreto e degli elaborati che ne fanno parte.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

IL PREFETTO
**Hassan Nur Elmi**

ATTESA la necessità di continuare le opere di risanamento del Villaggio Amaruini contemplate nel progetto n. 59 approvato dal C I S.E. il 20 aprile 1957, e pertanto di disporre lo sgombero delle popolazioni e delle abitazioni stanzianti sul prolungamento di Via S. Francesco d'Assisi (lato ovest);

VISTO il sopra descritto decreto;

IL SINDACO

Avverte che il piano di indennizzo e di demolizione predisposto per lo sgombero della parte di area di Scuraran che incide sul tracciato della progettata strada asfaltata posta sul prolungamento di Via S. Francesco d'Assisi, è da oggi depositato presso l'Ufficio Tecnico Municipale di Mogadiscio per la durata di 30 giorni, e chiunque abbia interesse può prenderne visione e chiederne delucidazioni, oppure presentare reiorso al Prefetto entro 30 gg. dalla pubblicazione.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

IL SINDACO
**M.S. Giamal Abdullahi**

(339)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 15 ottobre 1956, la Signora Halima Barre Ossoble ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 360 sito in Merca descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso il Distretto di Merca e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(339 bis)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 3 giugno 1957, il Sig. Heider Mohamed Nur, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 222,95 sito in Mogadiscio, Via Chiarini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(340)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 giugno 1957, il Sig. Mohamed Mohiedin Mohallim, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 900, sito in Mogadiscio, Via Belet Uen descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(341)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 19 giugno 1957, il Sig. Scerif Muhsin Salim, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 agosto 1957.

IL MINISTRO

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 27 maggio 1957, la Signora Amina Waes Calaf, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 233 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dpartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 23 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(343)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 maggio 1957, il Sig. Mohamed Ahmed Elmi, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 16.880 sito in Mogadiscio, Via Barone Franchetti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 26 agosto 1957.

IL MINISTRO

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed espertazione**

Si rende noto che il Sig. Copasso Massimo fu Giovanni, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(345)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed espertazione**

Si rende noto che il Sig. Mathurandas Danji in qualità di Procuratore del Sig. Hansray Thakerdas, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Quartiere Hamar Uen 7 E.G.I. N. 80/M. 68.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(346)**

Autorizzazione N. 809142.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Farag bin Islam Abdalla bin Azum Nahdi ad esercitare

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 30 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(347)

---

Certificato N. 809075.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Radio Corporation of America

La Ditta Radio Corporation of America, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware con sede legale in New York, N. Y. (U.S.A.), 30 Rockefeller Plaza, il giorno 19 luglio 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dal monogramma « RCA » circondato da un cerchio. Le lettere sono in carattere stampatello e sotto la lettera « C » vi è un particolare fregio che va a congiungersi con la lettera « A ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta Radio Corporation of America, costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sui prodotti mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: apparati radio riceventi e trasmittenti di tutti i tipi e descrizione, loro parti ed accessori, incluso ricevitori, trasmettitori, apparecchi riceventi e trasmittenti per aeroporti ed aerei, apparecchi radio per polizia, radio centrali con sistema di ricevitori, radio bussola, ricevitori e trasmettitori per radiotelefono e radiotelegrafo, allarmi radio automatici, attrezzatura per apparecchi di

scrizione, radio fari, attrezzature da camera per il controllo della trasmissione di programmi, valvole per ricevitori e trasmettitori, tubi del vuoto e apparecchi di scarica elettronica di tutti i tipi, accumulatori elettrici, antenne ed attrezzature per antenne, cristalli piezoelettrici, attrezzature per onde cortissime, microfoni, transistors, apparecchiatura per la registrazione del suono, amplificatori, tester per la prova e taratura della radio, attrezzatura per radiocomunicazioni a due vie, radiotelefoni, indicatori radio di direzione, apparati radar, apparati Loran, indicatori di posizione, apparati Sonar, apparati per ritrasmissione ed attrezzatura per il controllo a distanza.

Apparecchiatura per la ricezione e la ritrasmissione televisiva di tutti i tipi, parti ed accessori, incluso ricevitori, valvole riceventi e trasmittenti, macchine da presa e per la proiezione, apparecchi da teatro, apparecchi per la registrazione del programma sonoro e televisivo apparecchi televisivi da studio, apparecchi per la ripresa all'aperto, apparecchiatura mobile per la ritrasmissione, apparecchi di controllo o di amplificazione, antenne e materiali per esse, apparecchi di controllo della televisione, apparecchiatura per la ricezione sonora, generatori, ricevitori, ritrasmettitori della televisione, proiettori a doppio disco di diapositivo, proiettori di films per la televisione, accessori per macchine da ripresa, accessori Kinephoto, sviluppatori di films, attrezzatura per la stampa di films a contatto, macchine da ripresa ad una lente, generatori di elettricità, attrezzatura per la illuminazione degli studi, lenti per macchine televisive, tester la misurazione ed il controllo degli apparecchi televisivi, oscilloscopi.

Proiettori per fims o accessori per la proiezione di tutti i tipi, incluso proiettori sonori, parti ed accessori, schermi, macchine da ripresa films.

Apparecchiatura da teatro per la riproduzione di films sonori di tutti i tipi, parti ed accessori, incluso teste sonore, amplificatori, sistemi di altoparlanti, proiettori sonori ed accessori, accessori per camera di proiezione, segnali, apparecchi per il controllo del volume, fotovalvole, films, attrezzature per teatro per films sonori portatili, parti ed accessori, altoparlanti in-car, scatole di derivazione, lampade, macchine per la ripresa di films sonori, films combinati per la ripresa cine e sonora, generatori con motore, lenti di proiezione, apparecchiature per la proiezione di diapositive, lampade di proiezione e valvole rettificatrici, sistemi del suono per teatri, sistemi di illuminazione per teatri e palcoscenici, accessori per la riproduzione di films sonori.

Centrali elettriche per industrie, parti ed accessori, motori a benzina, motori diesel, generatori di elettricità con motori diesel.

Apparecchi di tutti i tipi per la trasmissione e la ricezione di facsimili e radiofotografie, parti ed accessori incluso lenti e sistemi di lenti, fatovalvole, lampade al neon, generatori, discriminatori, oscillografi, oscilloscopi centrali elettriche, oscillografi a raggi catodici, attrezzatura per la misurazione e la registrazione di facsimili. Sistemi del suono e per la riproduzione del suono di tutti i tipi, parti

attrezzatura sonora centralizzata, telefoni portatili azionati dal suono, trombe, microfoni, amplificatori, mobili e telai, piedistalli per microfoni, preamplificatori, mobili e telai per microfoni, apparecchiatura per la registrazione a distanza, altoparlanti, proiettori direzionali del suono, segnali acustici, generatori di corrente, generatori per il segnale orario, attrezzi ed apparecchi per comunicazioni interne tra uffici.

Apparecchi ed accessori di tutti i tipi per le registrazioni del suono su films, parti ed accessori, combinazione del sistema di registrazione sonora e del films, microfoni ed attacchi per microfoni, miscelatore prima della registrazione, miscelatore per microfoni, miscelatore elettronico, motori, preamplificatori per microfoni, amplificatori del booster, amplificatori dell'isolamento, amplificatori del registratore, microscopi per la messa a fuoco filtri e attrezzi per il controllo, filtri variabili ad alto passaggio, filtri ad alto e basso passaggio, fotovalvole polarizzanti della griglia, compensatori per il dialogo e la perdita dei films, serie per la misurazione dell'aumento, registratori di films sonori da 16 e 35 mm., registratori magnetici di films da 35 mm., cuffie per l'ascolto ed il controllo, generatori regolati di corrente, generatori di corrente a basso voltaggio, mobili e telai, macchine sonore da ripresa, films, dischi, nastro e filo magnetico per la ripresa e la riproduzione del suono e delle riprese cinema.

Apparecchiatura elettronica industriale, parti ed accessori, incluso apparecchi di controllo elettronici, generatori di corrente elettronici, misuratori del tempo elettronici, riscaldatori elettronici, apparecchi elettronici per la deidratazione, apparecchi elettronici per l'imballaggio, istrumenti di misura elettronici, apparecchi di sincronizzazione elettronici, istrumenti musicali elettronici, apparecchi di sigillatura elettronici, macchine per l'ispezione e controllo di bevande, macchine per la ricerca di metalli, apparecchi per la cura radioterapica, istrumenti ottici elettronici, sirene elettroniche, contatori automatici, apparecchi rivelatori della radiazione nucleare, segnali del tempo e del fuoco, apparecchiature per le comunicazioni navali e per la navigazione, calcolatrici elettroniche, apparati ed accessori di tutti i tipi, per tutti gli scopi, parti ed accessori. Microscopi elettronici, neutralizzatori di carica, ingranditore della messa a fuoco, lenti per distanze allungate, complessi elettronici per la diffrazione, complessi vacuum, indicatori del vuoto, contatori degli intervalli di tempo, regolatori di alto voltaggio per corrente continua, complesso per la inclinazione automatica, controllo manuale ed a pedale, misuratori di valori, localizzatore delle perdite nel vuoto, attrezzo per l'ombreggiatura.

Fonografi elettrici, meccanici o a molla, parti ed accessori inclusi gli attacchi per la incisione, macchine parlanti, dischi e dischi per la trasmissione radio, dischi elettrici, incisori per dischi con tutti gli accessori, grammofoni, albun per dischi, stilo ed aghi per macchine parlanti, macchine parlanti operate elettricamente per accoppiamento con complessi radio e televisori.

Condizionatori d'aria per camere azionati elettricamente e con

dizionatori di aria per tutti gli usi e di tutti i tipi, loro parti ed accessori, come compressori, condensatori, ventilatori, motori per ventilatori, regolatori, attacchi termostaticamente controllati, deumidificatori per il controllo dell'umidità dell'aria operati elettricamente, sue parti ed accessori, cucine e fornelli elettrici, a gas per cucinare e per il riscaldamento, parti ed accessori.

Frigoriferi elettrici e non elettrici, celle congellanti, parti ed accessori.

Apparecchi elettrici di misurazione e controllo della corrente e del voltaggio, della pressione, della fase e tutti gli accessori, inclusi microamperometri, oscillatori, modificatori di frequenza, contatori di intervallo di tempo, indicatori di pressione, indicatori di volume, misuratori del rumore e della distorsione, calibratori, regolatori del voltaggio di linea, voltametri, altimetri, manometri, prova valvole, indicatori della corrente oppure del voltaggio, misuratori della forza e della frequenza controlli. Riscaldatori a olio o a gas per case o altri usi automatici, circolatori radianti, riscaldatori a radiazione circolante, parti, accessori ed attacchi.

Macchine lavatrici per biancheria e macchine per asciugare. Macchine per stirare, aspirapolvere di tutti i tipi. Macchine per lavare i piatti ed accessori. Ventilatori elettrici e circolatori d'aria, parti ed accessori. Macchine per la distruzione dei cibi avanzati, combinazione di lavandini con la macchina per la distruzione degli avanzi; di fabbricazione e commercio della Ditta RADIO CORPORATION OF AMERICA, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(348)**

---

Certificato N. 809076.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito marchio d'impresa della Ditta Radio Corporation of America

La Ditta Radio Corporation of America, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware con sede legale in New York, N. Y. (U.S.A.), 30 Rockefeller Plaza, il giorno 19 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari

Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste nella scritta « RCA VICTOR » in caratteri stampatelli dove la « V » è in carattere notevolmente più grande ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della ditta Radio Corporation of America, costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sui prodotti mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: apparecchi radio riceventi e trasmittenti di tutti i tipi e descrizione, loro parti ed accessori, incluso ricevitori, trasmettitori, apparecchi riceventi e trasmittenti per aeroporti ed aerei, apparecchi radio per polizia, radio centrali con sistema di ricevitori, radio bussola, ricevitori e trasmettitori per radiotelegrafo, allarmi radio automatici, attrezzatura per apparecchi di radiocomunicazione riceventi e trasmittenti, piatti girevoli per trascrizione, radio fari, attrezzature da camera per il controllo della trasmissione di programmi, valvole per ricevitori e trasmettitori, tubi del vuoto e apparecchi di scarica elettronica di tutti i tipi, accumulatori elettrici, antenne ed attrezzature per antenne, cristalli piezoelettrici, attrezzature per onde cortissime, microfoni, transistors, apparecchiatura per la registrazione del suono, amplificatori, tester per la prova e taratura della radio, attrezzatura per radiocomunicazioni a due vie, radiotelefoni, indicatori radio di direzione, apparati radar, apparati Loran, indicatori di posizione, apparati Sonar, apparati per ritrasmissione ed attrezzatura per il controllo a distanza.

Apparecchiatura per la ricezione e la ritrasmissione televisiva di tutti i tipi, parti ed accessori, incluso ricevitori, valvole riceventi e trasmittenti, macchine da presa e per la proiezione, apparecchi da teatro, apparecchi per la registrazione del programma sonoro e televisivo apparecchi televisivi da studio, apparecchi per la ripresa all'aperto, apparecchiatura mobile per la ritrasmissione, apparecchi di controllo o di amplificazione, antenne e materiali per esse, apparecchi di controllo della televisione, apparecchiatura per la ricezione sonora, generatori, ricevitori, ritrasmettitori della televisione, proiettori a doppio disco di dispositivo, proiettori di films per la televisione, accessori per macchine da ripresa, accessori Kinephoto, sviluppatori di films, attrezzatura per la stampa di films a contatto, macchine da ripresa ad una lente, generatori di elettricità, attrezzatura per la illuminazione degli studi, lenti per macchine televisive, tester la misurazione ed il controllo degli apparecchi televisivi, oscilloscopi.

Proiettori per fims o accessori per la proiezione di tutti i tipi

incluso proiettori sonori, parti ed accessori, schermi, macchine da ripresa films.

Apparecchiatura da teatro per la riproduzione di films sonori di tutti i tipi, parti ed accessori, incluso teste sonore, amplificatori, sistemi di altoparlanti, proiettori sonori ed accessori, accessori per camera di proiezione, segnali, apparecchi per il controllo del volume, fotovalvole, films, attrezzature per teatro per films sonori portatili, parti ed accessori, altoparlanti in-car, scatole di derivazione, lampade. macchine per la ripresa di films sonori, films combinati per la ripresa cine e sonora, generatori con motore, lenti di proiezione, apparecchiature per la proiezione di diapositive, lampade di proiezione e valvole rettificatrici, sistemi di suono per teatri, sistemi di illuminazione per teatri e palcoscenici, accessori per la riproduzione di films sonori.

Centrali elettriche per industrie, parti ed accessori, motori a benzina, motori diesel, generatori di elettricità con motori diesel.

Apparecchi di tutti i tipi per la trasmissione e la ricezione di facsimili e radiofotografie, parti ed accessori incluso lenti e sistemi di lenti, fatovalvole, lampade al neon, generatori, discriminatori, oscillografi, oscilloscopi centrali elettriche, oscillografi a raggi catodici, attrezzatura per la misurazione e la registrazione di facsimili. Sistemi del suono e per la riproduzione del suono di tutti i tipi, parti ed accessori, incluso attrezzatura per la pubblica audizione ed altra attrezzatura sonora centralizzata, telefoni portatili azionati dal suono, trombe, microfoni, amplificatori, mobili e telai, piedistalli per microfoni, preamplificatori, mobili e telai per microfoni, apparecchiatura per la registrazione a distanza, altoparlanti, proiettori direzionali del suono, segnali acustici, generatori di corrente, generatori per il segnale orario, attrezzi ed apparecchi per comunicazioni interne tra uffici.

Apparecchi ed accessori di tutti i tipi per le registrazioni del suono su films, parti ed accessori, combinazione del sistema di registrazione sonora e del films, microfoni ed attacchi per microfoni, miscelatore prima della registrazione, miscelatore per microfoni, miscelatore elettronico, motori, preamplificatori per microfoni, amplificatori del booster, amplificatori dell'isolamento, amplificatori del registratore, microscopi per la messa a fuoco, filtri e attrezzi per il controllo, filtri variabili ad alto passaggio, filtri ad alto e basso passaggio, fotovalvole polarizzanti della griglia, compensatori per il dialogo e la perdita dei films, serie per la misurazione dell'aumento, registratori di films sonori da 16 e 35 mm., registratori magnetici di films da 35 mm., cuffie per l'ascolto ed il controllo, generatori regolati di corrente, generatori di corrente a basso voltaggio, mobili e telai, macchine sonore da ripresa, films,d ischi, nastro e filo magnetico per la ripresa e la riproduzione del suono e delle riprese cinema.

Apparecchiatura elettronica industriale, parti ed accessori, incluso apparecchi di controllo elettronici, generatori di corrente elettronici, misuratori del tempo elettronici, riscaldatori elettronici, apparecchi elettronici per la deidratazione, apparecchi elettronici per

l'imballaggio, istrumenti di misura elettronici, apparecchi di sincronizzazione elettronici, istrumenti musicali elettronici, apparecchi di sigillatura elettronici, macchine per l'ispezione e controllo di bevande, macchine per la ricerca di metalli, apparecchi per la cura radioterapica, istrumenit ottici elettronici, sirene elettroniche, contatori automatici, apparecchi rivelatori della radiazione nucleare, segnali del tempo e del fuoco, apparecchiature per le comunicazioni navali e per la navigazione, calcolatrici elettroniche, apparati ed accessori di tutti i tipi, per tutti gli scopi, parti ed accessori. Microscopi elettronici, neutralizzatori di carica, ingranditore della messa a fuoco, lenti per distanze allungate, complessi elettronici per la diffrazione, complessi vacuum, indicatori del vuoto, contatori degli intervalli di tempo, regolatori di alto voltaggio per corrente continua, complesso per la inclinazione automatica, controllo manuale ed a pedale, misuratori di valori, localizzatore delle perdite nel vuoto, attrezzo per l'ombreggiatura.

Fonografi elettrici, meccanici o a molla, parti ed accessori inclusi gli attacchi per la incisione, macchine parlanti, dischi e dischi per la trasmissione radio, dischi elettrici, incisori per dischi con tutti gli accessori, grammofoni, albun per dischi, stilo ed aghi per macchine parlanti, macchine parlanti operate elettricamente per accoppiamento con complessi radio e televisori.

Condizionatori d'aria per camere operati elettricamente e condizionatori di aria per tutti gli usi e di tutti i tipi, loro parti ed accessori, come compressori, condensatori, ventilatori, motori per ventilatori, regolatori, attacchi termostaticamente controllati, deumidificatori per il controllo dell'umidità dell'aria operati elettricamente, sue parti ed accessori, cucine e fornelli elettrici, a gas per cucinare e per il riscaldamento, parti ed accessori.

Frigoriferi elettrici e non elettrici, celle congellanti, parti ed accessori.

Apparecchi elettrici di misurazione e controllo della corrente e del voltaggio, della pressione, della fase e tutti gli accessori, inclusi microamperometri, oscillatori, modulatori di frequenza, contatori di intervallo di tempo, indicatori di volume, misuratori del rumore e della distorsione, calibratori, regolatori del voltaggio di linea, voltametri, attrezzatura per misurazioni del suono, oscilloscopi a raggi catodici, prova valvole, indicatori della corrente oppure del voltaggio, misuratori della frequenza, controlli. Riscaldatori per acqua automatici, circolatori radianti, riscaldatori a radiazione circolante, parti, accessori ed attacchi.

Macchine lavatrici per biancheria e macchine per asciugare. Macchine per stirare, aspirapolvere di tutti i tipi. Macchine per lavare i piatti ed accessori. Ventilatori elettrici e circolatori d'aria, parti ed accessori. Macchine per la distruzione dei cibi avanzati, combinazione di lavandini con la macchina per la distruzione degli avanzi di fabbricazione e commercio della Ditta RADIO CORPORA-

TION OF AMERICA, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(349)**

---

Certificato N. 809077.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Radio Corporation of America

La Ditta Radio Corporation of America, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware con sede legale in New York, N. Y. (U.S.A.), 30 Rockfeller Plaza — il giorno 19 luglio 1957, alle ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste nella parola « RADIOTRON » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Ditta Radio Corporation of America, costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà usato applicandolo sui prodotti mediante stampa, impressione, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: apparecchi radioriceventi e trasmittenti di tutti i tipi e descrizione, loro parti ed accessori, incluso ricevitori, trasmettitori, apparecchi riceventi e trasmittenti per aeroporti ed aerei, apparecchi radio per polizia, radio centrali con sistemi di ricevitori, radio bussole, ricevitori e trasmittenti per radiotelefono e radiotelegrafo, allarmi radio automatici, attrezzatura per apparecchi di radiocomunicazione riceventi e trasmittenti, piatti girevoli per trascrizione, radiofari, attrezzature da camera per il controllo della trasmissione dei programmi, valvole per ricevitori e tra-

smettitori, tubi del vuoto ed apparecchi di scarica elettronica di tutti i tipi, accumulatori elettrici, antenne ed attrezzature per antenne, cristalli piezoelettrici, attrezzatura per onde cortissime, microfoni, transitors, apparecchiature per la registrazione del suono, amplificatori, tester per la prova e taratura della radio, attrezzatura per radiocomunicazioni a due vie, radiotelefoni, indicatori radio di direzione, apparecchi radar, apparati Loran, indicatori di posizione, apparati Sonar, apparati per ritrasmissione e attrezzatura per il controllo a distanza.

Apparecchiatura per la ricezione e la trasmissione televisiva di tutti i tipi, parti ed accessori, incluso ricevitori, valvole riceventi e trasmittenti, macchine da presa e per la proiezione, apparecchi da teatro, apparecchi per la registrazione del programma sonoro e televisivo, apparecchi televisivi da studio, apparecchi per la ripresa all'aperto, apparecchiatura mobile per la ritrasmissione, apparecchi di controllo e di amplificazione, antenne e materiali per esse, apparecchi di controllo della televisione, apparecchiature per la ricezione sonora, generatori, ricevitori e ritrasmettitori della televisione, proiettori a doppio disco di diapositive, proiettori di films per la televisione, accessori per macchine da ripresa, accessori Kinephoto, sviluppatori di films, attrezzature per la stampa di films a contatto, macchine da ripresa a una lente, generatori di elettricità, attrezzatura per la illuminazione degli studio, lenti per macchine televisive, tester per la misurazione e il controllo degli apparecchi televisivi, oscilloscopi; di fabbricazione e commercio della ditta RADIO CORPORATION OF AMERICA, Società costituita secondo le leggi dello Stato di Delaware.

Mogadiscio, li 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(350)**

---

Certificato N. 809078.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Benger Laboratories Limited

La Ditta Benger Laboratories Limited, Società costituita secondo le leggi della Gran Bretagna con sede legale a Holmes Chapel, Cheshire, England — il giorno 22 luglio 1957, alle ore 10,00 — ha

— Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola "INFERON" ».

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere impiegato oltre che sui prodotti suindicati, in qualunque modo, stampato, impresso o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, anche mediante pubblicità, anche radiofonica, di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: preparati e sostanze farmaceutiche, veterinarie ed igieniche di fabbricazione e commercio della ditta Benger Laboratories Limited, Società costituita secondo le leggi della Gran Bretagna.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(351)**

---

Certificato N. 809079.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — **ha** validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una scritta « AGFA » di color bianco, stampata in corsivo su un campo a forma di rombo la cui diagonale maggiore sta in senso orizzontale. Il rombo azzurro sta a sua volta su un campo arancione a forma di rettangolo il cui lato maggiore stà anch'esso in senso orizzontale ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili,

Esso serve a contraddistinguere: pellicole fotografiche, lastre e carte, prodotti chimici per scopo fotografico, apparecchi fotografici, instrumenti ed attrezzi (nastri magnetofoni), ed altri simili prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Aii Omar

(552)

---

Certificato N. 809080.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « AGFACOLOR » stampata in color nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini scritta in lettere minuscole tranne l'iniziale « A » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: pellicole fotografiche, lastre e carte, prodotti chimici per scopo fotografico, apparecchi fotografici, instrumenti ed attrezzi da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO

Certificato N. 809081.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « AGEPE » stampata in color nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini scritta in lettere minuscole tranne la prima lettera « A » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato c no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: carte fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(354)**

---

Certificato N. 809082.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in

validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « AGFASTAT » stampata in color nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini, scritti in grosso e fino, ed in lettere minuscole tranne la prima lettera « A » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: carte fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hasi Farah Ali Omar**

**(355)**

---

Certificato N. 809083.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « AGFALITH » stampata in color nero su fondo bianco. I caratteri sono latini e le lettere sono tutte minuscole tranne la prima « A » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere im-

impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: pellicole e carte fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(356)

---

Certificato N. 809084.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « COPEX » stampata in color nero su fondo bianco. La scrittura, in grosso e fino, è in caratteri latini e le lettere sono minuscole tranne la prima « C » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: pellicole e carte fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO

Certificato N. 809085.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « COPYRAPID » stampata in color nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini ed a lettere minuscole tranne l'iniziale « C » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: carte fotografiche, sviluppi fotografici, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(358)**

Certificato N. 809086.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha

validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una scritta « COPYSTAT » stampata in nero su fondo bianco. La scrittura, in grosso e fino, è in caratteri latini e tutta in lettere minuscole tranne l'iniziale « C » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: carte fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(359)**

---

Certificato N. 809087.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « DUOTOL » stampata in nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini ed a lettere minuscole tranne l'iniziale « D » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: sviluppi fotografici, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(360)

---

Certificato N. 809088.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « EIKONAL » stampata in nero su fondo bianco. La scrittura, in caratteri latini, ha lo spessore variente in grosso e fino, tutte le lettere sono minuscole tranne l'iniziale « E » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: sviluppi fotografici, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(361)

Certificato N. 809089.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « FINAL » stampata in nero su fondo bianco. La scrittura è in caratteri latini, è in lettere minuscole tranne l'iniziale « F » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: sviluppi fotografici, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(362)**

Certificato N. 809090.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in

validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « ISOCHROM » stampata in nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini e le lettere sono tutte minuscole tranne l'iniziale « I » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: pellicole e lastre fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(363)**

---

Certificato N. 809091.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « ISOLA » stampata a grossi caratteri neri su fondo bianco. I caratteri della stampa sono latini e tutte le lettere sono minuscole tranne l'iniziale « I » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili,

Esso serve a contraddistinguere: apparecchi ed attrezzi fotografici e cinematografici e loro parti, lenti, ecc., da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(364)

---

Certificato N. 809092.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « ISOLETTE » stampata in nero su fondo bianco. La scritta è in caratteri latini e tutte le lettere sono maiuscole ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: apparati, strumenti ed attrezzi fotografici, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(365)

Certificato N. 809093.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957 alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « BROVIRA » stampata in color nero su fondo bianco. I caratteri di stampa sono latini e tutte le lettere sono minuscole tranne la prima « B » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato c no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: carte fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(366)

---

Certificato N. 809094.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in

validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « ISONAL » stampata in nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini e le lettere sono tutte minuscole tranne l'iniziale « I » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: sviluppi fotografici, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Dittà Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(367)**

---

Certificato N. 809095.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « ISOPAN » stampata in nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini e le lettere sono tutte minuscole tranne l'iniziale « I » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili,

Esso serve a contraddistinguere: lastre, pellicole e carte fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(368)**

---

Certificato N. 809096.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « LUPEX » stampata in nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini e tutte le lettere sono minuscole tranne l'iniziale « L » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: carte fotografiche da alti similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO

Certificato N. 809097.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « MOVEX » scritta a stampa in caratteri latini. Le lettere sono nere su fondo bianco e tutte maiuscole ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: apparati e strumenti fotografici e cinematografici e da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(370)**

Certificato N. 809098.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in

validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « NEUTOL » stampata in nero su fondo bianco. I caratteri della stampa sono latini e tutta la scritta è in lettere minuscole tranne l'iniziale « N » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie

Esso serve a contraddistinguere: sviluppi fotografici e da similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, li 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(371)**

---

Certificato N. 809099.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957 alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante due parole « PORTRIGA » e « RAPID » legate fra loro da una lineetta e stampate in nero su fondo bianco. I caratteri della stampa sono latini e le lettere sono tutte maiuscole ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili,

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici per usi fotografici, lastre fotografiche, pellicole, carte e da altri similari prodotti, di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(372)

---

Certificato N. 809100.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « PRINTON » stampata in color nero su fondo bianco. I caratteri sono latini e lo spessore della scrittura varia in grosso e fino. Tutte le lettere sono minuscole tranne l'iniziale « P » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, lastre fotografiche, pellicole, carte e da altri similari prodotti, di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO

Certificato N. 809101.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « RODINAL » stampata in color nero su fondo bianco. La stampa ha i caratteri latini e lo spessore della scrittura variante in grosso e fino. Tutte le lettere sono minuscole tranne l'iniziale « R » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, lastre fotografiche, pellicole e carte, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(374)

Certificato N. 809102.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)**

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in

validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « RONDINAX » stampata in caratteri neri su fondo bianco. I caratteri sono latini e lo spessore della scrittura è tutto uguale. Spaziata normalmente. Tutte le lettere sono maiuscole ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: cassetta per sviluppi alla luce del giorno da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(375)**

---

Certificato N. 809103.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « Silette » stampata in caratteri neri su fondo bianco. Lo spessore della scrittura è tutto uguale e tutte le lettere, in caratteri latini, sono maiuscole ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impietato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato,

nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: apparecchi fotografici e cinematografici, attrezzi e lenti, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(376)

---

Certificato N. 809104.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « ATOMAL » stampata in nero su fondo bianco. La stampa è in caratteri latini e tutte le lettere sono minuscole tranne l'iniziale « A » maiuscola ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: sviluppi fotografici, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Ditta Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO

Certificato N. 809105.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

## Deposito del marchio d'impresa della ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation (Germania)

La ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrikation con sede in Leverkusen (Germania) — il giorno 25 luglio 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante una sola parola « ISS » a caratteri di stampa latini e tutte le lettere sono maiuscole. Ciascuna lettera è formata da un centro bianco bordato di nero. Tutta la scritta è sottolineata da una riga nera e sta su fondo bianco ».

Detto marchio, viene accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà essere impiegato oltre che sui prodotti indicati, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto, inciso anche su carta commerciale fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: pellicole, lastre e carte fotografiche, da altri similari prodotti di fabbricazione e commercio della Agfa Aktiengesellschaft Fur Photofabrikation.

Mogadiscio, lì 29 agosto 1957.

IL MINISTRO

(378) **Hagi Farah Ali Omar**

## IMPRESA COSTRUZIONI ING. G. FERRARA S. A.

**(in liquidazione)**

Sede in Mogadiscio - Capitale Sociale L. 1.600.000

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Generale ordinaria e straordinaria in Roma Via Maria Adelaide N. 12 per il giorno 27 settembre 1957, alle ore — in prima convocazione, ed occorendo, per il giorno 28 settembre 1957, alla stessa ora, in seconda convocazione,

ORDINE DEL GIORNO

1) - Relazione del Liquidatore sullo stato della liquidazione;
2) - Presentazione ed approvazione dei bilanci 1954-1955-1956;
3) - Nomina dei Sindaci;
4) - Eventuali e varie.

Per intervenire all'Assemblea, gli Azionisti dovranno depositare le loro azioni in Roma, alla Sede della liquidazione in Via Maria Adelaide, 12, cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Mogadiscio, lì 30 agosto 1957.

*p. Il Liquidatore*
**L. Massimini**

**(379)**

---

## « BASSO MUDUGH » Società a responsabilità limitata

Con sede in Mogadiscio - Capitale Sociale So. 10.000

### Avviso

Con atto 29 agosto 1957, n. 5774 di repertorio, a mio rogito, registrato il 30 agosto 1957 al n. 595 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la Società a responsabilità limitata « BASSO MUDUGH » — con sede in Mogadiscio — con capitale sociale di So. 10.000, avente per oggetto le operazioni commerciali d'importazione ed esportazione delle merci, il loro trasporto, deposito e vendita sia in Somalia che all'estero, ed in particolare il commercio dello zucchero.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 5 settembre 1957, e depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice, in data 5 settembre 1957, ed iscritto al n. 71 del Registro d'Ordine ed al n. 352 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

**(380)**

---

## I. S. S. A. — IMMOBILIARE SOMALA SOCIETA' PER AZIONI

Con sede in Mogadiscio - Capitale sociale So. 20.000

### Avviso

Con atto, a mio rogito, 22 agosto 1957, n. 5707 di repertorio, registrato il 26 agosto 1957 al n. 586 Atti Pubblici vol. VIII è stata costituita la « Immobiliare Somala Società per Azioni - I.S.S.A. » — con sede in Mogadiscio — Capitale sociale di So. 20.000 — aven-

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con decreto 29 agosto 1957 e trascritto al n. 70 del Registro d'Ordine ed al n. 351 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Giotola**

(381)

---

**MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA - Società per Azioni**
Sede in Mogadiscio - Capitale sociale So. 29.000 int. versato

In attuazione del deliberato assembleare del 27 luglio corrente anno, i Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della S.p.A. S.A.N.E.. in Roma, via Marche, 1, alle ore 11 del giorno 27 settembre 1957 (e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 ottobre 1957, alla stessa ora e nello stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - Riesame della situazione aziendale in atto.
2) - Adozione dei provvedimenti che saranno ritenuti opportuni, ai fini di una ulterioe attività aziendale o di una sua cessazione, quali i seguenti:
   a) aumento del capitale sociale; preventivo eventuale raggruppamento delle azioni; inerenti modificazioni statutarie;
   b) deliberazione ai sensi dei capi 2 e 3 dell'art. 2364 c. c.;
   c) eventuali modifiche all'art. 16 dello Statuto ed altre conseguenziali;
   *oppure:*
   d) messa in liquidazione della Società; nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri ed emolumenti; nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.
3) - Conferimento dei poteri necessari all'attuazione delle deliberazioni adottate.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare le azioni di loro proprietà presso la sede sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Napoli o di Mogadiscio, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Napoli, lì 29 agosto 1957.

*Il Consiglio di Amministrazione*
Il Presidente

ALLA CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE DI MOGADISCIO
NOTA PER TRASCRIZIONE
A FAVORE

del Signor Vittorio Bonavolta di fu Francesco, nato a Maniago (provincia di Udine) residente a Mogadiscio, possidente,

CONTRO

GOVERNO DELLA SOMALIA

Con decreto N. 16283, in data 26 ottobre 1939, del Governo della Somalia, registrato alla Corte dei Conti - Delegazione di Mogadiscio - il 18 novembre 1939, che in copia conforme si produce, furono dati in concessione perpetua, a titolo oneroso ed in libera disponibilità, al Signor Vittorio Bonavolta quattro appezzamenti di terreno situati in Mogadiscio, nei pressi della località denominata Forte Cecchi e precisamente quattro appezzamenti di terreno contigui, uno di mq. 6.900, uno di mq. 3.313, uno di mq. 2.500 ed un altro di mq. 3.600, per complessivi mq. 10.322, per la somma di Lt. (lire italiane) 10.908,-.

Il tutto confinante:
a Sud con la strada Barone Franchetti;
a Nord e ad Est con il recinto della Fiera della Somalia;
ad Ovest con il Faro di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 3 settembre 1957.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

---

Decreto N. 16283.

OGGETTO: *Concessione edilizia e libera disponibilità Sig. Bonavolta Vittorio.*

IL GOVERNATORE DELLA SOMALIA ITALIANA

VISTO il R.D.L. 1 giugno 1936-XIV, n. 1019 sull'Ordinamento e l'Amministrazione dell'A.O.I., convertito nella Legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo-Contabile in vigore per l'Eritrea e la Somalia Italiana;

VISTO il D.G. n. 12908 del 24 agosto 1937-XV che stabilisce ed aggiorna le modalità per le concessioni edilizie;

VISTO il R.D. 17 marzo 1938 - XVI che estende ai territori dei Governi della Somalia Italiana, del Harar e dei Galla e Sidamo le disposizioni contenute negli articoli da 41 a 60 e da 101 a 106 dell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato col R.D. 7 febbraio 1926-IV n. 279;

VISTO il D.G. n. 9029 in data 26 febbraio 1932, col quale viene dato in concessione perpetua al Sig. Bonavolta Vittorio un lotto di ter-

VISTO che il Sig. Bonavolta Vittorio, con tre domande in data 10 settembre 1938, ha chiesto altri tre lotti di terreno rispettivamente di mq. 909, 3.313 e 2.500, allo scopo di ampliare la precedente concessione di cui al citato D.G. n. 9029;

VISTI i disciplinari di concessione relativi, portanti la data del 2 febraio 1939 ed i relativi disegni che li integrano;

VISTO che gli avvisi ad opponendum, pubblicati sul B.U. n. 22 del primo dicembre 1938, non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione delle aree richieste;

VISTE le quietanze nn. 8, 18 e 1347 in data 8-7-1933, 15 febbraio 1937 e 25 ottobre 1937 e 25 ottobre 1938, di L. 1.875; L. 4.969,50 e L. 1.363,50 comprovanti rispettivamente il pagamento dei lotti di terreno di mq. 2.500, 3.313 e 909;

VISTA la bolletta n 2534 in data primo aprile 1939 attestante l'avvenuto versamento della somma di L. 25,20 alla Residenza di Mogadiscio, quale tassa di concessione governativa di cui all'art. 48 del D.G.G. n. 1454 in data 22 dicembre 1938-XVII;

VISTI i fogli nn. 25973 in data 16-9-39 del Comando Truppe e n. 8194 in data 10 marzo 1939 della Direzione del Personale ed AA.GG., dai quali risulta che il Sig. Bonavolta Vittorio non è un Funzionario civile o militare in attività di servizio;

VISTA la domanda in data 13-9-939, con la quale il Sig. Bonavolta Vittorio chiede la libera disponibilità dei quattro lotti di terreno richiesti;

VISTO il foglio n. 7054-9 in data 19 settembre 1939 dell'Ufficio Opere Pubbliche dal quale risulta che il Sig. Bonavolta Vittorio ha adempiuto a tutti gli obblighi assunti cno la firma dei citati disciplinari di concessione;

DECRETA:

Art. 1.

E' dato al Sig. Bonavolta Vittorio fu Francesco in concessione perpetua, a titolo oneroso, a scopo industriale, un appezzamento di terreno di proprietà demaniale della superficie complessiva di mq. 6.722, in Mogadiscio — nei pressi di Forte Cecchi — e ubicato come risulta dalla Planimetria allegata ai disciplinari di concessione di cui alle premesse, firmati d'ordine nostro dal Direttore degli AA.GG., e dal Signor Bonavolta Vittorio in data 2 febbraio 1939.

Art. 2.

Viene inoltre accordata al Sig. Bonavolta Vittorio fu Francesco la libera disponibilità del terreno concesso all'art. 1.o del presente decreto nonchè di quello già concesso col D.G. n. 9029 in data 26 febbraio 1932, avendo il medesimo ottemperato a tutti gli obblighi fissati nei disciplinari relativi, come risulta dalla citata lettera dell'Ufficio Opere

Art. 3.

La Direzione degli AA.GG. resta incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei Conti pr la registrazione.

A Mogadiscio, lì 26 ottobre 1939 Anno XVII.

F.to: CAROSELLI

*Il Dirett. della Ragioneria. F.to:* CERNETTI.

*Reg.to alla Corte dei Conti - Delegazione di Mogadiscio - lì 18 novembre 1939-XVIII - Reg. n. 11, foglio n. 29. F.to* BERITELLI.

*Timbro: illeggibile.*

Copia conforme all'originale.

Mogadiscio, 2 settembre 1957.

SERVIZIO TECNICO ERARIALE
*L'Ingegnere Capo:* P. LINO

---

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale Aggiunto,

letta l'istanza che precede; ritenuta l'attendibilità dei fatti esposti, anche in relazione alle dichiarazioni rese dal Mohamed Ibrahim Hassano; visto l'art. 9 - II comma della legge 30-7-1951 n. 948; vista la nota del Banco di Napoli in data 18-7-1957; DECRETA l'inefficacia del libretto P.R.P. n. 2414 del Banco di Napoli - Filiale di Mogadiscio, AUTORIZZA il Banco di Napoli - Filiale di Mogadiscio ad emettere e rilasciare il duplicato del detto libretto dopo trascorso il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, 7 settembre 1957.

*Il Cancelliere Dirigente*
**G. Di Vito**

*Il Giudice Regionale Agg.*
**dr. C. Chirico**

**(384)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1° ottobre 1957 **N. 10**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI


**LEGGI:**

ORDINANZA 12 settembre 1957, n. 3 rep. (AFIS): *Istituzione del Capitolo 42/ter e modifica della denominazione dei Capitoli 5-6 della spesa del bilancio AFIS - 1957.* 719

**DECRETI:**

DECRETO 23 settembre 1957, n. 33 rep.: *Modifica al Decreto del 18 maggio 1956 n. 78 — « Ordinamento del Governo della Somalia ».* 720

DECRETO 31 marzo 1957, n. 34 rep.: *Operazioni anagrafiche per le popolazioni extra-municipali.* 721


### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI


DECRETO 21 settembre 1957, n. 149 rep.: *Bando di concorso per l'arruolamento di n. 8 allievi « guardie veterinarie ».* 723

DECRETO 21 settembre 1957, n. 150 rep.: *Concorso interno per titoli ed esami a n. 60 posti di vice-applicati (cat. C. grado XI) riservato al personale subalterno in servizio presso la Amministrazione* 726



Stamperia del Governo - 1957

DECRETO 3 dicembre 1956, n. 151 rep.: *Sostituzione membro effettivo della Commissione di appello per la definizione controversie relative estimazione beni immobili e diritti reali ed applicazione delle leggi sulle tasse sugli affari.* 730

DECRETO 3 settembre 1957, n. 25 rep. (AFIS): *Delega al Signor Leonida Gennaro, dal 1° settembre 1957, delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per gli atti relativi ai cittadini italiani presenti nel Territorio della Somalia.* 730

DECRETO 31 agosto 1957 n. 26 rep. (AFIS): *Nomina del Cap. CC. s.p.e. Salvano Giovanni a S. Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale della Somalia.* 731

DECRETO 10 settembre 1957, n. 27 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 732

DECRETO 10 settembre 1957, n. 28 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 733

DECRETO 10 settembre 1957 n. 29 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 735

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809184 in data 4 settembre 1957 — *Trasferimento marchio d'impresa dalla Ditta Portable Industries Inc. alla Soc. Portable Industries Inc. sorta dalla fuzione della primitiva Società Portable Industries Inc. con la Soc. Ramset Fasteners Inc.* 737

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809185 in data 4 settembre 1957 — *Trasferimento marchio d'impresa dalla Ditta-Società Portable Industries Inc. alla Soc. Portable Industries Inc. sorta dalla fusione della primitiva Società Portable Industries Inc. con la Soc. Ramset Fasteners Inc.* 737

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809186 in data 4 settembre 1957 — *Trasferimento marchio d'impresa dalla Ditta-Società Portable Industries Inc. alla Soc. Portable Industries Inc. sorta dalla fusione della primitiva Società Portable Industries Inc. con la Soc. Ramset Fasteners Inc.* 738

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809187 in data 4 settembre 1957 — *Trasferimento marchio d'impresa dalla S.p.A. Officine Meccaniche Stigler alla S.p.A. Officine Meccaniche Stigler sorta dalla fusione della primitiva S.p.A. Officine Meccaniche Stigler con la S.p.A. Stigler-Otis.* 738

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809188 in data 4 settembre 1957 — *Trasferimento marchio d'impresa dalla Società Roux Laboratories Inc. alla Società Roux Laboratories Inc. sorta dalla fusione della primitiva Società Roux Laboratories con la Società Roux Distriguting Company Inc.* 739

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809299 in data 18 settembre 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Jupiter Texeles Madras (India) New Street n. 111.* 739

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809154 in data 31 agosto 1957, *concessa al Sig. Said Hamza Abduluahab per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione in Brava.* 740

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809290 in data 18 settembre 1957, *concessa alla Sig. Leda Malagoli vedova Azan per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione.* 741

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809280 in data 17 settembre 1957, *concessa alla Signora Alliotta Alberta in Lo Sardo per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione.* 741

Ministero Affari Economici — Provvedimento n. 809293 del 18 settembre 1957 *relativo alla domanda avanzata dal Sig. Goggi Carlo fu Alessandro.* 741

Ministero Affari Economici — *Avviso ad oponendum del Sig. Mohamed Tabet Osman.* 742

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Ahmed Salah.* 742

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Nur Hassan Omar.* 743

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Ferri Anselmo.* 743

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Ali Mallim.* 743

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Abdurahman Ali Mohamed.* 744

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Palaferri Mario.* 744

Ministero Affari Finanziari: — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Hassan Nur.* 745

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Amin Mungani Abdi.* 745

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Enrico Luigi.* 746

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Osman Ahmed Roble.* 746

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Mohamed Hassan.* 746

Società Romana in Somalia S.p.A. - Chisimaio — *Estratto verbale d'assemblea in data 14 giugno 1957.* 747

Banco di Roma — *Estratto verbale del Comitato esecutivo in data 9 aprile 1957 e 27 maggio 1957.* 747

Notaio della Somalia — *Costituzione della S.p.A. « INALSO » Industria Alimentare Somala - Sede in Merca.* 748

S.A C.A. — *Approvazione bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1956.* 748

Consorzio irriguo di Balad — *Costituzione del Consorzio irriguo di Balad con sede in Balad.* 748

Ufficio del Notaio — *Costituzione « Società Cooperativa Autotrasporti Somalia » - (S.C.A.S.).* 749

M.C.A. Manifatture Cotoniere d'Africa S. p. A. — *Estratto verbale dell'Assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci in data 28 maggio 1957.* 749

Impresa Costruzioni Ing. G. Ferrara — S.A. (in liquidazione) — *Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.* 750

## Supplementi pubblicati durante il mese di settembre 1957

**Supplemento N. 1 al N. 9 in data 12 settembre 1957 contenente:**

DECRETO 2 settembre 1957, n. 8 rep. (AFIS): *Disciplina del personale militare distaccato in Somalia.* 647

DECRETO 3 agosto 1957, n. 9 rep. (AFIS): *Liceo Scientifico.* 648

DECRETO 6 settembre 1957, n. 140 rep.: *Istituzione di un Comitato Politico e di un Comitato Tecnico per la elaborazione di studi preparatori per la Costituzione della Somalia.* 649

DECRETO 25 luglio 1957, n. 141 rep.: *Destinazione del Sig. Hagi Elmi Osman, Applicato di 1ª classe alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran.* 651

DECRETO 24 luglio 1957, n. 18 rep. (AFIS): *Nomina del Sig. Omar Mohallim Mohamed a Vice Capo di Gabinetto.* 651

DECRETO 22 giugno 1957, n. 142 rep.: *Libera disponibilità di un terreno demaniale a scopo edilizio, concessi al Sig. Marano Sante.* 652

DECRETO 22 luglio 1957, n. 20 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizii finanziario 1957.* 653

DECRETO 22 luglio 1957, n. 21 rep. (AFIS): *Variaziini al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 654

DECRETO 22 luglio 1957, n. 23 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio finanziario 1957.* 655

DECRETO 22 luglio 1957,n. 23 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 656

DECRETO 22 luglio 1957, n. 24 rep. (AFIS): *Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* 657

DECRETO 26 luglio 1957, n. 143 rep.: *Nomiia a sottotenente della Polizia del Sig. Mohamed Ragis Mohamed.* 658

DECRETO 11 maggio 1957, n. 144 rep.: *Nomina maestri coadiutori aggiunti in prova.* 659

DECRETO 17 maggio 1957, n. 145 rep.: *Assunzione di n. 76 maestri diplmoati.* 661

DECRETO 4 giugno 1957, n. 146 rep.: *Immissione in ruolo di n. 8 allievi assistenti veterinari.* 665

DECRETO 27 giugno 1957, n. 147 rep.: *Nomina « Guardie Veterinarie ».* 666

DECRETO 18 giugno 1957, n. 148 rep.: *Nomina a sottotenente di n. 6 allievi ufficiali della Guardia di Finanza.* 667

Regione del Benadir — *Dichiarazione di pubblica utilità di opera da eseguire in zona Scuraran facenti parte del piano di risanamento del Villaggio Amaruen in Mogadiscio.* 669

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Halima Barre Ossoble.* 671

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Mohiedin Mohallim.* 672

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Scerif Muhsin Salim.* 672

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Amina Waes Calaf.* 673

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Ahmed Elmi.* 673

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Capasso Massimo fu Giovanni.* 674

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Mathurandas Danji procuratore del Sig. Hansray Thakerdas.* 674

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809142 in data 30 agosto 1957, *per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione rilasciata al Sig. Fareg Bin Islam Abdalla Bin Azum Nahdi.* 674

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809075 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Radio Corporation of America N. Y. - U.S.A.* 675

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809076 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Radio Corporation of America N. L. - U.S.A.* 678

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809077 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Radio Corporation of America N. Y. - U.S.A.* 682

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809078 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Benger Laboratories Limited - Holmes - Chapel Cheshire England.* 683

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809079 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen Germania.* 684

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809080 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen Germania.* 685

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809081 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 686

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809082 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* *686*

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809083 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 687

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809084 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 688

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809085 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 689

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809086 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 689

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809087 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 690

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809088 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 691

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809089 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 692

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809090 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 692

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809091 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 693

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809092 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 694

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809093 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 695

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809094 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 695

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809095 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 696

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809096 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 697

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809097 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 698

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809098 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 698

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809099 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 699

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809100 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 700

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809101 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 701

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809102 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 701

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809103 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 702

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809104 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 703

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809105 in data 29 agosto 1957 — *Deposito marchio d'impresa della Ditta Agfa Aktiengesellschaft fur Photofabrication — Leverkusen — Germania.* 704

Impresa Costruzioni Ing. Ferrara S. A. - Sede di Mogadiscio — *Convocazione in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 settembre 1957.* 704

« Basso Mudugh » s.r.l. - Sede di Mogadiscio — *Costituzione della s.r.l. « Basso Modugh ».* 705

Notaio della Somalia — *Atto costituito della S.p.A. Immobiliare Somala - Sede in Mogadiscio - (I.S.S.A.).* 705

Manifatture Cotoniere d'Africa S.p.A. - Sede di Mogadiscio — *Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 settembre 1957.* 706

Conservatoria delle ipoteche - Mogadiscio — *Nota di trascrizione a favore del Sig. Bonavolta Vittorio fu Francesco Contro Governo della Somalia.* 707

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Avviso.* 709

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**A. F. I. S.**
**ORDINANZA 12 settembre 1957, n. 3 rep.**
**Istituzione del capitolo 42-ter e modifica della denominazione dei capitoli 5 - 6 della spesa del bilancio AFIS 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 1301 del 4 novembre 1951 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza n. 8 del 31 dicembre 1956 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957;

CONSIDERATO che non è stato previsto alcun capitolo per la liquidazione di somme dovute dall'Amministrazione italiana per la gestione degli esercizi anteriori al 1957, e che il pagamento di tali somme non può essere posto a carico del bilancio del Governo della Somalia;

CONSIDERATO ancora che occorre liquidare l'indennità di licenziamento agli operai giornalieri che cessano dal servizio e che la relativa spesa non trova imputazione nei capitoli di bilancio dell'esercizio finanziario 1957;

RITENUTO di dover provvedere alla istituzione di un capitolo per il pagamento di somme dovute a carico dell'Amministrazione italiana per la gestione degli esercizi anteriori al 1957 e di dover modificare la dicitura dei capitoli 5 e 6 dello stato di previsione della spesa per il pagamento della indennità di licenziamento degli operai giornalieri che cessano dal servizio;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Reggente l'Ufficio Pianificazione;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE

ORDINANZA:

Art. 1.

E' istituito per memoria nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957 il Cap. 42/ter con la denominazione « Spese per il pagamento di somme dovute a carico dell'Amministrazione italiana per la gestione degli esercizi anteriori al 1957 ».

Art. 2.

Con successivo decreto detto capitolo sarà fornito dei fondi necessari mediante trasporto fondi da altri capitoli della spesa che presentano disponibilità.

Art. 3.

La denominazione del Cap. 5 dello stato di previsione della spesa viene modificata come segue: « Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo, spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato Italiano, ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione italiana. Indennità di cessazione dal servizio del personale giornaliero ».

Art. 4.

La denominazione del Cap. 6 dello stato di previsione della spesa viene così modificato: « Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente, in servizio presso gli uffici del Governo della Somalia. Indennità di cessazione dal servizio del personale giornaliero ».

Mogadiscio, lì 12 settembre 1957.

**Anzilotti**

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 28 settembre 1957, n. 33 rep.**

**Modifica al Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTO di dover provvedere alla devoluzione al Ministro per gli Affari Interni della competenza prevista, nella materia relativa ai Capi e Notabili, dal 1° comma dell'Art. 86 del Decreto 18 maggio 1956, n. 78;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla Legge 7 maggio 1956 numero 1;

DECRETA:

Art. 1.

Al Ministro per gli Affari Interni sono devolute le facoltà previste, nella materia relativa ai Capi e Notabili, dal 1° comma dell'art. 86 del Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia ».

Nell'esercizio di dette facoltà, il Ministro per gli Affari Interni provvede con decreto, di concerto col Ministro per gli Affari Finanziari e sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

L'intera materia relativa ai Capi e Notabili sarà regolata con successivo provvedimento legislativo.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5, foglio n. 73.*
*Mogadiscio lì 28 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 31 marzo 1957, n. 34 rep.**
**Operazioni anagrafiche per le popolazioni extra municipali.**

IL MINISTRO

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO l'Articolo 1 della Legge 30 settembre 1956, n. 6 « Rilevazione anagrafica delle popolazioni extra municipali »;

DECRETA:

Art. 1.

Le operazioni anagrafiche per le popolazioni extra-municipali avranno inizio dal 1° aprile 1957.

Mogadiscio, lì 31 marzo 1957.

**HAGI MUSSA BOGOR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 21.*
*Mogadiscio, lì 25 settembre 1957.*

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 21 settembre 1957, n. 149 rep.**

**Bando di concorso per titoli ed esami per l'arruolamento di n. 8 allievi guardie veterinarie.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 23 dicembre 1955, n. 23 che disciplina il trattamento economico del personale militare e militarmente ordinato;

RAVVISATA la necessità di dover bandire un concorso per titoli ed esami per l'arruolamento di n. 8 allievi guardie veterinarie in prova;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

E' indetto un concorso per titoli ed esami per l'arruolamento di n. 8 allievi guardie veterinarie in prova di cui all'unito bando di concorso che, con il presente Decreto, s'intende approvata.

La Commissione esaminatrice è così composta:

— Dr. Carusillo Giuseppe — *Presidente*
— Sig. Aues Abdulcadir Mohamed — *Membro*
— Sig. Hussen Dinle Mohamed — *Membro*
— Sig. Mahdere Maconnen — *Membro*
— Sig. Mohamed Ali Nur — *Membro-Segretario*

Mogadiscio, lì 21 settembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
MOHAMUD ABDI NUR.
ALI GIUMALE BARALE.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 247.*
*Mogadiscio, lì 23 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

## GOVERNO DELLA SOMALIA
### Ministero per gli Affari Generali
**Dipartimento del Personale**
### Sezione Concorsi

*BANDO DI CONCORSO per titoli ed esami per l'arruolamento n. 8 allievi guardie veterinarie in prova.*

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per l'arruolamento di n. 8 allievi guardie veterinarie in prova.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Somalia abbiano compiuto il 20° anno di età e non abbiano superato gli anni 35; che abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; che siano in possesso della:

— licenza elementare o titolo equipollente.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Bando, domanda in carta da bollo da So. 0,80 al Ministero per gli Affari Generali — Dipartimento del Personale - Sezione Concorsi — stanza n. 11.

Nella domanda debbono essere indicate le generalità complete del candidato, nonchè il luogo di sua residenza abituale con il relativo recapito presso il quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, e della dichiarazione del concorrente di accettare qualsiasi destinazione nel Territorio della Somalia.

Le domande possono essere anche presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo al predetto Ministero per gli Affari Generali.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) - certificato di nascita o atto notorio dal quale risultino il luogo luogo di nascita e l'età dell'aspirante, debitamente legalizzato;
b) - certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante;
c) - certificato medico, rilasciato da un medico dell'Amministrazione, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'articolo 2;

d) - titolo di studio richiesto all'art. 2 del presente bando;

e) - fotografia del concorrente con la firma del medesimo, debitamente autenticata dal Commissario Distrettuale o altro legale documento idoneo all'identificazione del concorrente stesso.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali, di studio e di lavoro che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'articolo 6.

Art. 4.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluta ad apposita Commissione esaminatrice, composta di un Presidente e 4 membri, la quale decide sulle ammissioni al concorso e stabilisce le date degli esami e provvede alle relative comunicazioni da farsi agli interessati, mediante lettera raccomandata o telegramma.

Il Governo si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che a suo giudizio insindacabile, non ritenga idonei ad essere immessi nei ruoli.

Art. 5.

Le prove di esame da sostenere sono le seguenti:

*Prove scritte obbligatorie*

a) - una prova scritta sotto dettatura di un brano in lingua italiana;

b) - una prova scritta di aritmetica consistente nella risoluzione di un problema limitata al calcolo delle quattro operazioni, con numeri interi e decimali;

*Prove orali*

a) - una prova orale di lingua italiana (lettura di un brano e sua esposizione);

b) - una prova di aritmetica (calcoli sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali).

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna prova di esame.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 6/10 in ciascuna di esse. La prova orale, che è unica, non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione corrispondente a 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria degli idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente che ha maggiori titoli.

Art. 7.

La graduatoria finale sarà approvata dal Ministro per gli Affari Generali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Somalia. Contro di essa è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Somalia, al predetto Ministro, il quale decide in via definitiva.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi otto in graduatoria, i quali saranno arruolati con la qualifica di « allievi guardie veterinarie in prova »; e con diritto allo stipendio lordo di So. 105,— sino al termine del periodo di prova che avrà la durata di mesi sei.

I candidati dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 9.

Coloro che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova assumeranno la qualifica di « Guardia Veterinaria » e saranno arruolati con lo stipendio lordo di So. 135,—, mentre coloro che non saranno confermati in servizio cesseranno di far parte del personale del Governo senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

Mogadiscio, lì 21 settembre 1957.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 21 settembre 1957, n. 150 rep.**

**Concorso interno per titoli ed esami a n. 60 posti di Vice Applicato (Cat. C - grado XI) riservato al personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9, relativa all'Ordinamento del Personale Civile;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del personale civile somalo »;

RAVVISATA l'urgente necessità di provvedere all'assunzione di

n. 60 unità per il serviziob RAPEM, mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto con il Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli ed esami per l'assunzione di n. 60 unità per il servizio RAPEM, di cui all'unito bando di concorso che, con il presente decreto, s'intende approvato.

Art. 2.

All'uopo è stata istituita una Commissione esaminatrice della quale sono chiamati a far parte i seguenti funzionari:

— Dr. Zuccardi Merli — *Presidente*
— Sig. Iahia Hagi Abdullahi — *Membro*
— Sig. Islao Mahadalle Mohamed — *Membro*
— Sig. Maconnen Mahdere — *Membro*
— Sig. Amir Tarmumi — *Membro-Segretario.*

Mogadiscio, lì 21 settembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
MOHAMUD ABDI NUR.
HAGI MUSSA BOGOR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 246.*
*Mogadiscio, lì 23 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

## GOVERNO DELLA SOMALIA

### Ministero per gli Affari Generali

**Dipartimento del Personale**

### Sezione Concorsi

*BANDO DI CONCORSO*

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli ed esami a n. 60 posti di Vice Applicato — Cat. C. - grado XI — riservato al personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato gli anni 45.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Bando, domanda in carta da bollo da So. 0,80 al Ministero per gli Affari Generali — Dipartimento del Personale - Sezione Concorsi — stanza n. 11.

Nella domanda debbono essere indicate le generalità complete del concorrente, nonchè il luogo di sua residenza abituale con il relativo recapito presso il quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso, ed accompagnata dalla dichiarazione del concorrente medesimo di accettare qualsiasi destinazione nel Territorio della Somalia.

Le domande possono essere anche presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo al predetto Ministero per gli Affari Generali.

Alla domanda dovrà essere allegato:

— Certificato di servizio rilasciato dal proprio Capo Ufficio dal quale dovrà risultare che il concorrente sa leggere e scrivere.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali, di studio e di lavoro che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluto alla Commissione di cui al successivo art. 7, la quale decide sulle ammissioni al concorso e stabilisce le date degli esami e provvede alle relative comunicazioni da farsi agli interessati mediante lettera raccomandata o telegramma.

Il Governo si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenga idonei ad essere immessi nei ruoli.

Art. 5.

Le prove da sostenere sono le seguenti:

a) - una prova scritta sotto dettatura di un brano di lingua italiana;

b) - una prova scritta di aritmetica consistente nella risoluzione di un problema basato sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

c) - una prova orale sulle suddette due materie.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna prova di esame.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

I risultati di ogni singola prova orale faranno media con il corrispondente risultato della prova scritta per le materie d'esame per le quali sono previste una prova scritta e una prova orale. La votazione complessiva è stabilita dalla somma delle medie dei singoli risultati riportati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta di un Presidente e di 4 membri.

Art. 8.

La graduatoria finale degli idonei è formata secondo l'ordine del punteggio della valutazione complessiva di cui al precedente articolo 6.

A parità di punteggio avrà la precedenza il concorrente che ha maggiori titoli ed a parità di quest'ultimi il concorrente che ha maggiore anzianità di servizio.

Art. 9.

La graduatoria finale sarà approvata dal Ministro per gli Affari Generali e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Contro di essa è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Somalia al predetto Ministro, il quale decide in via definitiva.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi 60 in graduatoria, i quali saranno assunti in servizio con la qualifica di Vice Applicato ed inquadrati alla categoria « C » grado XI con lo stipendio lordo mensile di So. 250,—.

I vincitori saranno esentati dal periodo di prova prescritto dall'art. 8 del Regolamento del Personale Civile.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando di concorso si applicano le disposizioni dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 e dei decreti 22 dicembre 1955, n. 247 e 27 novembre 1954, n. 153.

Mogadiscio, lì 21 settembre 1957.

IL MINISTRO
MOHAMUD ABDI NUR

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 3 dicembre 1956, n. 151 rep.**

**Sostituzione membro effettivo della Commissione di appello per definizione controversie relative estimazione beni immobili e diritti reali ed applicazione delle leggi sulle tasse sugli affari.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il Decreto 20 aprile 1956, n. 18 che nomina per l'anno 1956 la Commissione di appello per la definizione delle controversie insorte per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali, nonchè per l'applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari;

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere alla sostituzione del Dott. Arnaldo Felice che ha lasciato la Somalia per un lungo periodo di congedo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

*Articolo unico*

Il Dott. Ermete Buoso, funzionario del Ministero per gli Affari Sociali, è nominato membro effettivo della Commissione di appello per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione dei beni immobili e dei diritti reali, nonchè per l'applicazione delle leggi concercenti le tasse sugli affari, in sostituzione del Dott. Arnaldo Felice.

Mogadiscio, lì 3 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SALAD ABDI MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 41.*
*Mogadiscio lì 27 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**

**UFFICIO AFFARI ITALIANI.**

**DECRETO Amm.vo 3 settembre 1957, n. 25.**

**Delega al Sig. Leonida Gennaro, dal 1° settembre 1957, delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per gli atti relativi ai cittadini italiani presenti nel Territorio della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n.

1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto 16 novembre 1956, n. 108, relativo all'istituzione dell'Ufficio per gli Affari Italiani;

VISTO il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 dell'Ordinanza 24 febbraio 1953, n. 5, sui registri anagrafici e dello Stato Civile;

VISTA la Legge 39 settembre 1956, n. 9, sull'Ordinamento delle Amministrazioni Municipali;

VISTA l'Ordinanza 15 febbraio 1957, n. 1, che regola il servizio dello Stato Civile per i cittadini italiani residenti in Somalia;

VISTO il Decreto 15 febbraio 1957, n. 1 di rep., che nomina il Rag. Francesco Belluardo Ufficiale dello Stato Civile per tutti gli atti relativi ai cittadini italiani presenti nel Territorio della Somalia;

RITENUTO necessario di provvedere alla nomina di un delegato Ufficiale dello Stato Civile per le incompatibilità di cui all'art. 6 dell'Ordinamento dello Stato Civile;

VISTI gli art. 2 e 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con R. D. 9 luglio 1939, n. 1238;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio per gli Affari Italiani;

DECRETA:

A decorrere dal 1° settembre 1957, al Sig. Leonida Gennaro — impiegato dell'Ufficio per gli Affari Italiani — sono delegate le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per gli atti di nascita, di morte e di richiesta di pubblicazioni di matrmono, relativi ai cittadini italiani presenti nel Territoro della Somalia.

Mogadscio, lì 3 settembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franco**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 131.*
*Mogadiscio, lì 6 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**

**DECRETO Amm.vo 31 agosto 1957, n. 26 rep.**

**Nomina del Capitano CC. s.p.e. Salvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Giudice Relatore presso il predetto Tribunale;

VISTO il foglio n. 96-12-2 in data 23 aprile 1957, con il quale il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia, presso cui è costituito il Tribunale medesimo, ha designato il Capitano s.p.e. Salvano Giovanni alla funzione giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 della surrichiamata Ordinanza n. 5;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1957 il Capitano s.p.e. Salvano Giovanni è nominato temporaneamente, per la durata di due mesi, Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza, dal 1° settembre 1957, al Capitano Salvano Giovanni sono conferite, per la medesima durata di mesi due, le funzioni di Giudice Relatore, presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 135.*
*Mogadiscio, lì 11 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**
**UFFICIO PIANIFICAZIONE.**
**DECRETO Amm.vo 10 settembre 1957, n. 27 rep.**
**Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana n. 1301 del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza 31 dicembre 1956, n. 8, che approva il bilancio per l'esercizio finanziario 1957;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all'aumento dello stanziamento del Cap. 39 di parte passiva del predetto bilancio in relazione alle necessità prospettate dal Governo della Somalia

alle quali non può farvi fronte con le disponibilità del proprio bilancio, mediante storno di fondi da altri capitoli che presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Reggente dell'Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957:

## DIMINUZIONI

### Spesa

TITOLO I — **Spese ordinarie**

CATEGORIA I — **Spese effettive**

Cap. 38 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa . — So. 400.000.

## AUMENTI

### Spesa

TITOLO II — **Spese straordinarie**

CATEGORIA I — **Spese effettive**

Cap. 39 - Contributo a pareggio del bilancio del Governo della Somalia . . . . . + So. 400.000

Mogadiscio, lì 10 settembre 1957.

**Anzilotti**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 142.*
*Mogadiscio, lì 17 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**
**UFFICIO PIANIFICAZIONE.**
**DECRETO Amm.vo 10 settembre 1957, n. 28 rep.**
**Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana n. 1301 del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza 31 dicembre 1956, n. 8, che approva il bilancio per l'esercizio finanziario 1957;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli della spesa che non presentano sufficiente disponibilità per far fronte alle spese da sostenere mediante trasporto di fondi da altri capitoli che presentano eccedenza di disponibilità;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Reggente dell'Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957:

## S P E S A

TITOLO I — **Spese ordinarie**

CATEGORIA I — **Spese effettive**

### Diminuzioni

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 6 - | Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettante al personale di ruolo dello Stato italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente, in servizio presso gli uffici del Governo della Somalia . | — So. 380.000 |
| Cap. 16 - | Spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni e varie di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione italiana . . . | — So. 60.000 |
| Cap. 17 - | Spese postali, telegrafiche e telefoniche . | — So. 20.000 |
| Cap. 21 - | Spese per sussidi e contributi assistenziali di pertinenza dell'Amministrazione | — So. 20.000 |
| | TOTALE DIMINUZIONI | — So. 480.000 |

### Aumenti

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 7 - | Compensi per lavoro straordinario . . | + So. 20.000 |
| Cap. 10 - | Spese di viaggio ed indennità per trasferimenti, rimpatri e congedi del personale | + So. 250.000 |
| Cap. 11 - | Spese di viaggio ed indennità per missioni da compiersi nel Territorio ed extra Territorio . . . . . | + So. 45.000 |
| Cap. 12 - | Indennità di equipaggiamento al personale dello Stato italiano destinato in Somalia . | + So. 15.000 |
| Cap. 13 - | Spese per accertamenti e cure sanitarie | + So. 10.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 19 - Spese per gli edifici adibiti a sede dell'Ufficio per gli Affari Italiani ed alloggi di rappresentanza del personale italiano . | + So. | 140.000 |
| TOTALE AUMENTI | + So. | 480.000 |

Mogadiscio, lì 10 settembre 1957.

**Anzilotti**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 144.*
*Mogadiscio, lì 17 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**A. F. I. S.**
**UFFICIO PIANIFICAZIONE.**
**DECRETO Amm.vo 10 settembre 1957, n. 29 rep.**
**Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1957.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana n. 1301 del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza 31 dicembre 1956, n. 8, che approva il bilancio per l'esercizio finanziario 1957;

VISTA la nota n. 166383 in data 27 marzo 1957 della Ragioneria con la quale viene comunicato che è stata introitata con imputazione al Cap. 4 delle entrate del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957 la somma di So. 500.000 (cinquecentomila) per recupero di pari somma anticipata, con il mandato n. 10 tratto nel Cap. 40 di parte passiva del predetto bilancio, all'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia;

RITENUTO necessario dover provvedere alla relativa variazione per la riassegnazione della somma di cui innanzi al Cap. 40 di parte passiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Reggente dell'Ufficio Pianificazione;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957:

## AUMENTI

### Entrate

TITOLO I — **Entrate straordinarie**

CATEGORIA I — **Entrate effettive**

Cap. 4 - Recupero somme da reintegrare ai capitoli dello stato di previsione della spesa . + So. 500.000

## AUMENTI

### Spese

TITOLO II — **Spese straordinarie**

CATEGORIA I — **Spese effettive**

Cap. 40 - Spese per la valorizzazione economica del Territorio . . . . . + So. 500.000

Mogadiscio, lì 10 settembre 1957.

**Anzilotti**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 23 - foglio n. 143.*
*Mogadiscio, lì 17 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

Certificato N. 809184.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

Che l'uso del marchio concesso alla Società PORTABLE INDUSTRIES, INC., registrato al n. 21 del registro dei marchi rilasciati in Somalia, viene trasferito alla Società PORTABLE INDUSTRIES, INC., Società sorta dalla fusione della Società PORTABLE INDUSTRIES, INC. con la Società RAMSET FASTENERS, INC. con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto n. 703481 in data 14 settembre 1954 della Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni.

Mogadiscio, lì 4 settembre 1957.

IL MINISTRO

**(385)** **Hagi Farah Ali Omar**

Certificato N. 809185.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

Che l'uso del marchio concesso alla Società PORTABLE INDUSTRIES, INC., registrato al n. 23 del registro dei marchi rilasciati in

Somalia, viene trasferito alla Società PORTABLE INDUSTRIES, INC., Società sorta dalla fusione della Società PORTABLE INDUSTRIES, INC. con la Società RAMSET FASTENERS, INC., con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto n. 703823 in data 6 ottobre 1954, della Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni.

Mogadiscio, lì 4 settembre 1957.

IL MINISTRO

(386) **Hagi Farah Ali Omar**

---

Certificato N. 809186.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Certifica:

Che l'uso del marchio concesso alla Società PORTABLE INDUSTRIES, INC., registrato al n. 22 del registro dei marchi rilasciati in Somalia, viene trasferito alla Società PORTABLE INDUSTRIES, INC., Società sorta dalla fusione della Società PORTABLE INDUSTRIES, INC. con la Società RAMSET FASTENERS, INC., con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto 703822 in data 6 ottobre 1954, della Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni.

Mogadiscio, lì 4 settembre 1957.

IL MINISTRO

(387) **Hagi Farah Ali Omar**

---

Certificato N. 809187.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Certifica:

Che l'uso del marchio concesso alla ditta OFFICINE MECCANICHE STIGLER S.p.A., registrato al n. 24 del registro dei marchi rilasciati in Somalia, viene trasferito alla S.p.A. OFFICINE MECCANICHE STIGLER, Società sorta dalla fusione della S.p.A. OFFICINE

MECCANICHE con la S.p.A. STIGLER-OTIS, con le modalità ed entro i limiti previsti nel decreto n. 703824 in data 6 ottobre 1954 della Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni.

Mogadiscio, lì 4 settembre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(388)**

---

Certificato N. 809188.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Certifica:

Che l'uso dei marchi concessi alla Società ROUX LABORATORIES INC., registrati al n. 121, n. 132 e n. 133 del Registro dei marchi rilasciati in Somalia, viene trasferito alla Società ROUX LAVORATORIES INC., Società sorta dalla fusione della Società ROUX LABORATORIES INC. con la Società ROUX DISTRIBUTING CO., INC., con le modalità ed entro i limiti previsti nei decreti n. 253574 in data 21 agosto 1956; n. 254340 e n. 254339 in data 14 novembre 1956 del Ministero per gli Affari Economici.

Mogadiscio, lì 4 settembre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(389)**

---

Certificato N. 809299.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Certifica:

**Deposito del marchio d'impresa della Ditta Jupiter Texteles**

La Ditta Jupiter Texteles con sede in Madras, 1 (India) - Via New Street n. 111 - il giorno 17 settembre 1957, alle ore 10,00 - ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni —

la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta di forma rettangolare in tre colori: rosso vivo in alto che cambia, sfumando, in crema al centro e ancora in verde vivo in basso. Le parole sono scritte in rilievo a inchiostro dorato in lingua inglese ed araba. In inglese c'è scritto: « CROW - No. 1 » - FAST COLOR - MADE IN MADRAS - TRADE MARK » e in arabo c'è scritto « ABU-TAG » a caratteri arabi. Al centro è impressa la figura di una corona reale che si ripete, in proporzioni minori, ai quattro angoli dell'etichetta ».

Detto marchio viene stampato direttamento o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, o su altre carte di commercio, mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti di fute colombavi di fabbricazione e commercio della ditta JUPITER TEXTELES.

Mogadiscio, lì 18 settembre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(389 bis)**

---

Autorizzazione N. 809154.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Said Hamza Abduluahab ad esercitare in Brava il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Brava.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(390)**

Autorizzazione N. 809290.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

Autorizza:

La Sig.ra Leda Malagoli Vedova Azan, procuratrice degli Eredi Achille Azan ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 18 settembre 1957.

IL MINISTRO

(394) **Hagi Farah Ali Omar**

Autorizzazione N. 809280.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

Autorizza:

La Sig.ra Aliotta Alberta in Lo Sardo ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 17 settembre 1957.

IL MINISTRO

(395) **Hagi Farah Ali Omar**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

Respinge:

La domanda, presentata in data 8 giugno 1957, del Sig. Goggi Carlo fu Alessandro intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio, non

avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, lì 18 settembre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(396)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Mohamed Tabet Osman ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 17 settembre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(391)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Mohamed Ahmed Salah ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 17 settembre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(392)

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Nur Hassan Omar ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 17 settembre 1957.

IL MINISTRO

**(393)** **Hagi Farah Ali Omar**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 febbraio 1957, il Sig. Ferri Anselmo, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 325 sito in Merca descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Merca e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

**(397)** **Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**

**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 giugno 1957, il Sig. Mohamed Ali Mallim, ha chie-

sizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1180,60 sito in Mogadiscio, Via F. Cecchi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(398)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 maggio 1957, il Sig. Abdurahman Ali Mohamed, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 188,50 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(399)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 14 settembre 1956, il Sig. Palaferri Mario, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 970 sito in Mogadiscio, Via Mattei descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(400)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 agosto 1957, il Sig. Mohamed Hassan Nur, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 971 sito in Mogadiscio, Via Mattei descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(400bis)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

---

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 16 maggio 1957, il Sig. Amin Mungane Abdi, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 380 sito in Mogadiscio, Piazza Badoglio descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(401)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 19 giugno 1957, il Sig. Enrico Luigi, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 759 sito in Mogadiscio, Viale del Lido descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(402)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 7 agosto 1957, il Sig. Osman Ahmed Roble, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 288 sito in Mogadiscio, Via Anzilotti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(404)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 12 giugno 1957, il Sig. Hagi Mohamed Hassan, ha

chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 144 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(403) **Salad Abdi Mohamud**

---

## SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA - S.p.A.

Sede sociale Chisimaio - Capitale sociale So. 1 370.000

### Avviso

Il Consiglio di Amministrazione della Società Romana in Somalia, S.p.A. con sede a Chisimaio, nella sua seduta del 14 giugno 1957 — avvalendosi del mandato conferitogli al punto 6.) dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 27 Novembre 1956 — ha stabilito che le frazioni di azioni, risultanti dalle operazioni di cambio dei certificati azionari in Lire con i nuovi certificati azionari in Somali, saranno tenute a disposizione degli Azionisti fino al 31 dicembre 1957, dopo di che saranno realizzate ad un prezzo non inferiore al loro valore nominale ed il relativo ricavo sarà tenuto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero della Società a loro intestato.

Roma, lì 14 giugno 1957.

(405) *Il Consiglio di Amministrazione*

---

## BANCO DI ROMA

Il Comitato Esecutivo del Banco di Roma nelle sedute del 9 aprile 1957 e 27 maggio 1957 ha stabilito che:

— il Sig. BRUNO FORT, Vice Direttore della Filiale di Mogadiscio, è trasferito alla Filiale di Instanbul con uguale qualifica;

— il Sig. FRANCO MAZZARELLO, Vice Capo Ufficio della Filiale di Piacenza, è trasferito alla Filiale di Mogadiscio in qualità di Procuratore.

Mogadiscio, lì 5 settembre 1957.

(406) *Banco diRoma - Filiale di Mogadiscio*

## « INALSO » - INDUSTRIA ALIMENTARE SOMALA

Sede in Merca - Capitale sociale So. 12.000

Il 7 settembre 1957, con atto a mio rogito n. 5830 di repertorio, registrato il 9 settembre 1957 al n. 612 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la Società per Azioni « INALSO - INDUSTRIA ALIMENTARE SOMALA » con sede in Merca, con il capitale sociale di So. 12.000, avente per scopo la produzione ed il commercio di alimentari in genere e partecipazioni industriali e commerciali, operazioni immobiliari e finanziarie inerenti al predetto scopo.

Il predetto atto è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 9 settembre 1957, ed in pari data depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice e trascritto al n. 73 del Registro d'Ordine ed al n. 353 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*

(407) **Mario Ciotola**

## SOCIETA' AZIONARIA CONCESSIONARI AGRICOLI - S.A.C.A.

Sede sociale Vittorio d'Africa - Capitale sociale So. 480.000

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci tenutasi il 16 giugno 1957 ha approvato il Bilancio ed il conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1956 con le seguenti risultanze:

*BILANCIO (esclusi i conti d'ordine):*

| | | |
|---|---|---|
| PASSIVITA' . . . . . | So. | 4.251.659,49 |
| ATTIVITA' . . . . . | So. | 4.102.200,08 |
| Saldo passivo esercizio . . . | So. | 149.459,41 |

*CONTO PERDITE E PROFITTI:*

| | | |
|---|---|---|
| SPESE . . . . . | So. | 1.415.056,27 |
| RICAVI . . . . . | So. | 1.265.596,86 |
| Saldo passivo come sopra . . | So. | 149.459,41 |

(408) *Il Consiglio di Amministrazione*

## CONSORZIO IRRIGUO DI BALAD

Con sede in Balad

### Avviso

L'8 settembre 1957, con atto n. 5832 di repertorio, a rogito del Notaio della Somalia Avv. Mario Ciotola, registrato a Mogadiscio l'11

settembre 1957 al n. 620 Atti Pubblici vol. VIII è stato costituito il CONSORZIO IRRIGUO DI BALAD, con sede in Balad, avente per scopo la derivazione e lo sfruttamento, ad uso agricolo, in base alle istruzioni degli Organi Tecnici di Governo, delle acque del fiume Uebi Scebeli per l'irrigazione degli appezzamenti di terreno, che risulteranno compresi nel perimetro che sarà stabilito dal Dipartimento dell'Agricoltura del Governo della Somalia.

*Il Presidente del Consorzio*
**Farah Mohamed Ali**

(409)

## UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

### Avviso

Il 17 settembre 1957, con atto a mio rogito n. 5881 di repertorio, registrato in pari data al n. 632 Atti Pubblici vol. VIII, è stata costituita la « S.C.A.S. - SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI SOMALIA » - a responsabilità limitata - con sede in Mogadiscio - avente per scopo il trasporto dei carburanti dal Deposito Costiero della S.p.A. « AGIP » in Mogadiscio, nelle altre località della Somalia, nonchè altri eventuali trasporti, eliminando e riducendo ogni costosa intermediazione, in modo da cooperare alla riduzione dei costi ed assicurare il finanziamento di tali trasporti.

Il predetto atto, omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 18 settembre 1957, è stato depositato nella stessa data presso la Cancelleria dell'Ufficio del predetto Giudice ed iscritto al n. 77 del Registro d'Ordine ed al n. 354 del Registro delle Società.

*Il Notaio della Somalia*
**Mario Ciotola**

(410)

## M. C. A. - MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA

Società per Azioni - Sede in Mogadiscio - Capitale Soc. So. 29.000

Il giorno 28 maggio 1957 si è riunita in Roma presso la sede della S.p.A. S.A.N.E., in Via Marche n. 1, l'Assemblea Straordinaria ed Ordinazia dei Soci delle Manifattute Cotoniere d'Africa S.p.A. la quale — come risulta da atto a rogito notaio Placido Gamberale di Roma, n. 58203 di rep., omologato dall'ill.mo Giudice Regionale del Benadir con decreto 18 settembre 1957, depositato e trascritto presso la Cancelleria del Tribunale in pari data — ha deliberato:

— Di approvare i bilanci al 31 dicembre 1955 ed al 31 dicembre 1956 i relativi conti perdite e profitti e le connesse relazioni del Consiglio di Amministrazone e del Collegio sindacale.

— Di ridurre il Capitale Sociale da So. 580.000 a So. 29.000 con la conseguente riduzione del valore nominale delle azioni da So. 100 a So. 5 e la modifica del 1° comma dell'art. 5 dello statuto Sociale.

— Di utilizzare l'importo riveniente dalla riduzione di cui sopra a copertura delle perdite risultanti in bilancio al 31 dicembre 1956 in So. 517.594,69 e ad integrazione del già esistente fondo indennità licenziamenti per i residui So. 33.405,31.

*Manifatture Cotoniere d'Africa*
Un Amministratore
**T. Nazari**

(411)

---

## IMPRESA COSTRUZIONI ING. G. FERRARA S. A.

(in liquidazione)

Sede in Mogadiscio - Capitale Sociale L. 1.600.000

---

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Roma, Via Maria Adelaide, n. 12, per il giorno 28 ottobre 1957, alle ore 18 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 ottobre alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) - Relazione del Liquidatore sullo stato della liquidazione.
2) - Presentazione ed approvazione dei bilanci 1954 - 1955 - 1956.
3) - Nomina dei Sindaci.
4) - Eventuali e varie.

Per intervenire all'Assemblea, gli Azionisti dovranno depositare le loro azioni in Roma, alla Sede della Liquidazione in Via Maria Adelaide n. 12, cinque giorni prima della data fissa per l'Assemblea.

*p. Il Liquidatore*
**L. Massimini**

(412)

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 16 ottobre 1957 **Suppl. n. 1 al n. 10**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 12 ottobre 1957, n. 35 rep.: *Istituzione del Ministero di Grazia e Giustizia del Governo della Somalia.* 753

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

DECRETO 12 ottobre 1957, n. 152 rep.: *Nomina del Ministro di Grazia e Giustizia.* 755

### PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 12 ottobre 1957, n. 35 rep.**

**Istituzione del Ministero di Grazia e Giustizia del Governo della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'articolo 7 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 80, relativo alle attribuzioni amministrative del Presidente della Corte di Giustizia;

RITENUTO di dover provvedere alla istituzione del Ministero di Grazia e Giustizia;

CONSIDERATA, in conseguenza, la necessità, in attesa che la materia trovi la sua organica sistemazione nella Carta Costituzionale del Territorio, di perfezionare l'organizzazione del Governo della Somalia disposta col Decreto 18 maggio 1956, n. 80, e di trasferire le competenze previste agli articoli 27 e 53 del Decreto 18 maggio 1956, numero 78;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'articolo 11 della Legge 7 maggio 1956, n. 1;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito il Ministero di Grazia e Giustizia del Governo della Somalia.

Art. 2.

Il nuovo Ministero, ai fini dell'ordine stabilito con l'articolo 1

Art. 3.

Sono devolute alla competenza del Ministero di Grazia e Giustizia le seguenti attribuzioni amministrative di cui al Decreto 18 maggio 1956, n. 80:

— amministrazione del personale della Giustizia;
— affari relativi al funzionamento amministrativo degli organi giudiziari;
— elaborazione degli atti deferiti dall'Ordinamento Giudiziario alla competenza dell'Amministratore;
— studi e progetti relativi all'Ordinamento Giudiziario;
— disciplina dell'Avvocatura;
— notariato.

Sono, altresì, attribuite le competenze di cui all'articolo 27 del Decreto 18 maggio 1956, n. 78:

— Ordinamento Carcerario;
— Istituti di prevenzione e pena, loro amministrazione, ed opere assistenziali per i detenuti, colonie penali;
— Corpo delle Guardie Carcerarie;
— Amministrazione delle Guardie Carcerarie;
— Provvedimenti normativi relativi alle Guardie Carcerarie.

Passano, inoltre, le seguenti competenze di cui all'articolo 53 del Decreto 18 maggio 1956, n. 78:

— l'Archivio delle Leggi e Decreti, che provvede:
  — al repertorio e raccolta delle Leggi e dei Decreti;
  — alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Art. 4.

L'organizzazione degli uffici o dipartimenti e servizi, resi necessari per il funzionamento del Ministero di Grazia e Giustizia, potrà essere disposta con successivi decreti regolamentari.

Art. 5.

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 12 ottobre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 95.*
*Mogadiscio, lì 14 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 12 ottobre 1957, n. 152 rep.**
**Nomina del Ministro di Grazia e Giustizia.**

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla Legge 7 maggio 1956, numero 1;

VISTO il Decreto 12 ottobre 1957, n. 35 di rep., che istituisce il Ministero di Grazia e Giustizia;

DECRETA:

*Articolo unico*

Il Deputato ABDULLAHI ISSA MOHAMUD è nominato Ministro di Grazia e Giustizia.

Mogadiscio, lì 12 ottobre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 96.*
*Mogadiscio, lì 14 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 17 ottobre 1957 **Suppl. n. 2 al n. 10**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


**LEGGI:**

N. N.

**DECRETI:**

N. N.


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


DECRETO 8 ottobre 1957, n. 153 rep.: *Ammasso granoturco e dura del raccolto «Gu 1957».* 759


### PARTE TERZA

**VARIE**


INALSO - Industria Alimentare Somalia S.p.A.: *Convocazione d'Assemblea.* 763

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 8 ottobre 1957, n. 153 rep.**

**Ammasso granoturco e dura del raccolto « Gu 1957 ».**

L'AMMINISTRATORE

**VISTA** la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

**VISTO** il decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RAVVISATA la necessità di autorizzare la Gestione Autonoma Ammassi del Credito Somalo ad effettuare un ammasso di granoturco e di dura del raccolto « Gu 1957 », allo scopo di consentire agli agricoltori cerealicoli di alleggerirsi delle considerevoli scorte di granoturco derivanti dai precedenti abbondanti raccolti; di consentire agli stessi di estinguere i prestiti agrari contratti a suo tempo con il Credito Somalo; di ridare agli stessi agricoltori la necessaria fiducia per la continuazione delle loro colture cerealicole con prospettive di vendita dei prodotti stessi;

VISTO il decreto 11 febbraio 1957, n. 810011: Ammasso straordinario di granoturco e dura produzione « Der 1956-1957 »;

CONSIDERATO che per l'ammasso di cui al presente decreto può essere utilizzato anche lo stanziamento previsto dal citato decreto 11 febbraio 1957, n. 810011, in quanto l'ammasso da esso previsto non ha potuto finora avere luogo;

SENTITO il Comitato Ammassi previsto dall'art. 2 del Regolamento per la Gestione sugli Ammassi approvato con decreto del 21 ottobre 1956, n. 96;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 14 ot-

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 10 ottobre 1957, è autorizzato il conferimento volontario all'ammasso, da parte degli agricoltori produttori, ai depositi cereali gestiti dal Credito Somalo attraverso la Gestione Autonoma Ammassi, del granoturco del raccolto « Gu 1957 » per complessivi sacchi 50.000 (cinquantamila) pari ad un importo complessivo di So. 1.350.000, in ragione di So. 27 per sacco da Kg. 90 netti, merce nuda resa magazzini ammassi dei centri di Vittorio d'Africa, Margherita ed Afgoi, granoturco sano non infestato e con una gradazione di umidità non superiore al 12%, ed in ragione dei seguenti contingenti di cui all'allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con decorrenza 10 ottobre 1957 è altresì autorizzato il conferimento all'ammasso volontario, da parte degli agricoltori produttori, ai depositi cereali gestiti dal redito Somalo attraverso la Gestione Autonoma Ammassi, della dura del raccolto « Gu 1957 », per complessivi sacchi 18.000 (diciottomila), pari ad un importo complessivo di So. 486.000, in ragione di So. 27 per sacco da 6 taniche non inferiori a Kg. 96 per la dura aburas, di So. 25 per sacco da 6 taniche non inferiori a Kg. 96 per la dura rossa e di So. 29 per sacco da 6 taniche non inferiori a Kg.96 per la dura bianca, merce nuda resa magazzini ammassi dei centri ammassi di Baidoa ed Afgoi e dei sottocentri ammassi di Belet Uen - Bulo Burti e Bur Acaba, dura sana, non infestata e con una gradazione di umidità non superiore al 12%, ed in ragione dei seguenti contingenti di cui allo allegato B) che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al finanziamento occorrente per l'ammasso del granoturco e della dura del presente decreto, verrà provveduto con i fondi a disposizione dell'Ente Autonomo Ammassi e mediante l'utilizzazione della somma di So. 400.000 già messa a disposizione del suddetto Ente per l'ammasso straordinario di cui al citato decreto 11 febbraio 1957, n. 810011 e non utilizzata non avendo avuto luogo l'ammasso stesso.

Mogadiscio, lì 8 ottobre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 116.*
*Mogadiscio, lì 18 ottobre 1957.*

ALLEGATO A)

## CONTINGENTAMENTO AMMASSO GRANOTURCO « GU 1957 »

| | PAGAMENTI | | | | | | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con portafoglio Agr. del Credito Somalo | | Residui in contanti | TOTALE | IN CONTANTI | | | |
| | sacchi | somali | somali | somali | sacchi | somali | sacchi | somali |
| | | circa il 15% (maggiorazione) | | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1) + (5) | (4) + (6) |
| SO SCEBELI | | | | | | | | |
| ntro Vittorio d'Africa) | | | | | | | | |
| NALE | 5.200 | 121.793,— | 18.607,— | 140.400 | | | | |
| UE | 1.800 | 41.363,— | 7.237,— | 48.600 | | | | |
| RIOLEI | 4.500 | 104.501,— | 16.999,— | 121.500 | | | | |
| RHANO | 3.500 | 82.872,50 | 11.627,50 | 94.500 | | | | |
| | 15.000 | 350.529,50 | 54.470,50 | 405.000 | 10.000 | 270.000 | 25.000 | 675.000 |
| O MEDIO SCEBELI | | | | | | | | |
| ntro Afgoi) | | | | | | | | |
| DEGLE | 5.400 | 125.884,40 | 19.915,60 | 145.800 | | | | |
| LABRUZZI | 1.350 | 31.869,— | 4.581,— | 36.450 | | | | |
| AD | 350 | 7.808,60 | 1.641,40 | 9.450 | | | | |
| OI | 4.000 | 94.074,15 | 13.925,85 | 108.000 | | | | |
| | 11.100 | 259.636,15 | 40.063,85 | 299.700 | 3.900 | 105.300 | 15.000 | 405.000 |
| SO GIUBA | | | | | | | | |
| ntro Margherita) | | | | | | | | |
| RGHERITA | 4.900 | 114.444,20 | 17.855,80 | 132.300 | | | | |
| IB | 1.000 | 22.983,95 | 4.016,05 | 27.000 | | | | |
| | 5.900 | 137.428,15 | 21.871,85 | 159.300 | 4.100 | 110.700 | 10.000 | 270.000 |
| TOTALE GENERALE | 32.000 | 747.593,80 | 116.406,20 | 864.000 | 18.000 | 486.000 | 50.000 | 1.350.000 |

( ..... )

con sacchi 27.700 (in contanti — So. 602.406,20) con sacchi 22.300

ALLEGATO B)

## CONTINGENTI AMMASSO DURUA DEL RACCOLTO « GU 1957 »

| | PAGAMENTI | | | | | | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | con Portafoglio Agr. del Credito Somalo | | Residui in contanti | TOTALE | IN CONTANTI | | | |
| | sacchi | somali | somali | somali | sacchi | somali | sacchi | somali |
| | | (maggiorazione circa 15%) | | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1) + (5) | (4) + (6) |
| GIONE ALTO GIUBA | | | | | | | | |
| ntro ammasso Baidoa) | | | | | | | | |
| DOA | 2.200 | 51.068,25 | 8.331,75 | 59.400 | | | | |
| ISOR | 250 | 5.703,— | 1.047,— | 6.750 | | | | |
| GH FERRANDI | 200 | 4.352,— | 1.048,— | 5.400 | | | | |
| RDERA | 300 | 6.800.80 | 1 299,20 | 8.100 | | | | |
| | 2.950 | 67.924.05 | 11.725,95 | 79.650 | 7.050 | 190.350 | 10.000 | 270.000 |
| R ACABA (sottocentro am-asso Bur Acaba) | 630 | 14.640 45 | 2.369,55 | 17.010 | 870 | 23.490 | 1.500 | 40.500 |
| GIONE HIRAN | | | | | | | | |
| LET UEN (sottocentro am-asso Belet Uen) | 700 | 16.675,85 | 2.224,15 | 18.900 | 3.300 | 89.100 | 4.000 | 108.000 |
| LO BURTI (sottocentro am-asso Bulo Burti) | 170 | 3.878,55 | 711,45 | 4.590 | 1.830 | 49.410 | 2.000 | 54.000 |
| GIONE BENADIR | | | | | | | | |
| NLE UEN (centro ammasso fgoi) | 150 | 3.419,50 | 630,50 | 4.050 | 350 | 9.450 | 500 | 13.500 |
| TOTALE GENERALE | 4.600 | 106.538,40 | 17.661,60 | 124.200 | 13.400 | 361.800 | 18.000 | 486.000 |

# PARTE TERZA

## VARIE

### I N A L S O — INDUSTRIA ALIMENTARE SOMALIA — S.p.A.

Capitale Sociale interamente versato So. 12.000

**Convocazione d'Assemblea**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria in Mogadiscio, presso lo studio del notaio Mario Ciotola, per il giorno 3 Novembre 1957 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 Novembre 1957 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

*Parte Ordinaria*

1) - Dimissioni amministratore unico in carica;
2) - Nomina nuovo amministratore.

*Parte Straordinaria*

1) - Modifica statuto sociale;
2) - Varie.

Mogadiscio, lì 17 ottobre 1957.

*L'Amministratore Unico*

**(413)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1 novembre 1957 **N. 11**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

LEGGE 28 ottobre 1957, n. 14: *Nuova misura dell'indennità parlamentare* 769

**DECRETI:**

DECRETO 8 ottobre 1957, n. 37 rep: *Passaggio del servizio Statistica e servizi relativi dal Ministero per gli Affari Sociali alla competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.* 770

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 19 luglio 1957, n. 154 rep.: *Proroga dei termini per la sostituzione delle targhe.* 771

DECRETO 18 settembre 1957. n. 155 rep.: *Nomina della Commissione di appello per decisione dei ricorsi in materia di contribuzione sul reddito.* 772

DECRETO 30 agosto 1957. n. 156 rep.: *Nomina della Commissione per il discarico dei materiali mobili del Ministero per gli Affari Economici.* 773

DECRETO 28 settembre 1957, n. 157 rep.: *Nomina sottotenenti della Polizia.* 774

DECRETO 8 ottobre 1957, n. 158 rep.: *Nomina di membri della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice di Procedura Penale nella qualità di esperti.* 774

DECRETO 8 ottobre 1957, n. 159 rep.: *Nomina di membri della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice Penale della Somalia, nella qualità di esperti.* 775

DECRETO 18 settembre 1957, n. 160 rep.: *Nomina della Commissione di I^a istanza per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali.* 776

DECRETO 18 settembre 1957, n. 161 rep.: *Nomina della Commissione di appello per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali.* 777

DECRETO 25 settembre 1957, n. 162 rep.. *Conferimento Reggenza Ispettorato Istruzione Primaria.* 778

DECRETO 28 settembre 1957, n. 163 rep.: *Nomina del Direttore dell'Istituto Magistrale per il 1957-58.* 779

DECRETO 30 settembre 1957, n. 164 rep.: *Nomina dei Direttori dei Collegi Governativi per l'anno scolastico 1957-58.* 780

DECRETO 1 ottobre 1957, n. 165 rep.: *Nomina della Commissione esaminatrice II seminario.* 781

DECRETO 12 agosto 1957, n. 166 rep.: *Costituzione di un Comitato tecnico e nomina dei suoi componenti per lo studio e la compilazione dello schema di legge e del regolamento riguardanti l'Ordinamento delle Forze di Polizia. Ordinamento e Stato giuridico, reclutamento ed avanzamento degli Ufficiali.* 782

DECRETO 30 agosto 1957, n. 167 rep.: *Nomina a Sottotenente della Polizia.* 783

DECRETO 12 agosto 1957, n. 168 rep.: *Costituzione di un Comitato tecnico e nomina dei suoi componenti. per lo studio e la compilazione di schema di legge e di regolamento riguardanti l'Ordinamento degli Ilalo.* 784

DECRETO 24 agosto 1957, n. 169 rep.: *Concessione di area demaniale a scopo edilizio al Sig. Farabolini Scipione.* 785

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum dell'AGIP.* 787

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Haqi Aba Ali Mohamed.* 787

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Scek Mohamud Mohamed Farah.* 788

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Bonavolta Vittorio.* 788

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Abdullahi Mohamed Mohamud.* 788

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Teodoro Nazari.* 789

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Boero Francesco.* 789

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hussen Auale Uehelie.* 790

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.na Maria Pia Pugliesi.* 790

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Gargiulo Giovanni.* 790

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Alberto Bonini.* 791

Ministero Affari Econofici — *Avviso ad opponendum del Sig. Omar Abdalla Auad.* 791

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809153 in data 31 agosto 1957, *a favore della Società Cooperativa Commerciale Somala « HIRAN ».* 792

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809433 in data 11 ottobre 1957, *a favore del Sig. Soheil Samandari.* 792

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809495 in data 19 ottobre 1957, *a favore del Sig. Gennaro Filippo.* 792

Ministero Affari Economici — Concessione di brevetto numero 809440, *a favore del Sig. Gambaro Luigi.* 793

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Dichiarazione ammortamento del certificato azionario emesso il 25 febbraio 1924.* 793

Società Anonima Saline Somale (S.p.A.) — *Estratto Assemblea Ordinaria e Straordinaria.* 794

S.C.I.A.M.S. Società ommerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale — *Convocazione assemblea Generale Ordinaria.* 794

S.I.C.I.S Società Industriale Commerciale Italo-Somala — *Bilancio e Conto Perditee Profitti.* 795

S.E.I.S Società Elettro Industriale della Somalia — *Estratto del Bilancio al 31 dicembre 1956 approvato dall'Assemblea Ordinaria del 20 settembre 1957.* 795

A.C.C.A. Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi — *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei soci.* 796

Ministero Affari Finanziari — *Errata Corrige.* 796

## Supplementi pubblicati durante il mese di ottobre 1957

**Supplemento N. 1 al N. 10 in data 16 ottobre 1957 contenente:**

DECRETO 12 ottobre 1957, n. 35 rep.: *Istituzione del Ministero di Grazia e Giustizia del Governo della Somalia.* 753

DECRETO 12 ottobre 1957, n. 152 rep.: *Nomina del Ministro di Grazia e Giustizia.* 755

**Supplemento N. 2 al N. 10 in data 17 ottobre 1957 contenente:**

DECRETO 8 ottobre 1957, n. 153 rep.: *Ammasso granoturco e dura del raccolto «Gu 1957».* 759

INALSO - Industria Alimentare Somalia S.p.A.: *Convocazione d'Assemblea.* 763

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**LEGGE 28 ottobre 1957, n. 14.**
**Nuova misura dell'indennità parlamentare.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità parlamentare fissata con l'art. 1 della Legge 28 maggio 1956, n. 3 è portata alla nuova misura netta di So. 650 mensili con decorrenza 1° luglio 1957.

Art. 2.

Restano in vigore, per quanto non disposto con la presente Legge, le altre norme emanate con la Legge 28 maggio 1956, n. 3.

Art. 3.

Al maggior onere derivante da quanto disposto al precedente Art. 1 sarà provveduto sui fondi del Cap. 55 del Bilancio del Governo della Somalia.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

*Data a Mogadiscio, addì 28 ottobre 1957.*

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 8 ottobre 1957, n. 37 rep.**

**Passaggio del Servizio Statistica e servizi relativi dal Ministero per gli Affari Sociali alla competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia.

RAVVISATA l'opportunità di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Competenza sul Servizio Statistica e servizi relativi, attualmente affidati in virtù dell'articolo 36 del sopra citato Decreto al Ministero per gli Affari Sociali;

CONSIDERATA, in conseguenza, la necessità di apportare le necessarie modifiche all'Ordinamento del Governo della Somalia;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'articolo 11 della Legge 7 maggio 1956, n. 1;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

Il Servizio Statistica e servizi relativi, attualmente affidati al Ministero per gli Affari Sociali — Dipartimento Studi — passano alla competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Le attribuzioni previste dall'articolo 36 del Decreto 18 maggio 1956, n. 78 per il Ministero per gli Affari Sociali sono modificate in conseguenza di quanto disposto al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 8 ottobre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SCEK ALI GIUMALE.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 87.*
*Mogadiscio, li 8 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 19 luglio 1957. n. 154 rep.**
**Proroga termine per sostituzione targhe.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 « Ratifica ed Esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTO il Decreto Amministrativo del 20 marzo 1957, n. 91 rep., pubblicato sul B. U. n. 6 del 1 giugno 1957, relativo alla sostituzione delle targhe automobilistiche e motociclistiche attualmente in uso in Somalia;

CONSIDERATO che, per motivi tecnici, non è possibile effettuare la sostituzione di tutte le targhe entro il termine del 31 luglio 1957;

RITENUTO opportuno prorogare detto termine al 31 ottobre 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli AA. Economici, di concerto col Ministro per gli AA. Finanziari;

DECRETA:

Il termine fissato per la sostituzione delle targhe automobilistiche e motociclistiche è prorogato al 31 ottobre 1957.

Mogadiscio, lì 19 luglio 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
HACI FARAH ALI OMAR.
SALAD AFDI MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 57.*
*Mogadiscio, lì 9 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 18 settembre 1957, n. 155 rep.**

**Nomina della Commissione di Appello per decisione dei ricorsi in materia di contribuzione sul reddito.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 sulla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della omalia;

VISTO l'art. 36 del Proclama n. 8 del 1944 circa la designazione di una Commissione per la decisione, in grado di appello, dei ricorsi in materia di contribuzione sul reddito, nonchè l'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950 sulla validità delle norme giuridiche esistenti nel Territorio alla data del 31 marzo 1950;

RITENUTO necessario provvedere ex novo alla nomina della Commissione di Appello per la decisione dei ricorsi in materia di contribuzione sul reddito;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione di Appello per la decisione dei ricorsi in materia di contribuzione sul reddito prevista dallart. 36 del Proclama n. 8 del 1944 viene designata come segue, a decorrere dalla data del presente decreto:

| | |
|---|---|
| — Dr. Carlo Prisco | — Magistrato del Pubblico Ministero, Presidente; |
| — Sig. Scek Abdulla Mohamud | — funzionario del ruolo amministrativo, membro effettivo, in rappresentanza dell'Ammnistrazione; |
| — Sig. Filippo Grassi | — membro effettivo, in rappresentanza della categoria dei contribuenti; |
| — Sig Scek Issa Mohamed | — membro effettivo, in rappresentanza della categoria dei contribuenti; |
| — Sig. Mahdrè Maconnen | — funzionario del ruolo amministrativo, membro supplente, in rappresentanza dell'Amministrazione; |
| — Rag. Gino Capone | — membro supplente, in rappresentanza della categoria dei contribuenti. |
| — Sig. Hagi Osman Aden | — Membro supplente, in rappresentanza della cotegoria dei contribuenti. |

Art. 2.

Il Dott. Alberto Campanella, Segretario Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero, funzionerà da Segretario della stessa Commissione.

Mogadiscio, li 1° settembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA
SALAD ABDI

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 61.*
*Mogadiscio, li 10 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 30 agosto 1957, n. 156 rep.**

**Nomina Commissione per la discarica dei materiali mobili del Ministero.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1031;

VISTA la legge 7 maggio 1596 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una Commissione autorizzata a procedere all'esame dei materiali mobili in dotazione al Ministero AA. Economici per la dichiarazione di fuori uso

DECRETA:

1) E' costituita una Commissione incaricata di procedere all'esame di tutto il materiale mobile in dotazione al Ministero AA. Economici per la dichiarazione di fuori uso di quelli che non sono più idonei o utilizzabili.

2) La Commissione è composta dai seguenti cinque membri:
   - Ing. Giuseppe Favilla — *Presidente*
   - Ing. Alberto Collanovich — *Vice Presidente*
   - Dr. Francesco Scimone — *Membro*
   - Sig. Nocioni Teodoro — *Membro*
   - Sig. Antonio Bottacin — *Membro*
   - Sig. Hussen Awale — *Membro*
   - Sig. Mohamed Jusuf Aden — *Membro*

3) I verbali per la dichiarazione di fuori uso dovranno essere firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e da almeno due altri Membri e approvati con decreto Ministeriale.

4) Ai componenti la Commissione spetta la corresponsione del gettone di presenza nella misura disposta dalle vigenti disposizioni.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 28 settembre 1957, n. 157 rep.**

**Nomina Sottotenente della Polizia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il foglio n. 18210 in data 21 agosto 1957 della Segreteria Generale con il quale viene disposto che l'Ispettore della Polizia Osman Kamula al termine del corso a carattere amministrativo-contabile sia ammesso a sostenere gli esami per la nomina al grado di Sottotenente delle Forze di Polizia;

RITENUTO che tale nomina rientra nelle esigenze dell'Organizzazione delle Forze di Polizia;

VISTO l'esito degli esami sostenuti presso la Scuola di Polizia;

VISTA l'Ordinanza 23 dicembre 1955, n. 23, relativa al trattamento economico del personale somalo militare o militarmente ordinato;

RITENUTO che la maggiore spesa trova capienza nella normale assegnazione di bilancio;

IN ATTESA che siano emanate le norme relative all'ordinamento delle Forze di Polizia ed allo stato degli Ufficiali;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni,

DECRETA:

L'Ispettore Osman Kamula Moffi è nominato Sottotenente delle Forze di Polizia della Somalia con anzianità di grado e decorrenza assegni dal 1° settembre 1957.

Mogadiscio, lì 28 settembre 1957.

**Anzilotti**

*VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 88.*
*Mogadiscio, lì 10 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 8 ottobre 1957, n. 158 rep.**

**Nomina di membri della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice di Procedura Penale nella qualità di esperti.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare il Codice di Procedura Penale;

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 62, che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;

RITENUTA la convenienza di aggiungere ai membri di detta Commissione due nuovi esperti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

I Signori, Capitano Mohamed Abscir Mussa e Capitano Hussen Culmie Afrah, sono nominati membri della Commissione per lo Studio ed elaborazione del Codice di Procedura Penale nella qualità di esperti.

Art. 2.

Ai predetti spettano i gettoni di presenza di cui all'articolo 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957.

Mogadiscio, lì 8 ottobre 1957.

**Anzilotti**

ABDULAHI ISSA

*VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 86.*
*Mogadiscio, lì 8 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 8 ottobre 1957, n. 159 rep.**

**Nomina di membri della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice Penale della Somalia nella qualità di esperti.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 27 dicembre 1956, n. 19, che delega al Governo della Somalia la facoltà di emanare il Codice Penale;

VISTO il Decreto 15 marzo 1957, n. 61, che istituisce e nomina la Commissione per lo studio ed elaborazione del progetto relativo;

RITENUTA la convenienza di aggiungere ai membri di detta Commissione tre nuovi esperti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dottor Antonio Zuccardi-Merli, il Capitano Mohamed Abscir Mussa ed il Capitano Hussen Culmie Afrah sono nominati membri della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice Penale della Somalia nella qualità di esperti.

Art. 2.

Ai predetti spettano i gettoni di presenza di cui all'articolo 5 del precitato Decreto 15 marzo 1957, n. 61.

Mogadiscio, lì 8 ottobre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 85.*
*Mogadiscio, lì 8 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 18 settembre 1957, n. 160 rep.

**Nomina della Commissione di I^a^ istanza per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 sulla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO l'art. 1 del D.G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454 e le norme alle quali lo stesso fa espresso richiamo circa la designazione di una Commissione di prima istanza per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali;

RITENUTO necessario provvedere ex novo alla nomina della predetta Commissione per l'anno 1957;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

E' nominata la Commissione di prima istanza per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali, composta come segue, a decorrere dalla data del presente decreto:

| | |
|---|---|
| — Dr Ermete Buoso | — Funzionario amministrativo - Presidente; |
| — Sig. Osman Omar Scego | — Funzionario amministrativo, membro effettivo in rappresentanza dell'Amministrazione; |

| | |
|---|---|
| — Rag. Giacomo Lago | — Membro effettivo, in rappresentanza della categoria dei contribuenti; |
| — Sig. Mohamed Ossoble Adde | — Membro effettivo, in rappresentanza della categoria dei contribuenti; |
| — Sig. Hagi Aves Abdulcadir | — Funzionario amministrativo, membro supplente, in rappresentanza dell'Amministrazione; |
| — Rag. Mario Corà | — Membro supplente, in rappresentanza della categoria dei contribuenti; |
| — Sig. Hagi Abdullahi Sciruà | — Membro supplente, in rappresentanza della categoria dei contribuenti. |

Art. 2.

Il Rag. Alessandro Cavalletti, impiegato a c.l., in servizio presso lo Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio, funzionerà da Segretario della Commissione..

Mogadiscio, li 18 settembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA
SALAD ABDI

*VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 62.*
*Mogadiscio, li 1 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 18 settembre 1957, n. 161 rep.**

**Nomina della Commissione di appello per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 sulla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO l'art. 1 del D.G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454 e le norme alle quali lo stesso fa espresso richiamo circa la designazione di una Commissione di appello per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali;

RITENUTO necessario provvedere ex novo alla nomina della predetta Commissione per l'anno 1957;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

E' designata la Commissione di appello per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali, composta come segue, a decorrere dalla data del presente decreto:

| | |
|---|---|
| — Dott. Vincenzo Mellana | — Giudice di Appello, Presidente; |
| — Sig. Mohamud Iusuf Aden | — Funzionario amministrativo, membro effettivo, in rappresentanza dell'Amministrazione; |
| — Geom. Genesio Ciccotti | — Membro effettivo, in rappresentanza della categoria dei contribuenti; |
| — Sig. Hassan Barre Toho | — Membro effettivo, in rappresentanza della categoria dei contribuenti; |
| — Sig. Mohamed Hassan Nur | — Funzionario amministrativo, membro supplente, in rappresentanza dell'Amministrazione; |
| — Sig. Filippo Grassi | — Membro supplente in rappresentanza della categoria dei contribuenti. |
| — Sig. Ibrahim Osman Abukar | — Membro supplente in rappresentanza della categoria dei contribuenti. |

Art. 2.

Il Rag. Gabriele De Vito, Cancelliere Capo dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir, funzionerà da segretario della Commissione.

Mogadiscio, 18 settembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA
SALAD ABDI

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 63.*
*Mogadiscio, lì 1 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 25 settembre 1957, n. 162 rep.**
**Conferimento Reggenza Ispettorato Istruzione Primaria.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 16 ottobre 1952, n. 158 sull'Organizzazione scolastica della Somalia;

RITENUTO di dover regolarizzare l'incarico della Reggenza dell'Ispettorato Istruzione Primaria conferito al Prof. Ermete Buoso con foglio n. 677555 del 22 giugno 1957 a seguito del rimpatrio dell'Ispettore Scolastico Prof. Raffaele Joppi;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 22 giugno 1957 il Prof. Raffaele Joppi cessa dall'incarico di Ispettore per l'Istruzione Primaria a seguito di rimpatrio.

Art. 2.

Sotto la stessa data, al Prof. Ermete Buoso, Esperto del Dipartimento Pubblica Istruzione, viene conferita la Reggenza dello stesso Ispettorato.

Mogadiscio, lì 25 settembre 1957.

IL MINISTRO
**SCEK ALI GIUMALE BARALE**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 83.*
*Mogadiscio, lì 3 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 28 settembre 1957, n. 163 rep.**
**Nomina Direttore Istituto Magistrale per il 1957-58.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 16 ottobre 1952, n. 158 sull'Organizzazione scolastica della Somalia;

VISTO il Decreto 29 luglio 1953, n. 119 sull'istituzione dell'Istituto Magistrale in Somalia;

VISTA la lettera di nomina provvisoria n. 677797 del 13 luglio 1957;

RITENUTO di dover regolarizzare l'incarico direttivo;

SU PROPOSTA dell'Ispettore per l'Istruzione Secondaria;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1957-58 viene conferita al Prof. Pace Aurelio la titolarità della Direzione dell'Istituto Magistrale della Somalia.

Mogadiscio, lì 28 settembre 1957.

IL MINISTRO
**SCEK ALI GIUMALE BARALE**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 82.*
*Mogadiscio, lì 3 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 30 settembre 1957, n. 164 rep.**
**Nomina dei Direttori dei Collegi Governativi per l'anno scolastico 1957-58.**

MINISTERO AFFARI SOCIALI

IL MINISTRO

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTI i Decreti 19 giugno 1952, n.84; 29 maggio 1952. n. 75; 16 settembre 1952, n. 119; 31 ottobre 1952, n. 168 e 1 ottobre 1955, n. 201 rispettivamente sull'istituzione del Collegio « Somalia », del Collegio Professionale Agrario, del Collegio di Baidoa; sull'organizzazione dei Collegi e degli Orfanotrofi della Somalia e sull'istituzione del Collegio Magistrale;

RITENUTO di dover ratificare le nomine dei Direttori dei predetti Collegi per il 1957-58 avvenute coi fogli 677752, 677732, 677751, 677753 del 9 luglio 1957;

RITENUTO inoltre di dover procedere, per lo stesso anno, alla nomina del Direttore del Collegio Professionale Agrario e del Direttore Amministrativo dei tre Collegi di Mogadiscio (Somalia, Magistrale ed Orfanotrofio);

DI CONCERTO col Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1957-58, ai sotto elencati insegnanti viene conferita la titolarità della Direzione del Collegio a fianco d'ognuno indicato:

1) Sig. Mohamed Giama Issa — *Collegio Baidoa*
2) Sig. Mohamed Salim Gutmi — *Orfanotrofio Maschile*
3) Sig. Abdurahman Abdisciacur — *Collegio « Somalia »*
4) Sig. Abdud Omar Abud — *Collegio Magistrale*
5) Sig. Roncati Remo — *Collegio Professionale Agrario*

Art. 2.

Per lo stesso anno, al Sig. Pragliola Luigi viene conferita la Direzione Amministrativa del Collegio « Somalia » del Collegio Magistrale e dell'Orfanotrofio Maschile in Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 30 settembre 1957.

IL MINISTRO
**SCEK ALI GIUMALE BARALE**

MOHAMUD ABDI NUR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 81.*
*Mogadiscio, lì 3 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 1 ottobre 1957, n. 165 rep.**
**Nomina Commissione esaminatrice II Seminario.**

MINISTERO AFFARI SOCIALI

IL MINISTRO

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 16 ottobre 1952, n. 158 sull'Organizzazione scolastica della Somalia;

VISTA la circolare n. 675830 del 5 marzo 1957 che detta le norme per il funzionamento del II Seminario;

RITENUTO di dover ratificare la nomina della Commissione esaminatrice istituita con foglio n. 677107 del 3 giugno 1957 per le prove finali del II Seminario Maestri diplomati 1957;

DECRETA:

La Commissione per gli esami del II Seminario 1957 per maestri diplomati risulta così costituita:

— Prof. Joppi Raffaele — *Presidente*
— Dott. Giordano Giovanni — *Membro*
— Sig. Pellegrino Giovanni — *Membro*
— Sig. Marchese Carlo — *Membro*
— Suor Amedea Ubertalle — *Membro*

Mogadiscio, lì 1 ottobre 1957.

IL MINISTRO
**SCEK ALI GIUMALE BARALE**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 80.*
*Mogadiscio, lì 3 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai onti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 12 agosto 1957, n. 166 rep.**

**Costituzione di un Comitato tecnico, e nomina dei componenti per lo studio e la compilazione di schemi di legge e di regolamento, riguardanti l'ordinamento delle Forze di Polizia. Ordinamento e stato giuridico. regolamento ed avanzamento degli Ufficiali.**

MINISTERO AFFARI INTERNI

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »,

CONSIDERATA l'urgente necessità che si addivenga alla elaborazione dei seguenti provvedimenti di legge: « Ordinamento delle Forze di Polizia », « Ordinamento e Stato giuridico, reclutamento ed avanzamento degli Ufficiali »; e relativi regolamenti, se necessario;

RITENUTO che lo studio e la compilazione di schemi di legge e di regolamento nelle predette materie rientrano nella normale competenza del Ministero per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

La preparazione degli schemi di legge e di regolamento, indicati nelle premesse viene affidata ad un « Comitato tecnico » così composto:

— Cap.no Giovanni Salvano — *Presidente*

— Sig. Giama Ganni Ahmed — *Membro*

— Dr. Shiv Kumar Kashyap — *Membro*

— Magg. Pasquale Vove — *Membro*

— Sig. Islao Mahadalle Mohamed Mahadalle — *Membro*

— Cap.no Mohamed Ascir — *Segretario*

Art. 2.

I lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

Art. 3.

Gli schemi dovranno essere presentati per detta data al Ministero Affari Interni che provvederà — dopo averli esaminati — per il loro invio al Consiglio dei Ministri. cui potrà essere chiamato a partecipare in qualità di esperto anche il Cap.no Giovanni Salvano.

Art. 4.

Ai componenti il Comitato, per i giorni di effettiva presenza, spetta il gettone previsto dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, lì 12 agosto 1957.

IL MINISTRO
**HAGI MUSSA BOGOR**

*VISTO e Registrato - Reg n. 4 - foglio n. 144.*
*Mogadiscio, lì 27 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 30 agosto 1957, n. 167 rep.**
**Nomine a Sottotenente della Polizia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il D. A. n. 82809 del 3 settembre 1955 che istituisce il II corso di studi preparatori per gli elementi della Polizia da inviare in Italia per la frequenza del II corso allievi ufficiali;

CONSIDERATO che gli elementi di cui sopra hanno frequentato dal 15 novembre 1954 al 30 giugno 1956 presso la Scuola di Polizia in Mogadiscio il corso preparatorio ottenendo l'ammissione al II corso allievi ufficiali;

CONSIDERATO che gli stessi hanno frequentato dal 14 settembre 1956 al 14 giugno 1957 il II corso allievi ufficiali presso la Scuola ufficiali dei Carabinieri in Roma;

VISTO l'esito degli esami finali sostenuti;

RITENUTA l'opportunità di attribuire agli elementi di cui sopra che hanno completato il regolare corso di studi, anzianità di grado anteriore a quella attribuita agli ufficiali provenienti dai corsi straordinari che hanno conseguito la nomina nell'anno 1957;

VISTA l'ordinanza 23 dicembre 1955, n. 23, relativa al trattamento economico del personale somalo militare e militarmente ordinato;

IN ATTESA che siano emanate le norme sull'ordinamento delle Forze di Polizia e sullo stato, reclutamento e vanzamento degli ufficiali;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

no nominati sottotenenti con anzianità assoluta dal 1° marzo 1957 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1957 nel seguente ordine di graduatoria:

1) Ispettore AHMED MOHAMED
2) I° Sergente MOHAMED OSMAN
3) Ispettore ABDI GHELLE
4) I° Sergente OMAR ABDULLE
5) I° Sergente MUSSA DUDE
6) Sergente ABDULKADIR DEL
7) Ispettore HERZI OSMAN
8) Sergente ABDI SUGULLE
9) Ispettore HASSAN DIRIE
10) Sergente ABDULCADIR HASSAN
11) Sergente ABDULLAHI SCEK
12) V. Ispettore RINALDI ENRICO

Mogadiscio, lì 30 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

*VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 27.*
*Mogadiscio, lì 25 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 12 agosto 1957, n. 168 rep.**

**Costituzione di un comitato tecnico e numero dei suoi componenti per lo studio e la compilazione di schema di legge e di regolamento, riguardanti l'ordinamento degli Ilalo.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI INTERNI

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla elaborazione di un « Ordinamento degli Ilalo » e relativo regolamento, se necessario;

RITENUTO che lo studio e la compilazione di schemi di legge e di regolamento nella materia predetta rientrano nella normale competenza del Ministero per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

La preparazione degli schemi di legge e regolamento, indicati nelle premesse, viene affidata ad un « Comitato tecnico » così composto:

— Capitano. Giovanni Salvano — *Presidente*
— Sig. Giama Ganni Ahmed — *Membro*
— Dr. Shiv Kumar Kashyap — *Membro*
— Maggiore Pasquale Voce — *Membro*
— Sig. Islao Mahadalle Mohamed Mahadalle — *Membro*
— Capitano Mohamed Abscir — *Segretario*

Art. 2.

I lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

Art. 3.

Gli schemi dovranno essere presentati per detta data al Ministero Affari Interni, che provvederà — dopo averli esaminati — per il loro invio al Consiglio dei Ministri, cui potrà essere chiamato a partecipare in qualità di esperto anche il Capitano Giovanni Salvano, assieme al competente Capo Dipartimento.

Art. 4.

L'Ordinamento degli Ilalo ed il regolamento dovranno informarsi, per quanto possibile, all'Ordinamento delle Forze di Polizia e al relativo regolamento.

In modo specifico dovranno essere precisate le particolari funzioni degli Ilalo.

Art. 5.

Ai componenti il Comitato, per i giorni di effettiva presenza, spetta il gettone previsto dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, lì 12 agosto 1957.

IL MINISTRO
**HAGI MUSSA BOGOR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4, foglio n. 145.*
*Mogadiscio, lì 27 agosto 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 24 giugno 1957, n. 169 rep.**
**Concessione di area demaniale a scopo edilizio al Sig. Farabolini Scipione.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI FINANZIARI

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1., « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro

per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materie di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 6 luglio 1945 del Signor Farabolini Scipione intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Galcaio a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è stato affisso a termini di legge all'albo del Distretto di Galcaio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 21 del 2 novembre 1954, senza opposizioni valide da parte di terzi;

CONSIDERATO che la concessione del terreno in parola al Signor Farabolini Scipione è stato approvato dall'Assemblea Legislativa in data 3 gennaio 1957, con 48 voti favorevoli e 4 contrari;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di un cinematografo; centrale elettrica, officina meccanica, distributore carburanti e casa per abitazione è stato approvato dal Servizio Tecnico Erariale in data 19 giugno 1957;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 1045 è stata consegnata all'interessato Signor Farabolini Scipione, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 10 aprile 1957;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

E' concessa a favore del Signor Farabolini Scipione l'area demaniale di mq. 1045, sita in Galcaio, a scopo edilizio, e alle condizioni contemplate dall'unito disciplinare, stipulato in data 22 giugno 1957 fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Farabolini Scipione.

Mogadiscio, lì 24 giugno 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 3 foglio n. 171.*
*Mogadiscio, lì 2 luglio 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

# PARTE TERZA

## VARIE

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con damanda pervenuta a questo Dipartimento in data 5 dicembre 1956, la Società A.G.IP. ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 5.000 sito in Zunguni (Margherita) descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

(414)

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 6 gennaio 1957, il Sig. Hagi Aba Ali Mohamed Ueli ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 185 sito in Merca descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

(415)

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 24 giugno 1957, il Sig. Scek Mohamud Mohamed Farah ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.500 sito in Mogadiscio, Via Forte Cecchi descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

(416)

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 25 maggio 1957, il Sig. Bonavolta Vittorio ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1400 sito in Mogadiscio, Via B. Franchetti descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

(417)

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 novembre 1956, il Sig. Abdullahi Mohamed Mohamud ha chie-

sto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio, Villaggio Anzilotti descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

**(418)** IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 23 luglio 1957. il Sig. Teodoro Nazari ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2.820 sito in Mogadiscio, Viale del Lido descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

**(419)** IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1 agosto 1957, il Sig. Boero Francesco ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2.958 sito in Mogadiscio, Via Romolo Gessi descritta nella planimetria dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni

**(420)** IL MINISTRO

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 19 gennaio 195", il Sig. Hussen Auale Uehelie ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio, Villaggio El-Gab descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

(421)

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 15 luglio 1957, la Sig.na Maria Pia Pugliesi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 850 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritta nella planimetria dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

(422)

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 12 settembre 1957, il Sig. Gargiulo Giovanni ha chiesto in con-

cessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 800 sito in Mogadiscio, Via Villani descritta nella planimetria, dalla quale si interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 19 ottobre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(422bis)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 15 luglio 1957 il Sig. Alberto Bonini ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.198 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 ottobre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(422ter)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Omar Abdalla Auad ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Brava.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(423)**

Autorizzazione N. 809153.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

La Società Cooperativa Commerciale somala « HIRAN » ad esercitare in Belet Uen il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Belet Uen.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(424)

Autorizzazione N. 809433.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig Soheil Samandari — Iraniano — ad esercitare, in Mogadiscio il Commercio d'import-export limitatamente all'esercizio d'importazione ed esportazione di oggetti d'arte, lavoro di artigianato, tappetti, profumi e merceric varie.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 11 ottobre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(425)

Autorizzazione N. 809495.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Gennaro Filippo di Leonida ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 19 ottobre 1957.

IL MINISTRO

(425bis) **Hagi Farah Ali Omar**

---

Concessione N. 809440.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Concede:

Al Sig. Gambaro Luigi fu Felice con effetto dal 2 ottobre 1957, il brevetto per un modello di utilità denominato « FARDO RIGIDO » di cui alla descrizione e alla riproduzione grafica agli atti d'Ufficio.

Mogadiscio, lì 10 ottobre 1957.

IL MINISTRO

(426) **Hagi Farah Ali Omar**

---

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale Aggiunto, letto il ricorso che precede; assunte opportune informazioni, fornite dalla S.A.I.S. con nota n. 18610 del 1° c.m., visto l'art. 2027 del C.C. in relazione all'art. 2016 stesso Codice; ritenuto che la domanda appare fondata;

DICHIARA:

l'ammortamento del certificato azionario emesso il 25 febbraio 1924 con il n. 32 del valore nominale all'emissione di Lit. 500 (cinquecento) per complessive n 50 azioni, intestato alla Signora Bonetti Cornelia. Ne autorizza pertanto il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Somalia, purchè nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.

DISPONE

che il presente decreto sia notificato alla Società S.A.I.S. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Somalia a cura della ricorrente.

Mogadiscio, lì 3 ottobre 1957.

*Il Giudice Regionale Agg.* **Dr. Chirico**

*Il Cancelliere* **G. Di Vito**

(427)

## S. A. SALINE SOMALE

S.p.A. - con sede in Mogadiscio

### Avviso

Il 10 agosto 1957, in Roma, sono state tenute l'Assemblea generale Ordinaria e l'Assemblea generale Straordinaria degli azionisti della S.A. « SALINE SOMALE » — con sede in Mogadiscio.

L'Assemblea Ordinaria ha approvato le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed il Bilancio al 30 giugno 1957 sulle risultanze seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| ATTIVITA' . . . . . | So. | 768.870,03 |
| PASSIVITA' . . . . . | So. | 841.165,27 |
| PERDITA . . . . . | So. | 72.295,24 |

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato la messa in liquidazione della Società e la nomina del dott. Corbo Alfonso quale liquidatore.

Il relativo verbale, a rogito dott. Mario Trojano, notaio in Roma, in data 10 agosto 1957 n. 569 di repertorio, registrato a Roma il 21 agosto 1957 al n. 2371 vol. 127 ed a Mogadiscio il 28 settembre 1957 al n. 672 Atti Pubblici vol. VIII, è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 4 ottobre 1957, depositato in Cancelleria in pari data, e trascritto al n. 80 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 105 del Registro delle Società.

(428) *Saline Somale S. A.*

---

## S. C. I. A. M. S.
## SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE

con sede in Mogadiscio - S.p.A. - Capitale sociale So. 60.000

I signori azionisti della Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria, presso lo studio del Notaio della Somalia, in Mogadiscio, in Corso Vittorio Emanuele III, in prima adunanza per le ore otto del giorno 2 dicembre 1957 ed, eventualmente, in seconda adunanza il giorno 9 dicembre 1957, stessa ora e luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

— Bilancio al 30 settembre 1957 e relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
— Cariche sociali;
— Varie ed eventuali

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale in Mogadiscio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

(429) *S.C.I.A.M.S. - S.p.A.*

---

## S. I. C. I. S.
## SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE ITALO - SOMALA

Capitale sociale So. 500.000 - Sede Afgoi

*BILANCIO al 31 dicembre 1956*

| | | |
|---|---|---|
| ATTIVO | So. 838.558,07 | |
| PASSIVO | | So. 781.633,73 |
| UTILE ESERCIZIO | | So. 56.924,34 |
| Totali | So. 838.558,07 | So. 538.558,07 |

*CONTO PERDITE E PROFITTI:*

| | | |
|---|---|---|
| PERDITE | So. 47.830,12 | |
| PROFITTI | | So. 104.754,46 |
| PROFITTO NETTO | So. 56.924,34 | |
| Totali | So. 104.754,46 | So. 104.754,46 |

*S.I.C.I.S.*
*Amministratore Delegato*
(430) **Rodolfo Rossi**

---

## S.E.I.S. - SOCIETA' ELETTRO INDUSTRIALE DELLA SOMALIA

### Bilancio al 31 dicembre 1956 approvato dall'Assemblea Generale ordinaria del 20 settembre 1957

ESTRATTO

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 20 settembre 1957 ha approvato il *Bilancio dello Esercizio 1956, chiuso al 31 dicembre 1956* con le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| ATTIVITA' | So. 7.692.600,76 |
| PASSSIVITA' | So. |
| Capitale Sociale | » 5.700.000,— |
| Conti vari | » 1.759.390,68 |
| Saldo attivo dell'esercizio | » 233.210,08 |

*CONTO PERDITE E PROFITTI:*

| | | |
|---|---|---|
| PROFITTI | So. | 3.236.037,99 |
| SPESE | So. | 3.002.827,91 |
| Saldo attivo dell'esercizio | » | 233.210,08 |
| | So. | 3.236.037,99 |

Mogadiscio, lì 20 settembre 1957.

p.p. *Soc. Elet. Ind. Italo-Somala S.p.A.*
(Procura Gener. n. 1374 Rep.)
**Benito De Vincenzi**

(431)

---

## A. C. C. A. - ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

### Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria indetta per il giorno 24 novembre 1957 alle ore 9 in prima convocazione oppure per il giorno 25 novembre 1957 alle ore 9 in seconda convocazione nei locali sociali in Afgoi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina di una commissione di tre soci delegati allo studio e alle trattative per una eventuale fusione della Società A.C.C.A. con altra società esportatrice di banane;
2) Fissare una prossima Assemblea Generale Straordinaria con il seguente ordine del giorno: « Date le trattative definitive presentate all'Assemblea dalla commissione dei tre soci delegati, procedere alla approvazione a termini di legge della fusione della Società A.C.C.A. con altra società esportatrice in Somalia ».
3) Varie.

Afgoi, lì 24 ottobre 1957.

*Il Presidente*
**Gilberti Giovanni**

(432)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

## ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Somalia n. 9 del 1° settembre 1957; a pag. 633, quinta riga:

— ERRATA mq 29.000
— CORRIGE mq. 21.000

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 9 novembre 1957 **Suppl. N. 1 al N. 11**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI


**LEGGI:**

N N.

**DECRETI:**

DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 8 rep.: *Imposta Erariale di consumo sul petrolio illuminante.* 799

DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 9 rep.: *Aumento imposta erariale di consumo sui carburanti.* 800

DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 10 rep.: *Istituzione dell'Ente Nazionale Ammassi Motoaratura «E.N.A.M.»* 800


### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI


DECRETO 9 novembre 1957, n. 170 rep.: *Assunzione di maestri diplomati.* 809

DECRETO 9 novembre 1957, n. 171 rep.: *Assunzione dal 1° luglio 1957 del Sig. Abdullahi Egal Nur con qualifica di «Maestro coadiutore di 1ª classe».* 811



Stamperia del Governo - 1957

DECRETO 6 novembre 1957, n. 172 rep.: *Nomina del Sig. Hagi Diriè Herzi a membro del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo »*. 812

DECRETO 7 novembre 1957, n. 173 rep.: *Ammasso incenso Campagna 1957-58*. 813

## PARTE TERZA

### VARIE

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 8 rep.**

**Imposta erariale di consumo sul petrolio illuminante.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla imposizione immediata di una imposta di consumo sul petrolio illuminante;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'articolo 8 dell'Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 1956;

DECRETA:

Art. 1.

Dal 9 novembre 1957 è istituita sul petrolio illuminante una imposta erariale di consumo di So. 12 all'ettolitro.

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo il prezzo di vendita al minuto del petrolio illuminante è così fissato:

— Cent. 0,80 al litro per il petrolio sfuso
— So. 1,01 al litro per il petrolio in taniche

Art. 3.

Il presente Decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà immediatamente presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato [illegible] n. 5 - foglio n. 205.*
*Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 9 rep.**
**Aumento imposta erariale di consumo sui carburanti.**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere ad aumentare l'imposta di consumo fissata col Decreto Legge 31 ottobre 1956, convertito in Legge l'8 dicembre 1956, n. 14;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'articolo 8 dell'Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 1956;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di So. 14,50 all'ettolitro sulla benzina è elevata a So. 17,50 con effetto dal 3 aprile 1957.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà immediatamente presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 206.*
*Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 10 rep.**
**Istituzione dell'Ente Nazionale Ammassi Motoaratura «E.N.A.M.».**

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di disciplinare la materia relativa agli ammassi ed alla motoaratura al fine di un migliore adeguamento alle esigenze dello sviluppo economico del Territorio;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere alla costituzione di un apposito ente autonomo di diritto pubblico al quale affidare la gestione degli ammassi e della motoaratura, attualmente in mani dell'Istituto Bancario Credito Somalo;

CONSIDERATA altresì la necessità di apportare le dovute modifiche alla legislazione vigente che regola l'attività dell'Istituto Bancario Credito Somalo;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 22 febbraio 1954, che istituisce il Credito Somalo;

VISTA la Legge n. 10 del 30 settembre 1956 relativa alla estensione delle attività del Credito Somalo;

VISTO il Decreto 30 settembre 1956, n. 95, che approva il nuovo Statuto del Credito Somalo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

*Costituzione dell'E.N.A.M.*

E' istituito l'ENTE NAZIONALE AMMASSI MOTOARATURA — E.N.A.M. con sede legale ed amministrativa in Mogadiscio.

L'E.N.A.M. ha una propria personalità giuridica quale Ente Autonomo di diritto pubblico.

Art. 2.

*Compiti del Ministero per gli Affari Economici nei confronti dell'E.N.A.M.*

Il compito di indirizare l'attività dell'E.N.A.M. è affidato al Ministero per gli Affari Economici. A tal fine detto Dicastero stabilirà, con appositi suoi provvedimenti, sentito il Consiglio dei Ministri, quali prodotti sono destinati all'ammasso, i quantitativi, le località e le modalità di raccolta, la data di inizio e di cessazione delle operazioni relative, i magazzini o silos destinati alla conservazione, i mezzi e le lavorazioni per la migliore custodia, le fonti finanziarie per provvedere agli acquisti, le modalità di erogazione e recuperi nonchè il costo delle dette fonti finanziarie, il prezzo d'ammasso e quello di vendita, il costo di tutto il servizio e quanto altro possa essere ritenuto utile.

Nella eventualità che i detti provvedimenti abbiano una incidenza finanziaria sul bilancio del Governo della Somalia, essi saranno adottati di concerto con il Ministero per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri. Norme precise emanerà, altresì, il Ministero per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, per regolare il servizio motoaratura.

Art. 3.

*Finalità dell'E.N.A.M.*

L'E.N.A.M. ha lo scopo di gestire, per conto del Governo della Somalia l'ammasso di cereali ed altri prodotti, nonchè il servizio mo-

toaratura secondo le disposizioni impartite dal Ministero per gli Affari Economici. All'E.N.A.M. possono essere passati in proprietà i magazzini ed i silos destinati allo scopo istituzionale ed allo stesso Ente potrà eventualmente essere dato l'incarico di procedere alla costruzione di nuovi magazzini che si rendessero necessari per la conservazione dei prodotti ammassati. L'Ente è facultato a compiere tutte le operazioni inerenti al raggiungimento dei compiti affidatigli.

Art. 4.

*Passaggio all'E.N.A.M. della gestione ammassi e motoaratura del Credito Somalo*

A modifica di quanto disposto con i relativi provvedimenti legislativi, cessa l'attuale gestione di ammassi e motoaratura affidata al Credito Somalo. Ogni attività e passività di tale gestione passa, in virtà del presente decreto legge, all'E.N.A.M. Il trasferimento avrà luogo previo regolare verbale di consegna, fra i due Enti, approvato con Decreto del Ministero per gli Affari Economici, di concerto con il Ministero per gli Affari Finanziari.

Avvenuto tale passaggio i due Enti sono autorizzati ad eseguire le relative variazioni nelle rispettive scritture patrimoniali e contabili.

Il personale già assegnato ai servizi Ammasso e Motoaratura gestiti dal Credito Somalo, è trasferito all'E.N.A.M. ove conserva l'attuale trattamento economico e l'attuale stato giuridico.

Art. 5.

*Patrimonio dell'E.N.A.M.*

Il patrimonio dell'Ente è formato:

a) - dalle sovvenzioni e anticipazioni dovute dal Governo della Somalia per la gestione affidatagli.

b) - dei beni immobili e mobili ricevuti dalla gestione ammassi e motoaratura del Credito Somalo.

c) - dai beni immobili e mobili eventualmente assegnati dal Governo della Somalia per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

d) - dalle donazioni, legati, liberalità e qualsiasi altro provento che possa pervenire all'E.N.A.M.

e) - dai fondi ricevuti dalla gestione ammassi e motoaratura del Credito Somalo.

Della consistenza patrimoniale saranno tenute adeguate scritture immobiliari, mobiliari e finanziarie.

Art. 6.

*Istituzione di appositi capitoli di spesa e di entrata sul Bilancio del Governo della Somalia per i versamenti e i rimborsi dell'E.N.A.M.*

Per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi finanziari successivi sarà inscritto sul bilancio del Governo della Somalia — Mi-

nistero per gli Affari Economici — un apposito capitolo di spesa cui saranno assegnati gli stanziamenti di somme necessarie per gli ammassi e per i servizi di motoaratura affidati all'E.N.A.M. Lo stanziamento di tale capitolo costituisce, per lo stesso esercizio finanziario, la base della previsione dell'entrata del bilancio dell'E.N.A.M., che dovrà in ogni caso pareggiare con la previsione della spesa. La base della previsione dell'entrata del bilancio E.N.A.M. può eventualmente essere costituita od integrata dall'ammontare dei prestiti autorizzati od eventualmente dai fondi avuti dalla gestione del Credito Somalo o da altra eventuale fonte finanziaria. Per il corrente esercizio finanziario e per gli esercizi finanziari successivi sarà iscritto sul bilancio del Governo della Somalia un apposito capitolo dell'entrata cui dovranno affluire le somme rivenienti dalle operazioni dell'E.N.A.M.

Art. 7.

*Autorizzazione dell'E.N.A.M. ad eseguire operazioni finanziarie*

L'E.N.A.M. potrà essere autorizzato, con Decreto del Ministro per gli Affari Economici, di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri, a contrarre prestiti interni ed esteri con istituti bancari od altri enti privati o finanziatori per il raggiungimento delle finalità dell'Ente stesso.

Art. 8.

*Esenzione fiscale*

Le operazioni relative all'ammasso ed ai servizi di motoaratura effettuate dall'E.N.A.M., nonchè tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse sono esenti da tasse, imposte e tributi vari presenti e futuri, spettanti sia al Governo dedlla Somalia, sia agli Enti.

Art. 9.

*Commissione di vigilanza sull'E.N.A.M.*

Ai fini della osservanza delle norme istituzionali e dei compiti assegnati all'E.N.A.M. è istituita una Commissione di Vigilanza composta dal Primo Ministro, che la presiede, dal Ministro per gli Affari Economici, dal Ministro per gli Affari Finanziari e da due funzionari, designati dal Primo Ministro. Potranno essere ascoltati, nella seduta della detta Commissione, su invito del Primo Ministro, esperti competenti nelle materie trattate, nonchè il Presidente dell'E.N.A.M. ed il Consigliere Delegato.

Alla Commissione è devoluta la competenza di esprimere parere vincolante sui piani per l'ammasso e per la ricerca delle necessarie fonti finanziarie. Detto parere sarà comunicato al Ministero per gli Affari Economici per quanto di competenza e di esso sarà fatta menzione nei provvedimenti adottati.

La Commissione di Vigilanza potrà disporre ispezioni in ogni campo dell'attività dell'E.N.A.M. e chiedere ogni documentazione, anche originale, attinente al lavoro svolto.

Le riunioni della Commissione saranno convocate dal Primo Ministro.

Art. 10.

*Organi dell'E.N.A.M.*

Gli organi dell'E.N.A.M. sono:

— Il Presidente;
— Il Consiglio di Amministrazione;
— Il Collegio dei Revisori.

Art. 11.

*Facoltà del Presidente*

Il Presidente dell'E.N.A.M. è nominato con decreto del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di un biennio ed alla scadenza può essere riconfermato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.M., convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, firma i verbali dell'adunanza, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate, indirizza l'andamento dell'Istituto secondo i compiti affidatigli, rilascia quietanza per conto dell'Ente, ordina le spese e le operazioni necessarie per il funzionamento dei servizi, autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accertare analoghi recessi e rinuncie da altre parti in causa. Allo stesso, sentito il Consiglio di Amministrazione, è devoluta la firma dei provvedimenti relativi al personale dell'E.N.A.M.

Il Presidente può scegliere tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Consigliere Delegato cui affidare uno o più dei poteri concessigli.

Art. 12.

*Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.M. è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da 5 membri nominati con decreto del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di un biennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a 5 sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti e sostituiti su proposta del Presidente dell'E.N.A.M. In caso di impedimento del Presidenete le sue funzioni sono assunte dal Consigliere Delegato

ed in sua assenza il Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, provvederà con le nomine necessarie.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate per lettera contenente l'Ordine del Giorno, da spedire a mezzo di raccomandata al domicilio dei Consiglieri, almeno 5 giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza possono essere disposte riunioni entro 24 ore con convocazione telegrafica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il verbale della seduta viene trascritto in apposito registro ed è firmato dal Presidente e dal Consigliere cui viene affidato l'incarico di Segretario.

I partecipanti al Consiglio di Amministrazione sono tenuti al segreto.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente, possono essere chiamati esperti nelle materie trattate o esponenti delle categorie interessate ai servizi dell'E.N.A.M.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

— avanzare proposte al Ministero per gli Affari Economici in merito ai servizi istituzionali dell'E.N.A.M.;
— esaminare i piani di attuazione per i compiti affidati all'E.N.A.M. secondo progetto sottoposto dal Presidente o dal Consigliere Relatore da lui delegato;
— deliberare sulla assunzione e licenziamento del personale nonchè sul trattamento economico spettante a tutti coloro che sono addetti al funzionamento dell'Ente;
— approvare il bilancio di previsione ed il consuntivo dell'E.N.A.M.;
— approvare l'istituzione e la soppressione di sedi periferiche;
— deliberare l'acquisto di immobili ed altre attrezzature;
— esaminare annualmente le scritture patrimoniali e relative variazioni;
— deliberare su ogni argomento inerente la vita dell'E.N.A.M. sottoposto al Presidente.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza od impedimento dello stesso.

Art. 13.

*Collegio dei Revisori*

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per gli Affari Economici, sentita la Commissione di Vigilanza dell'E.N.A.M. Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni ed alla scadenza possono essere riconfermati i suoi membri. Esercita le funzioni di riscontro per quanto è compatibile con la natura dell'E.N.A.M. secondo le norme vigenti [illegible] delle Società Commerciali.

Art. 14.

*Riscontro da parte dell'Organo di controllo sulla gestione dell'E.N.A.M.*

All'Organo di controllo esterno è data facoltà di seguire direttamente o a mezzo di funzionario appositamente delegato il riscontro sulla gestione dell'E.N.A.M.

Art. 15.

*Svolgimento dell'attività dell'E.N.A.M.*

L'E.N.A.M. svolge la sua attività seguendo il bilancio di previsione predisposto anualmente in base ai compiti affidati e presenta i risultati della sua gestione con un conto consuntivo annuale. Il bilancio di previsione e quello consuntivo sono comunicati al Ministero per gli Affari Economici, al Ministero per gli Affari Finanziari ed alla Commissione di Vigilanza due mesi prima dell'inizo della gestione e due mesi dopo la fine della gestione annuale. Trascorsi sessanta giorni senza alcuna comunicazione da parte dei predetti Enti, sia il preventivo che il consuntivo si intendono definitivamente sanzionati ed approvati e vengono pertanto pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dovranno fare esplicito riferimento alla documentazione attestante i compiti affidati all'E.N.A.M., i mezzi concessi e le spese incontrate per tale realizzazione. Nel conto consuntivo dovranno documentarsi i risultati della gestione nei confronti della previsione ed in quella sede avanzarsi tutte le proposte ritenute idonee per un miglioramento dei servizi. Il conto consuntivo dovrà essere documentato con copia aggiornata delle scritture patrimoniali dell'E.N.A.M.

Il bilancio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'E.N.A.M. non potrà accantonare nella sua attività alcun utile, a meno che non sia espressamente autorizzato dal Ministero per gli Affari Economici, di concerto col Ministero per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri.

Per tutte le operazioni finanziarie potrà avvalersi di uno speciale servizio di conto corrente presso l'Istituto Bancario Credito Somalo o presso altra Banca.

L'E.N.A.M. presenta ogni tre mesi al Ministro per gli Affari Economici ed alla Commissione di Vigilanza una relazione dettagliata su ogni aspetto delle sue attività ed avanza tutte le proposte che ritiene opportuno per il miglioramento dei suoi servizi.

Art. 16.

*Scioglimento dell'E.N.A.M.*

Il Ministro per gli Affari Economici, di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri, potrà disporre, per comprovate necessità, lo scioglimento e la messa in li-

In tal caso provvederà a nominare un Commissario liquidatore per l'esecuzione di tutti gli atti inerenti allo scioglimento stesso.

Apposite disposizioni saranno impartite per l'ulteriore destinazione del patrimonio a scopo di interesse pubblico.

Art. 17.

*Facoltà regolamentare al Ministro per gli Affari Economici*

Con decreti regolamentari il Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, potrà, provvedere alla esecuzione del presente decreto legge.

Art. 18.

Il presente decreto legge, che entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data di pubblicazione.

Mogadiscio, lì 8 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 208.*
*Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 9 novembre 1957, n. 170 rep.**

**Inquadramento di Diplomati della Scuola Superiore di Disciplina Islamica, Scuola di Avviamento Professionale e Marittima.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247, « Regolamento del Personale Civile »;

VISTO il Decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del personale civile »;

VISTO il foglio 12 settembre 1957, n. 678832, col quale il Ministero per gli Affari Sociali propone l'inquadramento di n. 35 maestri che hanno conseguito il Diploma di abilitazione all'insegnamento presso i vari Istituti governativi;

CONSIDERATO che tali diplomati costituiscono una garanzia per quanto concerne l'insegnamento della lingua araba, della Religione e delle materie di carattere professionale;

RITENUTO di dover soprassedere alle prove di esami, ai termini dell'art. 33 della citata Ordinanza n. 9;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto col Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

I sottonotati Maestri diplomati sono assunti in servizio con la qualifica di « Maestro aggiunto » Categ. B/9 con lo stipendio mensile lordo di So. 350,— e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi segnata:

| | |
|---|---|
| 1 — Dahir Scek Nur | 1° aprile 1957 |
| 2 — Ahmed Abdullahi Mussa | » |
| 3 — Abdullahi Mohallim Abdurahman | » |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | — Abdulcadir Scek Abdullahi | 1° luglio 1957 |
| 6 | — Ali Scek Abubaker | » |
| 7 | — Ahmed Mohamed Omar | » |
| 8 | — Mohamed Ahmed Omar | » |
| 9 | — Bascir Mohallim Ali | » |
| 10 | — Osman Scek Ahmed Sultan | » |
| 11 | — Iman Hussen Abdullahi | » |
| 12 | — Ascim Aghil Abubaker | » |
| 13 | — Mohamed Dirie Abdi | » |
| 14 | — Ali Hagi Abdurahman | » |
| 15 | — Abdurahman Ahmed Ismail | » |
| 16 | — Ali Hassan Ghedi | » |
| 17 | — Ahmed Abubakar Scek | » |
| 18 | — Abdulcadir Scek Iusuf | » |
| 19 | — Mohamed Giumale Ghedi | » |
| 20 | — Osman Asci Abdullahi | » |
| 21 | — Ali Aden Sobrie | » |
| 22 | — Mohamed Scek Ahmed | » |
| 23 | — Iusuf Abdullahi Omar | » |
| 24 | — Abdurahman Giama Ali | » |
| 25 | — Ahmed Abdi Adam | » |
| 26 | — Hagi Mussa Moheddin | » |
| 27 | — Hassan Elmi Ali | » |
| 28 | — Hussen Abdulle Ali | » |
| 29 | — Kalif Mohamed Giama | » |
| 30 | — Mohamed Ali Farah | » |
| 31 | — Mohamed Said Au Mussa | » |
| 32 | — Scerif Ahmed Osman | » |
| 33 | — Abdullaziz Mohamed Nur | 1° agosto 1957 |
| 34 | — Abdullahi Hagi Elmi | » |
| 35 | — Ahmed Hassan Farah | 1° novembre 1957 |

Art. 2.

I predetti prenderanno posto dopo il pari grado Mohamed Said Samantar seguendo l'ordine di graduatoria sopra riportato.

Art. 3.

I seguenti Maestri diplomati, avendo avuto già incaricato di insegnamento, sono esentati dal periodo di prova di mesi 6 e perfanto il loro stipendio sarà di So. 350,— lordi mensili.

1 — Dahir Scek Nur
2 — Ahmed Abdullahi Mussa
3 — Abdullahi Mohallim Abdurahman
4 — Osman Scek Mohamed
5 — Abdullaziz Mohamed Nur
6 — Abdullahi Hagi Elmi

Art. 4.

I sottonotati maestri diplomati, non avendo avuto incarichi di insegnamento alla data della loro assunzione, sono tenuti a prestare servizio per un periodo di prova di mesi 6 con lo stipendio mensile lordo di So. 233,35, pari a 2/3 dello stipendio:

1 — Abdulcadir Scek Abdullahi
2 — Ali Scek Abubaker
3 — Ahmed Mohamed Omar
4 — Mohamed Ahmed Omar
5 — Bascir Mohallim Ali
6 — Osman Scek Ahmed Sultan
7 — Iman Hussen Abdullahi
8 — Ascim Aghil Abubaker
9 — Mohamed Dirie Abdi
10 — Ali Hagi Abdurahman
11 — Abdurahman Ahmed Ismail
12 — Ali Hassan Ghedi
13 — Abdulcadir Scek Iusuf
14 — Mohamud Giumale Ghedi
15 — Ahmed Abubaker Scek
16 — Osman Asci Abdullahi
17 — Ali Aden Sobrie
18 — Mohamed Scek Ahmed
19 — Iusuf Abdullahi Omar
20 — Abdurahman Giama Ali
21 — Ahmed Abdi Adam
22 — Hagi Mussa Moheddin
23 — Hassan Elmi Ali
24 — Kalif Mohamed Mussa
25 — Mohamed Ali Farah
26 — Mohamed Said Au Mussa
27 — Scerif Ahmed Osman
28 — Hussen Abdulla Ali
29 — Ahmed Hassan Farah

Art. 5.

La maggiore spesa di So. 58.978,70 derivante dal presente decreto farà carico ai fondi del Cap. 68 per l'esercizio finanziario 1957 e Capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR
SCEK ALI GIUMALE

*VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 203.*
*Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 9 novembre 1957, n. 171 rep.**
**Inquadrameinto del Sig. Abdullahi Egal Nur.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247 « Regolamento del Personale Civile »;

VISTO il foglio 12 settembre 1957, n. 678832 col quale il Ministero per gli Affari Sociali propone l'inquadramento del Sig. Abdullahi

Egal Nur, con incarico di insegnamento della lingua inglese presso la Scuola Media Superiore della Somalia;

CONSIDERATO che il predetto, a seguito di lusinghiero giudizio di Commissione esaminatrice, possiede i requisiti necessari per l'insegnamento della predetta lingua straniera e quindi di dover accogliere la proposta trattandosi del primo somalo qualificato all'insegnamento di detta lingua;

RITENUTO di dover soprassedere alla prova d'esame, a termini dell'art. 33 della citata Ordinanza n. 9;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1957, il Sig. Abdullahi Egal Nur è assunto in servizio con la qualifica di « Maestro coadiutore di 1ª classe » — Categoria C — Grado VIII con lo stipendio mensile lordo di So. 450,—.

Art. 2.

Il predetto prenderà posto dopo il pari grado Scerif Abdalla Osman ed è tenuto a prestare servizio per un periodo di prova di mesi 6 con lo stipendio mensile lordo di So. 300, pari a 2/3 dello stipendio.

Art. 3.

La relativa maggiore spesa di So. 1.912,50 farà carico ai fondi del Cap. 68 per l'esercizio corrente e Capitolo corrispondente per l'esercizio futuro.

Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SCEK ALI GIUMALE
MOHAMUD ABDI NUR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 202.*
*Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 6 novembre 1957, n. 172.**

**Nomina del Sig. Hagi Diriè Herzi a membro del Consiglio di Amministrazione del Credito Somalo.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10: Estensione delle attività del « Credito Somalo »;

VISTO il decreto 30 settembre 1956, n. 95: Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » e successive modifiche;

VISTO il decreto 23 ottobre 1956, n. 74, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto predetto;

CONSIDERATO che per necessità di studio il membro del Consiglio di Amministrazione del Credito Somalo Sig. Mohamed Auale Liban è assente dal Territorio;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo membro in seno al Consiglio di cui sopra, in sostituzione del Sig. Mohamed Auale Liban, nella persona del Sig. Hagi Dirié Herzi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 30-10-1957;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Con decorrenza 15 ottobre 1957 il Sig. Hagi Dirié Herzi è nominato membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » in sostituzione del Sig. Mohamed Auale Liban, dimissionario.

Mogadiscio, lì 6 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOAHMUD.
HAGI FARAH ALI OMAR.
MOHAMUD ABDI NUR.

*VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 204.*
*Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 9 novembre 1957, n. 173 rep.**
**Ammasso incenso Campagna 1957-58.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la Legge 2 dicembre 1956, n. 15: « Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario »;

CONSIDERATA la necessità, in accoglimento delle richieste della popolazione della Migiurtinia, di disporre l'ammasso dell'incenso per la campagna 1957-58;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

E' disposto l'ammasso dell'incenso prodotto in Migiurtinia nella campagna 1957-1958. Il Ministero per gli Affari Economici provvederà ad iniziare le operazioni relative in attesa che la gestione passi all'istituendo Ente Nazionale Ammassi e Motoaratura.

Art. 2.

I prezzi di ammasso sono fissati nelle seguenti misure:

| | | |
|---|---|---|
| *Maidi* — | qualità superiore | So. 3,00 al Kg. |
| | qualità media | So. 1,90 al Kg. |
| | qualità inferiore | So. 0,80 al Kg. |
| *Bejo* — | qualità superiore | So. 1,50 al Kg. |
| | qualità media | So. 0,90 al Kg. |
| | qualità inferiore | So. 0,60 al Kg. |

I prezzi saranno pagati ai conferitori per merce resa franco magazzini ammasso nelle località di raccolta.

Art. 3.

E' vietata l'esportazione dell'incenso senza la prescritta licenza di esportazione rilasciata dal Ministero Affari Economici, come previsto nella Tabella E) annessa alla Legge 8 dicembre 1956, n. 15: « Ordinamento sugli scambi commerciali con l'Estero e sul regime valutario ».

I contravventori saranno puniti in base all'art. 67 dellOrdinamento doganale vigente nel Territorio che, per l'esportazione di merci di vietata esportazione, prevede la multa pari al triplo dei diritti doganali e la confisca della merce.

Art. 4.

Il Ministro per gli Affari Economici, ove necessario per l'incidenza finanziaria sul bilancio di concerto con il Ministro per gli Af-

fari Finanziari, è autorizzato a disporre con propri decreti le modalità di esecuzione relative al predetto ammasso.

Mogadiscio, lì 7 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 207.*
*Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 20 novembre 1957 Supplemento N. 2 al N. 11

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**
N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 12 novembre 1957, n. 38 rep.: *Istituzione di un secondo Sottosegretariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.* 819

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 12 novembre 1957, n. 174 rep.: *Modifiche al Decreto 18 maggio 1956, n. 78.* 821

DECRETO 12 novembre 1957, n. 175 rep.: *Commissione Tecnico-consultiva per l'importazione ed esportazione di merci «a licenza».* 824

DECRETO 12 novembre 1957, n. 176 rep.: *Parere della Commissione tecnico-consultiva per la esportazione di merci «a licenza».* 825

DECRETO 13 novembre 1957, n. 177 rep.: *Nomina del Deputato Omar Scek Hassan a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* 826

DECRETO 5 novembre 1957, n. 178 rep.: *Determinazione del prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica tipo extra.* 827

DECRETO 12 novembre 1957, n. 179 rep.: *Incarico provvisorio al Dottor Vitantonio Rella delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione del «Credito Somalo».* 827

DECRETO 15 novembre 1957, n. 180 rep.: *Modifica aliquota diritti portuali per le merci esenti dal pagamento del dazio doganale.* 828

## PARTE TERZA

### VARIE

**N. N.**

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 12 novembre 1957, n. 38 rep.**

**Istituzione di un secondo Sottosegretariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

L'AMMINISTRATORE

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla legge 7 maggio 1956, numero 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 31 ottobre 1956, n. 106: «Istituzione di un Sottosegretariato alle dipendenze del Primo Ministro»;

CONSIDERATA la necessità di istituire un secondo Sottosegretariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un secondo Sottosegretariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il nuovo Sottosegretariato coadiuverà il Primo Ministro nella direzione dell'Ufficio Presidenza esercitando le funzioni delegategli.

Mogadiscio, li 12 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 211.*
*Mogadiscio, li 12 novembre 1957.*

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 12 novembre 1957, n. 174 rep.**
**Modifiche al decreto 18 maggio 1956, n. 78.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1: «Istituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 :Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 25 febbraio 1957, n. 18, che attribuisce al Ministero per gli Affari Economici la competenza in materia di commercio estero e valute e crea un nuovo dipartimento presso il Ministero stesso;

RAVVISATA l'opportunità di procedere ad un nuovo ordinamento per il Ministero Affari Economici;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 23 ottobre 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 11 della citata legge 7 maggio 1956, n. 1;

DECRETA:

Art. 1.

La divisione in Dipartimenti del Ministero per gli Affari Economici, disposta dall'art. 38 del derreto 18 maggio 1956, n. 78, viene così modificata:

1.) - Dipartimento dell'Industria, Trasporti e Comunicazioni;
2.) - Dipartimento dei Lavori Pubblici;
3.) - Dipartimento dell'Agricoltura e Zootecnia;
4.) - Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Art. 2.

Le trattazioni riservate al Dipartimento dell'Industria, Trasporti e Comunicazioni, a modifica di quanto disposto dall'art. 39 del decreto 18 maggio 1956, n. 78, [illegible] così modificate:

— attività industriali;

— artigianato;

— miniere e prodotti minerari;

— cave e saline;

— credito, banche e risparmio;

— istituti di assicurazione;

— pesi e misure;

— servizi turistici;

— trasporti aerei e terrestri;

— circoscrizioni marittime e gente di mare;

— ordinamento del lavoro portuale;

— arredamenti portuali;

— disciplina delle attività economiche;

— fari e fanali;

— sercizi di pilotaggio ed ormeggio;

— tasse di ancoraggio e diritti marittimi;

— proprietà navale;

— pubblico registro automobilistico;

— servizi postali, telegrafici e telefonici;

— servizi radiotelegrafici e radiotelefonici civili.

Per quanto riguarda la trattazione relativa al Pubblico Registro Automobilistico e quella relativa alle questioni geo-minerarie, sono istituiti alle dipendenze del Dipartimento stesso i seguenti servizi: Servizio del Pubblico Registro Automobilistico, Servizio Geo-Minerario.

Art. 3.

Il Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute provvede alle seguenti trattazioni:

— scambi commerciali interni;

— fiere e mercati;

— enti ausiliari del commercio;

— commercio carovaniero;

— approvvigionamenti;

— contingentamenti;

— consumi e controllo prezzi;

— preparazione ed esecuzione dei programmi di scambi con l'estero ed applicazione dei trattati di commercio e delle convenzioni valutarie con l'estero;

— bilancia commerciale e dei pagamenti;

— conto di gestione valutaria;

— disciplina delle importazioni ed esportazioni;

— questioni connesse al riacquisto del «Somalo»;

— questioni relative alle infrazioni riguardanti le valute ed il commercio con l'estero;

— questioni valutarie concernenti il turismo, i traffici marittimi, le assicurazioni, i transitari, le fidejussioni, gli spedizionieri, le lavorazioni per conto, le esportazioni e le fiere, rimesse da o per l'estero;

— partecipazioni somale all'estero ed estere in Somalia;

— aspetti valutari del trasferimento di complessi industriali ed aziende da e verso l'estero;

— temporanea importazione ed esportazione;

— franco valuta;

— conti in divisa;

— questioni tecniche concernenti gli scambi;

— compensazioni private;

— traffico di frontiera;

— disciplina dei clearing.

Mogadiscio, lì 12 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 6 - foglio n. 1,*

*Mogadiscio, lì 16 novembre 1957.*

*Il Magistrato ai Conti:* **SPADARO.**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 16 novembre 1957, n. 175 rep.

**Commissione tecnico-consultiva per l'importazione ed esportazione di merci « a licenza ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, «Istituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTI gli articoli 3, 5 e 39 della Legge 8 dicembre 1956, n. 15 «Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario»;

CONSIDERATO che i Sigg. dr. Covatta Armando e Scek Abdullahi Mohamud Mohamed rispettivamente presidente e membro della Commissione tecnico-consultiva per l'importazione ed esportazione di merci «a licenza» sono stati destinati ad altri incarichi con decorrenza 5 settembre 1957 e che pertanto è necessario procedere alla loro sostituzione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 23 ottobre 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 5 settembre 1957, il dr. Mazzola Giuseppe e il Sig. Hussen Auale Uhelie, rispettivamente capo del Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute del Ministero Affari Economici e capo della Sezione Import-Export di detto Dipartimento sono chiamati a far parte della Commissione predetta in sostituzione dei Sigg. Armando Covatta e Scek Abdullahi Mohamud Mohamed.

Art. 2.

La Commissione in parola rimane pertanto così costituita:

— Dr. Mazzola Giuseppe — *Capo Dipartimento Commercio Interno, Estero e Valute* — Presidente

— Dr. Anaclerio Mario — *Direttore della Filiale della Banca d'Italia di Mogadiscio* — Membro

— Sig. Hussen Auale Uhelie — *Capo della Sezione Impot-Export* — Membro-Segretario

— Ten. Creti Donato — *Comandante della Guardia di Finanza* — Membro

— Dr. Pelosi Igino — *Direttore dei Servizi Doganali* — Membro,

Art. 3.

Ai componenti la Commissione suddetta compete il gettone di presenza previsto dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, lì 16 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 249.*
*Mogadiscio, lì 16 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 12 novembre 1957. n. 176 rep.**

**Parere della Commissione tecnico-consultiva per la esportazione di merci « a licenza ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n.1, «Istituzione del Governo della Somalia»;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTI gli articoli 5 e 39 della legge 8 dicembre 1957, n. 15, «Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario»;

RAVVISATA la necessità di regolamentare il preventivo rilascio di licenza per le esportazioni di merci non contemplate nella tabella C) allegata alla legge 8 dicembre 1956, n. 15 subordinandola al parere dell'apposita Commissione tecnico-consultiva;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 23 ottobre 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

*Articolo unico*

L'esportazione di merci non contemplate nella tabella C) allegata alla legge 8 dicembre 1956, n. 15, sarà subordinata al preventivo rilascio di licenza da parte del Ministero Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e valute — previo parere della Commissione tecnico-consultiva prevista dall'art. 3 della predetta legge, la quale è costituita come segue:

— dal Capo Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute — *Presidente;*

— dal Diretore della Filiale della Banca d'Italia nella sua qualità di gestore del Conto di Gestione Valutaria;

— dal Capo sezione Valute del Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute;

— dal Capo della Sezione Import-Export del predetto Dipartimento;

— dal Comandante della Guardia di Finanza;

— dal Direttore dei Servizi Doganali della Somalia.

Mogadiscio, lì 12 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI FARAH ALÌ OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 250.*
*Mogadiscio, lì 16 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 13 novembre 1957, n. 177 rep.**
**Nomina del Deputato Omar Scek Hassan a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

L'AMMINISTRATORE

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla legge 7 maggio 1956, numero 1;

VISTO il Decreto n. 38 di rep. in data 12 novembre 1957 che istituisce un secondo Sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Il Deputato Omar Scek Hassan è nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mogadiscio, lì 13 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 223.*
*Mogadiscio, lì 15 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 5 novembre 1957, n. 178 rep.**

**Determinazione del prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica tipo extra.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955 concernente il monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica in pacchetti da 20 gr. prodotto dal Servizio Monopoli con l'impiego delle « spuntature di sigaro » e del tabacco « Maryland »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica approntato dal Servizio Monopoli con l'impiego delle « spuntature di sigaro » fornite dal Monopolio italiano e del tabacco « Maryland » di produzione locale, è fissato a So. 15 il Kg. e cioè a So. 0,30 il pacchetto da 20 grammi.

Art. 2.

Ai rivenditori dei generi di monopolio per la vendita del tabacco di cui all'art. 1, verrà corrisposto l'aggio dell'8%.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 5 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 209.*
*Mogadiscio, lì 9 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 12 novembre 1957. n. 179 rep.**

**Incarico provvisorio al Dr. Vitantonio Rella delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione del « Credto Somalo ».**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10 « Estensione delle attività del redito Somalo »;

VISTO il decreto 30 settembre 1956, n. 95 « Approvazione del testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » e successive modifiche »;

VISTO il decreto 23 ottobre 1956, n. 74 relativo alla nomina del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

VISTA la legge 14 dicembre 1956, n. 18 relativa alla modificazione degli art. 7 e 8 e della legge 30 settembre 1956, n. 10 con la quale il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione del « Credito Somalo » è portato da sette a otto membri;

VISTO il decreto 26 gennaio 1956, n. 13 col quale il Dr. Luigi Gasbarri viene nominato Presidente del predetto Istituto;

VISTO il decreto 31 agosto 1956, n. 133 col quale il Sig. Abdirizak Hagi Hussen viene nominato Vice Presidente del Credito Somalo;

CONSIDERATA la temporanea assenza dal Territorio del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione del « Credito Somalo »;

RAVVISATA la necessità di affidare provvisoriamente l'incarico di Presidente del predetto Istituto ad uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Con decorrenza 15 novembre 1957, e per la durata dell'assenza dal Territorio del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Credito Somalo sono affidate al Consigliere Dott. Vitantonio Rella.

Mogadiscio, lì 12 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 210.*
*Mogadiscio, lì 12 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 15 novembre 1957, n. 180 rep.**

**Modifica aliquota diritti portuali per le merci esenti dal pagamento del dazio doganale.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 sulla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 29 luglio 1955, n. 158, con cui venne apportata una variante in aggiunta al testo dell'art. 1 del decreto n. 158 del 24 dicembre 1954, per sottoporre al pagamento dei diritti portuali, nella misura in precedenza fissata, le merci ammesse a godere del trattamento doganale previsto dagli art. 11 e 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, e della Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950 e successive modifiche, nonchè quelle comunque non soggette al pagamento del dazio doganale;

RAVVISATA la necessità di apportare una graduazione nella misura dei diritti portuali dovuti per le merci indicate nel precedente comma, al fine di commisurarli ai servizi che sono prestati agli operatori;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza n. 20 in data 28 dicembre 1953;

DECRETA:

Art. 1.

La misura dei diritti portuali, stabilita nella aliquota dell'1,50% per le operazioni effettuate in tutti i porti della Somalia riguardanti merci ammesse a godere del trattamento doganale previsto dagli art. 11 e 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali e dalla Ordinanza n. 81 del 12 novembre 1950 e successive modificazioni, nonchè quelle comunque non soggette al pagamento del dazio doganale, è fissata nella seguente misura:

— per le operazioni effettuate nei porti di MOGADISCIO MERCA - BRAVA - CHISIMAIO - BOSASO: sul valore delle merci importate ed esportate . . . . So. 1,50%

— per le operazioni effettuate in tutti gli altri porti e località della Somalia: sul valore delle merci importate ed esportate . . . . . So. 0,30%

Art. 2.

Le merci in transito e di trasbordo, vengono assoggettate alle stesse aliquote di cui all'art. 1.

Per quelle in cabotaggio, deve essere corrisposto un unico diritto, all'atto dell'imbarco. nella misura fissata per il porto ove viene effettuata la operazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia;

Mogadiscio, lì 15 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 222.*
*Mogadiscio, lì 15 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

# PARTE TERZA

## V A R I E

**N. N.**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 25 novembre 1957 **Suppl. N. 3 al N. 11**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


**LEGGI:**
N. N.

**DECRETI:**

DECRETO 5 settembre 1957, n. 36 rep.: *Regolamento Organico tipo del personale delle Amministrazioni Municipali.* 833


### PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.


Stamperia del Governo - 1957

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 5 settembre 1957, n. 36 rep.**
**Regolamento Organico tipo del Personale delle Amministrazioni Municipali.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI INTERNI

Ai sensi e per gli effetti preveduti dall'articolo 102 della legge 30 settembre 1956 n 9;

DECRETA:

di approvare il seguente Regolamento organico-tipo del personale delle Amministrazioni municipali.

Mogadiscio, lì 5 settembre 1957.

IL MINISTRO
*Hagi Mussa Bogor*

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 112.*
*Mogadiscio, lì 17 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

TITOLO I — *Disposizioni generali*

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina lo stato giuridico del Segretario, degli impiegati e dei salariati municipali.

Art. 2.

Sono impiegati, di regola, i dipendenti che occupano posti per i quali è prescritto il possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore, e salariati gli altri dipendenti.

Art. 3.

La pianta organica annessa al presente regolamento (allegato n. 1) determina il numero dei posti, la categoria, il grado, le qualifiche, lo stipendio o salario, la misura ed il numero degli aumenti periodici sullo stipendio o salario iniziale, nonchè il titolo di studio prescritto per la nomina.

In una tabella ad essa unita (allegato n. 2) sono indicate le attribuzioni di ciascun dipendente od ufficio.

## TITOLO II — *Requisiti per la nomina*

Art. 4.

Per essere nominato Segretario, impiegato e salariato municipale è necessario:

1) essere di buona condotta;
2) aver compiuto i diciotto anni di età e non aver superato i trenta, oppure i trentacinque ed i quaranta, rispettivamente, quando sono richiesti la licenza di scuola media superiore od un titolo di studio maggiore;
3) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
4) possedere il titolo di studio prescritto nella pianta organica;
5) possedere ogni altro requisito prescritto dalle leggi e dai regolamenti.

E' dispensato dal limite massimo di età chi sia in servizio di ruolo presso l'Amministrazione statale od Amministrazioni municipali.

Art. 5.

Non possono essere nominati a posti di impiegato o di salariato:

1) coloro che siano in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;
2) i commercianti falliti, finchè duri lo stato di fallimento;
3) i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;
4) gli interdetti dai pubblici uffici.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 6.

Le donne sono escluse dall'ufficio di Segretario o di agente municipale.

Per la nomina a vigile urbano è prescritta anche un'altezza non inferiore a m. 1,70.

Art. 7.

Le condizioni di incapacità che impediscono la nomina ad un impiego ne determinano la decadenza se sopravvengono.

## TITOLO III — *Pubblici concorsi*

Art. 8.

Per la nomina in ruolo a posti di impiegato o salariato è obbligatorio il pubblico concorso.

Art. 9.

I concorsi sono per titoli ed esami per i posti di impiegato.

Sono per soli titoli i concorsi per i posti di salariato, salvo che la Amministrazione nel relativo bando non stabilisca nei singoli casi anche l'obbligo degli esami.

Art. 10.

I concorsi sono indetti dal Sindaco entro il termine di due mesi dal giorno in cui il posto si è reso vacante.

Art. 11.

Il bando di concorso deve indicare:

a) i requisiti per la nomina e la loro documentazione;
b) lo stipendio o salario, la misura ed il numero degli aumenti periodici;
c) le eventuali prove di esame;
d) il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e della relativa documentazione. Tale termine non deve essere inferiore a quarantacinque giorni dalla data del bando.

Art. 12.

Il bando di concorso deve essere pubblicato, almeno trenta giorni prima che scada il termine per la presentazione delle domande, all'albo della Regione, del Distretto e dell'Amministrazione municipale, ove resta affisso per tutto il tempo suddetto.

Per il posto di Segretario e per ogni altro per il quale sia prescritto un titolo di studio superiore alla licenza elementare è obbligatoria altresì l'inserzione del bando sui quotidiani della Somalia, da farsi almeno trenta giorni prima del termine suddetto.

Art. 13.

Oltre ai documenti prescritti dal bando di concorso il candidato

La domanda e i documenti debbono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo. Quelli comprovanti la buona condotta e la sana costituzione debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

Gli esami di concorso per la nomina del Segretario municipale si svolgono nel Capoluogo di Regione.

Per i concorsi al posto di Segretario municipale la Commissione giudicatrice è presieduta dal Giudice Regionale, ed è composta: dal Sindaco od un suo delegato, dal Capo della Sezione regionale tributaria, dal Capo della Sezione regionale di contabilità e dal Capo della Sezione regionale scolastica.

Nel caso di assenza od impedimento di alcuno dei membri suddetti, il Prefetto provvede per la sostituzione.

L'esame suddetto consiste in tre prove scritte ed una orale e verte sulle seguenti materie:

*PROVE SCRITTE:* Istituzioni di diritto pubblico - Ordinamento delle Amministrazioni municipali con la compilazione di un verbale di deliberazione - Contabilità delle Amministrazioni municipali.

*PROVA ORALE:* Ordinamento delle Amministrazioni municipali - Legge elettorale - Ordinamento dello stato civile e dell'anagrafe - Ordinamento tributario municipale.

Art. 15.

Per i concorsi a posti diversi da quello di Segretario municipale la Commissione giudicatrice è presieduta dal Sindaco od un suo delegato, ed è composta da un funzionario di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato designato dal Prefetto, dal Segretario municipale, e da due esperti designati dal Consiglio municipale.

Art. 16.

Un membro della Commissione, designato dal Presidente, oppure un estraneo scelto dalla Commissione, svolge le funzioni di segretario e redige verbale delle operazioni di concorso.

Art. 17.

Nella prima seduta la Commissione giudicatrice:

a) determina i criteri di massima da seguire nella valutazione dei titoli di studio, di cultura, di servizio e delle eventuali prove di esame;

b) accerta, in base ai documenti presentati, l'ammissibilità al con-

c) ove si tratti di concorsi per titoli ed esami, fissa la data e l'ora delle singole prove, dando la precedenza agli scritti, di cui verrà data comunicazione agli ammessi con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 18

A giudizio della Commissione giudicatrice, possono essere esclusi dalle prove orali i concorrenti che negli scritti non abbiano conseguito la sufficienza.

Art. 19.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro, di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, di mettersi in qualunque modo in contatto con altri salvo che con i membri della Commissione giudicatrice. Essi non debbono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie o carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta fornita dalla Commissione giudicatrice, recante apposito contrassegno.

Possono soltanto consultare sul Bollettino Ufficiale od in testi privi di commento, le leggi, i regolamenti, le ordinanze ed i decreti nonchè dizionari.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, ed ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento del concorso.

Art. 20.

Il giudizio singolo e comparativo sui candidati viene espresso con l'assegnazione di punti e con la conseguente formazione della graduatoria.

La graduatoria viene formata in ordine decrescente di merito tra i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla sufficienza.

Nella formazione della graduatoria, a parità di merito, sono preferiti coloro che abbiano prestato lodevole servizio presso pubbliche amministrazioni: altrimenti la preferenza è stabilita per sorteggio.

Art. 21.

Ultimate le operazioni del concorso il verbale relativo deve essere sottoscritto da tutti i membri e dal segretario della Commissione, e quindi consegnato al Sindaco per i conseguenti adempimenti.

## TITOLO IV — *Nomina, giuramento e periodo di prova*

Art. 22.

La nomina viene deliberata dal Consiglio municipale per il Segre-

Essa è fatta secondo l'ordine della graduatoria, previo riconoscimento della regolarità del procedimento.

Il personale è assegnato ai rispettivi uffici o servizi con la deliberazione di nomina.

Art. 23.

La graduatoria dei concorrenti viene pubblicata all'albo municipale insieme alla deliberazione che la approva e che provvede alla nomina.

Art. 24.

Se il vincitore rinuncia o decade dalla nomina, o per qualsiasi causa cessa dal servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che immediatamente lo segue in graduatoria.

Tale facoltà non può essere esercitata quando sia trascorso un anno dalla data della deliberazione che approva la graduatoria.

Entro lo stesso termine, qualora si rendano vacanti altri posti aventi eguale qualifica e grado, la Amministrazione può nominare altri concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 25.

Il vincitore del concorso consegue la nomina in prova.

Esso deve assumere servizio nel termine di trenta giorni dalla notificazione della nomina.

Se chi ha conseguito la nomina senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine indicato nella relativa comunicazione, decade dalla nomina.

Art. 26.

All'atto della assunzione in prova, gli impiegati e salariati debbono prestare giuramento avanti al Sindaco nei modi e con la formula stabiliti per il personale dello Stato.

Il rifiuto di prestare giuramento importa la decadenza dell'impiego.

Art. 27.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo, che viene deliberata dall'organo che ha provveduto alla nomina in prova.

Per comprovati motivi, l'Amministrazione può prorogare il periodo di prova di altri tre mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, l'Amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con deliberazione motivata.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non sia

TITOLO V — *Promozioni* (v. nota n. 1)

Art. 28.

La promozione può aver luogo soltanto nel caso di vacanza del posto da occupare.

Per aspirare alla promozione il dipendente deve:

1) trovarsi nella posizione di ruolo;
2) essere in possesso di tutti i requisiti per ricoprire il posto da occupare, fatta eccezione per l'età;
3) avere almeno tre anni di anzianità nel grado rivestito;
4) rivestire il grado immediatamente inferiore a quello vacante;
5) avere riportato negli ultimi tre anni qualifica non inferiore a quella di distinto.

Art. 29.

Il personale non ha alcun diritto alla promozione, così che lo stabilire se un posto vacante debba essere occupato mediante promozione anzichè a mezzo di pubblico concorso rientra nella più ampia facoltà discrezionale dell'Amministrazione.

Art. 30.

Alla nomina ai posti di grado superiore all'iniziale delle singole categorie può provvedersi mediante concorso interno riservato a tutti i dipendenti di grado inferiore od eguale a quello da ricoprire, semprechè in possesso di tutti i requisiti stabiliti per la nomina, fatta eccezione per l'età.

Il concorso interno si svolge secondo le norme del pubblico concorso, ed è esperibile decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando, omessa la inserzione sui quotidiani della Somalia.

NOTA N. 1 — Il presente titolo interessa solo le Amministrazioni municipali aventi sede nei centri più grandi e, salvo eccezioni, con popolazione non inferiore agli 8.000 abitanti. Le altre possono ometterlo.

TITOLO VI — *Doveri e responsabilità*

Art. 31.

La gerarchia tra impiegati e salariati, nell'ambito delle rispettive categorie, è determinata dal grado: a parità di grado è determinata dall'anzianità di servizio nel grado, ed a parità di questa dall'età.

Per quanto concerne il servizio ogni dipendente è alle dipendenze

Art. 32.

Il dipendente deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi e dei regolamenti, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

Deve osservare le leggi dello Stato.

Nei rapporti coi superiori e coi colleghi deve conformarsi ad uno spirito di assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai subordinati nello svolgimento delle loro mansioni, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti col pubblico, il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione.

Fuori dell'ufficio, deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni o mansioni.

Art. 33.

L'orario di servizio è di sei ore per ogni giorni feriale per gli impiegati ed i salariati e di otto per i vigili urbani.

Art. 34.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo esigono, il dipendente è tenuto a prestare servizio anche in eccedenza al normale orario di lavoro.

Art. 35.

Il dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio: anche se non si tratti di atti segreti, non può dare a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura, ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno all'Amministrazione od a terzi.

Art. 36.

Il dipendente deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni o mansioni, il dipendente rilevi difficoltà o incovenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dal superiore, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune, per rimuovere la difficoltà e l'inconveniente.

Art. 37.

Ogni dipendente ha l'obbligo di fornire ai propri colleghi ed ai propri superiori, con la necessaria sollecitudine, tutta l'assistenza e collaborazione richiesta, nello interesse del servizio, sia in forma permanente allorche si tratta di servizi il cui regolare esercizio si fondi su questa

Il personale dello stesso ufficio o servizio ha altresì l'obbligo di cooperare o di sostituirsi vicendevolmente per assicurare il regolare andamento dell'ufficio o servizio medesimo.

Art. 38.

Il dipendente non può rifiutarsi di adempiere temporaneamente a funzioni o mansioni proprie del suo grado o del grado superiore, ancorchè siano diverse da quelle esercitate, semprechè ne abbia i requisiti.

Art. 39.

Il Segretario e chiunque sia preposto ad un servizio può sempre avocare a sè lo studio e la trattazione di pratiche di natura riservata, o che richiedano particolari cognizioni, attribuite alla competenza di impiegati alle rispettive dipendenze.

Art. 40.

Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria od alcuna professione, o assumere impieghi o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.

Tale divieto non si applica nei casi di cooperative fra dipendenti di enti pubblici.

Il dipendente che contravvenga al divieto suddetto viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi trenta giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dallo impiego municipale.

La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'organo competente alla nomina.

Art. 41.

Il dipendente deve astenersi dal compilare ricorsi per conto di terzi nei rapporti con l'Amministrazione.

Art. 42.

Salvo le eccezioni previste dal presente regolamento, ogni comunicazione od istanza deve essere inoltrata per via gerarchica.

Art. 43.

Ogni dipendente è tenuto a comunicare al Segretario il proprio indirizzo e, di volta in volta, le sue variazioni.

Art. 44.

Il dipendente che venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai termini del presente regolamento, deve farne subito denuncia al Segretario, od al Sindaco se tali fatti siano avvenuti ad opera o col concorso del Segreta-

Art. 45.

La responsabilità degli impiegati è regolata altresì dal titolo ottavo dell'Ordinamento delle Amministrazioni municipali, approvato con la legge 30 settembre 1956, n. 9, e dalle altre leggi dello Stato.

TITOLO VII — *Diritti* (v. nota n. 2)

Art. 46.

Il dipendente ha diritto all'esercizio delle funzioni o mansioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne nei casi preveduti dalla legge e dal presente regolamento.

Tuttavia, quando le esigenze di servizio lo richiedano, la Giunta municipale può destinarlo permanentemente ad altre funzioni o mansioni dello stesso grado, purchè egli sia in possesso degli occorrenti requisiti.

Art. 47.

Il dipendente ha diritto allo stipendio, o salario, nella misura stabilita dalla pianta organica in relazione alla categoria ed al grado rivestiti.

Gli stipendi ed i salari sono corrisposti a rate mensili posticipate scadenti il 27 di ogni mese, od il giorno precedente se il 27 cade in giorno festivo.

Essi sono soggetti alle ritenute previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 48.

Gli stipendi ed i salari iniziali sono aumentati in favore del personale ogni biennio e per sette bienni consecutivi, nella misura stabilita dalla pianta organica.

Quando il biennio si compie dopo il primo giorno del mese, l'aumento periodico decorre dal primo del mese successivo.

Agli effetti degli aumenti periodici si considera il servizio prestato in posti aventi eguale grado e si computa anche il periodo di prova.

Art. 49.

Quando, a seguito di concorso o per altro motivo, il dipendente passa ad un grado cui sia attribuito uno stipendio o salario iniziale inferiore al trattamento raggiunto, a suo favore è conservata la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbire nei successivi aumenti periodici dello stipendio o salario.

Art. 50.

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario, debitamente autorizzato, ogni dipendente ha diritto a compensi per lavoro straordinario nella misura stabilita per il personale dello Stato

Art. 51.

In occasione delle solennità dell'Id el Fitr e dell'Arafa è corrisposta al personale una gratifica nella misura e secondo le norme stabilite per il personale dello Stato.

Art. 52.

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che di regola è quello riconosciuto dallo Stato.

Art. 53.

I dipendenti hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad una licenza ordinaria retribuita di trenta giorni, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Essi possono chiedere di distribuire la licenza in periodi di minore durata, purchè non inferiore ad una settimana.

Nel primo anno di servizio la licenza non può essere goduta durante il periodo di prova.

Il godimento della licenza entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in questo caso il dipendente ha diritto ad usufruire la licenza entro l'anno successivo.

Art. 54.

Al dipendente, oltre la licenza ordinaria, possono essere concesse per gravi motivi licenze straordinarie, non eccedenti complessivamente la durata di trenta giorni nel corso dell'anno.

La licenza straordinaria compete di diritto per non meno di sette giorni quando il dipendente debba contrarre matrimonio, e per lutto di familiare od affine di primo grado.

Lo stipendio o salario spettano per intero nei casi previsti dal secondo comma, e nella metà negli altri casi.

Art. 55.

Dietro esibizione di certificato medico indicante la data presunta del parto, alla dipendente che si trovi in stato di gravidanza o puerperio spettano una licenza straordinaria ed il trattamento economico nella misura e per la durata previste dall'Ordinanza dell'Amministratore n. 4 del 27 febbraio 1954, e successive modificazioni.

Art. 56.

Nel caso di infermità, fino alla cessazione del rapporto di impiego, l'Amministrazione concorre per la metà nelle spese di cura del dipendente per ricovero in stabilimenti sanitari, prestazioni del sanitario e somministrazione di medicinali: la spesa è per intero a carico della Amministrazione quando l'infermità venga riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Il godimento dell'assistenza sanitaria deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, salvo i casi di urgenza.

E' fatta eccezione per i casi in cui tale assistenza competa ad altri Enti.

NOTA N 2 — Le disposizioni dell'articolo 56 sono da inserire nel regolamento organico municipale solo se le condizioni finanziarie dell'Amministrazione municipale lo permettano

## TITOLO VIII — *Note di qualifica*

### Art. 57.

Per ogni dipendente deve essere redatto entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al dipendente al quale nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

### Art. 58.

Il rapporto informativo di cui all'articolo precedente viene compilato dal Segretario, su proposta del superiore gerarchico, e riveduto per conferma dal Sindaco.

Il giudizio complessivo viene quindi comunicato su apposito modello al dipendente, che vi appone la data della comunicazione e la propria firma.

Eentro trenta giorni dalla comunicazione gli interessati possono ricorrere alla Giunta municipale, che formula il giudizio definitivo.

### Art. 59.

Per il Segretario il rapporto informativo è compilato dal Sindaco.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'interessato può ricorrere al Prefetto, che formula il giudizio definitivo.

### Art. 60.

Per ogni impiegato è tenuto, presso il Segretario, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutte le deliberazioni ed ogni altro documento che possano interessare la carriera.

Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso l'Amministrazione municipale ed altri enti pubblici; i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato alla carriera ed al trattamento economico, nonchè lo indirizzo del dipendente e le sue variazioni.

TITOLO IX — *Aspettative*

Art. 61.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per infermità o per motivi privati.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del dipendente, dall'organo competente alla sua nomina.

Può anche essere disposto d'ufficio per infermità: in tal caso l'interessato può chiedere di usufruire della licenza prima di essere collocato in aspettativa.

Non può in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa.

Art. 62.

L'aspettativa per infermità è disposta d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al referto medico di cui all'articolo 65, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di dodici mesi in un triennio.

L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Durante tale aspettativa, il dipendente ha diritto a metà dello stipendio o salario per i primi sei mesi e ad un terzo per il periodo successivo.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, compete l'intero stipendio o salario.

Art. 63.

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi privati deve presentare motivata domanda.

L'Amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese, ed ha facoltà, per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento, o di ridurre la durata della aspettativa richiesta.

Tale aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

L'aspettativa non può eccedere la durata di quattro mesi in un triennio. Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è utile ai fini dell'anzianità, come ai fini della carriera e degli aumento periodici.

Art. 64.

Scaduto il periodo massimo dell'aspettativa per infermità, il dipendente che non risulti idoneo a riprendere servizio è dispensato dal ser-

vizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.

Art. 65.

Così la dispensa dal servizio per infermità, come la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, sono deliberate in base a referto medico.

## TITOLO X — *Sanzioni disciplinari*

Art. 66.

Il dipendente che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. censura;
2. riduzione dello stipendio o salario;
3. sospensione dell'impiego;
4. licenziamento.

Art. 67.

La censura è una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata, per lievi trasgressioni. Essa è inflitta dal Sindaco su proposta del Segretario, o sentito il parere di questo.

Art. 68.

La riduzione dello stipendio o salario non può essere inferiore ad un decimo o superiore ad un quinto, e non può avere durata superiore a tre mesi.

Essa determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o salario

E' inflitta dal Sindaco, su proposta del Segretario, o sentito il parere di questo:

a) per grave negligenza in servizio;
b) inosservanza dei doveri d'ufficio;
c) contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; comportamento non conforme al decoro delle funzioni; violazione del segreto d'ufficio, semprechè le dette infrazioni non presentino carattere di particolare gravità;
d) recidiva in infrazioni che hanno dato luogo alla censura.

Art. 69.

La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio o salario per non meno di un mese e non più di sei mesi.

Essa è inflitta dalla Giunta municipale:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

ritto agli stipendi non percepiti, salvo il caso — ove applicabile — della riduzione dello stipendio.

Art. 76.

Durante la sospensione preveduta dagli articoli 69, 74 e 75, a favore dei familiari del dipendente può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio o salario.

TITOLO XI — *Commissione per il personale* (v. nota n. 3)

Art. 77.

La Commissione per il personale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Segretario, nonchè da due Consiglieri municipali e un rappresentante dei dipendenti annualmente designati nel proprio seno, rispettivamente, dal Consiglio municipale e dal personale municipale.

Quando si tratta di procedimenti disciplinari il rappresentante dei dipendenti non partecipa alla votazione se di grado inferiore al giudicando.

Nei procedimenti disciplinari può essere chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo, il superiore gerarchico dal quale dipende il giudicando.

Art. 78.

Il parere della Commissione per il personale deve essere sentito prima che l'organo competente decida intorno alle seguenti proposte:

1) mancata conferma del dipendente a seguito del compimento del periodo di prova;
2) promozione senza concorso del personale;
3) ricorso contro le note di qualifica;
4) riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
5) dispensa dal servizio per infermità, inabilità, incapacità e scarso rendimento, o per soppressione di posto, e riammissione in servizio del dispensato per infermità od inabilità.
6) determinazione dell'orario giornaliero di servizio.

La Commissione è tenuta ad esprimere ogni altro parere che le venga richiesto dall'Amministrazione.

Art. 79.

La Commissione per il personale è chiamata altresì ad esperire i procedimenti disciplinari a carico del personale, ai termini del presente regolamento.

Art. 80.

Nel caso di accertamenti disciplinari la Commissione può sempre assumere direttamente i mezzi di prova.

Essa può ricevere l'incolpato per sentire le sue giustificazioni orali: deve riceverlo ove questi ne abbia fatto domanda.

Art. 81.

Le adunanze della Comissione sono segrete.

Quando si tratta di procedimenti disciplinari la Commissione non può deliberare se non intervengono almeno tre componenti aventi diritto di voto, ed i membri sono vincolati a mantenere il segreto sulla discussione: nel caso di parità di voti si considera prevalente l'opinione più favorevole al giudicando.

Il Segretario designato dal Presidente redige il verbale delle deliberazioni, che viene sottoscritto da tutti i votanti.

Art. 82.

Nei procedimenti disciplinari le decisioni della Commissione sono vincolanti per l'Amministrazione, la quale accerta la regolarità del procedimento.

NOTA N. 3 — Il presente titolo interessa solo le Amministrazioni municipali aventi sede nei centri più grandi e, salvo eccezioni, con popolazione non inferiore agli 8.000 abitanti. Le altre pertanto possono ometterlo: in tal caso il giudizio disciplinare resta di competenza della Giunta.

## TITOLO XII — *Cessazione del rapporto di impiego*

Art. 83.

Il dipendente può in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

Il dimissionario deve proseguire nell'adempimento dei propri doveri finchè non gli venga comunicata la accettazione delle dimissioni.

L'accettazione delle dimissioni non può essere ritardata di oltre tre mesi dalla data della loro presentazione.

Art. 84.

Può essere dispensato il dipendente divenuto inabile al servizio, oppure che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

E' considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, per due anni consecutivi riporta una qualifica inferiore a « buono ».

Quando la dispensa debba avvenire per inabilità, si procede così co-

b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori che ne danneggi il prestigio;

c) per uso dell'impiego a fini personali;

d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità e nella continuità del servizio, e si concreti in atti o fatti vietati dalla legge o dai regolament;

f) recidiva in infrazioni che hanno dato luogo alla riduzione dello stipendio.

La stessa sanzione è comminata altresì nel caso di tolleranza di abusi commessi da dipendenti.

Il dipendente al quale sia stata inflitta la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi non può fruire dello aumento periodico di stipendio o salario e non può essere promosso se non siano decorsi, rispettivamente, tre o sei anni dalla data dell'infrazione.

Il periodo di ritardo di cui al precedente comma è aumentato della metà se la sospensione sia superiore a tre mesi.

Art. 70.

Il licenziamento è inflitto dalla Giunta municipale:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; nonchè per quelli che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

b) per grave abuso di autorità e di fiducia;

c) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Amministrazione, o ad altri enti pubblici od a privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione agli affari trattati dal dipendente per ragioni di servizio;

f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente, o per eccitamento all'insubordinazione;

g) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) del precedente articolo;

h) quando, senza giustificato motivo, non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente per un periodo non inferiore a quindici giorni;

i) recidiva in infrazioni che hanno dato luogo alla sospensione dall'impiego

Art. 71.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari deve essere sempre preceduta dalla contestazione per iscritto degli addebiti fatta prefiggendo al dipendente un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le

proprie giustificazioni; se superiori alla censura, deve essere seguita la procedura prevista dal titolo undicesimo.

Art. 72.

Nei confronti del Segretario i provvedimenti disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio sono competenza del Sindaco, quelli della sospensione e del licenziamento sono di competenza del Consiglio.

Art. 73.

Il dipendente incorre nel licenziamento, senza che occorra procedimento disciplinare, a seguito di condanna passata in giudicato, riportata per peculato, malversazione, concussione, corruzione, falsità, furto, appropriazione indebita, ed in genere per qualsiasi condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di polizia, ancorchè sia intervenuta amnistia.

Il licenziamento suddetto è disposto non appena si siano verificate le condizioni previste dal presente articolo.

Art. 74.

Il Sindaco può sospendere il dipendente sottoposto a giudizio per delitto; deve immediatamente sospenderlo quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendo il fatto, escluda che il dipendente vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed il dipendente riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia l'Amministrazione, quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile il dipendente di punizione disciplinare, può provvedere ai sensi delle disposizioni del presente titolo. La stessa norma vale nel caso di assoluzione e di non luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata.

Il periodo di sospensione cautelativa deve essere computato nella sanzione.

La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.

Art. 75.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Sindaco può ordinare la sospensione dall'impiego anche prima della contestazione degli addebiti per non oltre dieci giorni.

Il periodo di sospensione cautelativa deve essere computato nella sanzione.

Se il procedimento disciplinare si conclude con il proscioglimento del dipendente da ogni addebito, o con un provvedimento meno grave della sospensione, lo interessato riacquista l'anzianità perduta ed il di-

Art. 85.

I dipendenti vengono dispensati dal servizio d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età: per i vigili urbani tale limite è ridotto a sessanta anni.

Possono essere dispensati in qualunque momento per soppressione di posto, semprechè non sia possibile la loro sistemazione in posti vacanti dello stesso grado o di grado inferiore.

Art. 86.

In base a referto medico, quando abbia avuto luogo la dispensa per infermità o per inabilità, l'Amministrazione può riassumere l'impiegato che risulti nuovamente idoneo al servizio in un posto vacante dello stesso grado, o di grado inferiore: in quest'ultimo caso essa potrà attribuirgli un posto dello stesso grado o di grado inferiore appena si renda vacante.

Ha diritto di essere riammesso in servizio, eventualmente anche in soprannumero, il dipendente a favore del quale sono stati ricosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento: in questo caso gli verrà riconosciuta l'anzianità perduta per effetto del licenziamento.

TITOLO XIII — *Previdenza* (v. nota n. 4)

Art. 87.

A favore di ciascun dipendente è contratta con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un'assicurazione sulla vita nella forma mista, così come previsto dall'allegato n. 3.

Al pagamento del premio relativo concorrono il dipendente con una quota pari al 4% dello stipendio o salario mensile lordo, che gli verrà trattenuta mensilmente dall'Amministrazione, e l'Amministrazione medesima con una quota pari all'8% degli stessi emolumenti.

Art. 88.

Ogni operazione che il dipendente intendesse fare sulla polizza è subordinata al consenso dell'Amministrazione.

Art. 89.

Nei casi in cui il rapporto di impiego cessi per effetto di condanna implicante l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, oppure di condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione o concussione, al dipendente verrà corrisposto un terzo dell'importo di riscatto della polizza, mentre la rimanente somma sarà devoluta all'Amministrazione.

Art. 90.

Nei casi di invalidità totale permanente dipendente da causa di servizio è assicurato ad ogni impiegato o salariato, a carico dell'Ammini-

strazione municipale, in tutto od in parte ove non competa a carico di altri Enti o di terzi, il trattamento previdenziale dovuto nell'ipotesi di servizio continuativo fino al compimento del limite massimo di età.

Art. 91.

Nei casi di invalidità permanente parziale dipendente da causa di servizio, seguita dalla cessazione del rapporto di impiego, il trattamento di cui all'articolo precedente è ridotto in proporzione della riduzione dell'attitudine al lavoro subita dall'impiegato, secondo il referto medico di cui all'articolo 65.

NOTA N. 4 — Nel presente titolo si riproducono a titolo esemplificativo le principali norme stabilite dal Municipio di Mogadiscio per assicurare al proprio personale un equo trattamento previdenziale. Le Amministrazioni municipali hanno facoltà di introdurle nei rispettivi regolamenti. Sotto l'allegato n. 3 si unisce lo schema di convenzione stipulata tra il Municipio di Mogadiscio e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per dare esecuzione alle norme suddette.

## TITOLO XIV — *Disposizioni finali*

Art. 92.

Qualora occorra assumere personale per servizi incarichi o funzioni che richiedano particolari competenze o specializzazioni, l'Amministrazione può provvedere alla assunzione, anche se si tratta di stranieri, a condizioni speciali, col trattamento economico e per la durata da stabilirsi caso per caso. Tale assunzione può essere fatta anche senza concorso.

Le relative deliberazioni sono adottate dal Consiglio municipale.

Art. 93.

Nei casi in cui non sia diversamente stabilito dal presente regolamento o dai regolamenti speciali, al personale si applicano le norme relative al personale dello Stato, in quanto applicabili.

Art. 94.

Nei casi in cui non sia diversamente stabilito dalla legge o dal regolamento, i singoli provvedimenti da questo previsti sono adottati dal Sindaco.

Art. 95.

Il presente regolamento entra in vigore il 222

Art. 96.

E' revocata ogni deliberazione od altra disposizione incompatibile col presente regolamento.

TITOLO XV — *Disposizioni transitorie* (v nota n. 5)

Art. 97.

Fino al 31 dicembre 1962 il limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi è elevato a quarantacinque anni.

Con l'autorizzazione del Prefetto, fino alla stessa data — ove si possa fondatamente presumere la mancanza di personale in possesso dei requisiti previsti dalla pianta organica per occupare posti per i quali sia prescritto un titolo di studio superiore alla licenza elementare — ai pubblici concorsi relativi possono essere ammessi aspiranti in possesso della licenza corrispondente al corso di studi immediatamente inferiore.

Art. 98.

Fino al 31 dicembre 1962 la durata dei periodi minimi di permanenza nel grado prevista per la promozione di cui all'articolo 28 è ridotta della metà.

Art. 99.

Il personale non non di ruolo in servizio alla data in cui è deliberato il presente regolamento, potrà conseguire senza concorso la nomina in ruolo nei posti rispettivamente occupati, od in altri dello stesso grado, con esenzione dall'obbligo di possedere i requisiti stabiliti dal presente regolamento, nei seguenti casi:

a) quando sia stato assunto in seguito a pubblico concorso indetto precedentemente alla stessa data;

b) quando presti lodevole servizio da almeno due anni.

Il personale non ha alcun diritto alla nomina suddetta, cosicchè lo stabilire se il posto vacante debba essere ricoperto nel modo qui previsto o mediante pubblico concorso rientra nella più ampia facoltà discrezionale dell'Amministrazione.

A decorrere dall'assunzione, tutto il servizio non di ruolo prestato nello stesso grado dal personale in servizio alla data in cui è deliberato il presente regolamento è riconosciuto agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio o del salario, con effetti economici decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 100.

Al personale il quale non possa godere — in tutto od in parte — del

so di cessazione del rapporto di impiego, una indennità pari ad un dodicesimo dell'ultimo stipendio mensile per ogni mese di servizio non coperto da assicurazione.

In caso di morte del dipendente l'indennità spetta agli eredi.

L'indennità non compete se il servizio sia di durata inferiore ad un anno, o se la cessazione del rapporto di impiego sia dovuta a motivi disciplinari.

NOTA N. 5 — Ovviamente l'articolo 98 va omesso da parte delle Amministrazioni le quali non abbiano adottato il titolo quinto del presente regolamento.

*Allegato n. 1 (art. 3 del Reg.)*

## PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE MUNICIPALE

| umero dei posti | Qualifica del dipendente (1) | Ufficio o servizio del quale il dipendente fa parte | Titolo di studio prescritto per la nomina (2) | Categoria (2) | Grado (3) | Stipendio o salario iniziale (4) | Misura dell'aumento periodico sullo stipendio o salario iniziale (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

'TA N. 1 — Qualifiche più in uso: Segretario, Capo ufficio o Capo servizio, Primo Applicato, Comandante dei vigili urbani, vigile urbano, Capo mercato, Agente riscuotitore di mercato, Messo notificatore, etc.

'TA N. 2 — Le categorie di personale sono formate come appresso:
Categoria A: personale per la cui nomina è prescritto un titolo di studio superiore alla licenza di scuola media superiore;
Categoria B: personale per la cui nomina è prescritta la licenza di scuola media superiore;
Categoria C: personale per la cui nomina è prescritta la licenza di scuola media inferiore;
Categoria D: restante personale.

'TA N. 3 — Si assegna di regola il grado primo al Segretario municipale, il grado secondo a chi immediatamente lo segue nella gerarchia municipale, e così via.

'TA N. 4. — Nel determinare lo stipendio o salario iniziale relativo a ciascun posto, nonchè la misura dei corrispondenti aumenti biennali dello stipendio o salario iniziale, occorrerà tenere presenti, oltre le condizioni finanziarie dell'ente, anche il trattamento riservato dall'Amministrazione Centrale al personale della stessa categoria svolgendo funzioni o mansioni analoghe.

*ALLEGATO N. 2 (art. 3 del Reg.)*

# ATTRIBUZIONI
# di ciascun posto d'organico
# od Ufficio

*ALLEGATO N. 3 (art. 87 del Reg.).*

## ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Premesso che l'Amministrazione Municipale di ..... intende provvedere al trattamento di previdenza a favore dei propri dipendenti somali di ruolo mediante la stipulazione di polizze d'assicurazione e che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è disposto ad assumere tali contratti a condizioni di particolare favore:

t r a

L'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE DI ..... (in seguito brevemente denominata « MUNINICIPIO ») per il quale interviene il Sindaco ..... e l'ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI (in seguito brevemente denominato « ISTITUTO ») per il quale interviene il Direttore Generale .....

.....

Viene stipulata la seguente

« C O N V E N Z I O N E »

per la costituzione in forma assicurativa del trattamento di previdenza a favore del personale di ruolo dipendente dell'Amministrazione Municipale di .....

Art. 1.

Il MUNICIPIO si impegna di assicurare tutto il personale somalo che sarà confermato in servizio ed inquadrato in ruolo in base al Regolamento Organico del Personale Municipale nonchè quello che sarà assunto in prosieguo di tempo in base al Regolamento medesimo semprechè il dipendente non abbia superato i 55 anni di età.

Art. 2.

Per le assicurazioni di cui trattasi l'ISTITUTO emetterà delle polizze individuali.

Dette polizze avranno effetto dal 1° gennaio ..... per il personale attualmente in servizio, mentre, per coloro che saranno assunti in seguito esse decorreranno dalla data di assunzione in servizio, se questa avrà effetto dal primo del mese; in caso diverso le polizze avranno effetto dal primo del mese successivo alla data di assunzione in servizio. La durata di ciascuna polizza individuale è fissata al massimo in 20 anni, semprechè l'età dell'assicurato lo consenta.

L'assicurazione viene stipulata in valuta somala; quindi sia i premi che i capitali garantiti dovranno essere corrisposti in « Somali ».

Art. 3.

La disponibilità annua lorda del premio sarà pari al 12% (dodici per cento) della retribuzione e sarà per l'8% (otto per cento) a carico del MUNICIPIO e per il 4% (quattro per cento) a carico del dipendente assicurato; i contributi eventualmente già accantonati a favore del dipendente alla data di decorrenza dell'assicurazione, saranno impiegati come premio unico lordo.

Art. 4.

I premi saranno corrisposti a rate annuali anticipate.

Art. 5

I premi annui di cui al precedente Art. 3 saranno investiti nella forma « MISTA CRESCENTE A PREMIO ANNUO ». Con tale forma si garantisce la liquidazione dell'intero capitale a scadenza in caso di vita dell'assicurato, mentre, in caso di premorienza, viene garantito un capitale pari ad 1/5 (un quinto) del capitale assicurato, aumentato di una parte degli altri quattro quinti, determinata in base al rapporto risultante tra i premi annui corrisposti e quelli pattuiti.

I premi unici di cui al precedente Art. 3 saranno investiti nella forma « MISTA CRESCENTE A PREMIO UNICO ». Con tale forma si garantisce la liquidazione dell'intero capitale a scadenza in caso di vita dell'assicurato, mentre, in caso di premorienza, viene garantito un capitale pari al premio unico versato, aumentato di tanti ennesimi della differenza tra il capitale assicurato ed il premio unico stesso (essendo « n » la durata del contratto espressa in anni) per quanti saranno gli anni trascorsi al momento del decesso, considerando come compiuto l'anno incominciato.

Inoltre all'assicurato che giunga in vita a scadenza del contratto lo ISTITUTO consente di rinunciare alla liquidazione del capitale e percepire una rendita annua vitalizia, pagabile a rate trimestrali posticipate, in base ai tassi indicati nell'Allegato « C » della presente Convenzione.

L'assicurato per poter esercitare il diritto di opzione, dovrà farne richiesta all'ISTITUTO almeno tre mesi prima della scadenza del contratto a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 6.

Qualora l'assicurato venga trattenuto in servizio oltre la scadenza dell'assicurazione, l'ISTITUTO tratterrà in conto capitalizzazione al saggio di interesse composto del 45% annuo sia il capitale liquidabile' sia i successivi premi della polizza che continueranno ad essere corrisposti dal MUNICIPIO.

Art. 7.

In corrispondenza degli eventuali aumenti di stipendio conseguiti dal personale assicurato, verranno emesse delle polizze supplementari, alimentate da un premio annuo lordo pari al 12% dell'incremento della

retribuzione; dette polizze avranno decorrenza dal primo del mese successivo alla data del conseguito aumento, e la stessa scadenza della polizza base. Nella determinazione delle prestazioni assicurative sarà tenuto conto dell'età raggiunta dall'assicurato alla data di decorrenza della nuova polizza.

Art. 8.

Il MUNICIPIO assume la figura giuridica di Contraente e Vincolatario delle polizze; da esso quindi saranno pagati i premi, mentre i capitali garantiti saranno liquidati all'assicurato in caso di vita a scadenza, mentre in caso di premorienza, i capitali garantiti verranno dall'ISTITUTO corrisposti direttamente al MUNICIPIO, il quale a sua volta provvederà a liquidarli agli aventi diritto.

Art. 9.

In dipendenza dell'impegno assunto dal MUNICIPIO di assicurare tutti i propri dipendenti, l'ISTITUTO rinuncia alla prescritta visita medica per tutti quei dipendenti per i quali il MUNICIPIO rilascerà una dichiarazione attestante la loro regolare presenza in attività di servizio.

La copertura del rischio avrà effetto immediato dalla data di perfezionamento dei contratti.

Art. 10.

Qualora prima della scadenza del contratto, l'assicurato cessi definitivamente dal prestare servizio presso il MUNICIPIO, questo, nella sua qualità di Contraente, cederà la proprietà della polizza all'assicurato, il quale, divenutone unico proprietario, potrà:

a) - mantenere in vigore il contratto, continuando in proprio il pagamento dei premi, che saranno aumentati soltanto del 3% e dei diritti accessori allora in vigore per le assicurazioni ordinarie;

b) - durante la sua comprovata disoccupazione, sospendere il pagamento dei premi per un periodo di due anni, anche se goduto in più riprese, pur rimanendo la polizza in pieno vigore. Detto beneficio sarà concesso a condizione che la polizza sia libera da prestiti ed in vigore da almeno un biennio; i premi non corrisposti, maggiorati dello interesse composto annuo del 4,50% potranno essere versati durante l'ulteriore periodo di durata contrattuale, oppure saranno trattenuti dall'ISTITUTO all'atto della liquidazione della polizza, per qualunque motivo essa avvenga.

Il beneficio della sospensione dei premi è esteso anche in caso di aspettativa senza stipendio dell'assicurato;

c) - chiedere la liberazione dell'ulteriore pagamento dei premi di polizza, la quale rimarrà in vigore per un capitale ridotto;

d) - riscattare la polizza, anche se sia stata pagata una sola annualità di premio, riscuotendo in contanti una somma pari alla riserva matematica netta costituitasi sul contratto al momento del riscatto, aumentata del valore di riscatto delle quote degli eventuali utili maturati sul contratto a quel momento.

Nel caso che l'assicurato cessi definitivamente dal prestare servizio per uno dei motivi indicati nell'Art. ..... del Regolamento Organico del Personale, l'ISTITUTO liquiderà al Municipio il valore di riscatto della polizza, limitatamente alla quota di premio a suo carico, mentre sarà ceduta la proprietà della polizza, per la quota che rimarrà ancora in vigore, all'assicurato, il quale divenutone unico proprietario, potrà scegliere una delle opzioni di cui ai precedenti comma a), b), c), d) del presente articolo.

Il valore di riscatto riconosciuto al MUNICIPIO sulla parte di polizza alimentata dal premio a suo carico, sarà valutato, sempre che sia stata pagata almeno la prima intera annualità di premio, come al precedente comma d) con un minimo pari al cumulo della quota dei premi netti pagati a carico del MUNICIPIO.

Art. 11.

Nonostante le speciali agevolazioni previste dalla presente Convenzione, i contratti di assicurazione che in virtù di essa saranno emessi, parteciperanno ugualmente al beneficio della ripartizione degli utili dell'ISTITUTO, sotto forma di maggiorazione dei capitali assicurati nella misura e con le modalità che saranno stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'ISTITUTO stesso.

Art. 12.

Per i contratti emessi in base alla presente Convenzione l'ISTITUTO accorda l'abbuono del soprapremio donna. Il costo di polizza viene abbuonato.

Art. 13.

Per l'emissione dei contratti il MUNICIPIO rimetterà all'ISTITUTO un elenco nominativo dei dipendenti con le seguenti indicazioni:

— nome e generalità (1° nome, nome dell'ascicurato) (2° nome, nome del padre) (3° nome, nome del nonno);

— anno e luogo di nascita, domicilio;

— ammontare della retribuzione annua complessiva il cui 12% costituirà la disponibilità annua lorda da investire in assicurazione;

— dichiarazione di regolare presenza in servizio.

Art. 14.

Sono allegate alla presente Convenzione, della quale fanno parte integrante;

— la tariffa dei premi (Allegato « A » e « B »);

— la tabella delle opzioni a scadenza (Allegato « C »);

— Le Condizioni Generali di Polizza (Allegato « D ») le quali sono valide salvo le deroghe stabilite dalla presente Convenzione.

Art. 15.

La presente Convenzione rimarrà in vigore finchè non venga disdetta da una delle Parti Contraenti, con preavviso di almeno sei mesi; in caso di disdetta però i contratti già emessi resteranno regolati dalle Condizioni di cui agli articoli precedenti.

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE DI

.....

Roma, li .....

*ALLEGATO « A »*

## TARIFFA: MISTA CRESCENTE A PREMIO ANNUO

| tà<br>nni | Durata<br>anni | Premio annuo<br>netto | Età<br>anni | Durata<br>anni | Premio annuo<br>netto | Età<br>anni | Durata<br>anni | Premio annuo<br>netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 38.15 | 32 | 20 | 42.10 | 44 | 20 | 42.10 |
| 21 | 20 | 38.15 | 33 | 20 | 41.60 | 45 | 20 | 42.70 |
| 22 | 20 | 38.30 | 34 | 20 | 41.15 | 46 | 19 | 45.40 |
| 23 | 20 | 38.30 | 35 | 20 | 40.75 | 47 | 18 | 48.45 |
| 24 | 20 | 38.30 | 36 | 20 | 40.40 | 48 | 17 | 51.85 |
| 25 | 20 | 38.30 | 37 | 20 | 40.40 | 49 | 16 | 54.95 |
| 26 | 20 | 38.45 | 38 | 20 | 40.10 | 50 | 15 | 59.25 |
| 27 | 20 | 38.45 | 39 | 20 | 40.10 | 51 | 14 | 65.10 |
| 28 | 20 | 38.60 | 40 | 20 | 39.70 | 52 | 13 | 69.70 |
| 29 | 20 | 38.60 | 41 | 20 | 39.40 | 53 | 12 | 76.30 |
| 30 | 20 | 38.85 | 42 | 20 | 39.40 | 54 | 11 | 83.25 |
| 31 | 20 | 39.05 | 43 | 20 | 39.05 | 55 | 10 | 92.45 |

*ALLEGATO «B»*

## TARIFFA: MISTA CRESCENTE A PREMIO UNICO

| Età anni | Durata anni | Premio annuo netto | Età anni | Durata anni | Premio annuo netto | Età anni | Durata anni | Premio annuo netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 514.90 | 43 | 20 | 519.55 | 44 | 20 | 534.10 |
| 21 | 20 | 514.90 | 42 | 20 | 521.10 | 45 | 20 | 536.90 |
| 22 | 20 | 515.65 | 41 | 20 | 521.10 | 46 | 20 | 553.75 |
| 23 | 20 | 515.65 | 40 | 20 | 522.70 | 47 | 20 | 571.50 |
| 24 | 20 | 515.65 | 39 | 20 | 525.80 | 48 | 20 | 590.— |
| 25 | 20 | 515.65 | 38 | 20 | 524.80 | 49 | 16 | 606.35 |
| 26 | 20 | 516.55 | 37 | 20 | 526.30 | 50 | 15 | 627.— |
| 27 | 20 | 516.55 | 36 | 20 | 526.30 | 51 | 14 | 647.65 |
| 28 | 20 | 517.— | 35 | 20 | 528.30 | 52 | 13 | 668.85 |
| 29 | 20 | 517.— | 34 | 20 | 529.75 | 53 | 12 | 691.75 |
| 30 | 20 | 518.20 | 33 | 20 | 531.75 | 54 | 11 | 712.90 |
| 31 | 20 | 519.55 | 32 | 20 | 534.10 | 55 | 10 | 736.80 |

*ALLEGATO «C»*

## RENDITA VITALIZIA PER OGNI So. 1.000 DI CAPITALE ASSICURATO IN RENDITA ANNUA

| Età alla scadenza | Rendita annua | Età alla scadenza | Rendita annua | Età alla scadenza | Rendita annua |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 61.39 | 48 | 70.04 | 56 | 83.88 |
| 41 | 62.27 | 49 | 71.43 | 57 | 86.13 |
| 42 | 63.20 | 50 | 72.90 | 58 | 88.54 |
| 43 | 64.18 | 51 | 74.47 | 59 | 91.10 |
| 44 | 65.23 | 52 | 74.47 | 60 | 93.84 |
| 45 | 66.33 | 53 | 77.89 | 61 | 96.76 |
| 46 | 67.49 | 54 | 79.76 | 62 | 99.87 |
| 47 | 68.73 | 55 | 81.75 | 63 | 103.21 |
| | | | | 64 | 106.78 |
| | | | | 65 | 110.57 |

*ALLEGATO « D »*

**ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI**

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto sono garantite dallo Stato i capitali e le rendite assicurati presso l'Istituto sono insequestrabili (legge 4 aprile 1912 n. 305 e R. D. 29-4-1923 n. 966)

**Direzione Generale - Roma**

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

**per Assicurazioni « Caso Morte »**

Art. 1 — *La presente polizza è libera da ogni restrizione per ciò che concerne il luogo di dimora, le occupazioni, i viaggi, la causa, l'epoca e il luogo del decesso dell'assicurato*, salvo, nel caso di suicidio, le disposizioni del secondo comma dell'art. 2.

Nessun soprapremio sarà richiesto per il servizio militare dell'assicurato. La polizza è pure valida se il decesso dell'assicurato è determinato da servizio di guerra prestato nelle Forze Armate d'Italia, purchè il contratto sia in vigore da almeno sei mesi all'atto della dichiarazione di guerra (*).

Art. 2 — *Decorsi sei mesi dall'emissione, la polizza è incontestabile per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato (o dal contraente)* nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso di malafede, e salvo la rettifica del capitale in base all'età vera dell'assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

La polizza è anche valida in caso di decesso determinato da suicidio od avvenuto in conseguenza di tentato suicidio, purchè siano trascorsi non meno di due anni dal perfezionamento e non meno di sei mesi da una eventuale riattivazione in seguito a sospensione della polizza (art. 3). In mancanza di tali condizioni e purchè siano trascorsi sei mesi dal perfezionamento, l'Istituto corrisponderà la riserva matematica costituita sulla polizza, oppure, se è maturato il diritto alla riduzione, il valore ridotto previsto dall'art. 4.

Art. 3 — *Unico obbligo dell'assicurato (o del contraente) è quello di provvedere al pagamenti del premio convenuto alle scadenze indicate, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale.* E' ammessa una dilazione di trenta giorni senza onere di interessi.

---

(*) A modifica delle Condizioni generali di polizza, la copertura del rischio di guerra, per assicurati, sia civili che militari, potrà essere assunta soltanto in base alle condizioni e secondo le norme che saranno stabilite dal competente

Entro un ulteriore termine di cinque mesi, la polizza può essere riattivata, ma nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti. L'assicurato è tenuto però al pagamento degli interessi sulle rate di premio precedentemente non pagate, calcolati al saggio legale commerciale.

*La polizza potrà essere riattivata nel termine massimo di due anni* dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, previo risultato soddisfacente di nuova visita medica e mediante il versamento, oltre che dei premi non pagati alla scadenza, dei relativi interessi al saggio anzidetto.

Art. 4 — Trascorsi i termini di cui al precedente articolo, la polizza si estingue e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se non furono pagate almeno tre annualità.

Se invece furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore, liberata dall'obbligo di ulteriore pagamento del premio, per un capitale ridotto da calcolarsi:

*a)* nelle assicurazioni a vita intera con premio vitalizio, detraendo dal capitale assicurato in origine la somma che con il premio annuo convenuto si potrebbe assicurare all'età raggiunta dall'assicurato alla data dell'ultimo premio annuo interamente pagato;

*b)* nelle assicurazioni a premio temporaneo, riducendo il capitale assicurato in origine nella proporzione in cui l'importo dei premi pagati sta all'importo complessivo dei premi stipulati.

Art. 5 — L'Istituto, su richiesta, del contraente, consente qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

*a)* la *risoluzione* del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, il valore indicato nella tabella annessa;

*b)* la *concessione* di prestiti ad interesse, nel limite del valore del riscatto di cui alla lettera *a);*

*c) la concessione di prestiti senza interessi qualora l'assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazione di alta chirurgia,* per la somma occorsa a pagare le spese dell'atto operativo senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolate secondo l'art. 4, e purchè la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi.

Art. 6 — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti garantiti dalla presente polizza, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulla somma assicurata non hanno efficacia nei riguardi dell'Istituto, se esso non ne ha fatto annotazione sulla polizza.

Il contraente può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione scritta in polizza o con dichiarazioni ulteriori notificate all'Istituto, oppure con disposizione testamentaria. L'attribuzione del be-

neficio non può essere modificata nè può essere applicato l'art. 5 senza il consenso del beneficiario, quando il beneficio sia stato da questo accettato.

Art. 7 — Quando si siano verificati gli eventi e le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà *il pagamento entro cinque giorni* in base ai documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Art. 8 — Il contraente, agli effetti della presente polizza, elegge il suo domicilio in Roma.

---

## TARIFFE (*)

| | | |
|---|---|---|
| Tar. | 1 | VITA INTERA A PREMI VITALIZI. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga. |
| » | 2 | VITA INTERA A PREMI TEMPORANEI. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga. |
| » | 3 | MISTA A PREMIO ANNUO. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un termine convenuto di anni; od allo spirare di detto termine se l'assicurato sarà in vita. |
| » | 3 (2.T) | MISTA SU DUE TESTE A PREMIO ANNUO. — Il capitale è pagabile alla morte di uno degli assicurati se essa avviene entro un termine convenuto di anni, od allo spirare di detto termine se gli assicurati saranno ambedue in vita. Il pagamento dei premi cessa alla morte di uno degli assicurati. |
| » | 4 | TERMINE FISSO A PREMIO ANNUO. — Il capitale è pagabile dopo un certo numero di anni, sia in vita o no l'assicurato. In caso di premorienza, cessa però il pagamento dei premi. |

---

(*) Nel presente modulo sono state riportate le forme di assicurazione maggiormente richieste dagli assicurandi. Il tariffario dell'I.N.A. comprende però numerose altre forme che ben si adattano a qualsiasi esigenza della clientela e

» 18. D MISTA A PREMIO ANNUO DECRESCENTE DEL 4% *(tipo D)*. — Il capitale è pagabile agli aventi diritto alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un termine convenuto di anni o all'assicurato stesso, se in vita, allo sperare di detto termine. Il premio annuo decresce dalla seconda annualità in poi in ragione del 4% all'anno del premio iniziale; *il contraente però ha facoltà di corrispondere un premio annuo costante pari a quello iniziale capitalizzando le decrescenze.*

» 20 CAPITALE E RENDITA 3,50% - 4% - 5% - 6%. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque epoca essa avvenga. Inoltre alla scadenza del periodo convenuto per il pagamento dei premi l'assicurato, se in vita, percepirà una rendita annua vitalizia pari al 3,50% od al 4% od al 5% od al 6% del capitale suddetto a seconda della tariffa prescelta, oppure potrà scegliere una delle seguenti combinazioni:

A) riscattare la rendita, cioè riscuotere, in luogo di essa, una somma una volta tanto, e mantenere in vigore l'assicurazione per il caso di morte;

B) riscattare completamente il contratto, cioè riscuotere una volta tanto una somma in luogo della rendita dell'assicurazione in caso di morte;

C) riscattare l'assicurazione in caso di morte, cioè riscuotere, in luogo di essa, una somma, una volta tanto, e percepire la rendita;

D) percepire una rendita notevolmente maggiore, rinunciando all'assicurazione del capitale in caso di morte.

» DOTALE. — Il capitale è pagabile dopo un certo numero di anni se l'assicurato beneficiario sarà in vita. In caso di sua premorienza, verranno restituiti immediatamente tutti i premi al netto di tasse e senza aggiunta di interessi. In caso di premorienza del contraente-assicurato, cessa il pagamento dei premi, rimanendo fermo lo impegno da parte dell'Istituto di pagare il capitale a scadenza se l'assicurato beneficiario sarà allora in vita.

» « POLIZZA APERTA » DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMI ANNUI LIMITATI. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un termine convenuto di anni od allo spirare di detto termine se lo assicurato sarà in vita. Il premio annuo è dovuto al massimo per un periodo inferiore di 5 anni alla durata del-

tare il capitale, a decorrere dal terzo anno di assicurazione, mediante contemporaneo aumento del premio in base allo stesso tasso inizialmente applicato, e cioè entro i limiti ed alle condizioni speciali di questa forma.

» MISTA A PREMI ANNUI LIMITATI. — Il capitale è pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un termine convenuto di anni, od allo spirare di detto termine se l'assicurato sarà in vita. Il premio annuo è dovuto al massimo per un periodo inferiore di 5 anni alla durata della assicurazione.

» STANDARD. — Il capitale è pagabile per 2/3 all'Assicurato se in vita alla scadenza dell'assicurazione in forma mista; o per intero al Beneficiario designato, in caso di morte dell'Assicurato prita di tale scadenza. Qualora la morte dell'Assicurato avvenga posteriormente alscadenza dell'assicurazione in forma mista, sarà inoltre pagato al Beneficiario il rimanente 1/3 del capitale. Lo Assicurato in caso di vita a scadenza, potrà rinunciare all'ulteriore copertura assicurativa per il caso di morte, e riscuotere immediatamente le somme indicate in polizza, comprensive del capitale assicurato in forma mista.

---

# PARTE TERZA

## VARIE

### N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 30 novembre 1957 Suppl. N. 4 al N. 11

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1o gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


**LEGGI:**
N N.

**DECRETI:**
N. N.


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


N. N.


### PARTE TERZA

**VARIE**


S.A.G. - Società Agricoltori Giuba — *Convocazione Assemblea Generale.* 871

A.C.C.A. - Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi — *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.* 871

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

N. N.

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

# PARTE TERZA

**V A R I E**

## S. A. G. — SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA

Convocazione Assemblea Generale della S.A.G.

I Soci della Società Agricoltori Giuba (S.A.G.) sono convocati in Assemblea Generale per il giorno 16 dicembre in prima convocazione alle ore 8 ed il giorno 17 dicembre in seconda convocazione alle ore 8, presso la sede sociale in Chisimaio per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1.) — Accordo S.A.G. - A.C.C.A. per esportazione banane dal Giuba;
2.) — Ripartizione del contributo per la costruzione del ponte sul Giuba;
3.) — Contratto per il trasporto terrestre delle banane;
4.) — Convocazione Assemblea Straordinaria per modifiche allo Statuto sociale ed aumento del capitale;
5.) — Varie ed eventuali.

Chisimaio, lì 28 novembre 1957.

*Il Presidente*
**Dr. Roberto Moscatelli**

**(432bis)**

## A.C.C.A. — ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

prima convocazione oppure per il giorno 17 dicembre 1957 alle ore 9,00 in seconda convocazione nei locali sociali in Afgoi per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) - Bananeto Consortile Giuba;

2) - Relativa gestione alla costituenda Società;

3) - Varie.

Afgoi. lì 28 novembre 1957.

*Il Presidente*
**Giovanni Gilberti**

**(432ter)**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 1 dicembre 1957 **N. 12**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGI:**
N. N.

**DECRETI:**
N. N.

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

DECRETO 5 novembre 1957, n. 181 rep.: *Permesso di ricerche per idrocarburi liquidi e gassosi da parte della Standard Vacuum Oil Co. N.Y. nel Mudugh.* 877

DECRETO 9 settembre 1957, n. 182 rep.: *Sistemazione personale giornaliero, attribuzioni alla Commissione del Personale: termini per la presentazione delle domande.* 879

DECRETO 16 aprile 1957, n. 183 rep.: *Revoca della concessione edilizia di cui al Decreto Governatoriale 1° marzo 1940, n. 16769 a favore del Dr. Cattaneo Filippo.* 880

DECRETO 26 luglio 1957, n. 184 rep.: *Libera disponibilità di un'area demaniale concessa al Sig. Giacomelli Felice.* 881

DECRETO 3 settembre 1957, n. 185 rep.: *Libera disponibilità di un'area demaniale concessa alla Signora Habiba Hussen Mohamud.* 882

DECRETO 27 settembre 1957, n. 186 rep.: *Emissione valori postali celebrativi IV Fiera della Somalia e 2° Festival Cinematografico Interafricano.* 883

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Diriè Herzi.* 887

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Ali Daar.* 887

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Signora Fatuma Mohamed Farah.* 888

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Said Mohamed Bin Quer.* 888

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Poletti Mario.* 888

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Osman Cahiè Omar.* 889

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Missione Minnonite.* 889

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hassan Nur Elmi.* 890

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Hagi Abdallah.* 890

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum della Ditta INALSO S.p.A. Industria Alimentare Somala.* 891

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum dei Sigg. Hussen Ahmed & Ali Ahmed.* 891

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809151, *rilasciata al Sig. Mohamed Scek Abdullahi ad esercitare in Afmedò il commercio d'importazione ed esportazione.* 891

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809556, *rilasciata alla Sig.ra Ines in Zini fu Enrico ad esercitare in*

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809557, *rilasciata al Sig. Hansraj Thakerdas ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione ed alimentari.* 892

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809563, *rilasciata al Sig. Copasso Massimo fu Giovanni ad esercitare in Chisimaio il commercio d'importazione ed esportazione.* 893

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809566, *rilasciata al Sig. Mohamed Mohamud Ali ad esercitare in Bereda (Alula) il commercio d'importazione ed esportazione.* 893

Ministero Affari Economici — Autorizzazione n. 809569, *rilasciata al Sig. Osman Iusuf Mussa ad esercitare in Ghessalei (Alula) il commercio di importazione ed esportazione.* 893

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Romano Romanelli.* 894

Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Scek Mohamed Salat.* 894

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809710 — *Marchio d'impresa depositato dalla Società Farmaceutici Italia.* 894

Ministero Affari Economici — Certificato n. 809712 — *Marchio d'impresa depositato dalla Società Farmaceutici Italia.* 895

U.S.C.A. Unione Sviluppo Commercio Africa - S.p.A. — *Avviso.* 896

Azienda Agricola fratelli Urbinati Soc. a r.l. — *Pubblicazione del Bilancio al 31 dicembre 1956.* 897

Industria Alimentare Somala - S.p.A. — *Avviso.* 898

AZANIA - Soc. Cooperativa Autotrasporti a r.l. — *Avviso.* 898

S.p.A. Pescherie Alula «G. Caramelli» S.A.P.A. — *Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria.* 899

S.I.S.I.A. Società Italo Somala Incremento Agricoltura S.p.A. *Convocazione di Assemblea.* 899

---

**Supplementi pubblicati nel mese di novembre 1957:**

**Supplemento n. 1 al n. 11 in data 9 novembre 1957 contenente:**

DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 8 rep.: *Imposta Erariale di consumo sul petrolio illuminante.* 799

DECRETO LEGGE 9 novembre 1957, n. 9 rep.: *Aumento imposta erariale di consumo sui carburanti.* 800

DECRETO LEGGE 9 novembre 1957,. n. 10 rep.: *Istituzione dell'Ente Nazionale Ammassi Motoaratura «E.N.A.M.»* 800

DECRETO 9 novembre 1957, n. 170 rep.: *Assunzione di maestri diplomati.* 809

DECRETO 9 novembre 1957, n. 171 rep.: *Assunzione dal 1° luglio 1957 del Sig. Abdullahi Egal Nur con qualifica di « Maestro coadiutore di 1ª classe ».* 811

DECRETO 6 novembre 1957, n. 172 rep.: *Nomina del Sig. Hagi Diriè Herzi a membro del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo ».* 812

DECRETO 7 novembre 1957, n. 173 rep.: *Ammasso incenso Campagna 1957-58.* 813

---

**Supplemento n. 2 al n. 11 in data 20 novembre 1957 contenente:**

DECRETO 12 novembre 1957, n. 38 rep.: *Istituzione di un secondo Sottosegretariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.* 819

DECRETO 12 novembre 1957, n. 174 rep.: *Modifiche al Decreto 18 maggio 1956, n. 78.* 821

DECRETO 12 novembre 1957, n. 175 rep.: *Commissione Tecnico-consultiva per l'importazione ed esportazione di merci «a licenza».* 824

DECRETO 12 novembre 1957, n. 176 rep.: *Parere della Commissione tecnico-consultiva per la esportazione di merci «a licenza».* 825

DECRETO 13 novembre 1957, n. 177 rep.: *Nomina del Deputato Omar Scek Hassan a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* 826

DECRETO 5 novembre 1957, n. 178 rep.: *Determinazione del prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica tipo extra.* 827

DECRETO 12 novembre 1957, n. 179 rep.: *Incarico provvisorio al Dottor Vitantonio Rella delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione del «Credito Somalo».* 827

DECRETO 15 novembre 1957, n. 180 rep.: *Modifica aliquota diritti portuali per le merci esenti dal pagamento del dazio doganale.* 828

---

**Supplemento n. 3 al n. 11 in data 25 novembre 1957 contenente:**

DECRETO 5 settembre 1957, n. 36 rep.: *Regolamento Organico tipo del Personale delle Amministrazioni Municipali.* 833

---

**Supplemento n. 4 al n. 11 in data 30 novembre 1957 contenente:**

S.A.G. - Società Agricoltori Giuba — *Convocazione Assemblea Generale.* 871

A.C.C.A. - Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi — *Convo-*

# PARTE PRIMA

**N. N.**

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 5 novembre 1957, n. 181 rep.**

**Permesso di ricerche per idrocarburi liquidi e gassosi da parte della Standard Vacuum Oil Co. di N. Y., nel Mudugh.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e successivi provvedimenti;

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTI gli articoli 4, 5 e 57 dell'Ordinamento Minerario della Somalia, approvato con l'Ordinanza del 15 agosto 1951, n. 13;

VISTA la domanda in data 11 maggio 1957, presentata dal Sig. E. N. Leibacher, in qualità di procuratore della Vacuum Oil Co., con sede in 1000 Westchester Avenue, White Plains, N. Y. USA, e domiciliata elettivamente in Mogadiscio presso la Mitchell Cotts Co., intesa ad ottenere il permesso di ricerche per idrocarburi liquidi e gassosi nella zona del Territorio denominata «Mudugh Occidentale» e specificata nell'articolo 1 del presente decreto;

SENTITO il parere della Commissione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 23 ottobre 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Alla Vacuum Oil Co. è accordato un permesso di ricerche per idrocarburi liquidi e gassosi nell'area della Somalia denominata « Mudugh Occidentale », e così delimitata:

a) Inizio dell'intersezione del meridiano Est 47° 30' 03" con il parallelo Nord 7° 30', confine Somalo-Etiopico;

b) di qui verso Est lungo il predetto parallelo Nord 7° 30' fino al punto d'intersezione con il meridiano Est 48° 30';

c) di qui verso Sud-Ovest su un allineamento fino all'intersezione del meridiano Est 48° con il parallelo Nord 7°;

d) di qui continuando verso Sud-Ovest fino al punto d'intersezione del meridiano Est 47° con il parallelo 6°;

e) di qui continuando fino verso Sud-Ovest fino al punto d'intersezione del meridiano Est 46° con il parallelo Nord 5°;

f) di qui continuando verso Ovest lungo il parallelo Nord 5° fino al punto d'intersezione del meridiano 45° con il parallelo Nord 5°, attuale linea amministrativa provvisoria fra Somalia ed Etiopia;

g) di qui continuando verso Nord-Est lungo l'attuale linea amministrativa provvisoria fra Somalia ed Etiopia, fino al punto d'intersezione del meridiano Est 47° 30' 03" con il parallelo Nord 7° 30'.

Art. 2.

Il permesso di ricerche di cui al precedente articolo, ha la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

La Vacuum Oil Co., dovrà trasmettere al Governo della Somalia, Ministero per gli Affari Economici — Servizio Geo-Minerario — ogni trimestre, un rapporto nel quale venga riportato il numero e la composizione delle spuadre addette alle ricerche, con l'indicazione degli itinerari eseguiti, l'ubicazione dei rilievi topografici, fotografici e geologici, nonchè degli indizi eventualmente scoperti.

Art. 4.

La Vacuum Oil Co., dovrà agevolare i sopraluoghi dei funzionari tecnici del Governo della Somalia e comunicare loro i dati e le notizie richieste.

Art. 5.

Per il permesso di ricerche di cui al presente decreto, la Vacuum

Oil Co. dovrà versare all'Ufficio Tasse sugli Affari del Governo della Somalia una tassa di So. 15 (quindici).

Mogadiscio, lì 5 novembre 1957.

**Anzilotti**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 200.*
*Mogadiscio, lì 7 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 9 settembre 1957, n. 182 rep.**

**Sistemazione personale giornaliero; attribuzioni alla Commissione del personale; termini per la presentazione delle domande.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI GENERALI

VISTA la legge 11 giugno 1957, n. 13 « Sistemazione del personale giornaliero somalo »;

VISTA l'Ordinanza n. 9 del 5 aprile 1954 «Ordinamento del personale civile somalo »;

RITENUTO di dover affidare alla Commissione del Personale il compito di stabilire le graduatorie del personale giornaliero da sistemare in ruolo e di avanzare proposte per il lóro inquadramento;

RITENUTO di dover fissare il termine per la presentazione delle domande di inquadramento e di quelle di licenziamento con diritto alla liquidazione;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione del personale è incaricata di stabilire le graduatorie del personale da sistemare in ruolo e di avanzare proposte per il loro inquadramento.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di inquadramento e di licenziamento con diritto a liquidazione è fissato in novanta giorni dalla data di pubblicazione della Legge 11 giugno 1957, n. 13.

Art. 3.

Contro l'inquadramento gli interessati potranno ricorrere al Ministro per gli Affari Generali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, lì 9 settembre 1957.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 24.*
*Mogadiscio, lì 25 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**nm.vo 16 aprile 1957, n. 183 rep.**
**sulla concessione edilizia di cui al Decreto Governatoriale 1 marzo 1940, 16769 a favore del Dottor Cattaneo Filippo.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI FINANZIARI

VISTO il decreto governatoriale 1 marzo 1940, n. 16769 con il quale veniva dato in concessione al Dr. Cattaneo Filippo un appezzamento di terreno sito in Mogadiscio lungo la Via Trevis;

VISTO il disciplinare di concessione, parte integrante del predetto decreto governatoriale, sottoscritto in data 23 febbraio 1940, che fissava in mesi dodici il tempo utile per la costruzione del villino ad un piano di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia nella sua tornata del 17 ottobre 1938;

VISTA la nota del Genio Civile 3 ottobre 1951, n. 42546 che esprimeva parere sfavorevole al rilascio della libera disponibilità richiesta dal Cattaneo Filippo, in quanto lo stesso non aveva ottemperato agli obblighi del disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che il Dr. Cattaneo Filippo, malgrado l'anzidetta risposta, non si è ulteriormente interessato di giustificare nè di adempiere gli obblighi del disciplinare surrichiamato;

VISTA la lettera del Servizio Tecnico Erariale 23 febbraio 1957, n. 120668 con la quale viene ravvisata l'opportunità di revocare il predetto Decreto Governatoriale, onde dar luogo a nuove richieste di concessione;

DECRETA:

La concessione edilizia di cui al Decreto Governatoriale 1 marzo 1940, n. 16769 a favore del Dr. Cattaneo Filippo è revocato.

Ai sensi dell'art. 12 del disciplinare di concessione, il concessionario inadempiente non potrà pretendere indennizzo di sorta per eventuali lavori eseguiti e per il prezzo del terreno a suo tempo versato.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, lì 16 aprile 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 244.*

*Mogadiscio, lì 19 settembre 1957.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 26 luglio 1957, n. 184 rep.**

**Libera disponibilità di un'area demaniale concessa a favore del Sig. Giacomelli Felice.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI FINANZIARI

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. « Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie »;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili, con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, numero 380;

VISTA la domanda in data 11 ottobre 1956, presentata dal Signor Felice Giacomelli, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è stato affisso a termini di legge all'albo del Municipio di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 12 dell'1 dicembre 1956, senza opposizione da parte di terzi;

VISTA la bolletta n. 65 in data 1 febbraio 1957 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il Signor Giacomelli Felice ha pagato la somma di So. 1.750, quale prezzo di cessione del terreno richiesto a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 700 è stata consegnata al Cignor Giacomelli Felice, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 28 maggio 1957;

VISTO il foglio n. 840330 in data 4 luglio 1957, del Servizio Tecnico Erariale dal quale risulta che il Signor Giacomelli Felice ha ultimato la costruzione che dovrebbe sorgere sul terreno richiesto, conformemente al progetto approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 70ª seduta del 24 ottobre 1951;

VISTO il nulla-osta di abitabilità degli edifici costruiti dal Sig. Giacomelli Felice sull'area avuta in concessione sita in Mogadiscio, Via Ruggero Santini;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il successivo riconoscimento della libera disponibilità di aree demaniali a scopo edilizio;

DECRETA:

Sono riconosciute a favore del Signor Giacomelli Felice la concessione edilizia e la conseguente libera disponibilità dell'area dema-

niale di mq. 700 sito in Mogadiscio, Via Ruggero Santini, come dalla planimetria allegata ed alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 25 luglio 1957, fra il Governo rappresentato dal Ministro per gli Affari Finanziari e l'interessato Sig. Giacomelli Felice.

Mogadiscio, lì 26 luglio 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg n. 5 - foglio n. 75.*
*Mogadiscio, lì 3 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 3 settembre 1957, n. 185 rep.**

**Libera disponibilità di un'area demaniale concessa a favore della Signora Habiba Hussen Mohamud.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI FINANZIARI

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 13 settembre 1956, n. 99 di rep. «Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie»;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie, contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto ministeriale n. 116985 in data 18 dicembre 1956, con il quale veniva concesso alla Sig.ra Habiba Hussen Mohamud un appezzamento di terreno demaniale di mq. 452,20 sito in Mogadiscio, Via Antonelli, a scopo edilizio;

VISTO il foglio n. 840641 in data 24 agosto 1957, del Servizio Tecnico Erariale con il quale si attesta che la Signora Habiba Hussen Mohamud ha costruito sull'area avuta in concessione uno stabile conforme al progetto approvato dalla Commissione Edilizia nella sua 202ª seduta del 29 ottobre 1956;

VISTO il nulla-osta di abitabilità dello stabile costruito dalla Sig.ra Habiba Hussen Mohamud in Via Antonelli, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio, con foglio n. 675 in data 19 gennaio 1957;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la libera disponibilità di aree demaniali a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Sig.ra Habiba Hussen Mohamud la libera disponibilità dell'area di mq. 452,20 avuta in concessione con decreto Ministeriale n. 116985 del 18 dicembre 1956.

Mogadiscio, lì 3 settembre 1957.

IL MINISTRO
**SALAD ABDI MOHAMUD**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 foglio n. 245.*
*Mogadiscio, lì 19 settembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 27 settembre 1957, n. 186 rep.**
**Emissione valori postali celebrativi IV Fiera della Somalia e II Festival Cinematografico Interafricano.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Istituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'emissione di una serie di francobolli per celebrare la IV Fiera della Somalia ed il 2° Festival Cinematografico Interafricano;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 16 settembre 1957;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata, per celebrare la IV Fiera della Somalia ed il 2° Festival Cinematografico Interafricano, l'emissione di una serie di francobolli costituita dai seguenti valori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100.000 | francobolli per posta ordinaria | da | So. 0,05 |
| 100.000 | francobolli per posta ordinaria | da | So. 0,10 |
| 80.000 | francobolli per posta ordinaria | da | So. 0,25 |
| 80.000 | francobolli per posta aerea | da | So. 0,60 |
| 80.000 | francobolli per posta aerea | da | So. 1,20 |

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente articolo saranno stampati a cura del Poligrafico dello Stato (Roma) in rotocalco, su carta bianca liscia filigranata « tappeto di piccole stelle » nel formato di mm. 40x30 con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

Ogni francobollo riproduce una vignetta differente e precisamente: *per il francobollo da So. 0,05* — posta ordinaria — è costituita da una cornicetta rettangolare che racchiude al centro la veduta della Diga di Falcheiro; in alto della vignetta è posta la leggenda, in carattere stampatello « IV Fiera della Somalia — Festival Cinematografico » disposta su due righe, in basso una leggentina in carattere stampatello chiaro in lingua italiana « Poste »; la stessa leggendina è riprodotta in lingua araba; sulla destra della vignetta, in senso verticale, vi è la leggendina in carattere bastoncino «Diga di Falcheiro».

In basso negli angoli racchiusi su due quadratini su fondo pieno è stampato il valore ripetuto nelle lingue italiana ed araba «So. 0,05»; sotto la vignetta, in un rettangolo su fondo chiaro, vi è la leggenda in carattere stampatello moderno « Somalia 1957 » in lingua italiana ed araba.

*per il francobollo da So. 0,10* — posta ordinaria — la vignetta riproduce un « Ponte sul Giuba »; in alto della vignetta è posta la leggenda in carattere stampatello, « IV Fiera della Somalia — Festival Cinematografico» disposta su due righe, in basso al centro una leggendina in carattere stampatello chiaro in lingua italiana « Poste »; la stessa leggendina è riprodotta in lingua araba, sulla sinistra della vignetta in senso verticale vi è la leggendina in carattere bastoncino «Ponte sul Giuba».

In basso negli angoli racchiusi su due quadratini su fondo pieno è stampato il valore ripetuto nelle lingue italiana ed araba «So. 0,10»; sotto la vignetta, in un rettangolo su fondo chiaro, vi è la leggenda in carattere stampatello moderno «Somalia 1957» in lingua italiana ed araba.

*per il francobollo da So. 0,25* — posta ordinaria — la vignetta riproduce i « Silos di Margherita »; in alto della vignetta è posta la leggenda in carattere stampatello « IV Fiera della Somalia — Festival Cinematografico » disposta su due righe; in basso al centro una leggendina in carattere stampatello chiaro in lingua italiana « Poste »; la stessa leggendina è riprodotta in lingua araba; sulla destra della vignetta in senso verticale vi è la leggendina «Silos di Margherita», in carattere bastoncino chiaro.

In basso negli angoli racchiusi su due quadratini su fondo pieno è stampato il valore ripetuto nelle due lingue italiana ed araba « So. 0,25 »; sotto la vignetta in un rettangolo su fondo chiaro, vi è la leggenda in carattere stampatello moderno «Somalia 1957», in lingua italiana ed araba.

*per il francobollo da So. 0,60* — posta aerea — la vignetta riproduce « Canali di irrigazione », in alto della vignetta è posta la leggendina in carattere stampatello «IV Fiera della Somalia — Festival Cine-

matografico » disposta su due righe, in basso al centro una leggenlina in carattere bastoncino chiaro « Posta Aerea »; la stessa leggendina è riprodotta in lingua araba; sulla sinistra della vignetta in senso verticale vi è la leggendina in carattere bastoncino scuro «Canali di irrigazione».

In basso racchiusi su due quadratini su fondo pieno è stampato il valore ripetuto nelle due lingue italiana ed araba « So. 0,60 »; sotto la vignetta, in un rettangolo su fondo chiaro, vi è la leggenda in carattere stampatello moderno « Somalia 1957 » in lingua italiana ed araba.

*per il francobollo da So. 1,20* — posta aerea — la vignetta riproduce una « Sondo Petrolifera », a sinistra della vignetta in senso verticale è posta la leggenda « IV Fiera della Somalia »; sulla destra della vignetta «Somalia 1957» in lingua italiana ed araba, in crattere stampatello chiaro; in alto del francobollo vi è la leggendina in carattere stampatello chiaro « Festival Cinematografico ».

In basso sulla vignetta a carattere bastoncino chiaro è stampata la leggendina « Sonda Petrolifera»; in alto a sinistra della vignetta stessa, in carattere bastoncino scuro su due righe, la leggendina « Posta Aerea » in lingua italiana; la stessa leggendina è riprodotta a destra in lingua araba.

In basso sul lato sinistro della vignetta è posto il valore «So. 1,20» in lingua italiana e sulla destra in lingua araba.

I francobolli sono stampiti nei seguenti colori:

So. 0,05 — vignetta in color viola — cornice in colore bruno — posta ordinaria;

So. 0,10 — vignetta in colore verde — cornice in colore ocra — posta ordinaria;

So. 0,25 — vignetta in colore bleu — cornice in colore rosso — posta ordinaria;

So. 0,60 — vignetta in colore bruno — cornice in colore bleu scuro — posta aerea;

So. 1,20 — vignetta in colore nero — cornice e fondo in color rosso — posta aerea.

Art. 3.

I francobolli di cui ai precedenti articoli saranno validi per l'affrancatura di corrispondenza dal giorno 28 settembre 1957 al giorno 27 marzo 1958 e saranno ammessi al cambio purchè non sciupati nè perforati fino al giorno 30 giugno 1958.

Art. 4.

Il finanziamento della spesa relativa alla presente emissione graverà sul Cap. 37 il quale — attraverso il Cap. 44 delle entrate —

Il ricavato netto della vendita dei francobolli della serie stessa sarà versato sul Cap. 28 delle entrate del bilancio del Governo della Somalia.

Mogadiscio, lì 27 settembre 1957.

IL PRIMO MINISTRO
**ABDULLAHI ISSA MOHAMUD**

HAGI FARAH ALI OMAR
SALAD ABDI MOHAMUD

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 130.*
*Mogadiscio, lì 19 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## V A R I E

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1. agosto 1957, il Signor Hagi Dirie Herzi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1645 sito in Mogadiscio, Viale del Lido descritto nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 12 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(433)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1 agosto 1956, il Signor Mohamed Ali Daar ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 496 sito in Mogadiscio, Via Merca descritta nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 31 ottobre 1957.

IL MINISTRO

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 giugno 1957, la Signora Faduma Mohamed Farah ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioini, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 936 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 31 ottobre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(435)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 marzo 1957, il Sig. Said Mohamed Bin Quer ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un oppezzamento di terreno della superficie di mq. 5897,80 sito in Mogadiscio, Via N. Santini descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(436)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento

scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 722 sito in Mogadiscio, Viale del Lido descritto nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(437)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 19 settembre 1957, il Sig. Osman Cahie Omar ha chiesto a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 614 sito in Mogadiscio, Via Quirichetti descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(438)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 4 ottobre 1956, la MISSIONE MINNONITE ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 14.000 sito in Margherita descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(439)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 13 novembre 1957, il Sig. Hassan Nurr Elmi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni un appezzamento di terreno della superficie di mq. 550 sito in Mogadiscio, Viale del Lido descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 22 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(439bis)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 2 dicembre 1952, il Sig. Mohamed Hagi Abdalla Procuratore Eredi Hagi Abdalla Hasham ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 618,80 sito in Mogadiscio, Viale XXIV Maggio descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni

Mogadiscio, lì 22 novembre 1957.

IL MINISTRO

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che la ditta INALSO S.p.A. Industria Alimentare Somala ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Merca.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 11 novembre 1957.

IL MINISTRO

**(440)** **Hagi Farah Ali Omar**

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che i fratelli Hussen Ahmed & Ali Ahmed Basahai hanno presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via Amaruin.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 11 novembre 1957.

IL MINISTRO

**(441)** **Hagi Farah Ali Omar**

Autorizzazione N. 809151.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Mohamed Scek Abdullahi ad esercitare in Afmedò il commer-

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Afmedò.

Mogadiscio, lì 31 agosto 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(442)

---

Autorizzazione N. 809556.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

La Sig.ra Marchesi Ines in Zini fu Enrico ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 31 ottobre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

(443)

---

Autorizzazione N. 809557.

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**
**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Hansraj Thakerdas ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione di alimentari.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 31 ottobre 1957.

IL MINISTRO

Autorizzazione N. 809563.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Copasso Massimo fu Giovani ad esercitare in Chisimaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio d'effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Chisimaio.

Mogadiscio, lì 2 novembre 1957.

IL MINISTRO

**(445)** **Hagi Farah Ali Omar**

---

Autorizzazione N. 809566.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Mohamed Mohamud Ali ad esercitare in Bereda (Alula) il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Alula.

Mogadiscio, lì 2 novembre 1957.

IL MINISTRO

**(446)** **Hagi Farah Ali Omar**

---

Autorizzazione N. 809569.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Autorizza:

Il Sig. Osman Iusuf Mussa ad esercitare in Ghessalei (Alula) il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Alula.

Mogadiscio, lì 2 novembre 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(447)

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Romano Romanelli ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Margherita.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, 2 ottobre 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(443)

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Scek Mohamed Issak Salat, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Belet Uen.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 26 ottobre 1957.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(449)

Certificato N. 809710.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) — Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 5 novembre 1957, alle ore 10.15, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la lettera « F » scritta in carattere di fantasia ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmeceutici Italia, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso potra essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici per l'Industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura; concimi per terreni (naturali e artificiali); prodotti chimici per conservare gli alimenti; materie per la concia; sostanze adesive per l'industria. Preparati per lavare la biancheria e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici. Olii e grassi industriali (esclusi gli olii e grassi commestibili e gli olii essenziali). Prodotti farmaceutici, veterinari, igienici; prodotti dietetici per fanciulli e ammalati; impiastri, materiali di medicazione; materie per piombare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere erbacce ed animali nocivi. Strumenti e apparecchi di chirurgia, di medicina, di odontoiatria e di veterinaria (compresi gli arti, gli occhi i denti artificiali); di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 22 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Hagi Farah Ali Omar**

**(450)**

---

Certificato N. 809712.

GOVERNO DELLA SOMALIA

**MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI**

**Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni**

---

*Omissis:*

Certifica:

La Società Farmaceutici Italia con sede in Milano (Italia) Via Filippo Turati n. 18 — il giorno 11 novembre 1957, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici —

Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « FARMITALIA » scritta in qualsiasi carattere, dimensione, disposizione e colori ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti della Società Farmaceutici Italia.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso verrà applicato generalmente sui prodotti per impressione diretta o sottoforma di etichetta mediante stampa, impressione, o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, lì 22 novembre 1957.

IL MINISTRO

(451) **Hagi Farah Ali Omar**

---

## UNIONE SVILUPPO COMMERCIO AFRICA

### U.S.C.A. Società per azioni

con sede in Mogadiscio - Capitale sociale So. 100.000

## AVVISO

Il Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni U.S.C.A. — Unione Sviluppo Commercio Africa — con sede in Mogadiscio, nella seduta del 12 giugno 1957, tenuta in Milano, ha stabilito quanto segue circa l'uso della firma sociale:

a) - la firma sociale spetta individualmente al Presidente Dr. Emanuele Lurani Cernuschi ed al Vice Presidente Dr. Dino Gardini per tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione sia in Somalia che all'estero;

b) - la firma sociale spetta in Somalia congiuntamente a due a due fra loro ai Consiglieri Comm. Francesco Boero, Dr. Vincenzo Calzia e Rag. Gino Capone;

c) - al Consigliere Delegato Rag. Gino Capone ed al Consigliere Dr. Vincenzo Calzia è conferito l'uso della firma sociale individuale

in Somalia per il Compimento delle operazioni di ordinaria amministrazione e quindi:
— firmare la corrispondenza ordinaria; emettere fatture; emettere assegni sui conti correnti attivi della Società presso Istituti di Credito; girare per l'incasso assegni, vaglia e valori all'ordine della Società; ritirare titoli e valori rilasciandone quietanza presso qualsiasi ente pubblico e privato ivi compresi gli uffici postali e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni.

Per la firma delle accettazioni cambiarie e per lo sconto delle stesse è in ogni caso prescritta la firma congiunta del Presidente o del Vice Presidente con altro Consigliere in carica.

Il relativo verbale è stato depositato in Milano presso il notaio dott. Arturo Lovato di fu Eleuterio, come risulta dall'atto a suo rogito 1. agosto 1957, n. 109301, registrato a Milano il 3 agosto 1956 al n. 5401 vol. 1175, ed a Mogadiscio il 29 ottobre 1957 al n. 4519 Atti Privati vol. 25, e depositato, in copia, presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir addì 29 ottobre 1927 ed iscritto al n. 86 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 323 del Registro delle Società.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
*Gino Capone*

(452)

---

## AZIENDA AGRICOLA FRATELLI URBINATI

Società a r.l. Sede sociale Mogadiscio - Capitale soc. So. 651,51

Il giorno 5 ottobre 1957, s'è riunita in Milano, in Via Domenichino n. 19, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società a responsabilità limitata « Azienda Agricola Fratelli Urbinati » la quale ha approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1956, con le seguenti risultanze:

*BILANCIO:*

| | | |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | | So. 63.812,66 |
| PASSIVITA' | | So. 23.800,96 |
| | Utile d'esercizio | So. 40.011,70 |

*CONTO PERDITE E PROFITTI:*

| | | |
|---|---|---|
| Spese | | So. 20.470,30 |
| Ricavi | | So. 60.482,70 |
| | Utile d'esercizio | So. 40.011,70 |

(453)

*Il Consiglio d'Amministrazione*

## INALSO - INDUSTRIA ALIMENTARE SOMALA

Soc. per Az. - Con sede in Merca - Capitale Sociale So. 12.000

### Avviso

Il novembre 1957 s'è riunita in Mogadiscio, nel mio studio, sito in Corso Vittorio Emanuele n. 22, l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dell'intestata Società, che ha deliberato la accettazione delle dimissioni del Rag. Bruno Falzoni dalla carica di amministratore unico, la nomina del nuovo amministratore unico nella persona del dott. Antonio Goglio, la modifica degli articoli 18 e 20 dello Statuto sociale e la autorizzazione del rilascio di una procura generale per affari ed atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in favore del Sig. Danilo Fossati, residente in Monza

Il relativo verbale, a mio rogito, in data 3 novembre 1957 n. 6219 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 6 novembre 1957 al n.748 Atti Pubblici vol. VIII, è stato omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 7 novembre 1957 e trascritto al n. 88 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 353 del Registro delle Società.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
*Mario Ciotola*

(454)

---

## « AZANIA »
## SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTI AZANIA - a r.l.

con sede in Mogadiscio

### Avviso

Il 2 novembre 1957, con atto a mio rogito. n. 6219, di repertorio, è stata costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata, « AZANIA » — « Società Cooperativa Autotrasporti Azania » — con sede in Mogadiscio, per la durata fino al 31 dicembre 1960 avente per scopo di provvedere, in cooperazione dei propri soci, al trasporto di merci per e da qualsiasi località della Somalia e dei Paesi Esteri d'Africa, come anche all'esercizio del commercio in esportazione ed importazione.

Il predetto atto registrato a Mogadiscio al n. 746 Atti Pubblici vol. VIII, in data 5 novembre 1957, omologato dal Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 7 novembre 1957, è stato depositato in Cancelleria in pari data, e trascritto al n. 89 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 356 del Registro delle Società.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA
*Mario Ciotola*

(455)

## S.p.A. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI » - S.A.P.A.

### Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

I Sigg. Azionisti della S.p.A. Pescherie Alula « G. Caramelli » — S.A.P.A. — sono convocati all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che si terrà, in Mogadiscio, presso l'ufficio del Sig. Giordio Colombarini, Via Carletti n. 25, il giorno 28 dicembre 1957, alle ore 10, in prima convocazione, ed il giorno 30 dicembre 1957, nello stesso luogo ed alla stessa ora, in seconda convocazine, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione degli Amministratori; relazione dei Sindaci; approvazione del bilancio al 30 giugno 1957 e del relativo Conto Perdite e Profitti.

2) Nomina del Collegio Sindacale.

3) Eventuali e varie.

Mogadiscio, lì 25 novembre 1957.

GLI AMMINISTRATORI
*(G. Guarino - F. Caramelli)*

(456)

---

## S. I. S. I. A.
## SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA s.p.a.
Sede Sociale: MOGADISCIO

### Convocazione di Assemblea

I Sigg. Azionisti della Società Italo-Somala Incremento Agricoltura (S.I.S.I.A.) S.p.A. sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 16 dicembre 1957 alle ore 16 ed in seconda convocazione il 18 dicembre 1958 presso la Sede Sociale per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Discussione ed approvazione del bilancio al 30 giugno 1957;

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 1. luglio 1957-30 giugno 1961;

3) Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per il triennio 1. luglio 1957-30 giugno 1961;

4) Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto, ai sensi dell'art. 2 dello statuto sociale, entro il giorno 10 dicembre 1957 presso la sede sociale della Società o presso il Credito Somalo.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane sin da ora fissata per il giorno 21 dicembre alla medesima ora e nello stesso luogo.

Mogadiscio, lì 15 novembre 1957.

SOC. ITALO SOMALA INCR. AGRICOLTURA
*Il Consigliere Delegato*
(Ing. A. Forlani)

(457)

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 10 dicembre 1957 Suppl. N. 1 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

**LEGGI:**

LEGGE 16 novembre 1957, n. 15: *Imposta sui redditi.* 907

LEGGE 26 novembre 1957, n. 16: *Tributo sulle costruzioni non in muratura e non soggette ad imposta sul reddito.* 933

**DECRETI:**

N N.

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 26 ottobre 1957, n. 187 rep.: *Proroga al 31 dicembre 1958 del termine per la sostituzione delle targhe automobilistiche.* 937

DECRETO 10 ottobre 1957, n. 188 rep.: *Variazione alla Commissione Tecnica per la selezione e acquisto bestiame.* 938

DECRETO 2 novembre 1957, n. 189 rep.: *Data d'inizio per le operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone.* 938

Stamperia del Governo - 1957

DECRETO 30 ottobre 1957, n. 190 rep.: *Fondi per la campagna antiacridica.* 939

DECRETO 28 settembre 1957, n. 191 rep.: *Nomina Commissioni per l'esame delle domande di ammissione nei Collegi Governativi.* 939

DECRETO 20 settembre 1957, n. 192 rep.: *Organico Direzioni Didattiche e nomina Direttori per il 1957-58.* 941

DECRETO 28 ottobre 1957, n. 37 (A.F.I.S.): *Nomina del Capitano CC. s.p.e. Salvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.* 943

## PARTE TERZA

### VARIE

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Ali Hagi.* 945

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Perucchi Francesco.* 945

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Osman Farah Aden.* 946

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hassan Mohamed Mohamud.* 946

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hussen Hassan Mohamed.* 947

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum eredi Sig. Mohamedali Gianmohamed.* 947

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Halima Mohamed Hagi Medina Giumale.* 948

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Tulli Felice.* 948

Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Salad Abdi Mohamed.* 948

Cioffi Montanari & Co. S.r.l. — *Estratto verbale di Assemblea Generale Ordinaria.* 949

Agricola Commerciale Somala - S.p.A. - Afgoi — *Convocazione Assemblea Ordinaria.* 950

S.C.I.A.M.S. - Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Sehtentrionale — *Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.* 950

S. A. Olibanum — *Avviso di convocazione Assemblea Generale.* 951

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Avviso di vendita.* 951

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — *Avviso di vendita.* 952

S.A.I.S. - Società Agricola Italo-Somala — *Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria.* 952

S.S.S. - Società Saccarifera Somala — *Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria.* 953

Società Romana in Somalia — *Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria.* 953

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**LEGGE 16 novembre 1957, n. 15.**
**Imposta sui redditi.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la segunte legge:

### TITOLO I — IMPOSTA SUI REDDITI

*Capo I — Soggetti passivi dell'imposta*

Art. 1.

E' istituita, con effetto dal 1° gennaio 1959, una imposta sul reddito complessivo del contribuente, prodotto nell'anno precedente ai sensi del successivo art. 12.

Art. 2.

Sono soggetti alla imposta sul reddito le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

I cittadini stranieri, gli enti e le società costituite all'estero, sono soggetti all'imposta medesima limitatamente ai redditi prodotti nel Territorio.

Art. 3.

I coniugi sono tenuti a corrispondere l'imposta sul reddito separatamente sulla base dei redditi realizzati da ciascuno di essi.

Nel caso in cui siano titolari di distinte licenze di esercizio e le relative attività vengano svolte in uno stesso locale, i redditi dei coniugi si cumulano, e la tassazione si esegue al nome del coniuge titolare della attività prevalente.

Art. 4.

Gli incapaci sono soggetti all'imposta sul reddito per mezzo del proprio legale rappresentante, tutore o curatore.

Le persone non residenti nel Territorio sono soggette all'imposta per mezzo del proprio amministratore giudiziario, tutore, curatore o del proprio mandatario, institore, agente, rappresentante, filiale o direttore, relativamente ai redditi provenienti direttamente o indirettamente attraverso o per il fatto del mandato, della rappresentanza, della agenzia, della filiale o della direzione.

Art. 5.

Le persone e i legali rappresentanti che si assentano o non risiedono nel Territorio, sono tenuti, ai fini dell'osservanza degli obblighi tributari di cui alla presente legge, a nominare un rappresentante nel Territorio e a darne comunicazione scritta all'Ufficio delle Imposte Dirette.

L'Ufficio delle Imposte Dirette, ove il contribuente o il legale rappresentante non procedano a tale nomina ovvero non diano la prescritta comunicazione, effettua la notifica degli accertamenti, delle rettifiche in aumento e di qualunque altro avviso, mediante affissione per trenta giorni consecutivi all'albo degli uffici municipali o distrettuali di una delle località indicate nel primo comma dell'art. 30.

L'ufficio municipale o distrettuale certifica nella relazione di notifica la eseguita affissione.

Art. 6.

I legali rappresentanti dei minori, degli incapaci, degli enti collettivi, sono responsabili secondo le norme della presente legge, per gli accertamenti e la tassazione del reddito conseguito dalle persone rappresentate. Sono altresì responsabili nei limiti del patrimonio dei rappresentati, del pagamento dell'imposta dovuta.

Art. 7.

Nel caso di morte del contribuente, gli eredi, l'esecutore testamentario, il curatore dell'eredità giacente o dell'eredità accettata con beneficio d'inventario, sono tenuti a presentare la dichiarazione nell'anno di tassazione successivo a quello della morte, e a compiere quanto altro è disposto nella presente legge.

L'esecutore testamentario, il curatore dell'eredità giacente o dell'eredità accettata con beneficio d'inventario sono altresì responsabili, nei limiti della massa ereditaria, della imposta dovuta per gli anni anteriori a quello della morte, a seguito degli accertamenti dell'ufficio o delle rettifiche delle dichiarazioni.

*Capo II — Oggetto della imposta*

Art. 8.

Salvo quanto disposto nella presente legge, l'imposta sul reddito è dovuta sui seguenti redditi prodotti o percepiti nel Territorio:

1 - proventi od utili derivanti da qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla durata della attività stessa;

2 - interessi o sconti;

3 - pensioni e rendite o annualità;

4 - canoni, censi, proventi occasionali e straordinari e ogni altro reddito di qualunque natura;

5 - redditi agrari da chiunque prodotti o percepiti;

6 - redditi reali o presunti derivanti da fabbricati e da ogni altra stabile costruzione, anche se usati dal proprietario e per suo conto o da un terzo a scopo di abitazione o godimento e non a scopo di lucro;

7 - redditi di lavoro subordinato di carattere fisso a qualsiasi titolo e di qualunque specie percepiti in relazione al contratto di lavoro.

I redditi reali o presunti relativi alle costruzioni di tipo tradizionale e locale, nonchè i redditi agrari derivanti dalla coltivazione dei terreni con sistemi tradizionali e locali, sono soggetti ai particolari tributi sostitutivi.

Art. 9.

Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni che, costituiscono opifici industriali, è soggetto alla imposta unitamente al reddito derivante dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che l'industria sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato.

Quando l'industria non venga esercitata direttamente dal proprietario, il canone di affitto sarà soggetto all'imposta sul reddito dei fabbricati con le aliquote proprie dell'imposta medesima.

Art. 10.

Nel caso di coesistenza, a nome dello stesso contribuente, di redditi di lavoro subordinato di carattere fisso o di redditi di fabbricati con redditi derivanti dalle fonti indicate nei numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 8, questi ultimi sono assoggettati a tassazione separatamente con le aliquote di cui all'art. 32, 2° comma.

Agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nel precedente comma i contribuenti sono tenuti ad indicare nella dichiarazione relativa ai redditi derivanti da altre fonti, l'ammontare dei redditi di lavoro subordinato di carattere fisso e dei redditi dei fabbricati percepiti durante l'anno solare cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 11.

L'anno di tassazione, ai fini dell'imposta sul reddito, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.

Per ogni anno di tassazione, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo netto dei redditi prodotti e percepiti dal contribuente durante l'anno solare precedente all'anno di tassazione, anche se la fonte del reddito viene a cessare antecedentemente o durante l'anno di tassazione.

L'anno solare in cui il reddito viene prodotto e percepito costituisce l'anno di commisurazione.

Per le società ed enti tassabili in base a bilancio, il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, l'anno di tassazione è quello in cui cade la chiusura del bilancio in conformità alle norme statutarie o legislative.

L'ammontare del reddito netto complessivo, di cui ai precedenti commi, costituisce il reddito imponibile del contribuente.

*Capo III — Esenzioni*

Art. 13.

Sono esenti dall'imposta:

1) — gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

2) — gli agenti consolari stranieri, a condizione che non esercitino nel Territorio una attività lucrativa, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono, e salve le speciali convenzioni consolari;

3) — i militari e militarizzati in attività di servizio inferiori al grado di sottufficiale per le loro competenze militari.

Art. 14.

Sono esenti dall'imposta:

1) — i fabbricati destinati all'esercizio del culto e loro dipendenze anche se concesse in affitto;

2) — i cimiteri e le loro dipendenze;

3) — i fabbricati di proprietà dello Stato;

4) — i fabbricati appartenenti ai municipi, che non siano concessi in locazione contro corrispettivo;

5) — i fabbricati adibiti a sede di Consolati, quando siano di proprietà dello Stato che il Consolato rappresenta e purchè esista reciprocità di trattamento;

6) — i fabbricati destinati a scuole, anche private, organizzate non a scopo di lucro ed autorizzate per ragioni di pubblico interesse.

Art. 15.

Sono altresì esenti le costruzioni rurali che appartengono al proprietario o concessionario dei terreni, a condizione che siano destinati:

a) — alla abitazione di coloro che attendono con il proprio lavoro alla coltivazione della terra;

b) — al ricovero del bestiame allevato sui terreni ed a quello necessario alla coltivazione dei terreni stessi;

c) — alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine, degli attrezzi e di quanto altro serve alla coltivazione dei terreni.

Art. 16.

Le nuove costruzioni ad uso di civile abitazione anche se comprendano negozi, nonchè gli ampliamenti e le sopraelevazioni di costruzioni preesistenti godranno:

1) — della esenzione totale dell'imposta per i primi dieci anni;

2) — della esenzione graduale dell'imposta per il successivo decennio. In tal caso l'imposta sarà applicata su un decimo del reddito accertato per il primo anno, su due decimi per il secondo anno e così di seguito, gradualmente, fino alla tassazione dell'intero reddito alla scadenza del decennio di esenzione graduale.

Art. 17.

Tutte le industrie nuove, tecnicamente organizzate, nonchè i fabbricati nuovi destinati ad uso industriale costruiti ed attivati nel Territorio, godranno della esenzione totale della imposta, limitatamente ai redditi in essi prodotti, per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data in cui divennero utilizzabili.

La stessa esenzione compete per gli ampliamenti apportati ad industrie già esistenti e per le industrie radicalmente riattate.

Art. 18.

Le esenzioni di cui agli articoli 16 e 17 debbono essere chieste mediante domanda al procuratore delle imposte, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla data di abitabilità e di servibilità della nuova costruzione, ovvero di attivazione o di servibilità dell'industria tecnicamente organizzata.

Qualora la domanda venga prodotta oltre il termine prescritto, la esenzione sarà limitata al periodo di tempo che ancora rimane per giungere alla scadenza della esenzione stessa. I certificati di abitabilità, di attivazione o di servibilità debbono essere rilasciati dagli organi competenti.

Il provvedimento di esenzione viene adottato con decreto del Ministero per gli Affari finanziari.

*Capo IV — Detrazioni*

Art. 19.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, sono ammesse in detrazione tutte le spese sostenute, inerenti alla effettiva produzione del reddito nel Territorio.

Sono altresì ammesse in detrazione, in equa misura, le quote di ammortamento per il consumo ed il deperimento del macchinario, degli impianti e dei fabbricati industriali.

Art. 20.

Le annualità passive sono ammesse in detrazione, quando ne risulti provata l'esistenza, siano note le precise generalità del creditore, e a condizione che il creditore abbia il domicilio nel Territorio.

Ove queste considerazioni non abbiano luogo, i contribuenti non possono detrarre le annualità passive, salvo il diritto di ritenere ai creditori l'imposta corrispondente.

Art. 21.

Le società e gli enti tassabili in base a bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un triennio.

La stessa facoltà è concessa anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata, siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili regolarmente tenute a norma delle disposizioni vigenti e che il medesimo sistema di accertamento venga eseguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione.

La perdita si determina con le norme relative all'accertamento dei redditi.

Art. 22.

Gli eventuali volontari accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza in conformità alle norme sul contratto di impiego privato o ai contratti collettivi di lavoro, sono ammessi annualmente in detrazione dal reddito lordo, ogni qualvolta essi affluiscano in apposito conto speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto annuale controllato dall'Ufficio delle Imposte Dirette, e siano investiti in appositi libretti presso un istituto bancario.

L'ammontare di tali accantonamenti sarà determinato in relazione alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda.

Le erogazioni eventuali eseguite per scopi diversi da quello per cui il fondo speciale è stato costituito, saranno soggette a tassazione.

Art. 23.

Il reddito imponibile dei fabbricati e delle costruzioni indicate al n. 6 dell'art. 8, si determina detraendo dal reddito lordo, a titolo di riparazione, di manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, una somma pari ad un terzo dello stesso reddito lordo.

Art. 24.

Non sono ammessi in detrazione:

1) — le spese private e familiari;

2) — le perdite — salvo il disposto di cui all'art. 21 — le diminuzioni e gli esaurimenti o ritiri di capitali, le somme imputate a capitale e altre spese in conto speciale;

3) — le perdite e spese riperibili mediante assicurazioni, contratti od indennizzi;

4) — i canoni per fabbricati e loro parti, non corrisposti allo scopo di produrre il reddito;

5) — gli interessi dei capitali propri investiti nell'esercizio;

6) — il compenso per l'opera del contribuente, del coniuge, dei figli e dei parenti fino al terzo grado occupati nell'esercizio quando coabitino con il contribuente;

7) - i compensi degli amministratori delle società ed enti tassabili in base a bilancio.

Le società fornite di personalità giuridica hanno invece facoltà di dedurre dal reddito imponibile, annualmente ed in esenzione alla imposta sui redditi, una quota del 25% degli utili di gestione da reinvestire nell'azienda.

L'importo degli utili reinvestiti e dichiarato esente deve essere chiaramente e distintamente indicato in un apposito fondo reinvestimenti iscritto al passivo del bilancio, e deve, entro un termine non superiore agli anni cinque, essere imputato e trasferito a capitale.

In nessun caso gli utili accantonati possono essere distribuiti, destinati a copertura di passività di gestione o comunque utilizzati per scopi diversi dalla finalità dell'esenzone.

Le erogazioni eventuali eseguite per scopi diversi da quello per cui il fondo speciale è stato costituito, sono soggette a tassazione.

*Capo V — Dichiarazioni*

Art. 25.

Chiunque possiede redditi soggetti alla imposta sul reddito è tenuto a farne dichiarazione a decorrere dal 1959.

La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno.

Per i minori, gli incapaci, gli enti collettivi e gli assenti, la dichiarazione deve essere presentata da coloro che ne hanno la rappresentanza secondo le norme della presente legge.

La dichiarazione può essere fatta da un mandatario del soggetto; il mandato deve risultare da atto scritto, anche sotto forma di semplice lettera, e deve essere allegato alla dichiarazione.

Art. 26.

La dichiarazione è unica per tutti i redditi pertinenti al medesimo soggetto e deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto.

Art. 27.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

1) — i prestatori d'opera subordinata aventi esclusivamente redditi di lavoro di carattere fisso, salvo quanto disposto dall'art. 10;

2) — coloro il cui reddito non superi i So. 3.000, qualora abbiano corrisposto la sovrimposta governativa unitamente alla imposta municipale d'esercizio, secondo le norme previste dal Capo VII e limitatamente ai redditi prodotti dall'esercizio;

3) — i proprietari di costruzioni di tipo tradizionale-locale e i possessori di piccole estensioni di terreno che corrispondono l'imposta secondo le norme proprie ai particolari tributi sostitutivi.

Art. 28.

Le società e gli enti, forniti di personalità giuridica, devono presentare la dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Qualora il bilancio o rendiconto non sia chiuso e approvato nei termini stabiliti dalla legge o dallo statuto, la società o l'ente deve presentare la dichiarazione entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura.

Nei casi di incorporazione o fusione di società o enti, la dichiarazione, corredata dal bilancio di chiusura della società o ente cessato, deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione, entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione.

Nei casi di messa in liquidazione, senza continuazione della gestione, i liquidatori devono dichiarare i redditi derivanti dalla liquidazione entro tre mesi dal deposito del bilancio o rendiconto.

Art. 29.

I redditi delle società non fornite di personalità giuridica, devono essere dichiarati dai singoli soci per la quota di pertinenza.

Il procuratore delle imposte può chiedere la dichiarazione del reddito della società, al rappresentante legale o a qualunque socio residente nel Territorio.

Nel caso in cui tutti i soci siano assenti o non risiedano nel Territorio, la dichiarazione deve essere presentata dal mandatario, institore, agente, rappresentante o direttore della Società.

Art. 30.

La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio delle Imposte Dirette o presso gli uffici del Distretto, nella cui circoscrizione il soggetto risiede, ha la sede legale, o esercita l'attività prevalente.

La dichiarazione può essere anche spedita per posta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La prova della presentazione è data soltanto dalla ricevuta dell'Ufficio Imposte Dirette o dell'Ufficio del Distretto, ovvero dalla ricevuta della raccomandata.

*Capo VI — Aliquote*

Art. 31.

Il reddito immobiliare dei fabbricati di cui al combinato disposto dell'art. 8 n. 6 e dell'art. 23, non è cumulabile con i redditi di altra natura ed è soggetto a separata tassazione con le seguenti aliquote:

| | | |
|---|---|---|
| — fino a | So. 30.000 | aliquota 15% |
| — sulla parte eccedente | So. 30.000 | aliquota 22,50% |

Art. 32.

Il reddito imponibile complessivo di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8, è soggetto a tassazione nelle seguenti misure:

1) - Ammontare dell'imposta dovuta dalle persone fisiche:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — redditi imponibili fino a | | | | So. | 2.400 | Aliquota fissa | | So. | 10 | |
| — sulla parte eccedente | | | | So. | 2.400 | fino a | | So. | 3.600 | Aliq. 6% |
| — | » | » | » | » | 3.600 | » | » | » | 4.800 | » 8% |
| — | » | » | » | » | 4.800 | » | » | » | 6.000 | » 10% |
| — | » | » | » | » | 6.000 | » | » | » | 7.200 | » 12% |
| — | » | » | » | » | 7.200 | » | » | » | 8.400 | » 14% |
| — | » | » | » | » | 8.400 | » | » | » | 9.600 | » 16% |
| — | » | » | » | » | 9.600 | » | » | » | 10.800 | » 18% |
| — | » | » | » | » | 10.800 | » | » | » | 30.000 | » 20% |
| | | | | | 30.000 | | | | | » 22,50% |

2) - Ammontare dell'imposta dovuta dalle società ed enti forniti di personalità giuridica:

— reddito imponibile di qualsiasi importo: 22,50%

Il reddito imponibile di cui al primo comma, nel caso in cui coesista a mente dell'art. 10 con redditi di lavoro subordinato di carattere fisso, ovvero con redditi di fabbricati, è soggetto a tassazione nelle seguenti diverse misure:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — redditi imponibili fino a | | | | So. | 1.200 | | | | Aliq. | 6% |
| — sulla | parte | eccedente | | So. | 1.200 | fino | a | So. 2.400 | » | 8% |
| — | » | » | » | » | 2.400 | » | » | » 3.600 | » | 10% |
| — | » | » | » | » | 3.600 | » | » | » 4.800 | » | 12% |
| — | » | » | » | » | 4.800 | » | » | » 6.000 | » | 14% |
| — | » | » | » | » | 6.000 | » | » | » 7.200 | » | 16% |
| — | » | » | » | » | 7.200 | » | » | » 8.400 | » | 18% |
| — | » | » | » | » | 8.400 | » | » | » 30.000 | » | 20% |
| — | » | » | » | » | 30.000 | | | | » | 22,50% |

Art. 33.

Con effetto dal 1° gennaio 1959 è dovuta una addizionale a favore delle amministrazioni municipali pari al 20% dell'imposta sul reddito.

L'addizionale è ridotta al 5% dell'imposta, per i redditi di lavoro subordinato di carattere fisso di cui al n. 7 dell'art. 8. L'addizionale del 5% è dovuta con decorrenza 1° gennaio 1958.

L'addizionale riscossa dall'Ufficio Imposte Dirette, unitamente al tributo principale, è indivisibile.

L'Uffcio delle Imposte Dirette versa l'addizionale riscossa alle Amministrazioni municipali, nella cui circoscrizione il contribuente esercita l'attività prevalente.

*Capo VII — Istituzione di una sovrimposta governativa all'imposta municipale di licenza d'esercizio*

Art. 34.

Dal 1° gennaio 1958 è istituita una sovrimposta governativa alla imposta municipale di licenza d'esercizio da corrispondersi all'atto in cui le licenze sono rilasciate o rinnovate.

La sovrimposta governativa di cui al primo comma è costitutiva dell'imposta sul reddito prodotto nell'anno del rilascio o rinnovo della licenza nei limiti previsti dagli articoli seguenti e perciò viene detratta dall'imposta dovuta per l'anno di tassazione successivo a quello in cui il reddito si è prodotto.

Art. 35.

La sovrimposta governativa corrisposta ai sensi del precedente articolo, è considerata sostitutiva in via definitiva dell'imposta sul reddito:

1 — per tutti i redditi reali ed effettivi inferiori a So. 3.000;

2 — per i redditi reali ed effettivi la cui imposta, calcolata a norma dell'articolo 32, è uguale od inferiore a quella già corrisposta all'atto del rilascio della licenza.

In tutti gli altri casi, l'Ufficio delle Imposte accetta le dichiarazioni veritiere ovvero procede, secondo le norme del presente titolo, alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o all'accertamento dei redditi non dchiarati.

Art. 36.

La sovrimposta governativa di cui all'art. 34 è stabilita nelle seguenti misure in relazione alla potenzialità economica delle licenze rilasciate nel Territorio:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Licenza di | I Categoria | Sovrimposta | So. | 300 |
| Licenza di | II Categoria | Sovrimposta | So. | 200 |
| Licenza di | III Categoria | Sovrimposta | So. | 150 |
| Licenza di | IV Categoria | Sovrimposta | So. | 100 |
| Licenza di | V Categoria | Sovrimposta | So. | 40 |
| Licenza di | VI Categoria | Sovrimposta | So. | 50 |
| Licenza di | VII Categoria | Sovrimposta | So. | 20 |

Con la sovrimposta governativa deve essere riscossa ai sensi dell'articolo 33, l'addizionale municipale del 20% dell'imposta sul reddito.

La riscossione della sovrimposta governativa e della relativa addizionale municipale all'imposta sul reddito si effettua in unica soluzione, unitamente alla imposta di licenza d'esercizio, nei termini previsti dal seguente articolo.

Art. 37.

L'imposta di licenza di esercizio per le attività di cui all'art. 34, deve essere pagata unitamente alla sovrimposta governativa e alla relativa addizionale municipale dell'imposta sul reddito, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Tale termine può essere prorogato dal capo dell'Amministrazione municipale fino al 31 marzo dello stesso anno.

Chi, entro il 30 aprile, non abbia ottemperato al disposto di cui ai precedenti commi, è passibile della sospensione e del ritiro della licenza nonchè della chiusura provvisoria dell'esercizio fino al pagamento dei tributi dovuti.

La sospensione, il ritiro della licenza e la chiusura dell'esercizio devono essere adottate con provvedimento del Capo dell'Amministrazione Municipale.

Il mancato pagamento entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno comporta in via definitiva il ritiro della licenza e la chiusura dell'esercizio; in tale caso l'eventuale rilascio della licenza per l'anno in corso, resta subordinato al pagamento dei tributi per l'intero anno.

Le modalità delle riscossioni e dei versamenti della sovrimposta governativa saranno disciplinate da apposite norme regolamentari emanate con decreto del Ministro per gli Affari Finanziari.

Art. 38.

Il rilascio di licenze nuove e l'esercizio dell'attività relativa sono subordinate al pagamento dei tributi di cui ai precedenti articoli; tali tributi sono indivisibili.

Tuttavia, ove la concessione della licenza si riferisca al secondo semestre dell'anno solare, i tributi medesimi sono ridotti in ragione della metà.

Art. 39.

La sovrimposta governativa e l'addizionale municipale all'imposta sul reddito sono dovute per ogni singola licenza unitamente alla relativa imposta di licenza.

In caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, non si procede a rimborso totale o parziale dei tributi versati.

Art. 40.

Le amministrazioni municipali sono tenute a trasmettere all'Ufficio Imposte Dirette, entro il 30 settembre di ciascun anno, un elenco nominativo contenente le generalità dell'esercente, il numero e la categoria della licenza, l'ammontare distinto per voce dei tributi corrisposti, il numero e la data della bolletta di eseguito pagamento.

*Capo VIII — Accertamento*

Art. 41.

Le dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 25 e seguenti, sono esaminate dall'Ufficio delle Imposte Dirette. che ha facoltà di accettarle o rettificarle in aumento, in base alla situazione economica dell'azienda, desunta dagli elementi e dati forniti dal contribuente o in possesso dell'ufficio, che consentano la determinazione del reddito imponibile.

In caso di mancata dichiarazione o di omissione di un cespite tassabile, l'Ufficio delle Imposte Dirette ha facoltà di determinare il reddito imponibile in base agli elementi in suo possesso.

Art. 42.

Ai fini della esatta determinazione dei redditi propri delle società ed enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che chiedono di essere tassati in base ai risultati delle scritture contabili, l'Ufficio delle Imposte Dirette — oltre alla facoltà di controllare le voci del bilancio sulla scorta delle scritture — ha altresì la facoltà di tener conto di tutti gli elementi e dati concreti raccolti anche al-

l'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare il reddito in conseguenza di tali rettifiche.

L'Ufficio delle Imposte nell'avviso di accertamento o con successivo atto da notificarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scadenza del termine di prescrizione, è tenuto ad indicare i motivi in base ai quali ha proceduto alla rettifica delle impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito.

Art. 43.

Le società, gli enti e i contribuenti che sono tassati ai sensi del precedente articolo, devono allegare alla prescritta dichiarazione e tenere a disposizione dell'Ufficio Imposte:

1 — un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;

2 — una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli beni costituenti le partite dello stato patrimoniale;

3 — un prospetto dei beni ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e le svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione dei beni;

4 — registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per qualità e quantità, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti e delle singole merci.

Le società, gli enti e le persone indicati nel comma precedente devono inoltre tenere i libri e le scritture previsti dalle leggi in vigore nonchè le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'azienda in modo che dagli stessi si possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito.

Art. 44.

Qualora le impostazioni di bilancio risultino false o inattendibili, ovvero nel caso in cui le società e gli enti tassabili in base a bilancio e le persone che chiedono di essere tassate in base ai risultati delle scritture contabili, non tengano o si rifiutano di esibire le scritture obbligatorie di cui al precedente articolo, l'Ufficio delle Imposte procede all'accertamento ai sensi dell'articolo 41, determinando il reddito in base agli elementi e dati raccolti ed alla situazione economica dell'azienda.

Nell'accertamento deve essere menzionato il verbale di constatazione della mancanza o del rifiuto di esibizione delle scritture.

Nel caso di mancanza o di rifiuto di esibizione delle scritture, l'onere della prova circa la inesistenza totale o parziale del reddito accertato incombe al contribuente; in tale caso, il giudice in deroga

all'art. 57, può annullare l'accertamento quando la inesistenza del reddito risulta provata e può ridurre il reddito accertato solo se il contribuente fornisce la prova dei dati sulla base dei quali chiede che gli sia accertato un reddito inferiore a quello determinato dall'Ufficio.

Art. 45.

L'azione della Amministrazione finanziaria per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente, si prescrive con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata.

L'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente o dei cespiti omessi nella dichiarazione, si prescrive con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

La prescrizione dell'azione per l'accertamento dei redditi in somma certa e definitiva, posti in essere con atto tardivamente registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione. In nessun caso però, la sospensione della prescrizione potrà superare il periodo di cinque anni.

Art. 46.

Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificati ai contribuenti con avviso scritto.

Tale avviso è firmato dal procuratore delle imposte e deve contenere le generalità del contribuente, l'ammontare del reddito, l'imposta dovuta e l'anno cui essa si riferisce.

Gli accertamenti e le rettifiche possono essere accertati dal contribuente, o, per fondati motivi, possono essere definiti in somma inferiore a quella accertata con l'adesione del contribuente stesso o del suo legale rappresentante.

La facoltà di definire l'accertamento con l'adesione del contribuente è concessa fino a quando il reddito non sia divenuto definitivo per accettazione tacita, ovvero, nelle more della controversia, fino a quando il giudice non ha emesso sentenza.

L'adesione è provata, sia da una dichiarazione integrativa datata e sottoscritta da entrambe le parti, sia dal pagamento della imposta convenuta.

Art. 47.

L'Ufficio delle Imposte, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi concreti elementi, ha facoltà di integrare e modificare gli accertamenti, mediante notificazione di nuovo accertamento.

Tale facoltà si esercita anche quando gli accertamenti modificati o integrati siano pendenti in giudizio o siano stati definiti per accettazione tacita o per adesione.

Il contribuente che non abbia già ricorso è in tale caso rimesso in termine per ricorrere anche contro i precedenti accertamenti.

Se l'Ufficio si avvale delle facoltà di cui al presente articolo nel corso del giudizio di secondo grado, il giudice di appello, ove non sia possibile la separazione dei procedimenti, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti avanti al giudice di primo grado.

La facoltà di notificare nuovi accertamenti integrativi o modificativi non può esercitarsi oltre il termine di prescrizione.

Art. 48.

Gli avvisi di accertamento non sono nulli o annullabili per vizi di forma, per omissioni o a causa di errori non essenziali, purchè nella sostanza e nell'effetto siano conformi allo spirito della presente legge, e a condizione che il contribuente sia designato secondo normale intendimento.

L'accertamento non è infirmabile, sempre che sia stato regolarmente notificato al contribuente cui è effettivamente destinato per errori riguardanti le generalità del soggetto, la descrizione del reddito e l'importo dell'imposta dovuta.

Art. 49.

La notifica degli avvisi d'accertamento, di rettifica e di tutti gli atti, che comportino decorrenza di termini perentori, ovvero nel caso di inadempienza, applicazione di sanzioni penali o amministrative, si esegue mediante consegna dell'avviso alla persona del contribuente o del suo legale rappresentante.

Quando la notifica non può essere fatta alla persona del contribuente, l'avviso è consegnato nella sua casa di abitazione a persona di famiglia, o nei locali del suo esercizio industriale, commerciale e professionale, a persona addetta all'amministrazione.

In mancanza del contribuente e delle persone di cui ai commi precedenti e in caso di rifiuto di ricevere l'avviso, la notificazione si esegue mediante affissione dell'avvso alla porta dell'abitazione.

Nel caso in cui il contribuente e le persone idonee a riceverlo si rifiutino di firmare l'avviso, la notificazione si esegue lasciando l'avviso al consegnatario.

Le notficazioni constano da relazioni, in doppio originale, sottoscritto dal messo, nelle quali sono indicate la data della notificazione, la persona cui l'avviso è consegnato, la qualità del consegnatario ove questi non sia il contribuente, e le modalità della notifica.

Art. 50.

Per l'esercizio delle sue funzioni il procuratore delle imposte può:

1 - richiedere ai pubblici ufficiali un estratto dei documenti che possono occorrere;

2 - intimare al contribuente di comparire in persona o per mezzo di un suo rappresentante, allo scopo di fornire prove, documenti e delucidazioni;

3 - invitare in ufficio qualunque persona atta a fornire informazioni e notizie;

4 - farsi presentare i titoli produttivi di redditi in somma definita;
5 - accedere nei fabbricati per le operazioni relative alla rilevazione dei redditi dei fabbricati medesimi;
6 - accedere nei locali destinati all'esercizio di industrie e commerci;
7 - sottoporre ad esame e verifica i registri, la contablità e ogni altro documento contabile delle società e delle aziende che hanno o meno l'obbligo della tenuta dei libri;
8 - trasmettere al contribuente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con invito debitamente notificato, questionari relativi all'accertamento dei redditi, invitandolo a restituirli compilati e firmati entro un termine non inferiore a trenta giorni.

Art. 51.

Il procuratore delle imposte ha facoltà di obbligare le società e gli enti tassabili in base a bilancio o qualsiasi privato contribuente, alla tenuta di un libro in cui devono essere cronologicamente registrate le somme pagate a qualsiasi titolo:

1 - a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari comunque denominati che non prestano lavoro subordinato;
2 - ad artisti e professionisti sia per prestazioni periodiche che occasionali;
3 - a chiunque, anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, controlli e altre prestazioni analoghe;
4 - a chiunque per concessione d'uso, di brevetti, disegni, formule, marchi di fabbrica, diritti d'autore, canoni vari.

La registrazione deve contenere l'indicazione nominativa del percipiente, del suo domicilio e degli importi pagati, ed il registro deve essere bollato e vidimato nei modi prescritti per i registri obbligatori.

Le spese non risultanti dalla registrazione cronologica di cui al presente articolo non sono ammesse in detrazione dal reddito lordo.

Art. 52.

I capi degli uffici governativi e municipali ed i rappresentanti degli enti pubblici hanno obbligo di comunicare all'Ufficio delle Imposte Dirette gli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione in qualsiasi forma conclusi con società e con privati nonchè l'indicazione delle generalità e del domicilio del contraente e dell'importo della contrattazione.

Le comunicazioni devono essere fatte entro il termine di novanta giorni dalla registrazione del contratto, o dalla sua conclusione qualora esso non sia soggetto alla formalità della registrazione.

*Capo IX — Contenzioso*

Art. 53.

Le controversie tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente relative all'applicazione delle imposte dirette, sono devolute alla competenza della giurisdizione ordinaria.

Art. 54.

Giudice di primo grado è il giudice regionale, assistito da quattro assessori scelti a norma dell'articolo 56.

Il giudice e gli assessori formano un unico collegio.

Art. 55.

Giudice di secondo grado è il giudice di appello della Somalia, assistito da quattro assessori scelti a norma dell'articolo 56.

Il giudice e gli assessori formano un unico collegio.

Art. 56.

Sono istituiti due Albi degli assessori, distinti per Regioni. Gli Albi sono formati con decreto del Ministro per gli Affari Finanziari. Un Albo è composto di tutte le persone residenti nel Territorio che corrispondano un'imposta sul reddito annua superiore a So. 1.000, l'altro è composto di esperti designati dallo stesso Ministro per gli Affari Finanziari.

All'inizio di ogni anno i presidenti dei collegi estraggono a sorte, fra gli iscritti agli Albi, quattro assessori per ciascuna delle due categorie. I primi due estratti, per ciascuna categoria, sono assessori effettivi, gli altri due assessori supplenti.

Dopo ogni estrazione e prima di assumere le loro funzioni, gli assessori prestano giuramento davanti al presidente, secondo la formula dalla legge stabilita per gli assessori di Corte di Assise.

Art. 57.

Il collegio nel pronunciare sulla controversia deve valutare equamente i fatti secondo il suo libero convincimento senza limitazione di prova, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 58.

Ai fini istruttori il collegio ha tutte le facoltà conferite dagli articoli 50 e 82 al procuratore delle imposte, oltre ai poteri di cui al Codice di Procedura Civile.

In materia tributaria, non è ammesso il giuramento delle parti in giudizio.

La prova testimoniale può essere disposta, di ufficio, o su richiesta delle parti, soltanto per la risoluzione delle vertenze relative a lesioni di diritti soggettivi.

Per il compimento di atti istruttori, il collegio può delegare uno dei propri membri.

Art. 59.

Nel corso della controversia, su istanza dell'Amministrazione finanziaria, il presidente del collegio può concedere nei casi e nei modi consentiti dalla legge il sequestro conservativo sui beni del contribuente. Il collegio è competente per la convalida.

Art. 60.

Il ricorso al giudice di primo grado deve essere proposto dal contribuente o dal suo legale rappresentante entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento dell'Ufficio Imposte Dirette.

Il ricorso, redatto in carta bollata, è presentato all'Ufficio delle Imposte Dirette o al Commissario Distrettuale, che ha l'obbligo di rilasciarne ricevuta.

La ricevuta costituisce l'unico titolo di prova della presentazione del ricorso.

Art. 61.

L'Ufficio delle Imposte, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, trasmette al giudice il ricorso corredato delle sue deduzioni, degli atti e documenti dell'ufficio e dei documenti prodotti dal contribuente.

Ove l'ufficio non abbia provveduto alla trasmissione del ricorso nel termine di cui al primo comma, il contribuente può chiedere al presidente del collegio che sia fissato il giorno dell'udienza di comparizione delle parti. Il presidente richiede all'Ufficio delle Imposte la immediata trasmissione del ricorso.

Art. 62.

I ricorsi trasmessi dall'Ufficio Imposte a norma del precedente articolo, sono annotati dal cancelliere in apposito registro numerato e vidimato dal presidente del collegio.

Il presidente fissa l'udienza. Il cancelliere dà comunicazione del provvedimento al ricorrente e all'Ufficio Imposte Dirette, mediante notificazione di avviso.

La sentenza è depositata in cancelleria entro il termine di giorni trenta dalla pronuncia.

Il cancelliere, entro quindici giorni dal deposito e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, trasmette all'Ufficio delle Imposte Dirette due copie autentiche della sentenza unitamente agli atti prodotti dall'Ufficio stesso.

L'Ufficio Imposte Dirette provvede immediatamente alla notifica della sentenza al contribuente.

Art. 63.

Avverso le sentenze del giudice di primo grado, l'Ufficio delle Imposte ed il contribuente possono proporre ricorso al giudice di appello nel termine perentorio di giorni trenta. Tale termine decorre per l'ufficio dalla data di ricezione della copia della sentenza, e per il contribunte, dalla data di notifica di essa.

Il ricorso si propone, mediante atto depositato nel termine di cui al primo comma, nella cancelleria del giudice di primo grado o nell'Ufficio del Commissario Distrettuale, unitamente alla copia della sentenza impugnata.

Copia del ricorso deve essere depositata all'Ufficio delle Imposte Dirette o presso gli uffici dei Commissari Distrettuali i quali rilasciano ricevuta dell'avvenuto deposito.

La ricevuta di cui al precedente comma deve essere depositata nella cancelleria del giudice di primo grado ed allegata al ricorso a pena di improcedibilità del giudizio di appello.

Il ricorso del contribuente deve essere redatto in carta bollata.

Per la procedura davanti al giudice di appello si seguono le stesse norme previste dall'articolo 62.

Art. 64.

Nei giudizi dinanzi al giudice di primo grado e di appello, il contribuente può comparire personalmente o farsi assistere e rappresentare da un procuratore di sua fiducia, munito di delega scritta.

L'Amministrazione finanziaria è rappresentata in giudizio dal titolare dell'Ufficio Imposte Dirette o da altro funzionario delegato.

Art. 65.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti dinanzi ai giudici di primo grado e di appello, sono esenti da ogni tassa, imposta o diritto.

Nel caso in cui il contribuente richieda l'ammissione di perizie, le spese relative sono a carico del contribuente stesso.

Le perizie ammesse su richiesta dell'Ufficio Imposte, debbono essere eseguite dagli uffici tecnici governativi.

In ogni caso nessun onere o gravame potrà derivare all'erario in conseguenza del giudizio instaurato.

Art. 66.

Avverso le sentenze del giudice di appello è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia soltanto per motivi di diritto, nel termine e nei modi previsti dalla legge.

Il ricorso è proponibile, a pena di innammissibilità, previo deposito della ricevuta di pagamento dell'imposta dovuta sul reddito deciso dal giudice di appello.

Art. 67.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capo, valgono le vigenti norme di procedura civile, in quanto applicabili.

*Capo X — Riscossioni*

Art. 68.

Salvo quanto è disposto nel Capo VII l'imposta sul reddito è dovuta e diviene esigibile all'atto della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25.

L'imposta o l'imposta suppletiva, dovuta in conseguenza dell'ac-

certamento o della rettifica in aumento, diviene esigibile alla scadenza del trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Qualora sia proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento o di rettifica, la riscossione rimane sospesa fino a quando il ricorso non è deciso e la sentenza non è passata in giudicato, ovvero fino a quando non è intervenuta l'adesione prevista dall'art. 46.

La riscossione si effettua per esazione diretta, presso l'Ufficio Imposte o presso gli uffici del Distretto competente per territorio.

Art. 69.

Il procuratore delle imposte ha facoltà di prorogare il termine del pagamento, e di concedere che l'imposta dovuta sia corrisposta in rate di eguale o diverso importo.

La facoltà di cui al precedente comma è limitata a due rate per l'imposta dovuta in conseguenza della dichiarazione dei redditi e a quattro rate per l'imposta dovuta a seguito di accertamento di ufficio o di rettifica in aumento.

Il procuratore delle imposte ha altresì la facoltà di revocare la concessione della rateazione e di procedere — senza giudizio della norma contenuta nell'art. 70 — alla riscossione del debito di imposta, nei casi in cui il contribuente si rende per venti giorni moroso al pagamento di una sola rata.

Art. 70.

Quando l'imposta sul reddito, esigibile ai sensi dell'art. 68, rimane insoluta per un periodo di giorni venti, è dovuto un diritto di mora pari al 10% dell'imposta.

Ai morosi al pagamento il procuratore delle imposte intima, per mezzo del messo notificatore e con le modalità di notifica previste dagli articoli 5 e 49, un avviso di mora che indichi il nome del debitore, l'ammontare del debito e un termine di pagamento non inferiore a giorni dieci.

Il procuratore delle imposte non può agire, a pena di nullità, contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo contenuto nel comma precedente e non sia trascorso il termine intimato per il pagamento.

Il procuratore delle imposte ha altresì facoltà, per fondati motivi, di annullare in tutto o in parte il diritto di mora di cui al presente articolo.

Art. 71.

Trascorso inutilmente il termine intimato ai contribuenti morosi, il procuratore delle imposte procede alla riscossione forzata secondo le norme relative al processo di esecuzione.

Ove risulti che un terzo sia depositario o debitore di somme di denaro di pertinenza del soggetto dell'imposta in corso in morosità, il procuratore delle imposte può chiedere al giudice regionale competen-

te per territorio la nomina del terzo quale rappresentante legale del soggetto, ai fini del pagamento e limitatamente all'ammontare delle somme di cui il terzo sia depositario o debitore.

Il rappresentante è tenuto al pagamento dell'imposta con la limitazione prevista dal precedente comma ed è liberato, nei confronti di chiunque da ogni responsabilità presente e futura, per il pagamento eseguito in osservanza al presente articolo.

Art. 72.

I crediti dello Stato per i tributi diretti di cui alla presente legge sono privilegiati sopra tutti i beni mobili ed immobli del contribuente che la legge non dichiari assolutamente impignorabili.

Il privilegio dello Stato, di cui al comma precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sui beni del debitore, si esercita con precedenza su tutti gli altri privilegi e segue immediatamente alle spese di giustizia relative ad atti conservativi o all'espropriazione forzata nell'interesse comune dei creditori.

Art. 73.

Nei casi di cessione di industria e di commercio o di mezzo di trasporto in servizio pubblico, il nuovo esercente è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta dai precedenti esercenti per l'anno in corso al momento della cessione e per il biennio anteriore.

A questi effetti è presunto cessionario chi nei medesimi locali o in parte di essi, esercita lo stesso genere di commercio o di industria del cedente.

Le stesse norme si applicano nel caso di vendita di beni immobili.

Art. 74.

Il debito per l'imposta sul reddito è considerato commerciale agli effetti della dichiarazione di fallimento, quando il contribuente si è reso moroso al pagamento della imposta relativa alla sua attività commerciale o industriale.

In tali casi la dichiarazione di fallimento è pronunciata soltanto ad istanza dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 75.

Chi esercitando una professione e un'arte o un'altra attività lucrativa, per cui è richiesta una speciale autorizzazione, ovvero l'iscrizione in albi professionali, risulta moroso al pagamento dell'imposta sul reddito, è sospeso su richiesta dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio di essa con provvedimento dell'autorità competente.

La sospensione dura fino a quando non sia eseguito il pagamento.

Art. 76.

Chiunque, entro il termine di trenta giorni, non adempie al pagamento dell'imposta, è punito con l'ammenda da So. 100 a So. 1.000.

Il contribuente moroso, il quale per sottrarsi al pagamento compie sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione forzata promossa dall'Ufficio Imposte, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano senza pregiudizio delle norme previste dai precedenti articoli 74 e 75.

Art. 77.

Il contribuente che provi al procuratore delle imposte di aver corrisposto per un anno di tassazione un'imposta sul reddito non dovuta o dovuta in misura inferiore, ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata.

La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il secondo anno successivo all'anno di tassazione cui il rimborso si riferisce.

*Capo XI — Sanzioni*

Art. 78.

Chi avendone l'obbligo secondo le norme previste dalla presente legge, omette di presentare la dichiarazione annuale dei redditi, è soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'imposta dovuta, ed è punito con l'ammenda da So. 200 a So. 2.000.

L'ammenda è raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 79.

Chi dichiara un reddito inferiore a quello definitivamente accertato, è soggetto soltanto alla sopratassa pari alla differenza tra l'imposta dovuta e quella dichiarata.

La sopratassa non si applica qualora la differenza tragga causa da erronee valutazioni circa l'ammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri, ed altre detrazioni.

Art. 80.

Quando la procedura di accertamento o di rettifica sia definita con la adesione prevista dall'articolo 46 prima che sia intervenuta sentenza, ovvero per mancata opposizione del contribuente all'accertamento dell'ufficio, si osservano le seguenti norme:

1 — la sopratassa per omessa dichiarazione prevista dall'art. 78 è ridotta ad un quinto dell'imposta definitivamente dovuta. Il reato di omessa dichiarazione di cui allo stesso articolo si estingue;
2 — la sopratassa per infedele dichiarazione prevista dall'art. 79 è ridotta ad un quinto della differenza di imposta dovuta o nei casi di buona fede, è interamente annullata.

Art. 81.

Chiunque, allo scopo di evadere o far sì che altri evadano l'imposta sul reddito, indica nella dichiarazione passività inesistenti, o-

mette negli inventari o bilanci l'iscrizione di attività, iscriva passività inesistenti, altera scritture o documenti contabili, commette comunque altri fatti fraudolenti, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da So. 1.000 a So. 10.000, ferme restando le sanzioni previste dai precedenti articoli.

Art. 82.

Chi non ottempera alle disposizioni date o alle richieste fatte dall'Ufficio Imposte o dal giudice, nell'esercizio di alcuna delle facoltà previste dall'art. 50, è punito con l'ammenda da So. 50 a So. 500.

Art. 83.

I funzionari dello Stato, delle Amministrazioni Municipali e i rappresentanti degli enti pubblici che omettono nell'esercizio delle loro funzioni l'adempimento degli obblighi previsti dal precedente articolo 52, sono soggetti alla pena pecuniaria da So. 50 a So. 500, senza pregiudizio delle pene disciplinari e salvo che il fatto costituisca reato.

La pena pecuniaria è comminata con decreto del Ministro per gli Affari Finanziari. Il decreto è soggetto alle impugnative dalla legge prevista per gli atti amministrativi.

Art. 84.

L'istituzione di un procedimento per penalità nonchè l'imposizione delle sanzioni penali possono aver corso dopo che l'accertamento è dvenuto definitivo, e non esimono il contribuente dal pagamento dell'imposta e della sopratassa dovute. I reati sono constatati dal procuratore delle imposte mediante processo verbale.

La cognizione dei reati previsti dalla presente legge, spetta all'autorità giudiziaria competente per territorio. La competenza è determinata dal luogo dove il reato è accertato.

Il procuratore delle imposte ha tuttavia facoltà di conciliare la controversia penale e comporre prima del giudizio qualunque procedimento iniziato a norma della presente legge, previa domanda di oblazione del contribuente, corredata dalla ricevuta di eseguito pagamento dell'imposta e della sopratassa dovuta, e, ove del caso, da un certificato del cancelliere che attesti l'ammontare delle spese del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il pagamento delle somme, di cui al comma precedente, dovute a titolo di ammenda, d'imposta e di sopratassa oltrechè delle spese del procedimento, estingue il reato.

La facoltà della conciliazione previa domanda di oblazione, non è estesa alle sanzioni penali che comportano multa e reclusione, per le quali ha competenza esclusiva il giudice.

*Capo XII — Redditi di lavoro subordinato di carattere fisso*

Art. 85.

I redditi di lavoro subordinato di carattere fisso indicati al n. 7 dell'art. 8, sono esenti dell'imposta sul reddito se non superano i So. 2.400 ragguagliati ad anno.

Ove superino il limite predetto l'ammontare eccedente è soggetto a separata tassazione con le aliquote previste dall'art. 88.

Art. 86.

I contributi posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico del lavoratore sono detratti dai redditi di lavoro.

I contributi posti dalla legge o dai contratti collettivi a carico del datore di lavoro, anche se commisurati alla retribuzione del lavoratore, non concorrono a formare il reddito imponibile.

Le trasferte liquidate senza resa di conto e le panatiche corrisposte ai marittimi concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 40% del loro ammontare.

Art. 87.

Le indennità di anzianità o di previdenza corrisposte una volta tanto per la cessazione del rapporto di lavoro sono esenti dall'imposta sul reddito, qualora il loro ammontare complessivo, diviso per il numero degli anni di servizio prestati, dia un quoziente non superiore a So. 200.

Se il quoziente supera tale somma, l'imposta sul reddito si applica secondo le norme contenute negli articoli 85 e 88 allo stesso modo con cui si applica la tassazione degli stipendi e dei salari.

Art. 88.

L'imposta sui redditi di lavoro si applica con le aliquote seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1958:

— esente: fino a So. 2.400 ragguagliati ad anno;

— 5%, sul reddito eccedente So. 2.400 fino a So. 9.600 ragguagliati ad anno;

— 10%, sul reddito eccedente So. 9.600 ragguagliati ad anno.

Art. 89.

L'imposta dovuta a norma del presente Capo deve essere trattenuta dai datori di lavoro all'atto del pagamento delle retribuzioni, e deve essere versata trimestralmente entro il mese successivo ad ogni trimestre presso l'Ufficio Imposte Dirette o presso gli Uffici del Distretto.

L'imposta dovuta dai dipendenti dello Stato sugli assegni di qualunque specie e a qualsiasi titolo percepiti, si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento.

I datori di lavoro tenuti dall'obbligo della rivalsa e della ritenuta diretta di cui ai precedenti commi, sono sempre responsabili in proprio dell'imposta dovuta.

Art. 90.

Per gli accertamenti, per il contenzioso, per le sanzioni e per la riscossione dell'imposta sui redditi di lavoro subordinate di carattere fisso valgono le norme di cui alla presente legge.

## TITOLO II — DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91.

Il Ministro per gli Affari Finanziari è autorizzato ad emanare norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 92.

L'Autorità giudiziaria dovrà sospendere qualunque provvedimento sopra titoli produttivi di redditi, soggetti all'imposta sul reddito, che non siano stati dichiarati presso il competente Ufficio delle Imposte, e dovrà nelle sentenze, nei decreti e nei provvedimenti enunciare sempre l'Ufficio delle Imposte presso cui fu fatta la dichiarazione.

I cancellieri non potranno ricevere documenti ed atti riguardanti redditi soggetti all'imposta, dai quali non risulti la prova della dichiarazione del reddito presso l'Ufficio delle imposte, sotto pena di una pena pecuniaria da So. 50 a So. 500.

Art. 93.

La corrispondenza fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria e i diversi uffici pubblici, svolta nell'interesse generale del servizio dell'imposta sul reddito, può circolare in franchigia purchè sia sempre diretta genericamente all'Ufficio, e porti il contrassegno a bollo fornito dall'Amministrazione delle Poste.

Art. 94.

Gli articoli 85 e seguenti, relativi ai redditi di lavoro subordinato di carattere fisso, non riguardano il personale dello Stato italiano, al quale si applica la norma contenuta nell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2359.

Art. 95.

Con decorrenza 1° gennaio 1958 è soppressa la tassa di concessione governativa relativa alle licenze commerciali e industriali istituita con l'articolo 55 del Decreto G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454.

Art. 86.

Con decorrenza 1° gennaio 1959 sono soppresse:

— L'imposta sul valore locativo istituita con gli articoli da 2 a 9 dell'ordinamento tributario delle amministrazioni municipali, approvato con Decreto G.G. 22 dicembre 1939, n. 1403.
— L'addizionale sulle attività industriali e commerciali istituita con gli articoli 10, 11, 12 dell'ordinamento tributario delle amministrazioni municipali, approvato con Decreto G.G. 22 dicembre 1939, n. 1403 e modificato con il proclama n. 17 del 22 febbraio 1949.
— Il Proclama n. 8 del 12 agosto 1944 relativo alla istituzione della contribuzione sul reddito.
— Il notiziario n. 86 del 7 settembre 1944 per la parte relativa alle [illegible] da operarsi da parte dei datori di lavoro e relative dichiarazioni.
— Il Notiziario n. 87 del 9 settembre 1944 per la parte relativa alle norme inerenti alla separata tassazione dei coniugi.
— Il Notiziario n. 87 del 9 settembre 1944 per la parte relativa alle norme transitorie relative alla esenzione dei redditi derivanti da impieghi.
— Il Notiziario n. 89 del 9 settembre 1944 per la parte relativa alle esenzioni di cui all'art. 3, comma II e III; all'art. 4; all'rt. 10 con riferimento all'art. 6; all'art. 11; all'art. 13; all'art. 16, comma II; all'art. 17; all'art. 18, n. 1, 2 e 3; all'art. 24, comma II; all'art. 25;, comma II ed all'art. 34 del Decreto G. G. 13 ottobre 1938, n. 1206.
— Il Notiziario n. 130 del 4 dicembre 1944 per la parte relativa alle modalità ed ai termini per la richiesta di esenzioni.
— Il Notiziario n. 145 del 23 dicembre 1944 relativo alla rettifica dell'art. 15 del Proclama n. 8 del 1944.
— Il Notiziario n. 1 del 2 gennaio 1945 per la parte relativa alle correzioni ed aggiunte alla versione italiana del Proclama n. 8 del 12 agosto 1944.
— L'Ordinanza n. 151 del 29 dicembre 1950 relativa alle modifiche ed aggiunte al Proclama n. 8 del 1944 ed al Notiziario n. 86 del 1944 concernente la contribuzione sul reddito.
— L'Ordinanza n. 23 del 28 dicembre 1951 concernente le modifiche relative alla tassazione dei redditi agrari.
— L'Ordinanza n. 16 del 27 settembre 1954 relativa al ricorso all'Autorità giudiziaria.
— Il Decreto n. 165 del 24 novembre 1954 concernente le modifiche relative all'anno di tassazione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 13 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.
SALAD ABDI MOHAMUD.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 26 novembre 1957, n. 16.**

**Tributo sulle costruzioni non in muratura e non soggette ad imposta sul reddito.**

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa

SANZIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1958 i proprietari degli arisc, dei mundul e di ogni altra costruzione permnaente che non sia fabbricata in muratura o non sia, comunque, soggetta alla imposta sul reddito, sono tenuti a pagare una imposta, nella misura e secondo le modalità stabilite dagli articoli seguenti, per ogni costruzione adibita ad abitazione e per ogni vano adibito ad uso commerciale, industriale ed artigiano, oppure a pubblico esercizio.

Art. 2.

Per ogni costruzione adibita ad abitazione la misura della imposta è di:

— So. 15, per quelle esistenti entro la circoscrizione dei centri sedi di municipalità;

— So. 7,50 per quelle esistenti in tutte le altre località.

Per ogni vano adibito ad uso commerciale, industriale ed artigiano, oppure a pubblico esercizio la misura della imposta è di:

— Sc. 20 per quelli esistenti entro le circoscrizioni dei centri sedi di municipalità;

— So. 10 per quelli esistenti nelle altre località.

Art. 3.

Nelle quote unitarie fissate dall'art. 2 è compresa una aliquota del 10% a favore delle rispettive municipalità.

Art. 4.

Ogni costruzione deve essere iscritta al nome del proprietario in un registro da tenersi presso ciascun Distretto.

Il registro deve contenere:

— le generalità del proprietario;

— la ubicazione della costruzione;

— il numero dei vani;

— l'uso cui ciascuno abitazione o vano è adibito;

— tutti gli altri dati eventualmente necessari.

Art. 5.

Dal 1. gennaio al 28 febbraio di ogni anno il ruolo dei contribuenti con le annotazioni desunte dai registri, deve essere affisso all'albo degli Uffici del Distretto e delle municipalità competente o depositati presso i capi Villaggio per la visione dei contribuenti. Copia di ogni ruolo deve essere inviata al Ministero per gli Affari Finanziari.

Art. 6.

I ricorsi avverso le iscrizioni a ruolo devono essere prodotti al Commissario del rispettivo Distretto, a pena di decadenza, entro il 31 marzo e decisi entro il 30 aprile di ogni anno.

Avverso il deliberato del Commissario Distrettuale è ammesso ricorso al Prefetto.

Art. 7.

L'imposta è dovuta per ciascun anno solare, diviene esigibile il 1. maggio dell'anno cui si riferisce e deve essere corrisposta presso gli Uffici del Distretto oppure agli incaricati della riscossione per delega del Commissario Distrettuale, entro il 30 settembre dell'anno stesso.

Gli incaricati della riscossione sono autorizzati, nell'esercizio della loro funzione, ad effettuare accertamenti e verifiche sulle costruzioni, ai fini della regolare iscrizione di ogni abitazione o vano nel registro di cui all'articolo 4.

Art. 8.

Ai contribuenti morosi che non abbiano pagata l'imposta entro il termine di cui all'art. 7. il Commissario Distrettuale intima il pagamento delle somme dovute mediante avviso dato per iscritto da cui risulti il nome del debitore, l'ammontare del debito ed un termine non inferiore ai giorni 15.

Trascorso inutilmente il termine intimato per il pagamento il Commissario Distrettuale ordina il pignoramento dei beni mobili del debitore e ne fissa la vendita per pubblico incanto entro un termine non inferiore a giorni 15 dalla data del pignoramento.

Art. 9.

Il contribuente avverso il provvedimento di pignoramento può ricorrere al Giudice Regionale entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Il ricorso deve essere presentato tramite il Commissario Distrettuale.

Ogni azione a carico del contribuente è sospesa fino a quando il Giudice non si sia pronunziato in merito al ricorso.

Art. 10.

Per comprovati motivi di indigenza il pagamento dell'imposta può essere esentato di anno in anno, parzialmente o interamente, a quei contribuenti che veramente non ne fossero in grado e a condizione che

l'abitazione oggetto dell'esenzione stessa sia abitata dal proprietario indigente. Presupposto dell'indigenza è che il proprietario sia anche inabile al lavoro.

L'esenzione è concessa dal Ministro per gli Affari Finanziari su motivata proposta del Commissario Distrettuale della circoscrizione. Le proposte di esenzione dovranno pervenire al Ministro con i ruoli di cui al precedente articolo 5.

Art. 12.

Il Ministro per gli Affari Finanziari è autorizzato ad emanare norme per la attuazione della presente legge.

Art. 13.

Sono abrogati:

— il proclama 17 novembre 1944, n. 14 sulla contribuzione sulle abitazioni in Somalia;

— per la materia che si riferisce alla presente legge, l'ordinanza 11 luglio 1955, n. 14 sulle « norme per la riscossione coattiva dell'imposta sulle abitazioni e sulle sciambe ».

Art. 14.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Mogadiscio, lì 26 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA
SALAD ABDI MOHAMUD

# PARTE SECONDA

## DECRETI AMMINISTRATIVI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 26 ottobre 1957, n. 187 rep.**

**Proroga al 31 dicembre 1958 del termine per la sostituzione delle targhe automobilistiche.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 « Ratifica ed Esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto Amministrativo del 20 marzo 1957 n. 91 di Rep. pubblicato sul B. U. n. 6 del 1. giugno 1957, relativo alla sostituzione delle targhe automobilistiche attualmente in uso in Somalia;

CONSIDERATO che il carico del lavoro di reimmatricolazione degli autoveicoli e motocicli non può essere svolto nei limiti fissati e che occorre quindi concedere una nuova proroga fino al 31 dicembre 1958;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Articolo unico

Il termine fissato per la sostituzione delle targhe automobilistiche e motociclistiche è prorogata al 31 dicembre 1958.

Mogadiscio, lì 26 ottobre 1957.

**Anzilotti**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 180.*
*Mogadiscio, 31 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 10 ottobre 1957, n. 188 rep.

**Variazione alla Commissione Tecnica per la selezione e acquisto bestiame.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTO il D.M. n. 777947 del 17 luglio 1957, registrato dal Magistrato ai Conti al Reg. 4. foglio 17; in data 6 agosto 1957, relativo alla nomina di una Commissione Tecnica per l'acquisto di bestiame selezionato da destinare; all'Azienda Sperimentale Zootecnico di Uar Mahad;

CONSIDERATO che a seguito di trasferimenti o cessazioni dal servizio di taluni membri occorrerà procedere alla loro sostituzione con altri membri;

DECRETA:

La Commissione Tecnica di cui alle premesse è così composta:

1) Sig. Mohamed Jusuf Aden — Capo Dipartimento A.Z. — *Presidente;*

2) Sig. Talmage Nelson — Capo Sez. Zootecnia — *Vice Presidente;*

3) Sig. Amed Salah Ali — Funz. Distretto Afgoi — *Membro;*

4) Dr. Ducati Giovanni — Dir. Azienda Uar Mahan — *Membro;*

5) Dr. Lancione Cesare — Veterinario — *Membro;*

6) Sig. Mohamed Jusuf Karani — Funz. Dip. A.Z. — *Membro;*

7) Sig. Nocioni Teodoro — Funz. Dip. A.Z. — *Membro.*

Mogadiscio, lì 10 ottobre 1957.

IL MINISTRO
**HAGI FARAH ALI OMAR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 177.*
*Mogadiscio, 31 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO** Amm.vo 2 novembre 1957, n. 189 rep.

**Data d'inizio per le operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTO il decreto 10 maggio 1956 n. 78 relativo all'organizzazione del Governo Somalo;

VISTO l'art. 8 della Legge 30 giugno 1957 n. 12;

RITENUTA la necessità di fissare la data per l'inizio delle operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone;

DECRETA:

**Art. 1.**

Le operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone dovranno avere inizio il giorno 1. novembre 1957.

Mogadiscio, lì 2 novembre 1957.

IL MINISTRO
**HAGI FARAH ALI OMAR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 6 - foglio n. 4.*
*Mogadiscio, 20 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 30 ottobre 1957, n. 190 rep.**
**Fondi per campagna antiacridica.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951 n. 1301;
VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1;
VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78;
VISTO il D.M. n. 778368 del 10 agosto 1957, registrato dal Magistrato ai Conti al Reg. n. 4, foglio n. 93, relativo allo stanziamento dei fondi occorrenti per la campagna antiacridica;
CONSIDERATO che i fondi vennero assegnati al Dr. Mazzola Giuseppe, attualmente destinato ad altro incarico;
RITENUTO di dover affidare la gestione dei fondi per la campagna antiacridica al Capo Dipartimento Agricoltura e Zootecnia a decorrere dal 6 settembre 1957;

DECRETA:

1) Il Dr. Mazzola Giuseppe cessa dall'incarico del coordinamento delle operazioni contro l'afflusso delle cavallette, con decorrenza dal 6 settembre 1957.
2) L'incarico stesso è affidato, dalla stessa data, al Sig. Mohamed Jusuf Aden - detto Muro.

IL MINISTRO
**HAGI FARAH ALI OMAR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 219.*
*Mogadiscio, 15 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO Amm.vo 28 settembre 1957, n. 191 rep.**
**Nomina Commissioni per esame domande ammissione Collegi Governativi.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 relativo all'Ordinamento del

VISTO il decreto 19 giugno 1952, n. 84 sull'istituzione del Collegio « Somalia » in Mogadiscio;

VISTO il decreto 29 maggio 1952, n. 75 sull'istituzione del Collegio Professionale Agrario;

VISTO il decreto 16 settembre 1954, n. 119 sull'istituzione del Collegio di Baidoa;

RITENUTO di dover ratificare le nomine delle Commissioni per lo esame delle domande di ammissione per l'anno scolastico 1957-'58 relativamente ai tre Collegi, nomine avvenute con ff.nn. 677693 del 6 luglio 1957 per il Collegio Agrario, 677722 del 9 luglio 1957 per il Collegio « Somalia », 677724 del 9 luglio 1957 per il Collegio di Baidoa;

DECRETA:

**Art. 1.**

Sono ratificate le nomine delle qui sotto costituite Commissioni per l'esame delle domande di ammissione ai tre Collegi di cui alle premesse per l'anno scolastico 1957-'58:

*Collegio Professionale Agrario*

| | | |
|---|---|---|
| Prof. Buoso Ermete | — | Presidente |
| Prof. Romano Andrea | — | Membro |
| Agr. Roncati Remo | — | Membro |

*Collegio « Somalia »*

| | | |
|---|---|---|
| Prof. Buoso Ermete | — | Presidente |
| Prof. Romano Andrea | — | Membro |
| Dir. Pragliola Luigi | — | Membro |
| Dir. Abdurahman Abdisc. | — | Membro |

*Collegio di Baidoa*

| | | |
|---|---|---|
| Prof. Buoso Ermete | — | Presidente |
| Prof. Romano Andrea | — | Membro |
| Agr. Roncati Remo | — | Membro |

Mogadiscio, lì 28 settembre 1957.

IL MINISTRO
**SCEK ALI GIUMALE BARALE**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 129.*

*Mogadiscio, 19 ottobre 1957.*

*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO Amm.vo 20 settembre 1957, n. 192 rep.**

**Organico Direzioni Didattiche e nomina Direttori per il 1957-58.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 16 ottobre 1952, n. 158 sull'Organizzazione Scolastica del Territorio;

VISTE le lettere di nomina provvisoria inviate ai Direttori Didattici titolari, ai Direttori Didattici Aggiunti ed ai Direttori Didattici Esperti per l'anno scolastico 1957-'58;

CONSIDERATA l'opportunità d'una precisa ripartizione delle Direzioni Didattiche e di regolarizzare le nomine dei Direttori Didattici;

SU PROPOSTA dell'Ispettore per l'Istruzione Primaria;

DI CONCERTO col Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1957-'58 è approvato il seguente organico delle Direzioni Didattiche e sono approvate le seguenti nomine dei Direttori Didattici titolari, dei Direttori Didattici Aggiunti e dei Direttori Didattici Esperti presso le Direzioni Didattiche:

*1 - REGIONE BENADIR*

| | | |
|---|---|---|
| Mogadiscio *(Vill. Arabo)* | Direttore Did. titolare | - Ismail Ali Hussen |
| | Direttore Did. esperto | - Giordano Giovanni |
| | Scuole dipendenti | - Villaggio Arabo |
| Mogadiscio *(Guido Corni)* | Direttrice Did. titolare | - Sr. Emanuela Dominici |
| | Direttrice Did. esperta | - Mariam Jusuf Mohamud |
| | Scuole dipendenti | - G. Corni e XXIV Maggio |
| Mogadiscio *(Benadir)* | Direttore Did. titolare | - Della Momma Fausto (dal 1.-7 al 31-8-'57) |
| | Direttore Did. titolare | - Torelli Dante (dal 1-9-1957) |
| | Direttore Did. aggiunto | - Hassan Hagi Abdi |
| | Scuole dipendenti | - Bondere - Casa del Povero - Centro Minorenni - Rer Magno - Scianscia - Uardiglei - Itala - Aden Javal e Scuole dipendenti dalla qui sotto nominata Direzione di Afgoi, abolita dall'1 settembre 1957 |

| | | |
|---|---|---|
| Mogadiscio *(Car. Massaia)* | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. esperto | - Giama Bilal<br>- Pellegrini Ubaldo |
| Mogadiscio *(Hamar Geb-Geb)* | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. esperto<br>Scuole dipendenti | - Abdalla Salim Abdalla<br>- Caldarone Antonino<br>- Hamar Geb-Geb; Scuole ed Asili militari e di Polizia |
| Afgoi *(dal 1. luglio al 31-8-1957)* | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. esperto<br>Scuole dipendenti | - Dahir Jusuf Mohamud<br>- Torelli Dante<br>- Quelle dei Distretti di Afgoi e Uanle Uen |
| Villabruzzi | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. esperto<br>Scuole dipendenti | - Ali Mohamed Hassan<br>- Carrera Oreste<br>- Quelle dei Distretti di Villabruzzi e di Balad |
| Basso Scebeli-Merca | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. esperto<br>Scuole dipendenti | - Hassan Mohamed Herzi<br>- Rossi Guido<br>- Quelle dei Distretti di Merca e di Brava |

*II - REGIONE HIRAN*

| | | |
|---|---|---|
| Direz. Did. Regionale dello Hiran con sede a Belet Uen | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. aggiunto | - De Menna Nunzio<br>- Abdullahi Sultan Ahmed |

*III - REGIONE ALTO GIUBA*

| | | |
|---|---|---|
| Direz. Did. Regionale dello Alto Giuba con sede a Baidoa | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. esperto | - Mohamed Giama Issa<br>- Cataldo Giacinto |

*IV - REGIONE BASSO GIUBA*

| | | |
|---|---|---|
| Chisimaio | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. esperto<br>Scuole dipendenti | - Abubaker Abdalla Omar<br>- Barbaro Gianvincenzo<br>- Quelle dei Distretti di Chisimaio e Afmadò |
| Margherita | Direttore Did. titolare<br>Direttore Did. esperto<br>Scuole dipendenti | - Abdalla Mohamed Bahacaba<br>- Barbaro Gianvincenzo<br>- Quelle dei Distretti di Mar- |

*V - REGIONE MUDUGH*

| | | |
|---|---|---|
| Direz. Did. Regionale del Mudugh con sede a Galcaio | Direttore Did. titolare (dal 1.-7 al 31-8-'57) | - Abdurahman Hagi Abdi |
| | Direttore Did. esperto | - Mameli Ferdinando |

*VI - REGIONE MIGIURTINIA*

| | | |
|---|---|---|
| Bosaso | Direttore Did. titolare | - Mohamed Abucar Abati |
| | Direttore Did. esperto | - Dal Ri Camillo |
| | Scuole dipendenti | - Quelle dei Distretti di Bosaso, Alula, Candala e Scusciuban |
| Eil | Direttore Did. titolare | - Abdulcadir Abdurahman Ammari |
| | Direttore Did. esperto | - Dal Ri Camillo |
| | Scuole dipendenti | - Quelle dei Distretti di Eil e Gardo |

Mogadiscio, lì 20 settembre 1957.

IL MINISTRO
**SCEK ALI GIUMALE BARALE**

MOHAMUD ABDI NUR.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 128.*
*Mogadiscio, 19 ottobre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

---

**DECRETO Amm.vo 29 ottobre 1957, n. 37 rep. (A.F.I.S.)**
**Nomina del Capitano CC. s.p.e. Salvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Giudice Relatore presso il predetto tribunale;

VISTO il foglio n. 96/12-2 in data 23 aprile 1957, con il quale il Co-

Tribunale medesimo, ha designato il Capitano CC.s.p.e. Salvano Giovanni alla funzione giudiziaria, ai sensi dell'Art. 9 della surrichiamata Ordinanza n. 5;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia:

DECRETA:

**Art. 1.**

A decorrere dal 1. novembre 1957 il Capitano CC.s.p.e. Salvano Giovanni è nominato temporaneamente, per la durata di due mesi, S. Procuratore Militare presso il Tribunale militare della Somalia;

**Art. 2.**

Con la stessa decorrenza, dal 1. novembre 1957, al Capitano Salvano Giovanni sono conferite, per la medesima durata di mesi due, le funzioni di Giudice Relatore, presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, lì 29 ottobre 1957.

**Anzilotti**

*VISTO Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 224.*
*Mogadiscio, lì 16 novembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rendme noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 maggio 1957, il Sig. Mohamed Ali Hagi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 736 sito in Mogadiscio, Via Villaggio Arabo descritta nella planimetria, della quale gli interessati pessono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 20 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(458)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 gennaio 1957, il Sig. Perucchi Francesco ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 950 sito in Mogadiscio, Via Bonsignore descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 25 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(459)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che è affisso all'albo municipale, e rimarrà esposto per la durata di giorni 30, un avviso ad opponendum riguardante una domanda del Osman Farah Aden per la concessione, a scopo edilizio di un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Barone Franchetti.

Gli interessati possono prendere visione della planimetria, che è depositata presso l'ufficio tecnico municipale e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Mogadiscio, lì 26 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(460)

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 27 maggio 1957, il Sig. Hassan Mohamed Mohamud ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 282 sito in Mogadiscio, Via Villaggio Arabo descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio, e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 26 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(461)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 24 dicembre 1956, il Sig. Hussen Hassan Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio Via Villaggio Anzilotti descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(462)**

---

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 febbraio 1957, il Sig. Mohamedali Gianmohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 670 sito in Mogadiscio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

**(463)**

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 luglio 1957, la Sig.ra Halima Mohamed Hagi Medina Giumali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 625 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(464)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 16 agosto 1957, il Sig. Tulli Felice ha chiesto in concessione a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1464,75 sito in Mogadiscio, Via Dolo descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(465)

GOVERNO DELLA SOMALIA
**MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI**
**Dipartimento Fondiario e del Demanio III**

*AVVISO AD OPPONENDUM*

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento

concessione, a scopo edilizio ed a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1100 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritta nella planimetria, dalla quale gli interessati possono prenderne visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Somalia per eventuali opposizioni.

Mogadiscio, lì 27 novembre 1957.

IL MINISTRO
**Salad Abdi Mohamud**

(466)

---

## CIOFFI, MONTANARI & C. s.r.l.

Sede Mogadiscio - Capitale Sociale So. 402.000

### Estratto verbale di Assemblea Generale Ordinaria

Dal verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, tenutasi nella Sede sociale il 29 ottobre 1957, alle ore 16, risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

1) Approvazione del Bilancio e del Conto Perdite e Profitti al 31 agosto 1957, con le seguenti risultanze:

*BILANCIO*

| | | |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | | So. 999.574,44 |
| PASSIVITA' | | So. 923.950,57 |
| | Saldo Attivo | So. 75.623,87 |

*CONTO PERDITE E PROFITTI*

| | | |
|---|---|---|
| Proventi | | So. 226.522,51 |
| Spese | | So. 150.898,64 |
| | Saldo attivo | So. 75.623,87 |

2) Reintegrazione del Collegio Sindacale con la nomina del Signor Edgard Borg.

3) Conferma in carica per l'esercizio finanziario 1 settembre 1957-31 agosto 1958 dell'Amministratore Unico.

L'AMMINISTRATORE UNICO
*Dott. Giovanni Kauten*

(467)

## AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA — S.p.A.
## A f g o i

Gli azionisti della Società per azioni « Agricola Commerciale Somala » con sede in Afgoi, sono convocati in assemblea ordinaria in Roma (art. 8 dello Statuto Sociale) via Flaminia n. 441 per il giorno 30 dicembre 1957 ore 10 ed, occorrendo una seconda convocazione, il 5 gennaio 1958 alla stessa ora per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina di un nuovo amministratore;

2) Comunicazioni eventuali.

Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le loro azioni presso l'Istituto Bancario Romano — in via Francesco Crispi 10 Roma — almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Mogadiscio, 1. dicembre 1957.

L'AMMINISTRATORE UNICO
*(Raffaele Basile-Giannini)*

(468)

---

## S. C. I. A. M. S.
## SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE

Con sede in Mogadiscio - Capitale versato So. 60.000

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del 2 dicembre 1957 ha approvato il bilancio al 30 settembre 1957, con le seguenti risultanze:

| | |
|---|---|
| ATTIVO | So. 573.268,23 |
| PASSIVO | So. 573.268,23 |
| Utili d'esercizio | So. - - - |
| Perdite d'esercizio | So. - - - |

Mogadiscio, lì 2 dicembre 1957.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
*Domenico Gallotti*

(469)

## S. A. OLIBANUM

### Avviso di convocazione di Assemblea Generale

I Sig. azionisti della S.A. Olibanum. capitale £. 700.000, sono convocati in Assemblea Generale nella Sede Sociale di Mogadiscio, Piazza Crispi, presso l'abitazione dell'Amministratore Unico, Sig. Paolo Tamagnini, per le ore 10 del giorno 30 dicembre 1957 in prima convocazione e per le ore 10 del giorno 31 dicembre 1957 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Messa in liquidazione della Società.

2) Nomina di un liquidatore.

IL PRESIDENTE
*Dr. Torquato Foschini*

(470)

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR
### Avviso di Vendita

Il sottoscritto Cancelliere;

RENDE NOTO

che il Giudice dell'esecuzione con suo decreto in data odierna ha fissato l'udienza del 28 gennaio 1958. ore 9, innanzi a se, per la comparizione delle parti, dei creditori iscritti e degli interessati nella procedura esecutiva immobiliare promossa:

DA

Colarusso Francesco, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Franza in Mogadiscio;

CONTRO

1°) Scerif Abubacar Mohamed Asceraf;
2°) Hagi Abdalla Omar Dahamin, da. Mogadiscio.

OGGETTO: stabile sito in via Romolo Onor, in Mogadiscio. gruppo E-Zona VI - N. 6, confinante a Nord con Via Romolo Onor, ad Est con proprietà Spialtini. a Sud con proprietà Bazzani, ad Ovest con proprietà INCIS; consistenza degli immobili:

2) Palazzina a due alloggi;

3) complesso a destinazione industriale costituito da tre tettoie fra loro congiunte rispettivamente ai lati ovest, sud ed est.

Mogadiscio, li 5 dicembre 1957.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
*Gabriele Di Vito*

(471)

## UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR
### Avviso di Vendita

Il sottoscritto Cancelliere;

RENDE NOTO

che il Giudice dell'esecuzione con suo decreto in data odierna ha fissato l'udienza del 28 gennaio 1958, ore 9, innanzi a se, per la comparizione delle parti, dei creditori iscritti e degli interessati nella procedura esecutiva immobiliare promossa:

DA

Verdi Gennaro, da Mogadiscio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Franza;

CONTRO

Said Mohamed Bin Quer, da Mogadiscio.

OGGETTO: 1°) fabbricato di tre piani, capannone in muratura ed appezzamento di terreno di metri venti per 80 su cui detti fabbricati insistono, sito in Mogadiscio, Via Balad, confinante a Nord-Est con proprietà Cerrutti, a N.O. con la camionabile Mogadiscio-Balad, a S.O. con la Via Santini ed a S.E. con la proprietà Valle;

2°) appezzamento di terreno sito in Mogadiscio, Via Balad con entrostante un fabbricato ed avente i seguenti confini: Nord, Est e Sud con strada in progetto nel piano regolatore, ad Ovest con la strada per Balad.

Mogadiscio, lì 5 dicembre 1957.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
*Gabriele Di Vito*

(472)

## S.A.I.S. - SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA
### Avviso di convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della Società Agricola Italo-Somala « S.A.I.S. » sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso la Società « La Centrale », per il giorno 28 dicembre 1957 alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 gennaio 1958 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale;

2) Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso il 30 giugno 1957 e deliberazioni relative;

3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina dei Consiglieri.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia) o presso gli Uffici di recapito della Società in Italia, a milano. Via Dante n. 4 ed a Genova, Via Petrarca n. 2/12.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Azionista mediante delegazioni anche per semplice lettera.

(473) *Il Consiglio di Amministrazione*

---

## SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

### Avviso di convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della Società: Saccarifera Somala « S.S.S. » sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso la Società « La Centrale », per il giorno 28 dicembre 1957 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10 gennaio 1958 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2364 Codice Civile.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede dela Società al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia) o presso gli Uffici di recapito della Società in Italia, a Milano, Via Dante n. 4, ed a Genova, Via Petrarca n. 2/12.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro azionista mediante delegazione anche per semplice lettera.

(474) *Il Consiglio di Amministrazione*

---

## SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA

### Atto di convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della Società Romana in Somalia sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso

la Società « La Centrale », per il giorno 28 dicembre 1957 alle ore 9 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 gennaio 1958 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*Parte ordinaria* - deliberare sugli oggetti di cui all'articolo 2364 Codice Civile.

*Parte straordinaria* - Aumento Capitale e conseguenti modifiche art. 5 dello Statuto Sociale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro azioni entro lo stesso termine presso la Sede della Società a Chisimaio o presso gli uffici della Società in Italia a Milano, Via Dante n. 4 ed a Genova, Via Petrarca n. 2/12.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Azionista mediante delegazione anche per semplice lettera.

(475) *Il Consiglio di Amministrazione*

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 20 dicembre 1957 **Supl. N. 2 al N. 12**

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGI:**


LEGGE 30 novembre 1957 n. 17: *Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli.* 957


**DECRETI:**

N. N.

### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

### PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**LEGGE 30 novembre 1957, n. 17.**
**Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' approvato l'Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli, firmato dal Ministro per gli Affari Finanziari, e pubblicato in allegato alla presente legge.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio addì 30 novembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

## Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli

### CAPO I

### DELL'APPLICAZIONE E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA.

Art. 1.

*Oggetto della tassa*

La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli in genere e dei rimorchi e dei motocicli, ivi compresi gli scooter e le motocarrozzette, è soggetta alla tassa di cui alle annesse tariffe e con le modalità di applicazione stabilite dagli articoli che seguono.

Art. 2.

*Determinazione della tassa*

La tassa di cui al precedente articolo è commisurata:

a) - alla potenza espressa in HP per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone;

b) - alla portata espressa in q.li (differenza tra il peso massimo a pieno carico e la tara dell'autoveicolo) per gli automezzi adibiti al trasporto esclusivo di cose;

c) - alla cilindrata, oppure alla potenza, per i motocicli e gli scooter e per le motocarrozzette;

d) - in misura fissa per gli autoveicoli di fatto adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose, da corrispondersi in aggiunta alla tassa dovuta per il trasporto di sole cose, per le motocarrozzette adibite al servizio di piazza, per gli autoveicoli adibiti ad usi speciali, per i rimorchi e per le targhe in prova.

La determinazione della potenza dei motori ai fini fiscali è quella risultante dal certificato di circolazione, in base ai calcoli tecnici fissati per la sua determinazione e, per gli scooter, da una dichiarazione da rilasciarsi dal rappresentante della ditta costruttrice. Ciò, fin tanto che non verrà prescritto, anche per essi, l'obbligo della immatricolazione presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 3.

*Pagamento della tassa*

Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso l'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio e, nei centri esterni, presso gli Uffici tributari o presso la cassa dei Distretti abilitati alla riscossione di essa

Il pagamento della tassa è di regola dovuto ad anno solare.

Per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose è, però, consentito il pagamento a rate trimestrali per il trimestre per il quale si intende fare uso dell'autoveicolo.

Per gli autoveicoli già in circolazione, il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dell'anno solare, oppure dei periodi trimestrali ai quali si riferisce il pagamento; per gli altri, il versamento della tassa deve essere assolto prima che entrino in circolazione.

Qualora, nel corso dell'anno, l'autoveicolo o la motocarrozzetta venga destinata ad uso diverso da quello per il quale la tassa è stata pagata, è dovuto il pagamento della differenza se il nuovo uso importa una tassa maggiore.

Nel caso inverso, resta la tassa già corrisposta.

Le frazioni di tassa inferiori a So. 1 si arrotondano in più a cifra intera.

Art. 4.

*Prova dell'avvenuto pagamento della tassa*

All'atto del pagamento della tassa l'ufficio che provvede alla riscossione rilascia al contribuente, a titolo di ricevuta, un disco-contrassegno con la firma dell'agente della riscossione, e con la indicazione; del numero della targa di immatricolazione dell'autoveicolo; dell'importo della tassa pagata e del periodo al quale essa si riferisce. Annota poi gli estremi della riscossione effettuata sul certificato di idoneità o libretto di circolazione dell'autoveicolo.

Tale annotazione costituisce la sola prova dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta.

Per i motocicli e per gli scooter non soggetti ad immatricolazione, la prova del pagamento della tassa è data dal possesso del disco-contrassegno sul quale, però, deve sempre essere annotato, a cura dell'agente della riscossione, il numero che contraddistingue il motore di ogni macchina.

Le somme dovute per supplementi di tassa, a seguito di errore materiale di riscossione, o per altra causa, saranno introitate col bollettario per la esazione della tassa in genere.

## CAPO II

## DEI DISCHI - CONTRASSEGNO.

Art. 5.

Il disco-contrassegno costituisce la prova esteriore dell'avvenuto pagamento della tassa per l'autoveicolo o motociclo sul quale è stato apposto.

Le varie specie di dischi-contrassegni e le relative caratteristiche vengono determinate ogni anno con decreto ministeriale.

A cura degli interessati, e sotto la loro responsabilità, i dischi-contrassegni devono essere fissati in modo visibile sulla parte anteriore, esclusi i fari, di ogni autoveicolo o motociclo e per i rimorchi sulla parte anteriore della motrice.

Art. 6.

*Disco-contrassegno per gli autoveicoli esenti da tassa*

Gli autoveicoli esenti dal pagamento della tassa di circolazione ai sensi del successivo art. 8 devono essere muniti dello speciale disco-contrassegno che verrà distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio, su richiesta scritta, vistata dal Ministero da cui il richiedente dipende.

Art. 7.

*Smarrimento del disco-contrassegno*

Nel caso di avvenuto smarrimento del disco-contrassegno comprovante il pagamento della tassa di circolazione già corrisposta, può essere rilasciato, nel corso del periodo di validità dello stesso, un duplicato di esso, su apposito modulo a stampa, a seguito di semplice presentazione del libretto di circolazione da cui risulti l'avvenuto pagamento della tassa di circolazione, all'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio o agli uffici dei Distretti, previo pagamento di un diritto fisso di So. 5 e dopo avere firmato una apposita dichiarazione dell'avvenuto smarrimento del contrassegno.

Del rilascio di detto duplicato dovrà essere fatta apposita menzione sul libretto di circolazione.

Non è ammesso il rilascio di duplicati di contrassegno per i veicoli che non risultino immatricolati presso il Pubblico Registro Automobilistico, e quindi non in possesso di targa di riconoscimento.

CAPO III

ESENZIONI.

Art. 8.

*Esenzione permanente dal pagamento della tassa*

Sono esenti in modo permanente, dal pagamento della tassa di circolazione:

— gli autoveicoli, rimorchi, moto e scooter di proprietà del Governo, dell'Amministrazione, dei Comandi e Servizi da essi dipendenti, nonchè dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche se immatricolati con targa civile;

— gli autoveicoli, rimorchi, moto e scooter appartenenti alle Organizzazioni di cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e sociale del Territorio, con le modalità di cui al comma precedente;

— gli autoveicoli, rimorchi, moto e scooter di proprietà di rappresentanti diplomatici e consolari, inviati, regolarmente accreditati a condizione di reciprocità di trattamento;

— gli autoveicoli destinati, per la loro specifica costruzione, al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche ed al trasporto dei cadaveri.

Con decreto del Ministro per gli Affari Finanziari e per riconosciute esigenze del Territorio, detta esenzione potrà essere estesa ad altri Enti e persone fisiche.

Art. 9.

*Esenzione temporanea dal pagamento della tassa*

Le autovetture ad uso privato, i motocicli e gli scooter, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il trimestre in corso a decorrere dalla data della loro temporanea importazione. Nel caso, però che la importazione venga effettuata nel corso dell'ultimo mese del trimestre, la esenzione sarà protratta per tutto il trimestre successivo a quello della introduzione di essi nel Territorio.

CAPO IV

DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI IN GENERE

Art. 10.

*Automezzi adibiti ad usi speciali*

Gli automezzi adibiti ad usi speciali elencati nella tabella B allegata al presente Ordinamento, con caratteristiche che non ne consentono il diverso uso soggetto a tassa maggiore, fruiscono della tassa fissa ridotta indicata in detta tabella.

Art. 11.

*Autovetture adibite a servizio pubblico da piazza*

Le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza ed in possesso della targa prescritta, fruiscono della riduzione del 25% della tassa fissata per gli automezzi adibiti al trasporto di persone.

Art. 12.

*Autobus ed autovetture adibite al servizio pubblico di linea*

Gli autobus e le autovetture adibite a servizio pubblico di linea

ed in possesso di regolare decreto di concessione, sono assoggettate alla tassa fissa indicata nella tabella A allegata al presente Ordinamento.

Art. 13.

*Tassa sulla circolazione in prova*

La circolazione in prova delle autovetture, autobus, autocarri e rimorchi a qualunque uso destinati, è soggetta al pagamento di una tassa annua di So. 400, pagabile anche a rate trimestrali anticipate; quella per la circolazione in prova delle motocarrozzette, motocicli, motocarri e motofurgoni, alla tassa annua di So. 100 pagabile in una unica soluzione.

Il pagamento di detta tassa dovrà essere effettuato entro giorni 10 dalla data del rilascio della targa in prova.

L'autorizzazione alla circolazione in prova potrà essere concessa alle ditte o persone fisiche che risultino in possesso della rappresentanza di una casa costruttrice o titolari di una officina meccanica attrezzata alle grandi riparazioni di detti autoveicoli.

Art. 14.

*Trasporto di persone a mezzo di autocarri*

Per il trasporto di persone su autocarri, per i quali sia stata già corrisposta la tassa prevista per il trasporto di cose, è dovuta la tassa annua fissa di So. 150 per ogni veicolo, da riscuotersi in una unica soluzione, anche se il pagamento viene effettuato nel corso dell'anno.

Il trasporto delle persone a mezzo autocarri resta però sempre subordinato alle limitazioni e prescrizioni fissate e a quelle che verranno stabilite in materia dal Ministero per gli Affari Economici e dagli organi da esso dipendenti.

## CAPO V

## DELLE VIOLAZIONI E DELLE NORME DI PROCEDURA

Art. 15.

*Sanzioni per la violazione delle norme del presente Ordinamento*

A) — Per le infrazioni alle disposizioni del presente Ordinamento costituenti delitto o contravvenzione, indipendentemente dalle pene eventualmente previste dalla legge penale per i fatti costituenti reato, si applicano le seguenti sanzioni:

1) per uso di contrassegno falsificato o comunque irregolare. — ammenda da So. 300 a So. 1800

| | |
|---|---|
| 2) per uso di contrassegno per autoveicolo diverso da quello per il quale la tassa è stata corrisposta ed il disco contrassegno rilasciato. | — ammenda da So. 100 a So. 600. |

B) — Per le infrazioni alle disposizioni del presente Ordinamento costituenti violazione delle norme fiscali:

| | |
|---|---|
| 1) per la circolazione senza il pagamento della tassa | — pena pecuniaria da un minimo pari a due volte la tassa dovuta per il trimestre in cui la violazione è accertata, ad un massimo di sei volte la stessa tassa, oltre il pagamento del tributo evaso. |
| 2) per l'uso del veicolo per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta | — pena pecuniaria da un minimo pari a due volte la differenza di tassa dovuta come sopra, ad un massimo di sei volte la stessa, oltre il pagamento della differenza del tributo evaso. |
| la circolazione di autoolo o rimorchio con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione | — da un minimo pari a due volte la differenza della tassa dovuta come sopra ad un massimo di dieci volte la stessa differenza. |
| 4) per la circolazione di autocarro con trasporto di persone senza il pagamento del prescritto diritto fisso | — da un minimo pari a due volte il diritto fisso dovuto ad un massimo di dieci volte lo stesso tributo. |
| 5) per autoveicolo adibito a servizio pubblico da piazza sprovvisto della speciale targa od altro contrassegno prescritto dalle disposizioni vigenti che ne caratterizzano l'uso | — da un minimo di So. 50 ad un massimo di So. 300. |
| 6) per veicolo in circolazione senza il documento relativo, ancorchè risulti la tassa regolarmente corrisposta | — da un minimo di So. 50 ad un massimo di So. 300. |
| 7) per veicolo, anche esente da tassa che non porti il disco-contrassegno, oppure non lo tenga esposto in modo ben visibile | |

| | |
|---|---|
| 8) per la circolazione con targa in prova già scaduta della sua validità | — da un minimo di So. 100 ad un massimo di So. 600. |
| 9) per la circolazione con targa in prova per la quale non sia stato corrisposto il rateo di tassa dovuta per il periodo durante il quale viene accertata l'infrazione | — da un minimo di So. 60 ad un massimo di So. 300. |
| 10) per ogni altra violazione alle disposizioni di cui al presente ordinamento | — da un minimo di So. 20 ad un massimo di So. 60. |

I proprietari degli autoveicoli sono tenuti al pagamento delle penalità previste dal presente articolo, salva la rivalsa del proprietario a carico dell'autista quando è provata la responsabilità di questo ultimo.

Art. 16.

*Organi cui è demandato l'accertamento delle infrazion*

Sono competenti ad accertare le violazioni alle norme col presente Ordinamento:

— gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari appartenenti ai Polizia e della Guardia di Finanza;
— gli appartenenti al Corpo degli Ilalo ed il personale delle die municipali nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 17.

*Contabilità dei contesti*

Le contabilità dei contesti relativi al presente Ordinamento è tenuta dal Dipartimento Tributi del Ministero per gli Affari Finanziari al quale dovranno essere inviati, in copia, i processi verbali relativi alle trasgressioni accertate e data comunicazione dell'avvenuta definizione di essi.

Allo stesso Dipartimento dovrà essere trasmessa copia dell'elenco mensile dei contesti definiti in via breve, per i quali, ai sensi del successivo art. 20, si può prescindere dalla compilazione del processo verbale di contestazione della violazione.

Art. 18.

*Competenza a decidere sui contesti*

La definizione delle trasgressioni alle norme di cui al presente ordinamento è devoluta:

1) - all'Autorità Giudiziaria per l'infrazione costituente reato previvista dall'art. 15 cpv. A paragr. 1;

2) - al Ministero per gli Affari Finanziari per l'infrazione pure costituente reato prevista dal paragr. 2 dell'articolo precitato;

3) - al Capo dell'Ufficio Tasse sugli Affari di Mogadiscio od ai Commissari Distrettuali per la trasgressioni per le quali è comminata la sola pena pecuniaria in aggiunta, nei casi previsti, al pagamento del tributo non assoluto.

Art. 19.

*Definizione dei contesti relativi ad infrazione punite con l'ammenda*

Per le trasgressioni per le quali è prevista, ai sensi dell'art. 15 cpv. A paragr. 2, l'applicazione di un'ammenda, il contravventore può, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, oppure entro il termine di giorni dieci dalla data del processo verbale di contestazione se residente a Mogadiscio, e nel termine di giorni trenta se residente in uno degli altri centri del Territorio, estinguere gli effetti del reato, mediante il versamento al competente ufficio tributario di una somma pari al sesto del massimo dell'ammenda fissata per ogni singola contravvenzione. Di ogni versamento a tal titolo dovrà essere data immediata partecipazione al Dipartimento Tributi del Ministero per gli Affari Finanziari.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, e previo esame della sussistenza dell'infrazione accertata, verrà provveduto alla emissione del decreto penale di condanna al pagamento dell'ammenda che verrà fissata entro i limiti della sanzione prevista.

Detto decreto penale potrà essere impugnato innanzi all'Autorità Giudiziaria entro il termine di giorni 15 dalla data di notifica al contravventore.

In caso di mancata impugnativa, trascorso il termine di giorni 15, detto decreto diverrà definitivo e formerà titolo esecutivo per la riscossione coattiva dell'importo dovuto.

Art. 20.

*Definizione dei contesti relativi ad infrazioni punite con pena pecuniaria*

Per tutte le altre infrazioni punibili col pagamento di una pena pecuniaria il trasgressore può, all'atto della contestazione, oppure entro il termine di cui al precedente articolo, definire in via breve il contesto mediante il versamento al competente ufficio tributario di una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria comminata, in aggiunta al pagamento del tributo evaso, se previsto. Nel caso di definizione contestuale all'accertamento della infrazione, può prescindersi dalla compilazione del processo verbale, ricomprendendo però i dati relativi alla infrazione accertata ed al versamento eseguito, nell'elenco da inviare mensilmente al Dipartimento Tributi previsto dal precedente articolo 17.

Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al precedente comma, i capi degli uffici tributari di cui al paragrafo 3 del precedente articolo 18 provvederanno, trascorso il termine entro il quale la trasgressione può essere definita in via breve a norma del precedente comma, e sempre che in base alle risultanze del processo verbale e delle eventuali deduzioni presentate, ritengono sussistente la infrazione, alla notifica della propria determinazione al trasgressore, sotto forma di ordinanza. Essa diverrà titolo esecutivo, qualora non sia stata impugnata entro il termine di giorni 15 dalla sua notifica, con ricorso indizzato al Ministero per gli Affari Finanziari, da presentarsi all'Ufficio che ha notificato tale ordinanza.

Il ricorso non è ammesso nei casi previsti dall'art. 15 cpv. B, paragr. 6, 7 e 10.

Nel caso in cui l'ufficio tributario ritiene insussistente la infrazione dovrà darne motivata partecipazione al Dipartimento Tributi del Ministero per gli Affari Finanziari per le determinazioni definitive di competenza, di cui verrà data partecipazione al Comando od Ufficio da cui dipendono i verbalizzanti.

Art. 21.

*Quota di compartecipazione spettante ai verbalizzanti*

Sui proventi delle ammende e delle pene pecuniarie spe[ttano ai] verbalizzanti una quota di compartecipazione nella misura d[el] delle somme riscosse. Essa viene liquidata a fine di ciascun [anno] sotto deduzione delle imposte erariali dovute, dagli uffici inc[aricati] dalla riscossione di detta penalità.

CAPO VI

DELLA PRESCRIZIONE

Art. 22.

Col decorso di tre anni dalla data del pagamento della tassa di circolazione si prescrive l'azione per la riscossione di eventuali supplementi di tassa dovuta.

Con lo stesso termine si prescrive l'azione penale per le trasgressioni accertate, salvo atti interruttivi di detta prescrizione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

Dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento restano abrogate le disposizioni riguardanti le tasse di circolazione sugli autoveicoli contenute nei:

1) Decreto Gov. 20 giugno 1929, n. 4763;
2) Decreto Gov. Gen. 22 dicembre 1938, n. 1454. limitatamente agli artt. da 52 a 56;
3) Decreto Gov. Gen. 24 agosto 1939, n. 766.

CAPO VIII

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 24.

Il Ministro per gli Affari Finanziari provvederà con proprio decreto ad emanare norme per l'attuazione del presente Ordinamento.

Art. 25.

Il presente Ordinamento entra in vigore alla data del 1° gen- 1958.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

[redacted]HI ISSA MOHAMUD
[redacted]D ABDI MOHAMUD

---

**Allegato A**

## TARIFFA DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE STRADALE

| | | *Tassa annua* |
|---|---|---|
| A) autovetture adibite al trasporto di persone | ad uso privato e di rimessa | ad uso servizio pubblico da piazza (taxi) riduz. 25% |
| *per potenza espressa in HP:* | | |
| — fino a 12 HP | So. 100 | So. 75 |
| — da oltre 12 HP a 14 HP | » 150 | » 113 |
| — da oltre 14 HP a 18 HP | » 200 | » 150 |
| — da oltre 18 HP a 23 HP | » 300 | » 225 |
| — da oltre 23 HP a 30 HP | » 400 | » 300 |
| — oltre 30 HP | » 600 | » 450 |

B) Autoveicoli adibiti a trasporto di cose. *(Ivi compresi i motocarri ed i motofurgoncini).*

| *portata dell'autoveicolo:* | *tassa annua:* |
|---|---|
| — fino a q.li 5 | So. 60 |
| — da oltre 5 q.li a 10 q.li | » 100 |
| — da oltre 10 q.li a 15 q.li | » 160 |
| — da oltre 15 q.li a 20 q.li | » 200 |
| — da oltre 20 q.li a 30 q.li | » 300 |
| — da oltre 30 q.li a 40 q.li | » 350 |
| — da oltre 40 q.li a 50 q.li | » 500 |
| — da oltre 50 q.li a 60 q.li | » 600 |
| — da oltre 60 q.li a 70 q.li | » 700 |
| — oltre 70 q.li | » 800 |

C) Rimorchi.

| | |
|---|---|
| — fino alla portata di 15 q.li | So. 150 |
| — oltre la portata di 15 q.li | » 200 |

D) *Sopratassa per trasporto di persone con automezzo adibito al trasporto di cose:* So. 150

E) *Autobus ed automezzi in genere attrezzati ad uso esclusivo di tra to di persone e dei loro bagagli, sia in servizio di linea debitam autorizzato, sia in servizio privato per assicurare le comunicaz tra i vari centri del Territorio:*

| | |
|---|---|
| — di potenza fino a 15 HP | So. 100 |
| — di potenza superiore a 15 HP | » 200 |

F) *Motocicli, motoleggere, scooter e motocarrozzette:*

| | *tassa annua* |
|---|---|
| — fino ad HP 3 e di cilindrata fino a cm.$_3$ 150 | So. 40 |
| — di potenza e cilindrata superiore | » 60 |
| — motocarrozzete in servizio privato | aumento del 50% della tassa dovuta per le moto. |
| — motocarrozzete in servizio pubblico da piazza (taxi) | So. 50 |

G) ***Circolazione in prova per ogni tarza:***

| | |
|---|---|
| — per circolazione di autovettura, autocarri ed autobus | So. 400 |
| — per motocicli, motoleggere, motocarrozzette e scooter | » 100 |

H) Rilascio di duplicato di contrassegno nel caso previsto dall'articolo 7 So. 5

IL MINISTRO PER GLI AA.FF.
**SALAD ABDI MOHAMUD**

**Allegato B**

TARIFFA DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE STRADALE

| | *Tassa annua fissa* |
|---|---|
| *Autoveicoli ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:* | |
| — Trattrici stradali<br>— autobotti e rimorchi destinati al trasporto ed alla distribuzione dell'acqua<br>— autoinaffiatrici<br>— autotrebbiatrici<br>— autosgranatrici | So. 50 |

IL MINISTRO PER GLI AA.FF.
**SALAD ABDI MOHAMUD**

---

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**N. N.**

---

# PARTE TERZA

**V A R I E**

**N. N.**

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 21 dicembre 1957 **Suppl. N. 3 al N. 12**

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


**LEGGI:**
N. N.

**DECRETI:**
N. N.


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**


DECRETO 9 dicembre 1957, n. 193 rep.: *Graduatoria concorso a 9 posti del Servizio Fari e Segnalamenti marittimi.* 973

DECRETO 3 dicembre 1957, n. 194 rep.: *Graduatoria concorso 60 posti di Vice Applicato.* 975

DECRETO 30 novembre 1957, n. 195 rep.: *Graduatoria concorso 30 posti di Vice Applicato.* 978


### PARTE TERZA

**VARIE**


N. N.



Stamperia del Governo - 1957

# PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**

**N. N.**

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 9 dicembre 1957, n. 193 rep.**
**Graduatorie « Concorso a 9 posti del Servizio Fari e Segnalamenti marittimi ».**

MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il Decreto 10 agosto 1955, n. 164 relativo alla « Istituzione dei ruoli del personale Tecnico »;

VISTO il Decreto 31 agosto 1957 n. 135 rep., registrato dal Magistrato ai Conti — Reg. n. 4 - Foglio n. 194 in data 31-8-1957, che bandisce un concorso a 9 posti per il Servizio Fari e Segnalamenti Marittimi, di cui:

n. 3 posti Vice Capo Squadra (Servizio Fari) Cat. C - Grado XI;
n. 2 posti Vice-Capo Squadra (Servizio Idrografico) Cat. C. - Grado XI;
n. 4 posti Allievi Operai (Fanalisti) Cat. D. - Grado XV;
e nomina la Commissione esaminatrice del Concorso stesso;

VISTE le graduatorie formate dalla Commissione esaminatrice;

VISTI i verbali della citata Commissione e riconosciuta la regola-

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie formate dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati degli esami:

**SERVIZIO FARI - 3 posti - Cat. C. - Grado XI:**

| | | |
|---|---|---|
| 1.) Abdulrazac Abucar Mohamed | punti | 6,8 |
| 2.) Mohamud Ghelle Iusuf | » | 6,5 |
| 3.) Abdulcadir Hagi Abdi | » | 6,4 |
| 4.) Ardirizac Ali Hagi | » | 6,— |

**SERVIZIO IDROGRAFICO - 2 posti - Cat. C. - Grado XI:**

| | | |
|---|---|---|
| 1.) Mohamed Hussen Amin | punti | 7,— |
| 2.) Iusuf Ali Hussen | » | 6,— |

**FANALISTI - 4 posti - Cat. D. - Grado XV:**

| | | |
|---|---|---|
| 1.) Iusuf Hassan Elmi | punti | 7,5 |
| 2.) Mohamud Giumale Ahmed | » | 7,— |
| 3.) Mohamed Osman Mohamed | » | 6,5 |
| 4.) Hassan Farah Elmi | » | 6,— |

Art. 2.

I sottoindicati candidati son dichiarati vincitori del concorso di cui sopra nell'ordine seguente:

**SERVIZIO FARI - 3 posti - Cat. C. - Grado XI:**

1.) Abdulrazac Abucar Mohamed
2.) Mohamud Ghelle Iusuf
3.) Abdulcadir Hagi Abdi

**SERVIZIO IDROGRAFICO - 2 posti - Cat. C. - Grado XI:**

1.) Mohamed Hussen Amin
2.) Iusuf Ali Hussen

**FANALISTI - 4 posti - Cat. D. - Grado XV:**

1.) Iusuf Hassan Elmi
2.) Mohamud Giumale Ahmed
3.) Mohamed Osman Mohamed
4.) Hassan Farah Elmi

Mogadiscio, lì 9 dicembre 1957.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

*VISTO E REGISTRATO - Reg. n. 6 - Foglio n. 18.*
*Mogadiscio, lì 20 dicembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**DECRETO 3 dicembre 1957, n. 194 rep.**

**Graduatoria « Concorso 60 posti di Vice Applicato ».**

MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 «Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale civile »;

VISTO il Decreto 27 novembre 1954, n. 153 « Istituzione dei ruoli del personale civile »;

VISTO il Decreto 21 settembre 1957, n. 150 rep., registrato dal Magistrato ai Conti — Reg. n. 4 - Foglio n. 246 in data 23 settembre 1957, che bandisce un concorso a 60 posti di Vice Applicato - Cat. C - Grado XI — riservato al personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione e nomina la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

VISTO l'art. 8 del predetto bando di concorso;

VISTI i verbali della citata Commissione esaminatrice dai quali risulta la graduatoria dei vincitori del concorso;

VISTI gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

VISTA la dichiarazione in data 4 dicembre 1957 del Sig. Mohamud Giama Dirsce, con la quale il predetto, risultato vincitore al n. 11 di graduatoria, ha rinunciato al concorso di 60 posti;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso a 60 posti di Vice Applicato indetto col bando di cui alle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1.) Mohamed Scek Mohamed Dahir | punti | 9 |
| 2.) Iusuf Abdi Ali | » | 8 |
| 3.) Bisciaro Hagi Mugne | » | 8 |
| 4.) Abbas Hagi Mohamed | » | 8 |
| 5.) Mohamed Muddei Mohamed | » | 8 |
| 6.) Mohamed Mohamud Iusuf | » | 8 |
| 7.) Abdirascid Hagi Omar Faghi | » | 8 |
| 8.) Mohamud Mohamed Roble | » | 8 |
| 9.) Mohamed Moallim Abdurahim | » | 8 |
| 10.) Ahmed Mohamed Aden | » | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| 12.) Iacub Ahmed Muddei | » | 7,75 |
| 13.) Abdi Ismail Fahie | » | 7,50 |
| 14.) Ali Siad Raghe | » | 7,50 |
| 15.) Mohamed Ali Scek | » | 7,50 |
| 16.) Nur Mohamed Aues | » | 7,50 |
| 17.) Ali Ahmed Gassim | » | 7,50 |
| 18.) Hussen Nur Samantar | » | 7,25 |
| 19.) Ali Nur Ali | » | 7,25 |
| 20.) Bascir Hagi Omar | » | 7,25 |
| 21.) Abdulcadir Giama Mohamed | » | 7,25 |
| 22.) Salah Ali Abdulle | » | 7,25 |
| 23.) Abdi Scire Hussen | » | 7 |
| 24.) Mohamed Abdulle Farah | » | 7 |
| 25.) Scek Sufi Ali Mahò | » | 7 |
| 26.) Omar Mohamed Uehlie | » | 7 |
| 27.) Mohamed Farah Ali (Bahal) | » | 7 |
| 28.) Ahmed Mohamed Bercan | » | 7 |
| 29.) Afrah Scek Mohamed | » | 7 |
| 30.) Farah Said Iusuf | » | 7 |
| 31.) Ahmed Scire Ali «Bombolo» | » | 7 |
| 32.) Mohamed Abdi Ali « Bardaad » | » | 7 |
| 33.) Ali Abdulcadir Hagi Ahmed | » | 7 |
| 34.) Muslah Abdalla Ganim | » | 7 |
| 35.) Amir Keire Uaes | » | 7 |
| 36.) Mohamud Mohamed Addò | » | 6,75 |
| 37.) Abdi Said Iusuf | » | 6,50 |
| 38.) Scerif Ali Mohamed | » | 6,50 |
| 39.) Hamud Scek Mohamed Aden | » | 6,37 |
| 40.) Osman Issa Mohamed | » | 6,37 |
| 41.) Aden Aliò Mohamed | » | 6,25 |
| 42.) Abdi Ahmed Mussa | » | 6,25 |
| 43.) Hussen Alane Fitsce | » | 6,25 |
| 44.) Ahmed Scire Ali Guled | » | 6,12 |
| 45.) Ali Osman Mahad | » | 6,12 |
| 46.) Aves Hagi Habibi Nur | » | 6,12 |
| 47.) Abdullahi Hagi Elmi | » | 6 |
| 48.) Omar Ismail Iusuf | » | 6 |
| 49.) Ali Nur Mohamed Mahdi | » | 6 |
| 50.) Iusuf Hassan Abduraman | » | 6 |
| 51.) Mohamed Hassan Abdurahman | » | 6 |
| 52.) Mugne Sciamun Abdiò | » | 6 |
| 53.) Ardi Barrò Addò | » | 6 |
| 54.) Aves Scek Ahmed Hagi | » | 6 |
| 55.) Hassan Abdulla Uardere | » | 6 |
| 56.) Ali Uehelie Osman | » | 6 |
| 57.) Nur Omar Mohamud | » | 6 |
| 58.) Osman Hagi Mohamud «Rorale» | » | 6 |
| 59.) Muddei Ahmed Addò | » | 6 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori degli esami di concorso a 60 posti di Vice Applicato di cui al Decreto 21 settembre 1957, n. 150:

1.) Mohamed Scek Mohamed Dahir
2.) Iusuf Abdi Ali
3.) Bisciaro Hagi Mugne
4.) Abbas Hagi Mohamed
5.) Mohamed Muddei Mohamed
6.) Mohamed Mohamud Iusuf
7.) Abdirascid Hagi Omar Faghi
8.) Mohamud Mohamed Roble
9.) Mohamed Moallim Abdurahim
10.) Ahmed Mohamed Aden
11.) Iacub Ahmed Muddei
12.) Abdi Ismail Fahie
13.) Ali Said Raghe
14.) Mohamed Ali Scek
15.) Nur Mohamed Aues
16.) Ali Ahmed Gassim
17.) Hussen Nur Samantar
18.) Ali Nur Ali
19.) Bascir Hagi Omar
20.) Abdulcadir Giama Mohamed
21.) Salah Ali Abdulle
22.) Ardi Scire Hussen
23.) Mohamed Abdulle Farah
24.) Scek Sufi Ali Mahò
25.) Omar Mohamed Uehelie
26.) Mohamed Farah Ali (Bahal)
27.) Ahmed Mohamed Bercan
28.) Afrah Scek Mohamed
29.) Farah Said Iusuf
30.) Ahmed Scire Ali «Bombolo»
31.) Mohamed Abdi Ali «Bardaad»
32.) Ali Abdulcadir Hagi Ahmed
33.) Muslah Abdalla Ganim
34.) Amir Keire Uaes
35.) Mohamud Mohamed Addò
36.) Abdi Said Iusuf
37.) Scerif Ali Mohamed
38.) Hamud Scek Mohamed Aden
39.) Osman Issa Mohamed
40.) Aden Aliò Mohamed
41.) Abdi Ahmed Mussa
42.) Hussen Alane Fitsce
43.) Ahmed Scire Ali Guled.

45.) Aves Hagi Habibi Nur
46.) Abdullahi Hagi Elmi
47.) Omar Ismail Iusuf
48.) Ali Nur Mohamed Mahdi
49.) Iusuf Hassan Abdurahman
50.) Mohamed Hassan Abdurahman
51.) Mugne Sciamun Abdiò
52.) Abdi Barrò Addò
53.) Aves Scek Ahmed Hagi
54.) Hassan Abdulle Uardere
55.) Ali Uehelie Osman
56.) Nur Omar Mohamud
57.) Osman Hagi Mohamud «Rolale»
58.) Muddei Ahmed Addò
59.) Ahmed Aile Afrah

Mogadiscio, lì 3 dicembre 1957.

IL MINISTRO
**MOHAMUD ABDI NUR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 6 - Fogl. n. 17.*
*Mogadiscio, lì 20 dicembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**
**DECRETO 30 novembre 1957, n. 195 rep.**
**Graduatoria « Concorso 30 posti di Vice Applicato ».**

MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 « Ordinamento del Personale Civile »;

VISTO il Decreto 12 aprile 1957, n. 75 rep., registrato dal Magidel Personale Civile »;

VISTO il Decreto 12 aprile 1957, n. 75 rep., registrato dal Magistrato ai Conti — Reg. n. 2 - foglio 156 — in data 15 aprile 1957, che bandisce un concorso a 30 posti di Vice Applicato — Cat. C. - grado XI — dei quali 20 riservati agli impiegati comunque in servizio presso il Governo e nomina la Commissione esaminatrice del Concorso stesso;

VISTI i verbali della citata Commissione esaminatrice dai quali risulta la graduatoria del Concorso a 30 posti di Vice Applicato indetto

**DECRETA:**

**Art. 1.**

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati interni in seguito ai risultati degli esami del Concorso a 30 posti di Vice Applicato indetto col bando di cui alle premesse:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.) Ali Addò Uarsama | punti | 14,50 | |
| 2.) Osman Aianle Mohamud | » | 14,20 | |
| 3.) Abdullahi Scirè Mohamed | » | 14,— | |
| 4.) Mohamud Giama Dirsce | » | 13,80 | |
| 5.) Abdullahi Mohamed Barcadle | » | 13,70 | |
| 6.) Hagi Ahmed Mahò | » | 13,60 | |
| 7.) Moheddin Hassan Ilieberò | » | 13,50 | |
| 8.) Mahò Soleman Bercan | » | 13,40 | |
| 9.) Ahmed Mohamed Olou | » | 13,30 | |
| 10.) Ahmed Mohamed Ossoble | » | 13,20 | |
| 11.) Ossob Mohamed Haid | » | 13,10 | |
| 12.) Osman Iou Muddei | » | 13,— | precede per sorteggio |
| 13.) Ahmed Said Giama | » | 13,— | » » » |
| 14.) Ahmed Hassan Ali | » | 13,— | » » » |
| 15.) Amin Hagi Osman | » | 13,— | » » » |
| 16.) Hussen Aden Aptidon | » | 13,— | » » » |
| 17.) Mohamed Ali Ibrahim | » | 13,— | » » » |
| 18.) Ahmed Hussen Samantar | » | 13,— | » » » |
| 19.) Said Ali Hussen | » | 13,— | » » » |
| 20.) Icar Mohamed Ali | » | 13,— | |

**Art. 2.**

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati esterni in seguito ai risultati degli esami del Concorso a 30 posti di Vice Applicato indetto col Bando di cui alle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1.) Abdullahi Ahmed Scire | punti | 16,50 |
| 2.) Hassan Elmi Barcadle | » | 15,— |
| 3.) Calif Moulana Sufi | » | 14,80 |
| 4.) Ahmed Mohamed Ali | » | 14,50 |
| 5.) Hussen Abdulle Alissò | » | 14,40 |
| 6.) Scerif Omar Hascim | » | 14,30 |
| 7.) Mohamed Uarsama Farah | » | 14,20 |
| 8.) Geilani Bacari Mohamed | » | 14,10 |
| 9.) Hassan Hagi Mohamed | » | 14,— |
| 10.) Ibrahim Islao Omar | » | 13,90 |
| 11.) Mohamed Omar Osman | » | 13,80 |
| 12.) Rahma Ragis Mohamed | » | 13,70 |
| 13.) Mohamed Scek Abdurahim | » | 13,50 |
| 14.) Aues Abucar Mehdi | » | 13,40 |
| 15.) Nur Musse Iusuf | » | 13,30 |
| 16.) Abucar Scek Abucar Abdurah man | » | 13,20 |

Art. 3.

I seguenti candidati, dei quali 20 interni e 10 esterni, sono dichiarati vincitori del Concorso a 30 posti di Vice Applicato, di cui al Decreto 12 aprile 1957, n. 75:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.) | Abdullahi Ahmed Scire | punti | 16,50 | | |
| 2.) | Hassan Elmi Barcadle | » | 15,— | | |
| 3.) | Calif Moulana Sufi | » | 14,80 | | |
| 4.) | Ali Addò Uarsama | » | 14,50 | | |
| 5.) | Ahmed Mohamed Ali | » | 14,50 | | |
| 6.) | Hussen Abdulle Alissò | » | 14,40 | | |
| 7.) | Scerif Omar Hascim | » | 14,30 | | |
| 8.) | Osman Aianle Mohamud | » | 14,20 | | |
| 9.) | Mohamed Uarsama Farah | » | 14,20 | | |
| 10.) | Geilani Bacari Mohamed | » | 14,10 | | |
| 11.) | Abdullahi Scirè Mohamed | » | 14,— | | |
| 12.) | Hassan Hagi Mohamed | » | 14,— | | |
| 13.) | Ibrahim Islao Omar | » | 13,90 | | |
| 14.) | Mohamud Giama Dirsce | » | 13,80 | | |
| 15.) | Abdullahi Mohamed Barcadle | » | 13,70 | | |
| 16.) | Hagi Ahmed Mahò | » | 13,60 | | |
| 17.) | Moheddin Hassan Ieberò | » | 13,50 | | |
| 18.) | Mahò Soleman Bercan | » | 13,40 | | |
| 19.) | Ahmed Mohamed Oloù | » | 13,30 | | |
| 20.) | Ahmed Mohamed Ossoble | » | 13,20 | | |
| 21.) | Ossob Mohamed Haid | » | 13,10 | | |
| 22.) | Osman Iou Muddei | » | 13,— | » | » | » |
| 23.) | Ahmed Said Giama | » | 13,— | » | » | » |
| 24.) | Ahmed Hassan Ali | » | 13,— | » | » | » |
| 25.) | Amin Hagi Osman | » | 13,— | » | » | » |
| 26.) | Hussen Aden Aptidon | » | 13,— | » | » | » |
| 27.) | Mohamed Ali Ibrahim | » | 13,— | » | » | » |
| 28.) | Ahmed Hussen Samantar | » | 13,— | | | |
| 29.) | Said Ali Hussen | » | 13,— | » | » | » |
| 30.) | Icar Mohamed Ali | » | 13,— | » | » | » |

Mogadiscio, lì 30 novembre 1957.

*IL MINISTRO*
**MOHAMUD ABDI NUR**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 6. foglio n. 16.*
*Mogadiscio, lì 20 dicembre 1957.*
*Il Magistrato ai Conti:* SPADARO.

# PARTE TERZA

## VARIE

### N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 31 dicembre 1957 Suppl. N. 4 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero AA.GG. - Dip. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

**LEGGI E DECRETI**


ORDINANZA 31 dicembre 1957, n. 5 rep. (A.F.I.S.): *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958.* 983

LEGGE 31 dicembre 1957, n. 18: *Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958.* 984

**DECRETI:**

N. N.


### PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

### PARTE TERZA

**V A R I E**

N. N.


Stamperia del Governo - 1957

# PARTE PRIMA

## LEGGI E DECRETI

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**ORDINANZA 31 dicembre 1957, n. 5 rep. (A.F.I.S.)**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana n. 1301, del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA la Legge n. 18 in data 31 dicembre 1957 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio del Governo della Somalia per l'anno finanziario 1958;

CONSIDERATO che il provvedimento legislativo sugli stanziamenti a carico del Bilancio Italiano per il secondo semestre dell'anno finanziario 1958 dell'AFIS è in corso di emanazione e che in conseguenza non è possibile procedere alla compilazione del bilancio di previsione del Territorio per il suddetto periodo;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE ORDINANZA:

Art. 1.

L'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia è autorizzata ad esercitare provvisoriamente e non oltre il 31 marzo 1958, il bilancio del Territorio per l'anno finanziario 1958 secondo lo stato di previsione approvato per l'anno finanziario 1957 con l'Ordinanza 31 dicembre 1956, n. 8 di rep.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigre il 1° gennaio 1958.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franco

**GOVERNO DELLA SOMALIA.**

**LEGGE 31 dicembre 1957, n. 18.**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958.**

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Somalia è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1958, il bilancio per l'anno finanziario 1958 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato all'Assemblea Legislativa il 24 dicembre 1957.

Art. 2.

La presente Legge entra in vigore il 1° gennaio 1958.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 31 dicembre 1957.

p. L'AMMINISTRATORE
**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

# PARTE SECONDA

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

**N. N.**

# PARTE TERZA

**VARIE**

N. N.

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA SOMALIA

**Anno I** Mogadiscio, 31 dicembre 1957 Suppl. N. 5 al N. 12

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari


## INDICE CRONOLOGICO


Leggi della Repubblica Italiana . . . . . *pag.* 987

Ordinanze . . . . . *pag.* 987

Leggi della Somalia . . . . . *pag.* 988

Decreti - Legge della Somalia . . . . . *pag.* 990

Decreti della Somalia . . . . . *pag.* 991

Decreti Amministrativi della Somalia . . . . *pag.* 995

Errata Corrige . . . . . *pag.* 1016



STAMPERIA DEL GOVERNO

## LEGGI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U |
|---|---|---|---|---|
| 1957<br>7 marzo | Legge della R.I. n. 289 - *Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare fra l'Italia e la Gran Bretagna, con gli annessi protocolli e scambio di note, conclusa a Roma il 1. giugno 1954.* | 15 luglio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 7 | 455 |

## ORDINANZE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1957<br>12 settem. | AFIS n. 3 rep. - *Istituzione del Capitolo 42/ter e modifica della denominazione dei Capitoli 5-6 della spesa del bilancio AFIS.* | 10 ottobre 1957 | 10 | 719 |
| 1957<br>31 dicem. | AFIS n. 5 - *Autorizzazione dell'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 1958.* | 31 dicem. 1957 | Suppl. n. 4 al n. 12 | 983 |

## LEGGI DELLA SOMALIA

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 0 maggio | Legge n. 6. - *Conversione in Legge del D.L. 31 dicembre 1956 n. 7 - Concernente la istituzione del capitolo di spesa 136bis nel Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.* | 11 giugno 1957 | Suppl. n. 2 al n. 6 | 391 |
| 0 maggio | Legge n. 7. - *Conversione in legge del D.L. 31 dicembre 1956 n. 8 - Concernente l'istituzione del Capitolo 24 bis di entrata nel Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.* | 11 giugno 1957 | Suppl. n. 2 al n. 6 | 391 |
| 3 maggio | Legge n. 1. - *Conversione in legge con modifiche del D.L. del 10 gennaio 1957 n. 2 - Relativo alla imposizione di una addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.* | 24 maggio 1957 | Suppl. n. 3 al n. 5 | 343 |
| maggio | Legge n. 3. - *Conversione in legge del D.L. in data 31 dicembre 1956 n. 5 - Concernente l'aumento della imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale e della sovraimposta di confine sullo zucchero importato.* | 28 maggio 1957 | Suppl. n. 4 al n. 5 | 351 |
| maggio | Legge n. 4 - *Conversione in legge del D.L. 12 maggio 1957 n. 3, concernente modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.* | 28 maggio 1957 | Suppl. n. 4 al n. 5 | 352 |
| maggio | Legge n. 5. - *Conversione in legge con modifica, del D.L. del 31 dicembre 1956 n. 6, concernente la imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio* | | | |

## LEGGI DELLA SOMALIA

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 27 maggio | Legge n. 2. - *Organizzazione ed attrezzature dei mezzi navali per la motorizzazione dei sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.* | 29 maggio 1957 | Suppl. n. 4 al n. 5 | 347 |
| 29 maggio | Legge n. 8. - *Variazioni al bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'Esercizio Finanziario 1957.* | 11 giugno 1957 | Suppl. n. 2 al n. 6 | 392 |
| 29 maggio | Legge n. 9. - *Variazioni al bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'Esercizio Finanziario 1957.* | 11 giugno 1957 | Suppl. n. 2 al n. 6 | 393 |
| 31 maggio | Legge n. 11. - *Conversione in legge del D.L. del 31 dicembre 1956 n. 6, relativo alle variazioni al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.* | 1 luglio 1957 | 7 | 410 |
| 11 giugno | Legge n. 13. - *Sistemazione in ruolo del personale giornaliero Somalo.* | 1 agosto 1957 | 8 | 489 |
| 12 giugno | Legge n. 10. - *Esonero pagamento imposta di consumo sui carburanti e rimborso del costo del trasporto.* | 1 luglio 1957 | 7 | 409 |
| 30 giugno | Legge n. 12. - *Norme sulla coltivazione e sgranatura del cotone in Somalia.* | 1 luglio 1957 | 7 | 410 |
| 28 ottobre | Legge n. 14. - *Nuova misura della indennità parlamentare.* | 1 novem. 1957 | 11 | 769 |
| 16 novem. | Legge n. 15. - *Imposta sui redditi.* | 10 dicem. | Suppl. n. 1 al n. 12 | 907 |
| 26 novem. | Legge n. 16. - *Tributo sulle costruzioni non in muratura e non soggette ad imposta sul reddito.* | 10 dicem. 1957 | Suppl. n. 2 al n. 12 | 933 |
| 30 novem. | Legge n. 17. - *Ordinamento della tassa di circolazione degli autoveicoli e dei motocicli.* | 20 dicem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 12 | 957 |
| 31 dicembre | Legge n. 18. - *Autorizzazione all'esercizio finanziario per l'anno* | 31 dicem. | Suppl. n. 4 | |

## DECRETI - LEGGE DELLA SOMALIA

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1956 dicem. | D.L. n. 6 - *Variazioni al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.* | 16 maggio 1957 | Suppl. n. 2 al n. 5 | 327 |
| dicem. | D.L. n. 23 - *Variazioni compensative al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.* | 16 maggio 1957 | Suppl. n. 2 al n. 5 | 332 |
| 1957 gennaio | D.L. n. 1 - *Istituzione del Bollettino Ufficiale della Somalia.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 5 |
| gennaio | D.L. n. 2 - *Addizionale al dazio doganale d'importazione per la farina di provenienza italiana.* | 10 gennaio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 1 | 40 |
| marzo | D.L. n. 3 - *Modifica della imposizione del dazio doganale di esportazione del carbone.* | 26 marzo 1957 | Suppl. n. 1 al n. 3 | 181 |
| marzo | D.L. n. 5 - *Modifiche all'Ordinanza del 3 febbraio 1956 n. 4.* | 27 marzo 1957 | Suppl. n. 2 al n. 3 | 192 |
| marzo | D.L. n. 4 - *Modifica dell'articolo 64 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia.* | 27 marzo 1957 | Suppl. n. 2 al n. 3 | 191 |
| agosto | D.L. n. 7 - *Istituzione dell'imposta erariale sul bestiame macellato.* | 17 agosto 1957 | Suppl. n. 2 al n. 8 | 537 |
| novem. | D.L. n. 8 - *Imposta erariale di consumo sul petrolio illuminante.* | 9 novem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 11 | 799 |
| novem. | D.L. n. 9 - *Aumento imposta erariale di consumo sui carburanti.* | 9 novem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 11 | 800 |
| novem. | D.L. n. 10 - *Istituzione dell'Ente Nazionale Ammassi Motoaratura* | 9 novem. | Suppl. n. 1 | |

## DECRETI DELLA SOMALIA

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl nel B. U. | Numero del B. U. | Pagin del B. |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | | | | |
| 6 novem. | Decreto n. 4 - *Modifiche alle norme in vigore per l'Istituto Magistrale della Somalia.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 11 |
| 7 novem. | Decreto n. 5 - *Corso accellerato per il conseguimento dell'abilitazione magistrale somala.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 12 |
| 20 novem. | Decreto n. 1 - *Modifiche alle norme vigenti sulla esecuzione Opere Pubbliche.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 6 |
| 20 novem. | Decreto n. 2 - *Indennità di direzione al personale direttivo.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 7 |
| 20 novem. | Decreto n. 3 - *Nuovi programmi esami ammissione prima Media.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 8 |
| 3 dicembre | Decreto n. 10 - *Devoluzione al Ministro per gli Affari Generali ed al Consiglio dei Ministri di alcune attribuzioni e facoltà deferite all'Amministratore ed al Comitato Amministrativo dall'Ordinamento del Personale.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 62 |
| 3 dicembre | Decreto n. 16 - *Diaria per indennità di missione fuori del Territorio.* | 15 febbr. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 106 |
| 31 dicembre | Decreto n. 23 - *Variazioni compensative al bilancio per l'esercizio 1956.* | 16 maggio 1957 | Suppl. n. 2 al n. 5 | 332 |
| 1957 | | | | |
| 2 gennaio | Decreto n. 8 - *Statuto dell'Ente di Diritto Pubblico «Istituto Superiore di Diritto ed Economia».* | 1 febbraio 1957 | 2 | 51 |
| 2 gennaio | Decreto n. 9 - *Istituzione dell'Avvocatura Erariale.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 61 |
| 10 gennaio | Decreto n. 6 - *Delega a favore del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* | 10 gennaio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 1 | 41 |
| 30 gennaio | Decreto n. 15 - *Diritti e spese di* | 15 febbr. | Suppl. n. 1 | |

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| ebbraio | Decreto n. 17 - *Ripartizione Uffici del Ministero per gli Affari Generali.* | 1 marzo 1957 | 3 | 131 |
| ebbraio | Decreto n. 11 - *Nomina dell'Avvocato erariale.* | 15 febbr. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 97 |
| ebbraio | Decreto n. 12 - *Nomina del Capo Dipartimento Bilancio e Tesoro.* | 15 febbr. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 98 |
| ebbraio | Decreto n. 13 - *Comitato di studio per la legge Bancaria del Territorio e per la legge sugli Investimenti stranieri in Somalia.* | 15 febbr. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 98 |
| ebbraio | Decreto n. 14 - *Attribuzioni di competenza in materia di stampa e radiodiffusione al Ministero per gli Affari Sociali.* | 15 febbr. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 99 |
| ebbraio | Decreto n. 22 - *Norme relative al conferimento degli incarichi e supplenze nelle Scuole Primarie della Somalia.* | 10 aprile 1957 | Suppl. n. 2 al n. 4 | 262 |
| ebbraio | Decreto n. 18 - *Modifica al Decreto 18 maggio 1956 n. 78.* | 1 marzo 1957 | 3 | 132 |
| marzo | Decreto n. 19 - *Obbligo di distruzione dei residui delle coltivazioni cotoniere e stagioni di semina.* | 27 marzo 1957 | Suppl. n. 2 al n. 3 | 194 |
| marzo | Decreto n. 20 - *Aree di coltivazione del cotone per l'anno 1957.* | 27 marzo 1957 | Suppl. n. 2 al n. 3 | 195 |
| marzo | Decreto n. 21 - *Ordinamento Carcerario della Somalia.* | 10 aprile 1957 | Suppl. n. 2 al n. 4 | 262 |
| marzo | Decreto n. 34 - *Operazioni anagrafiche per le popolazioni extramunicipali.* | 1 ottobre 1957 | 10 | 721 |
| prile | Decreto n. 24 - *Variazioni alla tabella «A» delle merci importate a dogana allegata alla legge 8* | 1 giugno | | |

## DECRETI DELLA SOMALIA

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957<br>31 maggio | Decreto n. 25 - *Modifica dell'art. 5 del Decreto n. 153 del 27 novembre 1954.* | 6 giugno 1957 | Suppl. n. 1 al n. 6 | 387 |
| 3 agosto | Decreto AFIS n. 9 - *Liceo Scientifico.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 648 |
| 12 agosto | Decreto n. 26 - *Determinazione del nuovo prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di sigarette.* | 13 agosto 1957 | Suppl. n. 1 al n. 8 | 581 |
| 12 agosto | Decreto n. 27 - *Determinazione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette «Peter Stuyvesant» lunghe con filtro.* | 13 agosto 1957 | Suppl. n. 1 al n. 8 | 532 |
| 29 agosto | Decreto n. 28 - *Istituzione di una Sezione Autonoma per il credito edilizio presso il «Credito Somalo».* | 30 agosto 1957 | Suppl. n. 4 al n. 8 | 581 |
| 29 agosto | Decreto n. 29 - *Autorizzazione al Credito Somalo a concedere mutui edilizi al personale governativo per la costruzione di case civili per uso abitazione.* | 30 agosto 1957 | Suppl. n. 4 al n. 8 | 584 |
| 29 agosto | Decreto n. 30 - *Tasso d'interesse per le operazioni passive del «Credito Somalo».* | 30 agosto 1957 | Suppl. n. 4 al n. 8 | 585 |
| 29 agosto | Decreto n. 31 - *Approvazione della Sezione Autonoma per il Credito Edilizio presso il «Credito Somalo».* | 30 agosto 1957 | Suppl. n. 4 al n. 8 | 586 |
| 29 agosto | Decreto n. 32 - *Devoluzione al Ministero per gli Affari Sociali delle competenze gia attribuite all'Ispettorato del Lavoro.* | 1 settem. 1957 | 9 | 599 |
| 2 settem. | Decreto AFIS n. 8 - *Disciplina del personale militare distaccato in* | 12 settem. | Suppl. n. 1 | |

## DECRETI DELLA SOMALIA

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 5 settem. | Decreto n. 36 - *Regolamento Organico tipo del Personale delle Amministrazioni Municipali.* | 25 novem. 1957 | Suppl. n. 3 al n. 11 | 833 |
| 23 settem. | Decreto n. 33 - *Modifica al Decreto del 18 maggio 1956 n. 78: «Ordinamento del Governo della Somalia».* | 1 ottobre 1957 | 10 | 720 |
| 8 ottobre | Decreto n. 37 - *Passaggio del servizio Statistica e servizi relativi dal Ministero per gli Affari Sociali alla competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.* | 1 novem. 1957 | 11 | 770 |
| 12 ottobre | Decreto n. 35 - *Istituzione del Ministero di Grazia e Giustizia del Governo della Somalia.* | 16 ottobre 1957 | Suppl. n. 1 al n. 10 | 753 |
| 12 novem. | Decreto n. 38 - *Istituzione di un secondo Sottosegretariato presso la Presidenza del Consiglio dei Mnistri.* | 12 novem. 1957 | Suppl. n. 2 al n. 11 | 819 |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U |
|---|---|---|---|---|
| 1956<br>15 giugno | D.A. n. 2 rep - *Nomina a funzionario delegato per il Ministero per gli Affari Economici.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 14 |
| 3 luglio | D.A. n. 22 rep. - *Nomina di Capi Dipartimento.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 69 |
| 6 luglio | D.A. n. 46 rep. - *Concessione edilizia alla Sig.ra. Maccai Mohamed Siad.* | 1 marzo 1957 | 3 | 139 |
| 9 agosto | D.A. n. 5 rep. - *Concessione edilizia e libera disponibilità al Sig. Vincenzo Giunta.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 16 |
| 9 agosto | D.A. n. 8 rep. - *Concessione area demaniale alla Khoja Shia Ithnasceri Union.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 19 |
| 30 agosto | D.A. n. 69 rep. - *Concessione edilizia al Sig. Marano Sante.* | 10 aprille 1957 | Suppl. n. 2 al n. 4 | 275 |
| 31 agosto | D.A. n. 10 rep. - *Revoca del Decreto Gov. 18 maggio 1940 n. 17071 Concessione edilizia al sig. Ali Abdalla Dubai - Arabo.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 21 |
| 31 agosto | D.A. n. 44 rep. - *Concessione edilizia al Vicariato Apostolico.* | 1 marzo 1957 | 3 | 137 |
| 10 novem. | D.A. n. 4 rep. - *Cessazione del Dr. Chiavalon Giuseppe dalla carica di Giudice Regionale del Basso Giuba e conferimento della supplenza di detto Ufficio all'Avv. Mario Tucci, Giudice Regionale dell'alto Giuba.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 16 |
| 24 novem. | D.A. n. 3 rep. - *Nomina consegnatario materiale mobili dell'Amministrazione.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 15 |
| 3 dicem. | D.A. n. 34 rep. - *Nomina del Segretario del Consiglio dei Mini-* | 2 gennaio | Suppl. n. 1 | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data gli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1956 dicem. | D.A. n. 106 rep. - *Sostituzione di membri della Commissione di prima istanza per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione di beni immobili e diritti reali e per l'applicazione delle leggi sulle tasse sugli affari.* | 19 agosto 1957 | Suppl. n. 3 al n. 8 | 543 |
| dicem. | D.A. n. 151 rep. - *Sostituzione membro effettivo della Commissione di appello per la definizione controversie relative estimazione beni immobili e diritti reali ed applicazione delle legge sulle tasse sugli affari.* | 1 ottobre 1957 | 10 | 730 |
| dicem. | D.A. n. 6 rep. - *Concessione edilizia al Sig. Vincenzo Giunta.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 18 |
| dicem. | D.A. n. 9 rep. - *Concessione area demaniale alla Khoja Shia Ithnasheri Union.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 20 |
| dicem. | D.A. n. 11 rep. - *Revoca del D.G. 18 maggio 1940 n. 17071 - Concessione edilizia al Sig Ali Abdalla Dubai - Arabo.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 22 |
| dicem. | D.A. n. 19 rep. - *Concessione edilizia al Sig. Antonio Calore.* | 1 febbraio 1957 | 1 | 66 |
| dicem. | D.A. n. 45 rep. - *Concessione edilizia al Vicariato Apostolico.* | 1 marzo 1957 | 3 | 138 |
| dicem. | D.A. n. 47 rep. - *Concessione edilizia Sigra. Maccai Mohamed Siad.* | 1 marzo 1957 | 3 | 140 |
| dicem. | D.A. n. 57 rep. - *Concessione edilizia ai Sigg. Abucar e Mohamed Ali Maò.* | 1 aprile 1957 | 4 | 205 |
| dicem. | D.A. n. 58 rep. - *Concessione edilizia alla Sig.ra Maccai Mudei Mohamed.* | 1 aprile 1957 | 4 | 206 |
| dicem. | D.A. n. 70 rep. - *Concessione edili-* | 1 aprile | Suppl. n. 2 | |

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1956 4 dicem. | D.A. n. 116 rep. - *Concessione edilizia al Sig. Abdalla bin Said Mucashin.* | 1 settem. 1957 | 9 | 602 |
| 17 dicem. | D.A. n. 36 rep. - *Concessione edilizia alla Cooperativa Edilizia Mogadiscio.* | 15 febbraio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 113 |
| 17 dicem. | D.A. n. 98 rep. - *Concessione e libera disponibilità terreno demaniale a favore della Societa Fratelli Feltrinelli.* | 1 luglio 1957 | 7 | 418 |
| 17 dicem. | D.A. n. 115 rep. - *Concessione e libera disponibilità di terreno demaniale a favore del Sig. Ali Sadik Abdalla.* | 1 settem. 1957 | 9 | 601 |
| 18 dicem. | D.A. n. 21 rep. - *Concessione edilizia alla Sig.ra Habiba Hussen Mohamed.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 68 |
| 18 dicem. | D.A. n. 50 rep. - *Concessione edilizia al Cav. Giuseppe Mario Vitali* | 1 marzo 1957 | 3 | 142 |
| 19 dicem. | D.A. n. 12 rep. - *Concessione licenza di indagine per idrocarburi liquidi e gassosi al Sig. Merritt D. Orr.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 23 |
| 21 dicem. | D.A. n. 35 rep. - *Concessione edilizia al Cav. Sceik Hagi Abuker bin Sceik.* | 15 febbraio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 111 |
| 21 dicem. | D.A. n. 55 rep. - *Concessione edilizia al Sig. Iman Mohamed Abdi* | 1 aprile 1957 | 4 | 203 |
| 22 dicem. | D.A. n. 20 rep. - *Concessione edilizia al Sig. Giovanni Orlandini.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 67 |
| 22 dicem. | D.A. n. 56 rep. - *Concessione edilizia al Sig Seerif Scelilla Hussen.* | 1 aprile 1957 | 4 | 204 |
| 26 dicem. | D.A. n. 7 rep. - *Determinazione* | | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1956 dicem. | D.A. n. 29 rep. - *Concessione alla A.G.I.P. dell'esonero dalla prestazione della cauzione per l'esercizio del Deposito costiero dei carburanti costituito in Magazzino fiduciario doganale.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 78 |
| dicem. | D.A. n. 37 rep. - *Concessione edilizia al Cav. Scek Nur Hussein Hagi Hassan.* | 15 febbraio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 114 |
| dicem. | D.A. n. 49 rep. - *Concessione edilizia ai Sigg. Osman e Abdullahi Scek Maò.* | 1 marzo 1957 | 3 | 141 |
| dicem. | D.A. n. 54 rep - *Assunzione di 10 aerologisti.* | 20 marzo 1957 | Suppl. n. 1 al n. 3 | 185 |
| 1957 gennaio | D.A. n. 1 rep. - *Prezzo d'acquisto del Bollettino Ufficiale del Governo della Somalia.* | 2 gennaio 1957 | 1 | 13 |
| gennaio | D.A. n. 14 rep. - *Conferimento delle funzioni temporanee di Sostituto Procuratore Militare al Cap. Dr. Mario Pignatelli.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 63 |
| gennaio | D.A. n. 15 rep. - *Cessazione del Dr. Mario Tucci dall'incarico di supplente dell'Ufficio di Giudice Regionale del Basso Giuba e nomina a Giudice Regionale del Basso Giuba del Dr. Elberti Giuseppe.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 64 |
| gennaio | D.A. n. 16 rep. - *Nomina del Dr. Carlo Chirico a Giudice Regionale Aggiunto del Benadir.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 64 |
| gennaio | D.A. n. 17 rep. - *Cessazione del Dr. Mario Tucci della carica di Giudice Regionale dell'Alto Giuba e nomina in sua sostituzione del Dr. Antonio Furino.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 65 |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel E. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957<br>12 gennaio | D.A. n. 18 rep. - *Cessazione del Dr. Giovanni Zeppa dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran e nomina del Dr. Giuliano Belli dell'Isca a Giudice Regionale dell'Hiran.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 66 |
| 12 gennaio | D.A. n. 31 rep. - *Costituzione del Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1957.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 82 |
| 21 gennaio | D.A. n. 32 rep. - *Immissione in ruolo di 15 ufficiali postali aggiunti.* | 15 febbraio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 109 |
| 26 gennaio | D.A. n. 13 rep. - *Nomina del Dr. Luigi Gasbarri a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».* | 29 gennaio 1957 | Suppl. n. 2 al n. 1 | 45 |
| 26 gennaio | D.A. n. 33 rep. - *Nomina del Capo Dipartimento Aggiunto al Dipartimento Studi.* | 15 febbraio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 110 |
| 26 gennaio | D.A. n. 38 rep. - *Graduatoria concorsi Allievi Ufficiali Doganali.* | 15 febbraio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | 115 |
| 30 gennaio | D.A. n. 23 rep. - *Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Stamperia.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 70 |
| 30 gennaio | D.A. n. 24 rep. - *Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione della legge sulla cittadinanza Somala.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 72 |
| 30 gennaio | D.A. n. 25 rep. - *Riordinamento del Comitato di Studio per l'elaborazione della legge sulla Stampa in Somalia.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 73 |
| 30 gennaio | D.A. n. 26 rep. - *Riordinamento del Comitato di Studio per l'elaborazione dell'Ordinamento Sanitario della Somalia.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 74 |
| 30 gennaio | D.A. n 27 rep. - *Riordinamento del Comitato di studio per l'ela-* | | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957<br>) gennaio | D.A. n. 28 rep. - *Riordinamento del Comitato di studio per l'elaborazione dell'Ordinamento Tributario della Somalia.* | 1 febbraio 1957 | 2 | 77 |
| 5 febbraio | D.A. n. 43 rep. - *Graduatoria vincitori del concorso a 20 posti di maestro coadiuatore aggiunto in prova.* | 1 marzo 1957 | 3 | 136 |
| 8 febbraio | D.A. n. 39 rep. - *Nomina del Segretario della Commissione di Vigilanza dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo » e misura dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione.* | 15 febbraio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 2 | **116** |
| 5 febbraio | D.A. n. 41 rep. - *Nomina dell'ottavo membro del Consiglio d'Amministrazione del « Credito Somalo ».* | 1 marzo 1957 | 3 | 134 |
| febbraio | D.A. n. 42 rep. - *Nomina del Vice Direttore del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo ».* | 1 marzo 1957 | 3 | 135 |
| febbraio | D.A. n. 51 rep. - *Assunzione di n. 5 Esperti Agrari.* | 1 marzo 1957 | 3 | 143 |
| febbraio | D.A. n. 40 rep. - *Tassi d'interesse per le operazioni passive dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».* | 1 marzo 1957 | 3 | 133 |
| febbraio | D.A. n. 59 rep. - *Concessione della libera disponibilità di terreno demaniale al Sig. Bobo Mohamed.* | 1 aprile 1957 | 4 | 207 |
| febbraio | D.A. n. 91 rep. - *Delega al Ministro per gli Affari Finanziari del visto di approvazione ed esecutorietà per le locazioni degli im-* | | | |

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagi del B |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 10 febbraio | D.A. n. 92 rep. - *Delega al Sig. Abdi Rashid Sharmarke a rappresentare il Governo Somalo nei contratti da stipulare per conto del Governo stesso.* | 11 giugno 1957 | Suppl. n. 2 al n. 6 | 39 |
| 20 febbraio | D.A. n. 67 rep. - *Libera disponibilità terreno demaniale alla Signora Medina Mohamed Culmie.* | 10 aprile 1957 | Suppl. n. 2 al n. 4 | 27 |
| 22 febbraio | D. A. n. 52 rep. - *Discarico di Carte valori postali dal Deposito dei Servizi PP.TT. del Governo della Somalia.* | 20 marzo 1957 | Suppl. n. 1 al n. 3 | 18 |
| 23 febbraio | D.A. n. 68 rep. - *Libera disponibilità terreno demaniale alla S. p. A. A.G.I.P.* | 10 aprile 1957 | Suppl. n. 2 al n. 4 | 27 |
| 25 febbraio | D.A. n. 48 rep. - *Nomina del Dr. Sergio Apollonio a Capo Dipartimento Studi del Governo della Somalia.* | 1 marzo 1957 | 3 | 14 |
| 28 febbraio | D.A. n. 53 rep. - *Conferimento al Cap. Dr. Mario Pignatelli delle funzioni temporanee di Sostituto Procuratore Militare e di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.* | 20 marzo 1957 | Suppl. n. 1 al n. 3 | 18 |
| 28 febbraio | D.A. n. 66 rep. - *Destinazione del Sig. Franchina Sebastiano alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.* | 10 aprile 1957 | Suppl. n. 2 al n. 4 | 2 |
| 10 marzo | D.A. n. 96 rep. - *Commissione per l'elaborazione del codice Marittimo della Somalia.* | 1 luglio 1957 | 7 | 4 |
| 13 marzo | D.A. n. 99 rep. - *Composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi demaniali.* | 1 agosto 1957 | 8 | 4 |
| 15 marzo | D.A. n. 60 rep. - *Commissione per l'elaborazione del Codice Civile della Somalia.* | 2 aprile 1957 | Suppl. n. 1 al n. 4 | 2 |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data gli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 marzo | D.A. n. 4 (AFIS) - *Comitato Direttivo per lo Sviluppo Economivo della Somalia (ASES).* | 20 marzo 1957 | Suppl. n. 1 al n. 3 | 186 |
| marzo | D.A. n. 61 rep. - *Commissione per l'elaborazione del Codice Penale della Somalia.* | 2 aprile 1957 | Suppl. n. 1 al n. 4 | 224 |
| marzo | D.A. n. 62 rep. - *Commissione per l'elaborazione Codice di Procedura Penale della Somalia.* | 2 aprile 1957 | Suppl. n. 1 al n. 4 | 225 |
| marzo | D.A. n. 63 rep. - *Commissione per l'elaborazione Codice di Procedura Civile della Somalia.* | 2 aprile 1957 | Suppl. n. 1 al n. 4 | 227 |
| marzo | D.A. n. 64 rep. - *Commissione per l'elaborazione Codice Penale Militare della Somalia.* | 2 aprile 1957 | Suppl. n. 1 al n. 4 | 228 |
| marzo | D.A. n. 65 rep. - *Commissione per l'elaborazione del Codice del Lavoro della Somalia.* | 2 aprile 1957 | Suppl. n. 1 al n. 4 | 229 |
| marzo | D.A. n. 5 rep. (AFIS) - *Nomina membri Collegio Revisori dell'Agenzia Sviluppo Economico della Somalia (ASES).* | 20 marzo 1957 | Suppl. n. 1 al n. 3 | 187 |
| marzo | D.A. n. 91 rep. - *Targhe automtobilistiche.* | 1 giugno 197 | 6 | 366 |
| marzo | D.A. n. 6 rep. (AFIS) - *Nomina di Membri del Comitato Direttivo dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (ASES).* | 27 marzo 1957 | Suppl. n. 2 al n. 3 | 197 |
| marzo | D.A. n. 71 rep. - *Concorso a 15 posti nel ruolo amministrativo - Cat. B. - Grado IX.* | 15 aprile 1957 | Suppl. n. 3 al n. 4 | 287 |
| marzo | D.A. n. 80 rep. - *Assunzione di n. 9 allievi Ufficiali Doganali in prova.* | 2 maggio 1957 | 5 | 308 |
| marzo | D.A. n. 81 rep. - *Nomina Capo di* | 2 maggio | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagin del B. |
|---|---|---|---|---|
| 1957<br>4 aprile | D.A. n. 84 rep. - *Nomina a Capo Dipartimento Affari Amministrativi presso il Ministero per gli Affari Interni.* | 13 maggio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 5 | 321 |
| 4 aprile | D.A. n. 85 rep. - *Nomina incaricato a Capo del II Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero per gli Affari Interni.* | 13 maggio 1957 | Suppl. n. 1 al n. 5 | 322 |
| 5 aprile | D.A. n. 92 rep. - *Designazione della lista dei periti chiamati a far parte della Commissione per la definizione delle controversie doganali.* | 1 giugno 1957 | 6 | 367 |
| 7 aprile | D.A. n. 93 rep. - *Nomina del Primo Ministro Deputato Abdullahi Issa Mohamud a Ministro per gli Affari Economici, ad interim durante il periodo di assenza dal Territorio del Titolare Deputato Hagi Farah Ali.* | 1 giugno 1957 | 6 | 369 |
| 9 aprile | D.A. n. 76 rep. - *Destinazione alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia del Sig. Brunamonti Domenico in sostituzione del Brigadiere del CC. Sirianni Carmine.* | 2 maggio 1957 | 5 | 305 |
| 9 aprile | D.A. n. 77 rep. - *Destinazione alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Mudugh del Sig. Pellerito Faro in sostituzione del Brig. CC. Bruni Nicola.* | 2 maggio 1957 | 5 | 30 |
| 9 aprile | D.A. n. 79 rep. - *Destinazione alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba del Sig. Iacona Ettore in sostituzione del Bar* | 2 maggio | | |

| Data gli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 aprile | D.A. n. 72 rep. - *Inquadramento personale tecnico.* | 15 aprile 1957 | Suppl. n. 3 al n. 4 | 291 |
| aprile | D.A. n. 73 rep. - *Graduatoria per l'immissione in ruolo di n. 76 Maestri diplomati.* | 15 aprile 1957 | Suppl. n. 3 al n. 4 | 292 |
| aprile | D.A. n. 74 rep. - *Nomina di un Capo Dipartimento Aggiunto presso il Dipartimento Lavoro del Ministero Affari Sociali.* | 12 aprile | Suppl. n. 3 al n. 4 | 295 |
| aprile | D.A. n. 75 rep. - *Bando di concorso a 30 posti di Vice Applicati e nomina commissione esaminatrice.* | 15 aprile 1957 | Suppl. n. 3 al n. 4 | 295 |
| aprile | D.A. n. 113 rep. - *Concessione di un appezzamento di terreno demaniale a scopo edilizio ai Sigg. Aronica Calogero e Zittei Muddei Safarò.* | 19 agosto 1957 | Suppl. n. 3 al n. 8 | 551 |
| aprile | D.A n. 78 - *Cessazione dalle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Reg. del Basso Giuba del Sig. Lucano Emilio.* | 2 maggio 1957 | 5 | 306 |
| prile | D.A. n. 82 rep. - *Nomina sostituto Avvocato Erariale.* | 2 maggio 1957 | 5 | 310 |
| prile | D.A. n. 183 rep. - *Revoca della concessione edilizia di cui al D.G. 1 marzo 1940, n. 16769 a favore del Dott. Cattaneo Filippo.* | 1 dicem. 1957 | 12 | 880 |
| rile | D.A. n. 86 rep. - *Emissione di francobolli celebrativi, istituzione Emblema della Somalia.* | 1 giugno 1957 | 6 | 361 |
| rile | D.A. n. 87 rep. - *Nomina del rag. Stefano Ricci a Sindaco effettivo e del Sig. Guglielmo Grosso a Sindaco supplente dell'Istituto « Credito Somalo ».* | 1 giugno 1957 | 6 | 362 |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 24 aprile | D.A. n. 88 rep. - *Incarico provvisorio al Consigliere Alberto Mazzi delle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo ».* | 1 giugno 1957 | 6 | 363 |
| 24 aprile | D.A. n. 117 rep. - *Concessione a scopo edilizio di un appezzamento di tereno demaniale al Sig. Hassan Abdalla Hagi Salimin.* | 1 settem. 1957 | 9 | 603 |
| 6 maggio | D.A. n. 105 rep. - *Libera disponibilità riconosciuta a favore del Sig. Scerif Muhsin ben Salem El Ginedi di un'aria demaniale a scopo edile.* | 1 agosto 1957 | 8 | 499 |
| 7 maggio | D.A. n. 90 rep. - *Proroga termini per presentazione domande di partecipazione a concorsi.* | 1 giugno 1957 | 6 | 366 |
| 8 maggio | D.A. n. 89 rep. - *Nomina a sottotenenti di ispettori capi delle Forze di Polizia della Somalia.* | 1 giugno 1957 | 6 | 365 |
| 10 maggio | D.A. n. 110 rep. - *Libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore del Sig. Ahmed Salad Obed.* | 19 agosto 1957 | Suppl. n. 3 al n. 8 | 548 |
| 11 maggio | D.A. n. 144 rep. - *Nomina Maestri coadiutori assunti in prova.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 659 |
| 16 maggio | D.A. n. 97 rep. - *Nomina dell'Allievo Ufficiale Alì Matan Asci a Sottotenente delle Forze di Polizia della Somalia - servizio Aeronautica.* | 1 luglio 1957 | 7 | 417 |
| 17 maggio | D.A. n. 145 rep. - *Assunzione di n. 76 Maestri diplomati.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 661 |
| 22 maggio | D.A. n. 93/bis rep. - ***Destinazione*** | | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data gli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 maggio | D.A. n. 100 rep. - *Destinazione del Sig. Piccione Carmelo alle funzioni di Cancelliere presso l'ufficio Giudice Reg. del Benadir.* | 1 agosto 1957 | 8 | 492 |
| maggio | D.A. n. 101 rep. - *Trasferimento temporaneo della sede dell'Ufficio del Giudice Reg. della Migiurtinia.* | 1 agosto 1957 | 8 | 493 |
| maggio | D.A. n. 94 rep. - *Nomina del Dott. Belli dell'Isca Giuliano a Giudice Reg. della Migiurtinia del Dott. Nello Riccio a Giudice Reg. dell'Hiran e Giudice Reg. Aggiunto del Benadir.* | 11 giugno 1957 | Suppl. n. 2 al n. 6 | 398 |
| maggio | D.A. n. 118 rep. - *Concessione e libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio a favore del Sig. Ahmen Hussen Behani.* | 1 settem. 1957 | 9 | 604 |
| iugno | D.A. n. 102 rep. - *Istituzione di capitoli di contabilità speciale.* | 1 agosto 1957 | 8 | 494 |
| iugno | D.A. n. 104 rep. - *Revoca a tutti gli effetti di legge, del Decreto n. 604412 in data 1° giugno 1954 referentesi ad un appezzamento di terreno a scopo edile concesso al Sig. Salim Auod Salim.* | 1 agosto 1957 | 8 | 498 |
| iugno | D.A. n. 146 rep. - *Immissione in ruolo di n. 8 allievi assistenti veterinari.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 665 |
| ugno | D.A. n. 95 rep. - *Autorizzazione alla sovrastampa per avvaloramento di carta bollata.* | 1 luglio 1957 | 7 | 415 |
| ugno | D.A. n. 112 rep. - *Nomina del Sig. Voce Pasquale a consegnatario del materiale mobile in dotazione alle Carceri Centrali di Mo-* | 19 agosto | Suppl. n. 3 | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagi del B. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 22 giugno | D.A. n. 142 rep. - *Libera disponibilità di un terreno demaniale a scopo edilizio concesso al Sig. Marano Sante.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 652 |
| 27 giugno | D.A. n. 103 rep. - *Bando di concorso per l'arruolamento di n. 32 Allievi Finanzieri.* | 1 agosto 1957 | 8 | 495 |
| 27 giugno | D.A. n. 147 rep. - *Nomina Guardie Veterinarie.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 666 |
| 12 luglio | D.A. n. 109 rep. - *Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957.* | 19 agosto 1957 | Suppl. n. 3 al n. 8 | 547 |
| 13 luglio | D.A. n. 114 rep. - *Nomina del Cap. Salvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare con funzioni di Giudice Relatore.* | 19 agosto 1957 | Suppl. n. 3 al n. 8 | 552 |
| 17 luglio | D.A. n. 111 rep. - *Nomina del Sig. De Simone Luigi ad incaricato delle funzioni di Capo Dipartimento.* | 19 agosto 1957 | Suppl. n. 3 al n. 8 | 549 |
| 18 luglio | D.A. n. 107 rep. - *Concessione e libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore del Sig. Scerif Ascim bin Scerif Abubaker.* | 19 agosto 1957 | Suppl. n. 3 al n. 8 | 544 |
| 18 luglio | D.A. n. 108 rep. - *Libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale a favore della Società Italiana Strade Ferrate del Mediterraneo.* | 19 agosto 1957 | Suppl. n. 3 al n. 8 | 545 |
| 18 luglio | D.A. n. 148 rep. - *Nomina a Sottotenente di n. 6 Ufficiali della Guardia di Finanza.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 667 |
| 19 luglio | D.A. n. 154 rep. - *Proroga dei termini per la sostituzione delle* | 1 novem. | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| ıta Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 7 lio | D.A. (A.F.I.S.) n. 20 rep. - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 653 |
| lio | D.A. (A.F.I.S.) n. 21 rep - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 654 |
| lio | D.A. (A.F.I.S.) n. 22 rep. - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 655 |
| lio | D.A. (A.F.I.S.) n. 23 rep. - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 656 |
| lio | D.A. (A.F.I.S.) n. 24 rep. - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 657 |
| lio | D.A. n. 120 rep. - *Cessazione dalla Carica di Capo di Gabinetto dell'Amministratore del Dott. Zadotti Vittorio e nomina in sostituzione dello stesso dei Dott. Fettarappa Sandri Carlo.* | 1 settem. 1957 | 9 | 606 |
| lio | D.A. (A.F.I.S.) n. 18 rep. - *Nomina del Sig. Omar Mohallim Mohamed a Vice Capo diGabinetto.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 651 |
| lio | D.A. n. 141 rep. - *Destinazione Hagi Elmi Osman, applicato di 1ª classe alle funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 651 |
| lio | D.A. n. 143 rep. - *Nomina a Sottotenente della Polizia del Sig. Mohamed Ragis Mohamed.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 658 |
| lio | D.A. n. 184 rep. - *Libera disponibilità di una area demaniale concessa al Sig. Giaccmelli Felice.* | 1 dicem. 1957 | 12 | 881 |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 12 agosto | D.A. n. 166 rep. - *Costituzione di un Comitato tecnico e nomina dei suoi componenti per lo studio e la compilazione dello schema di legge e del regolamento riguardante l'ordinamento delle Forze di Polizia. Ordinamento e stato giuridico, reclutamento ed avanzamento degli Ufficiali.* | 1 novem. 1957 | 11 | 782 |
| 12 agosto | D.A. n. 168 rep. - *Costituzione di un Comitato tecnico e nomina dei suoi compenti per lo studio e la compilazione di schema di legge e di regolamento riguardante l'ordinamento degli ilalo.* | 1 novem. 1957 | 11 | 784 |
| 24 agosto | D.A. n. 138 rep. - *Riduzione prezzo vendita al pubblico del tabacco da mastica in polvere di produzione locale.* | 1 novem. 1957 | 9 | 630 |
| 24 agosto | D.A. n. 169 rep. - *Concessione di area demaniale a scopo edilizio al Sig. Farabolini Scipione.* | 1 settem. 1957 | 11 | 785 |
| 29 agosto | D.A n. 121 rep. - *Nomina del Dottor Angeloni Renato a membro della Commissione del Codice Civile.* | 1 settem. 1957 | 9 | 607 |
| 29 agosto | D.A. n. 122 rep. - *Nomina del Dottor Chirico Carlo a membro della Commissione del Codice del Lavoro.* | 1 settem. 1957 | 9 | 607 |
| 29 agosto | D.A. n. 123 rep. - *Nomina del Sig. Hassan Elmi e del Dottor Rella Vito a membro della Commissione del Codice del Lavoro.* | 1 settem. 1957 | 9 | 608 |
| 29 agosto | D.A. n. 124 rep. - *Nomina del Dot-* | | | |

| Data gli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 agosto | D.A. n. 125 rep. - *Nomina del Dottor Gentilucci Carlo a membro della Commissione del Codice di Procedura Civile.* | 1 settem. 1957 | 9 | 610 |
| agosto | D.A. n. 126 rep. - *Nomina del Dottor Prisco Carlo a membro della Commissione per il Codice di Procedura Penale.* | 1 settem. 1957 | 9 | 610 |
| agosto | D.A. n. 127 rep. - *Nomina del Dottor Lauro Ugo a membro della Commissione del Codice Penale Militare.* | 1 settem. 1957 | 9 | 611 |
| agosto | D.A. n. 128 rep. - *Nomina del Sig. Hassan Nur Elmi a Presidente dell'Istituto Superiore di Diritto ed Economia.* | 1 settem. 1957 | 9 | 612 |
| agosto | D.A. n. 156 rep. - *Nomina della Commissione per il discarico dei materiali mobili del Ministero per gli Affari Economici.* | 1 novem. 1957 | 11 | 773 |
| agosto | D.A. n. 167 rep. - *Nomina a Sottotenente della Polizia di sott'Ufficiali delle Forze di Polizia.* | 1 novem. 1957 | 11 | 783 |
| agosto | D.A. (A.F.I.S.) n. 26 rep. - *Nomina del Cap. CC. s.p.e. Salvano Giovanni a S. Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale della Somalia.* | 1 ottobre 1957 | 10 | 731 |
| agosto | D.A. n. 129 rep. - *Richiesta d'indagine per minerali, idrocarburi liquidi e gassosi, da parte della Società Frobisher Ltd.* | 1 settem. 1957 | 9 | 613 |
| agosto | D.A. n. 130 rep. - *Distribuzione francobolli celebrativi « 1ª As-* | 1 settem. | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 31 agosto | D.A. n. 131 rep. - *Nomina del Sig. Grosso Guglielmo a membro del Comitato Coordinamento Incenso.* | 1 settem. 1957 | 9 | 615 |
| 31 agosto | D.A. n. 132 rep. - *Nomina Commissione esperti per esame istanze relative alla concessione di permessi per ricerche minerarie.* | 1 settem. 1957 | 9 | 616 |
| 31 agosto | D.A. n. 133 rep. - *Nomina del Sig. Abdirizak Hagi Hussen a Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione del «Credito Somalo».* | 1 settem. 1957 | 9 | 617 |
| 31 agosto | D.A. n. 134 rep. - *Nomina Commissione per il biennio 1957-58 «Ricorsi per brevetti d'invenzione».* | 1 settem. 1957 | 9 | 618 |
| 31 agosto | D.A. n. 135 rep. - *Bando di concorso per l'assunzione di n. 9 unità per il servizio Fari e Segnalamenti Marittimi.* | 1 settem. 1957 | 9 | 619 |
| 31 agosto | D.A. n. 136 rep. - *Dimissioni volontarie.* | 1 settem. 1957 | 9 | 628 |
| 31 agosto | D.A. n. 137 rep. - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 1 settem. 1957 | 9 | 629 |
| 31 agosto | D.A. n. 139 rep. - *Nomina Commissione tecnica per l'esame delle richieste di motorizzazione di sambuchi destinati al piccolo cabotaggio ed alla pesca del tonno e del pescecane.* | 1 settem. 1957 | 9 | 631 |
| 3 settem. | D.A. (A.F.I.S.) n. 25 rep. - *Delega al Sig. Leonida Gennaro, dal 1 settembre 1957, delle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile per gli atti relativi ai cittadini italiani presenti nel Territorio* | 1 ottobre | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 settem. | D.A. n. 185 rep. - *Libera disponibilità di un'area demaniale concessa alla Signora Habiba Hussen Mohamud.* | 1 dicem. 1957 | 12 | 882 |
| settem. | D.A. n. 140 rep. - *Istituzione di un Comitato Politico e di un Comitato tecnico per la elaborazione di studi preparatori per la Costituzione della Somalia.* | 12 settem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 9 | 649 |
| settem. | D.A. n. 182 rep. - *Sistemazione personale giornaliero. attribuzione alla Commissione del Personale: termine per la presentazione delle domande.* | 1 dicem. 1957 | 12 | 879 |
| settem. | D.A. (A.F.I.S) n. 27 rep. - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 1 ottobre 1957 | 10 | 732 |
| settem. | D.A. (A.F.I.S) n. 28 rep. - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 1 ottobre 1957 | 10 | 733 |
| settem. | D.A. (A.F.I.S) n. 29 rep. - *Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1957.* | 1 ottobre 1957 | 10 | 735 |
| settem. | D.A. n. 155 rep. - *Nomina della Commisione di appello per decisione dei ricorsi in materia di contribuzione sul reddito.* | 1 novem. 1957 | 11 | 772 |
| settem. | D.A. n. 160 rep. - *Nomina della Commissione di 1 istanza per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e per la estimazione dei beni immobili e dei diritti reali.* | 1 novem. 1957 | 11 | 776 |
| settem. | D.A. n. 161 rep. - *Nomina della Commissione di appello per la decisione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e per la esti-* | | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl nel B. U. | Numero del B. U. | Pagin del B. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 20 settem. | D.A. n. 192 rep. - *Organico Direzioni Didattiche e nomina Direttore per il 1957-58.* | 10 dicem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 12 | 941 |
| 21 settem. | D.A. n. 149 rep. - *Bando di concorso per l'arruolamento di n. 8 allievi « guardie veterinarie ».* | 1 ottobre 1957 | 10 | 723 |
| 21 settem. | D.A. n. 150 rep. - *Concorso interno per titoli ed esami a n. 60 posti di vice-applicati (cat. C. grado XI ) riservato al personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione.* | 1 ottobre 1957 | 10 | 726 |
| 25 settem. | D.A. n. 162 rep. - *Conferimento Reggenza Ispettorato Istruzione Prmaria.* | 1 novem. 1957 | 11 | 773 |
| 27 settem. | D.A. n. 186 rep. - *Emissione valori postali celebrativi IV Fiera della Somalia e 2 Festival Cinematografico Interafricano.* | 1 dicem. 1957 | 12 | 883 |
| 28 settem. | D.A. n. 157 rep. - *Nomina Sottotenente della Polizia.* | 1 novem. 1957 | 11 | 774 |
| 28 settem. | D.A. n. 163 rep. *Nomina del Direttore dell'Istituto Magistrale per il 1957 - 58.* | 1 novem. 1957 | 11 | 779 |
| 28 settem. | D.A. n. 191 rep. - *Nomina Commissione per l'esame delle domande di ammissione nei Collegi Governativi.* | 10 dicem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 12 | 939 |
| 30 settem. | D.A. n. 164 rep. - *Nomina dei Direttori dei Collegi Governativi per l'anno scolastico 1957 - 58.* | 1 novem. 1957 | 11 | 780 |
| ottobre | D.A. n. 165 rep. - *Nomina della Commissione esaminatrice II seminario.* | 1 novem. 1957 | 11 | 781 |
| 8 ottobre | D.A. n. 153 rep. - *Ammasso gran-* | 17 ottobre | Suppl. n. 2 | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data gli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| ottobre | D.A. n. 158 rep. - *Nomina di membri della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice di Procedura Penale nella qualità di esperti.* | 1 novem. 1957 | 11 | 774 |
| ottobre | D.A. n. 159 rep. - *Nomina di membri della Commissione per lo studio ed elaborazione del Codice Penale della Somalia, nella qualità di esperti.* | 1 novem. 1957 | 11 | 775 |
| ottobre | D.A. n. 188 rep. - *Variazione alla Commissione tecnica per la selezione e acquisto bestiame.* | 10 dicem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 12 | 938 |
| ottobre | D.A. n. 152 rep. - *Nomina del Ministro di Grazia e Giustizia.* | 16 ottobre 1957 | Suppl. n. 1 al n. 10 | 755 |
| ottobre | D.A. n. 187 rep. - *Proroga al 31 dicembre 1958 del termine per la sostituzione delle targhe automobilistiche.* | 10 dicem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 12 | 937 |
| ottobre | D.A. (A.F.I.S.) n. 77 rep. - *Nomina del Capitano CC. s.p.e. Solvano Giovanni a Sostituto Procuratore Militare e conferimento al medesimo delle funzioni di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.* | 10 dicem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 12 | 943 |
| ottobre | D.A. n. 190 rep. - *Fondi per la campagna antiacridica.* | 10 dicem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 12 | 939 |
| novem. | D.A. n. 189 rep. - *Data d'inizio per le operazioni di sgranatura del bioccolo di cotone.* | 10 dicem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 12 | 938 |
| novem. | D.A. n. 178 rep. - *Determinazione del prezzo di vendita al pubblico del tabacco da mastica tipo extra.* | 20 novem. 1957 | Suppl. n. 2 al n. 11 | 827 |
| novem. | D.A. n. 181 rep. - *Permesso ricerche per idrocarburi liquidi e gassosi da parte della Standard* | 1 dicem. | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | | | | |
| 6 novem. | D.A. n. 172 rep. - *Nomina del Sig. Hagi Dirie Herzi a membro del Consiglio di Amministrazione del « Credito Somalo ».* | 9 novem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 11 | 812 |
| 7 novem. | D.A. n. 173 rep. - *Ammasso incenso Campagna 1957-58.* | 9 novem. 1957 | Suppl. n 1 al n. 11 | 813 |
| 9 novem. | D.A. n. 170 rep. - *Assunzione di maestri diplomati.* | 9 novem. 1957 | Suppl. n 1 al n. 11 | 809 |
| novem. | D.A. n. 171 rep. - *Assunzione dal 1 luglio 1957 del Sig. Abdullahi Egal Nur con la qualifica di « Maestro coadiutore di 1ª classe.* | 9 novem. 1957 | Suppl. n. 1 al n. 11 | 811 |
| m. | D.A. n. 174 rep. - *Modifiche al Decreto 18 maggio 1956 n. 78.* | 20 novem. 1957 | Suppl. n. 2 al n. 11 | 821 |
| | D.A. n. 175 rep. - *Commissione Tecnico-consultivo per l'esportazione di merci « a licenza ».* | 20 novem. 1957 | Suppl. n 2 al n. 11 | 824 |
| | D.A. n. 176 rep. *Parere della Commissione tecnico-consultiva per la esportazione di merci « a licenza ».* | 20 novem 1957 | Suppl. n. 2 al n. 11 | 825 |
| | A. n. 179 rep. - *Incarico provvi-orio al Dr. Vitantonio Rella elle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione el « Credio Somalo ».* | 20 novem. 1957 | Suppl. n. 2 al n. 11 | 827 |
| | n. 177 rep. - *Nomina del De-ato Omar Scek Hassan a segretario alla Presidenza onsiglio dei Ministri.* | 20 novem. 1957 | Suppl. n. 2 al n. 11 | 826 |
| | n. 180 rep. - *Modifica aliquo-diritti portuali per le merci* | | | |

## DECRETI AMMINISTRATIVI

| Data degli Atti | TITOLO e SUNTO degli Atti | Data della pubbl. nel B. U. | Numero del B. U. | Pagina del B. U. |
|---|---|---|---|---|
| 1957<br>30 novem. | D.A. .n 195 rep. - *Graduatoria concorso 30 posti di Vice Applicato.* | 21 dicem. 1957 | Suppl. n. 3 al n. 12 | 978 |
| 3 dicem. | D.A. n. 194 rep. - *Graduatoria 60 posti di Vice Applicato.* | 21 dicem. 1957 | Suppl. n. 3 al n. 12 | 975 |
| 9 dicem. | D.A. n. 193 rep. - *Graduatoria. 9 posti del Servizio Fari e Segnalamenti marittimi.* | 21 dicem. 1957 | Suppl. n. 3 al n. 12 | 973 |

## ERRATA CORRIGE

Ordinanza 31 dicembre 1956 pubblicata sul Supplemento n. 4 al lettino n. 12 in data 31 dicembre 1956, relativo al Bilancio di prev dell'Amministrazione Italiana per l'esercizio finanziario 1957.:

A pag. 1063 — Capitoli — prima colonna, ultimo rigo:

Errata —
Corrige —

A pag. 1071 — Capitoli — prima colonna quinto rigo:

Errata
Corrige